

CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta:

- | | | | | |
|----|-------------------------|------------------|---|--|
| 1. | Dott. Giuseppe Nobile | Presidente | | |
| 2. | Dott. Mirella Agliastro | Giudice a latere | | |
| 3. | Sig. Spinella Giuseppe | Giudice Popolare | | |
| 4. | “ Cangialosi Maria | “ | “ | |
| 5. | “ Arceri Mimma | “ | “ | |
| 6. | “ Vitale Rosa | “ | “ | |
| 7. | “ Urso Rosa | “ | “ | |
| 8. | “ Rizzo Giuseppe | “ | “ | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l'assistenza dell'ausiliario Lidia D'Amore ha emesso la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A.
12/96 R.G.C. A.

CONTRO

- 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930
Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997
LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia
Assistito e difeso
Avv. Cristoforo Fileccia
Avv. Mario Grillo

- 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924
Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997
LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia
Assistito e difeso
Avv. Giovanni Anania
Avv. Nicolò Amato del foro di Roma

- 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929
Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997
LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia
Assistito e difeso
Avv. Ernesto D'Angelo

- 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957
Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998
LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia
Assistito e difeso
Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma
Avv. Alessandra De Paola del foro di Roma

5) GAMBINO Giacomo Giuseppe n. Palermo il 21.05.1941

DECEDUTO il 30.11.1996

Assistito e difeso

Avv. Cristoforo Fileccia

6) TROIA Mariano Tullio n. Palermo il 03.09.1933

LATITANTE – CONTUMACE

Assistito e difeso

Avv. Salvatore Gallina Montana

Avv. Gioacchino Sbacchi

7) CALO' Giuseppe n. Palermo il 30.09.1931

Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 06.05.1997

Detenuto per altro - Assente per Rinunzia

Assistito e difeso

Avv. Giuseppe Oddo

Avv. Ivo Reina del foro di Roma

8) LUCCHESI Giuseppe n. Palermo 02.09.1958

Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997

LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia

Assistito e difeso

Avv. Salvatore Traina

9) GRAVIANO Giuseppe n. Palermo il 30.09.1963

Arrestato il 29.01.1994 - Scarcerato il 05.05.1997

LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia

Assistito e difeso

Avv. Gaetano Giacobbe

Avv. Domenico Salvo

10) ROTOLO Antonino n. Palermo il 03.01.1946

Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997

LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia

Assistito e difeso

Avv. Valerio Vianello del foro di Roma

Avv. Antonino Caleca

11) AGLIERI Pietro n. Palermo il 09.06.1959

Arrestato il 07.06.1997

DETENUTO - Assente per Rinunzia

Assistito e difeso

Avv. Rosalba Di Gregorio

12) MONTALTO Salvatore n. Villabate il 03.04.1936

Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997

LIBERO - Detenuto per altro - Presente

Assistito e difeso

Avv. Antonino Reina

13) MONTALTO Giuseppe n. Villabate il 11.01.1959

Arrestato il 05.02.1993 - Scarcerato il 05.05.1997

LIBERO - Detenuto per altro – Presente

Assistito e difeso

Avv. Valerio Vianello del foro di Roma

Avv. Antonino Caleca

14) BUSCEMI Salvatore n. Palermo il 28.05.1938

Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997

LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia

Assistito e difeso

Avv. Alberto Polizzi

Avv. Paola Severino del foro di Roma

15) GERACI Antonino n. Partinico il 02.01.1917

Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997

LIBERO - Detenuto per altro Assente per Rinunzia

Assistito e difeso

Avv. Cristoforo Fileccia

Avv. Ubaldo Leo

16) DI MAGGIO Procopio n. Cinisi il 06.01.1916

Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997

LIBERO – Assente

Assistito difeso

Avv. Ubaldo Leo

Avv. Agostini Nazario del foro di Ascoli Piceno

- 17) PALAZZOLO Vito n. Cinisi il 29.09.1917
Arresti domiciliari per altro – Assente per Rinunzia
Assistito e difeso
Avv. Paolo Gullo
- 18) INTILE Francesco n. Caccamo il 03.03.1926
DECEDUTO il 04.05.1995
Assistito e difeso
Avv. Aldo Mormino
Avv. Antonino Mormino
- 19) BONO Giuseppe n. Palermo il 02.01.1933
Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997
LIBERO – Assente
Assistito e difeso
Avv. Antonino Rubino
Avv. Ivo Reina del foro di Roma
- 20) PORCELLI Antonino n. Palermo il 20.12.1933
LIBERO Detenuto per altro - Assente per Rinunzia
Assistito e difeso
Avv. Michele Giovinco
Avv. Antonino Caleca
- 21) CUSIMANO Giovanni n. Palermo il 26.05.1949
LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia
Assistito e difeso

Avv. Paolo Gullo

22) ONORATO Francesco n. Palermo il 16.11.1960
Arrestato il 27.11.1993 - Scarcerato il 05.05.1997
LIBERO - Detenuto per altro Assente per Rinunzia
Assistito e difeso
Avv. Alfredo Galasso
Avv. Roberto Avellone

23) GANCI Raffaele n. Palermo il 04.01.1932
Arrestato il 23.03.1994 - Scarcerato il 05.05.1997
LIBERO - Detenuto per altro - Presente
Avv. Cristoforo Fileccia
Avv. Ivo Reina del foro di Roma

24) FARINELLA Giuseppe n. San Mauro Castelverde il 24.12.1925
Arrestato il 23.03.1994 Scarcerato il 06.05.1997
LIBERO - Detenuto per altro – Presente
Assistito e difeso
Avv. Valerio Vianello del foro di Roma

25) SPERA Benedetto n. Belmonte Mezzagno il 01.07.1934
LATITANTE
Assistito e difeso
Avv. Cristoforo Fileccia

26) GIUFFRE' Antonino - n. Caccamo il 21.07.1945

LATITANTE

Assistito e difeso

Avv. Giuseppe Di Peri

Avv. Antonino Mormino

27) BIONDINO Salvatore n. Palermo il 10.01.1953

Arrestato il 23.03.1994 - Scarcerato il 05.05.1997

LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia

Assistito e difeso

Avv. Paolo Petronio

28) LA BARBERA Michelangelo n. Palermo il 10.09.1943

Arrestato il 03.12.1994 - Scarcerato il 03.12.1997

LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia

Assistito e difeso

Avv. Ernesto D'Angelo

Avv. Angelo Barone

29) FERRANTE Giovan Battista n. Palermo il 10.03.1958

LIBERO - Assente per Rinunzia

Assistito e difeso

Avv. Lucia Falzone del foro di Caltanissetta

30) SCALICI Simone n. Palermo il 24.10.1947

LIBERO - Detenuto per altro - Assente per rinunzia

Avv. Roberto D'Agostino

31) BIONDO Salvatore n. Palermo il 28.02.1955

LIBERO - Detenuto per altro – Assente per rinuncia

Assistito e difeso

Avv. Giovanni Di Benedetto

32) CANCEMI Salvatore n. Palermo il 19.03.1942

DETTENZIONE EXTRACARCERARIA per altro - Assente per
rinuncia

Assistito e difeso

Avv. Federico Stellari del foro di Milano

IMPUTATI

Come da decreto di rinvio a giudizio relativo al procedimento N.9/94
R.G.C. A del 11.04.1994 :

RIINA Salvatore, MADONIA Francesco, BRUSCA Bernardo, BRUSCA
Giovanni, GAMBINO Giacomo Giuseppe, CALO' Giuseppe, LUCCHESI
Giuseppe, GRAVIANO Giuseppe, ROTOLO Antonino, AGLIERI Pietro,
MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, BUSCEMI Salvatore,
GERACI Antonino, DI MAGGIO Procopio, GANCI Raffaele,
FARINELLA Giuseppe, SPERA Benedetto, GIUFFRE' Antonino,
BIONDINO Salvatore, LA BARBERA Michelangelo

A) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 c.p., per avere, con
premeditazione, in concorso tra loro, deciso e cagionato - quali mandanti -

la morte dell'on. Salvatore LIMA, che veniva attinto da colpi di arma da fuoco corta da parte di due persone, allo stato ignote.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 Legge 31.5.1965 n. 575, per avere commesso il fatto dopo essere stati sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, per: CALO' Giuseppe, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, ROTOLO Antonino, RIINA Salvatore, MADONIA Francesco, GAMBINO Giacomo Giuseppe, GERACI Antonino, DI MAGGIO Procopio;

In Palermo, il 12 marzo 1992.

B) del delitto di cui agli art. 61 n. 2 c.p., 10,12,14 Legge 14.10.1974 n. 497, per avere, in concorso con gli i ignoti autori dell'omicidio dell'on. Salvatore LIMA, detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco corte, al fine di commettere tale delitto.

In Palermo, fino al 12 marzo 1992.

C) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p., per essersi impossessati, in concorso con ignoti e con violenza sulle cose, di due motociclette marca HONDA, con targa Pa 121536 e PA 130663, posteggiate sulla pubblica via, rispettivamente di proprietà di PORRETTO Vito e di BENINATI Davide, ed utilizzate per commettere l'omicidio dell'on. Salvatore LIMA.

In Palermo, il 31 Agosto 1989.

RIINA Salvatore, MADONIA Francesco, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, GAMBINO Giacomo Giuseppe, CALO' Giuseppe, LUCCHESI Giuseppe, GRAVIANO Giuseppe, ROTOLO Antonino,

AGLIERI Pietro, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, CUSIMANO Giovanni, ONORATO Francesco, GANCI Raffaele, FARINELLA Giuseppe, SPERA Benedetto, GIUFFRE' Antonino, BIONDINO Salvatore, LA BARBERA Michelangelo, TROIA Mariano, PALAZZOLO Vito, DI MAGGIO Procopio , INTILE Francesco , BONO Giuseppe, PORCELLI Antonino

D) del delitto di cui all'art. 416 bis, commi 1 e 2, c.p., per far parte - con funzioni di organizzazione e di direzione - dell' associazione mafiosa "cosa nostra", avvalendosi, quindi, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva: per commettere delitti ; per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri; per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo, per far parte di una associazione armata, avendo essi stessi e gli altri aderenti alla medesima la disponibilità di armi e di esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

Con l'ulteriore aggravante prevista dall' art. 7 della Legge 31.05.1965 n.575, per avere commesso il fatto dopo essere stati sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, per CALO' Giuseppe, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, CUSIMANO Giovanni, ROTOLO Antonino, CANCEMI Salvatore, RIINA Salvatore, MADONIA

Francesco, GAMBINO Giacomo Giuseppe, GERACI Antonino, DI MAGGIO Procopio, e BONO Giuseppe.

In Palermo ed altre località nazionali ed estere, fino ad oggi.

Come da decreto di rinvio a giudizio relativo al procedimento N. 21/96 R.G.C.A. del 15.02.1996 :

CANCEMI Salvatore

E) del reato previsto e punito dagli art. 110, 575, 577 n.3, c.p., per avere, con premeditazione, deciso, e cagionato, - quale mandante, ed in concorso con : Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Gambino Giacomo Giuseppe, Calò Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Graviano Giuseppe, Rotolo Antonino, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Di Maggio Procopio, Gangi Raffaele, Farinella Giuseppe, spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore e La Barbera Michelangelo - la morte dell' on. Salvo Lima, che veniva attinto da colpi di arma da fuoco corta da parte di due persone allo stato ignote.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, legge 31 Maggio 1965, n.575, per avere commesso il fatto dopo essere stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

In Palermo, 12 marzo 1992.

F) del reato previsto e punito da artt. 61 n. 2 e 110, c.p., art. 2, 4 e 7, legge 2 Ottobre 1967, n. 895 per avere per avere in concorso con i soggetti indicati nel capo E) e con ignoti autori dell'omicidio dell' on. Salvatore

Lima, detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco corte, al fine di commettere tale delitto.

In Palermo sino al 12 marzo 1992

G) del reato previsto e punito dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 624, 625, nn. 2 e 7, c.p., per essersi, in concorso con le persone indicate al capo E) e con ignoti, impossessato, con violenza sulle cose, di due motociclette, di marca HONDA, con targa PA 121536 e PA 130663, posteggiate sulla pubblica via, rispettivamente di proprietà di Porretto Vito e di Beninati Davide, ed utilizzate per commettere l'omicidio in danno dell'on. Salvatore Lima.

In Palermo, il 31 agosto 1989.

H) del reato previsto e punito da art. 416 bis, commi 1 e 2, c.p., per avere fatto parte, con funzioni di organizzazione e direzione, dell'associazione mafiosa "cosa nostra", avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; per commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici; per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri, per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo, per avere fatto parte di una associazione armata, avendo egli stesso e gli altri aderenti alla medesima la disponibilità di armi e di esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e per avere finanziato le

attività economiche, assunte o controllate, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

Con l'aggravante di cui all'art.7, legge 31 maggio 1965, n.575, per avere commesso il fatto dopo essere stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

In Palermo ed altre località nazionali ed estere, fino all'11 ottobre 1992

Come da decreto che dispone il giudizio relativo al procedimento N. 12/96 R.G.C.A. del 19.11.1996 :

FERRANTE Giovan Battista, ONORATO Francesco, SCALICI Simone, CUSIMANO Giovanni, BIONDO Salvatore

I) del reato previsto e punito dagli artt. 110, 575, 577 n. 3, c.p., per avere con premeditazione , in concorso tra loro quali esecutori, con ignoti ed in concorso con Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Gambino Giacomo Giuseppe, Calò Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Graviano Giuseppe, Rotolo Antonino, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino (cl 1917), Di Maggio Procopio, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, Biondino Salvatore e La Barbera Michelangelo, tutti già rinviati a giudizio quali mandanti, cagionato la morte dell'on.Salvatore Lima al cui indirizzo venivano esplosi diversi colpi di arma da fuoco corta.

L) del reato previsto e punito dagli articoli 61 n.2, c.p., punito dagli artt. 2,4 7, legge 2 ottobre 1967, n.895 per aver, in concorso tra loro, con ignoti e con le persone sopra indicate, detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco corte, al fine di commettere il delitto di cui al capo I

In Palermo il 12 marzo 1992

M) del reato previsto e punito dagli articoli 61 n. 2, 81 cpv, 110, 624, 625 nn. 2 e 7, c.p., per essersi impossessati in concorso tra loro, con ignoti e con le persone indicate al capo 1), con violenza sulle cose, di due motociclette marca HONDA, con targa Palermo 121536 e Palermo 130663, posteggiate nella pubblica via, rispettivamente di proprietà di Porretto Vito e Beninati Davide, ed utilizzate per commettere l'omicidio dell'on. Salvatore Lima.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 16.04.1998 il P.M. ha così concluso:

RIINA Salvatore

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 5 di reclusione per il reato associativo a titolo di continuazione;

MADONIA Francesco

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 5 di reclusione;

BRUSCA Bernardo

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 5 di reclusione;

BRUSCA Giovanni

Condannarsi ad anni 15 di reclusione con la concessione della diminuzione di cui all'art. 8 D.L. 152/91 e delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis codice penale;

CALO' Giuseppe

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 5 di reclusione;

GRAVIANO Giuseppe

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 5 di reclusione;

AGLIERI Pietro

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 5 di reclusione per gli altri reati;

MONTALTO Salvatore

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 2 di reclusione;

MONTALTO Giuseppe

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 5 di reclusione;

BUSCEMI Salvatore

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 5 di reclusione;

GERACI Antonino

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 5 di reclusione;

GANCI Raffaele

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 15 di reclusione;

FARINELLA Giuseppe

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 5 di reclusione;

SPERA Benedetto

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 15 di reclusione;

GIUFFRE' Antonino

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 8 di reclusione;

BIONDINO Salvatore

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 5 di reclusione;

LA BARBERA Michelangelo

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 15 di reclusione;

CANCEMI Salvatore

Condannarsi alla pena di anni 17 di reclusione con concessione della diminuzione di cui all'art. 8 D.L. 152/91;

CUSIMANO Giovanni

Condannarsi alla pena di anni 24 di reclusione con concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti;

ONORATO Francesco

Condannarsi alla pena di anni 13 di reclusione con concessione della diminuzione di cui all'art. 8 e delle attenuanti generiche;

FERRANTE Giovan Battista

Condannarsi alla pena di anni 13 di reclusione con concessione della diminuzione di cui all'art. 8 e delle attenuanti generiche;

SCALICI Simone

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 10 di reclusione;

BIONDO Salvatore (cl 55)

Condannarsi alla pena dell'ergastolo e ad anni 10 di reclusione;

TROIA Mariano Tullio

Condannarsi alla pena di anni 2 in continuazione alla condanna definitiva ad anni 13 per 416 bis;

DI MAGGIO Procopio

Condannarsi alla pena di anni 5 di reclusione sempre in continuazione a sentenza definitiva;

BONO Giuseppe

Condannarsi alla pena di anni 7 di reclusione in continuazione;

PORCELLI Antonino

Condannarsi alla pena di anni 6 di reclusione in continuazione;

PALAZZOLO Vito

Condannarsi alla pena di per anni 10 di reclusione;

LUCCHESI Giuseppe

Assolversi per non aver commesso il fatto in ordine all' imputazione di omicidio e condannarsi ad anni 5 di reclusione in continuazione per il reato associativo;

ROTOLO Antonino

Assolversi ai sensi del 530 comma II c.p.p. e condannarsi alla pena di anni 7 di reclusione in continuazione per il reato associativo

GAMBINO Giacomo Giuseppe

Non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per morte del reo ai sensi degli artt.. 530, 129 C.P.P . e 150 C.P.);

INTILE Francesco

Non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per morte del reo ai sensi degli artt.. 530, 129 C.P.P . e 150 C.P.);

All'udienza del 24.04.98 hanno così concluso:

L'avv. Sebastiano Napoli per la parte civile Lima Susanna :

Condannarsi tutti gli imputati alle pene di legge, nonché, in solido fra loro, al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra Lima Susanna, da liquidarsi equitativamente in £. 2.000.000.000 o in subordine in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese processuali ed assegnare alla predetta parte civile costituita una provvisionale di £. 500.000.000, con clausola di provvisoria esecuzione.

L'avv. Salvatore Traina in difesa dell' imputato LUCCHESI Giuseppe chiede l' assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

L'avv. Fabio Trizzino in difesa dell'imputato ONORATO Francesco conclude associandosi alla richiesta del Pubblico Ministero di anni tredici di reclusione.

All'udienza del 28.04.1998 hanno così concluso:

L'avv.Salvatore Gallina Montana in difesa dell'imputato TROIA Mariano Tullio conclude chiedendo pronunzia di non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato.

L'Avv. Giovanni Anania in difesa dell'imputato MADONIA Francesco chiede che il suo assistito venga assolto per non aver commesso il fatto.

L'Avv. Lucia Falzone in difesa dell'imputato FERRANTE Giovan Battista si associa alla richiesta del Pubblico Ministero chiedendo l'applicazione

dell'art. 8 D.L. 152/91 nonché le attenuanti per il comportamento processuale e per la confessione del suo assistito.

L'Avv. Valerio Vianello in difesa dell'imputato ROTOLO Antonino chiede l'assoluzione da tutti i fatti contestati al suo assistito per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

All'udienza del 04.05.1998 hanno così concluso:

L'Avv. Viola in sostituzione dell'avv. Ernesto D'Angelo in difesa degli imputati BRUSCA Bernardo e LA BARBERA Michelangelo chiede pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'avv. Michele Giovinco in difesa dell'imputato PORCELLI Antonino chiede pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'avv. Antonino Rubino in difesa dell'imputato BONO Giuseppe chiede l'assoluzione con formula ampia dall'imputazione di cui all'art. 416 bis. c.p. a far data dal 16/12/1987 in quanto nessuna condotta da parte del BONO può essere riassunta negli estremi per pervenire ad una sentenza di condanna di cui all'art 416 bis.

All'udienza del 06.05.1998 hanno così concluso:

L'Avv. Giovanni Di Benedetto in difesa di BIONDO Salvatore chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'Avv. Ivo Reina in difesa dell'imputato BONO Giuseppe chiede l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto.

L'Avv. Luigi Li Gotti in difesa di BRUSCA Giovanni conclude chiedendo l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 8 della Legge del '91 e quindi la pena di anni 16 e che sulla stessa venga operata la riduzione per effetto della concessione delle attenuanti generiche.

All'udienza del 22.05.1998 hanno così concluso:

L'avv. Paolo Gullo in difesa degli imputati PALAZZOLO Vito e CUSIMANO Giovanni chiede per il primo l'assoluzione con la motivazione adeguata alla formula e per il secondo l'assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine per il reato associativo la continuazione con la sentenza di condanna di cui al maxi processo.

L'avv. Paolo Gullo in difesa di MADONIA Francesco chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

All'udienza del 29.05.1998 hanno così concluso:

L'avv. Gioacchino Sbacchi in difesa dell'imputato TROIA Mariano Tullio chiede che venga dichiarato di non doversi procedere nei confronti del proprio assistito, in ordine al reato associativo, per ostacolo di precedente giudicato.

L'avv. Antonino Reina in difesa dell'imputato MONTALTO Salvatore
l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto.

L'avv. Antonino Caleca in difesa dell'imputato MONTALTO Giuseppe
chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'avv. Antonino Caleca in difesa dell'imputato ROTOLO Antonino chiede
l'assoluzione in ordine al reato di omicidio, uniformandosi alla richiesta del
Pubblico Ministero.

L'avv. Antonino Caleca in difesa dell'imputato PORCELLI Antonino
chiede non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato.

All'udienza del 30.05.1998 hanno così concluso:

L'avv. Agostini Nazario in difesa dell'imputato DI MAGGIO Procopio
chiede l'assoluzione del suo assistito, in ordine a tutti i reati ascrittigli, per
non aver commesso il fatto ed in subordine ,per il reato associativo chiede
non doversi procedere in quanto l'azione non poteva essere esercitata ex
art. 649 c.p.p.

L'avv. Giuseppe Oddo conclude anche per l'Avv. Ivo Reina in difesa dell'
imputato CALO' Giuseppe chiede l'assoluzione del suo assistito per non
aver commesso il fatto.

L'avv. Federico Stellari in difesa dell'imputato CANCEMI Salvatore
chiede che al suo assistito venga concessa l'attenuante speciale di cui

all'art. 8 della legge sulla collaborazione, associandosi alla richiesta del pubblico ministero, e chiede altresì l'applicazione delle attenuanti generiche ed inoltre la diminuzione prevista per il rito abbreviato ex art. 442 c.p.p.

L'avv. Roberto D'Agostino in difesa dell'imputato SCALICI Simone chiede l'assoluzione del suo assistito, in ordine ai reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto.

All'udienza del 02.06.0998 hanno così concluso:

L'avv. Alberto Polizzi in difesa dell'imputato BUSCEMI Salvatore chiede l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto.

L'avv. Giuseppe Di Peri in difesa dell'imputato GIUFFRÈ Antonino chiede l'assoluzione per tutti i reati ascrittigli per non aver commesso o perché il fatto non sussiste.

L'avv. Ubaldo Leo in difesa dell'imputato DI MAGGIO Procopio chiede l'assoluzione per ostacolo di altro giudicato in relazione al reato associativo e l'assoluzione per il delitto di omicidio.

L'avv. Ubaldo Leo in difesa dell'imputato GERACI Antonino chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

All'udienza del 03.06.1998 hanno così concluso:

L'avv. Angelo Barone in difesa dell'imputato LA BARBERA Michelangelo chiede che l'assoluzione del suo assistito perché il fatto non sussiste o perché il fatto non sussiste.

L'avv. Paola Severino in difesa dell'imputato BUSCEMI Salvatore chiede l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto.

L'avv. Valerio Vianello in difesa dell'imputato MONTALTO Giuseppe chiede l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto.

All'udienza del 08.06.1998 hanno così concluso:

L'avv. Gaetano Giacobbe in difesa dell'imputato GRAVIANO Giuseppe chiede l'assoluzione del suo assistito perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

All'udienza del 13.06.1998 hanno così concluso:

L'avv. Rosalba Di Gregorio in difesa dell'imputato AGLIERI Pietro chiede l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

L'avv. Antonino Mormino in difesa dell'imputato GIUFFRÈ ANTONINO chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'avv. Antonino Mormino in difesa di INTILE Francesco chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'avv. Cristoforo Fileccia in difesa di GAMBINO Giacomo Giuseppe chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'avv. Cristoforo Fileccia in difesa di RIINA SALVATORE, GERACI Antonino e GANCI Raffaele chiede per i suoi assistiti l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'avv. Cristoforo Fileccia in difesa dell'imputato SPERA Benedetto chiede l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

L'avv. Valerio Vianello in difesa dell'imputato FARINELLA Giuseppe chiede non doversi procedere, per il reato di cui all'art. 416 bis .c.p., per ostacolo di precedente giudicato e l'assoluzione dal delitto di omicidio.

L'Avv. Domenico Salvo in difesa dell'imputato GRAVIANO Giuseppe chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'Avv. Domenico Salvo in difesa dell'imputato BIONDINO Salvatore chiede l'assoluzione per non aver commesso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 11.04.1994 il Giudice dell'udienza preliminare presso questo Tribunale disponeva il giudizio avanti questa Corte di Assise nei confronti di Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Gambino Giacomo Giuseppe, Calo' Giuseppe, Lucchese Giuseppe, Graviano Giuseppe, Rotolo Antonino, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Di Maggio Procopio, Cusimano Giovanni, Onorato Francesco, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffre' Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, per rispondere di concorso nel delitto di omicidio aggravato, in pregiudizio dell'europarlamentare Lima Salvatore commesso in Palermo, località Mondello, il 13 marzo 1992, nonché dei connessi reati in armi e di furto del motoveicolo Honda utilizzato per commettere il delitto, così come loro ascritto in epigrafe.

Il G.U.P. disponeva altresì il giudizio nei confronti di Troia Mariano Tullio, Palazzolo Vito, Bono Giuseppe, Porcelli Antonino, Intile Francesco, per il delitto di associazione di stampo mafioso pluriaggravato.

Il primo gruppo di imputati contro i quali il G.I.P., su richiesta del P.M., aveva emesso l'11 Ottobre 1982 ordinanza di custodia cautelare in carcere, era costituito dai mandanti dell'omicidio stesso, individuati in coloro che, in esito alle indagini preliminari, erano stati ritenuti componenti della commissione provinciale di Palermo dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra".

Il 3 ottobre del 1994, iniziava il dibattimento, il quale si sviluppava per 35 udienze, fino al 28 marzo del 1996.

L'organo dell'accusa svolgeva la relazione introduttiva procedendo all'esposizione dei fatti di causa. Conclusa l'esposizione, si procedeva all'ammissione delle prove orali richieste e delle prove documentali offerte dalle parti.

In particolare la Corte ammetteva la richiesta di prova testimoniale di cui alle liste depositate ritualmente e tempestivamente. Veniva quindi disposta l'acquisizione ai sensi della art. 234 c.p.p. di documentazione inerente ad atti irripetibili, quali accertamenti, rilevazioni urgenti e sopralluoghi compiuti dal personale operante, nonché di relazione di consulenza medico-legale relativa al decesso di Lima Salvatore. Si acquisivano, inoltre, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., sentenze irrevocabili, nonché altra documentazione a richiesta delle parti.

Dopo l'udienza del 28 marzo 1996, il dibattimento veniva interrotto per la nota pronuncia della Corte Costituzionale che disponeva ipotesi incompatibilità tra i Giudici che avevano già concorso ad emettere un qualsiasi provvedimento nel corso delle indagini preliminari sotto il profilo dello status libertatis degli imputati e quelli che componevano l'organo giudicante.

Infatti, in seguito alla sentenza n. 131 del 1996 della Corte Costituzionale ed in accoglimento della dichiarazione di astensione del Presidente della Corte, il processo veniva assegnato alla seconda sezione della locale Corte di Assise.

Dopo la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio, il dibattimento riprendeva innanzi la predetta seconda sezione in diversa composizione a far data dal 10-12-1996.

La Corte emanava in primo luogo ordinanza con la quale riconosceva la conservazione dell'efficacia degli atti compiuti prima

dell'accoglimento della dichiarazione di astensione per la incompatibilità anzicennata (ai sensi della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n.131/96 e nell'osservanza dell'art. 1, co 2° L. 23 dic. 1996 n.652 (c.d. <<legge salva processi>>)), a norma del quale, quando occorra rinnovare il dibattimento a causa della sopravvenuta incompatibilità di uno o più membri del collegio, il nuovo organo giudicante può utilizzare gli atti fino a quel momento compiuti, mediante la sola lettura, sempre che non ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte). Nel caso *de quo* si disponeva che non si effettuasse la rinnovazione degli atti.

In particolare la Corte, con apposita ordinanza emanata in data 10.12.1996, osservava che *a seguito della menzionata sentenza della Corte Costituzionale, il legislatore per evitare che fosse compromesso lo svolgimento dei processi in corso e paralizzato l'esercizio della giurisdizione penale ha introdotto, con l'articolo 1 del D.L. 23.12.96 n. 553 (definitivamente convertito nella legge sopra richiamata), una disciplina che regola per l'appunto la materia di che trattasi. In particolare il secondo comma dell'art. 1 citato D.l. stabilisce che gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione "conservano efficacia", quindi ope legis.*

Pertanto, sempre secondo tale articolo del D.L. citato, il giudice li utilizza mediante sola lettura o indicazione a norma dell'art. 511 comma 5° c.p.p. salvo, ove ritenga necessario, rinnovarli in tutto o in parte. L'esegesi di tale norma consente di affermare che la disposizione del decreto si discosta dal disposto dell'art. 42 comma 2° c.p.p. che attribuisce al Giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di astensione, il potere di indicare quali fra gli atti compiuti conservano efficacia ed in che

misura. Ed invero la disposizione del decreto fa derivare direttamente dalla legge la conservazione dell'efficacia degli atti.

In tale ambito pertanto non vi è spazio per una cernita ad opera del Giudice degli atti che possano conservare la loro efficacia e ciò perchè non vi è ragione di escludere dal materiale utilizzabile ai fini della decisione alcun atto precedentemente formato.

Del resto, in conformità a tale indirizzo recepito dal legislatore, la Corte Costituzionale ha recentemente sostenuto, con riferimento a fattispecie analoghe, che la pregressa fase processuale non perde il carattere di attività legittimamente compiuta perchè sopraggiunto un mutamento della composizione del Giudice ed è sorta la necessità di procedere alla rinnovazione del dibattimento (vedasi sentenze n. 101 del 1994, n. 17 del 1994; ordinanza n. 99/96 Cort. Cost.).

E' appena il caso di rilevare che il Presidente e il Giudice a latere sono stati designati per la trattazione, con decreti del Presidente del Tribunale in esito ad accoglimento di astensione dei giudici innanzi ai quali era iniziata la trattazione del processo, in conformità alla normativa dell'ordinamento giudiziario ed in virtù dei poteri conferiti al Presidente del Tribunale medesimo.

La Corte pertanto riconosce la conservazione dell'efficacia degli atti compiuti prima del provvedimento presidenziale che ha accolto la dichiarazione di astensione dei componenti il precedente collegio e, avuto riguardo al loro contenuto ed alla loro natura giuridica non ritiene necessario rinnavarli in tutto o in parte.

In buona sostanza, la Corte adottava la linea interpretativa secondo la quale <<devono ritenersi efficaci "ope legis", in base all'art. 1 della normativa sopra richiamata, tutti gli atti compiuti dal precedente collegio

prima del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione e vanno ammesse nuove richieste probatorie, ove giustificate dall'impossibilità di precedente indicazione, così come previsto dall'art. 493 c.p.p.>>. In concreto, la Corte riteneva di non rinnovare alcuno degli atti istruttori già compiuti dal precedente collegio, non essendo stata ravvisata alcuna esigenza che giustificasse la detta rinnovazione.

Nel frattempo, con decreto di citazione relativo al procedimento n. 21/96 R.G.C.A. in data 25 marzo 1996, Cancemi Salvatore era stato rinviato a giudizio per l'omicidio dell'onorevole Lima, atteso che era stato annullata, nelle more, la pronuncia di condanna del GUP resa in sede di giudizio abbreviato nei di lui confronti.

Con decreto di citazione relativo al procedimento n. 12/96 R.G.C.A. in data 19 novembre 1996, era stato inoltre disposto il giudizio immediato nei confronti di Ferrante Giovan Battista, Onorato Francesco, Scalici Simone, Cusimano Giovanni per rispondere del reato di concorso nell'omicidio aggravato, in concorso, in danno dell'europarlamentare Salvo Lima, dei reati in armi e del reato di furto del motoveicolo utilizzato per commettere l'omicidio dell'onorevole Lima.

Alla prima udienza utile del 14 gennaio del 1997, venivano riuniti, ai sensi dell'art. 12 lett. a) c.p.p., al dibattimento principale, n. 9/94 contro Riina Salvatore + 27, i suddetti altri due processi che frattanto erano giunti alla medesima fase nei confronti del Cancemi, quale mandante in quanto componente la commissione di "cosa nostra", nonché nei confronti dei citati cinque imputati, quali esecutori materiali dell'omicidio LIMA.

Era avvenuto, invero, che due dei suddetti esecutori materiali, nel luglio del 1996, avevano deciso di collaborare con l'Autorità Giudiziaria ed

avevano confessato proprie ed altrui responsabilita' non solo nella direzione di chi aveva deliberato e voluto l'omicidio, ma anche in direzione di chi materialmente lo aveva eseguito.

Quindi si perveniva alla attuale composizione degli imputati nei processi riuniti, che consta di 32 soggetti, sul piano numerico, perche' frattanto uno di essi e' deceduto perche' suicidatosi in carcere, mentre un altro si era gia' suicidato in precedenza: Intile Francesco, deceduto il 4.5.1995, Gambino Giacomo Giuseppe deceduto il 30.11.1996, ma nei confronti dei quali il giudizio è proseguito per la sussistenza di un interesse morale degli eredi a conoscere il coinvolgimento o meno dei loro congiunti nel fatto per il quale sono stati tratti a giudizio.

All'udienza del 14 gennaio 1997 la Corte provvedeva ad ammettere i mezzi di prova richiesti dalle parti ed in particolare quelli di cui alla lista del 2.12.1996 del processo a carico di Ferrante + altri (esame testi, esame imputati Ferrante e Onorato e acquisizione dei verbali di prova in esso specificati), quelli di cui alla lista del P.M. del 30.9.1996 nel processo a carico di Cancemi Salvatore, ad eccezione dei testi al cui esame il P.M. ha rinunciato, ammetteva l'esame degli agenti e ufficiali di P.G. menzionati ai numeri da 1 a 51 della lista relativa, i verbali di prova di altri procedimenti di cui alla lista relativa menzionata ai numeri da 1 a 8, l'acquisizione delle sentenze irrevocabili già in precedenza elencate, i verbali di prova concernenti l'esame dei testi escussi nel processo Andreotti, meglio specificati in altra parte della presente esposizione; ammetteva inoltre la produzione della documentazione riguardante il traffico cellulare in possesso di Ferrante Giovan Battista dal 9 marzo al 14 marzo 92 e della documentazione fotografica riguardante numero 57 riproduzioni eseguite dalla D.I.A. concernente la panoramica di Montepellegrino.

All'udienza del 22-1-1997 aveva luogo l'audizione dei testi Maria Luisa Pellizzari, M.llo Elpidio Piccirillo, M.llo Angelo Crispino, M.llo Raffaele Lucchese , Santi Giuffrè (DIA) Salvatore Lopez (DIA) Michele Santulli (DIA) .

All'udienza del 18-2-1997 si procedeva all'esame dell'imputato e collaboratore di giustizia Francesco Onorato.

All'udienza del 22-3 1997 il difensore di parte civile rinunciava all'esame dei testi adottati. La Corte revocava, sul punto, l'ordinanza ammissiva delle prove. Il PM produceva i verbali dibattimentali delle dichiarazioni alle udienze del 20-21 gennaio 1997 rese da Brusca Giovanni nel processo Agrigento Giuseppe + 57 davanti la Prima Corte d'Assise di Palermo.

All'udienza del 26-4-1997 si procedeva all'esame dell'imputato e collaboratore di giustizia Giovan Battista Ferrante .

In data 2 maggio 1997 il PM chiedeva la scarcerazione di n.17 imputati detenuti per i quali erano scaduti i termini massimi di fase, a far data da decreto che ha disposto il giudizio l'11 aprile 1994, quantificabili in 3 anni per le imputazioni di omicidio e 2 anni per le imputazioni di cui all'art. 416 bis cpp.

Conseguentemente veniva emanata ordinanza in data 5 maggio 1997 con la quale si disponeva la scarcerazione dei predetti imputati e contestualmente si applicava la misura dell'obbligo di dimora nei loro confronti.

Il PM rinunciava all'esame dei rimanenti testi indicati nella sua lista, la Corte revocava sul punto l'ordinanza ammissiva .

Il PM chiedeva di produrre verbali di dichiarazioni di testi indicati in lista che nelle more erano deceduti e pertanto le predette dichiarazioni

erano divenute irripetibili: Lima Giuseppe, Sbardella Vittorio e Sciangula Salvatore ; richiamava inoltre i verbali di prova già prodotti, provenienti dal processo a carico dell'onorevole Andreotti, di cui all'elenco depositato il 22-1-97 (trattasi delle dichiarazioni rese da Buscetta, Mutolo, Di Maggio, Marchese Giuseppe).

Le parti richiedevano la produzione di verbali di dichiarazioni di collaboranti nell'interesse dei propri assistiti.

La Corte ammetteva l'audizione dell'**imputato** Brusca Giovanni che aveva luogo all'udienza del 24-9-1997 presso l'aula bunker di Roma Rebibbia per motivi di sicurezza.

All'udienza del 23-1-1998 aveva luogo l'esame di Angelo Siino, divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia.

In data 3 dicembre 1997 il PM chiedeva la scarcerazione del detenuto Michelangelo La Barbera per il quale erano scaduti - a far data dall'arresto, 3-12-1994 - i termini massimi di fase. La Corte disponeva in conformità e contestualmente applicava la misura dell'obbligo di dimora nei suoi confronti.

Esaurita l'assunzione delle prove, aveva luogo la dichiarazione di utilizzabilità degli atti, ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 511 comma 5° e 526 cpp .

In particolare la Corte indicava quali atti utilizzabili ai fini della decisione :

tutte le sentenze indicate nell'elenco B) di cui alla richiesta del PM con esclusione, giusta ordinanza di questa Corte d'Assise in data 23-11-1994, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione a carico di Bono ed altri ; trattasi della

- sentenza Corte di Assise di Palermo emessa il 16-12-1987 a carico di Abbate Giovanni ed altri (maxi-uno);
- sentenza contro Abbate Giovanni + altri in data 10-12-1990 Corte di Assise d'Appello Sez.1^ (maxi-uno);
- sentenza Corte di Cassazione emessa il 30-1-1992 a carico di Abbate Giovanni + altri (maxi-uno);
- sentenza c.d. maxi bis contro Abdel Azizi Afifi + 79 della Corte d'Assise di Palermo Sez.3^ emessa il 16-4-1988;
- sentenza della Corte di Cassazione emessa il 13-2-1990 a carico di Abdel Azizi Afifi ed altri (maxi-bis);
- sentenza n.465/93 Corte d'Appello di Palermo nei confronti di Ciancimino Vito emessa in data 23-3-94;
- sentenza n.583/93 bis Gip Tribunale di Palermo a carico di Barbaccia Francesco del 3-10-93;
- sentenza della Corte di Assise di Palermo emessa il 20-4-77 a carico di Micalizzi Michele ed altri, imputati dell'omicidio dell'agente di PS Cappiello Gaetano;
- sentenza n.26/79 della Corte d'Assise di Palermo a carico di Micalizzi Michele ed altri emessa il 6-10-79;
- sentenza della Corte di Cassazione emessa il 22-3-1983 nei confronti di Micalizzi Michele ed altri;
- sentenza n. 24/85 della Corte d'Assise di Appello di Palermo a carico di Micalizzi Michele ed altri emessa il 24-5-1985;
- sentenza della Suprema Corte di Cassazione emessa il 6-5-1986 a carico di Micalizzi michele ed altri;
- sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 23-6-1993 a carico di Drago Giovanni ed altri;

- sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro emessa il 22-12-1968 a carico di La Barbera Angelo + 116.

- Dichiarava altresì utilizzabili le prove documentali - giusta ordinanza di questa Corte in data 4-10-1994 e 23-11-1994 ad eccezione di quelli espressamente esclusi - di cui il PM aveva chiesto l'acquisizione e specificamente indicate nell'elenco A) ricomprensive rilievi tecnici, sequestri, perquisizioni, sopralluoghi ed altro, escludendo anche le riproduzioni fotografiche di cui ai nn. 76, 82, 97, 98, 114 D, 125, di cui al suddetto elenco A) .

-Dichiarava utilizzabili le intercettazioni telefoniche di cui all'elenco C) prodotto dal PM;

-Dichiarava utilizzabili le dichiarazioni di Buscetta Tommaso e Marino Mannoia Francesco, giusta elenco prodotto dal PM in data 3-10-1994 ;

Al riguardo venivano ribadite le considerazioni espresse nella ordinanza del 23-11-1994, secondo cui *tali verbali hanno legittimamente trovato ingresso nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. D) c.p.p. come modificato dal DL n. 306/92 e, come tali, sottoposti alla disciplina dell'art. 511 c.p.p. per quanto attiene alla utilizzabilità : trattasi di atti compiuti a seguito di rogatoria all'estero che va escluso possa essere contraria alle norme costituzionali per eccesso di delega poichè la legge delega 81/87 (che all'art. 3 impone il rispetto della partecipazione dell'accusa e della difesa su posizioni di parità) si riferisce alle norme contenute nell'originaria formulazione del codice e non già alle leggi successive, che come già affermato da questa Corte nella predetta ordinanza , possono apportare modifiche alla legge ordinaria.*

Tali atti si inquadrano nell'ambito delle rogatorie internazionali (USA) e sono sottoposti alla disciplina dettata dalla Convenzione Internazionale tra Italia e Usa che prevedono l'applicazione delle regole procssuali del paese in cui lo stesso si è svolto.

Dichiarava utilizzabili, ai fini della decisione - giusta ordinanza di questa Corte in data 14-1-1996 - altresì:

-la produzione della documentazione riguardante il traffico cellulare in possesso di Ferrante Giovan Battista dal 9 marzo al 14 marzo 1992;

-la produzione della documentazione fotografica riguardante n. 57 riproduzioni eseguite dalla DIA concernente la panoramica di Monte Pellegrino.

Dichiarava la utilizzabilità dei verbali di prove concernenti l'esame dei testi escussi nel processo a carico di Andreotti Giulio e di cui è stata disposta l'acquisizione ai sensi dell'ordinanza 14-1-1996 (Mattarella Fasino ed altri) .

Escludeva la utilizzabilità degli interrogatori dibattimentali di cui al n. 8 della richiesta del PM del 30-9-96 resi al Tribunale di Palermo nel processo contro Andreotti Giulio da Calderone Antonino, Buscetta Tommaso, Pennino Gioacchino, Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, stante il divieto di cui all'art. 238 co 2° bis c.p.p., introdotto dall'art. 3 L. 7/8/97 n. 267, in virtù del quale le dichiarazioni di imputati di reato connesso sono utilizzabili nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione e non ricorrendo, per l'appunto, tale situazione.

Dichiarava utilizzabile nei confronti di Ferrante Giovan Battista l'interrogatorio da questi reso alla Corte d'Assise di Palermo nel processo c.d. Agrigento + altri, così come nei confronti di Brusca Giovanni, Ganci

Raffaele, Riina Salvatore avendo gli imputati suddetti ed i loro difensori partecipato alla relativa assunzione.

Escludeva la utilizzabilità dell'interrogatorio reso da Salvo Ignazio dinanzi la Corte D'Assise di Palermo (processo c.d. maxi-uno) nonché dei verbali di interrogatorio resi da Buscetta, Contorno, Marino Mannoia nell'ambito dello stesso processo in primo grado, in grado di appello e rinvio della Corte di Cassazione, stante il disposto dell'articolo come sopra menzionato. Ammette l'utilizzabilità dell'interrogatorio di Cancemi Salvatore reso alla Corte di Assise di Appello in sede di rinvio dalla Cassazione, nei di lui confronti.

Dichiarava utilizzabili le dichiarazioni dallo stesso rese innanzi la Corte di Assise di Palermo nel processo contro Riina Salvatore ed altri (c.d. omicidi trasversali) nei confronti di Cancemi Salvatore, nonché nei confronti degli odierni imputati Riina Salvatore, Brusca Bernardo, non invece di Calò Giuseppe, Madonia Francesco non avendo gli attuali difensori dei due predetti imputati partecipato alla assunzione del mezzo di prova in questione.

Escludeva la utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Drago Giovanni al Tribunale di Palermo Sezione 1[^] nel processo a carico di Drago + altri imputati del reato di cui all'art. 416 bis cp, stante il disposto dell'articolo come sopra menzionato.

Disponeva l'utilizzabilità dei mezzi di prova di cui al n. 2 della richiesta del PM in data 30-9-96, nel processo a carico di Riina Salvatore ed altri (c.d. omicidi politici : Reina, Mattarella, La Torre), nei confronti degli imputati Cancemi Salvatore, Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Geraci Antonino, avendo i loro difensori partecipato alla relativa assunzione.

Dichiarava utilizzabili tutti i mezzi di prova, esami di imputati di reato connesso, esami testimoniali, esame reso dallo stesso Cancemi nel processo a carico di Riina Salvatore + 27 compiuti fino al 30-5-1996 nei confronti dell'imputato Cancemi medesimo il cui processo é stato riunito al menzionato processo a carico di Riina Salvatore + 27.

Dichiarava utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati originari ed anche nei confronti di Ferrante, Onorato, Scalici, Biondo, Cusimano, i verbali di prova concernenti assunzione di testi, acquisizione di atti nell'ambito del processo a carico di Riina Salvatore +27 compiuti fino al 30-5-1996.

Dichiarava utilizzabili i verbali di esame di imputati di reato connesso resi nel processo a carico di Riina Salvatore +27 e nelle udienze fino al 30 maggio 1996 nei confronti di Cusimano Giovanni e Onorato Francesco ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 2 bis dell'art. 238 c.p.p., come modificato dalla legge 7/8/1997 n. 267.

Dichiarava utilizzabili tali ultimi mezzi di prova anche nei confronti di Ferrante Giovan Battista.

Escludeva nei confronti di Scalici Simone e Biondo Salvatore l'utilizzabilità dei verbali di prove concernenti imputati di reato connesso nelle udienze fino al 30-5-1996 nel processo a carico di Riina Salvatore + 27, non essendo loro utilizzabili ai sensi del comma 2 bis dell'art.238 c.p.p. per non avere i loro difensori partecipato alla relativa assunzione.

Dichiarava utilizzabili nei confronti di Ferrante Giovan Battista i verbali dibattimentali resi innanzi la Corte d'Assise di Palermo nel processo c.d. "Agrigento" e nel processo contro La Marca Francesco, escludendo la utilizzabilità di tali verbali nei confronti degli altri imputati Biondo, Cusimano, Scalici ed Onorato. Dichiarava altresì utilizzabili i

verbali resi nel processo c.d. Agrigento come sopra indicato, nei confronti di Brusca Giovanni, Ganci Raffaele, Riina Salvatore essendo gli stessi imputati nel predetto processo e partecipi con i loro difensori .

Dichiarava utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati ai sensi dell'art. 238 cpp, come modificato dalla legge n.267/97 le deposizioni rese nei presenti processi riuniti (Riina Salvatore +27, Cancemi, Ferrante +4) dai testi:

Lo Valvo Giulia, Lima Marcello, Lo Monaco Carlo, Di Simone Simonetta, Marchiano Edoardo, Alfredo Li Vecchi, dott. Procaccianti e Maggiordomo, Liggio Leonardo, Avv.to Riggio Francesco, Miceli Francesca, Lima Susanna, Porretto Vito, Beninati Davide, Flo Giuseppina, Picone Domenico, Cordaro Luigi, Cecere Sergio, Castellucci Vincenzo, Scurria Francesco, Giambalvo Vincenzo, Blanda Giuseppe, De Logo Antonietta, Graffagnini Nicolò, Carbonaro Domenico, tenente Fr. De Santis, Pluchino Margherita, Nucera, Romeo Salvatore, Merenda Giuseppe, Notargiacomo Gerardo, Cuscunia Giuseppe, Giambanco Vincenzo, Cammarata Mario, Annaloro Giuseppe, Mazzanti Umberto, D'Acquisto Mario, Pumilia Calogero, Vizzini Carlo, Capitummino Angelo, Riggio Vito, Di Benedetto Girolamo, Mannino Antonino, Cucina Filippo, Noto Sardegna Antonio, Buttitta Antonino, Caruana Giuseppe, Iovine Francesco, Casula Vincenzo, Candela Giuseppe, Di Bella Filippo, Di Petrillo Domenico, Caputo Giovanni, Caridi Andrea, Grillo Francesco, Bruno Luigi, Sanna Benedetto, Borghi Francesco, Lentini Giuseppe, Chiarenza Umberto, Cusimano Ernesto, Brocato Rosario, Mistretta Calogero, Cali Giovanni, Cappuccio Francesco, Zoda Angelo, Ganci Pietro, Pepato Giulio, Saliva Leonello, Giacomini Lorenzo, Consoli Giuseppe, Cataldo Erasmo, Sechi Guido, Bella Renato, Gargano Rosario, Giglio Antonino, Maria

Luisa Pellizzari, M.llo Elpidio Piccirillo, M.llo Angelo Crispino, M.llo Raffaele Lucchese , Santi Giuffrè (DIA) Salvatore Lopez (DIA) Michele Santulli (DIA) , Alfano Giovanni e Scammacca Giuseppe.

Dichiarava utilizzabili le dichiarazioni di testi indicati in lista che nelle more erano deceduti ed i relativi verbali erano pertanto divenuti irripetibili e pertanto stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento: Lima Giuseppe, Sbardella Vittorio e Sciangula Salvatore.

Per quanto riguardava i verbali delle dichiarazioni di imputati di reato connesso Calderone Antonino, Cancemi Salvatore, Buscetta Tommaso, Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, Pennino Gioacchino, La Barbera Gioacchino, Drago Giovanni, Messina Leonardo, Onorato Francesco, Ferrante Giovan Battista, Brusca Giovanni, Siino Angelo, rese nel corso dei procedimenti riuniti, se ne dichiarava l'utilizzabilità nei confronti di tutti gli imputati, ad esclusione e con le limitazioni per gli imputati come sopra menzionati, con riferimento ai processi riuniti a carico di Cancemi e Ferrante + 4 .

Dichiarava utilizzabili nei confronti di Brusca Giovanni, Ferrante Giovan Battista, Ganci Raffaele, Riina Salvatore il verbale di udienza in data 20-21 gennaio 1997 rese dal dichiarante Brusca Giovanni nel processo Agrigento Giuseppe+57 in virtù del comma 2 bis art. 238 c.p.p. più volte sopra richiamato. Dichiarava la non utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri imputati i cui difensori non avevano partecipato alla loro assunzione .

Dichiarava utilizzabili altresì estratti di sentenze e verbali di dibattimento relativi ad imputati di reato connesso resi in altri procedimenti e di cui alla produzione della difesa di cui era stata disposta la acquisizione al fascicolo del dibattimento, in particolare, nell'interesse di Rotolo

Antonino, di Porcelli Antonino, di Aglieri Pietro, di Buscemi Salvatore, di Di Maggio Procopio, di Biondino Salvatore, di Montalto Salvatore.

Dichiarava in ogni caso utilizzabili gli atti di cui era stata disposta l'acquisizione dei mezzi di prova assunti in sede dibattimentale e disponeva darsi lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

In prosieguo, si svolgeva la discussione finale, a conclusione della quale le parti rassegnavano le rispettive conclusioni producendo anche memorie scritte, come riportate in epigrafe.

All'udienza del 13 luglio 1998, avendo le parti rinunciato alla replica, la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare la sentenza che veniva pubblicata il 15 luglio 1998 con la lettura in udienza del dispositivo.

IL FATTO

Il 12 marzo del 1992 intorno alle ore 09.45 veniva ucciso in Mondello, località balneare in prossimità di Palermo, l'Onorevole Salvo Lima, politico siciliano ed europarlamentare, il quale al momento dell'agguato si trovava in compagnia di altre due persone, il prof. Alfredo Li Vecchi ed il Dott. Leonardo Liggio, a bordo di un'autovettura Opel Vectra targata Palermo A 64466 di proprietà del Li Vecchi.

Dopo i primi accertamenti il cadavere dell'uomo politico veniva trasportato all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Palermo, per eseguire esame autoptico.

Le prime indagini si indirizzavano verso la raccolta delle testimonianze e degli altri elementi di prova generica, nonchè l'esecuzione

di perquisizioni nell'abitazione e negli uffici delle vittime, a Palermo, a Roma e presso la sede del Parlamento Europeo in Strasburgo.

Dalle prime informazioni assunte nell'immediatezza del fatto, risultava che il Li Vecchi, come spesso accadeva in quel periodo preparatorio delle elezioni nazionali del 4 e 5 aprile del 1992, aveva prelevato l'On. Lima presso la sua villa di via Danae in Mondello per accompagnarlo in vari appuntamenti. Quel giorno infatti avrebbero dovuto recarsi al Palace Hotel di Mondello per preparare ed organizzare l'imminente visita dell'Onorevole Andreotti a Palermo prevista per il 23 marzo successivo. Dopo pochi minuti era sopraggiunto alla villa il Dott. Leonardo Liggio ed insieme tutti erano saliti sull'Opel Vectra del Li Vecchi per raggiungere il Palace Hotel. Subito dopo essere partiti ed aver percorso un breve tragitto, l'autovettura era stata affiancata da una moto di grossa cilindrata con due persone a bordo, una delle quali aveva esplosi diversi colpi d'arma da fuoco, inducendo il Li Vecchi, che si trovava alla guida, a bloccare la vettura. Nel contempo il Lima aveva gridato "Stanno ritornando" e tutti e tre gli occupanti si erano precipitati fuori dall'abitacolo in cerca di scampo, dirigendosi in senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, quindi verso l'Addaura. Il Li Vecchi ed il Liggio avevano trovato riparo dietro il cassonetto della spazzatura e si erano accorti che il Lima era disteso per terra, bocconi e privo di vita. I due non sapevano meglio descrivere la moto, nè i due killers che si trovavano a bordo della stessa, entrambi muniti di caschi integrali. Ricordavano di avere notato subito dopo gli spari, un camion fermo vicino al corpo dell'On. Lima.

Anche il dott. Francesco Riggio quella mattina era andato a casa dell'On. Lima in via Danae e se ne era allontanato, contestualmente al predetto parlamentare, al prof. Li Vecchi ed al Dott. Liggio per raggiungere

luoghi di lavoro diversi da quelli dove erano diretti gli altri tre. Nell'allontanarsi da via Danae, il Riggio aveva incrociato una motocicletta tipo Enduro di colore rosso e bianco con due giovani a bordo indossanti caschi integrali: la moto si stava dirigendo verso il viale delle Palme.

Nella zona del delitto era casualmente presente anche l'agente di Polizia di Stato Marchiano **Antonino**, il quale, libero dal servizio, stava accompagnando il padre a bordo di un autocarro per acquistare del materiale edile. Costui, giunto nel viale delle Palme, notava l'insolita manovra di una motocicletta rossa di tipo Enduro che affiancava un'autovettura costringendola a fermarsi. Sulla moto si trovavano due persone munite di casco integrale. Contemporaneamente gli occupanti dell'autovettura scendevano dalla stessa, dirigendosi verso il camion che si trovava proprio dietro di loro. A questo punto l'individuo che sedeva posteriormente sulla motocicletta, smontava da essa impugnando una pistola imbrunita e rincorreva uno degli occupanti dell'autovettura, contro il quale esplodeva quattro o cinque colpi.

Successivamente il killer, risalito sulla moto che nel frattempo si era a lui avvicinata, si dileguava con il complice a forte velocità. L'agente di P.S. aveva memorizzato il numero di targa della moto Palermo 121536. La moto veniva rinvenuta con il motore ancora caldo nella vicina via Marinai Alliata di Mondello. Trattavasi della moto Honda XL 600 di colore rosso con targa Palermo 121536. Si accertava che la targa apparteneva ad un'altra moto, precisamente una moto Honda 600 di colore bianco con telaio n. 5100353 di proprietà di Porretto Vito cui era stata rubata il 31 agosto 1989. Il telaio della moto rinvenuto in via Marinai Alliata avente il n. 5112438, risultava invece abbinato alla moto targata effettivamente Palermo 130663 appartenente a Beninati Davide cui pure era stata rubata lo

stesso giorno 31 agosto 1989. Sulla moto non venivano rinvenute tracce utili per risalire all'identità dei killers.

In sede di autopsia si accertava che la morte del Lima era stata causata da un colpo di revolver al capo con direzione da dietro in avanti da destra verso sinistra entro o poco oltre il limite di 60 centimetri.

Nella casa e negli uffici del parlamentare veniva rinvenuta varia documentazione riguardante l'attività politica dell'onorevole, dall'esame della quale tuttavia non emergeva nulla di utile per le indagini per la scoperta della causale del delitto. Così come nessun elemento emergeva dai disposti accertamenti bancari e dalle intercettazioni telefoniche.

Le emergenze investigative indirizzavano verso la ricerca della responsabilità dei componenti la "commissione provinciale di Palermo di "cosa nostra" in ordine alla determinazione dell'omicidio dell'Onorevole Salvo Lima nonché alla ricostruzione del contesto, delle motivazioni e delle finalità di questo delitto inquadrabile nell'ambito di una sequenza di gravissimi fatti criminosi deliberati dall'organo di vertice di "cosa nostra" nel 1992 .

Siffatto delitto, invero, secondo la prospettazione dell'accusa, che la Corte ha pienamente condiviso, alla stregua delle conformi risultanze processuali, costituiva l'inizio di una strategia di guerra deliberata da "cosa nostra" e rappresentava la rottura definitiva di un precedente patto attuato per molti decenni con settori infedeli delle istituzioni, strategia non soltanto contro gli esponenti dello Stato che le avevano irriducibilmente contrastate, ma anche contro quei soggetti del mondo politico che dopo aver usato "cosa nostra" ed aver convissuto con essa in un rapporto di illecito scambio, l'avevano tradita, non avendo più avuto la possibilità di

continuare la tradizionale attività di copertura e comunque di compiacente connivenza con la medesima .

Durante l'istruzione dibattimentale, sono stati sviluppati, tra gli altri temi di prova del presente processo, i principi dell'ordinamento di "cosa nostra" riguardanti la commissione, le sue competenze ed i procedimenti di formazione delle sue decisioni, con particolare riguardo, tra l'altro, alla regola della esclusiva ed inderogabile competenza della commissione in ordine alle decisioni riguardanti gli omicidi degli appartenenti alle forze dell'ordine, di magistrati, di uomini politici, di giornalisti e di avvocati. E ciò perchè queste uccisioni possono determinare reazioni dello Stato o della corporazione di appartenenza della vittima che colpiscono gli interessi generali di "cosa nostra" e non soltanto gli interessi di singoli componenti dell'organizzazione.

Ulteriori temi di prova svolti nel corso dell'istruzione dibattimentale, hanno riguardato :

- la partecipazione alle decisioni in cui vengono ad essere immancabilmente coinvolti i capimandamento che fanno parte della Commissione e coloro che li sostituiscono nei periodi in cui i primi sono detenuti;

- la corrispondente partecipazione di costoro alle riunioni della commissione la cui decisione viene sempre assunta in pieno accordo con il capomandamento detenuto che viene sempre preventivamente consultato ;

- la composizione della commissione provinciale di Palermo al tempo dell'omicidio Lima, nel marzo 1992.

LE FONTI DI PROVA DELL'OMICIDIO OGGETTO DELL'IMPUTAZIONE

L'affermazione della responsabilità degli imputati reclamata dalla Pubblica Accusa relativamente ai delitti loro ascritti si fonda essenzialmente su chiamate in correità o in reità di collaboratori di giustizia o comunque sulle loro delazioni accusatorie che devono essere attentamente vagliate secondo i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che è opportuno qui di seguito puntualizzare per dare ragione del giudizio conclusivo cui è pervenuta la Corte con le statuizioni adottate nel dispositivo letto all'udienza del 15 luglio 1998.

CRITERI METODOLOGICI DI VALUTAZIONE DELLE ACQUISIZIONI PROBATORIE

L'apprezzamento delle risultanze probatorie, acquisite per mezzo delle rivelazioni dei collaboranti, passa per una scrupolosa applicazione dei principi di valutazione delle prove, sanciti dall'art. 192 c.p.p. quali regole per l'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Com'è noto, i collaboratori di giustizia sono persone che dichiarando di aver fatto parte di un'associazione di tipo mafioso hanno altresì mostrato di volersene dissociare ed hanno riferito alle autorità di polizia e giudiziarie fatti relativi alla esistenza, alla struttura, alle attività ed ai componenti di quella associazione, denunciandone crimini e responsabilità.

Il trattamento normativo della chiamata in correità o in reità richiede l'esistenza di riscontri probatori esterni quale condizione perchè essa possa assumere il valore persuasivo della prova.

La base giustificativa della disciplina risiede nel dubbio sull'assoluto disinteresse della chiamata in quanto proveniente da soggetti coinvolti in grado diverso nel fatto per cui si procede, sicchè il legislatore ha ritenuto necessario che l'accusa sia corroborata da riscontri idonei a suffragarne l'attendibilità.

Il metodo di valutazione della chiamata è stato compiutamente delineato nella giurisprudenza di legittimità con l'indicazione della successione delle operazioni logiche tendenti alla verifica dell'attendibilità sia intrinseca sia estrinseca del collaborante.

In particolare, si è affermato che la valutazione della c.d. attendibilità intrinseca del dichiarante deve essere effettuata in primo luogo sulla scorta della sua personalità, delle sue condizioni socio-economiche e familiari, del suo stato, dei rapporti con i chiamati in correità e della genesi remota e prossima della sua risoluzione alla collaborazione; in secondo luogo va verificata la intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese, alla luce, tra gli altri, dei criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità (così Cass. SS.UU. 21/10/1992, Marino).

Se l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato una serie di indici ai quali ancorare il necessario giudizio di attendibilità intrinseca del collaboratore, va, tuttavia, escluso che il rinvenimento di alcuni parametri negativi possa di per sè solo fondare un giudizio di inattendibilità, con conseguente inutilizzabilità delle provalazioni.

Infatti, per esempio ed entro certi limiti, la imprecisione, la incoerenza, la aggiunta o eliminazione di particolari in momenti successivi

possono trovare idonea giustificazione in offuscamenti della memoria (specie con riguardo a fatti molto lontani nel tempo) o nello stesso fisiologico progredire del ricordo, una volta portato alla luce, o ancora nella emotività, quando non in limiti di natura culturale nella ricostruzione dei fatti.

Così ancora i motivi di inimicizia o di rancore (su cui spesso si appuntano, a torto o ragione, le deduzioni difensive) non sono logicamente incompatibili con la veridicità delle provalazioni (che, tuttavia, in tal caso, dovranno essere ancora più rigorosamente valutate).

Il requisito, spesso richiesto dalla giurisprudenza, del “disinteresse” del dichiarante non è, inoltre, escluso dai benefici riconnessi alla collaborazione, che - pur certamente sussistenti - sono legislativamente previsti.

D'altronde, il legislatore non ha affatto inteso il “pentimento” come fatto interiore di sincera resipiscenza, prevedendo una normativa premiale che prescindere totalmente dall'accertamento (peraltro impossibile) del ripudio morale dei fatti oggetto di provalazione e che, comunque, incentiva le collaborazioni che pure siano dettate da mere considerazioni utilitaristiche.

Ne discende che la - pur legittima - aspettativa di benefici sulla propria posizione processuale non può costituire indice di inattendibilità, dovendosi, tuttavia, valutare quegli eventuali elementi emergenti che possano fare ritenere che il collaboratore abbia inteso, rendendo dichiarazioni mendaci (peraltro punite più gravemente ex comma 6 art. 8 d.l. 152/91), amplificare i benefici della collaborazione.

Ancora, si è più volte affermato che una peculiare attendibilità del dichiarante discende dal personale coinvolgimento dello stesso nel

medesimo fatto narrato, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati alla impunità generale (Cass. sez. I 80/1992 cit.).

Si è poi chiarito che verifica intrinseca ed estrinseca della chiamata rappresentano due temi di indagine strettamente interdipendenti, nel senso che un giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca può bilanciare la minore valenza dei riscontri esterni, che devono essere comunque sussistenti; allo stesso modo in cui il grado minore di intrinseca attendibilità delle accuse postula il concorso di riscontri esterni di più accentuato spessore, anche riguardo alla personalizzazione delle imputazioni, rimanendo comunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della consistenza e della pregnanza degli indicati riscontri esterni (cfr. Cass. sez. I n° 4547 del 23/11/1995).

Un punto fermo è dato dalla necessità che i riscontri oggettivi siano esterni e indipendenti dalla chiamata in modo da evitare il fenomeno della c.d. “circularità” in cui la *corroboration* trae fondamento dalla stessa chiamata che viene quindi a convalidare se stessa.

Nello stesso tempo è pacifico che, poichè la norma parla di “altri elementi di prova”, non occorre che il riscontro estrinseco abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dato che, se così fosse, la chiamata diverrebbe priva di rilevanza.

Invero è principio acquisito che gli elementi di riscontro esterno possono essere di qualsivoglia tipo e natura, purchè idonei a confermare la chiamata (cfr., da ultimo, Cass. sez. I n. 3070 del 26/3/1996); in particolare si è affermata la non necessità che gli elementi di riscontro siano obiettivi, potendo ben essere di ordine logico (mendacio di ritrattazioni di collaboranti, concordanza di più elementi indiziari o altro: cfr. Cass. sez. II n. 2583 del 18/3/1993), purchè dotati di tale consistenza da resistere agli

elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato (Cass. sez. VI n. 4108 del 19/4/1996).

E', piuttosto, sufficiente che gli elementi esterni alla dichiarazione accusatoria del chiamante in correità costituiscano una conferma indiretta che consenta di ritenere in via deduttiva attendibile la detta dichiarazione, anche riguardo a uno dei fatti complessivamente riferiti che non trovi negli atti uno specifico riscontro; così il riscontro non deve necessariamente concernere in modo diretto il *thema probandum*, in quanto deve valere solo a confermare *ab extrinseco* la attendibilità della chiamata, dopo che questa sia stata positivamente vagliata nell'*intrinseco* (Cass. sez. II n. 4000 del 26/4/1993 e Cass. sez. VI n. 4108 del 19/4/1996 cit.).

Quanto alla identificazione della natura e dello spessore dei riscontri che, secondo la consolidata giurisprudenza, consistono in elementi o dati probatori non predeterminati nella specie e qualità, essi possono essere di qualsiasi tipo e natura (principio di libertà dei riscontri). E si è ritenuto al riguardo che il riscontro può essere concretato non solo da elementi di prova rappresentativa ma anche da elementi di prova logica e che essi possono altresì consistere in un'altra chiamata in correità (*mutual corroboration* o convergenza del molteplice), a condizione che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e la loro coincidenza non sia meramente fittizia, come si verifica nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra.

Si è, poi, affermato il principio secondo cui (in presenza della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni), quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa abbia a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di ulteriori elementi esterni giacchè, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria

alcuna operazione di comparazione o verifica (cfr. Cass. sez. I n.80 del 1992); pretendere l'autosufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe infatti a rendere ultronea la chiamata di correo.

Eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, essere addirittura attestative della reciproca autonomia delle varie propalazioni in quanto “ fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi “ (così Cass. sez. I 30/1/1992 n.80; si veda anche Cass. sez. V n. 2540 del 4/9/1993).

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è ricorrente l'affermazione relativa alla frazionabilità della chiamata, nel senso che l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare l'automatica attribuzione di attendibilità per l'intera narrazione, giacché l'accertata attendibilità di talune circostanze non si comunica a quelle non riscontrate e non sono ipotizzabili reciproche inferenze totalizzanti.

Con la sentenza 10.2.1997 n. 1157 la Corte di Cassazione ha ribadito i criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., richiamando i principi elaborati in quasi un decennio di giurisprudenza.

La Suprema Corte ha riaffermato il convincimento che la valutazione di attendibilità del collaborante “deve essere compiuta non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona, bensì attraverso una indagine sulle ragioni che possano averlo indotto alla collaborazione”; mentre per quanto riguarda il profilo dei riscontri esterni, essa ha reiterato la propria più

rigorosa giurisprudenza, secondo cui “l’elemento di riscontro non può fermarsi alla ricostruzione del fatto ma deve investire la partecipazione ad esso di ogni singolo accusato”; il riscontro deve avere un connotato di specificità e non risolversi in circostanze generiche qual è l’appartenenza dell’accusato ad un gruppo o ad una categoria di persone o nella indicazione di una casuale mutuata dalla dichiarazione stessa e non verificata *aliunde*; la convergenza di più chiamate o dichiarazioni accusatorie implica il riscontro reciproco fra loro con la riserva che non sussistano fondate ragioni per temere che la convergenza stessa sia o possa essere il frutto di collusioni o di reciproche influenze tra i dichiaranti.

Con riferimento alla problematica relativa al carattere individualizzante dei riscontri (ossia della necessità che questi attengano oltre che al fatto dedotto nel capo d’imputazione, anche alla partecipazione dell’imputato al delitto a lui addebitato), si deve affermare che, ai fini della pronuncia della sentenza di condanna, il prevalente indirizzo giurisprudenziale è dell’avviso che la chiamata possa essere assunta al rango di prova di colpevolezza soltanto quando il riscontro investa anche la posizione soggettiva dell’incolpato, atteso che l’oggetto del riscontro non deve essere limitato all’attendibilità complessiva della chiamata, ma estendersi alle singole parti di essa, onde il riscontro esterno non può prescindere da un apprezzabile apporto probatorio in ordine alla corrispondenza dell’autore del delitto con la persona accusata dal collaborante.

Per quanto concerne le accuse provenienti da collaboratori di giustizia introdotte mediante dichiarazioni *de relato* (aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per sua conoscenza diretta ma perchè apprese da terzi), la giurisprudenza di legittimità richiede un

severo ed accorto controllo della loro attendibilità non solo con riferimento al dichiarante, ma alla fonte di riferimento spesso estranea al processo, in modo che siano comparate le diverse versioni e che l'adesione all'una o all'altra sia giustificata con adeguata motivazione.

E' stato altresì ritenuto che le dichiarazioni *de relato* possono costituire riscontro esterno idoneo a corroborare una chiamata in correità a condizione che siano intrinsecamente attendibili, abbiano una origine autonoma, sia individuata la fonte di provenienza della notizia e ne sia positivamente apprezzata l'affidabilità, essendosi accertata l'esistenza o meno di rapporti privilegiati tra il collaborante e la sua fonte di conoscenza che consentano di legittimarne le confidenze, senza omettere di ricercare concreti elementi fattuali atti a fornire, in qualsiasi modo, riscontro della rispondenza al vero del contenuto delle riferite rivelazioni, sottolineandosi, nel caso, la corrispondenza nella narrazione di particolari non sollecitati, frutto di reali conoscenze, nonchè il fatto che quanto appreso dal collaborante sia stato attinto da altri uomini d'onore nel tempo in cui egli faceva parte di "cosa nostra" e ne rispettava le regole.

E' necessario accertare, nell'ambito di "cosa nostra", il ruolo rivestito dal chiamante di riferimento all'interno della predetta organizzazione criminale e la possibilità, per lo stesso, di essere depositario di conoscenze del livello di quelle trasmesse al collaboratore dichiarante: e ciò in virtù di acclerate occasioni di scambi di notizie, conoscenze ed informazioni con altri elementi del gruppo predetto.

Al riguardo, appare utile riportare la condivisibile pronuncia della Suprema Corte secondo la quale, "in materia di valutazione della prova orale costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi o interprobatoriamente collegati, non sono

assimilabili a pure e semplici dichiarazioni “*de relato*” quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune" (Cass. Pen. sez. I, 11.12.93 n. 11344).

Alla stregua di tali indefettibili principi, dunque, deve procedersi alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale con riferimento all'episodio criminoso in esame.

Appare opportuno a questo punto tratteggiare i profili dei collaboranti di giustizia le cui dichiarazioni appaiono rilevanti nell'economia del presente procedimento.

PROFILI DEI COLLABORANTI

BUSCETTA TOMMASO

Estradato dal Brasile dopo un lungo iter procedurale, Tommaso Buscetta imprimeva un nuovo corso alla lotta contro il crimine mafioso, perchè egli era il primo esponente di rilievo dell'organizzazione a rompere la legge mafiosa dell'omertà.

Il Buscetta motivava la sua scelta affermando che i principi ispiratori di “cosa nostra” erano stati ormai irrimediabilmente travolti dalla ferocia dei nuovi capi, che avevano trasformato l'organizzazione in una associazione criminale in cui non si riconosceva più.

Le sue dichiarazioni fornivano per la prima volta una descrizione completa dell'organizzazione mafiosa, delle sue regole, dei suoi misfatti ed offrivano una inedita ed originale chiave di lettura del fenomeno, consentendo di ricostruire dall'interno le vicende dell'organizzazione.

La sua collaborazione ha contribuito, non soltanto a far piena luce sul sodalizio mafioso, sul suo organigramma, sulle regole e sul programma delittuoso, ma anche ad assestare un duro colpo all'organizzazione, i cui associati sono stati condannati a pesanti pene nel primo maxi processo.

CALDERONE ANTONINO

Il 9 aprile del 1987, nella città francese di Marsiglia aveva iniziato la sua collaborazione con le autorità giudiziarie italiane Antonino Calderone, importantissimo esponente della famiglia mafiosa di Catania, nell'ambito della quale aveva rivestito la carica di vice rappresentante dal 1972 al 1977.

Il Calderone era fratello di Pippo Calderone, capo della commissione regionale di “cosa nostra” tra il 1975 e il 1977 ed era vissuto nel cono d’ombra del fratello fino alla sua eliminazione violenta avvenuta in territorio di Acicastello nel 1978, per i suoi legami con la fazione anti corleonese contrapposta a quella di Benedetto Santapaola.

Il Calderone ha fornito un rilevantissimo contributo di conoscenze sui misfatti compiuti e sulle relazioni intessute tra esponenti della cosca catanese di “cosa nostra”, sulle modalità organizzative delle famiglie e delle provincie, nonché sulle dinamiche interne in un periodo appena precedente all’esplosione del conflitto tra le opposte fazioni dei corleonesi da un lato e dei moderati dall’altro.

Ma la sua importanza rileva sia perchè le sue dichiarazioni hanno messo in evidenza una pressochè assoluta coincidenza con l’apporto di conoscenze di Tommaso Buscetta sia perchè le sue esperienze personali provenivano dalla Sicilia orientale a comprova della unicità e del verticismo dell’organizzazione criminale mafiosa.

L’attendibilità delle dichiarazioni di Calderone, che ha anche confessato personali responsabilità nella deliberazione ed esecuzione di gravissimi fatti di sangue, è stata ripetutamente riconosciuta da numerose autorità giudiziarie ed ha ricevuto il suggello della Corte di Cassazione nella sentenza n. 80/92.

MUTOLO GASPARÉ

Gaspare Mutolo ha iniziato a collaborare con la Giustizia nel luglio 1992 dopo la strage Falcone, rivelando in modo completo la sua storia criminale.

Nato il 5 febbraio 1940 nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo, egli è cresciuto nella borgata di Pallavicino, ove si è distinto sin da giovane per la sua attività delinquenziale. Più volte è stato denunciato per reati contro il patrimonio e nel 1965 è stato arrestato. In tale occasione è stato messo nella stessa cella con Salvatore Riina, del quale si è accattivato le simpatie e che gli ha consigliato di mettersi sotto la protezione di Rosario Riccobono, boss di Partanna Mondello.

Scarcerato nel 1967 ha fatto parte del clan di quest'ultimo, dedicandosi a danneggiamenti, estorsioni, incendi. Nuovamente arrestato nel 1968, dopo altri periodi di detenzione, è divenuto l'autista del Riina. Dopo un ulteriore periodo di detenzione, a seguito della strage di Viale Lazio culminata nell'uccisione del boss Michele Cavataio, nel 1973 ha raggiunto la tenuta dei Nuvoletta a Marano per conferire col Riccobono che ivi si era rifugiato dopo le rivelazioni di Leonardo Vitale. In questa località, dopo un breve periodo di detenzione scaturito dall'attentato al Vice Questore Mangano, è stato "combinato" alla presenza del Riccobono, del Riina, di Emanuele D'Agostino, dei Nuvoletta (Angelo e Rosario) e di altri boss mafiosi.

Era l'epoca in cui le "famiglie" mafiose, sciolte nel 1968 e rette da un triumvirato formato da Gaetano Badalamenti-Stefano Bontate- Luciano Liggio, si stavano man mano ricompattando: quella di Partanna-Mondello, dopo la tentata uccisione del vecchio capo Nicoletti Vincenzo, era stata affidata a Rosario Riccobono; quella di Resuttana a Francesco Madonia. Ciascuno aveva un sostituto: Badalamenti che era al soggiorno obbligato a

Sassuolo aveva delegato il cugino Nino Badalamenti; Liggio aveva come sostituti Bernardo Provenzano e Salvatore Riina; Antonio Salamone, capo della “famiglia” di S. Giuseppe Jato, aveva come sostituto Bernardo Brusca e così via.

Verso la metà del 1975 si era ricostituita la Commissione di “cosa nostra”, della quale facevano parte tutti i capi mandamenti. In questo periodo avevano preso il sopravvento i Corleonesi con Salvatore Riina, i quali, nonostante le regole dell’organizzazione mafiosa lo vietassero, si erano dati a sequestri di persona (tra cui quello dell’esattore Luigi Corleo, suocero di Nino Salvo) anche per svilire la figura di Gaetano Badalamenti. In seno alla commissione si erano conseguentemente verificati contrasti, in relazione ai quali il Badalamenti era stato “posato”; capo della commissione era stato nominato Greco Michele ed erano stati man mano eliminati tutti coloro che avversavano il regime dei Corleonesi.

Mutolo era all’epoca detenuto ed ottenne la semilibertà tra il 23 aprile e l’11 maggio 1981, cioè nel periodo in cui furono consumati gli omicidi di Stefano Bontate e Totuccio Inzerillo, nonché quelli di Piersanti Mattarella, del Cap. Emanuele Basile, del Procuratore della Repubblica di Palermo dr. Gaetano Costa, del V. Questore Boris Giuliano, del segretario della D.C. Michele Reina.

Condannato nel primo maxi processo alla pena di anni 14 di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico delle medesime sostanze, ha iniziato a collaborare con l’autorità giudiziaria - come già detto - nel luglio 1992, manifestando la sua ripulsa alle regole di “cosa nostra”, che - secondo il suo assunto - aveva tradito i suoi “valori” tradizionali, uccidendo pure donne e bambini. Nel

corso dei suoi interrogatori, egli si è autoaccusato di circa una settantina di omicidi commessi dopo il suo rituale ingresso in “cosa nostra”, mentre era prima un “affiliato”, nel senso che era a disposizione del Riccobono e del suo *entourage* mafioso. Ha narrato le sue imprese delittuose nel campo delle estorsioni, dei danneggiamenti e soprattutto del traffico internazionale di droga, nel quale erano coinvolte tutte le famiglie, ed in questo contesto ha ricostruito l’organigramma di “cosa nostra”: le famiglie, i mandamenti, i rispettivi capi e sostituti, i reggenti.

Egli ha riferito, altresì, quanto a sua conoscenza sugli omicidi politici e la loro motivazione, evidenziando la permeabilità delle carceri verso l’esterno grazie a metodi di comunicazione facilitati dai colloqui con familiari e difensori e da bigliettini contenenti messaggi.

Il suo grado di attendibilità è indubbiamente consistente, per il suo prolungato inserimento sin dal 1973 nella famiglia mafiosa di Partanna Mondello, in posizione particolarmente vicina a Rosario Riccobono, nonché per la sua attività di trafficante internazionale di droga.

Egli ha dimostrato di essere al corrente di numerose vicende dell’associazione, anche per averle vissute in prima persona, e di avere conosciuto, nei vent’anni ed oltre della sua militanza in “cosa nostra”, moltissimi altri uomini d’onore.

Circa i motivi della sua dissociazione il collaborante ha sostenuto:

"Io ho giustificato la morte di Riccobono perchè sapevo i retroscena; quello che non ho giustificato è il fatto che dopo la morte di Rosario Riccobono vengono eliminati quasi tutti i componenti della famiglia di Partanna Mondello ad eccezione di quelle tre, quattro persone che eravamo in galera; successivamente per il cambiamento che ha fatto la

mafia, mi sono molto rattristato per l'uccisione del figlio di Nino Badalamenti, del figlio di Inzerillo Salvatore, per la morte della moglie di Giovanni Bontade, per l'uccisione della mamma, della sorella del Mannoia; erano cose che non concepivo; fin quando c'era il Badalamenti e c'eravamo noi fuori, non si toccavano le donne ed i bambini ".

Invece, dopo, queste regole sono state stravolte, quindi vedendo la mia posizione pensavo che avevo tre figli, questi figli se venissi ucciso o per un motivo o per un altro mi dovessero vendicare, potrebbero essere uccisi anche loro. Ho fatto una ponderazione che con la mia collaborazione di cambiare questo orientamento, non ho avuto remore, sono stato il primo collaboratore mafioso senza avere nessuna imputazione di omicidio, tutti gli omicidi che mi son ricordato ve l'ho detto perchè mi sono affidato interamente alla Giustizia perchè io più male di quello che ho fatto non ne posso fare".

La sua collaborazione si è immediatamente rilevata di straordinaria importanza per la sua posizione di spicco nell'ambito dell'associazione.

Il suo livello di inserimento in "cosa nostra" è stato adeguatamente valutato ed illustrato nelle sentenze emesse nell'ambito del c.d. maxi-processo. Inoltre, fino a tempi recentissimi (praticamente fin quasi all'inizio della sua attività di collaborazione con la Giustizia), egli è stato depositario e destinatario di informazioni assolutamente attendibili, a lui provenienti direttamente da componenti della attuale Commissione provinciale di Palermo di "cosa nostra".

La collaborazione del Mutolo, oltre che di straordinaria importanza per i motivi già indicati, ha comportato, altresì, una svolta storica nel pur ampio panorama dei collaboranti, poiché egli ha maturato una autentica scelta di vita, rompendo definitivamente ed integralmente ogni legame col

suo passato criminale, ed ha esteso la sua collaborazione alla più ampia confessione di sue personali responsabilità anche per omicidi, non sottraendosi, pertanto, ad ulteriori gravi sanzioni penali.

MARINO MANNOIA FRANCESCO

L'attendibilità intrinseca ed estrinseca di questa importantissima e fondamentale fonte informativa è stata più volte vagliata in sede giudiziaria e, proprio per la sua condotta di spontanea collaborazione, la di lui famiglia di sangue è stata in pratica sterminata dalla mafia: il 23 novembre 1989 infatti, a Bagheria, la madre Costantino Lucia, la zia Costantino Leonarda e la sorella Marino Mannoia Vincenza venivano barbaramente trucidate da un commando mafioso, del quale faceva, parte, tra gli altri, l'odierno imputato Giovanni Drago. Era la risposta dell'organizzazione criminale all'attività collaborativa del Mannoia con i giudici di Palermo, peraltro in un momento in cui tale atteggiamento non era stato ancora reso di dominio pubblico, nonché la punizione feroce per le donne che non avevano interrotto i vincoli di affetto nei confronti del loro congiunto che si era rivelato un infame.

Uomo d'onore della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, quando essa era guidata da Stefano Bontade, Marino Mannoia sviluppa la propria carriera criminale nell'ambito di questo potente gruppo fino alla morte del prestigioso capo, caduto vittima in un agguato sanguinoso alla circonvallazione di Palermo, la sera del 23 aprile 1981.

Soprannominato "Mozzarella", il Marino Mannoia durante la sua lunga militanza, ha avuto modo di approfondire il grado delle proprie conoscenze in ordine alle vicende interne dell'organizzazione criminale sia

per la posizione privilegiata di uomo di fiducia di uno dei capi storici della mafia, sia per le competenze tecniche acquisite in epoca successiva nel campo della raffinazione della droga: attività assai redditizia per l'organizzazione medesima, che si serviva della sua abilità di chimico per lo svolgimento dei lucrosi affari connessi alla lavorazione ed al traffico degli stupefacenti.

In conseguenza di tale attività egli è stato imputato nel primo maxi processo per i reati di associazione per delinquere, associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, associazione finalizzata al detto traffico ed è stato condannato in primo grado alla pena di 17 anni di reclusione e 120 milioni di multa; in appello la pena è stata ridotta a 10 anni di reclusione e 40 milioni di multa ed ulteriormente ridotta in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n 80/92, ad 8 anni e 40 milioni di multa.

Erano stati i chimici francesi arrestati a fare per primi il suo nome; successivamente di lui avevano parlato i pentiti storici, Buscetta e Contorno.

Arrestato nel 1984, seguì dal carcere lo sviluppo del maxi-processo nonché i mutamenti delle dinamiche delle strategie organizzative del gruppo al vertice del potere criminale.

In carcere apprese della scomparsa dell'amato fratello, che era avvenuta il 21 aprile 1989, in quanto persona vicina a quel Vincenzo Puccio che dall'interno dell'istituto aveva manifestato l'intenzione di distruggere lo strapotere del Riina e dei suoi più fedeli alleati, come giudiziariamente accertato, e, per tal motivo ferocemente soppresso, al pari del gruppo di seguaci di tale congiura.

A far data dall'8 ottobre 1989, il Marino Mannoia ha iniziato un rapporto di ampia e profonda collaborazione con l'autorità giudiziaria

italiana, in particolare con il giudice Falcone, ammettendo le proprie responsabilità, la propria appartenenza a “cosa nostra”, la propria partecipazione a gravissimi delitti concernenti la produzione ed il traffico di sostanze stupefacenti, confermando che i fatti di cui era stato accusato erano veri, e ha raccontato l'importanza del suo ruolo quale membro della “decina” (unità militare mafiosa) alle dirette dipendenze di Stefano Bontade, componente autorevole della Commissione di “cosa nostra”, ucciso dallo schieramento dei c.d. corleonesi che lo avevano in odio, dando così inizio alla seconda guerra di mafia.

Nel corso dei suoi interrogatori egli ha riferito particolari riguardanti l'associazione predetta, la sua struttura, il suo ordinamento, la suddivisione in famiglie, la composizione, la gerarchia delle stesse e specificato i ruoli degli affiliati; ha fornito inoltre informazioni sull'organo di vertice dell'associazione in argomento, sulle regole e le modalità operative, sugli scopi criminali e le attività delittuose cui essa era dedita.

Ha ancora fornito notizie sui rapporti di forza tra le opposte fazioni in lotta, descrivendo gli scontri sanguinosi che si erano verificati negli anni precedenti per il predominio allo interno dell'associazione, il conseguente mutamento degli equilibri tra gli schieramenti dopo la conquista di posizioni di egemonia da parte dei “vincenti”, conoscenze frutto di lunga militanza iniziata nel 1975, e proseguita ininterrottamente sino al 1989, come componente della “famiglia” mafiosa di S. Maria di Gesù.

Egli ha diffusamente parlato delle imprese criminose del fratello Agostino, rivelando che questi faceva parte di un gruppo di fuoco, composto da esponenti di varie famiglie che si muovevano di comune accordo quando dovevano eliminare soggetti di particolare rilievo o comunque dovevano essere portate a termine azioni delittuose eclatanti.

Marino Mannoia presenta la caratteristica di essere stato il primo appartenente allo schieramento vittorioso a “pentirsi”. Egli aveva raffinato per il clan vincente quintali di eroina; era il miglior chimico del tempo, esperto nel processo di raffinazione della morfina e di trasformazione in eroina. Nell'ambiente di provenienza egli aveva goduto della considerazione, dell'appoggio, e della fiducia dei membri più influenti, avendo lavorato per moltissime "famiglie" siciliane.

Le ragioni immediate ed originarie della sua dissociazione affondano le loro radici nel timore di essere prossimo destinatario di un progetto di soppressione che aveva già coinvolto altri uomini di onore divenuti avversi al gruppo egemone: espressione di questa strategia era apparsa la scomparsa del fratello più giovane, Agostino, al quale lo aveva legato un affetto quasi paterno, data la considerevole differenza di età.

Nel contempo la sua scelta dissociativa era andata maturando nel contesto di una profonda rimediazione del suo vissuto criminale e del ripudio dei valori negativi che avevano caratterizzato la sua vita pregressa.

Siffatta scelta era tanto più rilevante quanto più si riflette sul fatto che dopo la stagione dei primi grandi pentiti, sbocciata nel 1984 con la collaborazione di Tommaso Buscetta e proseguita fino al 1987 con Antonino Calderone, era sembrato che il fenomeno della dissociazione si fosse arrestato sia per la strategia di morte attuata dai vertici dell'organizzazione contro i familiari dei collaboratori sia per la interessata campagna di delegittimazione attuata contro questi ultimi da più parti.

Il suo contributo informativo è stato veramente interessante e prezioso, specie se si riflette sul fatto che questo “pentito” ha vissuto le vicende interne dell'organizzazione in una posizione privilegiata ai vertici dell'organizzazione, essendo stato dapprima uomo di fiducia di Stefano

Bontade (capo storico di “cosa nostra” sin dall'inizio degli anni settanta) e poi inserito per molti anni nei traffici di stupefacenti al fianco delle famiglie vincenti per la sua qualità di chimico esperto dei procedimenti tecnici di raffinazione della droga.

Grazie a questo patrimonio di informazioni egli ha consentito, nel 1989, di ridisegnare una aggiornata mappa dell'organizzazione, rinnovando le conoscenze acquisite in passato sulla base delle dichiarazioni degli altri collaboranti Buscetta, Contorno, Calderone.

MARCHESE GIUSEPPE

Marchese Giuseppe, che ha iniziato a collaborare con gli inquirenti nel mese di settembre del 1992, proviene da una “famiglia” di importanza storica nell'ambito di “cosa nostra”, intesa come aggregato criminale, ed anche come vincolo di consanguineità che lega i suoi membri .

Legato da vincoli di affinità a Leoluca Bagarella che ne ha sposato una sorella, a sua volta cognato di Salvatore Riina, il suddetto collaborante è anche uno dei più giovani membri della famiglia Marchese, da generazioni affiliati alla potente cosca di Corso dei Mille, già diretta dal noto Filippo Marchese, zio del prevenuto, rimasto vittima della lupara bianca a metà degli anni 80. E' anche affine dell'altro noto pentito Di Filippo Pasquale in quanto una sorella di costui, Agata, è sposata con il fratello Gregorio Marchese.

Di lui avevano già parlato collaboratori della prima generazione, Calzetta e Sinagra ed anche Francesco Marino Mannoia, pentito storico della cosca di Santa Maria di Gesù, aveva riferito che il Marchese era stato ritualmente affiliato nel 1980, nonostante la sua giovanissima età ed aveva fornito la dimostrazione del suo valore, partecipando all'età di 18 anni ad un agguato mafioso avvenuto il 24 dicembre 1981 in cui furono uccise quattro persone (più noto come *strage di Bagheria*).

Giuseppe Marchese ha preso parte anche all'omicidio di Vincenzo Puccio, suo compagno di cella ed all'epoca capo-mandamento di Ciaculli, avvenuto il 19-5-1989 all'interno delle carceri, segno del ruolo di fiducia assunto e della considerazione di cui godeva il soggetto per essere stato designato a partecipare ad un delitto di tale specie all'interno di strutture chiuse e controllate .

Il contributo offerto da questo collaborante è di grandissimo rilievo, poichè costui è stato particolarmente vicino a Salvatore Riina, del quale ha goduto la piena fiducia, ancor prima della sua affiliazione, avvenuta nel 1980, proprio per decisione personale del Riina predetto, che volle inizialmente mantenere riservata la qualità di uomo d'onore del Marchese.

Da tale vicinanza al vertice ed allo schieramento interno dell'associazione criminale, è derivata la particolare familiarità e confidenza che il Marchese ha mantenuto con alcuni esponenti di rilievo dell'organizzazione mafiosa, e principalmente i corleonesi ed i loro alleati, dal momento della sua affiliazione fino a tutto il mese di Agosto del 1992, al punto da essere ammesso alla conoscenza di notizie segrete, quale i luoghi ove trascorrevano la latitanza il capo dei corleonesi.

Ecco perchè le rivelazioni risultano particolarmente attendibili, provenendo da un soggetto che a lungo ha goduto della fiducia dei più fidati alleati di Riina a Palermo.

Il Marchese, ancorchè detenuto ininterrottamente dal gennaio 1982, è stato depositario di notizie e fatti riservatissimi, a lui comunicati, nell'ambito di un rapporto di confidenza integrale, dapprima (quando era libero) direttamente dal Riina, e poi dagli esponenti di “cosa nostra” a lui più vicini, quali - ad esempio - i componenti della famiglia di sangue dei Madonia, nonchè Marchese Antonino (fratello del dichiarante ed egli pure uomo di assoluta fiducia del Riina).

Infatti, come è stato concordemente riferito da numerosi collaboranti, gli uomini d'onore detenuti riescono immancabilmente a comunicare - tra loro e con l'esterno - quale che sia il rigore delle misure di segregazione, utilizzando soprattutto il canale dei colloqui con i difensori e con i familiari.

Il Marchese ha motivatamente esposto, nel suo primo interrogatorio, le ragioni per le quali progressivamente ha maturato la propria sofferta decisione di dissociarsi da “cosa nostra” e di collaborare con la Giustizia. Egli, dopo aver nutrito piena ed incondizionata fiducia nel Riina e nelle regole di solidarietà - che pensava fossero alla base di tale associazione - ha via via compreso che, proprio per il Riina ed altri a lui molto vicini, tali regole sono una finzione e vengono soppiantate e tradite, per un disegno di potere personale ed assoluto del Riina.

L'importanza della collaborazione del Marchese può essere completamente apprezzata ove si pensi che egli è il primo esponente di “cosa nostra” che si è determinato a dissociarsi dall'organizzazione, ed a

collaborare con la Giustizia, non già perchè appartenente a famiglie perdenti, e neppure perchè virtualmente esposto a pericolo di vita, ma - al contrario - per intima convinzione circa l'impossibilità di permanere, oggi, in "cosa nostra". Ciò a causa della mutazione genetica di "cosa nostra", trasformatasi nella dittatura criminale e spietata del Riina e di un gruppo ristrettissimo di uomini d'onore a lui esclusivamente legati, con tradimento di ogni preteso "valore" del passato.

E' necessario ancora sottolineare l'importanza delle motivazioni morali del Marchese, il quale ha maturato una autentica scelta di vita, rompendo definitivamente ed integralmente ogni legame col suo passato criminale, ed ha egli pure - come il Mutolo - esteso la sua collaborazione alla più ampia delle confessioni.

Egli ha compreso quanto fossero sbagliate le scelte compiute all'età di appena 17 anni e si è reso conto di dover attuare una decisione integrale e coerente, anche per evitare che - nel futuro - altri giovani potessero commettere lo stesso tragico errore.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che nonostante il Marchese sia detenuto dal lontano 1982, appaiono indubbie le sue conoscenze di fatti riservatissimi della associazione, con le sue cognizioni assolutamente certe perchè formate in stato di libertà ed aggiornate con i frequenti contatti esterni ed interni e convalidate dalle notizie apprese nelle carceri di Voghera e di Cuneo per il tramite del fratello Marchese Antonino e di Madonia Giuseppe sulla composizione della commissione nei vari periodi, sulle decisioni collegialmente adottate in merito agli omicidi eccellenti, sui rapporti tra titolari e sostituti e sui vari sistemi di comunicazione tra capi-

mandamento detenuti e sostituti fornendo al riguardo notizie del tutto corrispondenti a quelle rivelate da altri pentiti.

Appare decisivo che le sue rivelazioni siano incentrate prima ancora che su un atteggiamento accusatorio nei confronti di altri affiliati, sulla più ampia e particolareggiata confessione della propria partecipazione a numerosi ed efferati misfatti, dai più eclatanti delitti della guerra di mafia come gli omicidi di Bontate ed Inzerillo, nonché il tentato omicidio di Contorno, ad omicidi commessi successivamente e di minor rilievo dalla cosca di Corso dei Mille. La famiglia di Corso dei Mille faceva capo al mandamento di Ciaculli capeggiato a quel tempo da Michele Greco, ricomprendente anche le borgate di Roccella, Brancaccio e Ciaculli.

E' da sottolineare che per tali delitti non si era mai sospettato della partecipazione del Marchese e pertanto egli avrebbe potuto definitivamente conseguire l'impunità se non avesse scelto spontaneamente di rivelare il proprio coinvolgimento e le responsabilità agli inquirenti; in particolare con riguardo al tentato omicidio di Contorno, nemmeno quest'ultimo che pure aveva individuato e descritto gli aggressori, aveva menzionato la presenza del Marchese predetto tra i componenti della spedizione ed il ruolo assegnatogli.

Nel momento in cui assumeva la decisione di intraprendere un rapporto di collaborazione con la giustizia, Marchese risultava condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per il delitto di associazione di tipo mafioso, nel cosiddetto primo maxi-processo con sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Appello di Palermo; inoltre, risultava condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di Vincenzo Puccio,

avvenuto dentro il carcere dell' Ucciardone di Palermo, in data 11 maggio 1989, e prima ancora per la c.d.strage di Bagheria.

Il collaborante mette in relazione il proprio ingresso in “cosa nostra” con la carcerazione del fratello Antonino in dipendenza della scoperta del covo di via Pecori Giraldi: infatti aveva il compito di portare messaggi all'interno del carcere al proprio fratello e di trasmettere altri messaggi all'esterno del carcere ed in particolare di recapitare dei bigliettini destinati soltanto a Totò Riina. Tali bigliettini venivano consegnati direttamente al Riina nella sua villa dove il Marchese andava a trovarlo..

Nell'occasione, oltre ad avere spiegate le regole sulla competenza territoriale, al Marchese vennero rivelate alcune importanti regole di comportamento all'interno dell'associazione.

Inoltre la sua iniziazione rimase riservata per poco tempo, posto che il collaborante venne presentato ad importanti famiglie quali i Madonia, i Gambino ed i Ganci, ed inoltre venne utilizzato prestissimo per controllare nel territorio le bande dei rapinatori e nel campo delle estorsioni per individuare gli imprenditori da taglieggiare.

Egli ha affermato che anche prima di essere combinato aveva partecipato a qualche scomparsa, "lupara bianca" di qualche ragazzo rapinatore o scippatore, aveva preso parte a qualche attentato all'interno di cantieri per i quali i costruttori non volevano pagare. Ha preso parte agli omicidi Inzerillo e Bontate.

Per quanto riguarda la decisione di collaborare con la giustizia, essa è stata presa nell'estate del 1992; il Marchese è stato arrestato il 15 gennaio del 1982 e da allora è stato ininterrottamente detenuto.

Il Marchese ha sostenuto di aver intrapreso la via della dissociazione perchè: *"non ho più condiviso le regole di “cosa nostra” ed in più le*

tragedie che venivano fatte; premetto che ho fatto 18 anni e dopo 20 giorni mi hanno arrestato e ho fatto tutta questa detenzione. Nonostante la detenzione ero sempre in ottimi contatti con altri uomini d'onore che si trovavano nel carcere, anche la maturità l'ho fatta in carcere, ho visto tante cose cambiate e tante cose che venivano fatte, a proposito della scomparsa di mio zio Filippo Marchese, nell'interesse nei processi, nei retroscena che non andavano più.

Hanno trasgredito proprio le regole di "cosa nostra" perchè a me avevano insegnato che ci dobbiamo rispettare, che se qualcuno viene per ammazzare uno di noi dobbiamo cercare di ammazzare a lui, però poi siamo andati oltre, come le stragi, come ammazzare il proprio figlio, cose che a me non erano state dette.

Il Marchese ha saputo dal fratello Antonino che questi era stato chiamato dalla Commissione ove sedeva Totò Riina, Bernardo Brusca, Gambino ed altri e gli venne rivelato che poichè "lo zio non voleva tanto bene agli altri membri" è stata presa la decisione di eliminarlo.

Il Marchese capiva insomma che i membri del direttorio preferivano far stare in carcere alcuni affiliati, dopo averli sfruttati per i loro scopi.

Ha rivelato che Totò Riina mandava loro i bigliettini "siete sempre nel mio cuore", mentre in realtà, nel caso dell' omicidio di Puccio, che doveva apparire come un'occasionale lite era tutto preparato perchè contemporaneamente fuori veniva ucciso l' altro fratello Puccio Pietro ed allora la tesi della casualità non era più sostenibile come linea di difesa.

Il Marchese si duole del fatto che il fratello non vede le cose con la stessa disperata lucidità con cui egli esamina le vicende riportate

PENNINO GIOACCHINO

Uomo d'onore della "famiglia" di Brancaccio già indicato da altri collaboranti di elevatissima attendibilità quali Giovanni Drago (della stessa famiglia di Brancaccio) e Gaspare Mutolo e, per tale motivo, tratto in arresto ed estradato dalla Croazia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei di lui confronti in data 1 febbraio 1994.

Il 30 agosto 1994, ha iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, dopo un travaglio sofferto e meditato fornendo, in forza dei suoi trascorsi di assidua e attiva militanza politica nel più importante (per consensi elettorali) partito politico del dopo guerra (la Democrazia Cristiana), un quadro della vita politica della Sicilia Occidentale.

Verso la fine del 1977 nell'abitazione di Giuseppe Savoca (che sarebbe divenuto nel 1982 nuovo capofamiglia di Brancaccio), gli era stata comunicata la sua affiliazione a "cosa nostra", era stato informato che capomandamento era a quel tempo Michele Greco, e che di tale mandamento facevano parte le famiglie di Brancaccio Ciaculli e Roccella.

Pennino ha riferito sulla sua attività di sanitario al servizio degli associati, nonché sulla sua attività politica come esponente della D.C. in diverse correnti e degli incontri avuti al riguardo con Bernardo Provenzano e Giuseppe Greco *Scarpa* per avere l'autorizzazione a staccarsi dal gruppo cianciminiiano .

Le dichiarazioni del Pennino hanno disvelato, tra l'altro, una ragnatela di rapporti tra mondo politico e gruppi mafiosi nella specie, quelli facenti capo alla nota organizzazione criminale denominata "cosa nostra" .

La peculiarità della sua collaborazione è data dal fatto che egli non era un semplice uomo d'onore e neppure un esponente della struttura

militare, bensì un professionista, un elemento di spicco, una sorta di "braccio politico" al servizio dei mafiosi e dei loro interessi economici.

Ed infatti, egli ha fornito notizie concernenti l'attività politica organizzata e svolta dagli uomini di "cosa nostra", avendo avuto modo, in un arco temporale che va dalla fine degli anni '60 ad oggi, di rendersi protagonista dei "circoli affaristico politici" operanti in Palermo.

Il Pennino, estradato dalla Croazia per essere processato per il solo reato di associazione a delinquere semplice, ha in pratica deciso di non frapporre ostacoli di natura procedurale a tale suo "*status*", raccontando proprio le vicende politiche della mafia, del suo attivo inserimento in tale organizzazione (inserimento avente radici familiari lontane nel tempo) e di totale asservimento di gran parte della Democrazia Cristiana siciliana al potere dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra".

In vari provvedimenti è stato espresso un giudizio estremamente positivo sulla attendibilità intrinseca nei suoi confronti poichè le sue dichiarazioni accusatorie sono frutto della sua particolare esperienza politica e dei rapporti personali intercorsi con i soggetti da lui di volta in volta citati.

DRAGO GIOVANNI

Drago Giovanni entra a far parte dell'associazione "cosa nostra" nel 1986 quale componente della famiglia di "Brancaccio" ricompresa nel mandamento di "Ciaculli", quartieri periferici ad alta densità criminale situati ad est di Palermo (tale mandamento raggruppava le "famiglie" mafiose di Brancaccio, Ciaculli, Roccella e Corso dei Mille).

L' appartenenza del collaborante all'associazione predetta era stata rivelata dal coassociato Giuseppe Marchese, uomo d'onore sin dal 1980, dissociatosi nel settembre 1992, che lo aveva indicato come componente della medesima famiglia mafiosa.

Tratto in arresto in data 8 marzo 1990 per il delitto di associazione mafiosa, Drago Giovanni ha deciso di collaborare con le autorità giudiziarie il 16 dicembre 1992, iniziando un fattivo e proficuo rapporto di collaborazione, indicando gradatamente gli uomini d'onore della cosca, i fiancheggiatori, personaggi del tutto sconosciuti, che, grazie alla sua preziosa collaborazione, sono stati assicurati alla Giustizia.

Con la propria confessione, il Drago ha ammesso in primo luogo il proprio inserimento organico nell' organizzazione criminale "cosa nostra" (indicazione peraltro confortata dagli accertamenti di PG e dalla sentenza irrevocabile in cui lo stesso è stato condannato per l'art. 416 bis c.p.) e la propria responsabilità in una serie di gravi fatti di sangue commessi per conto della stessa organizzazione, ed ha fornito preziose informazioni per la ricostruzione della composizione delle famiglie mafiose, confermando la esistenza dei "gruppi di fuoco" di uno dei quali - quello del mandamento di Ciaculli - egli ha dichiarato di aver fatto parte, insieme ad altri soggetti non meno pericolosi e temerari di lui.

Il Drago ha sostenuto che ogni mandamento ha il suo "gruppo di fuoco", i cui membri vengono scelti tra gli uomini d'onore delle varie famiglie che hanno manifestato coraggio e abilità nell'esecuzione di omicidi; ad esso è affidata l'esecuzione di quelli eclatanti siano uomini d'onore o personaggi di rilievo; mentre il gruppo esegue di sua iniziativa quelli di minore importanza nell'ambito del proprio territorio, informandone comunque l'organo di vertice.

I componenti del gruppo di fuoco sono degli uomini d' onore appartenenti a famiglie anche di diversi territori e sono killer specializzati nell' esecuzione degli omicidi decretati dall' associazione mafiosa.

Siffatti membri vengono selezionati dopo un periodo di attenta osservazione durante il quale devono dar prova di possedere doti e qualità particolarmente apprezzate da “cosa nostra” (valore, decisione, coraggio) nonchè serietà di comportamento.

Per l' inserimento in tale struttura militare privilegiata e data la stretta vicinanza ai fratelli Graviano e a Lucchese Giuseppe, il Drago è stato a conoscenza di tutte le principali attività della sua famiglia e del contesto mafioso di appartenenza .

Circa il ripudio della vita criminosa, il Drago ha spiegato le ragioni del suo profondo mutamento esistenziale oltre che per motivi attinenti alla tutela della propria incolumità anche per la indignazione provata a seguito delle stragi del 1992 nonchè per motivi di natura affettiva, in vista della realizzazione di un nuovo progetto di vita, dopo aver reciso ogni legame con l' ambiente criminale d' origine.

La sua affiliazione è avvenuta nell'anno 1986 dopo l'arresto di Graviano Filippo e di Di Gaetano Giovanni (“u parrineddu”) ed è scaturita dalla sua vicinanza ai Graviano e dalla sua stretta parentela con Marchese Antonino e Marchese Giuseppe. Questi ultimi sono suoi primi cugini, in quanto figli di Marchese Vincenzo e di Drago Giuseppa, sorella di Drago Paolo, genitore di Drago Giovanni, e nipoti di Marchese Filippo “milinciana”, “capo” della famiglia mafiosa di Roccella scomparso durante la “guerra di mafia”. Il fratello Drago Giuseppe - ch'egli durante la sua collaborazione ha pure accusato di alcuni reati - ha sposato Marchese

Angela, sorella dei due Marchese e di Marchese Vincenza, moglie di Leoluca Bagarella.

Egli è stato “combinato” in un appartamento nel quale trascorreva la latitanza Vincenzo Savoca (“u siddiatu”) qualche mese dopo l’arresto di Graviano Filippo (“u baruni”), avvenuto il 21.8.1985; erano presenti alla sua iniziazione, oltre che il Savoca, Buccafusca Vincenzo, Salvatore Manuli, Graviano Giuseppe. Il rituale è stato quello solito della “puncitina” del dito della mano con un ago, del sangue fuoriuscito dalla trafittura col quale è stata bagnata un’immaginetta sacra alla quale è stato dato fuoco, del passaggio dell’immaginetta in fiamme da una mano all’altro e del rituale giuramento che, se avesse tradito l’organizzazione, avrebbe dovuto fare la stessa fine dell’immaginetta.

La “puncitina” è stata opera del Buccafusca, che gli ha fatto da “padrino”

Prima di entrare a far parte dell’organizzazione Graviano Filippo gli aveva commissionato danneggiamenti, estorsioni, furti d’auto, un omicidio per lupara bianca, traffico di stupefacenti ed altri misfatti. Successivamente, agli ordini del suo “capo” e “sottocapo”, si era occupato a pieno titolo dei traffici di stupefacenti, delle estorsioni, degli omicidi e di tutto quanto era di competenza della “famiglia” di Brancaccio, il cui “capo” era Savoca Giuseppe, “sottocapo” Salvatore Manuli, “consigliere” Savoca Vincenzo (“u siddiatu”), “capidecina” Di Gaetano Giovanni (“u parrineddu”) e Graviano Filippo.

Nella sua qualità di componente dell’organizzazione criminale ha condotto una vita agiata: ha avuto denaro a sufficienza, conoscenze, amicizie, potere, prestigio e denaro.

Egli, in particolare, ha fatto parte del “gruppo di fuoco” del “mandamento” di Ciaculli (capeggiato da Puccio Vincenzo e successivamente, dopo l’arresto di quest’ultimo, da Lucchese Giuseppe), che aveva il compito di attuare le estorsioni, portare ad esecuzione i traffici illeciti, sopprimere le persone invise all’organizzazione e persino vittime innocenti, come occasionali accompagnatori o inermi spettatori.

Componenti stabili di detto “gruppo di fuoco” erano diversi associati delle famiglie di Ciaculli, Brancaccio e Corso dei Mille.

Della “famiglia” di Brancaccio facevano parte, oltre che Giovanni Drago, i tre fratelli Graviano (Giuseppe “martidduzzu”, Filippo e Benedetto); della “famiglia” di Corso dei Mille vi erano Francesco Tagliavia, Giuliano Giuseppe “u fulunaru”, Grippi Leonardo, Tinnirello Antonino “Madonna”, Tinnirello Lorenzo “Renzino”, “u turchiceddu”; della “famiglia” di Ciaculli”, infine, Lucchese Giuseppe - capo indiscusso, massimo esponente e organizzatore di tutti gli agguati (*era quello che coordinava il gruppo di fuoco e che poi è diventato, dopo la morte di Puccio Vincenzo, capo del mandamento di Ciaculli*), Salerno Pietro, La Rosa Filippo, Marino Mannoia Agostino.

Erano costoro il cosiddetto “braccio armato” dell’organizzazione criminale del mandamento di Ciaculli, mediante il quale i “capi” imponevano le loro regole che dovevano essere rispettate da coloro che agivano nel loro territorio, pena la morte.

Nel corso della sua collaborazione, Drago ha dimostrato perfetta conoscenza degli efferati crimini commessi dal gruppo di fuoco ed ha descritto fatti e misfatti, indicando con assoluta precisione causali, mandanti, esecutori materiali, tecniche operative, modalità esecutive.

Colpito il 4 dicembre 1989 da ordinanza di custodia cautelare a seguito delle rivelazioni di Francesco Marino Mannoia che lo indicava come autore di diversi omicidi, dopo un breve periodo di latitanza veniva arrestato l'8 marzo 1990.

Egli si è autoaccusato di una cinquantina di omicidi, chiamando in correità i suoi complici che di volta in volta hanno partecipato ai singoli episodi delittuosi nei confronti dei quali non ha mai mostrato acredine nè risentimento.

Molto intensi sono stati i suoi rapporti con i fratelli Graviano - Giuseppe, Filippo e Benedetto - ma neppure nei loro confronti egli ha avuto parole di disprezzo, attribuendo solo a sè stesso il fatto di avere volontariamente scelto la via di "cosa nostra", lastricata da crimini e nefandezze.

Sul piano del contributo processuale, va rilevato che le sue provalazioni scaturiscono dalla conoscenza diretta dei fatti e dallo apprendimento qualificato delle circostanze riferitegli dagli appartenenti alla sua stessa cerchia di provenienza criminale, con i quali aveva intrattenuto non meri rapporti di conoscenza, bensì di abituale frequentazione, di dimestichezza, condivisione di abitudini e valori, attività e interessi.

Nel corso delle sue rivelazioni il Drago ha mostrato approfondite conoscenze del manifestarsi del fenomeno mafioso nella zona di riferimento fornendo la ricostruzione del locale assetto organizzativo criminale.

Tenuto conto del considerevole flusso di informazioni e rivelazioni provenienti dalle dichiarazioni rese dal Drago in relazione ad un rilevantissimo numero di episodi delittuosi, nonchè della indicazione dei

componenti , delle causali e, in massima parte del personale coinvolgimento del narrante, deve ritenersi che costui sia un soggetto fondamentalmente affidabile.

Dal punto di vista del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese, alla stregua dei noti criteri di controllo elaborati dalla giurisprudenza, si apprezza del Drago la congruità, la logicità, la coerenza complessiva; esse appaiono disinteressate (perchè non dettate da un intento persecutorio nei confronti degli accusati), ampiamente riscontrate sul piano esterno e ben armonizzate con le altre acquisizioni del processo .

Le emergenze processuali hanno evidenziato che le indagini volte a riscontrare le dichiarazioni del Drago hanno avuto esito largamente positivo.

GIOACCHINO LA BARBERA

La Barbera ha iniziato a collaborare con gli inquirenti dal 25 novembre '93 dopo avere sostenuto un confronto con Mario Santo Di Matteo.

Dopo il suo arresto aveva adottato un atteggiamento di assoluta chiusura rifiutandosi di rispondere anche dopo il suicidio di Antonino Gioè avvenuto nel carcere di Roma Rebibbia il 29 luglio del 1993. Mentre dopo un mese dall'inizio della collaborazione del Di Matteo decideva di affidare allo Stato il frutto delle sue conoscenze derivante da una consistente militanza in "cosa nostra" e da un rapporto particolarmente intenso intercorso negli ultimi anni con Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella.

Uomo d'onore della famiglia di Altofonte egli era stato oggetto di indagini da personale della D.I.A. e oggetto di intercettazioni ambientali in

un appartamento sito in Palermo via Ughetti n. 17 dove sia il La Barbera sia Antonino Gioè avevano vissuto in stato di sostanziale clandestinità sebbene non ancora raggiunti da alcun provvedimento giudiziario (vedasi al riguardo le dichiarazioni della teste di riscontro dott.ssa Maria Luisa Pellizzari della Polizia di Stato, all'udienza del 22 gennaio 1997).

Egli si è autoaccusato, tra gli altri gravi misfatti, di avere partecipato alla strage di Capaci agli omicidi di Ignazio Salvo, di Vincenzo Milazzo e della sua fidanzata; ha contribuito a fare rinvenire i cadaveri di Francesco e Vincenzo Milazzo e della fidanzata di quest'ultimo in uno ad un deposito di armi sito in una località di campagna di Altofonte che era stato peraltro già svuotato.

Nel giugno del 1994 è stato eliminato il padre del La Barbera vicenda sicuramente da ricollegare alla sua scelta collaborativa, e che si inserisce nella tradizionale strategia di attacco di "cosa nostra" nei confronti dei collaboratori di giustizia come comprovano altre eclatanti eliminazioni di parenti e congiunti per esempio di Francesco Marino Mannoia di Tommaso Buscetta, del figlio dodicenne di Mario Santo Di Matteo ed altri ancora.

Lo stesso Giovanni Brusca, ha confermato che egli aveva preso parte partecipato all'eliminazione del padre del collaborante La Barbera.

Il suo percorso di dissociazione è maturato lentamente ma è poi stato definitivo ed incondizionato, manifestando egli la volontà di non tacere nulla del suo patrimonio di conoscenze.

Per quanto riguarda i motivi della dissociazione il La Barbera ha fatto riferimento, oltre che alle ragioni di maturazione durante gli otto mesi di riflessione in carcere, anche alle ragioni di perplessità espresse durante i discorsi svolti tante volte prima dei rispettivi arresti con il Gioè riguardanti la

mancanza di prospettive future per coloro che non erano i capi dell'organizzazione: e ciò sin dall'epoca della preparazione della strage di Capaci, nel corso della quale i due avevano commentato tra di loro il proprio dissenso alla strategia distruttiva voluta e realizzata dal gruppo egemone dei Corleonesi da loro non condivisa perchè considerata perdente, ritenendo già a quel tempo che le sole alternative possibili potevano essere , per loro, soldati di “cosa nostra”, l'ergastolo, il suicidio (come avrebbe poi fatto Gioè) o la collaborazione.

L'uomo inoltre ha affermato di non riconoscersi più nell'organizzazione”cosa nostra” quale aveva conosciuto tanti anni prima quando vi era entrato.

La dissociazione di La Barbera Gioacchino era stata preceduta dalla collaborazione di Balduccio Di Maggio e da quella di Santino Di Matteo.

Il primo - già uomo d'onore della "famiglia" di San Giuseppe Jato, reggente per alcuni anni del relativo mandamento, in sostituzione dell'anziano patriarca Brusca Bernardo, arrestato il 25 novembre 1985 - ha iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria il 9 gennaio 1993, dopo essere stato tratto in arresto qualche giorno prima dai Carabinieri di Novara.

Lo stesso, tra l'altro, ha fornito precise indicazioni che consentirono di localizzare e di catturare Riina Salvatore dopo una latitanza durata ben 23 anni; ha consentito l'identificazione degli autori di una lunga serie di omicidi, cui ha ammesso di avere personalmente partecipato.

Nel corso delle sue rivelazioni egli aveva indicato come esponenti di maggior spicco della zona di Altofonte, mandamento di San Giuseppe Jato, soggetti quali Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo, La Barbera

Gioacchino e Gioè Antonino, tutti coinvolti in una serie di azioni delittuose per conto di “cosa nostra”.

Di Matteo e La Barbera all'inizio avevano negato ogni responsabilità o si erano avvalsi del silenzio, ma, nell'ottobre 1993, il Di Matteo ha cominciato a collaborare descrivendo innanzitutto il proprio ruolo avuto nella strage di Capaci.

Uomo d'onore di Altofonte e killer di fiducia del gruppo dei Corleonesi, egemone in “cosa nostra”, Di Matteo Mario Santo è stato arrestato, quale appartenente alla indicata organizzazione criminale e responsabile di numerosi omicidi, il 4 giugno 1993 ed ha iniziato la sua collaborazione in data 24 ottobre 1993, ammettendo in primo luogo la rispondenza al vero di tutte le accuse formulate nei suoi confronti dal Di Maggio.

Egli era stato affiliato alla "famiglia" di Altofonte, mandamento di San Giuseppe Jato, in cui aveva fatto ingresso nel 1975 alla presenza dei "padrini" Di Carlo Andrea e Antonino Genchi.

Egli ha confessato di essere stato autore di numerosi altri delitti e con il suo contributo sono state proficuamente indirizzate le indagini sulla strage di Capaci a carico di molti personaggi di spicco dell'organismo criminale “cosa nostra”, tra i quali anche il Bagarella ed il Brusca.

Di Matteo Mario Santo ha cominciato a rendere le sue dichiarazioni accusatorie alcuni mesi dopo il suo arresto, a seguito di un meditato itinerario di dissociazione cui non appare estraneo il suicidio di Gioè Antonino, altro uomo d'onore affiliato alla sua stessa famiglia mafiosa di provenienza.

La scelta della dissociazione non è venuta meno nemmeno dopo il rapimento del figlio undicenne, attuato per indurlo a ritrattare o

interrompere la collaborazione gli autori materiali del fatto hanno poi rivelato che il bambino è stato ucciso dopo una lunga e penosa prigionia.

Aveva rivelato che in epoca più recente un ruolo di assoluta preminenza aveva ricoperto nella compagine associativa criminale Brusca Giovanni, nella qualità di capo mandamento. Dello stesso egli era stato "soldato", e, dunque, "a sua disposizione"; gli aveva organizzato incontri ed appuntamenti in un immobile attiguo alla propria abitazione, offrendogli copertura durante la sua latitanza per circa due anni (anni 90-92), dandogli pure ospitalità in casa propria.

Negli anni più recenti il Di Matteo aveva avuto rapporti di frequenza abituale con il citato Di Maggio, fino alla sua esautorazione dalla carica di capo mandamento da parte di Brusca Giovanni, a seguito di contrasti avuti con il predetto.

La casa del Di Matteo aveva costituito per un certo periodo il crocevia d'incontro degli uomini d'onore gravitanti nell'ambiente che faceva capo al Brusca Giovanni ed al Bagarella Leoluca; l'immobile indicato costituiva il luogo abituale di raduno in cui venivano assunte le decisioni degli omicidi, venivano discussi gli affari illeciti ed avvenivano gli incontri più riservati.

All'udienza dibattimentale del 30.11.1995 La Barbera Gioacchino ha rivisitato il suo più recente vissuto criminale, offrendo uno spaccato di vita individuale, collegandolo ai tragici eventi degli ultimi anni ed alle scelte di distruzione che aveva assunto il vertice del sodalizio criminale di appartenenza.

Il La Barbera era stato uomo d'onore - per sua stessa ammissione - della "famiglia" di Altofonte, mandamento di San Giuseppe Iato, in cui faceva ingresso formalmente nel 1981, prestando giuramento di rito alla presenza,

tra gli altri, di Di Matteo Mario Santo e Di Carlo Giulio, mentre era capo mandamento Brusca Bernardo e capofamiglia di Altofonte Di Carlo Andrea (quest'ultimo a quel tempo in carcere, sostituito, come reggente, da Marfia Giuseppe, per conto del quale il collaborante aveva già commesso un omicidio e varie estorsioni).

Negli anni dal 1981 al 1992 egli era stato in un primo tempo a disposizione di Andrea Di Carlo nello svolgimento dell'attività criminale fino a quando il predetto (1986-87) era stato messo da parte; quindi aveva commesso diversi omicidi con Balduccio Di Maggio nel periodo in cui costui durante l'arresto di Bernardo Brusca, era reggente del mandamento di San Giuseppe Iato.

In relazione a queste vicende, sulla base delle dichiarazioni accusatorie del Di Maggio, egli poi era stato arrestato, (così come Di Matteo Mario Santo), accusato di molti degli stessi fatti.

La reggenza del Di Maggio era durata dal 1987 al 1988 e fin verso la metà del 1989; quando poi il figlio del Brusca, a nome Giovanni, che era stato confinato all'isola di Linosa, era tornato, aveva ottenuto "l'accantonamento" del Di Maggio dal suo incarico, prendendone il posto.

Nel corso di una riunione, il Brusca, presente anche lo zio Brusca Mariuccio, il Di Matteo, il Marfia ed il La Barbera (che un anno prima era stato reggente della famiglia di Altofonte) aveva comunicato agli altri affiliati il passaggio della carica in capo a se medesimo.

Dopo questo accantonamento, verso l'agosto del '90 il La Barbera, che era titolare di una impresa edile stradale, si era recato a lavorare nel nord Italia, rimanendovi fino all'inizio del '92. Ivi aveva ottenuto un sub-appalto per una ditta dei telefoni di Stato.

In questo periodo aveva mantenuto i rapporti con Altofonte esclusivamente telefonici tramite Gioè Antonino, sua conoscenza da lungo tempo: il Gioè era stato arrestato nel '78-'79, era uscito dal carcere nel '87-88 e dopo un anno di confino era tornato ad Altofonte rientrando nell'attività criminosa della "famiglia".

Il La Barbera, invece, dal dicembre del 1991 era venuto diverse volte in Sicilia e, dopo la morte della madre, avvenuta il 17 gennaio 1992, si era determinato a rientrare definitivamente, cosa avvenuta verso la fine di aprile 1992.

Questa scelta definitiva era da ricollegare ad un evento specifico costituito da una visita di lutto fattagli da Leoluca Bagarella in occasione della morte della madre in compagnia del cognato, oggi detenuto, Gregorio Marchese (fratello del collaborante Giuseppe Marchese): nel corso di questa visita il Bagarella cercò di convincerlo a far rientro a Palermo facendogli capire che non mancavano le occasioni di lavoro e che comunque c'era bisogno della sua presenza in Sicilia.

Il collaborante non era rimasto indifferente al richiamo ed alla lusinga rivoltagli personalmente da un capo di prestigio di “cosa nostra” e dopo aver sistemato gli affari di lavoro al nord Italia, si era deciso a ritornare, appunto ad aprile del 1992.

Dopo quella data il La Barbera aveva partecipato a diverse riunioni di uomini d'onore a casa di Di Matteo ad Altofonte, ed era stato mandato a Catania a ritirare delle armi per conto del Brusca ed in compagnia del predetto Di Matteo.

Senonchè, il 23 maggio '92 avviene la strage di Capaci, alla quale il La Barbera avrebbe poi confessato di aver partecipato assieme al Di Matteo, Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca.

Nella primavera-estate dello stesso anno il La Barbera aveva partecipato ad altre azioni delittuose, tra cui l'uccisione di Vincenzo Milazzo (capo mandamento di Alcamo), soppresso assieme alla fidanzata, diversi traffici d'armi, il tentato omicidio in danno del Commissario di Polizia Germanà, l'omicidio di certo Zichittella, capo di una fazione avversaria a "cosa nostra" in zona di Marsala.

In relazione all'omicidio del Milazzo il collaborante aveva indicato il luogo in cui i cadaveri erano stati sotterrati consentendone il recupero, e fece recuperare anche i resti del cadavere di un fratello del Milazzo che era stato altrove seppellito e poi spostato insieme agli altri due proprio dal collaborante e da altri.

Nello stesso periodo era stato progettato l'attentato al giudice Piero Grasso ed alla direttrice del carcere dell' Ucciardone, nonché ai danni di un fratellastro di un capomafia di Partinico: attentati che, poi, per motivi vari, non vennero realizzati.

Il dichiarante ha affermato di non aver intrattenuto rapporti diretti con Totò Riina e di averlo visto solo una volta nell' estate del 1992 in una villa a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, in occasione di una riunione nella quale si progettava di compiere un attentato.

Il collaborante ha anche parlato del gruppo di fuoco che era stato costituito in quel periodo e di cui facevano parte il Bagarella, il Brusca, il Gioè e lo stesso La Barbera. Si trattava di un gruppo fisso al quale, di volta in volta, venivano aggregate altre persone, con a capo i primi due.

Egli era stato l'autista del Brusca, persona di fiducia dello stesso e quindi a conoscenza di molte vicende e molti discorsi avvenuti all' interno del gruppo medesimo.

Dello stesso era stato membro anche il Di Matteo, ma dopo un attrito con il Bagarella ne era stato di fatto allontanato in un'epoca che viene indicata verso la fine del 1992.

Il La Barbera, così come il Gioè era stato libero fino all'arresto di Totò Riina; ma, quando si diffuse la notizia che il Di Maggio aveva cominciato a collaborare con la giustizia, si allontanò dal paese dandosi alla clandestinità.

La casa del Di Matteo di Altofonte era stata la base del gruppo fino alla commissione della strage di Capaci; durante l'estate Bagarella era andato a Mazara del Vallo con la moglie (ove, anche Riina trascorse l'estate del '92); il Brusca a Castellammare del Golfo, ove contava sull'appoggio di Gioacchino Calabrò.

Dopo l'estate, il La Barbera ed il Gioè erano tornati nel paese di Altofonte; il Brusca a Palermo, nella zona di Bonagia; le riunioni venivano tenute nell'officina di Michele Traina che era il punto di riferimento di molti uomini d'onore; i primi due contavano inoltre sulla disponibilità di un rifugio in via Ignazio Gioè nei pressi della via Regione Siciliana.

Dopo il 15 gennaio, ovvero dopo l'arresto del Riina, il gruppo si era procurato la disponibilità di un altro alloggio in via Ughetti, sempre a Palermo.

Durante le feste di Natale il Bagarella si trovava a casa della madre di Sangiorgi Gaetano, vicino l'hotel Zagarella, a Santa Flavia, mentre successivamente si sarebbe trasferito nelle Madonie ove aveva trovato altro rifugio sicuro.

La mattina dell'arresto del Riina, il La Barbera stava accompagnando, facendogli da autista, Brusca Giovanni ad una riunione di tutti i capi mandamento che si doveva svolgere alla presenza del Riina predetto.

Ma, alla notizia che "era successo qualcosa di grave" la direzione di marcia fu dirottata verso l'officina di Michele Traina a Bonagia, ove furono raggiunti dal Bagarella per acquisire, tramite notiziario telefonico, le ultime notizie.

Dopo questa vicenda fu appunto preso in affitto un appartamento in via Ughetti n.17, utilizzato prevalentemente dal La Barbera e dal Gioè, e fu adottata dagli stessi maggiore prudenza nei movimenti, vivendo in stato di sostanziale clandestinità, pur se ancora non raggiunti da alcun provvedimento giudiziario.

In data 23 marzo 1993 egli venne arrestato in seguito alle intercettazioni ambientali eseguite in quel covo, delle quali, dopo l'inizio della sua collaborazione avvenuta nel novembre successivo l'uomo fornì tutte le spiegazioni necessarie agli inquirenti.

Sul piano processuale la collaborazione del La Barbera si rivela preziosa sotto molteplici profili, avendo consentito la identificazione degli autori di diversi omicidi cui lo stesso collaborante ha ammesso di aver personalmente partecipato e di accertare la composizione e l'identificazione del gruppo di fuoco di Altofonte.

Il La Barbera, avendo vissuto gli ultimi mesi prima del suo arresto a fianco di esponenti di primo piano di "cosa nostra", quali Bagarella Leoluca, Brusca Giovanni e Gioè Antonino - con quest'ultimo in rapporto di particolare confidenza, come significativamente emerge dalle intercettazioni ambientali di Via Ughetti - ha potuto avere conoscenza di circostanze di particolare interesse con riferimento alle strategie generali dell'organizzazione criminosa, come si desume da cospicui riscontri oggettivi raccolti.

MESSINA LEONARDO

Ha fatto parte dell'organizzazione "cosa nostra" da lungo tempo, inserito in una famiglia d'origine di solide tradizioni mafiose. Era stato fatto uomo uomo d'onore nell'aprile '82 e lo è stato sino al suo arresto nell'aprile '92. Aveva rivestito la carica di sottocapo della famiglia di San Cataldo, collaborando nel mandamento di Vallelunga che era retto da una persona anziana, Gaetano Pacino. Il mandamento di Vallelunga, oltre alla famiglia di San Cataldo, comprendeva anche le famiglie Caltanissetta, Marianopoli, Villalba e Vallelunga. Oltre a Vallelunga, nella provincia di Caltanissetta c'erano il mandamento di Riesi, Mazzarino e Niscemi; Sommatino, Delia, Serradifalco, Bompensieri, Milena sono paesini piccolissimi ma vantano delle presenze mafiose, come del resto Campofranco, Montedoro e Mussomeli.

L'avv. Raffaele Bevilacqua, era sottocapo della provincia mafiosa di Enna. Mimì Vaccaro, sottocapo nella provincia di Caltanissetta.

Il Messina aveva stretto un rapporto particolare con Madonia Giuseppe perchè era stato lui che l'aveva voluto sottocapo della famiglia e perchè nell'84 gli aveva chiesto un altro favore, che lui del resto aveva fatto, consistente nell'uccisione di tale Giuseppe Gambino. Con l'avv. Bevilacqua si era instaurato non solo un rapporto personale, bensì anche di frequenza familiare. Intratteneva altresì un rapporto intenso con Salvatore Saitta rappresentante della provincia di Enna. Della provincia di Palermo, Messina conosceva la compartimentazione territoriale mafiosa in mandamenti però non conosceva di persona i singoli capi, nè i consiglieri.

Nell'ambito della "famiglia" di San Cataldo, il Messina Leonardo ha ricoperto la carica di capodecina e di vice rappresentante.

Già sottoposto a misura di prevenzione e detenuto per il reato di associazione mafiosa, il Messina ha deciso di intraprendere un rapporto di collaborazione con l'autorità giudiziaria in data 30 giugno 1992.

Anche tale collaborazione si rivelava estremamente utile per la conoscenza delle articolazioni provinciali dell'organizzazione "cosa nostra" nell'entroterra isolano.

Egli infatti, era entrato, sin dall'adolescenza, in contatto con un ambiente permeato da una logica mafiosa, aderendovi formalmente all'età di 25 anni.

Assunto un ruolo di rilievo nell'ambito della sua famiglia, divenne uomo di fiducia di Giuseppe Madonia detto "Piddu" rappresentante provinciale di Caltanissetta e componente della commissione regionale.

Anche grazie a questo privilegiato rapporto fiduciario, il Messina è stato in grado di apprendere dall'apparato di vertice dell'organizzazione, informazioni anche riservate ed attendibili sulla struttura e sulle attività di "cosa nostra".

In particolare dopo avere svolto attività di traffico di stupefacenti a partire dal 1986, il Messina si è occupato del settore degli appalti, venendo così a conoscenza di rapporti inquinati tra esponenti dell'organizzazione criminale ed esponenti delle istituzioni.

Quanto alle motivazioni in ordine alla sua collaborazione il Messina ha sostenuto di essere stato spinto da un processo psichico di disaffezione dalla mentalità e dall'agire mafioso, soprattutto dopo l'avvento del predominio dei corleonesi

Nell'ambito della sua collaborazione il Messina ha riferito quanto a sua conoscenza sull'omicidio dell'europarlamentare Lima.

Egli ha asserito che durante lo svolgimento dei vari gradi di giudizio del primo maxi processo, non aveva colto motivi di preoccupazione nell'ambiente di "cosa nostra", soprattutto per la speranza che in sede di giudizio di legittimità sarebbe stata disarticolata la costruzione accusatoria della responsabilità concorsuale degli esponenti di vertice dell'organizzazione.

Le assicurazioni provenienti da altri uomini d'onore riguardavano la possibilità che il processo in quella sede sarebbe stato assegnato alla prima sezione penale di cui era presidente l'ormai noto giudice Carnevale. Solo quando si diffuse la notizia che il processo sarebbe stato dirottato presso altri giudici iniziarono le delusioni per le aspettative sfumate attinenti alla garanzia del buon esito del processo. Ciò anche a causa di quei politici che in passato erano stati amici e che non avevano saputo garantire l'esito favorevole per gli uomini d'onore.

ANGELO SIINO

Il Siino era, unitamente ai suoi familiari, titolare di alcune imprese che operavano nel settore dei lavori pubblici e aveva stabilito solidi legami con esponenti politici e pubblici amministratori palermitani.

Da tempo egli era molto vicino alla "famiglia" mafiosa dei Brusca di San Giuseppe Jato (Brusca Giovanni era socio occulto della Litomix S.p.A. di cui anche il Siino era socio) e a Di Maggio Baldassare, il quale reggeva di fatto il mandamento di San Giuseppe Jato nel periodo in cui Bernardo Brusca era detenuto e Giovanni Brusca si trovava a Linosa in quanto sottoposto al regime della dimora obbligata.

Tramite il Di Maggio, Siino dunque entrò in contatto con Salvatore Riina proponendo al vertice di “cosa nostra” di assumere una funzione di regolamentazione delle gare di appalto, ponendo a disposizione dell’organizzazione mafiosa l’esperienza da lui acquisita nel settore ed il suo corredo di relazioni personali e prospettando i vantaggi economici che potevano derivarne a “cosa nostra”.

All’interno di tale sistema, il Siino Angelo si sarebbe assunto il compito di stabilire gli accordi con le imprese partecipanti alle varie gare di appalto e con i referenti politici e amministrativi.

Il metodo proposto dal Siino viene fatto proprio dal vertice di “cosa nostra” e sperimentato dapprima negli appalti banditi dalla Provincia di Palermo.

A tal fine Siino venne accreditato come l’emissario di “cosa nostra” nel mondo degli appalti presso tutti i terminali dell’organizzazione diffusi nel territorio dell’isola. Avvalendosi dell’enorme carica di intimidazione promanante da “cosa nostra” e della sua sofisticata struttura organizzativa diffusa su tutto il territorio, il Siino cominciò gradualmente a crescere di statura e a conquistare a “cosa nostra” spazi di intervento sempre più ampi.

Attraverso tali vettori di penetrazione e con una sapiente strategia di alleanze intessute con i soggetti forti dell’economia isolana e nazionale, il metodo Siino prima si diffuse a macchia di leopardo, espandendosi dagli appalti banditi dalla provincia di Palermo a quelli banditi da altri enti pubblici e poi, da metodo, si trasformò, nella seconda metà degli anni ‘80, in un sistema globale di controllo verticale degli appalti pubblici sull’intero territorio dell’isola.

Il Siino Angelo dalla fine di luglio 1997, ha deciso di interrompere definitivamente il vincolo che per lungo tempo lo ha legato all'associazione mafiosa, iniziando a collaborare con la Giustizia.

Trattasi di una collaborazione di grande spessore e di considerevole rilevanza proveniente da un personaggio che è stato per lungo tempo uno dei principali anelli di congiunzione fra "cosa nostra" ed il mondo dell'imprenditoria e della politica ed a conoscenza, pertanto, di fatti sui quali le indagini giudiziarie compiute solo in minima parte avevano fatto chiarezza.

A differenza di altri collaboratori, nei cui confronti si procede anche per gravi fatti di sangue e per i quali era pertanto possibile prevedere una lunga carcerazione, il Siino aveva validi motivi per mantenere l'ostinato atteggiamento di assoluta reticenza che ha contraddistinto i suoi rapporti con l'autorità giudiziaria.

A causa delle sue precarie condizioni fisiche egli aveva, peraltro, già ottenuto la sostituzione della custodia in carcere con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari e ben difficilmente, pertanto, sarebbe stato per molto tempo ancora sottoposto al regime carcerario.

Il Siino aveva tutto l'interesse a protrarre il suo ostinato atteggiamento di chiusura così mantenendo impregiudicato il suo prestigio in seno all'associazione mafiosa e acquisendo ulteriori meriti suscettibili di ampia ricompensa da parte di coloro che avevano da temere qualcosa della sua collaborazione. La scelta di collaborare del Siino appare pertanto avere, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, i crismi della spontaneità e della genuinità ed è ispirata dalla volontà di tagliare definitivamente i ponti con un passato criminale dal quale evidentemente egli aveva evidentemente già da qualche tempo maturato il distacco.

CANCEMI SALVATORE

Il Cancemi era stato imputato al processo cosiddetto "maxi-ter", per i delitti di associazione a delinquere ed associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nel momento in cui decide di presentarsi ai carabinieri nel luglio 1993, egli ammette di aver fatto parte dell'associazione "cosa nostra" fin dal 1976 (anno in cui era stato combinato ed immediatamente utilizzato per un omicidio).

Inserito nella famiglia di Porta Nuova, capeggiata da Pippo Calò, dopo l'arresto di quest'ultimo lo aveva sostituito anche in seno alla commissione. Per le sue ammissioni la Corte di Assise di Appello di Palermo, con sentenza del 05.05.1994 lo ha dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Al momento della sua combinazione suo padrino era stato Mangano Vittorio. Inizialmente era stato "soldato", poi via via era diventato "capo decina" e dal 1987 "reggente" del mandamento, in sostituzione del Calò arrestato.

Egli ha fornito notizie del tutto nuove circa l'evoluzione di "cosa nostra" e la più recente mappa delle famiglie, soprattutto aggiornando le conoscenze acquisite in passato sui suoi quadri dirigenti fino agli ultimi anni; in data 14.01.1994 ha condotto gli inquirenti in Svizzera presso la casa di campagna di un parente, sita alla periferia di Lugano, dove ha fatto disseppellire e consegnato loro la somma di 2.000.000 di dollari, somma che veniva sequestrata nell'ambito di una commissione rogatoria internazionale richiesta dalla Procura di Palermo. Ha fornito anche

specifiche notizie sull'imputato Bernardo Provenzano, ancora latitante da oltre 25 anni.

Nel luglio del 1993, appunto, Cancemi Salvatore, già latitante perchè destinatario di ordinanze di custodia cautelare emesse per vari omicidi addebitatigli nella sua qualità di componente della c.d. commissione provinciale di Palermo di "cosa nostra", decide di costituirsi alle forze dell'ordine, temendo di venire ucciso per ordine di Bernardo Provenzano, al quale aveva manifestato un certo dissenso nel perseguimento della strategia sanguinaria, successiva all'arresto di Riina Salvatore.

Il Cancemi si è indotto a costituirsi in primo luogo per una necessità di autodifesa ed autoconservazione, avendo avuto il presentimento di andare incontro a morte sicura se avesse accettato un enigmatico appuntamento che gli era stato fissato alle sei del mattino (dopo che il Ganci Raffaele gli aveva raccomandato di non recarsi ad alcun incontro con il Provenzano qualora ne fosse stato richiesto). I tempi e le modalità della costituzione del Cancemi innanzi riferiti appaiono significativi, in quanto sintomatici di una scelta di rottura con l'organizzazione, che si sarebbe consolidata in prosieguo.

Egli, in effetti, attuava la sua scelta di dissociazione dopo l'arresto di Ganci Raffaele (già capo del mandamento della "Noce" al quale lo legava un solido rapporto di amicizia). Dopo un inizio di collaborazione assai tormentato, il Cancemi ha finito per ammettere le sue personali responsabilità in seno al sodalizio mafioso, riconoscendo di avere ricoperto l'incarico di reggente della famiglia di Porta Nuova e di membro della commissione in sostituzione del Calò, sin da epoca successiva all'arresto di quest'ultimo avvenuto nel marzo del 1985.

Proprio dall'intenso e personale rapporto avuto dal Cancemi con i citati Ganci e Calò, componenti della commissione, scaturisce la maggior parte delle informazioni di cui il chiamante è a conoscenza sui fatti narrati.

Nel corso delle dichiarazioni rese, il Cancemi ha ribadito le motivazioni che lo hanno spinto a collaborare, sostenendo di *"essere da tempo sconcertato di far parte di "cosa nostra" per queste strategie selvagge che portavano avanti Riina e Provenzano"*.

La appartenenza alla famiglia di Porta Nuova, la posizione di preminenza mantenuta per un considerevole periodo di tempo in seno all'organizzazione in virtù della reggenza del mandamento omonimo e del ruolo di componente della commissione, lo stretto vincolo di solidarietà criminale con personaggi di grande peso e prestigio in seno a "cosa nostra", qualificano il Cancemi quale fonte referenziata e competente.

In ordine al suo percorso dissociativo, dopo un primo periodo di incertezza e di reticenze, il Cancemi iniziava a fornire una rappresentazione anche delle vicende nelle quali era personalmente coinvolto, rendendo dichiarazioni attendibili sulla strage di Capaci, su talune responsabilità prima negate, sull'assetto di vertice di "cosa nostra", nonché su vicende attinenti ad importanti traffici di stupefacenti.

A seguito di taluni confronti cui il Cancemi veniva sottoposto con altri collaboranti, di cui aveva prima contestato le dichiarazioni accusatorie, si verificava una evoluzione nelle prodezze del predetto, il quale confessava che talune dichiarazioni che aveva fatto erano state determinate da uno stato d'animo che lo induceva più a difendersi che a collaborare, secondo una logica autoprotettiva.

E' stato affermato, per screditare l'attendibilità del Cancemi, che il collaborante ha manifestato la tendenza ad offrire il proprio contributo

cognitivo purchè "inoffensivo" nei propri confronti cercando di sfumare, ove possibile, le proprie responsabilità.

Anche più recentemente, dopo che taluni pentiti dell'ultima generazione hanno rivelato la sua partecipazione alla strage di Via D'Amelio, il Cancemi ha confessato di avere sottaciuto tale suo coinvolgimento perchè si vergognava di rivelare a dei colleghi del giudice ucciso di aver preso parte all'eccidio.

La Corte non ignora che in taluni procedimenti il collaborante ha visto ridimensionare o addirittura annullare il giudizio di attendibilità generale di cui godeva presso l'autorità giudiziaria in conseguenza della di lui reticenza relativamente ad alcuni gravi episodi delittuosi a lui contestati, nonchè del tormentato percorso di collaborazione che lo ha talvolta portato a ritardare l'ammissione di sue responsabilità personali e di fornire "a rate" la rappresentazione di vicende nella quali egli era coinvolto.

Orbene, si deve realisticamente ritenere che, in un percorso di progressiva apertura del Cancemi con le autorità giudiziarie che egli prima per cultura e formazione considerava suoi nemici, ed in linea con l'indole del personaggio, il collaborante abbia inizialmente sfumato il proprio ruolo in vicende nelle quali era invece coinvolto come complice o protagonista.

Quando poi il predetto è stato chiamato in reità da altri coassociati, egli ha comunque offerto il riscontro autoaccusandosi; inoltre se è vero che le sue rivelazioni sono talora state rese tardivamente, il collaborante non si è limitato ad una conferma passiva ma ha offerto sempre elementi di prospettiva ed interpretazione personale, e, comunque, l'atteggiamento iniziale improntato ad una logica autoprotettiva (che è sicuramente censurabile) non può fare dimenticare il consistente contributo sinora fornito da detto collaboratore che ha reso importanti dichiarazioni sui

recenti assetti di potere, su tragiche vicende di sangue, su personaggi di primo piano dell'associazione mafiosa .

Così ricostruito il contributo di Cancemi Salvatore, va rilevato che le considerazioni sulla sua attendibilità, coerentemente con quanto premesso sui criteri di valutazione della chiamata di correo, debbono prescindere da astratte e inconducenti asserzioni circa le motivazioni interiori, di natura etica o utilitaristica, che avrebbero spinto il dichiarante alla collaborazione .

Nè, per altro verso, può rilevare più di tanto il fatto che, con il succedersi delle dissociazioni in “cosa nostra” l'affiorare di fatti e responsabilità prima del tutto ignoti o non confessati, costituisce ormai la regola, sicchè il silenzio su determinati episodi o le ammissioni parziali espongono al rischio di non vedersi accordate o di vedersi revocati i benefici previsti dalla legge.

In generale la confessione introduce un dato narrativo nelle conoscenze giudiziarie per avere il confitente partecipato o conosciuto i fatti di causa, per averli percepiti, visti o sentiti, purchè egli deponga onestamente e non sia il suo frutto di un mendacio, di un interesse sottostante innominabile.

Si tratta quindi di una prova narrativa, di una prova diretta perchè attraverso la narrazione si fa presente al giudice il fatto da provare, ma naturalmente per diventare prova piena deve essere accompagnata da altri elementi di conferma dell'attendibilità.

Tali elementi confirmatori devono valere a corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni di modo che una valutazione congiunta delle une e delle altre consenta di legittimamente fondare il convincimento del giudice.

Ma naturalmente il “pentimento” non è una patente di credibilità; per questo il compito primario del giudice è quello di valutare le ragioni che

hanno indotto il collaborante alla scelta dissociativa, ricercare se esistano ragioni di rancore o vendetta verso i chiamati, o volontà di copertura verso persone non nominate, o *captatio benevolentiae* verso la pubblica accusa. Superato tale vaglio preliminare, viene valutata la precisione la coerenza, la costanza e la spontaneità delle dichiarazioni rese; all'esito di tale ulteriore passaggio si considererà l'esistenza di materiale di riscontro. Orbene, se per un verso si dilata la nozione e l'efficacia corroborativa del riscontro, per altro verso, l'esame dell'attendibilità intrinseca si dipana su molteplici e distinti temi, sezionando con meticoloso rigore sia la dichiarazione sia lo stesso dichiarante.

Cancemi dice che la sua collaborazione è stata sofferta e travagliata, che c'è stata una lotta dentro di sé che viveva in un altro mondo, decidendo ad un certo momento di entrare a colloquio con i nemici di ieri "rovesciandosi come un sacco" secondo quella che è stata l'espressione usata dallo stesso; a sua volta, quelle che sono state definite le "confessioni a gettoni" sono processualmente una serie progressiva di ammissioni.

Il suo pentimento ha significato l'abbandono delle sue radici culturali, l'abbandono di una classe di potere nemico, l'emarginazione da un vissuto di potenza; egli ha subito una "metànoia": la sua irrimediabile scelta di vita è stata operata con il voltare definitivamente le spalle ad una organizzazione criminale che ha dato nel tempo ampia dimostrazione di non tollerare i tradimenti e di saperli punire.

Infatti le organizzazioni non prevedono guarentigie per i dissidenti. Non è concepibile per un'organizzazione criminale che si fonda sulle regole dell'omertà e che utilizza la pratica dell'omicidio per raggiungere i propri fini, il concetto e il principio di maggioranza e opposizione, ovvero di "dissenting opinion".

All'interno di un organismo non fondato su regole democratiche, gli oppositori e i dissidenti, non solo non hanno logica ragione di esistere, ma costituiscono un pericolo per la sopravvivenza dell'organismo stesso.

Ebbene, prendendo in esame le dichiarazioni del Cancemi, si può constatare che egli, dopo avere ripercorso il suo iter criminale in “cosa nostra”, ha offerto alla Corte un quadro prospettico dell'organigramma dell'organizzazione criminale “cosa nostra”, individuandone le fondamentali strutture gerarchico-territoriali della stessa (famiglia, mandamento e commissione), ha indicato le cariche attribuite ai vari componenti di ogni famiglia, ha spiegato il concetto di “rappresentanza” delle famiglie attribuita al capo di ogni mandamento, nonché quella di “sostituzione” del capo mandamento chiamandosi direttamente in causa per il mandamento di Porta Nuova, ha precisato la composizione organica e la competenza per materia dell'organo collegiale della commissione, rivelazioni, queste, che costituiscono la premessa logica e storica di decisiva rilevanza probatoria per la ricostruzione del fatto di reato in esame e l'individuazione degli autori, offrendo una visione “panottica” dell'universo di “cosa nostra” contemporanea al suo essere, quasi in tempo reale. Evidenti perciò sono apparse subito le devastanti conseguenze derivanti all'organizzazione, colpita nella sua parte più interna e protetta dalle precise rivelazioni di Cancemi, da tale tipo di collaborazione.

Salvatore Cancemi si consegna da libero il 22 luglio del 1993 rendendo immediatamente operosa tale sua scelta. Si tratta di una precisa dissociazione interiore al permanere o al condividere determinate scelte che lui definisce selvagge; quando egli si costituisce, sul suo capo non pende alcun mandato di cattura, la sua scelta collaborativa è scelta di vita e non solo scelta processuale; narra tutta una serie di fatti e ripercorre la sua

presenza in “cosa nostra” dal 1976 al 1992 e fino alla data della sua costituzione 22 luglio 1993.

E, quando ancora non vi erano conoscenze storiche su determinate vicende, egli parla di composizione organica, della regola della sostituzione, della rappresentanza delle famiglie, della commissione, della formazione delle decisioni, effetto dell’essere stato lui parte dell’organizzazione, per avere direttamente udito dai vertici di “cosa nostra” le cose che riferisce, divenendo importantissima fonte probatoria che dimostra tra l’altro la causale dell’omicidio Lima.

Egli descrive la serie dei luoghi dove si tengono le riunioni, dandone contezza anche fisica, le modalità di convocazione delle riunioni, spiega la necessità delle “riunioni compartimentate”, dell’apporto di conoscenze che andavano distribuite, diffuse o celate, delle decisioni che venivano prese e delle strategie adottate; parla anche dell’”aggiustamento dei processi” (tra cui quello in cui lui era imputato): ecco perchè questa fonte deve considerarsi qualificata, trattandosi del primo componente della commissione provinciale di Palermo di “cosa nostra” che ha deciso di collaborare con la giustizia.

Il collaborante ha riferito, in particolare, di una riunione avvenuta nel settembre-ottobre 1991 a Palermo nei pressi di villa Serena nel corso della quale alla sua presenza e quella di Ganci Raffaele e Biondino Salvatore, il Riina esprimeva il proprio compiacimento in quanto l’onorevole Lima si stava interessando attraverso personaggi politici e non, per ottenere un esito favorevole del maxi processo allora pendente in Cassazione; ha riferito poi di una ulteriore riunione alla sua presenza, di Biondino Salvatore e Ganci Raffaele, collocata temporalmente dopo la pronuncia della Corte di Cassazione nel corso della quale, con l’adesione e l’accordo dei suddetti

presenti, annunciava che Lima doveva essere ucciso, visto l'esito negativo del maxi-uno .

In tale occasione Cancemi ha riferito delle nuove modalità di convocazione e raccolta del consenso della commissione adottate dal Riina per ragioni di sicurezza ed autotutela dell'organizzazione: si procedeva infatti a riunioni frazionate in cui il Riina faceva da collante tra presenti e assenti o impediti.

Cancemi in tale modo forniva allo Stato un'importante ed ulteriore tassello di aggiornate informazioni, soprattutto del processo di compartimentazione di "cosa nostra" per evitare l'emorragia di notizie derivanti dalle dichiarazioni dei collaboranti.

Vale la pena di evidenziare come solo attraverso le dichiarazioni del Cancemi si giungeva sin dal 1993 a conoscenza di tali riunioni della cui esistenza e del cui svolgersi nessuna notizia sarebbe stata rivelata, in mancanza dell'apporto probatorio di tale collaborante.

Di non minore attendibilità e rilevanza probatoria ai fini della ricostruzione del movente dell'omicidio, sono state le dichiarazioni di Cancemi in ordine alle strategie che "cosa nostra" aveva inteso adottare per garantirsi un esito favorevole del maxi-uno, e la sanguinaria e atroce sanzione deliberata da "cosa nostra" all'esito infausto del processo che aveva dato la prova dell'insufficienza dell'interessamento in proposito attuato dall'onorevole Lima.

La collocazione in posizione di vertice di questo imputato spiega la scaturigine della relevantissima mole di notizie e conoscenze di Cancemi, nonchè il loro spessore e le loro ramificazioni non solo verso il basso (circa gli affari e le interessenze intramandamentali e intrafamiliari) ma anche

verso l'alto, avendo avuto Salvatore Cancemi diretta conoscenza di fatti e situazioni riguardanti i suoi parigrado, i suoi equiparati.

Quanto alla provenienza ed allo spessore probatorio di quanto riferito, va sottolineato che la fonte delle conoscenze del collaborante è una fonte diretta ed anche privilegiata in ragione dell'identità delle persone da cui il collaborante apprendeva i fatti. E non può seriamente dubitarsi di tale provenienza, posto che il grado di Cancemi in "cosa nostra" non solo gli dava titolo per presenziare ad eventuali riunioni - parziali o plenarie che fossero - della cosiddetta commissione, ma altresì, agli occhi dei suoi parigrado lo qualificava secondo le regole dell'organizzazione, legittimo interlocutore di valutazione e strategie in ordine a temi assai delicati quali appunto i rapporti tra "cosa nostra" ed esponenti del mondo politico.

Sotto questo profilo a ragion veduta può ritenersi che le dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi costituiscano aiuto concreto ed elemento di decisiva rilevanza per la ricostruzione del fatto di reato e l'individuazione degli autori di esso ai fini dell'applicazione dell'art. 8 D.L. n. 152/91.

Cancemi rendeva le sue prime dichiarazioni il 9.11.1993, successivamente altri interrogatori venivano resi al P.M. di Palermo, in ottobre-novembre del '93, in cui emerge il movente dell'omicidio Lima; il 9.4.1994 all'udienza preliminare veniva ammesso al rito abbreviato.

Tuttavia la Corte Costituzionale escludeva la possibilità del rito abbreviato per delitti di questa specie trattandosi di reati punibili in astratto con l'ergastolo.

Di conseguenza dopo l'annullamento della sentenza del G.U.P. di Palermo il Cancemi veniva rinviato al giudizio di questa Corte.

Nell'iter dibattimentale del presente processo, le propalazioni riguardanti il ruolo da lui esplicato nell'omicidio dell'onorevole Lima sono intervenute il 4 marzo 1995, assai prima dell'intervento collaborativo di Brusca Giovanni, altro componente sostituto della commissione, da cui ha ricevuto qualificato riscontro.

In quella sede il Cancemi aveva cercato, com'è nella sua natura, di sminuire il suo ruolo, sostenendo e riaffermando la sua posizione di vicario del capo mandamento Calò Giuseppe; aveva affermato che il sostituto del capo mandamento istituzionalmente assume le decisioni al posto del capo, dopo averlo per varie vie consultato, mentre nel caso specifico della deliberazione dell'omicidio Lima era stato il Riina che aveva assunto il compito di informare i capi mandamento ristretti in carcere e dunque il Cancemi, pur presente nella riunione deliberativa, non si sarebbe attivato per comunicare a Calò la decisione presa .

La sua presenza nella deliberazione dell'omicidio Lima, si spiega - secondo la sua prospettazione - in funzione del ruolo di rappresentanza al posto del titolare, ancora a capo di un vasto e potente mandamento ed anche perchè il Cancemi avrebbe riscosso, garanti il Ganci Raffaele e il Biondino Salvatore, la fiducia di Riina. Ma di avvertire Calò, al pari degli altri capi mandamento detenuti, si sarebbe fatto carico esclusivamente il Riina.

In questi termini, l'assunto sopra esposto, concreterebbe una deroga alla regola della responsabilità del sostituto, posto che è compito dello stesso avvertire il capo che, secondo Cancemi, "non cessa mai di essere tale".

La superiore anomalia potrebbe rispondere a due esigenze: a quella di "salvare" il Calò Giuseppe verso il quale Cancemi avrebbe potuto

mantenere motivi di gratitudine, ovvero a quella di svalutare il suo ruolo per sminuire le proprie responsabilità, frutto di una persistente reticenza che ancora lo attanagliava.

La prima finalità appare irrilevante, poichè il Cancemi ha rivolto altre e pesanti accuse al Calò in relazione a fatti illeciti o vicende omicidiarie di pari gravità, sicchè non si coglierebbe la ragione della esclusione per il solo omicidio Lima, a meno di non aver voluto, con il descritto atteggiamento, coprire le responsabilità di altri che avrebbero agito da anello di collegamento, mentre appare più realistica la prospettiva di svalutare, ridimensionare, minimizzare il proprio personale coinvolgimento e la propria responsabilità: si tratta del tradizionale atteggiamento di tipo difensivo adottato in altri suoi percorsi dichiarativi, laddove il propalante ha tentato di fare ricadere sul Riina tutta la responsabilità non solo della deliberazione dell'uccisione dell'eurodeputato, ma anche dell'attività di informazione e raccolta del consenso, ritagliando il Cancemi a se medesimo un ruolo di mero spettatore, in contrasto con altre sue stesse dichiarazioni secondo cui "un capo mandamento non cessa mai di essere tale e deve essere sempre informato di tutte le decisioni sia inerenti il suo territorio, sia le decisioni di vertice e di governo dell'associazione" e quelle di tenore analogo affermate da altri collaboranti.

Ciò egli ha fatto cercando di allontanare da sè un ruolo attivo nella vicenda in esame, riservandosi un ruolo privo di qualsiasi potere, in acuta confliggenza con le contestuali sue affermazioni secondo cui al reggente del mandamento competeva di assumersi le decisioni relative e di informare il capomandamento raccogliendone la volontà.

Tra gli altri, è stato il collaborante Tommaso Buscetta a fare rilevare, anche nel presente processo, la contraddizione emergente dalla teoria elaborata dal Cancemi.

Nel corso delle dichiarazioni del primo collaborante storico di “cosa nostra”, egli, trattando delle regole di funzionamento della commissione ha dichiarato di aver mosso delle contestazioni nel corso di confronti sostenuti con il Cancemi, così affermando :

“Io mi sono rivolto a Cancemi Salvatore in un confronto davanti ai giudici, il Cancemi si ostinava nel dire no io non ricevo disposizione del mio capo e io le cose li so attraverso Riina, allora : o Riina dice a te io già parlato con Pippo Calò e quindi me ne assumo la responsabilità o Pippo Calò lo sa prima o lo sa dopo ma lo deve sapere quello che avviene in commissione. Questa era la contraddizione che avevo con Cancemi che poi lui ha ceduto e ha ammesso che quanto dicevo io era vero.”-

Sul piano storico, non risulta che fosse in atto un processo di estromissione ancorchè graduale fino all’esautoramento dell’antico e ancor potente capo di Porta Nuova, onde il Cancemi, presente in veste di sostituto nella riunione decisoria, potesse ritenersi esonerato dal compito di consultare il suo capomandamento ristretto o rimanere appagato della sola affermazione del Riina “per i carcerati ci penso io”, senza adempiere agli obblighi del suo stato vicariale attivando i canali di trasmissione e raccolta di volontà altrui.

Ed allora, con riguardo alla questione esaminata e con riserva di maggiori approfondimenti nel capitolo relativo alla funzione dei sostituti, può trarsi il convincimento di una irrisolvibile incongruenza logica nelle dichiarazioni di Cancemi inerenti al rapporto endomandamentale capo-

vicario ed al suo ruolo di “complice silente”, dichiarazioni che sul punto vanno considerate reticenti ed inattendibili.

Da ciò tuttavia non ne discende che ne rimanga inficiato il credito generale delle dichiarazioni di tale collaborante con riguardo alle riunioni frazionate indette dal Riina, ai processi decisionali descritti nell’assunzione delle deliberazioni di morte ed a tutte le altre circostanze storiche riferite o portate a corredo delle sue affermazioni, le quali appaiono non solo puntuali e circostanziate, ma asseverate da significativi riscontri rinvenibili nelle dichiarazioni di altri collaboranti con le quali si conciliano armonicamente.

Trova applicazione nel caso di specie, il principio della frazionabilità o scindibilità della chiamata, più volte affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell’accusa non può significare l’automatica attribuzione di attendibilità per l’intera narrazione, giacché l’accertata attendibilità di talune circostanze non si comunica a quelle non riscontrate e non sono ipotizzabili reciproche inferenze totalizzanti, dovendosi ritenere veritiere quelle parti di dichiarazioni che sono confortate da riscontri esterni, tralasciando le parti che non sono assistite da corrispondenti elementi confermativi.

Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, “è perfettamente lecita la valutazione frazionale delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un dichiarante in correità per cui l’attendibilità del medesimo anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge

necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro in quanto suffragata da idonei elementi di controllo esterno così come per altro verso la credibilità riconosciuta per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo sintomatico (cfr. tra le altre Cass. Pen. Sez. 6°, 10,3.95 n. 4162; 25.8.95 n. 9090; 19.4.96 n. 4108).

Le altre emergenze probatorie attestano chiaramente il ruolo di primaria rilevanza coperto dal Cancemi al momento della deliberazione dell'omicidio Lima, in perfetta sintonia con le sue funzioni, all'epoca, di sostituto del capo mandamento di Porta Nuova, confermato da tutti gli altri collaboranti esaminati.

La rimanente parte delle dichiarazioni di Cancemi, lungi dal porsi come fattore inquinante cui sarebbero ricollegabili coperture di interessi inconfessati e di altri soggetti coinvolti, si pone in sintonia con quanto due anni dopo sarebbe stato dichiarato da un altro dissociato, Brusca Giovanni, e dunque sul piano dell'apprezzamento processuale devono considerarsi assurte al rango di prova, perchè confortate da riscontro di natura omologa come sarà meglio esplicitato in prosieguo.

Ciò che conta di questo collaborante è che egli ha gravitato più di altri attorno al gruppo dirigente, entrandovi a far parte addirittura dopo l'arresto di Pippo Calò e pertanto è stato in grado di fornire informazioni corrispondenti al suo rango e quindi sconosciute ad altri collaboranti che, seppure bene inseriti nell'organizzazione, erano rimasti semplici "soldati".

Lo stesso collaboratore insiste nella propria lunghissima "militanza" all'interno dell'organizzazione che gli ha consentito di maturare una grande quantità di esperienze e di acquisire una notevole mole di informazioni.

Inserito nei suoi livelli gerarchici più elevati, è il primo dissociato che abbia fatto parte della commissione (sia pure dopo l'arresto del Calò) e che sia quindi a conoscenza di informazioni provenienti dalla stessa fonte della strategia criminale dei misfatti più eclatanti in quegli anni dal sodalizio.

La generica attendibilità che può essere riconosciuta al Cancemi nel presente giudizio, si avvale anche del conforto offerto dalle convergenti narrazioni degli altri collaboranti che hanno reso dichiarazioni accusatorie.

Ciò è sufficiente per riconoscere in favore di Cancemi, anticipando sin d'ora una scelta meditata di questa Corte, l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 8 della Legge 203/91, che sarà oltre più ampiamente approfondita.

BRUSCA GIOVANNI

Nasce da una famiglia di sangue mafiosa, viene presto introdotto, con il giuramento ed il rito formale di affiliazione, all'interno dell'organizzazione in cui svolge la sua incredibile progressione criminosa; è figlioccio di Salvatore Riina, figlio di Bernardo che è uno dei patriarchi dell'organizzazione predetta, capo di un mandamento che si è quasi fuso con quello di Corleone proprio per i rapporti strettissimi tra il padre ed il capo di "cosa nostra".

Inserito in un mondo contraddistinto da violenza, intimidazione, logica di dominio, intermediazione parassitaria, muovendosi sempre in una dimensione criminale, egli ne ha assorbito i modelli culturali, intellettivi, operativi: in questo senso rappresenta la figura-tipo del mafioso di rango, che dall'organizzazione ha tratto potere, ricchezza, prestigio; ha gestito la

vita e la morte del prossimo, è stato protagonista dei fatti più clamorosi ed efferati della più recente storia criminale.

Espressione della strategia sanguinaria in questi vent'anni che hanno segnato l'ascesa dei Corleonesi ai massimi vertici dell'organizzazione criminale fino alla contrapposizione feroce con lo Stato, irriducibile fino alla fine, solo dopo l'ultimo arresto, avvenuto nel maggio 1996, Brusca ha introdotto nella sua vita un momento di rottura con il suo mondo originario, scegliendo di offrirsi come "l'interprete" del suo universo di appartenenza, come il "decodificatore" di atteggiamenti, strategie, avvenimenti e comportamenti del mondo mafioso.

Quando, nei processi e nelle sue deposizioni, egli dice che "è più difficile accusare che uccidere", trasferisce nelle aule di giustizia il suo *habitus* culturale e mentale da mafioso, di gente abituata a capirsi senza parlare, ad interpretare i gesti, a decidere sulle sensazioni, passando dal dominio del silenzio e dell'omertà, al regno della parola e così affrontando un salto culturale che gli ha consentito di trasferire nelle parole la propria vita, così come ha preferito, da ultimo, consegnare la sua vita e quella della moglie e del figlio nelle mani dello Stato legale.

In questo senso non si può disconoscere che Brusca Giovanni sia un soggetto che ha contribuito all'irrinunciabile ed insostituibile patrimonio di conoscenze provenienti da individui che, avendo fatto parte, talora anche con compiti direttivi, dell'organizzazione mafiosa e conoscendone perfettamente i segreti e le strategie, sono stati in grado di fornire informazioni di relevantissima valenza.

Pur non essendo stata ancora proposta nei confronti dell'imputato Brusca Giovanni l'adozione di uno speciale programma di protezione e, pertanto, pur non potendo ancora quest'ultimo essere, tecnicamente,

definito un collaboratore di giustizia, si deve tener conto delle dichiarazioni da lui rese, sia per l'importante e decisiva considerazione che l'assunto di tale soggetto ha trovato già significativa ed ampia conferma nel corso dell'istruzione dibattimentale con riferimento alle dichiarazioni rese da numerosi altri collaboratori, sia alla luce di una ragguardevole mole di riscontri di altra natura.

L'esame delle ricche e dettagliate dichiarazioni del Brusca attraverso il suo lungo e articolato narrare, permette di "sfogliare" alcune delle più truci e dolorose recenti pagine criminali della lunga storia della mafia.

Tale itinerario si snoda parallelamente lungo il tracciato della sua storia personale in un'epoca in cui essa sviluppava le sue feroci trame esercitando il potere militare sul territorio (ricordiamo che il dichiarante ha partecipato, tra gli altri, all'omicidio del colonnello Russo, all'omicidio del Consigliere Istruttore Rocco Chinnici, alla c.d. strage della circonvallazione di Palermo, c.d. omicidio Ferlito, all'omicidio del finanziere Ignazio Salvo, alla strage di Capaci, al sequestro del piccolo Di Matteo, ordinandone infine la soppressione per strangolamento e dissoluzione del cadavere).

Le rappresentazioni descritte dal Brusca aprono ampi squarci nella realtà mafiosa, offrono una raffigurazione della realtà delinquenziale dell'ultimo ventennio con la descrizione di inquietanti scenari criminali e politici ed in questo contesto il di lui racconto costituisce uno strumento di lettura e di interpretazione degli ultimi tragici avvenimenti, del loro svolgimento storico, dei retroscena, dei rapporti di forza e delle alleanze che li determinarono, nel quadro delle vaste e diffuse conoscenze dallo stesso espresse.

Nella parte iniziale delle sue dichiarazioni il Brusca ha ripercorso la sua storia criminale da cui emerge il suo ventennale inserimento nell'apparato direttivo e militare dell'organizzazione, quale membro stabile coinvolto nelle esperienze delinquenziali di maggiore risonanza. Egli ha confessato una serie di attività criminali da lui poste in essere durante la lunga militanza delinquenziale; ha consentito di ricostruire innumerevoli episodi delittuosi cui ha partecipato o di cui ha avuto notizia; ha fornito un quadro aggiornato e completo della composizione e della operatività dei vari mandamenti, nonché indicazioni utili alla ricostruzione di molteplici fatti omicidiari, chiamando in correità anche persone a lui vicine, così dimostrando l'attualità, la consistenza, la ampiezza delle sue conoscenze.

In generale, poi il suo contributo di collaborazione si è concretizzato in arresto di latitanti, nel ritrovamento di deposito di armi, nella indicazione di beni personali e di altri di provenienza illecita. Ci sono fatti - ha sostenuto il Brusca - che ancora nessuno mai gli ha contestato, "nessuno mai li ha scoperti e man mano col tempo lui va rivelando, così fornendo un contributo notevole a ricostruire, per quelle che sono le sue conoscenze, un pezzo di storia di "cosa nostra" da un ventennio a questa parte".

Certamente non può essere ignorato che i fratelli Brusca (di cui il solo Giovanni è imputato in questo processo) hanno rivelato di aver concepito, nell'immediatezza del loro arresto, un originario piano c.d. di depistaggio, frutto delle loro strategie di destabilizzazione, fondato su una falsa offerta di collaborazione, finalizzato a smontare la credibilità di altri deponenti, seminando falsità e calunnie, per delegittimare altri collaboranti ed inquinare i processi; tuttavia i loro piani sono stati scoperti ed essi stessi hanno abbandonato tale disegno infame.

E' legittimo pertanto usare un particolare rigore nella valutazione dello spessore della collaborazione dell'odierno imputato Brusca Giovanni, che va in ogni caso commisurata al livello da lui ricoperto nel sodalizio di appartenenza, contro il rischio di un contributo parziale, inquinante, fuorviante, il che è poi un rischio che si corre tutte le volte che si interrogano fuoriusciti di maggior influenza malavitosa, legati ad esperienze criminali consone alla posizione elevata ricoperta all'interno dell'organizzazione.

Non si deve dimenticare che il Brusca appartiene ad una nuova generazione di "dissociati" per i quali sarebbe vano ricercare ragioni esclusivamente morali o spinte interiori alla sconfessione della precedente esistenza a seguito di sopravvenute crisi di coscienza, muovendo invece, il loro cambiamento di rotta, da un ripensamento critico dei propri rapporti delinquenziali e della vita anteatta dopo la cattura, cui si aggiungono il timore di un'esposizione a pericolo di vita, l'applicazione del regime di cui all'art. 41 bis ord. penit. ed ancora la prospettiva di lunghi anni di restrizione carceraria, dopo una attiva e a volte travagliata latitanza.

Il transito nelle fila dei "traditori" risponde, dunque, anche a ragioni di convenienza e calcolo non disgiunte tuttavia da una personale riflessione sui risultati di una vita di violenza che, quand'anche anche non rivesta i connotati di un pentimento morale e di un ravvedimento interiore, è comunque tappa di un percorso di rinnovata identità.

Inizialmente il Brusca era stato mosso da un tenace interesse alla specifica accusa rivolta a Di Maggio Baldassare, derivante dal rancore serbatogli a seguito delle dirompenti accuse indirizzate da quello agli esponenti della cosca di San Giuseppe Jato e di altri mandamenti, culminate nella rivelazione di particolari che portarono alla cattura di Riina: si coglie

tuttora, infatti, dal tenore complessivo delle dichiarazioni del Brusca, un non occulto risentimento nei confronti del suo ex-coassociato e tuttavia, nel presente processo, tale non celato sentimento di ostilità non esplica l'effetto di inficiare la genuinità delle dichiarazioni che afferiscono a tutt'altro oggetto e comunque, il Brusca ha chiamato in reità o correatà molti altri appartenenti alla organizzazione criminale di provenienza, a cominciare dal padre ed altri congiunti, rivelando un quadro completo ed aggiornato della composizione ed operatività della stessa, conoscenze per lui derivanti dalla sua lunga militanza in "cosa nostra".

Quanto ad altri suoi comportamenti che si possono definire " non collaborativi" (come li ha chiamati il suo difensore nel corso dell'esame da lui condotto), Brusca Giovanni ha affermato: *"come io e come tanti altri collaboranti, ognuno cerca di salvarsi l'amico, il fratello, il cugino, la persona più intima, che ha avuto qualche obbligo. Cercava ognuno di salvarsi il suo e poi è costretto a tirarlo in ballo. Io nella fase della mia collaborazione cercavo di salvare due persone che a me erano molto vicino, che sarebbero Vito Vitale e Francesco Di Piazza. Che io nei momenti di bisogno della mia latitanza mi sono ritrovato solo queste persone che mi davano aiuto. Quindi andarli ad accusare mi veniva molto, molto difficile. E' come se io oggi qua sarei (fossi) felice di quello che sto facendo. Lo faccio con dignità, onestà, però so che lo devo fare e lo faccio. E cercavo in tutti i modi di poterli aiutare come meglio potevo. E mi ero messo d'accordo con mio fratello Enzo all'aula bunker di Palermo, mentre si svolgeva il processo "Agrigento+59", per concordare delle dichiarazioni per potere salvare ... cioè non accusare queste due persone. Quindi l'unico sbaglio che ho fatto è stato questo. Dopodichè da questo*

fatto è scattata una denuncia per calunnia e ad ottobre sono venuti i Magistrati contestandomi quello che già ho dichiarato. Un'altra cosa che io avevo in mente e che stavo per mettere in atto sempre per colpire Di Maggio, era un presunto scontro, cioè un presunto contrasto con Di Matteo, per poi andare a finire col confronto con Il Di Maggio. Quindi non è che mi è stato contestato. Io spontaneamente l'ho detto quello che stavo facendo”.

Ha poi aggiunto: “nel mio primo interrogatorio, 27 luglio,(1996) io con la mente, pensavo di collaborare, però da un altro lato cercavo di colpire Di Maggio. Quindi mettendo verità assieme con qualche mia fantasia, cioè ancorandoli tutti assieme, cercavo di avere, nei processi più importanti, un momento di risonanza per colpire Di Maggio, in maniera che poi tutti gli altri processi ne potessero usufruire. Ma a me interessava più che altro colpire Di Maggio, perchè Di Maggio era uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Jato, non poteva mettere mille lire più mille lire, duemila lire per fare pranzo e cena assieme, cioè neanche si poteva comprare il pane e lo abbiamo messo in condizione di potere camparsi la famiglia, casa, terreno, ville, macchine, una bella vita. A un dato punto per il suo modo di vedere, modo di pensare, sbaglia per “cosa nostra” e buttando su di me tutte le sue colpe. Al che io (penso) se tu vuoi fare questo passo fallo con dignità, onestà, dici la verità come stanno i fatti, non buttare tutto il tuo malaffare dietro le mie spalle, che tutto quello che tu hai fatto dietro le tue spalle. Se tu hai lasciato tua moglie e ti sei messo con un'altra donna, non è che te l'ho detto io di farlo. Se io poi non ti trattavo più perchè il tuo comportamento non mi stava bene, non è che significa che sono io responsabile dei tuoi fatti e misfatti. Quindi mi sentivo tradito dal Di Maggio che dava la colpa del suo pentimento verso di me. E siccome

non ho avuto mai la possibilità di poterlo chiarire, cercavo in qualsiasi modo di poterlo screditare perchè Di Maggio stava collaborando. Scaricando tutti i mali dei suoi fatti verso di me.

Io fino a giorni prima del mio arresto ho cercato di ucciderlo in tutti i modi e in tutte le maniere, fino arrivando a Bologna dove io sapevo che lui doveva andare a deporre in un processo”.

E la strategia di attacco ai collaboratori o ai pentiti era stato del resto per Brusca un obiettivo costante sino a pochi giorni prima del suo arresto in particolar modo nei confronti del Di Maggio, per il quale non ha nascosto di aver nutrito un rancore profondo, un odio viscerale.

Al riguardo ha anche aggiunto: *“Prima di essere stato arrestato stavo mettendo in atto il famoso progetto Violante, per potere destabilizzare Di Maggio. Solo che poi quando io vengo arrestato e decido di collaborare, questo fatto non lo voglio mettere più in atto. Ma siccome già ne avevo parlato col mio ex avvocato, l’avvocato Vito Ganci, cercavo mano mano, mano mano, di togliere dalla mente. A un dato punto quando io poi comincio a collaborare, dalle tivù, giornali, vedo che l’avvocato Ganci fa delle dichiarazioni e da queste dichiarazioni vengono i Magistrati da me per sapere come stanno i fatti e io gli chiarisco ai Magistrati delle tre Procure, come stavano i fatti. Quindi io non ho tirato in ballo mai uomini delle istituzioni ingiustamente. Sono venuti da me i Magistrati per sapere come stavano i fatti. E li ho chiariti. Quindi spesso e volentieri mi vengono attribuiti come se io volevo depistare chissà che cosa”.*

Il Brusca ha spiegato che era sua intenzione accreditare un certo progetto da lui congegnato, su un incontro, in realtà mai avvenuto, con l’Onorevole Violante, e che infatti non corrispondeva ad un fatto realmente verificatosi.

“All’avvocato Ganci però gli avevo messo in testa che era un fatto vero, però poi gli ho detto che io non avevo più bisogno di quel progetto, perchè io stavo collaborando. Quindi non avevo più in mente di portare un progetto non vero, cioè un finto incontro con l’Onorevole Violante”.

Ha parlato di questo fatto esclusivamente per chiarire il senso di alcune dichiarazioni alla stampa rese dal suo precedente avvocato.

Tornando al suo progetto iniziale, che poi ha abbandonato cammin facendo, quello, cioè, contenuto nel primo verbale fatto con l'autorità giudiziaria, il 27 luglio del '96, di colpire Di Maggio ("*... cercavo nei processi più importanti di avere risonanza per colpire Di Maggio era un uomo d'onore di San Giuseppe dapprima non aveva soldi poi attraverso noi era diventato ricco, poi sbaglia con “cosa nostra” e butta su di me ogni colpa ...*"), il Brusca ha cercato di spiegare il suo odio nei confronti di Di Maggio: appigliandosi in primo luogo alle regole di “cosa nostra”.

“Per quelle che sono le mie conoscenze, le regole significano di non tradire, cioè di non avere a che fare con persone estranee a “cosa nostra” o perlomeno con le forze dell’ordine ma in particolar modo non abbandonare la famiglia e la moglie e figli e divorziare e andarsi a mettere con un’altra donna . Il suo comportamento che aveva a San Giuseppe Jato non era gradito dagli uomini d’onore ed in particolar modo da mio padre che era a San Giuseppe jato quindi questi risentimenti gli venivano..... spesso e volentieri richiamato e rimproverato Ora non so per quale motivo Di Maggio scarica su di me questi suoi sbagli, cioè questo suo comportamento per quelle che erano le regole di “cosa nostra”.Quindi lui comincia a sbagliare per le regole che gli vengono imposte e quelli che gli vengono insegnate da “cosa nostra”.

Quando poi lui comincia a collaborare non gli è mancato occasione pubblica, scarica che io lo trattavo male, che io l'ho portato a fare questi passi e quindi tutti gli altri uomini d'onore cioè in qualche modo potevano immaginare che la causa del suo pentimento sarei stato io.

Quindi io cercavo di fare in maniera più possibile al Di Maggio di fargli chiarire pubblicamente quali erano le sue responsabilità, di prendersi le sue responsabilità, se ha fatto questo passo si deve prendere le sue responsabilità perché lui sapeva quello che stava facendo perché 18 anni ce li ha fatti e se aveva dei problemi se ne poteva andare da Salvatore Riina, per come ha fatto, e andare a presentare le sue, i suoi risentimenti le sue ragioni, quello che sia per potere avere ... o aveva ragione o aveva torto, quelli che sarebbero state le regole di "cosa nostra", e prenderci ognuno di noi le proprie responsabilità per come è avvenuto nel '92, febbraio '92, febbraio-marzo '92 quando lui comincia a collaborare, credo che ormai è sotto gli occhi di tutti ed è sotto le orecchie di tutti che, ripeto, non mancava occasione perché lui ha fatto questo passo perché Giovanni Brusca mi trattava male, perché Giovanni Brusca mi cercava per ammazzarmi. Vero io cercavo di ammazzarlo ma per le regole di "cosa nostra" ma non perché io l'avevo trattato male, lui mi deve spiegare dove io l'ho trattato male, quando l'ho trattato male e se sono stato io a fargli abbandonare la moglie e andarsene con un'altra moglie. Cioè questo era il mio punto, quindi io ci avevo un odio personale, viscerale per poterlo portare a fare chiarezza. Questo era il mio risentimento nei suoi confronti.

In altre parole il disegno non tanto nascosto del Brusca sarebbe stato quello di far accettare il verdetto di morte a carico di Di Maggio quale ineluttabile conseguenza della violazione delle regole di "cosa nostra", minimizzando invece ragioni di carattere personale che affondano più

probabili radici nella rivalità affiorata quando il Di Maggio era stato un valido reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, durante l'assenza del Brusca, che al ritorno dal confino aveva rivendicato il suo potere dinastico ai vertici del mandamento.

Il Brusca ha già ammesso di avere pensato, in maniera molto articolata, di coinvolgere in una colossale calunnia l'onorevole Violante ed ha spiegato il collegamento con il suo progetto di screditare ancora una volta il Di Maggio.

Allora, la calunnia è il motivo per cui io volevo adoperare questo fatto che sentendo il racconto di Di Maggio del presunto fatto, incontro tra Salvatore Riina e l'onorevole Andreotti, io avevo le mie perplessità, allora secondo me, vero o non vero a me questo non interessa, allora io volevo mettere in moto, visto che tu hai organizzato e stai facendo questo racconto ma senza nessuna prova, io posso mettere in moto la stessa ... Cioè nessuna prova nel senso di nessun riscontro obiettivo, cioè la sua parola contro quella dell'onorevole Andreotti o di Salvatore Riina non vi era cioè nessuna prova documentale.

Al che siccome in base ... quando io vengo a conoscenza del ... di quanto aveva raccontato Di Maggio nel processo, nel racconto del presunto incontro tra Riina e Andreotti, io mi ricordo che quando viaggiavo da Roma a Palermo e viceversa casualmente mi trovo sull'aereo con l'onorevole Violante e quindi per me è una prova e quindi per me c'è un pezzo di carta, c'è un documento probatorio che non si può nascondere. E allora cerco di fare la stessa fotocopia di come ha fatto Di Maggio per dire tu ti stai inventando questo fatto perché a me l'onorevole Violante mi ha fatto quasi la stessa proposta di fare catturare Riina e quindi di

accusare in qualche modo l'onorevole Andreotti. Quindi di calunniarlo (Di Maggio n.d.a.) in maniera molto eclatante e metterlo in difficoltà.

Per dire quello che è capitato a me ... a te a me mi è capitato già nel '91 quando io ero ancora libero e l'onorevole Violante era una persona libera e quindi tutto poteva essere perché alla fine in quel periodo il Presidente ... l'onorevole Violante era credo il Presidente della commissione, quando io volevo architettare questa cosa era Presidente della commissione quindi se cercava questi fatti li cercava per la giustizia non è che stava facendo niente di eclatante, questo volevo io dire però volevo mettere in difficoltà a Di Maggio, questo era il mio obiettivo.

Egli quindi architetta questa complicata calunnia allo scopo di screditare Di Maggio nel processo Andreotti “dove c'è una certa risonanza”, sulla base della sola coincidenza di aver viaggiato da Palermo a Roma e da Roma a Palermo, casualmente, con l'onorevole Violante. Quindi monta questo progetto di screditare l'onorevole Violante per colpire in definitiva Di Maggio : per quel suo “odio viscerale” nei confronti del Di Maggio ...

Quanto alla comunicazione ricevuta dal Brusca di essere indagato per il reato calunnia, per la cui vicenda egli ha reso ampie ammissioni, confermando che l'indizio della suddetta calunnia era assolutamente fondato, il dichiarante ha affermato, nel corso del suo esame, che gli fu offerta dagli inquirenti una “scialuppa di salvataggio”. “Io da quel momento in poi ho detto solo ed esclusivamente la verità tranne qualche piccola cosa che io non mi ricordo e che man mano che va capitando cioè di chiarirla ma non che siano cose molto eclatanti”.

E' capitato comunque al Brusca di dovere ammettere, a chi lo stava interrogando, che un certo fatto - che in un precedente interrogatorio aveva

negato - era viceversa vero e che quindi in precedenza non aveva rivelato tutto quello che era a sua conoscenza.

Certamente, il pericolo era quello che si trattasse di un pentito costruito attraverso una guerra delle informazioni, depistaggi sottili e mascherati da vicende apparentemente riscontrabili, di infamità travestite di verità che possono confondere e disorientare.

Ebbene, pur prendendo atto del tortuoso cammino di dissociazione che ha caratterizzato la sconfessione del proprio mondo di appartenenza da parte del Brusca - ricomprendente fasi di aperto dissenso ed avversione, accanto a rigurgiti di mentalità criminale ed attaccamento ai codici valoriali che la accompagnano, come è dato cogliere dal tenore dei suoi stessi discorsi - gioca tuttavia in favore di una positiva valutazione del detto dichiarante la considerazione che si tratta di un rappresentante della mafia storica, fino a poco tempo prima inserito ai suoi più alti livelli ed in contrapposizione feroce con i Poteri dello Stato che essa non riconosce; e non si può negare che le spiegazioni addotte, i ragionamenti espliciti, le riflessioni svolte dal Brusca, costituiscono il tentativo di far comprendere la mentalità, gli atteggiamenti “culturali” che sono sottesi all’agire mafioso, spesso fornendo una coerente chiave di interpretazione dei fatti e consentendo di “penetrare” tra le pieghe degli avvenimenti anche tragici degli ultimi anni.

Non può essere dimenticato infatti che il Brusca fino al momento del suo arresto, costituiva uno dei personaggi più in vista dell’associazione “cosa nostra” ed era in grado, per la sua lunga militanza ed il suo spessore mafioso, non soltanto di dirigere e formare gli indirizzi strategici dell’intera organizzazione, ma addirittura di conoscere anche le più sottese motivazioni di talune condotte criminose, decise da lui personalmente, da

personaggi di lui alleati, e talvolta anche da gruppi e schieramenti a lui avversi.

Il suo orrendo passato criminale non conduce ad alcuna conseguenza sfavorevole sul piano della valutazione dell'attendibilità generale, poichè la negativa personalità del chiamante in correità è presunta in generale dal legislatore che proprio per questo richiede la sussistenza del riscontro per conferire efficacia probatoria alle di lui dichiarazioni.

E' scontato che il passato connota negativamente la personalità in esame, onde la corretta analisi che si è chiamati a compiere non deve concernere solo la valutazione personologica, bensì deve essere condotta sul contenuto delle dichiarazioni e sul vaglio oggettivo delle stesse per desumerne il convincimento che trattasi di verità e non mendacio.

L'ampia autoaccusa ed il personale coinvolgimento in fatti che abbracciano larghi spazi temporali è già un elemento di valutazione positiva in sede di apprezzamento dell'attendibilità intrinseca, sintomatica del fatto di volere rompere con il passato.

L'animosità e il risentimento dimostrati verso il Di Maggio non inerisce gli imputati di questo processo (tra cui compare il padre Brusca Bernardo).

Le accuse rivolte agli altri coimputati sono invece esenti da animosità e comunque nella fase attuale non si rinvengono elementi per sospettare una falsa accusa a loro diretta, di talchè oggi le accuse di Brusca Giovanni si snodano attraverso un normale percorso dichiarativo accusatorio che appare privo di intento calunniatorio.

Nell'ambito del presente processo, il Brusca ha reso piena confessione e ha formulato chiamate in correità nei confronti di altri concorrenti del pari indicati da altri collaboranti, attingendo all'elevato

livello di conoscenze a sua disposizione : trattasi sicuramente di una fonte probatoria autonoma, atteso che il suo segmento informativo della tragica vicenda dell'onorevole Lima, inerisce alla fase deliberativa, alla causale e non alla fase esecutiva portata a compimento da altri soggetti e rappresentata da altri dichiaranti, con cui agevolmente si armonizza.

Brusca Giovanni è l'imputato che ha confessato il suo ruolo nella determinazione dell'omicidio dell'onorevole Lima con riferimento alla responsabilità che gli viene attribuita: ha assunto di essere stato uno dei protagonisti degli avvenimenti tragici del 1992 ed ha consentito attraverso la ricostruzione puntuale del suo ruolo, del suo essere "protagonista negativo" di questo squarcio di storia criminale del nostro paese, di collocare detto episodio in un contesto che poi si articolerà nel corso del 1992 attraverso una offensiva criminale a livelli mai raggiunti prima, espressione del massimo attacco, della massima ribellione allo Stato .

In questo processo, come in altri misfatti, l'imputato Brusca ha aiutato a capire l'atteggiamento collettivo mafioso, la particolare attitudine psichica dell'uomo d'onore che si rispecchia nella orgogliosa coscienza del proprio io, ha ampliato le conoscenze su determinati personaggi, le loro posizioni ed i loro collegamenti, ha spiegato le manifestazioni e le tipiche esplicazioni dell'istituzione mafiosa, ha rafforzato le certezze processuali che per altra via erano state acquisite.

Egli ha condotto i suoi interlocutori dentro il cuore di questa come di altre tragiche vicende, alla genesi, alle ragioni, alla logica perversa della mafia, inquadrandola in un preciso contesto umano, ambientale, criminale e politico.

Sotto questo profilo è stato raggiunto il risultato processuale di "leggere dentro" gli avvenimenti, alla luce del "modo di sentire mafioso",

dovendosi così valutare il grado qualitativo di contributo di conoscenza assicurato dal Brusca.

La valutazione della generale attendibilità del Brusca si basa innanzi tutto sul dato fondamentale rappresentato dalla integrale confessione dei delitti commessi o ai quali egli ha partecipato: la ammissione del suo coinvolgimento in vari episodi criminosi, costituisce un primo indice di positivo apprezzamento delle sue dichiarazioni accusatorie.

In generale, il giudizio favorevole riscosso dalle dichiarazioni del dichiarante trova il suo fondamento nell'apprezzamento della scelta dissociativa intrapresa, a seguito di un itinerario esistenziale sfociato nella decisione attuale di ripudio del mondo di appartenenza criminale.

Brusca Giovanni ha incarnato, di “cosa nostra”, il volto degli irriducibili, degli oltranzisti, dei propugnatori dello scontro frontale, egli che si è insediato nel suo mandamento con la forza dinastica, contro Balduccio Di Maggio, l'uomo venuto dal nulla, assecondando tutti i progetti di attacco del Riina e combattendo al contempo la sua guerra interna a San Giuseppe Jato.

Egli ha rivendicato a sé un ruolo di “consigliere del principe”, acceleratore delle decisioni del Riina, catalizzatore delle assunte deliberazioni suscettibili di immediata trasformazione in “soluzioni finali”.

Ma mentre per esempio il Bagarella o altri boss si sono chiusi nel silenzio, Brusca decide di dialogare e, nel suo narrare, “fende” la storia di “cosa nostra” fino alla sua cattura con il respiro di un capo, ripercorrendo la sua vita e la sua carriera, protetto dal silenzio e dal mistero in una città piegata dalla ferocia dove “cosa nostra” imperversava furiosa.

Dopo la sua cattura da “prigioniero dello Stato” si trasforma in “interprete del suo mondo criminale di appartenenza”: non viene a piegarsi

allo Stato ma viene da esponente dei corleonesi accettando un patto in cui il suo obbligo è in primo luogo quello di un'opera di decodificazione di comportamenti, di decifrazione delle azioni e delle scelte nel tentativo di far comprendere il modo di ragionare degli uomini di "cosa nostra".

La collaborazione offerta dal Brusca inerente l'omicidio in trattazione appare assistita dal requisito dell'attendibilità intrinseca in virtù del personale coinvolgimento del dichiarante e della dimostrata conoscenza di prima mano di luoghi, persone e circostanze derivantegli dal lungo radicamento nella realtà criminale mafiosa.

In tema di riscontri invero la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che nella vasta gamma dei possibili riscontri va dato rilievo in primo luogo al personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di protagonista specie in relazione ad episodi altrimenti destinati all'impunità; ciò sulla base di una comune massima d'esperienza, recepita dalla giurisprudenza, secondo cui lo spessore dell'attendibilità della chiamata è influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, variando a seconda che costui riferisca vicende a cui abbia partecipato o assistito ovvero abbia appreso *de relato*.

Le notizie afferenti la vicenda in esame, così come in generale l'intero apporto cognitivo del Brusca, non rappresentano isolate rivelazioni, frutto di occasionali propalazioni fatte per compiacere gli investigatori o conseguire benefici particolari e ulteriori, nè sono modellate su dichiarazioni di terzi o nutrite di confidenze "*de relato*"; al contrario esse si inquadrano nel flusso di dati informativi provenienti da un esponente del fronte più agguerrito del contesto mafioso che ha deciso di rompere con l'ambiente originario e per questo dotate di una forza dirompente.

La disamina critica delle emergenze probatorie relative all'omicidio in esame consente di affermare che il collaborante ha ricostruito analiticamente e con coerenza la fase deliberativa dell'omicidio (della cui attuazione materiale egli non ha potuto parlare per conoscenza diretta, non avendovi partecipato), offrendo tutte le conoscenze ed informazioni di cui disponeva, elementi e circostanze nuove, di prima mano, frutto di scienza diretta, inquadrando con precisione la ragione della eliminazione di un esponente del ceto politico locale e nazionale.

L'inserimento pluriennale in posizione apicale nelle fila dell'organizzazione predetta rende ragione della consistenza delle conoscenze del Brusca e dello spessore della sua collaborazione: non risulta che sui fatti di causa detto confitente abbia reso, come più sopra illustrato per altre vicende, dichiarazioni fuorvianti, parziali, ambigue o frammentarie; con riguardo alle caratteristiche oggettive delle suddette dichiarazioni esse risultano articolate, coerenti, organiche. Sotto questo profilo, esse soddisfano in pieno ai canoni di valutazione probatoria stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla stregua dei quali è lecito esprimere un giudizio positivo in ordine alla attendibilità generale del Brusca.

L'esame critico del profilo soggettivo nei confronti di Brusca Giovanni (che deve prescindere - va ribadito - dalla vicenda extragiudiziaria che lo vede tuttora aspirante collaboratore non ancora ammesso ad alcun programma di protezione), non può trascurare la valutazione della sua vasta padronanza nel ricostruire, con precisione e ricchezza di particolari di ordine cronologico ed ambientale, il suo feroce e spregiudicato itinerario umano e delinquenziale, tutto speso all'interno e

nell'interesse della più pericolosa ed articolata organizzazione criminale esistente.

In tal senso, il contributo del Brusca, atteso il solido radicamento nella realtà criminale mafiosa, appare di considerevole portata, non avendo egli mostrato alcuna remora nel confessare le proprie responsabilità in ordine ai crimini addebitatigli ed indicando altresì, quali suoi correi, soggetti a lui legati da vincoli di sangue o da rapporti di vecchia e consolidata militanza criminale.

Le sue dichiarazioni appaiono assistite da un grado elevato di attendibilità, trovando esse origine nell'appartenenza del loro autore alla consorteria criminale in argomento che non può fare dubitare della effettiva conoscenza per via diretta ed immediata dei fatti inerenti l'organizzazione del sodalizio medesimo ed essendo le dette dichiarazioni supportate nel loro complesso da una cospicua serie di riscontri.

Con riferimento ai connotati oggettivi delle proposizioni accusatorie rese, è possibile esprimere un favorevole giudizio di credibilità della suindicata fonte di cognizione assunta.

Il Brusca Giovanni, infatti, grazie alla posizione rivestita in seno al suo mandamento ed allo strettissimo vincolo di sangue che lo legano al Brusca Bernardo nonché alla possibilità avuta di instaurare rapporti personali con personaggi al vertice dell'organizzazione, è stato in grado di fornire puntuali riscontri in merito al fatto delittuoso in esame pur non avendo partecipato alla sua esecuzione definitiva, bensì solo alla fase deliberativa .

Passando alla valutazione dell'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del Brusca, essa deve ritenersi particolarmente elevata per la

qualità e quantità dei riscontri oggettivi che, in sede di verifica esterna, è stato possibile acquisire, grazie alla ricchezza di particolari che caratterizza le dichiarazioni del dichiarante ed alla precisione dei suoi ricordi.

Le dichiarazioni provenienti dal Brusca trovano invero sostanziale riscontro in altre chiamate di correo precedentemente acquisite con le quali sorprendentemente si armonizzano, sia con riferimento alla natura delle fonti sia alla convergenza delle informazioni; detti riscontri non sono limitati alla esistenza ontologica del fatto storico riferito, ma investono anche il contesto dei riferiti rapporti personale e politici con la vittima .

Ampio spazio per la ricerca dei riscontri alle dichiarazioni di Brusca è dato rinvenire nelle dichiarazioni di Buscetta per quanto riguarda il canale di accesso ed il ruolo di cerniera assolto dai finanziari Salvo nella mediazione delle esigenze degli esponenti mafiosi dell'ala moderata ed il loro referente politico rappresentato dall'onorevole Lima .

Brusca copre di informazione il periodo successivo alla guerra di mafia, quando lui stesso riallaccia e tiene i rapporti con i Salvo per conto del padre e del Riina, fungendo da intermediario e messaggero, allorchè il capo di "cosa nostra" ritiene di riprendere i contatti con loro.

Cospicua materia di confronto e sostanziale riscontro offre poi la disamina parallela delle dichiarazioni rispettivamente di Brusca e Cancemi in tema di riunioni ristrette della Commissione di "cosa nostra" e, con specifico riferimento all'omicidio Lima, in ordine alla decisione di uccidere l'uomo politico.

Consistenti riscontri alle dichiarazioni di Brusca sono ancora da rinvenire nelle dichiarazioni dell'altro collaborante Siino Angelo, sia con riguardo alla figura di Lima sia in generale con riferimento agli equilibri di

potere esistenti nel momento storico che viene in questa sede preso in esame.

Per tutte le considerazioni sopra esposte appare opportuno anticipare sin da ora che Brusca Giovanni appare meritevole, in relazione a questo processo, della concessione dell'attenuante di cui all'art.8 L. n. 203/91 (profilo che sarà più oltre sviluppato ed approfondito), il quale "storicizza" un comportamento e non è "uno strappo all'eticità", è piuttosto il rispetto del pragmatismo sperimentato positivamente in altre situazioni processuali; non incide sulla valutazione del reato e della condotta ma attenua la pretesa punitiva dello Stato, in ragione del considerevole contributo che è stato prestato per la definitiva comprensione del grave fatto omicidiario sottoposto all'esame della Corte.

ONORATO FRANCESCO

Onorato Francesco iniziava la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria nel settembre del 1996; egli dichiarava di aver fatto parte della associazione criminale "cosa nostra", nell'ambito della "famiglia" di Partanna Mondello ricompresa nel mandamento di S. Lorenzo, capeggiata intorno al 1980 da Saro Riccobono.

Nel corso della sua collaborazione, egli forniva informazioni di assoluta rilevanza sugli autori di una lunga serie di omicidi da lui stesso commessi, eseguiti quale componente di un gruppo di fuoco riservato alle dirette dipendenze dei Corleonesi.

Riferiva su quanto a sua conoscenza sulle dinamiche interne di "cosa nostra" sulla composizione delle varie famiglie di cui aveva avuto piena

conoscenza essendo stato prima uomo di fiducia di Rosario Riccobono e, successivamente di Giuseppe Giacomo Gambino.

Forniva altresì un eccezionale contributo alla ricostruzione di vicende relative a collusioni tra “cosa nostra” e rilevanti esponenti delle istituzioni ed indicava agli inquirenti beni a lui ed al suo nucleo familiare riconducibili, provento di attività illecita, favorendone l’acquisizione da parte dello Stato.

Onorato era stato ritualmente combinato qualche giorno prima del suo compleanno, il 16 novembre del 1980; alla cerimonia di iniziazione era stata presente la maggior parte dei membri del mandamento, e anche della "famiglia" di Tommaso Natale, con a capo sempre il Riccobono ed essa si svolse a “Villa Scalea” nella villa di Salvatore Lo Piccolo, che rivestiva all’epoca la carica di sottocapo, mentre era rappresentante Lino Spatola, di nome Bartolomeo.

Erano presenti inoltre Simone Scalici, pure della "famiglia" di Tommaso Natale, Saro Riccobono che era il capomandamento, Michele Micalizzi, Salvatore Micalizzi, Pippo Gambino di S. Lorenzo, Nino Madonia, Gaetano Carollo che era sottocapo della "famiglia" di Resuttana, mentre Ciccio Madonia era il capo mandamento.

Padrino di questa cerimonia di iniziazione fu Gaetano Carollo; la cerimonia si svolse secondo il noto rituale della "punciuta", con la santina nelle mani che bruciava mentre l’affiliato prestava giuramento.

Acquistando lo “*status*” di uomo d'onore, l'iniziato era tenuto ad osservare un certo *modus comportamentale* nel rispetto di talune regole indefettibili: non tradire “cosa nostra”, dire sempre la verità, non rubare, essere sempre a disposizione in qualsiasi momento.

Anche prima della formale iniziazione, l'Onorato aveva comunque commesso omicidi nell'interesse dell'organizzazione, oltre che a titolo personale; egli era stato "vicino" a Rosario Riccobono dal 1977 (all'età di 17 anni) e dopo tre anni è stato combinato: a quei tempi il mandamento di Saro Riccobono comprendeva anche il quartiere dell'Acquasanta.

In proposito, il collaborante rivelava come aveva appreso l'inglobamento del mandamento di Partanna Mondello a quello di S. Lorenzo: il 30.11.82, dopo la scomparsa di Saro Riccobono, la sera di quello stesso giorno gli era stato presentato il nuovo capo mandamento, Pippo Gambino, e il mandamento era passato a San Lorenzo. In passato, Saro Riccobono aveva cumulato le cariche di capo famiglia e di capo mandamento; dopo la sua scomparsa la famiglia di Partanna Mondello non aveva avuto più un capo ed era stata conferita la reggenza a due uomini d'onore: Nino Porcelli e Pino Civiletti.

Il Riccobono era stato ucciso da "cosa nostra" assieme a Micalizzi Salvatore che era il suo sottocapo: ciò aveva comportato il <<passaggio del mandamento>> a S. Lorenzo. Pippo Gambino, nella stessa giornata del 30.11.92, aveva comunicato che Saro Riccobono era stato soppresso perchè era <<un carabiniere, un tragediatore>>.

L'Onorato, uscito dal carcere nell'agosto del 1987, aveva ottenuto la reggenza di Partanna Mondello, che aveva mantenuto fino alla data del suo arresto avvenuto nel 1993, spiegando che era stata conferita a lui la reggenza e cioè la responsabilità del territorio, perchè in quel periodo Partanna Mondello non costituiva più "famiglia". La carica gli era stata conferita da Salvatore Biondino, sostituto di Pippo Gambino, capo mandamento che in quel momento si trovava in carcere, con l'assenso dello stesso.

Ciò era avvenuto perchè Pino Civiletti era stato ammazzato e Nino Porcelli era in carcere e non vi erano persone, all'altezza di <<*guidare il territorio*>>. Nonostante lo stato di detenzione, secondo le affermazioni del collaborante, il capo mandamento viene sempre portato a conoscenza di tutte le decisioni che si prendono nel suo territorio ed è in grado di manifestare le sue volontà.

Quanto alla sua storia personale ed al suo percorso esistenziale, Onorato ha ricordato di essere nato nella zona dell'Acqua Santa-Ammiraglio Rizzo e di essere cresciuto nella zona di Partanna Mondello.

All'età di 17 anni, era vicino a Saro Riccobono e Salvatore Micalizzi, i quali estendevano il mandamento fino all'Acquasanta, in seguito, nel 1980 era ritornato nel suo mandamento perché quel territorio era stato rivendicato da Ciccio Madonia e lui era rientrato nel proprio; ma egli è rimasto legato con il Riccobono che lo aveva combinato nel 1980 a Partanna Mondello in una famiglia che non era quella sua di origine.

L'Onorato, colpito da ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio Lima nel 1992, si era reso latitante per circa un anno ed era stato catturato nel 1993. Inizialmente era stato imputato come mandante e non come esecutore, il suo provvedimento restrittivo è stato poi annullato dalla Corte di Cassazione con riferimento all'omicidio, mentre per il reato associativo era stato rinviato a giudizio dal Giudice di merito.

Onorato aveva invece confessato di essere stato proprio uno dei responsabili dell'omicidio in danno dell'On.le Lima, così come aveva confessato all'inizio della sua collaborazione tanti fatti delittuosi per i quali non era stato mai neppure sospettato (egli ha indicato circa 25 omicidi, ed anche talune "scompars").

Era stato indicato come mandante a seguito della chiamata di Mutolo nella qualità di reggente di Partanna Mondello, secondo la nota regola mafiosa della territorialità, in base alla quale il rappresentante di un dato territorio è sempre al corrente degli omicidi che si devono commettere nella sua zona.

L'Onorato ha ricordato di essere stato detenuto dal 1984 al 1987 per traffico di droga, successivamente nel 1993 in relazione all'ordinanza restrittiva per l'omicidio Lima.

Tra le principali spinte psicologiche al pentimento l'Onorato ha indicato la volontà di recidere ogni legame con il mondo di "cosa nostra", costruito sulle regole della violenza e della ferocia, e che lo avevano visto sicuro protagonista di molteplici fatti delittuosi.

I suoi propositi di rigenerazione emergono oltre che dalle proprie affermazioni anche dall'atteggiamento assunto nei confronti dell'autorità giudiziaria, dimostrando invero la massima disponibilità a riferire quanto a sua conoscenza senza riserve.

La collaborazione di Onorato Francesco ha consentito di acquisire un contributo di conoscenze di straordinaria importanza in ordine a numerosi gravissimi fatti criminosi degli ultimi anni ed in particolar modo riguardante l'omicidio dell'onorevole Lima.

Il dichiarante, invero, inserito nella famiglia di un mandamento riconducibile al gruppo egemone dei corleonesi, ha fornito indicazioni particolarmente puntuali e minuziose circa gli appartenenti al sodalizio criminale "cosa nostra" in generale ed alla sua cosca in particolare, nonché i responsabili di eclatanti ed efferati omicidi e stragi verificatisi in Sicilia a far data dal 1980.

Anche con riguardo alla credibilità generale, la collaborazione di Onorato risulta di particolare pregio sia sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca sia sotto quello dell'attendibilità estrinseca.

Ed invero il suo apporto collaborativo si è contraddistinto per spontaneità, disinteresse, costanza, dettaglio e coerenza logica, come sarà più diffusamente trattato in sede di disamina critica delle dichiarazioni accusatorie riguardanti l'omicidio dell'onorevole Lima.

Nel racconto del collaboratore non si riscontrano contraddizioni eclatanti ed il quadro da lui fornito risulta logico, plausibile e coerente.

Inoltre sul piano processuale, rinviando nel dattaglio alla sede di valutazione critica specifica circa le dichiarazioni sull'omicidio in argomento, le propalazioni di questo collaborante si caratterizzano per la mancanza di interesse personale alle accuse rivolte ai chiamati in correità e per la assenza di contrasti con le altre acquisizioni del processo.

FERRANTE GIOVANNI BATTISTA

Ferrante Giovanni Battista era stato arrestato l'11 novembre del '93 per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e per i fatti della strage di Capaci.

Egli era stato iniziato in "cosa nostra" nel dicembre 1980 secondo il rituale di affiliazione del giuramento di fedeltà e della santina bruciata. Ha fatto parte della famiglia mafiosa di san Lorenzo appartenente al mandamento di Partanna Mondello a quel tempo capeggiato da Rosario Riccobono. Il suo capofamiglia era stato Salvatore Buffa soprannominato "Nerone".

Dopo l'uccisione del Riccobono verso il 1983, era stata ricostituita la famiglia di San Lorenzo con rappresentante Giuseppe Gambino, consigliere Mario Troia, sottocapo Pino Buffa.

Contesualmente si era “rifatto” il mandamento di San Lorenzo ed era stato eletto capomandamento il Gambino. Capodecina era stato designato Salvatore Biondino e dopo l'arresto di Pippo Gambino, il mandamento era stato "preso nelle mani" di Biondino sebbene gli altri due avessero delle cariche più elevate, di fatto il Salvatore Biondino gestiva totalmente il mandamento.

Appartenente ad una famiglia dalle solide tradizioni mafiose, il suo reclutamento appare quasi predestinato ed inevitabile, egli entra a far parte di “cosa nostra” perchè il padre, due zii, il nonno ed anche il bisnonno avevano fatto parte dell'organizzazione predetta e la recente sconfessione del suo passato mafioso affonda le radici in una sotterranea insofferenza verso quella che poteva sembrare una ineluttabilità di appartenenza anche per i propri discendenti, ai quali viceversa il collaborante voleva assicurare un destino diverso, insofferenza maturata anche per avere visto traditi, a suo dire, i valori tradizionali di solidarietà, fiducia reciproca su cui era fondato, almeno nella logica ideale, il vincolo mafioso, ed aver visto attuata invece una strategia sanguinaria attraverso una lunga catena di omicidi senza fine.

Egli ha detto << *Io proprio non volevo assolutamente che i miei figli prendessero la stessa strada mia, anzi dovevano sapere proprio lo sbaglio che ho fatto*>>.

Ed ha aggiunto << *Quando si è commesso il primo omicidio al quale io non ho partecipato materialmente nel senso che non ho premuto il grilletto, io ho detto a Pippo Gambino che non me la sentivo di ammazzare*

materialmente una persona non ero capace di premere il grilletto . Lui mi ha detto che ci sono alcune persone che sono capaci di sollevare cento chili , alcune persone che sono capaci di sollevarne cinquanta, ed altre venti, l' importante è che quando si sa sollevare un certo peso non ci si tira indietro poichè io avevo fatto quel giuramento (anche se il giuramento non era riferito al fatto che io dovevo uccidere delle persone) e chiaramente non potevo tirarmi indietro>>.

Il collaborante ha sempre sostenuto che il motivo principale della decisione di collaborare con la giustizia risiedeva nel desiderio di stroncare un rapporto che durava negli anni e di evitare la prossima affiliazione dei propri figli già dall'età dell'adolescenza.

Egli ha raccontato che già qualche mese dopo il suo pentimento, quando ha avuto la possibilità di vedere per la prima volta il proprio figlio quattordicenne, costui la prima cosa che gli ha detto è stata: <<*pure tu ti sei fatto sbirro?*>>, il collaboratore ha capito che questo era un campanello di allarme, ha capito che il figlio era entrato nei meccanismi psichici dell'ambiente e della cultura in cui era inserito, anche se il padre non gliene aveva mai parlato.

Ha ribadito di avere iniziato a collaborare a metà luglio del 1996 e che nel corso della sua carriera criminale aveva commesso molti reati tra cui inizialmente estorsioni e danneggiamenti, subito dopo omicidi, stragi ed un sequestro di persona. Tra le stragi egli ha dichiarato di aver preso parte a quella di Via Pipitone Federico nei confronti del Dott. Chinnici, quella del Dott. Cassarà, la strage del Dott. Falcone, la strage di Via D'Amelio.

Prima di iniziare la sua collaborazione egli si trovava in carcere per il reato di associazione mafiosa e per la strage di Capaci; per gli altri omicidi

e le altre stragi nessuno ancora lo aveva chiamato in causa e quindi li ha confessati spontaneamente.

Nel corso della collaborazione egli ha anche dato indicazioni per il recupero di armi nella disponibilità della famiglia di San Lorenzo, svelando tre nascondigli in cui erano custoditi gli arsenali a disposizione della cosca, comprendenti anche esplosivo potente nonché mitragliette, fucili a pompa, lanciamissili, pistole, Kalascinkov ed altro, a dimostrazione della eccezionale potenza di fuoco di cui disponeva la cosca predetta.

Era stato affiliato con il rito della santina e della “puncitina” a casa di Salvatore Buffa. Suo padrino era stato il capomandamento Rosario Riccobono ed erano presenti, tra gli altri, Michele Greco e Totuccio Inzerillo. Il giorno della sua iniziazione erano stati combinati con lui Salvatore Biondino, Girolamo Biondino e Isidoro Faraone, altro uomo d'onore di San Lorenzo.

Della famiglia di San Lorenzo erano presenti, Giuseppe Giacomo Gambino che era il sottocapo, Salvatore Buffa (detto Nerone) che era il capofamiglia, Mariano Tullio Troia, gli zii Salvatore e Giovanni Ferrante, e tra gli altri Salvatore Biondo “il lungo” e l'omonimo cugino “il corto”, i quali erano stati combinati molti anni prima di lui.

Quand'egli era stato affiliato non aveva ancora commesso fatti di sangue, ma aveva partecipato ad estorsioni di poco conto ordinategli dalla famiglia di San Lorenzo, e particolarmente da Pino Buffa e da Mario Troia.

Aveva avuto col Gambino un intenso rapporto di amicizia personale e di solidarietà per “cosa nostra” non meno intensi erano stati i rapporti con Salvatore Biondino.

Aveva appreso dal suo capo che ogni famiglia in “cosa nostra” aveva un suo rappresentante che anche il mandamento aveva il suo rappresentante che coordinava le attività di tre o più famiglie, ed esso faceva parte della commissione provinciale di “cosa nostra”.

Proprio nella sua abitazione si erano tenute moltissime riunioni di sabato pomeriggio e con cadenza quindicinale, allorchè il Gambino era stato arrestato, cioè dall’88 fino al ‘92-’93. A tali riunioni aveva partecipato Salvatore Riina.

Era stata scelta la sua casa, perchè egli era poco conosciuto dalle forze dell’ordine, il posto era tranquillo, godeva stima e rispetto da tutti, era ben conosciuto all’interno di “cosa nostra” da Salvatore Riina e Salvatore Biondino, che profittavano della sua ospitalità.

Egli materialmente non vi aveva mai preso parte, giacchè si era limitato a mettere a disposizione la propria casa e, a volte, ad occuparsi del prelievo dei invitati secondo gli ordini che di volta in volta gli aveva impartito Salvatore Biondino.

Aveva avuto comunque modo di vedere la presenza, oltre che del Riina e del Biondino, di Bernardo Provenzano, di Matteo Messina Denaro e del genitore di questi Francesco Messina Denaro che venivano da Castelvetro, Messina Francesco inteso “Mastro Ciccio” che veniva da Mazara del Vallo, Vincenzo Virga che era il rappresentante di Trapani; della provincia di Palermo aveva notato nei primi periodi Raffaele Ganci, Nicola Di Trapani, una volta Salvo Madonia, Angelo La Barbera, Nino Madonia.

Nessuno gli aveva detto che si trattava di riunioni della commissione, era tuttavia intuibile che si trattasse di riunioni dell’organo di vertice di “cosa nostra” per il fatto che i suoi invitati erano tutti capi mandamento e

per il fatto che trattavasi di riunioni ristrette in conformità alle direttive adottate dopo l'arresto di Pippo Gambino nel 1986, secondo le quali non si dovevano fare più riunioni con parecchie persone "per evitare di dare nell'occhio".

A tutte le riunioni aveva sempre visto presente il Riina.

Molte altre riunioni, oltre che a casa sua, erano avvenute nel baglio Biondo, precisamente nel gruppo di case di pertinenza dei due cugini omonimi Biondo Salvatore "il lungo" e "il corto" nella via Regione Siciliana.

Anche in quel luogo aveva avuto modo di vedere sempre Salvatore Riina e spesso Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Nino Madonia, Giuseppe Lucchese, Giuseppe Graviano e altri che provenivano dalla zona di Trapani.

Altre riunioni erano avvenute nel fondo messo a disposizione da Angelo La Barbera alle spalle dell'ospedale Casa del Sole, in un posto che essi chiamavano il pollaio; tante riunioni allargate prima dell'86, erano state fatte nella casa di Mariano Tullio Troia in via Chiusa Grande vicino l'ospedale Cervello. Salvatore Biondino faceva le veci di Salvatore Giacomo Gambino, dopo che questi era stato arrestato.

Durante la lunga militanza in "cosa nostra" Ferrante aveva commesso una serie innumerevole di omicidi, stragi, fatti di sangue e strangolamenti.

La Corte di Assise di Caltanissetta in relazione alla strage di Capaci, lo aveva condannato, con la concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. n. 203/91, alla pena di anni 17 di reclusione.

Le dichiarazioni di Ferrante oltre ad avere trovato numerosi riscontri oggettivi, si saldano - con riferimento a quelle relative alla uccisione dell'onorevole Lima - perfettamente con quelle rese da Onorato Francesco, con il quale è da escludere la possibilità di preventivi accordi, atteso tra l'altro, che non risultano periodi di detenzione comune, prima del rispettivo pentimento.

Nelle dichiarazioni di Ferrante sono evidenti i caratteri dell'immediatezza, della serietà, della coerenza, della spontaneità e del disinteresse che già hanno trovato positiva valutazione in svariate pronunce di giudici di merito.

Inoltre, rispetto agli imputati dell'odierno procedimento ai quali si riferiscono le dichiarazioni accusatorie del Ferrante, la sua posizione processuale è di sicuro disinteressata, non essendo emerso alcun elemento concreto tale da lasciare sospettare un eventuale intento di natura illecita.

Per quanto riguarda la verifica della credibilità dei collaboranti, Onorato e Ferrante, nell'ambito di valutazioni necessariamente unitarie, il primo apprezzamento positivo inerisce al requisito all'articolazione del racconto, alla logicità, al coerente inserimento nell'ambito dei rapporti che entrambi intrattenevano con i componenti della famiglia e del mandamento di San Lorenzo.

Tali requisiti del reciproco racconto attestano che esso è frutto di un vissuto personale da protagonisti per entrambi i dichiaranti; nello stesso tempo consentono una verifica esterna del contenuto assai approfondita per la ricca messe di circostanze che sono state addotte e che si prestano all'individuazione di una serie considerevole di riscontro oggettivi sia sul fatto storico sia sulla partecipazione delle persone chiamate.

Tali condizioni di piena e indiscutibile autonomia delle fonti senza sospetto di reciproco condizionamento risulta evidente anche all'esito del raffronto critico delle dichiarazioni rese all'esame dibattimentale, di talchè risulta vinto il pericolo della circolarità della prova in quanto, sebbene le ricostruzioni del delitto operate dal ciascun collaborante collimino per buona parte, presentano ciascuna dei connotati suoi propri che evidenziano come le stesse non possono essere l'una il duplicato dell'altra, anche perchè accanto a tutti gli elementi di significativa convergenza che depongono per la ricorrenza di un'unica dinamica dei fatti, residuano talune divergenze che non consentono una mera e riduttiva sovrapposibilità, nell'ambito di un racconto che mantiene un nucleo ricostruttivo comune della vicenda dell'omicidio dell'on.le Lima senza che possa insinuarsi il sospetto di fraudolenti accordi calunniatori che potrebbero inficiare il contributo cognitivo di ciascun collaborante.

Autoaccusandosi dell'omicidio dell'on.le Lima, i due collaboranti rivelano quanto a propria conoscenza e quanto da loro appreso in ordine all'organizzazione ed esecuzione del delitto così come di tanti altri crimini e gravi fatti di sangue.

Ciò depone per l'assoluta serietà della scelta collaborativa, frutto del comportamento di due soggetti che hanno definitivamente preso le distanze da "cosa nostra" e dalla ferocia delle sue primitive regole.

La valenza delle rispettive confessioni, con riferimento al proprio personale coinvolgimento dell'omicidio dell'on.le Lima, rende apprezzabili le provalazioni rese anche con riferimento al profilo del disinteresse indicato dalla giurisprudenza tra i parametri da considerare ai fine del giudizio sulla intrinseca attendibilità dei collaboratori di giustizia .

Le precise e dettagliate indicazioni riguardanti l'esecuzione dell'omicidio, corrispondenti alle risultanze oggettive dell'acquisita prova generica consentono di ripercorrere tutte le fasi in cui si è snodata l'attività esecutiva e di individuare e ruoli svolti dai singoli compartecipi; tenuto conto del complesso dei molteplici riferimenti temporali, ambientali e circostanziali rilevabili nel tessuto del contesto ricostruttivo offerto alla conoscenza della Corte, non residuano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato e sulla personale partecipazione ai fatti.

I più recenti collaboratori di giustizia hanno confermato ciò che prima altri pentiti "storici" quali Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore nonché Calderone Antonino e Marino Mannoia Francesco avevano narrato: e cioè la esistenza di quella articolata e ramificata organizzazione criminale denominata "cosa nostra" sulla quale è opportuno soffermarsi, per meglio inquadrare lo scenario delinquenziale nel contesto del quale è maturato l'efferato fatto di sangue, di cui tratta il presente procedimento.

ESISTENZA DI “COSA NOSTRA”

Costituisce ormai conoscenza giudiziaria assodata l'esistenza di “cosa nostra”: un'associazione criminosa capace di radicarsi nel territorio, di disporre di ingenti risorse economiche, di esercitare pressanti forme di controllo sociale, imponendosi con l'utilizzazione di un apparato militare .

Già prima della definizione legale dell'associazione di tipo mafioso data dall'art. 416 bis del codice penale, la giurisprudenza era pervenuta all'affermazione dell'esistenza di organizzazioni mafiose (anche se non collegate in un aggregato unitario), processate a Palermo ed in altre sedi, in procedimenti penali più o meno famosi (quali quello c.d. dei 114, il processo per la strage di Viale Lazio, quello contro la mafia di Cardillo ecc.).

Le dichiarazioni dei c.d. “pentiti” hanno documentato quelle che erano state le intuizioni e le conoscenze che gli organi di Polizia e l'autorità giudiziaria avevano avuto del fenomeno mafioso e soprattutto hanno chiarito che la organizzazione “cosa nostra”, pur essendo articolata in aggregati minori legati ad un particolare e determinato territorio, era in realtà una organizzazione unitaria in tutta la Sicilia, con organismi direttivi centrali e locali, costituiti secondo regole precise che ne governano la vita e sanzionate da pene di diversa gravità irrogate da organi a ciò deputati.

A partire dalle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, che, come è noto, iniziò a collaborare il 21 luglio del 1984, via via confermate e completate dagli altri soggetti che successivamente hanno collaborato con la giustizia, l'organizzazione della mafia è stata delineata in maniera precisa e particolareggiata.

Il carattere unitario dell'organizzazione comporta (pur nella suddivisione territoriale in "famiglie") l'esistenza di un organismo di vertice, variamente denominato, che regola i rapporti tra le famiglie e si ingerisce anche nella vita interna delle famiglie stesse, ed è costituito dai capi mandamento. In ogni famiglia poi i consiglieri, i sottocapi, i capi decina e gli uomini d'onore formano i ranghi, affiancati dagli affiliati.

L'unitarietà dell'organizzazione è anche evidenziata dall'unicità delle regole che presiedono alla vita delle diverse famiglie territoriali che costituiscono quasi le parti di uno stato (illegale), contrapposto allo stato (legale).

Coerentemente con il livello di conoscenze ormai consolidate, si può affermare che si tratta di una macrostruttura di potere, unitaria, compatta e verticistica, fornita di precise regole tramandate oralmente e di una organizzazione che permette anche un'efficace programmazione dell'attività operativa, dotata di un "esercito armato" e di potenti circuiti finanziari.

Essa tende tra l'altro al controllo del territorio, all'estorsione-protezione su un insieme di attività economiche nelle quali si inserisce in forma parassitaria, ed ha propri regolamenti e statuti, codificati rituali e definite ideologie.

Scopo di "cosa nostra" è la protezione e la promozione degli interessi, leciti ma soprattutto illeciti, dei suoi affiliati in senso economico, politico e sociale, attraverso relazioni di scambio, favoritismi, sviluppo dei rapporti familiari, costituzioni di clientele, prestazioni di favori che costituiscono il substrato della sua esistenza.

Questa caratteristica, assieme all'obiettivo permanentemente perseguito dell'accumulazione del massimo potere possibile, conferisce a detta organizzazione criminale una "cultura", una dimensione ed una strategia politica.

Si può dire che l'esistenza in Sicilia dell'organizzazione "cosa nostra", costituisce ormai un portato storico oggetto di definitivo accertamento processuale nella sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Palermo nel procedimento contro Abbate Giovanni + 459, il cui impianto argomentativo ha ricevuto autorevole avallo dalla Suprema Corte con la decisione del 30 gennaio 1992.

Soprattutto dopo le decisioni della Corte di Cassazione e dopo quanto è risultato in numerosi processi, definiti con sentenze passate in giudicato, le caratteristiche dell'organizzazione "cosa nostra" costituiscono una acquisizione consolidata con riferimento alla articolazione verticistica, alla struttura gerarchica all'interno degli organismi di aggregazione locale a base territoriale, alla diffusione capillare nel territorio attraverso una fitta rete di ramificazioni e consorterie collegate, all'affermazione del predominio con metodologie di sopraffazione e di intimidazione, all'esercizio della violenza come espressione ed affermazione di potere e, ad un tempo, come strumento di composizione dei conflitti.

Si può sostenere in definitiva che nella richiamata sentenza del 30 gennaio 1992 della Corte di Cassazione è stata irrevocabilmente dichiarata la storicità dell'associazione criminale "cosa nostra".

Essa è strutturata in gruppi di persone denominati "famiglie" collegate tra loro da intenti comuni, suddivise per territorio, rette da un "rappresentante" o "reggente", assistito da un "sottocapo" e coadiuvato da

un “consigliere”, ai quali è dovuta subordinazione da parte degli altri associati detti <<uomini d’onore>> cui vengono trasmessi gli ordini attraverso i “capidecina”.

Gli “interessi” delle varie famiglie divise in “mandamenti” vengono rappresentati dai <<capimandamento>> all’organo centrale di raccordo detto <<cupola>> o <<commissione>> , presieduta da un capo di scelta elettiva .

Il vincolo associativo comporta la stretta osservanza delle regole che l’organizzazione si è imposta a garanzia del proprio funzionamento: e cioè la regola dell’omertà, della lealtà interna, dell’obbedienza alle gerarchie e del rispetto della competenza territoriale.

Il forte vincolo che lega i consociati tra loro è suggellato da un rito di iniziazione dettagliatamente descritto dai vari collaboranti con cui l’uomo d’onore si impegna all’assoluta fedeltà alle regole di “cosa nostra” la cui violazione è punita con varie sanzioni quali la degradazione , l’espulsione o addirittura la morte.

L’esercizio del potere si basa sulla disponibilità di una forza militare, funzionale alla tutela degli interessi dell’organizzazione ed alla sicurezza personale dei suoi rappresentanti; da ciò l’obbligo di mantenere una forza d’urto in grado di produrre deterrenza e rispetto della sovranità territoriale da parte delle famiglie confinanti, accentuata nel periodo storico di affermazione della fazione facente capo ai corleonesi.

L’omicidio non è espressione di violenza incontrollata che uccide per sanguinari impulsi, bensì espressione di fredda determinazione nell’interesse dell’organizzazione e costituisce l’unico strumento a

disposizione per dirimere i contrasti e per affermare posizioni di predominio o di leadership

STRUTTURA STATUALE DI “COSA NOSTRA”

Quanto ai caratteri strutturali dell'associazione denominata “cosa nostra” alla stregua degli elementi probatori acquisiti, ed in particolare delle rivelazioni dei collaboratori di giustizia che hanno ingrossato le fila della diserzione dall'universo mafioso, può sostenersi che essa si identifica in una organizzazione unitaria, piramidale di tipo federalistico-verticistico (che differenzia tale organizzazione da una formazione molecolare come la camorra napoletana), articolata in strutture di base, corrispondenti all'ambito territoriale da ciascuna di esse controllato, ordinate gerarchicamente e fruenti ciascuna di autogoverno, per le questioni di rispettivo ed esclusivo interesse, ma coordinate verticalmente, per gli affari di interesse più generale, in un organismo di direzione unitaria (cupola o commissione) composto dai rappresentanti delle famiglie più autorevoli e deputato al governo generale dell'associazione, disciplinata nel suo insieme da un sistema di precise norme naturalmente non codificate ma non per questo meno cogenti e vincolanti, di validità generale, estese anche al campo sanzionatorio.

Il popolo di “cosa nostra” è costituito dall'insieme di uomini d'onore delle varie famiglie insediate nel territorio. L'inclusione di un soggetto nel popolo mafioso avviene in base a norme di reclutamento finalizzate ad accertare l'affidabilità e le attitudini criminali dell'affiliando.

Operando come soggetto politico-militare dotato di potere di dominio su un determinato territorio, “cosa nostra” presenta una struttura

organizzativa precostituita e complessa ed esprime un sistema di norme che disciplinano la composizione dei vari organismi, i riti iniziatici di affiliazione, le procedure per l'assunzione di ruoli direttivi.

Il sistema punitivo della mafia, a seguito della svolta in senso dittatoriale-terroristico provocata dalla supremazia dei corleonesi, ha connotato in senso totalitario la risposta sanzionatoria alle violazioni commesse dagli uomini d'onore con una assoluta prevalenza della eliminazione fisica, qualunque sia stata la trasgressione, rispetto ad altre sanzioni graduate, come la sospensione o la espulsione dell'affiliato.

L'organizzazione in esame è stata paragonata da autorevoli studiosi ad un vero e proprio "Stato" illegale, e come tutti gli stati essa ha una costituzione formale (e quindi una struttura con organi gerarchicamente ordinati) nonché un suo ordinamento giuridico con un sistema compiuto di istituti, norme e sanzioni.

La struttura statale è costituita innanzitutto dall'elemento materiale del territorio rigorosamente diviso in aree geografiche; tale territorio si identifica prevalentemente con la Sicilia (salvi numerosi insediamenti esterni in Italia ed in altri Stati) ed è suddiviso in province, mandamenti e famiglie.

Delle province, la più strutturata organicamente è quella di Palermo governata da una commissione provinciale con una posizione di sovraordinazione di fatto rispetto a tutte le altre.

"cosa nostra" ha anche un popolo, costituito dagli "uomini d'onore" delle varie famiglie, reclutati mediante una rigorosa selezione, basata su un attento accertamento delle "qualità" criminali degli affiliandi .

Gli affiliati sono i soggetti destinati a divenire uomini d'onore.

La gerarchia di una famiglia mafiosa comincia con gli uomini d'onore semplici, i soldati o "picciotti", capeggiati da un "rappresentante" o capo famiglia; il "consigliere" è una figura importante, perchè è molto vicino al rappresentante e persona di sua grande fiducia, lo influenza, lo suggerisce, lo informa; il "capo decina" poi ha un compito preciso: comanda un gruppo di dieci soldati ed esegue gli ordini .

La gerarchia dentro la famiglia di una volta era più formale: il rappresentante non dava ordini diretti, non parlava con i singoli uomini d'onore, perchè i comandi passavano sempre dal capo decina.

"cosa nostra", poi, ha un ordinamento giuridico costituito da strutture istituzionali e da norme di comportamento. Le "istituzioni" sono costituite:

1. dalla Commissione, che svolge funzioni normative, di governo e di determinazione dell' "indirizzo politico" dell'organizzazione, ed è altresì supremo organo di giurisdizione;

2. dai capi-mandamento e dai capi-famiglia, che svolgono funzioni di gestione "amministrativa" dei rispettivi territori, nonchè di controllo delle attività economiche che si esercitano nei rispettivi ambiti;

3. dalla struttura militare, della quale fanno parte gli uomini d'onore che, per le loro specifiche qualità ed attitudini, sono normalmente utilizzati per la consumazione di omicidi.

La Commissione costituisce un organo di governo della mafia, composto dai capi mandamento, i quali rappresentano tre o più famiglie territorialmente contigue.

La struttura militare è diversificata in relazione alle funzioni. Infatti, per la esecuzione di omicidi di "ordinaria amministrazione" (concernenti

obbiettivi esterni all'organizzazione, la cui eliminazione non determina rischi e conseguenze di rilievo) vengono utilizzati singoli uomini d'onore delle famiglie interessate, non inquadrati in corpi qualificati.

Invece, per la consumazione di omicidi di particolare delicatezza (riguardanti uomini d'onore, ovvero personaggi di rilievo) vengono utilizzati dei veri e propri quadri militari specializzati, composti da killers rigorosamente selezionati e dotati di elevati requisiti di "valore".

Si tratta, appunto, dei "gruppi di fuoco" dei vari mandamenti. L'esistenza di siffatti organismi è stata riconosciuta da tutti i collaboranti che diffusamente ne hanno trattato .

I membri dei gruppi di fuoco sono selezionati tra gli uomini d'onore delle varie famiglie, che hanno dato prova di coraggio e di affidabilità nell'esecuzione di omicidi.

Al gruppo di fuoco è affidata l'esecuzione di omicidi particolari; in questi casi, si tratta sempre di omicidi deliberati dalla commissione, che utilizza quindi i gruppi di fuoco come "braccio esecutivo".

Il gruppo di fuoco, inoltre, può eseguire esclusivamente nell'ambito del proprio territorio altri omicidi di minore rilievo, senza ordine della commissione, che però deve essere immediatamente informata.

Fa parte di tale compagine una élite di uomini superiori secondo criteri di valutazione criminale, uomini valenti, sprezzanti del rischio, della fatica, della carcerazione, decisi a tutto.

L'ordinamento giuridico di "cosa nostra" comprende altresì un sistema compiuto di norme di comportamento a cui tutti gli associati devono indefettibilmente attenersi e che sono garantite mediante sanzioni

graduate in relazione alla gravità delle violazioni (morte, espulsione, sospensione, ecc.).

L'ASCESA DEI CORLEONESI

Di Salvatore Riina avevano cominciato a parlare, agli inizi degli anni ottanta, i pentiti storici di “cosa nostra”; costui veniva univocamente indicato da tutti come il capo del sodalizio, uomo all'apparenza rozzo e dimesso, ma descritto nel racconto dei collaboranti come astuto, subdolo, infido e feroce.

Nel corso di quegli anni il capoluogo venne investito da un'ondata di violenza senza precedenti, e quell'epoca fu caratterizzata dalla esigenza per la organizzazione mafiosa di un controllo capillare del territorio, di imporsi un potere indiscriminato sulle attività che vi si svolgevano, ed ancora dalla lunga durata dei conflitti, dalla ferocia espressa, dalla presenza sul campo di veri e propri eserciti dotati di armamenti sofisticati, ed ancora dal coinvolgimento di un numero rilevantissimo di persone che fungevano da supporto logistico.

Dopo la feroce guerra che insanguinò la Sicilia occidentale nei primi anni ottanta con la eliminazione di quelli che ne erano riconosciuti come “capi storici” della mafia, un nuovo gruppo di potere era riuscito a dare con successo la scalata ai vertici della potente organizzazione “cosa nostra”, soppiantando, nel dominio criminale, gli esponenti della c.d. “ala moderata”, come giudiziariamente compendiato nella sentenza che ha definito il primo maxi processo di Palermo.

Come ormai accertato anche con sentenze passate in giudicato, a seguito dell'affermazione della nuova leadership, con il ricambio al comando dell'organizzazione criminale della fazione vincente dei corleonesi, la maggior parte delle famiglie mafiose tradizionali preferì consolidare i propri rapporti con il gruppo in auge, facente capo al Riina, il quale appunto, con l'aiuto dei suoi alleati storici, di provata fedeltà, pose in essere una strategia graduale ma inarrestabile di conquista del potere assoluto e personale che trasformò "cosa nostra" in una struttura monolitica, dittatoriale, dotata di una carica di violenza e sopraffazione maggiori rispetto al passato, "talchè l'arcaico apparato dell'organizzazione, formalmente intatto, costituì ormai solo una mera sovrastruttura sapientemente adattata ai mutati equilibri di potere" (così è stato affermato nella sentenza che ha concluso il primo maxi processo).

Siffatta cruenta e lucida strategia, alla luce delle rivelazioni dei collaboranti, che hanno contribuito a tracciare la storia criminale degli anni più recenti, si è articolata in molteplici fasi, tutte caratterizzate da feroci e sanguinosi conflitti, che si sono succedute in inarrestabili sequenze di annientamento sistematico: soppressione degli esponenti dell'ala cosiddetta "moderata", guerra di mafia vera e propria, eliminazione dei cosiddetti "scappati", attacco ai rappresentanti degli organi statali (tra i quali per esempio l'on. La Torre ed il prefetto Dalla Chiesa), epurazione degli alleati inaffidabili (tra i quali Saro Riccobono), selezione interna degli emergenti (e tra questi Filippo Marchese, Pino Greco Scarpa, Mario Prestifilippo).

Per molto tempo proseguì lo sterminio costante di tutti coloro che erano rimasti legati alla vecchia guardia: fu diffuso l'ordine di sopprimere i "traditori", i fedelissimi irriducibili e tutti gli avversari ed oppositori che non avevano fatto atto di sottomissione totale ai corleonesi, ricorrendo al

sistema delle vendette trasversali e della terra bruciata, con una guerra fatta di esecuzioni, incursioni, "lupare bianche".

Peraltro, insieme alla guerra interna, le cosche continuarono la guerra esterna, condotta dalle "famiglie" e dai singoli mafiosi che nel corso del conflitto interno si erano assicurati posizioni egemoniche e potevano contare su un personale integro e su una dotazione militare efficiente e temibile, con interventi ispirati alla logica dello scontro armato condotta contro i propri nemici e contro lo Stato.

Gli uomini delle cosche, che in seguito hanno scelto la via della dissociazione, hanno delineato la nuova mappa delle "famiglie" che si erano impossessate del capoluogo siciliano, anche a mezzo di opportune alleanze.

Costoro hanno ricevuto reciproche e più recenti conferme anche dai pentiti della nuova generazione, secondo i quali si era venuto a determinare, in quel periodo, un nuovo organigramma nel mondo mafioso: alleate della fazione vincente del gruppo corleonese risultavano le famiglie dei Brusca di S. Giuseppe Jato, i Geraci di Partinico, i Ganci, Spina e Anselmo della Noce, i Madonia di Resuttana, Giacomo Giuseppe Gambino di San Lorenzo, Calò di Porta Nuova, Spadaro e Savoca della Kalsa, i Greco ed i Prestifilippo della zona di Ciaculli, Marchese-Tinnirello di Corso dei Mille; particolarmente solido appariva l'asse costituito dalla fazione corleonese e dalle famiglie di Ciaculli, Corso dei Mille e San Lorenzo.

Le "famiglie" sopraindicate si presentano come gruppi composti a base parentale, ed invero l'organizzazione tradizionalmente familistica dell'ente criminale in questione comporta un intreccio di rapporti di parentela, affinità e comparaggio tra uomini d'onore costituente una sorta di

struttura trasversale, in grado di esprimere membri autorevoli e potenza militare pressochè inattaccabile da eventuali avversari..

Al culmine della mutata realtà di potere, dunque, lo schieramento corleonese disponeva di una poderosa organizzazione militare e di una notevole potenza di fuoco, articolata in "milizie" di azione e di protezione, costituite da quadri militari specializzati dislocati in quartieri generali, dotati di arsenali e di propri depositi, di equipaggiamenti di considerevole offensività, pronti con qualche sostituzione o integrazione a compiere ogni operazione "militare".

Dopo la guerra di mafia e la sistematica eliminazione di tutti gli esponenti della c.d. ala tradizionalista, il gruppo vincente dei corleonesi ha stabilmente occupato la struttura di vertice dell'organizzazione mafiosa operando una concentrazione progressiva delle leve del potere in tale struttura.

In questo processo di verticizzazione e di concentrazione del potere è mutato non solo l'assetto complessivo di "cosa nostra", trasformatasi in una sorta di stato autocratico e quasi dittatoriale, ma anche la filosofia delle relazioni stesse dell'organizzazione con il mondo politico-istituzionale ed il mondo imprenditoriale. Da una filosofia di convivenza parassitaria e di infiltrazione occulta nel tessuto politico-istituzionale-economico, si passa ad una filosofia tesa ad affermare un ruolo di supremazia di "cosa nostra" nello svolgimento delle attività economiche. Tale mutamento delle relazioni esterne si manifesta nei confronti del mondo politico-istituzionale in modo inequivocabile ed appariscente mediante una lunga serie di eclatanti delitti di uomini delle istituzioni e di esponenti politici raggiungendo da ultimo il suo culmine nella strategia dello stragismo dei primi anni '90.

Il gruppo dei corleonesi ad un certo momento, si insedia saldamente al vertice dell'organizzazione e il gruppo dirigente dispone in modo verticistico dell'intera struttura organizzativa di "cosa nostra" articolata nel territorio siciliano.

TIPOLOGIA DELL'OMICIDIO LIMA

L'uccisione dell'onorevole Lima rientra a ben ragione nella tipologia degli omicidi politico-mafiosi . Si tratta di un delitto eclatante che ha colpito un uomo di potere, come sarà pochi mesi dopo quello del finanziere Ignazio Salvo, ma la peculiarità di questo fatto di sangue è costituita dal fatto che i gruppi mafiosi colpiscono all'interno del partito di governo del tempo e dunque un rappresentante del potere politico e ciò rappresenta una novità nella loro azione criminale, esprimendo tale delitto la rottura del rapporto pattizio tra mafia e partito di potere.

Per storicizzare la vicenda in esame, è d'uopo sottolineare che il delitto Lima avvenne in un momento storico in cui era stata emessa la sentenza della Corte di Cassazione sul maxiprocesso di Palermo e la legge aveva riportato in carcere molti mafiosi che consideravano sicura la loro impunità, dopo l'esito parzialmente favorevole della sentenza di appello e questo, assieme ad alcuni provvedimenti che dimostravano una volontà di reazione delle Istituzioni, significava per i mafiosi il venir meno di una solidarietà sulla quale avevano contato.

Con il delitto Lima, le successive stragi, fino all'omicidio di Salvo Ignazio (trattasi di uomini diversissimi essendo alcuni legati alla mafia o contigui alla mafia o ad essa contigui, altri impegnati con tutta la loro esistenza nella lotta contro di essa), la mafia ha scatenato una campagna

terroristica, tentando di esercitare un pesante condizionamento nella fase storica di transizione dalla prima alla seconda repubblica.

Essa, al massimo storico del suo potere economico, ma colpita dalla stagione del maxi processo, lanciava un'offensiva violentissima contro lo Stato per imporre il suo ruolo nel passaggio ad un nuovo assetto, brutalizzando una società assai spesso passiva e fragile nelle sue opposizioni .

I delitti Lima e Salvo hanno abbattuto le travi portanti del mondo politico ed economico isolano con la eliminazione di personaggi chiave che per decenni hanno avuto un ruolo fondamentale nelle fortune della mafia.

In particolare l'omicidio di Lima colpisce un uomo che era già braccato, che la mafia teneva nel limbo fino a quando non ha deciso la sua risposta tramite il braccio militare, perchè ritenuto ormai non più utile, anzi pericoloso. Questo delitto ed il ridimensionamento degli andreottiani in Sicilia occidentale stanno a significare che si era rotto un equilibrio, che era entrato in crisi da qualche tempo ed era necessario muovere uno scontro frontale con lo Stato.

RICOSTRUZIONE DEL FATTO

L'omicidio in trattazione ha riguardato un esponente del mondo politico isolano, il quale in vita, per quello che hanno affermato le fonti di prova assunte, ha intrattenuto con la mafia, e con spezzoni deviati della politica di questo paese, rapporti illeciti.

E' emerso, all'esito degli approfonditi accertamenti svolti che, tra la vittima dell'omicidio ed esponenti di "cosa nostra" fossero intercorsi stabili relazioni aventi ad oggetto la prestazione di consenso politico in cambio di favori di carattere giudiziario o di altro tipo.

La ricostruzione oggettiva della scena del delitto si avvale del supporto non solo di fonti testimoniali, ma anche di due degli esecutori materiali che ad un certo momento della loro carriera criminale, hanno deciso di rompere con il loro passato delinquenziale, confessando questo come altri fatti di sangue commessi, operando altresì specifiche e molteplici chiamate di correo, che hanno ricevuto il conforto di copiosi ed obiettivi elementi di riscontro.

Sulla scena dell'omicidio erano presenti, tra gli altri testimoni, coloro che accompagnavano l'uomo politico, nonché un agente di Polizia che quella mattina libero da impegni di lavoro, stava attendendo alle proprie ordinarie occupazioni, e che vide svilupparsi la dinamica del delitto sotto i propri occhi.

E' stato così possibile mettere a confronto le deposizioni dei testi oculari con la rappresentazione offerta da due degli esecutori materiali, passati tra le fila dei collaboratori di giustizia.

Il 12 marzo del 1992 alle ore 9.45 giungeva al locale 113 della Questura la segnalazione che nella via delle Palme in Mondello era stato commesso un omicidio. L'equipaggio della volante 32 a bordo della quale si trovavano, il vice sovrintendente Carbonaro Domenico e l'agente Nucera Giuseppe, giungeva immediatamente sul posto, notava a terra il cadavere di una persona la quale veniva immediatamente identificata per l'onorevole Salvo Lima.

Questa identificazione era stata possibile attraverso la testimonianza di due altre persone pure presenti sul luogo, cioè il professore Alfredo Li Vecchi ed il dottore Leonardo Liggio.

Carbonaro Domenico e Nucera Giuseppe hanno deposto all'udienza del 20 marzo del '95. Il Carbonaro ha raccontato ciò che si è presentato alla sua vista dopo la richiesta di intervento : *"Il 12 marzo ero in servizio, a bordo di una volante giunsi sul luogo del delitto, quel giorno facevo come turno 7-13, ero a bordo della volante denominata 32 con competenza da San Lorenzo fino a Mondello e Partanna-Mondello. Arrivato sul posto, unitamente alla volante 12, trovai già il dirigente del Commissariato Mondello ed una pattuglia della Digos. C'era una macchina, una Opel Vectra colore blu metallizzata con due persone che hanno attirato subito la mia attenzione per le loro grida e più in là il cadavere dell'onorevole Lima"*.

I luoghi teatro della vicenda omicidiaria sono stati riprodotti nel fascicolo dei rilievi tecnici effettuati il 12 marzo '92 dal gabinetto regionale di Polizia Scientifica.

Il teste Carbonaro ha proseguito *"c'era una macchina, una Opel Vectra color blu metallizzata con due persone che hanno attirato subito la mia attenzione per le loro grida e più in là, come dicevo, il cadavere*

dell'onorevole Lima. Queste due persone mi hanno detto subito: si tratta dell'onorevole Lima, abbiamo subito un attentato. Questo e' stato immediatamente riferito alla sala operativa per le prime notizie da dare, ovviamente, a chi di competenza in questi casi. Una di queste due persone dovrebbe essere Liggiò, l'altro Li Vecchi, che dovrebbe essere il proprietario dell'Opel Vectra. Nel momento in cui io arrivai erano fuori dall'autovettura, loro mi hanno spiegato che praticamente i due killers hanno affiancato l'autovettura, hanno sparato alcuni colpi, uno di questi colpi aveva attinto la ruota anteriore sinistra costringendo l'autista a fermarsi".

"L'altro colpo aveva attinto il parabrezza, quindi sono scesi tutti e tre gli occupanti del mezzo in cerca, ovviamente, di riparo e di fuga. I due sono andati a nascondersi vicino ad un contenitore di immondizia che era circa 2-3 metri... a 2-3 dall'Opel Vectra".

L'agente Nucera, escusso alla medesima udienza, sostanzialmente confermava quello che aveva appena detto il sovrintendente Carbonaro.

I due soggetti che accompagnavano la vittima sono il professor Alfredo Li Vecchi ed il dottor Leonardo Liggiò che si trovavano entrambi a bordo della Opel Vectra a bordo della quale era pure l'onorevole Lima. All'udienza del 16 gennaio '95, ha deposto Alfredo Li Vecchi : *"Mi incontrai a casa dell'onorevole Lima, nella casa di Mondello"*, (nel fascicolo la Polizia Scientifica trovasi un grafico dei luoghi da cui è possibile osservare l'itinerario che il professor Li Vecchi descrive) *"Erano le 9.00, le 9 e un quarto, di familiari non ricordo, sicuramente c'era qualcuno, pero' erano quelle mattinate pre elettorali in cui c'era gente che entrava, gente che usciva, io non sono ora, in questo momento, in grado di ricordare. Credo che ci fosse, ma non so se e' arrivato dopo che sono*

arrivato io oppure prima, il dottore Liggio, forse anche qualcun altro che poi e' andato via."

La mattina dell'omicidio, intorno alle 8.30, era venuto a trovare l'on. Lima anche l'onorevole Mario D'Acquisto, il quale pero' era gia' andato via quando era arrivato il professore Li Vecchi.

Quella mattina, Giovedì 12 marzo 1992, il gruppo doveva recarsi al Mondello Palace Hotel, perche' dopo pochi giorni era prevista una visita a Palermo dell'onorevole Andreotti ed era previsto che si svolgesse una pubblica manifestazione, che ebbe luogo anche dopo la morte dell'onorevole Lima alla Fiera del Mediterraneo il 23 marzo successivo. Si trattava di un periodo di campagna elettorale che si sarebbe concluso con le elezioni del 4 e 5 aprile del 1992.

Il Liggio ha aggiunto : *"Ci indiriziamo verso l'hotel Palace, io che guidavo la macchina, l'onorevole Lima ed il dottore Liggio, la mia era un'Opel Vectra di colore blu. Si, noi uscimmo diretti verso l'hotel Palace, andando diritto per quella strada dove abitava l'onorevole Lima, via Danae."*

La via Danae ad un certo punto incrocia viale delle Palme sul quale a sinistra svolta l'Opel Vectra. *"Percorremmo questa strada, via Danae, e ad un certo punto poi girammo a sinistra, via delle Palme. Ci sara' stato uno slargo"*.

"Quindi, ci sara' stato uno slargo, comunque girammo subito in questa strada dove poi avvenne l'omicidio, viale delle Palme."

"Arrivati ad un certo punto di viale delle Palme, io avverto la presenza di una moto dalla quale cominciano a sparare solo quando la moto e' davanti a me....."

....."io apprezzo la presenza di questa moto solo quando improvvisamente vedo il passeggero di questa moto che comincia a sparare verso la macchina che io guidavo. E' nella stessa direzione del mio senso di marcia, e' davanti a me. Io avvertii solo questo colpo sul parabrezza, il colpo, o i colpi, io poi non ho mai saputo quanti e quali siano stati i colpi, a questo punto la macchina si e' fermata. Io non so se la macchina si sia fermata, perche' io non l'ho fermata, se la macchina si sia fermata, perche' come poi ho visto quando mi hanno consegnato la macchina un colpo aveva colpito la gomma anteriore sinistra, quindi la macchina era andata a finire tutta sul marciapiedi destro. Queste sono cose che non ho mai capito ed io non ricordo di avere frenato o di avere fatto qualcosa di preciso."

E' possibile rilevare dalle riproduzioni fotografiche che il pneumatico anteriore sinistro della Opel Vectra targata Palermo A 64466 era stato forato da un colpo di arma da fuoco. Si notano pure i colpi sul parabrezza che il teste ricorda.

Il dottor Liggio ha precisato anche che l'onorevole Lima si accorse che le persone con la motocicletta stavano tornando ed esclamò: "stanno tornando" mentre scendeva dalla macchina e si allontanava in direzione opposta a quella della moto.

Quindi la dinamica visiva oggetto del ricordo del professor Li Vecchi è quella di 3 persone sull'Opel Vectra, Li Vecchi alla guida, l'onorevole Lima accanto, il dottore Liggio dietro, affiancate e superate da una moto con due persone a bordo; il passeggero della moto viene visto girarsi, esplodere dei colpi di arma da fuoco corta contro l'autovettura, colpire alcune parti della stessa, costringendola a fermarsi.

La manovra di ritorno della moto venne osservata dal Lima, il quale intuì di essere proprio il bersaglio dei killer.

Lima scese dalla macchina e andò in direzione dell'Addaura, e cioè in direzione opposta a quella di provenienza dell'autovettura stessa.

Anche il professor Li Vecchi gli corse dietro e vide anche il dottore Liggio che scendeva anche lui e si ripararono dietro un cassonetto.

"Mi sono riparato io, poi ho visto che il dottore Liggio era lì a qualche metro accanto a me, mentre l'onorevole Lima, io in quel momento, non l'ho più visto e poi, dopo qualche frazione di secondo, ho sentito di nuovo sparare e poi niente."

"Il tempo che ci siamo alzati, praticamente, sono solo corso dall'onorevole Lima a vedere come stava, tra l'altro non mi ero reso conto che fosse morto....."

Con riguardo alle persone sulla motocicletta testualmente il deponente ha detto di non ricordare niente *"perché quando l'auto si ferma praticamente non si vedono più, io li rivedo ma li rivedo così, per un barlume, quando l'onorevole Lima dice: stanno tornando e si vede questa motocicletta che ritorna. Poi scendiamo dalla macchina, sì, forse si vede uno dei due."*

"Posso avere visto una persona che a piedi inseguiva, correva a piedi verso ... dietro l'onorevole Lima, tutte e due le persone avevano un casco, non si vedeva niente, avevano un casco da motociclista, di colore scuro, soprattutto la visiera, insomma non si vedeva niente dietro la visiera."

Circa l'abbigliamento indossato *"doveva avere qualcosa tipo una giacca a vento, era vestito come generalmente vestono le persone che corrono in motocicletta, quindi con una specie di giacca a vento o*

qualcosa del genere, sportivo, abbigliamento sportivo." Con riguardo al conducente del mezzo il teste ha affermato di averlo visto fuggevolmente per *"quella frazione di secondo in cui si gira e spara"*.

Per quanto riguarda l'arma: *"Ho l'impressione che non fosse a tamburo, il colore dell'arma non lo ricordo."*

Il killer viene nuovamente visto dal teste *"vedo una persona che ripassa, questa persona che ripassa e poi scompare, evidentemente sara' risalito sulla motocicletta e sara'... io lo vedo risalire, in questo momento non ricordo il particolare se lo vedo risalire oppure se sento la motocicletta che si allontana, fatto e' che quando sono sicuro che sono andati mi avvicino all'onorevole Lima."*

La descrizione che fornisce il teste del killer rimane piuttosto generica, limitata alla indicazione dell'abbigliamento sportivo: una giacca a vento, un casco integrale con una visiera scura che non consentiva di vedere il volto.

Circa la localizzazione del dottore Liggio, il teste Li Vecchi ha detto: *"credo di ricordare che fosse anche lui lì riparato, non so se proprio quanto meno vicino a me: Si', eravamo abbastanza vicini, tuttavia non so proprio dietro al cassonetto, tra questo cassonetto e la macchina."*

In ordine al mezzo usato dagli attentatori il teste sa solo dire che si tratta di una motocicletta con le ruote grandi, mentre dal fascicolo fotografico si può osservare trattarsi di una moto da cross della classe Enduro, marca Honda con targa apparente Palermo 121536.

Il teste ha inoltre sostenuto di non avere notato la presenza di autovetture di motocicli di persone nei pressi della villa dell'onorevole Lima quella mattina in via Danae.

Il secondo teste oculare è il dottor Leonardo Liggio, anch'egli amico dell'onorevole Lima da lunga data. *"Il 12 marzo del '92 mi trovai a casa dell'onorevole Lima. L'onorevole Lima scendeva generalmente verso le 9.30, 9.45, le 10.00, insomma quando c'era necessita' o si voleva andare, si andava verso quell'ora. C'ero stato anche il giorno prima. L'onorevole Lima era impegnato nell'organizzazione della visita dell'onorevole Andreotti che doveva svolgersi da lì a poco." La visita e' quella del 23 marzo del '92. "Siccome c'era stato un disguido su un locale che si era pensato... dove l'onorevole Lima aveva pensato si dovesse svolgere la riunione, che era il locale che c'e' qua a Cardillo, come si chiama, il palazzo Gamma", quindi inizialmente si era pensato al palazzo Gamma, poi invece si fara' alla Fiera del Mediterraneo. Il giorno prima, l'onorevole Lima ci disse che quella riunione non si sarebbe tenuta piu' in quel locale e che invece si sarebbe tenuta alla Fiera del Mediterraneo, sicche' incitava tutti ad impegnarsi per questa organizzazione e quindi disse che l'indomani mattina dovevamo andare a preparare, a predisporre queste cose e mi invito' a venire a casa. Io arrivo alle 9.00 circa, c'era il professore Li Vecchi, non mi pare di ricordare che ci fossero altre persone, puo' essere che era presente fra l'altro il signor Francesco Riggio, figlio dell'ex senatore, pero' se n'e' andato prima che noi... forse ci siamo incontrati. Si doveva andare, l'onorevole Lima propose di andare al Palace, all'hotel Palace, per preparare il pranzo".*

Francesco Riggio aveva anche lui consuetudine di rapporti con l'onorevole Lima e anche lui era andato quella mattina per l'organizzazione della campagna elettorale.

Quella mattina, posto che l'onorevole Lima con il professore Li Vecchi ed il dottore Liggio, dovevano recarsi a questo appuntamento al

Palace, fu cambiata la direzione del percorso abituale, imboccando la via Danae, sulla sinistra per viale delle Palme fino a quando purtroppo l'auto non incontra la moto con i due killers.

“Lima ci propose di andare al Palace, allora siamo andati, ci siamo messi in macchina, guidava il professore Li Vecchi, Lima era seduto accanto a lui ed io ne sedile posteriore dal lato del professore Li Vecchi, quindi dietro il guidatore, dietro al conducente. Ci siamo mossi, abbiamo fatto qualche centinaio di metri, credo che non siamo riusciti a svoltare dalla strada dove l'onorevole Lima, cioè il pezzo di via Danae, perché l'onorevole Lima ricordo di avere lasciato dentro un documento, un certificato diceva, non so bene di cosa si trattasse e prego il professore Li Vecchi di tornare indietro.

In effetti siamo ritornati indietro, ci siamo fermati di nuovo davanti all'abitazione dell'onorevole Lima e noi siamo rimasti lì ad aspettarlo pochi minuti. Ritorno in macchina e ci siamo di nuovo indirizzati verso l'hotel Palace. Siamo andati dritti per questa strada, la via Danae dove abita l'onorevole Lima. Continuando per via Danae, c'è una piazzetta, quella piazzetta con lo slargo e le piante..... abbiamo girato da lì per finire nella strada poi dove è avvenuto l'agguato, viale delle Palme, non è che abbiamo fatto molte strade, molte traverse che io ricordi.”

“Io non ho visto niente, non ricordo niente di tutto questo, ne' potevo vederlo, io ricordo bene ero messo dietro con i giornali del mattino e leggevo questi giornali, tra l'altro neanche leggevo un articolo così..... fino a quando non ho sentito dei colpi, lì per lì non li ho contati, non ero in grado di dire quanti erano questi colpi, anche perché la sorpresa fu tale che io in un primo momento quasi quasi non riuscivo a capire che stesse succedendo, ma poi ci fu una reazione dell'onorevole Lima il quale subito

disse: tornano, tornano. Io istintivamente cercai di mettermi sotto, tra i due sedili disteso verso l'altro lato, l'onorevole Lima uscì subito dalla macchina ed io invece restai per un certo lasso di tempo."

Lima e' il primo ad abbandonare la macchina, dopo qualche frazione di tempo scende il Liggio. *".....Lima quindi uscì sul marciapiede, rispetto al senso di marcia in senso inverso, quindi direzione Addaura, ma io questo lo vidi dopo, perche' lo vidi uscire e non ero in grado di vedere dove lui andasse, poi passarono,devo ritenere dei secondi, a me sembrarono lunghissimi, in cui restai acquattato là sotto, mi posi subito il problema se per me non era meglio restare lì dove mi trovavo o uscire, ci fu dell'esitazione, quindi restai qualche secondo in piu' messo in quella posizione senonche' poi decisi di uscire e sono uscito dalla macchina. Sul marciapiedi subito accanto c'era un contenitore della nettezza urbana e mi rifugiai là dietro dove trovai che c'era anche il professore Li Vecchi."*

"Lì restammo acquattati fino a quando non ci sembro' che fosse tornata un poco di serenita' e subito dopo abbiamo visto l'onorevole Lima che era a terra bocconi sul marciapiedi verso l'angolo della strada."

Il teste afferma di non avere sentito altri colpi mentre era acquattato all'interno della macchina o dopo che e' uscito.

"Io di effetti personali ho notato solo che l'onorevole Lima aveva un cappotto sulle spalle".

Esaminando l'album fotografico è possibile osservare una foto che riguarda l'autovettura, da cui si può vedere che il cappotto dell'onorevole e' rimasto incastrato nello sportello anteriore destro della macchina, un loden verde.

Il teste Liggio ha ricordato che il cassonetto era a pochi metri da dove si erano rifugiati lui e il professor Li Vecchi.

La testimonianza dell'ingegner Vincenzo Castellucci, titolare o gestore del Palace, è stata assunta all'udienza del 14 febbraio del '95 : *"Avevamo un appuntamento al Palace di Mondello e lui, l'onorevole Lima, voleva organizzare una conviviale in onore dell'onorevole Andreotti che sarebbe dovuto venire di lì a qualche giorno, alle 9.30 avevamo questo appuntamento. L'appuntamento, la sera stessa ci siamo sentiti per telefono con l'onorevole Lima, cioè la sera precedente all'omicidio. Non se ne era parlato che probabilmente ci sarebbe stato, però non si sapeva esattamente il giorno"*.

L'agente di polizia Edoardo Marchiano ha deposto all'udienza del 16.01.1995: *"La mattina del 12 marzo '92, un Giovedì ero con mio padre, venivo dall'Arenella e mi portavo in direzione Partanna-Mondello. All'altezza di viale delle Palme, io stavo sul camion di proprietà di mio padre all'epoca, arrivato, diciamo, a metà strada di viale della Palme, dopo il curvone dell'Addaura, notai a distanza una Vectra di colore blu che non proseguiva lungo la carreggiata in modo normale. Un motociclo cercava di ostacolare il cammino di questa macchina, mi precedeva questa macchina. Io ero a circa 150 metri di distanza. Il motociclo era accanto alla macchina, nel frattempo il camion si avvicinava. Poi vidi la macchina che andava verso la destra, quindi verso il muro fino a finire la corsa, il motore si è affiancato e quindi noi nel frattempo ci avvicinavamo ancora di più'. Arrivati all'altezza di circa 50-100 metri notavo che dall'auto usciva una persona dal lato destro. Sì, ho notato questa persona che uscendo dalla macchina di corsa ci veniva incontro, al che dal motociclo è sceso una persona che inseguiva la prima persona, inseguiva l'uomo che era sceso dalla macchina. Questa persona che inseguiva aveva un casco in*

testa e aveva un'arma, si dirigeva verso quest'altra persona che era scesa dalla macchina, esplodeva alcuni colpi di pistola. I due, alla fine della corsa si sono ritrovati proprio accanto al mezzo con cui io viaggiavo. C'era un'altra persona accanto all'auto sopra il ciclomotore, che era rimasto lì in attesa forse che il compagno tornasse. Dalla macchina ricordo che e' sceso un'altra persona, forse stava dietro il sedile posteriore"

Il Lima, che inizio' la corsa, era seguito da questa altra persona che e' uscita, da uno degli occupanti dell'autovettura, era sceso anche un occupante della macchina, il quale, diciamo, andava dietro Lima per paura, correva dietro Lima ed infatti ad un certo punto ha fermato la sua corsa perche' ormai il killer aveva sparato contro l'onorevole."

La posizione dei tre soggetti era : l'onorevole Lima avanti, il killer accanto e la persona, quella che e' scesa dal sedile posteriore a un 5-6 metri indietro. A questo punto il killer e' tornato sul motore e sono fuggiti via. Il killer porta un casco, ricordo che era di colore rosso, era un casco integrale con la visiera opaco".

Per quanto riguarda la moto "Si trattava di un'enduro, una Honda enduro 600 di colore rosso e blu, che poi ho riconosciuto quando lo hanno sequestrato alla Squadra Mobile, vedo la motocicletta mentre sta per arrivare, affiancata alla macchina come se volesse stringerla e nel momento in cui poi e' sceso il killer, il motociclista ha fatto un'inversione e si e' rimesso sulla linea della strada, si e' avvicinato, ha girato di nuovo in direzione della strada attendendo il killer, direzione viale Regina Margherita di Savoia, il cosiddetto vialone di Mondello. Poi li vedo allontanare in direzione viale Regina Margherita, cioe' in direzione del vialone."

Il teste ricorda di aver visto scendere soltanto due persone, l'onorevole Lima e un altro passeggero che dalla sua visuale doveva essere quello che e' sceso dal sedile posteriore.

"Ma nel momento in cui la motocicletta si e' allontanata, quindi dopo che il killer ha sparato, risale sulla moto e la moto si avvia in direzione del vialone di Mondello, io sono sceso dal camion per dare l'allarme al 113. Mi portai ad una villa accanto, sempre in direzione di via delle Palme, la prima villa che mi si trovai davanti e la scavalcai, ho scavalcato la recinzione, all'interno c'erano dei muratori che stavano lavorando e una signora, mi qualificai e le dissi se mi indirizzava verso un telefono, così lei mi portò in una stanza dentro la villa ed io telefonai e detti subito l'allarme al 113. Erano tra le 9.30 e le 10.00".

E' stato accertato che il primo segnale arrivò al 113 della Questura alle 9.45.

Ha aggiunto il teste di non aver notato nient'altro anche perche' la strada era deserta in quel momento, però ha ricordato che nella corsa sarebbero stati esplosi circa 4-5 colpi, e lo stesso era intento a rilevare il numero di targa del mezzo.

Si trattava di un Honda enduro 600 di colore rosso e blu, targa apparente PA 121536. Il teste ebbe a notare che nel lato destro della forcella sicuramente c'era della vernice di colore blu, proveniente dalla carrozzeria della Vectra.

Il teste non potè intervenire mentre si stava consumando un omicidio sotto i suoi occhi in quanto quel giorno non era di servizio e non portava l'arma d'ordinanza.

Circa l'abbigliamento indossato dai killer, il teste ha ricordato che, a parte il casco, il killer portava addosso un giubbotto di tipo sportivo e un

paio di jeans. Circa l'arma che impugnava il killer, il teste ha affermato trattarsi di una "semiautomatica".

Il teste si trovava dal luogo rispetto alla Opel o alla motocicletta a 150 metri circa subito dopo il curvone. Quando il killer ha iniziato l'inseguimento dell'onorevole Lima, fra i due potevano esserci 8-10 metri. I colpi che sono stati sparati inizialmente erano a una distanza di 8-10 metri. Tra il punto iniziale dal quale il killer cominciò ad esplodere i colpi al punto finale, nel momento di minima distanza fra l'onorevole Lima ed il killer, vi erano 2-3 metri : quindi, 8-10 metri in partenza, 2-3 metri all'arrivo.

Gli elementi conoscitivi attinenti alla descrizione della rappresentazione dinamica dell'omicidio dell'onorevole Lima, ricevevano un notevole sviluppo dalle rivelazioni del collaboratore di giustizia Onorato Francesco, il quale, non appena intrapreso il suo itinerario dissociativo con l'autorità giudiziaria, ha ammesso di essere stato uno degli autori materiali del fatto ed in particolare colui che ha sparato i colpi di arma da fuoco all'indirizzo della vittima.

Nella commissione del delitto egli era accompagnato da un altro complice che gli guidava il motoveicolo dal quale ha sparato all'uomo politico, tale Giovanni D'Angelo, poi scomparso. In effetti, Giovanni D'Angelo scomparve il 19 ottobre 1992, cioè 2 giorni prima che venisse eseguita la prima ordinanza di custodia cautelare relativa all'omicidio Lima, che è del 21 ottobre 1992.

E' stato Salvatore Biondino ad organizzare una riunione a Sferracavallo a casa di Simone Scalici; il Biondino, era il capo

mandamento di Partanna-Mondello e San Lorenzo, quale sostituto di Pippo Gambino in carcere.

LE DICHIARAZIONI DI ONORATO FRANCESCO

Il Biondino aveva fissato un appuntamento nei primi di Marzo del 1992 con l'Onorato appunto nella sua casa, chiedendogli di portare pure Giovanni D'Angelo che era in attesa di essere fatto uomo d'onore (su proposta sia dell'Onorato sia di Salvatore Graziano).

A questa riunione erano presenti l'Onorato, Scalici Simone, Giovanni D'Angelo, Salvatore Biondino, Salvatore Scalici della "famiglia" di Sferracavallo, Salvatore Biondo "il corto", uomo d'onore della famiglia di S. Lorenzo, Giovan Battista Ferrante, uomo d'onore di S. Lorenzo, Salvatore Graziano della "famiglia" di Sferracavallo-Tommaso Natale.

Giunto nei locali messi a disposizione da Simone Scalici, il Salvatore Biondino comunicò che si doveva uccidere Salvo Lima nonché il figlio Marcello Lima; Salvatore Graziano, nell'apprendere questa decisione ebbe un rifiuto e disse <<che testa avete, volete fare la guerra allo Stato?>>; egli si tirò indietro non per mera paura, ma per le conseguenze dannose che ne potevano derivare per “cosa nostra”.

Da quel momento Salvatore Graziano venne messo da parte e non partecipò neanche all'omicidio, venendo anche disapprovato sia da Salvatore Biondino, sia dal Ferrante che dagli altri.

In questa riunione si raggiunse l'accordo per la suddivisione dei compiti: Onorato e Giovanni D'Angelo dovevano osservare le abitudini e controllare i movimenti di Salvo Lima nella villa dove lui abitava di fronte al Roosevelt di Valdesi, sotto Monte Pellegrino lato Mondello.

Il Ferrante in particolare doveva controllare i movimenti della designata vittima con un binocolo da Monte Pellegrino.

Salvatore Biondino e Salvatore Biondo "il corto" assunsero il compito di controllare i movimenti nell'ufficio di via Francesco Crispi dove Salvo Lima aveva la sua segreteria politica.

Per qualche giorno Onorato Francesco e Giovanni D'Angelo non videro l'Onorevole nei pressi della sua abitazione, così come non venne visto nei pressi dell'ufficio in via Francesco Crispi, per probabili impegni di natura politica o personale (erano prossime le elezioni nazionali per il rinnovo del Parlamento del 1992).

Dopo qualche giorno, l'Onorato ed il D'Angelo videro arrivare una Opel Vectra di colore bleu nei pressi della abitazione del Lima. Il loro punto di osservazione si trovava all'interno del Roosevelt, dove era aperto un cantiere per lavori di ristrutturazione; essi erano conoscenti sia dal capo cantiere sia dagli operai e, fingendo di interessarsi ai lavori, tenevano sotto controllo la villa dell'uomo politico.

Dopo circa 10 minuti dall'arrivo di quella autovettura videro per la prima volta l'On.le Lima uscire da casa e mettersi in macchina; ciò è avvenuto per circa tre o quattro giorni tutte le mattine.

Gli osservatori seguirono l'itinerario dell'autovettura e notarono che imboccava la prima via a sinistra andando per Piazza Caboto, dove è il semaforo di Viale Regina Margherita che va verso Palermo.

Questo percorso venne notato per tre o quattro volte e subito dopo gli uomini adibiti a questo compito si incontravano con Salvatore Biondino a Valdesi o alla Capannina (il vecchio Caflish di Viale Regina Margherita, accanto all'edicola) o al Roosevelt all'Addaura, o si incrociavano al Viale Venere oppure all'Addaura dove c'è l'altro Istituto Roosevelt.

Si incontravano con Salvatore Biondino, in gruppo, Onorato, Salvatore Biondo, D'Angelo e Ferrante, ad eccezione di Simone Scalici che non è stato mai presente in questi spostamenti.

Dopo aver osservato queste abitudini per tre - quattro giorni, fu deciso di passare alla fase operativa. Il Biondino ordinò di andare a prendere la sera a Capaci la macchina rubata, da Nino Troia - uomo d'onore della "famiglia" di Capaci - portarla presso una officina di Partanna Mondello da cui la mattina doveva partire il commando. Questa autovettura era stata rubata ad un rappresentante, qualche mese prima, vicino l'officina in Via Castelforte, da Giovanni Cusimano.

Al proprietario di questa officina venne chiesto che il giorno fissato per l'omicidio non dovesse aprire e svolgere regolare attività perchè i suoi locali dovevano servire come base di appoggio.

La mattina del 9 marzo, qualche giorno prima dell'uccisione, si incontrarono Salvatore Biondino, Mimmo Biondino (fratello di Salvatore), Simone Scalici, Giovanni D'Angelo, Salvatore Biondo "il corto" e Giovanni Ferrante. In questa riunione venne fissato un primo progetto di esecuzione e stabilita la distribuzione dei compiti: Giovanni D'Angelo doveva portare all'officina di Partanna Mondello la Croma rubata, Salvatore Biondo e Salvatore Biondino le armi con cui si doveva sparare all'On.le Lima (due fucili a pompa); D'Angelo aveva anche una pistola. Onorato e Scalici dovevano svolgere, armati, compiti di copertura nella macchina di Scalici di sua proprietà, una Fiat Uno bianca. Giovanni Ferrante doveva avere il compito di appostarsi sopra Monte Pellegrino, muovendosi con la sua Mercedes 190, e dare la battuta quando Lima usciva da casa all'arrivo dell'autista, tramite il telefono cellulare: il Ferrante doveva telefonare a Giovanni D'Angelo con il quale peraltro intratteneva

rapporti di lavoro. Il Ferrante doveva usare frasi convenzionali, in particolare il termine "viaggi di sabbia" per indicare il numero delle persone. Mimmo Biondino, con la sua autovettura - una Opel di piccole dimensioni - avrebbe avuto compiti di copertura.

Il descritto progetto ebbe un principio di esecuzione in quanto il giorno stesso fu deciso di dare il via all'operazione; su incarico di Salvatore Biondino fu ritirata la macchina da Nino Troia a Capaci in vista della imminente commissione del delitto programmato per l'indomani mattina e fu portata dapprima presso una villa vicino Spina Santa e la sera tardi all'officina di Partanna Mondello.

L'indomani mattina pioveva, uscirono tutti dall'officina con i compiti già assegnati, il Ferrante circa mezz'ora prima si avviò verso Monte Pellegrino; intorno alle 09.20 tuttavia ritornarono tutti all'officina perchè *<<il lavoro non si poteva fare, perchè vi erano persone che avevano guardato e quindi c'era la paura che qualcuno se ne fosse accorto>>*.

In particolare Salvatore Biondino riferì che vi erano persone che guardavano nei paraggi della villa del Lima e quindi si temeva che potessero un giorno riconoscere gli autori.

Nella detta riunione si operò una redistribuzione dei compiti: Onorato e D'Angelo continuarono ad osservare i movimenti dell'onorevole per circa due giorni e la sera prima dell'omicidio si incontrarono con Salvatore Biondino all'Addaura presso un palazzo in costruzione appartenente al costruttore Puccio nel quale l'Onorato eseguiva dei lavori di coloritura e gesso ed in cui aveva la disponibilità di un magazzino adibito a deposito di materiale, composto da due locali; in questo palazzo peraltro egli aveva preso anche un appartamento in cambio dei lavori svolti.

Nel magazzino predetto era avvenuta la riunione citata; in quella occasione Salvatore Biondino era venuto manifestando una certa premura, dicendo che “si stava perdendo troppo tempo, che si doveva uccidere subito a tutti i costi e che lui stava facendo brutta figura”. L'Onorato allora propose di compiere l'omicidio con una motocicletta rubata di grossa cilindrata (una 500 Enduro Honda di colore bianco) che avevano a disposizione lui e Giovanni D'Angelo.

Questo secondo progetto vide l'accordo di tutti e seduta stante si organizzò il nuovo piano esecutivo; **Onorato Francesco** assunse il compito di colui che doveva materialmente esplodere i colpi, a bordo del motore che avrebbe guidato **D'Angelo Giovanni**, **Giovanni Ferrante** doveva recarsi a Monte Pellegrino per dare la battuta a D'Angelo tramite il cellulare e con riferimento ai "viaggi di sabbia", **Salvatore Biondino** con la sua macchina di copertura, **Salvatore Biondo** con un'altra macchina di copertura, **Simone Scalici** con il compito di prenderli a bordo per assicurare la fuga dopo l'abbandono del motoveicolo nella via Marinai Alliata, all'angolo con Via Venere. Quel giorno al Mimmo Biondino non viene assegnato alcun compito.

Quindi si dettero appuntamento Onorato, D'Angelo e Ferrante nei pressi dell'abitazione del D'Angelo in Viale Spina Santa, in un villino attiguo, intorno alle 08.00, 08.15 della mattina.

La mattina stabilita, Onorato e D'Angelo presero il motore, e si avviarono verso il “Country Club” in via Castelforte, facendo dei giri con quel mezzo per non dare nell'occhio, Ferrante andò via 10 minuti prima dirigendosi verso Monte Pellegrino. Onorato indossava un paio di jeans, un giubbotto beige, i guanti chirurgici, il casco bianco integrale, con la visiera color fumè che non consentiva la riconoscibilità del viso ed il giubbotto

antiproiettile, era inoltre armato di due pistole, una 38 ed una 357. Anche Giovanni D'Angelo indossava il casco ed il giubbotto antiproiettile ed era armato con una pistola automatica a cinque colpi.

Onorato aveva l'ordine di uccidere tutte le persone che si trovavano con l'Onorevole; intorno alle 09.00, a seguito della prima telefonata di Giovanni Ferrante a Giovanni D'Angelo, si avvicinarono verso la villa dei Lima, attraversando il Viale Regina Margherita, passando anche davanti il portone e facendo un giro più largo, per non dare nell'occhio.

Per venne un'altra telefonata del Ferrante il quale dava avviso che si trattava di "tre viaggi di sabbia" e cioè che vi erano tre persone; la motocicletta proseguì il suo corso incrociando la Opel Vectra con due persone a bordo: videro che essa non si avviava verso Piazza Caboto, bensì verso Viale delle Palme; nonostante la preoccupazione del D'Angelo, l'Onorato nel rassicurarlo gli ordinò di andare dietro la macchina. E' significativo riportare questa parte del racconto dell'Onorato:

<< ... e io gli dico a D'Angelo: va beh, non ti preoccupare, vacci di dietro, e D'Angelo va dietro la macchina superando un bel po' viale delle Palme, gli dico di affiancarla e Giovanni D'Angelo si emoziona un pochettino perchè era il primo omicidio che faceva e diciamo che ha avuto un po' di emozione ed ha superato la macchina con un po' di velocità, non ha fatto come gli avevo detto io. Supera la macchina sul lato dell'autista ... Io avevo già uscito la pistola perchè avevo detto di affiancarla, invece quando gli dico questo egli accelera un pochettino e la supera con un po' di velocità. Mi giro e sparo il primo colpo alla ruota, poi sparo nel parabrezza, mirando a Lima che si trovava accanto all'autista ... non lo prendo la macchina si ferma e vedo scendere Lima, Lima scende dalla macchina e si mette a correre verso l'Addaura e Giovanni D'Angelo vedo

che sta perdendo un po' di tempo, che è un po' imbarazzato, io abbandono il motore perchè vedo Lima che sta per scappare. Scendo dal motore e mi metto a correre per raggiungere Lima a distanza di tre - quattro metri gli sparo il primo colpo alle spalle per non farlo più correre, poi quando cade a terra gli sparo in testa sulla nuca. Poi mentre che gli sto sparando vedo arrivare un camion e una macchina alla direzione opposta che si fermano, il camion che veniva dall'Addaura e la macchina dal lato opposto, dal vialone di Mondello.

Io quando ho finito di sparare al Lima vado negli alti due perchè avevo pure il compito di sparare a tutti e li vedo dietro un cassonetto di immondizia, a circa 15 mt. di distanza da dove avevo sparato a Lima sullo stesso marciapiede, sono messi in ginocchio e gli punto la pistola ...

Vedo queste persone inginocchiate e ho puntato la pistola: c'era un uomo con gli occhiali che mi ha fatto tenerezza e ho preso la pistola e non mi sono sentito di sparargli, di fare una strage, mi hanno fatto troppa tenerezza, tutti e due messi in quella maniera. E ho voluto evitare, ho preso la pistola e me la sono ritirata perchè avevo anche cambiato pistola io perchè avevo sparato quattro o cinque colpi con quella pistola ...

Non mi ricordo con quale sparai di tutti e due perchè avevo tutte e due le pistole in tasca. Ne ho uscita una ed ho sparato, poi ho uscito l'altra quella carica tutta intera per sparare agli altri due, però arrivando lì non mi sono sentito: ho avuto una presa di coscienza, non me la sono sentita di sparare e fare una strage, anche perchè in quel momento pensavo che interessava solo Lima, anche se avevo l'ordine di sparare a tutti ... mi sono ritirato la pistola perchè gliela avevo già puntata in testa, ho abbandonato a questi due, mi sono messo sopra il motore con D'Angelo e ce ne siamo andati verso il Viale Regina Margherita; superiamo il vialone, entriamo in

via Marinai Alliata dove c'è la Chiesa e giriamo l'angolo di Via Venere dove c'era Simone Scalici che aspettava con la macchina di sua proprietà, una Uno bianca a due sportelli che ricordo perchè prima sono entrato io e poi è entrato D'Angelo che doveva scendere prima di me e quindi gli ho dato la precedenza di mettersi davanti. Abbiamo abbandonato il motore acceso all'angolo dove c'era un pezzo di strada non asfaltata>>.

Onorato spiega perchè è stato abbandonato il motore acceso senza bruciarlo: non si poteva perdere tempo perchè a qualche centinaio di metri vi era sempre una scorta di Carabinieri a presidio di qualche magistrato o altra persona tutelata che abitava nei pressi, ed inoltre avendo usato guanti chirurgici, non avevano lasciato impronte.

Questa motocicletta era stata rubata qualche anno prima da Giovanni D'Angelo che l'aveva custodita per tutto quel tempo.

Durante il tragitto lungo Via Venere e Via Castelforte, i sicari si spogliarono di tutto quanto avevano indosso, pistole, guanti, giubotti, caschi che vennero messi in un sacco per l'immondizia, Giovanni D'Angelo venne lasciato all'officina presso la quale aspettava **Giovanni Cusimano**, che l'Onorato ed il D'Angelo avevano interpellato all'insaputa di tutti gli altri complici per distruggere tutto ciò che era stato adoperato.

<<All'insaputa perchè non lo doveva sapere nessuno questo omicidio, ma siccome io e Giovanni D'Angelo e Giovanni Cusimano eravamo tutta una cosa, c'era un'affettuosità di fratellanza e anche per sbrigarci più presto a distruggere queste cose ... quindi all'insaputa sia del Biondino sia delle altre persone le quali non sapevano che Giovanni Cusimano aveva quel compito perchè era una cosa mia personale e di Giovanni D'Angelo. Il Cusimano aveva il compito che quando Giovanni D'Angelo scendeva dalla macchina con il sacco contenente le pistole, i

giubotti e tutto quello che era stato adoperato li doveva distruggere. E questo avviene nella sera prima che interpelliamo a Giovanni Cusimano e Giovanni Cusimano lo sapeva che si doveva fare questo omicidio però era una “cosa nostra” personale l'averlo messo al corrente>>>.

In questa occasione l'officina risultava aperta, gli operai erano presenti e quindi non è stata presa alcuna precauzione anche perchè la struttura era piuttosto vasta, all'incirca 2.000 mq.

Egli inoltre sostiene che il proprietario dell'officina non sapeva nulla di tutta la vicenda omicidiaria in corso di esecuzione; quando la macchina dello Scalici arrivò, il Giovanni Cusimano non era visibile, perchè appunto Simone Scalici non lo doveva vedere. Giovanni D'Angelo scese dalla macchina e andò dentro l'officina, Onorato e Scalici andarono via, in quanto lo Scalici doveva accompagnare l'altro passeggero a Spina Santa, dove Onorato aveva lasciato la sua Panda posteggiata. In quel tratto di strada si bucò la ruota della macchina di Simone Scalici, e l'Onorato andò via a piedi lungo un pezzo di strada dall'Oasi Verde alla Spina Santa; incontrò Pino Caravello, costruttore di Partanna e che in quel periodo stava costruendo dei villini e costui gli diede un passaggio fino alla sua macchina.

Con la sua Panda egli andò a casa di Simone Scalici a Sferracavallo, dove si dovevano tutti incontrare, secondo l'accordo che avevano preso al termine dell'omicidio; lungo la strada Onorato incontrò Giovanni Ferrante con la sua macchina che ritornava da Monte Pellegrino e gli si accostò vicino, all'altezza dello stabilimento della Coca-Cola a Partanna Mondello, e attraverso il vetro abbassato si fecero cenno che tutto era andato bene.

A casa di Simone Scalici si trovavano il predetto Scalici, Salvatore Biondino e Salvatore Biondo <<e arrivando lì sono contenti, mi hanno dato un bacio, così e insomma per l'azione andata bene che si era fatta.

Erano contenti, io poi mi premuro ad andarmene per crearmi un alibi; in quei periodi stavo facendo la villa dell'Onorevole Aldo Rizzo. E quindi me ne vado subito, saluto loro e me ne vado, non c'era il Ferrante e neanche D'Angelo>>.

La villa dell'Onorevole Aldo Rizzo si trova in un complesso di 40 ville che stava costruendo l'Ing. Paride Tagliareni, e dove l'Onorato eseguiva tutti i lavori di gesso e di coloritura. Anche quella mattina Onorato aveva appuntamento con l'On.le Rizzo e la moglie per scegliere il colore delle pareti; intorno alle 11.00, quando arrivò in questo complesso incontrò tale Mastro Agostino, il capo cantiere cui chiese come mai il Rizzo non si era fatto vedere dalle 09.00.

Incontrò pure un certo Cicco Abramo, che eseguiva dei lavori ed anche a lui fece presente che era lì dalle 09.00, *<<cioè io a chiunque vedevo gli facevo uscire dalle orecchie che ero lì dalle 09.00. Siccome avevo sentito dire dagli operai e anche da Mastro Agostino che pure l'Onorevole Rizzo non veniva perchè avevano ucciso Salvo Lima a Mondello come aveva fatto sapere l'Ing. Tagliareni, io nell'occasione dicevo che era dalle 09.00 ed ero lì per crearmi un alibi>>.*

Verso le 13.00 Onorato andò a pranzare a casa.

Con riferimento alla distruzione delle cose che erano servite per l'omicidio Onorato precisa che provvidero alla distruzione Giovanni Cusimano e Giovanni D'Angelo, in base all'accordo che in precedenza era stato preso.

Come si desume dall'esame complessivo del percorso dichiarativo svolto da Onorato Francesco, la riunione preparatoria a casa di Simone Scalici è avvenuta nei primi di marzo del '92 ed erano presenti, oltre al

collaborante Onorato e lo Scalici, che era il padrone di casa, Giovanni D'Angelo, Salvatore Biondino che era l'organizzatore, Salvatore Biondo "il corto", uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, Giovan Battista Ferrante, anch'egli uomo d'onore di San Lorenzo e Salvatore Graziano, uomo d'onore della famiglia di Sferracavallo e Tommaso Natale.

Secondo i ricordi di Onorato, la sera prima del 12 marzo 1992 Biondino Salvatore aveva riconvocato i soggetti designati all'esecuzione all'Addaura nel palazzo in costruzione di un certo Pucci costruttore e dove l'Onorato eseguiva dei lavori di coloritura.

Il Biondino era venuto con premura perchè, secondo lui, si stava perdendo troppo tempo e lui non poteva fare "brutta figura". Da lì, l'esecuzione dell'agguato riceve un poderoso impulso attuativo che comporta il mutamento del mezzo dinamico di trasporto che viene individuato in un motoveicolo rubato già in dotazione dell'<autoparco> della cosca.

Il compendio delle riproduzioni fotografiche di cui all'album della DIA, depositato il 7 novembre del '96, comprova come le descrizioni fornite da Onorato ed i riferimenti topografici ed ambientali da lui indicati, corrispondano perfettamente alla situazione dei luoghi nei quali ha avuto luogo la vicenda omicidiaria in esame; la planimetria acquisita rivela i percorsi dinamici lungo i quali si sono svolte le azioni dei protagonisti della vicenda.

Altre fotografie riguardano l'immobile di via Francesco Crispi dove l'on. Lima aveva l'ufficio, e dove vi era anche la sede regionale del partito della Democrazia Cristiana.

In questi altri luoghi Salvatore Biondino e Salvatore Biondo “il corto”, classe ‘55, avevano assunto l’incarico di controllare i movimenti dell’onorevole Lima, secondo la divisione dei compiti che era stata stabilita in sede organizzativa.

Il collaborante Onorato descrive l’abbigliamento e le armi di cui era dotato il commando nella commissione del delitto ed effettivamente, analizzando le dichiarazioni dei testimoni oculari si può notare che tutti ricordavano come il killer indossasse un giubbotto di tipo sportivo e pantaloni jeans. Allo stesso modo l’Onorato parla dell’uso di caschi integrali, così come descritto anche dalle fonti testimoniali escusse.

Onorato aveva avuto l’ordine di uccidere sia l’onorevole, sia i suoi accompagnatori per non lasciare testimoni superstiti.

I soggetti che si trovavano con l’onorevole Lima in effetti hanno detto che si erano nascosti dietro un cassonetto di immondizia e non avevano potuto vedere meglio i killer in movimento; al contrario, l’Onorato ha precisato di avere visto i due uomini dietro il cassonetto accucciati in ginocchio, di avere loro puntato la pistola per poi desistere: *“c’era un uomo con gli occhiali che mi ha fatto tenerezza ho preso la pistola e non mi sono sentito di sparargli, di fare una strage.... ho preso la pistola e me la sono ritirata”*.

Dalla testimonianza del Li Vecchi e del dottor Liggio manca questo particolare dell’uomo che si è fermato e ha puntato la pistola e così la loro deposizione rimane monca in ordine alla descrizione della persona che sarebbe stata utile poi, come riscontro alle successive confessioni della stessa.

Ma secondo le proprie affermazioni, il killer era stato mosso a pietà nei confronti di coloro che accompagnavano l'uomo politico che era l'unico che doveva pagare con la vita.

Un altro riscontro alle dichiarazioni confessorie dell'Onorato è dato da un elemento di prova generica di tipo documentale : esso è costituito dal tabulato delle conversazioni telefoniche che sono state fatte sul cellulare in uso a Ferrante Giovan Battista.

Da questo tabulato, con riferimento alla data del 12 marzo 1992, si può verificare uno scambio di telefonate tra il cellulare n. 0337-891808 e l'utenza 0337-961517 alle ore 8.55 con durata 14 secondi , come di altre telefonate che saranno meglio analizzate nel prosieguo della disamina..

Un ulteriore riscontro è costituito dalla dichiarazione dell'avvocato Riggio, il quale ha ricordato che la mattina del 12 marzo '92, incrociò una motocicletta con due persone a bordo con caschi integrali che gli diedero “una sensazione di sospetto”.

Altro riscontro alle dichiarazioni di Onorato è rinvenibile sulla base della testimonianza dell'agente Marchiano il quale vide una macchina camminare in maniera strana e una moto che la affiancava e la superava sul lato sinistro.

Onorato confermerà che il suo progetto era di affiancare la macchina e di sparare durante la manovra di affiancamento, ma poichè il D'Angelo si era emozionato un pochino (trattandosi del primo omicidio che faceva), superò la macchina con un po' di velocità, non eseguendo alla lettera quanto gli aveva ordinato l'Onorato.

L'accelerazione del D'Angelo aveva portato la motocicletta a sopravanzare la macchina e costretto l'Onorato a girare il busto e sparare il primo colpo alla ruota, poi al parabrezza mirando a Lima.

Corrisponde a questa descrizione una riproduzione fotografica che ritrae la ruota anteriore sinistra della Vectra colpita dal proiettile al pari del parabrezza.

Dalla deposizione della dottoressa Margherita Pluchino dirigente del gabinetto di polizia scientifica, assunta all'udienza del 20 marzo '95, si apprende che nell'autovettura dove alloggiava l'onorevole Lima e nei pressi del cadavere sono stati rinvenuti dei frammenti di materiale balistico; sulla vettura un proiettile calibro 38 special e un frammento di camicia di proiettile, e ciò costituisce un riscontro alla confessione di Onorato che aveva dichiarato di avere portato con sè due armi, una 38 ed una 357.

Anche le dichiarazioni di Li Vecchi e Liggio riscontrano la circostanza che, dopo il sorpasso dell'autovettura, la moto era tornata indietro e l'onorevole stesso aveva capito la manovra, con l'espressione "*stanno tornando*".

Onorato ricorda anche che quando l'onorevole aveva abbandonato l'autovettura, lui era sceso dal motore e si era messo a correre per raggiungerlo, a distanza di 3/4 metri gli aveva sparato il primo colpo alle spalle per non farlo correre più e quando cadde a terra gli sparò alla testa, sulla nuca.

Effettivamente esiste una fotografia che ritrae l'onorevole Lima colpito, in una posizione statica esattamente compatibile con ciò che aveva detto l'Onorato. E ciò corrisponde anche alle risultanze dell'esame autoptico, come riferito dal medico legale dottor Paolo Procaccianti escusso all'udienza del 16 gennaio '95 "*la morte si verificò per lesioni cranio-encefaliche determinate da un colpo di arma da fuoco, il colpo venne esploso da dietro in avanti, cioè dalla regione occipitale verso la regione frontale e quindi fu esploso da distanze molto ravvicinate tant'è vero che vi*

erano degli aloni di affumicamento, di tatuaggio attorno al foro di ingresso, poi ve ne è stato un altro, per lo meno, di colpi mortali, ...che fu esploso alla regione toracica posteriore sinistra ed un colpo che non interessò gli organi endotoracici, interessò soltanto la regione cutanea, sottocutanea e quindi la parte muscolare sottostante senza interessare organi vitali; quindi almeno tre sono i colpi che attingono il corpo dell'Onorevole Lima, due al tronco, di cui uno attraversa gli organi endotoracici e un colpo alla regione occipitale con fuoriuscita alla regione frontale”.

Ciò corrisponde esattamente a quello che ha narrato Onorato, nonché a quello che ha descritto l'agente Marchiano sotto i cui occhi è avvenuta l'esecuzione dell'Onorevole Lima”.

La deposizione della dott.ssa Pluchino ha consentito di precisare quale delle due armi ha sparato, particolare che l'Onorato non aveva ricordato : è stata utilizzata la calibro 38.

Per quanto riguarda l'autovettura con cui Simone Scalici attendeva i killer, si trattava di una Uno bianca a due sportelli: tipo di auto che l'Onorato ricorda perchè quando i killer sono stati presi a bordo, prima è entrato lui e poi il D'Angelo.

Su questa circostanza ha deposto il maggiore della DIA Luigi Bruno assunto all'udienza del 7 febbraio '98, il quale ha confermato che il 12 marzo del '92 Simone Scalici aveva la disponibilità di una Fiat Uno bianca due sportelli targata Pa A21573, intestata a Scalici Rosolino figlio di Scalici Simone, vettura demolita nel giugno 1992 e che era stata immatricolata in Germania nel 1986.

Soccorre a riscontro altresì la testimonianza di Miceli Francesca che ha deposto all'udienza del 21 gennaio 1995, la quale ha affermato: “*mentre*

mi dirigevo verso il lavoro, vedo di fronte a me un motore che mi incrocia ad alta velocità e subito dopo dalla viuzza di via Venere, spuntare una macchina, questa macchina si è fermata però dopo io sono andata via tranquillamente, però la macchina l'ho notata ancora meglio perché a bordo notavo che c'era accanto al guidatore un uomo con un casco e mi è sembrato, la vettura era una Uno a tre sportelli”.

La teste quindi ha conservato il ricordo del momento in cui è avvenuto il cambio del mezzo utilizzato dai killer, cioè quando essi abbandonano la motocicletta e prendono posto sulla Uno bianca.

I sicari abbandonano la motocicletta col motore acceso ed anche questo particolare viene riscontrato dal teste Esposito Luigi il quale è stato sentito all'udienza del 19.12.1994 *“il 12 marzo del '92 lavoravo nella villa di certo signor Verso a Mondello, era una strada piccola, stretta, dove c'erano due... un'entrata ed un'uscita, era la villa del signor Verso di cui non conosco il nome di battesimo, comunque dovevamo fare lavori di elettricità dentro, quando noi siamo arrivati con la macchina, c'era un motore a terra, noi pensammo fosse rubato e siamo entrati dentro il villino, era una motoretta di grossa cilindrata, era a terra, solo dopo che è successo che è arrivata la Polizia e tutto il resto sono entrati ed hanno voluto i documenti”*

La polizia ha individuato la motocicletta rubata, la 121536 come la moto dei killers, di cui Marchiano aveva detto il numero di targa.

Il teste ha ricordato che la moto aveva ancora il segnalatore di direzione acceso.

All'udienza del 2 febbraio 1995 vengono assunti in esame Porretto Vito e Beninati Davide proprietari di due motociclette che erano state sottratte rispettivamente il 31 agosto 1989 intorno alle 20,20 in via

Francesco Paolo Di Blasi n. 1 a Palermo, e l'altra sempre il 31 agosto dell'89 in via Leopardi vicino via Notarbartolo: evidentemente la targa di una delle due motociclette era stata apposta sulla moto che poi era stata usata per l'omicidio.

Onorato ha spiegato che avevano lasciato la moto senza bruciarla (tecnica classica utilizzata per non lasciare traccia) perchè si trattava di un mezzo rubato, perchè i killers aveva usato i guanti chirurgici per non lasciare impronte ed inoltre nei pressi del luogo dove era stato ucciso Lima stazionava una "scorta" di forze dell'ordine, a presidio di qualche soggetto tutelato (si tratta di un diplomatico di un paese straniero): poichè la mattina del delitto il Lima non aveva fatto la strada consueta (dovendosi recare, come già spiegato, al Mondello Palace Hotel), anche i killers erano stati costretti a seguire la nuova direttrice di marcia: ed in effetti nella via Principessa Maria era possibile incontrare il mezzo dei carabinieri che stazionava davanti l'abitazione del diplomatico.

Ciò, tra l'altro, spiega la ragione per cui non si poteva perdere tempo a bruciare il mezzo che veniva abbandonato.

E' stato sollevato dalla difesa il problema se un soggetto dalle dimensioni fisiche di Onorato Francesco, alto circa un metro e novanta, potesse salire a bordo di una Fiat Uno a due sportelli, prendere posto nel sedile posteriore e durante la marcia cambiare l'abbigliamento indossato al momento dell'agguato, disfacciandosi di pistole, guanti, giubbotto e caschi. Addirittura è stato chiesto un l'espletamento di un mezzo di prova (esperimento giudiziale), per dimostrare l'impossibilità della circostanza.

E' comune esperienza che anche un uomo corpulento ed ex atleta come Onorato, anche nello spazio ridotto del sedile posteriore di una autovettura Fiat Uno a due sportelli, disponga dello spazio sufficiente per

togliersi gli indumenti indossati, del resto anche Giovanni D'Angelo seduto nel sedile anteriore si spogliò di ciò che aveva addosso e quindi in uno spazio non maggiore di quello che aveva a disposizione l'Onorato, compiendo gli stessi gesti.

La sera prima dell'omicidio era intervenuto un accordo tra Onorato, D'Angelo e Cusimano in base al quale il D'Angelo, giunto all'officina, doveva distruggere tutto quello che era stato adoperato.

L'Onorato racconta che le armi sono state macinate con fiamma ad ossigeno dentro l'officina che si trova in zona Partanna Mondello.

Queste operazioni, in base al racconto di Onorato, dovevano essere compiute dal Cusimano secondo i termini dell'accordo stabilito.

LE DICHIARAZIONI DI FERRANTE GIOVAN BATTISTA

Circa la partecipazione del collaborante all'omicidio dell'Onorevole Salvo Lima, il Ferrante ha precisato che ne cominciò a sentir parlare da Salvatore Biondino verso la fine del febbraio 1992 e comunque 10-15 giorni prima dell'omicidio medesimo.

Salvatore Biondino è un uomo d'onore della famiglia di S. Lorenzo che è ricompresa nel mandamento di S. Lorenzo, di cui il Ferrante faceva parte; Salvatore Biondino - nell'ambito di quella famiglia - attorno al 1985, è stato fatto capo decina e questo è avvenuto mentre c'era Giacomo Giuseppe Gambino libero. Quest'ultimo era il rappresentante e capo mandamento.

Salvatore Biondino comunicò agli uomini d'onore che si doveva compiere questo omicidio. Il luogo in cui avvenne questa comunicazione non è nel ricordo preciso del collaborante.

Gli uomini d'onore menzionati si vedevano spesso a casa del Ferrante o a casa del Salvatore Biondino oppure al baglio Biondo; del gruppo era pure assiduo frequentatore Salvatore Biondo detto *il corto*.

Salvatore Biondino disse ad un certo momento che si doveva cominciare a “*guardare*”, cioè a pedinare ed a osservare le abitudini dell'Onorevole Lima perché costui doveva essere ucciso.

Poiché egli non conosceva l'On.le Lima, Salvatore Biondino con una battuta gli disse di non preoccuparsi, perché vedendolo lo avrebbe riconosciuto in quanto era una persona anziana, con i capelli bianchi e somigliava praticamente a Mario Troia: Mario Troia è il consigliere della famiglia del Ferrante ed ha i capelli bianchi esattamente come l'On.le Lima. Quindi il Biondino indicò l'abitazione dell'uomo politico che si trova a Mondello, sotto le falde di Monte Pellegrino.

Esistono due entrate nella villa dell'On.le Salvo Lima da due strade diverse: un ingresso “pedonale” costituito da un portoncino secondario da dove usciva sempre Salvo Lima con una piccola pensilina; l'altra entrata che dà su un'altra strada e da cui entravano ed uscivano soltanto le autovetture.

Alla prima riunione, l'incarico più rilevante conferito fu quello di fare appostamenti ed osservazioni per vedere di rintracciare l'On.le Salvo Lima.

Il Biondino aveva indicato anche un altro posto ove effettuare controlli: si trattava di una sede della Democrazia Cristiana che si trova in via Emerico Amari a Palermo e disse pure che l'On.le Salvo Lima viaggiava a bordo di una Opel Vectra di colore bleu ed era sempre l'autista a condurlo; fornì anche gli orari dell'uomo politico il quale generalmente attorno alle 09.00 usciva da casa.

Per notare i movimenti della vittima gli osservatori non si situarono tuttavia in prossimità della villa, bensì nei pressi di piazzetta Caboto che era praticamente la strada che percorreva l'On.le Salvo Lima, e cioè il vialone che dalla Favorita arriva a Valdesi.

L'On.le Lima non fu visto nei primi giorni; si vedeva soltanto il figlio che aveva una autovettura, una Mercedes 190 di colore amaranto, il modello era a benzina. Costui, di mattina, si recava presso un maneggio che si trova nei pressi di Cruillas, una traversa di viale Michelangelo.

Gli osservatori erano da identificare in Ferrante, Biondino e Salvatore Biondo *il corto*. Il Ferrante aveva una Mercedes 190 dello stesso colore, Salvatore Biondino aveva una Clio di colore verde scuro e Salvatore Biondo una Fiat Uno celestino metallizzato.

In questi pedinamenti il Ferrante utilizzava la sua vettura, Salvatore Biondino e Salvatore Biondo venivano assieme con una sola vettura .

Salvatore Biondo la mattina passava da casa di Salvatore Biondino e lo prendeva a bordo .

Dopo avere intercettato il figlio dell'On.le Lima e averlo pedinato fino a quel maneggio, gli uomini addetti cominciano a vedere anche il padre, l'On.le Lima.

Un sabato pomeriggio sia il Biondo Salvatore sia il Biondino Salvatore videro l'Onorevole Salvo Lima con i due figli recarsi a fare la spesa in via Lanza di Scalea, al supermercato "Famila".

Inizialmente Salvatore Biondino aveva pensato che l'omicidio dovessero farlo soltanto loro tre, come avevano fatto altre volte ed eventualmente chiamare qualche altra persona in appoggio.

Poi, visto che un'autovettura era stata rubata da Giovanni D'Angelo, Salvatore Biondino disse di avvisare sia Giovanni D'Angelo sia Francesco Onorato.

Giovanni D'Angelo era un uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, uomo d'onore anche se non era conosciuto perché era stato combinato segretamente, eravano soltanto in 6 persone a conoscere la qualità di uomo d'onore di Giovanni D'Angelo. Lo avevano combinato a casa di Simone Scalici. Il Ferrante ricorda che Giovanni D'Angelo, rispetto alla data dell'omicidio, era stato combinato nell'estate del 1991 e lui stesso aveva assistito alla di lui affiliazione .

A questa combinazione era presente, oltre Ferrante, Francesco Onorato, Franco Vitrano - uomo d'onore della famiglia di Pallavicino, comunque sempre famiglia di Partanna Mondello – Salvatore Biondo *il corto*, Salvatore Biondino che è stato il padrino, Totuccio (Salvatore) Graziano e Simone Scalici.

Il Ferrante ha anche riferito che Giovanni D'Angelo è scomparso un paio di anni fa e sostanzialmente un paio di mesi prima del proprio arresto.

Su Francesco Onorato, il collaborante riferisce che è uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, mandamento di S. Lorenzo.

Simone Scalici è uomo d'onore della famiglia di Tommaso Natale e Sferracavallo, mandamento sempre S. Lorenzo. Lo Scalici era comunque aggregato alla famiglia di Partanna Mondello in quanto a Partanna Mondello non c'erano più persone e lui si dedicava a quella famiglia, tenendone tra l'altro la cassa.

Tornando alla narrazione dell'omicidio, il Ferrante ricorda che il Biondino gli disse di avvisare sia Francesco Onorato sia Giovanni D'Angelo (non ricorda invece di avere avvisato Simone Scalici, sebbene

avesse detto ciò nel verbale del 23.09.96 nell'ambito delle dichiarazioni rese al P.M. all'inizio della sua collaborazione) e si diedero appuntamento al Roosevelt o meglio all'interno del complesso, vicino alla chiesa dove c'è un piccolo locale. Non sa riferire a chi materialmente il locale appartenesse, però c'era Franco Vitrano e Giovanni D'Angelo che conoscevano il guardiano e comunque era a loro disposizione.

In questo locale Salvatore Biondino mise al corrente il gruppo che si doveva commettere l'omicidio dell'uomo politico palermitano, raccomandando di non far menzione con nessuno perché era una persona molto importante e se ne sarebbe parlato a lungo.

Ivi erano presenti il Ferrante, Salvatore Biondino, Salvatore Biondo *il corto*, Simone Scalici, Giovanni D'Angelo e Francesco Onorato: erano in sei. Salvatore Biondino distribuì i ruoli.

Il Ferrante premette che ci sono stati due progetti: in base al primo doveva essere utilizzata una autovettura; nel secondo doveva essere utilizzata la motocicletta, come poi in effetti è avvenuto.

L'autovettura era una Lancia Delta oppure una Alfa Romeo; il Ferrante ricorda con precisione che si trovava in un garage che era vicino alla Villa Comunale di Capaci. Era una autovettura rubata fornita proprio dal Giovanni D'Angelo.

Sono stati diversi giorni a vedere la strada che percorreva l'Onorevole Salvo Lima per andare verso Piazza Caboto, in quanto si era stabilito che l'omicidio si doveva fare proprio lì, a Piazza Caboto.

Il Ferrante ha avuto assegnato il compito di recarsi a Monte Pellegrino e controllare dall'alto l'uscita da casa dell'On.le Lima, più precisamente doveva posizionarsi all'altezza della seconda curva, dopo la

prima galleria dalla strada che sale da Valdesi e da cui si vede l'ingresso pedonale della villa dell'On.le Lima.

Egli utilizzava un binocolo che aveva smontato per poterlo portare più agevolmente e lo teneva in tasca, poi doveva appostarsi dopo la curva in mezzo alle pietre; Francesco Onorato doveva stare vicino a Piazzetta Caboto con il compito altresì di portare Giovanni D'Angelo che, possedendo il telefonino, doveva tenere i contatti con il Ferrante; Simone Scalici doveva portare le armi e si doveva fermare all'altezza di una scuola che è sita nei pressi del Campo Castellucci, dalla parte opposta di Piazzetta Caboto. Salvatore Biondino e Savatore Biondo erano nella autovettura rubata.

Questo progetto, tuttavia, non potè essere realizzato nel timore che gli esecutori potessero essere stati notati, durante la fase degli appostamenti, della durata complessiva di circa due o tre giorni, ed in particolare il timore riguardava il Biondo ed il Biondino che erano stati in sosta con il mezzo rubato. Il Ferrante ha precisato di essere stato munito di telefono cellulare, intestato alla ditta "Ferrante Giovan Battista", mentre Giovanni D'Angelo utilizzava un telefonino intestato alla "NA.FE.DIL." di Gioacchino Sensale, che era la ditta presso la quale il D'Angelo era messo in regola ma da cui non aveva mai lavorato. - Al fascicolo del dibattimento in effetti risulta che sono stati acquisiti cellulari in uso al Ferrante ed a questa ditta "NA.FE.DIL." con gli esiti del relativo traffico -.

La macchina rubata era stata prelevata dal deposito vicino la Villa Comunale di Capaci e riportata indietro dallo stesso Ferrante al pari della motocicletta con la quale poi è stato di fatto commesso l'omicidio.

Questa macchina è stata portata in una villetta nelle vicinanze del campo di calcio Santo Canale che si trova a Partanna Mondello vicino

"Interlinea", che è un negozio della ditta Adile. Si trattava di una villetta abbandonata con un cancello chiuso che Giovanni D'Angelo era in grado di spostare. Alla sera, la macchina veniva invece posteggiata in un lotto di terreno nelle vicinanze del Roosevelt, non però il complesso a mare, bensì il Roosevelt che c'è sotto la montagna.

Nella esecuzione del progetto definitivo è stata utilizzata, come già detto, una motocicletta di marca Honda, tipo Enduro, di colore rosso, anche questa rubata precedentemente e portata da Giovanni D'Angelo, che il Ferrante aveva trasferito a Capaci e poi nel garage vicino al campo di Santo Canale.

Da lì poi è stata prelevata da Giovanni D'Angelo per l'uso cui era destinata; in una occasione il gruppo si è incontrato in un locale all'Addaura, sito di fronte una rivendita di barche di tale Lo Piccolo, quasi di fronte al Roosevelt; Francesco Onorato stava lavorando come indoratore in una serie di appartamentoini e uffici di un complesso in costruzione e poichè aveva l'appalto di questa attività, aveva la disponibilità di questo locale e lo usava come ufficio oltre ad utilizzare un magazzino adibito a deposito di vernici e colori.

La ripartizione dei compiti nel progetto definitivo era parzialmente mutata: Ferrante doveva stare sempre a Monte Pellegrino e dare l'avviso a Giovanni D'Angelo; quest'ultimo doveva guidare la motocicletta essendo abile nel condurre tali veicoli; Salvatore Biondino e Salvatore Biondo dovevano stare con le loro autovetture personali, e cioè la Renault Clio e la Fiat Uno, nei pressi di Piazza Caboto con compiti di supporto e copertura a D'Angelo e Onorato; Simone Scalici doveva aspettare nei pressi della scuola elementare, che gli portassero le armi per poi portarle via.

Questo progetto è stato elaborato e messo a punto qualche giorno prima del 12.03.92, visto che le condizioni atmosferiche erano nel frattempo migliorate ed era più semplice realizzare l'agguato con la motocicletta. I due killer sarebbero stati camuffati con dei caschi integrali per non essere riconosciuti da nessuno.

Il Ferrante doveva rimanere in contatto con il D'Angelo tramite il telefonino cellulare ed essi dovevano comunicare tramite un linguaggio convenzionale che aveva riferimento a "camion di sabbia", ciò in quanto Ferrante era un autotrasportatore e fornitore di materiale edile, il D'Angelo lavorava virtualmente alla "NA.FE.DIL." che è una ditta di scavi e svolge attività di trasporto e sbancamento terra e dunque i viaggi di camion costituivano un riferimento pertinente alle attività svolte.

La mattina dell'omicidio i membri del gruppo si sono visti nel posto dove Francesco Onorato lavorava, il Ferrante si è recato come al solito a Monte Pellegrino utilizzando una traversa che si trova proprio vicino al Roosevelt che passa attraverso la pineta e porta alla strada di Monte Pellegrino; allora era una strada sterrata e poi all'altezza di alcuni villini comincia quella asfaltata; sebbene allora ci fosse una transenna nella strada che porta a Monte Pellegrino si poteva accedere lo stesso facilmente. Giovanni D'Angelo e Francesco Onorato dovevano portare la moto ed in particolare Onorato doveva sparare; le armi che erano state portate dai predetti, fornite dalla famiglia di Partanna Mondello, erano tre pistole a tamburo: due doveva portare Onorato, una Giovanni D'Angelo da usare in caso di necessità. Ferrante ebbe modo di vedere le armi nel magazzino dove Onorato teneva le vernici.

Il Ferrante prima di salire a Monte Pellegrino effettuò la prova attraverso il telefono cellulare per verificare se ci fossero problemi con la

linea; salito a Monte Pellegrino si accostò, tenendo sotto controllo tutta la zona: vedeva la casa dell'Onorevole Lima, piazzetta Caboto, la motocicletta di Giovanni D'Angelo, le autovetture del Biondino e del Biondo, i quali quel giorno avevano una macchina ciascuno; non riusciva invece a vedere Simone Scalici perchè era più distante però sapeva che stazionava nelle vicinanze di un canneto. Vedeva la motocicletta che si aggirava nella zona di Piazza Caboto e dopo un po' di tempo vide l'autovettura del Lima che si avvicinava alla sua abitazione per andarlo a prendere: si trattava di una Opel Vectra di colore bleu scuro e si avvicinava all'uscita secondaria, quella pedonale. Vista arrivare l'Opel Vectra, il Ferrante effettuò la telefonata di avviso a Giovanni D'Angelo, mentre l'Onorevole Lima stava per uscire, vide anche arrivare un'altra autovettura il cui conducente iniziò a parlare con l'Onorevole proprio davanti alla porta perdendo un po' di tempo a chiaccherare. Egli ebbe modo di vedere la motocicletta che perdeva tempo e frattanto si era avvicinata all'uscita della villa e poi tornava di nuovo indietro nelle vicinanze di piazza Caboto.

Dopo circa 10-15 minuti, la persona che era andata a trovare l'Onorevole si allontanò ed egli chiamò nuovamente Giovanni D'Angelo sempre con il linguaggio convenzionalmente stabilito dei "camion di sabbia" che stavano per arrivare e la motocicletta ritornò nelle vicinanze di Piazza Caboto.

Dopo aver visto che la macchina dell'On.le Lima si avviava, il Ferrante esaurì il suo compito. A quel punto egli scese, rifacendo la strada della pineta per andare verso Partanna, ripassando dal Roosevelt, passando altresì dall'ex "tiro a volo" ed imboccando la curva sulla sinistra : *"dopo viene il curvone a sinistra e ad un centinaio di metri dopo il curvone ho visto l'On.le Lima per terra già praticamente morto. Poi c'era*

l'autovettura, appunto la Opel Vectra, mi pare che aveva lo sportello aperto e qualche foro nel parabrezza, accanto ho visto che c'era pure un bidone della spazzatura, questi grandi per la raccolta per la spazzatura, poi proprio nelle vicinanze c'era un camion posteggiato e non avevo capito bene se quel camion aveva avuto un incidente con l'autovettura perchè appunto avevo visto che il corpo dell'On.le Lima era da una parte e l'autovettura più spostata rispetto al corpo dell'On.le. Erano sullo stesso lato della strada, sul lato destro, lato mare, proveniente dall'Addaura."

Il Ferrante si meravigliò perchè l'omicidio doveva essere commesso a Piazza Caboto come convenuto, e sul punto discusse poi con gli altri compartecipi.

Dopo aver visto la scena del delitto, a distanza di un centinaio di metri il Ferrante vide che si avvicinava un'auto civetta della Polizia così come altre persone, ma egli continuò la strada per andare verso Partanna Mondello, passando dal bar della Capannina (bar Caflish), dal Mondello Palace Hotel ed imboccando Viale Galatea per raggiungere il Sigros dove lui lavorava, seguendo la strada che costeggia lo stabilimento della Coca Cola e poi per Sferracavallo, Isola delle Femine e Capaci.

Lungo la strada, egli incrociò Francesco Onorato con la Panda e non si fermò a parlare, ma scambiò con lo stesso solo un cenno di saluto.

Lo stesso giorno egli si incontrò con Giovanni D'Angelo a Capaci nella cava di Pino Sensale dove formalmente lavorava senza però approfondire il fatto che l'omicidio era stato fatto in un posto diverso da quello stabilito.

Qualche giorno dopo egli si vide con Salvatore Biondino e Salvatore Biondo e contrariamente alle sue abitudini di persona riservata e discreta, chiese se era stata una mossa intelligente quella di fare l'omicidio dell'On.le

Lima, ciò in quanto era prevedibile una ferma reazione da parte dello Stato; il Biondino gli disse *"era una cosa che si doveva fare, perchè così la smettono, così gli facciamo capire noi il discorso di come deve andare, perchè ci hanno preso in giro, adesso così la smettono, perchè praticamente dovevano fargli capire in sintesi chi comandava"*. Quello che viene riportato è il dialogo è intercorso tra Ferrante e Salvatore Biondino.

"praticamente (i politici) ci hanno sempre preso in giro e ognuno di noi si deve pulire i piedi, quindi il discorso era riferito al fatto che si dovevano commettere altri omicidi, allora io ho capito che si trattava di altri politici anche se non mi è stato detto, anche perchè poi sappiamo perfettamente che abbiamo commesso degli altri omicidi, praticamente la strage".

Per quelli che sono i suoi ricordi, il Ferrante menziona, come persone che avevano fatto avere i “facsimili” per le votazioni in periodo elettorale alle famiglie mafiose ed in particolare alla famiglia di S. Lorenzo, gli Onorevoli Purpura, Mannino, Carlo Vizzini, D'Acquisto.

Il Ferrante è stato affiliato nel 1980 ed a quel tempo le indicazioni di voto, in periodo elettorale, indirizzavano verso l'allora partito della Democrazia cristiana; in una sola occasione egli ricorda che era stato dato l'ordine di votare per l'On.le Martelli; questi ordini venivano impartiti nel 1986 da Pippo Gambino e poi da Salvatore Biondino che ne aveva preso il posto come sostituto. Salvatore Biondino era molto vicino a Salvatore Riina e quindi operava su disposizioni del capo di “cosa nostra” e non certo per iniziativa personale.

Il Ferrante conferma di avere visionato un servizio fotografico predisposto dalla D.I.A. riconoscendovi i luoghi che avevano fatto da

scenario all'omicidio, e tale prova documentale è stata allegata al fascicolo per il dibattimento.

Il collaborante descrive con assoluta precisione il luogo nel quale si poneva per compiere il servizio di appostamento: *"si tratta della seconda curva sul lato di Mondello dopo la prima galleria, si arriva alla fine, c'è una curva destrorsa proprio in mezzo a questa curva ci sono degli alberi di pino con un piccolo marciapiede, sarà, 10-15-20 cm. al massimo, dove io in quella occasione ho posteggiato proprio l'autovettura. Superando la strada c'è il guard-rail in cemento ed io mi appostavo 5 o 6 mt. diciamo dopo il guard-rail in mezzo alle pietre; ricordo che c'era pure qualche albero di pino"*

La disamina delle dichiarazioni rese dal secondo esecutore materiale dell'omicidio Lima, Ferrante Giovan Battista, ha consentito, al pari del contributo di conoscenze fornito dall'Onorato Francesco, di apprendere dalla descrizione di un altro partecipe le fasi salienti che hanno preceduto la commissione dell'omicidio sino all'intervento della squadra esecutiva.

Egli è l'uomo cui è demandata la funzione di dare "la battuta" il comando che fa scattare l'agguato mortale, compito che porta a termine con tempestiva sollecitudine e perfetta sincronia.

Sul piano dell'attendibilità personale va ricordato in primo luogo che il Ferrante subito dopo aver iniziato la sua collaborazione, il 13 luglio 1996, fece scoprire una serie di depositi di armi di pertinenza del mandamento di San Lorenzo, e dunque le dotazioni dell'arsenale della sua cosca di appartenenza, ciò a comprova della serietà della sua dissociazione e del livello del suo inserimento all'interno della cosca.

Ma a prescindere da questo contributo di rilievo investigativo, e tralasciando di reiterare il giudizio di attendibilità intrinseca espresso in altra parte della presente pronuncia (a seguito dell'esame del suo vissuto criminale e delle ragioni dell'attuale percorso collaborativo), la sua attendibilità specifica, relativamente all'esecuzione dell'omicidio dell'europarlamentare, si è rivelata determinante, specialmente se posta a raffronto con le dichiarazioni dell'Onorato sopra partitamente esaminate.

Le rivelazioni di entrambe le fonti, procedenti direttamente da due compartecipi del delitto, che attingono alla propria personale conoscenza, risultano coincidenti sia sul movente, sia sulla descrizione del fatto di sangue, sia sul coinvolgimento e di essi collaboranti e degli altri coesecutori, sì da apparire quasi integralmente sovrapponibili, tranne taluni particolari di non risolutiva rilevanza, dimostrative, anzi, della reciproca autonomia e genuinità.

Un primo apprezzabile dato di riscontro tra le dichiarazioni di Onorato e quelle di Ferrante (i quali non hanno mai condiviso periodi di condetenzione ed è remota dunque la possibilità di accordo) concerne la coincidenza cronologica della proposta avanzata da Biondino alla fine del febbraio 1992 o primi di marzo, al gruppo di fuoco di Partanna Mondello relativa alla possibilità di uccidere l'onorevole Lima.

Un altro elemento di coincidenza riguarda l'identità dei soggetti presenti alla riunione nella quale Salvatore Biondino aveva rivelato il progetto dell'uccisione di Lima e distribuito i ruoli (anche se l'Onorato inserisce Salvatore Graziano, il quale tuttavia si dissociò molto presto ed infatti fu emarginato dalla partecipazione all'organizzazione successiva).

Gli elementi di convergenza si incentrano poi sullo svolgimento della dinamica, sulla elaborazione di due fasi progettuali, sulle operazioni

preparatorie dell'agguato, sulle modalità operative, sui ruoli assunti da ciascuno dei concorrenti nella concreta dinamica esecutiva, come è dato desumere dall'analisi delle rispettive trame narrative cui partitamente si rimanda .

La rivisitazione critica del contenuto intrinseco delle dichiarazioni dei due collaboranti consente di valutare la loro rispettiva esposizione come un articolato racconto particolarmente preciso, dettagliato, ricco di particolari e di contenuti descrittivi, di molteplici e sicuri riferimenti ambientali e personali, scandito in successione logica e sequenze temporali perchè proveniente da soggetti che hanno ricoperto ruoli fondamentali e insostituibili nella vicenda e non ruoli secondari o accessori di mero appoggio, perlustrazione o copertura.

La loro narrazione è intessuta di informazioni precise, acquisite personalmente o apprese da soggetti del pari coinvolti nel delitto commesso e riguardanti sia la preordinazione della fase progettuale, sia le determinazioni della fase realizzatrice sia l'ulteriore fase successiva dell'omicidio, con tutto il suo carico di scopo dimostrativo che l'azione eclatante doveva possedere.

Essi, infatti, sono stati gli attori principali nello svolgimento dell'azione criminosa ed in particolar modo l'Onorato, protagonista del segmento esecutivo dell'azione criminale.

Per questo motivo, la loro rappresentazione descrittiva ricomprende tutti i momenti dinamici in sequenza, come da ciascuno vissuti, ivi compresa la fase culminante della sparatoria e quella non meno frenetica della fuga.

Anche la ricostruzione dei compiti e dei ruoli di ciascuno dei componenti il commando è esattamente uguale nel ricordo di Onorato e Ferrante.

Essi sono soggetti che provengono dal ricco e potente mandamento di San Lorenzo, nel quale emerge e primeggia la figura di Biondino Salvatore, abile organizzatore di misfatti e devoto vassallo del Riina che governa un'articolazione territoriale d'importanza strategica, disponendo di risorse, mezzi, uomini d'azione e di un braccio armato al suo servizio (Onorato ha confermato infatti che nel suo territorio era stato costituito un gruppo di fuoco riservato fin dal 1987).

La motocicletta rubata il 31 agosto dell'89 e l'autovettura rubata alcuni mesi prima erano parte della dotazione di mezzi che il mandamento di San Lorenzo aveva a propria disposizione: il mandamento di San Lorenzo era ben organizzato : aveva la propria armeria (una parte dell'arsenale è stato fatto ritrovare dal Ferrante), aveva la propria cassa, aveva il proprio esercito.

Le propalazioni dei collaboranti appaiono poi sorrette da una vasta serie di elementi di riscontro di natura oggettiva riconducibili prevalentemente alle fonti di prova generica e specifica (di natura testimoniale e documentale), che erano state acquisite prima della collaborazione dei due autori materiali.

Ricorrono invero numerosi riscontri “*ab estrinseco*” tra i quali vanno inserite, in primo luogo, le stesse convergenze dei racconti dei collaboratori sulla generale trama del racconto e sulla partecipazione dei complici.

Un momento fondamentale di riscontro delle dichiarazioni confessorie dei collaboranti, attraverso un elemento di prova generica di tipo documentale è dato dal tabulato delle conversazioni telefoniche da cui

risulta che in data 12 marzo 1992 la prima telefonata di Giovan Battista Ferrante a Giovanni D'Angelo è avvenuta alle ore 8,55 ed è durata 14 secondi; il telefono chiamante era lo 0337/891808 intestato a Ferrante Giovan Battista via Villa Amalta 3/a Palermo, l'utenza chiamata era lo 0337/961517 intestata a Naf Edil s.r.l. via Vincenzo Florio 8 Capaci. Alle ore 8,59 il Ferrante richiamava di nuovo il telefono in uso a Giovanni D'Angelo e parlava per 17 secondi.

Dopo la prova di questi telefonini il Ferrante - come ha riferito - saliva a Montepellegrino per appostarsi e da lì riusciva ad avere lo sguardo di tutta la zona : la casa dell'onorevole Lima, Piazzetta Caboto, la motocicletta di Giovanni D'Angelo e Onorato, le autovetture di Salvatore Biondino e Salvatore Biondo che avevano una macchina ciascuno (non riusciva a vedere invece Simone Scalici, che si trovava più distante ed era coperto da un canneto vicino alla scuola elementare).

Sempre dal tabulato del traffico telefonico, risulta un'altra telefonata alle ore 9,25 della durata di 2 secondi, indirizzata al telefonino di Giovanni D'Angelo ed è il momento in cui Ferrante li avvisa del fatto che era arrivata l'Opel Vectra di colore blue scuro per prendere l'onorevole Lima, e l'equipaggio della moto comincia a girare nei pressi di piazzetta Caboto. Nel frattempo era arrivata un'altra autovettura mentre l'onorevole Lima stava per uscire da casa.

A questo punto è successo che il conducente di questa autovettura si è messo a parlare con l'onorevole davanti alla porta, perdendo un po' di tempo ed il Ferrante vedeva continuamente che la motocicletta perdeva tempo girando attorno ai descritti luoghi.

Quest'altro momento può essere pure oggetto di controllo attraverso la dichiarazione dell'avvocato Francesco Riggio il quale ha

affermato che, lasciando la casa dell'onorevole Lima aveva incrociato una motocicletta con due individui a bordo che lo avevano insospettito.

Dopo circa un quarto d'ora, venti minuti al massimo - secondo quanto riferito dal Ferrante - vi è stata la telefonata di costui al D'Angelo con l'indicazione del "camion di sabbia" che stava per arrivare e così la motocicletta ritorna nelle vicinanze di piazza Caboto, da questo momento il Ferrante non ha visto nient'altro poichè il suo compito era terminato.

Questa telefonata, secondo le risultanze del tabulato, è intervenuta alle ore 9,39 e quindi dopo 14 minuti, ha avuto la durata di 12 secondi ed è la battuta finale che dà il via all'operazione che ha il suo tragico epilogo nell'omicidio dell'onorevole Salvo Lima.

Se è vero che al 113 giunge la telefonata dell'agente Marchiano alle ore 9,45, mentre l'ultima telefonata del Ferrante è alle ore 9,39, in questi 6 minuti si snoda tutta l'azione che inizia da quando la macchina con l'onorevole Lima a bordo si allontana da via Danae e si conclude con il momento in cui l'agente Marchiano, dopo che è stato commesso l'omicidio, salta la recinzione della villa e avvisa il 113 : alla stregua di questi inconfutabili dati è possibile individuare con esattezza l'arco di tempo all'interno del quale l'omicidio viene consumato, ossia tra le ore 9,39 e le ore 9,45 del 12 marzo 1992.

Inoltre, a prescindere dagli specifici elementi di riscontro esterno che già si sono posti in rilievo e da quello costituito dalla convergente indicazione dei collaboranti circa la partecipazione al fatto di sè medesimi e di altri coimputati, viene in evidenza il rilievo logico secondo cui la comune e qualificata militanza dei due imputati nella famiglia mafiosa demandata all'esecuzione del delitto e nel cui territorio è stata eseguita l'attività criminosa giustifica la partecipazione al fatto degli stessi e degli

altri uomini d'onore coinvolti in ossequio alle regole della ripartizione delle competenze territoriali vigenti nell'organizzazione criminale "cosa nostra".

Con riferimento al teste oculare Marchiano, Onorato riferisce che "a bordo del camion vi era un soggetto che Giovanni D'Angelo aveva riconosciuto come un soggetto di Partanna che lui conosceva" : in effetti il Marchiano e suo padre abitavano nel 1992 in zona Partanna Mondello, come dallo stesso teste dichiarato.

Come è possibile constatare, gli esecutori dell'omicidio (in tempi in cui erano ancora ben inseriti nel contesto criminale di appartenenza), erano riusciti ad identificare la persona che avevano intravisto a bordo del camion (la cui testimonianza avrebbe potuto in ipotesi danneggiarli) e ciò costituisce un elemento che denota il controllo sul territorio esercitato da "cosa nostra", o meglio, l'effettività del controllo e non la mera formale sovranità.

Diverge tra i due propalanti la indicazione del luogo dove avvenne la riunione in cui Biondino annuncia la decisione di uccidere l'uomo politico, poichè Ferrante la colloca al Roosevelt Addaura, l'Onorato a casa di Simone Scalici: ciò a dimostrazione dell'assoluta genuinità delle dichiarazioni rese dai collaboranti e della loro autonomia e indipendenza che escludono il sospetto di un previo accordo per fornire dichiarazioni concordate: ciascuno dei collaboranti consegna al giudice la raccolta delle proprie dichiarazioni, con il proprio corredo anche di imprecisioni e inesattezze.

La discordanza trova agevole giustificazione nel fatto che la preparazione dell'omicidio è stata molto impegnativa per gli uomini d'azione chiamati a compierla, ed ha richiesto più di un sopralluogo, più di una riunione per pianificare l'agguato, più appostamenti per pedinare la

vittima, da poter comportare la sovrapposizione, nel ricordo, di azioni simili e reiterate.

Il Ferrante è pure impreciso con riguardo all'autovettura che doveva essere utilizzata secondo il progetto originario (non ricorda se si trattasse di una Lancia Delta oppure un'Alfa Romeo o una Croma): la circostanza riveste tuttavia un'importanza assai modesta nell'economia generale del complessivo racconto, atteso che nella esecuzione definitiva non venne usata neppure un'autovettura, bensì un motoveicolo.

Il Ferrante è meno preciso nei riferimenti temporali, ma soprattutto nei riferimenti geografici e ciò si spiega perchè i luoghi sono tutti di pertinenza della famiglia o del gruppo di Partanna Mondello, quindi mentre l'Onorato parla di zone di sua approfondita conoscenza, rivestendo egli il ruolo di reggente, il Ferrante che viene da San Lorenzo, ha una conoscenza più vaga ed approssimativa dei luoghi.

In linea generale, comunque, si può con sicurezza affermare che nel panorama delle propalazioni rese dai due collaboranti esaminati, talune divergenze ravvisate nelle rispettive narrazioni rappresentano parti marginali o insignificanti dei loro racconti, specie se raffrontate con la serie, di gran lunga più cospicua, di elementi di convergenza, sicchè può dirsi che trattasi non di stridenti contraddizioni, bensì di semplici discordanze che non incidono sulla complessiva riconosciuta sintonia delle reciproche dichiarazioni.

I trascurabili contrasti narrativi emergenti dall'accostamento delle due fonti non fanno che corroborare il giudizio di reciproca affidabilità delle dichiarazioni rese, posto che risponde ad una regola di esperienza la circostanza che più soggetti possano conservare ricordi parzialmente difformi su taluni particolari di un fatto storico cui pure abbiano

personalmente preso parte sia a causa della fisiologica diversità del grado di capacità mnemonica di ciascuno, sia soprattutto del differente livello di compartecipazione emotiva o di contributo causale rispetto all'evento.

Orbene, nel caso in ispecie la maggiore nitidezza di ricordo dell'Onorato, rivelata dalla maggiore capacità di circostanziare il racconto, appare spiegabile con il riferimento al ruolo più importante da lui assunto nella vicenda.

La riprova dell'assunto è costituito dal rilievo che le discordanze attengono obiettivamente solo a particolari di poco conto, senza investire nè il teatro della scena delittuosa, nè la tecnica di esecuzione dell'omicidio, nè la causale concordemente indicata.

Il coinvolgimento reciproco e contestuale nella predisposizione dello stesso fatto di sangue presuppone tra le parti strettissimi legami criminali, cementati dalla successiva esecuzione dell'omicidio e dalle precauzioni assunte a tutela della comune impunità.

Un contrasto sottolineato dalle difese degli imputati, riguarderebbe il fatto che secondo Ferrante tutta l'attività prodromica di osservazione, appostamento ed osservazione era stata attuata da lui, da Biondo e Biondino, mentre, secondo Onorato, sarebbe stata svolta da due sottogruppi, ciascuno per la sua parte.

A ricordo di Ferrante, Lima è stato avvistato per la prima volta da Biondo e Biondino (lui assente); secondo Onorato, la prima volta Lima è stato avvistato da lui e dal D'Angelo. Tale divergenza si spiega con il fatto che ciascun sottogruppo era stato incaricato di compiere appostamenti in zone diverse sicchè può non coincidere il momento di avvistamento temporale della vittima.

Al riguardo si deve precisare che un sabato pomeriggio - secondo il racconto di Ferrante - Biondo Salvatore e Biondino Salvatore hanno visto l'onorevole Lima con i figli andare a fare la spesa al supermercato Famila in via Lanza di Scalea.

Poichè il 12 marzo, giorno dell'uccisione cadeva di giovedì, il sabato indicato era il 7 marzo precedente e questo è il momento più anticipato rispetto al giorno dell'omicidio in cui si ha la prova della presenza dell'onorevole Lima a Palermo.

Onorato aveva detto che era cominciata l'osservazione alla ricerca dell'onorevole Lima agli inizi di marzo, e dal suo sottogruppo egli viene individuato il lunedì 9 marzo, mentre il sottogruppo di Ferrante lo aveva intercettato, come sopra precisato, dal sabato precedente 7 marzo.

Maggiore rilievo può assumere la divergenza riguardante il momento in cui uno degli autori dell'omicidio avesse assunto la qualità di uomo d'onore perchè ritualmente combinato: Ferrante sostiene che il D'Angelo era già uomo d'onore nell'estate del '91, Onorato ricorda che D'Angelo fu combinato in data successiva alla commissione dell'omicidio Lima; di ciò egli ha un ricordo preciso in quanto la combinazione sarebbe avvenuta in data prossima al suo compleanno.

Si deve ritenere che più preciso appare sul punto la deposizione di Onorato sia per il suo riferimento temporale più preciso sia in virtù del ruolo da lui ricoperto di reggente della famiglia di Partanna Mondello in forza del quale la sua maggiore attenzione per il reclutamento di adepti dovrebbe giustificare la maggiore nitidezza del ricordo.

Altri punti di contrasto focalizzati dalle difese di taluni imputati sarebbero individuati oltre che nella fase preparatoria della dinamica omicidiaria anche nell'elaborazione del piano di esecuzione, inizialmente

basato sull'utilizzazione di un'autovettura, di cui il Ferrante non ricorda nemmeno il tipo.

Successivamente, nella scelta dell'uso della moto, Ferrante ricorda che la decisione relativa viene assunta la sera prima dell'omicidio, mentre, per l'altro collaborante, la decisione di utilizzare la moto sarebbe avvenuta 2 o 3 giorni prima della commissione dell'omicidio.

Il Ferrante poi nelle prime dichiarazioni rese al P.M. all'inizio della sua collaborazione, parlando dell'omicidio Lima, non avrebbe fatto nessuna distinzione tra le due fasi della dinamica dell'omicidio: quella del solo progetto poi archiviato e quella della materiale esecuzione.

A tale rilievo, contestatogli in sede di controesame, il collaborante ha prontamente replicato, con un'argomentazione che appare convincente, di aver parlato durante il primo interrogatorio solamente della dinamica del giorno dell'omicidio, senza dunque la necessità - e senza volontà di tenere nascoste situazioni e circostanze - di fare cenno alla primigenia ideazione che prevedeva l'uso di una autovettura, che non ha avuto mai concreta esecuzione.

Con riguardo ad un altro rilievo evidenziato, il gergo utilizzato nelle telefonate fra Ferrante e D'Angelo, che poteva apparire inconsueto o inverosimile, ha avuto come riferimento "i camion di sabbia" nell'eventualità che i telefonini potessero essere intercettati: il linguaggio in codice stava a significare che per ogni persona che era in compagnia di Lima doveva essere indicato con l'equivalente di un camion di sabbia.

Il riferimento al "camion di sabbia" deve ritenersi in realtà congruo e pertinente, in quanto il Ferrante svolgeva il lavoro di autotrasportatore soprattutto di materiale edile; poichè il D'Angelo lavorava fittiziamente presso la Na.fe.dil, che è una ditta che aveva, tra l'altro, la disponibilità di

una cava, l'uso del termine camion di sabbia poteva servire a sostenere un alibi.

Quanto all'altro rilievo secondo cui mentirebbe Onorato quando sostiene che allorchè ricevette la telefonata di Ferrante non si trovava con la moto in piazza Caboto bensì al "Country" nei pressi di via Castelforte - posizione da cui, secondo la difesa, i complici a bordo della moto, non potevano essere visti dal Ferrante appostato in una zona di Monte Pellegrino da cui doveva vedere pure la villa di Lima - bisogna dire che esso appare di scarso momento perchè non è tale da smentire la circostanza che comunque le telefonate tra i due soggetti sono intervenute e delle stesse è rimasta traccia documentale.

Esse sono state effettuate in numero di tre: l'una avvenuta prima che Ferrante salisse a Monte Pellegrino, un'altra che avvertiva dell'arrivo dell'autista di Lima, la terza che avvisava che Lima usciva di casa.

Il fatto che alla stregua delle risultanze dei tabulati telefonici risulti che non soltanto il giorno dell'omicidio (12 marzo 1992) bensì anche alcuni giorni precedenti fossero intercorsi colloqui telefonici tra Ferrante e il telefonino della Na.fe.dil che il D'Angelo utilizzava, non scalfisce il dato inoppugnabile che comunque il giorno dell'omicidio le telefonate, ed in numero di tre, tra di loro fossero intercorse.

Il frequente pregresso scambio di contatti telefonici tra i due soggetti non serve in ogni caso a smimuire l'attendibilità del Ferrante nè sul punto delle telefonate, nè in altre parti del suo racconto come enfaticamente sarebbe stato sostenuto in particolare dalla difesa di Scalici Simone.

Circa l'obiezione riguardante l'impossibilità di parlare al telefonino indossando il casco integrale, che in effetti l'Onorato e il D'Angelo indossavano, è da dire che non ha pregio l'osservazione secondo cui se il

D'Angelo si fosse levato il casco avrebbe vanificato quell'esigenza di protezione che avevano indotto ad usare quel modo di camuffamento, così come non appare inverosimile che l'Onorato si potesse levare il casco per rispondere alla chiamata, per il timore di essere riconosciuto da taluno originario della stessa borgata di Partanna Mondello. Invero, solo spostando il casco era possibile rispondere al telefonino, mentre d'altra parte era assolutamente inevitabile che i caschi integrali con la visiera dovessero rimanere addosso al momento della commissione dell'omicidio.

Un altro elemento valutato come “stridente contraddizione” da taluna delle difese, sarebbe quello secondo cui l'Onorato avrebbe avuto l'ordine dal Biondino di ammazzare tutti i soggetti che erano in compagnia del Lima, mentre egli ha raccontato che, una volta ucciso l'onorevole, decise di risparmiare i due soggetti (Li Vecchi e Liggio) inginocchiati dietro il cassonetto dell'immondizia, mosso da improvvisa pietà, così contravvenendo ad un preciso ordine la cui trasgressione, ove scoperta, avrebbe comportato per lui sicura morte .

L'Onorato ha fornito ampie spiegazioni sulla scelta compiuta e sulla consapevolezza delle conseguenze cui sarebbe andato incontro nel caso in cui si fosse scoperta la violazione all'ordine impartitogli, rivendicando l'iniziativa e la bontà della scelta compiuta, spinto da un rigurgito di tempestiva e ontraddittoria pietà .

Con riferimento alla persona fisica di Onorato Francesco, la difesa dell'imputato Scalici mette in rilievo che il collaborante è alto un metro e novantuno, che al tempo dell'omicidio pesava 105 chili, portava il casco e indossava un giubbotto antiproiettile sotto la giacca a vento, mentre il teste Marchiano avrebbe fornito, delle fattezze fisiche del killer connotati diversi: osservandolo da una distanza di 3, 4 metri, lo ha descritto come

alto mt.1,75/1,80 al massimo e di corporatura esile; da ciò deriverebbe, secondo la difesa, che non è Onorato il killer dell'onorevole Lima; al riguardo, bisogna considerare che il punto di osservazione e la prospettiva del teste è dato dal posto di guida di un autocarro che può incidere sulla percezione della dimensione fisica di un individuo per strada in movimento.

Un altro punto di inverosimiglianza sarebbe stato individuato nella asserita impossibilità che durante il tragitto tra via Marinai Alliata e Partanna Mondello, Onorato e D'Angelo si fossero potuti spogliare di giacche a vento, giubbotti antiproiettili e altri indumenti e rivestire prima di arrivare all'officina, in un arco temporale assai breve ed incompatibile con le dimensioni dell'autovettura descritta.

Sul punto valgono le argomentazioni svolte in precedenza in ordine alla possibilità reale che le descritte operazioni siano state effettivamente compiute.

La difesa di Scalici Simone ha sostenuto che avendo l'Onorato, da detenuto, assistito a tutte le udienze ed alle deposizioni testimoniali, avrebbe avuto la possibilità di ascoltarle, di memorizzarle e di farne tesoro e, scegliendo di assumere su di sé la responsabilità dell'omicidio, avrebbe ottenuto l'effetto di un alleggerimento della sua posizione e soprattutto un vantaggio incidente sul suo *status libertatis*. Analoghe considerazioni ha svolto la difesa di Biondo Salvatore.

E' stato sostenuto in proposito che, proprio nel caso in esame, non sarebbe stato soddisfatto il requisito della novità o della originalità delle proposizioni accusatorie, atteso che Onorato è stato imputato sin dalla prima ora e con una chiara matrice endo-processuale per avere egli cioè avuto conoscenza dell'evolversi delle acquisizioni processuali sia sul fatto

storico sia sulle responsabilità individuali durante l'iter procedimentale dell'istruzione dibattimentale.

Inoltre, è stato affermato che, in esito al confronto tra le dichiarazioni di Onorato e Ferrante, quella che in apparenza potrebbe sembrare un quadro di conferma reciproca, costituirebbe in realtà una mera sovrapposizione, comportando l'inserimento di elementi di divergenza che hanno finito con il minare l'attendibilità complessiva e la portata probatoria delle indicate chiamate.

In effetti, l'assunto difensivo è stato nel senso che l'omicidio dell'onorevole Lima, verificatosi il 12 marzo '92, ha comportato ampia eco per la notorietà del personaggio e le modalità esecutive che sono state ampiamente diffuse e pubblicizzate, sicchè le ammissioni dell'imputato Onorato, già attinto quale mandante, gli sarebbero costate ben poco a fronte dei vantaggi conseguibili per effetto del ritenuto pentimento.

Orbene, non può essere condivisa la esposta tesi difensiva, in quanto semplicistica e riduttiva, laddove essa sostiene che "si è inteso fare ruotare gli stessi personaggi, indicati da entrambi i collaboranti, secondo dinamiche assolutamente differenti e contrastanti l'una con l'altra", che "l'Onorato non sarebbe reale autore del delitto ma avrebbe fatto propri alcuni aspetti della dinamica di fatti ampiamente noti", ed infine che "la sovrapposibilità o la forte coincidenza delle dichiarazioni dei due accusatori non troverebbe rispondenza nelle risultanze della prova specifica e generica".

Invero le rilevate divergenze nella ricostruzione delle fasi dell'omicidio, prodromiche, esecutive e successive, non sono mai talmente macroscopiche o talmente significative da scardinare la coerenza e l'organicità dei rispettivi racconti, tanto meno la corrispondenza al reale verificarsi dell'evento così come si è realizzato.

Vale la pena di ribadire che i punti di mancata coincidenza espressamente indicati, avrebbero riferimento al luogo della riunione agli inizi di marzo del '92, alla mancata indicazione del proposito omicidiario in danno del figlio dell'onorevole Lima da parte di Ferrante, alla mancata indicazione, sempre da parte di Ferrante, della presenza di Salvatore Graziano o la non riferita circostanza del compito di appostamento e di vedetta che sarebbe stato attribuito a Onorato.

Viene rilevato altresì che Ferrante solo al dibattimento ha parlato per la prima volta del progetto originario, poi mai attuato, o dell'incontro che aveva avuto successivamente all'esecuzione dell'omicidio con l'Onorato lungo la strada per Sferracavallo; altro contrasto rilevato atterrebbe ai movimenti della motocicletta tra la prima telefonata e la seconda, attorno all'abitazione dell'onorevole Lima che il Ferrante non avrebbe esattamente indicato pur essendo posizionato dall'alto.

Tutte queste divergenze secondo la difesa non possono essere relegate nel campo delle imprecisioni e delle modeste disarmonie, ma sarebbero conseguenza del fatto che nè Onorato sarebbe autore del delitto nè Ferrante si sarebbe appostato a Montepellegrino per dare la battuta e coordinare i killer.

Ma proprio il Ferrante - che ha dato la battuta - è stato consapevole che il percorso stradale dell'autovettura poteva essere diverso, ed ha al riguardo affermato *“io ho visto la macchina (occupata dall'on. Lima) che andava via, vidi che non girava per piazza Caboto, ma io me ne andai perchè a quel punto io già avevo telefonato, il mio compito era finito”*.

In ogni caso, la mera conoscenza degli incartamenti processuali e delle risultanze peritali, testimoniali o di prova generica non inficia

l'attendibilità del collaborante Onorato solo perchè ha reso le proprie dichiarazioni successivamente all'audizione di fonti testimoniali.

Va invero rilevato che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano già essere a conoscenza di quelle di altri collaboranti, perchè rese pubbliche nel corso di dibattimenti o per qualunque altro motivo. In proposito la Suprema Corte ha affermato che neppure l'accertata conoscenza delle prime dichiarazioni è di ostacolo all'accredito di quelle successive, ancorchè di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza del bagaglio proprio del dichiarante può essere valutata in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente il radicamento dei due dichiaranti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano.

Secondo la Cassazione, “la credibilità delle dichiarazioni compiute da uno dei soggetti indicati nell'art. 192 c.p.p. non è da considerarsi necessariamente esclusa dal solo fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto aver acquisito delle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto” (Cass. Sez. 6, 10.04.1996, n. 4108).

L'unica valutazione, sottolinea la Corte, è che “in siffatta ipotesi dovrà semplicemente accertarsi con maggior rigore che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia ed in particolare che quelle successive non sono frutto di influenze subite”.

Pertanto, l'eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminali di stampo mafioso, soprattutto se con ruoli di un certo rilievo,

non autorizza, per ciò solo, il sospetto della cd. “*contaminatio*” e della non autonomia di quelle successive (cfr. Cass. Sez. I, n. 80/92).

In effetti, elementi quali la tardività delle accuse mosse dai collaboranti, l'intento di ottenere benefici processuali, talune contraddizioni afferenti ad aspetti marginali delle chiamate, presunti motivi di astio adombrati dalle difese, non escludono l'attendibilità intrinseca della chiamata di Onorato, corroborata dalla chiamata di Ferrante, nonché dalle deposizioni dei testi assunti.

Del pari, incongruo appare il riferimento all'aspettativa di vantaggi processuali poichè essa è sempre insita nella chiamata di correttezza, non potendo attendersi che essa provenga da un soggetto disinteressato, che non sia mosso dalla prospettiva di un premio.

A loro volta, poi, non risultano elementi da cui desumere che i chiamanti abbiano avuto un interesse specifico a danneggiare gli incolpati individuabile per esempio in sentimenti di rancore o intenti di vendetta o siano stati spinti dal proposito di ingraziarsi gli inquirenti.

All'esito della lunga analisi condotta, deve affermarsi che le incongruenze riscontrate attengono a profili non essenziali della vicenda narrata o ad aspetti soltanto marginali tali da non inficiare la credibilità complessiva della chiamata di correo.

GLI ALTRI ESECUTORI MATERIALI

In sede di formulazione di un giudizio sulla responsabilità concorsuale degli imputati in ordine ai delitti loro addebitati appare opportuno accennare al concetto giuridico di concorso di persona nel reato accolta dal legislatore penale all'art. 110 c.p.

In base alla concezione monistica del reato, prescelta dal legislatore al citato art. 110, quando più persone attuano un'impresa criminosa tutte quante rispondono del reato voluto e commesso poichè l'azione si considera unica e addebitabile al concorrente quand'anche per ipotesi quest'ultimo non abbia realizzato la fattispecie tipica incriminatrice, ma abbia comunque apportato con la propria condotta cosciente, un contributo seppur minimo, ma causalmente efficiente alla realizzazione del delitto, con la consapevolezza di contribuire in tal modo all'altrui condotta criminosa.

Com'è noto, nell'ambito del concorso di persona del reato vanno distinti vari tipi di concorso: l'autore materiale, che realizza la fattispecie incriminatrice, il coautore che assieme ad altri esegue in tutto o in parte l'azione tipica, il compartecipe, cioè il concorrente che pone in essere un'azione che di per sè sola non realizza la fattispecie criminosa, ma tuttavia apporta un contributo cosciente, consapevole e casualmente efficiente alla consumazione del delitto.

Tra i compartecipi si impone poi la distinzione tra la partecipazione materiale e quella morale o psichica; la prima offre una svariata gamma di sfumature giacchè l'aiuto nella preparazione e nell'esecuzione del reato può assumere le forme più diverse in relazione alle infinite modalità dei fatti.

La seconda consente di delineare due figure, quella del partecipe ("determinatore") che fa sorgere in altri un proposito criminoso e quella del partecipe ("istigatore" o "rafforzatore") che rafforza un altrui proposito criminoso già esistente.

Ciò posto, alla luce delle risultanze processuali sopra esaminate, l'attività attribuita dai menzionati collaboratori di giustizia agli imputati indicati in relazione all'omicidio che forma oggetto del presente giudizio, può essere sussunta nella categoria della compartecipazione materiale con

la prestazione di un contributo giuridicamente e casualmente rilevante nella fase esecutiva del delitto commesso.

L'omicidio dell'onorevole Lima riassume e rispecchia nel suo iter decisionale e nella sua attuazione materiale, **la dimensione superindividuale del delitto di esecuzione mafiosa.**

Nella fase decisionale la qualità della vittima ha determinato il livello istituzionale in cui la scelta è stata assunta (decisione della commissione, quale supremo organo di giurisdizione), nella fase dell'organizzazione e dell'esecuzione è stata coinvolta una pluralità di partecipi con compiti e ruoli definiti e molteplici : chi è stato incaricato di studiare le abitudini della vittima, chi ha procurato i mezzi utilizzati per l'esecuzione, chi ha fornito e messo a disposizione i luoghi per le riunioni, chi ha eseguito materialmente il delitto (killer specializzati dotati di elevata professionalità criminale), chi ha procurato e distrutto le armi del misfatto, secondo l'abile regia del capomandamento sostituto, essendo il capo detenuto.

La scelta del luogo teatro dell'azione è stata preceduta da sopralluoghi e appostamenti per l'organizzazione logistica del delitto, le armi sono state affidate a persone di fiducia dell'organizzazione per essere distrutte, onde eliminare il pericolo del ritrovamento in caso di perquisizione.

E' stata prevista la figura di colui che doveva dare la "battuta" cioè l'informazione sugli spostamenti della vittima, ricevuta la quale l'equipaggio designato, utilizzando la motocicletta, è entrato in azione.

A breve distanza è stata prevista la presenza di altro equipaggio in funzione di appoggio e copertura, un'altra unità è stata prevista a bordo di un'autovettura pulita per prendere a bordo il commando per allontanarlo dal luogo del delitto.

Per rispondere a un'obiezione della difesa dell'imputato Scalici bisogna dire che è frequente la partecipazione in appoggio talora con una autovettura pulita di persone che non sono addette ad usare le armi contro la vittima.

Le figure dei concorrenti materiali adempiono ai più svariati incarichi come quello di ispezionare i luoghi, dare la battuta, intervenire a sostegno, proteggere la fuga, o anche solo controllare il funzionamento del piano : condotte tutte che trovano agevole sistemazione nel disposto dell'art. 110 c.p., per il consolidato principio che anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quante volte sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo, rafforzamento, sostegno all'azione o anche solo un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta.

SCALICI SIMONE

Gli imputati Onorato e Ferrante, oltre ad accusare se stessi, hanno operato chiamata di correati nei confronti di Simone Scalici, Biondo Salvatore classe '55 , Cusimano Giovanni e D'Angelo Giovanni (quest'ultimo oggi scomparso).

Simone Scalici viene indicato come il soggetto con il compito di aspettare gli assassini, con la macchina di sua proprietà, una Uno Bianca a due sportelli, all'altezza dell'incrocio tra via Marinai Alliata e via Venere. Secondo il piano di fuga organizzato, i killer, Onorato e D'Angelo, dopo la commissione dell'omicidio, prendono posto sulla vettura dello Scalici, per guadagnare la fuga e raggiungere la successiva tappa che era l'officina nella quale doveva essere distrutto il materiale utilizzato nell'omicidio.

Come è già stato rilevato, il teste Luigi Bruno, della DIA, all'udienza del 7 febbraio 1998 ha confermato che si tratta di una Fiat Uno Diesel targata PA A21573 intestata al figlio di Scalici Simone e demolita nel giugno del '92.

Simone Scalici è un uomo d'onore della famiglia di Tommaso Natale-Sferracavallo, ricompresa nell'area mandamentale di San Lorenzo, con a capo Giuseppe Giacomo Gambino e Salvatore Biondino in sua sostituzione.

Il mandamento di San Lorenzo ricomprendeva il gruppo territoriale propriamente detto della famiglia di San Lorenzo, il gruppo di Partanna Mondello, il gruppo di Tommaso Natale-Sferracavallo al quale appartiene lo Scalici che era aggregato alla famiglia di Partanna Mondello, poichè detto gruppo era stato decimato a cominciare dal 1982, quando aveva perso il capo carismatico Rosario Riccobono e gli uomini a lui più fedeli.

Lo Scalici viene indicato presente alla cerimonia di iniziazione dell'Onorato nel 1980, viene indicato come componente del gruppo di fuoco riservatissimo costituito già nel 1987.

Nella sua casa di Sferracavallo, secondo le dichiarazioni di Onorato, si è tenuta la riunione relativa all'organizzazione esecutiva dell'omicidio Lima, e dunque egli è considerato un uomo di fiducia per avere messo a disposizione i propri locali per la predisposizione del piano di attacco.

Un ruolo altrettanto fiduciario gli viene riconosciuto nell'ambito della famiglia locale: Scalici era l'addetto contabile della famiglia di Partanna Mondello, poichè "teneva la cassa".

Nella suddivisione dei compiti riguardante l'omicidio dell'onorevole Lima, il ruolo di Simone Scalici è costante, sia nel primo progetto poi

abbandonato, sia nel secondo progetto: egli doveva prendere a bordo gli assassini e portare via le armi, come poi del resto è avvenuto.

Egli doveva aspettare all'altezza di una scuola che si trova vicino al campo Castellucci, l'ex campo di pallavolo e di calcio che vi è in via Marinai Alliata; accanto la scuola elementare vi è un canneto e di fronte al canneto venne abbandonata la motocicletta che fu poi rinvenuta dalla polizia : questo era il luogo dove aspettava Scalici.

L'imputato non era stato presente agli appostamenti per avvistare la vittima designata, ma sul piano operativo il suo compito era altrettanto impegnativo : doveva prendere a bordo i sicari con le armi, per assicurare la fuga dopo l'abbandono della moto.

La sua casa, inoltre, è il luogo dove attendevano Biondo e Biondino e dove doveva recarsi Onorato dopo la commissione dell'omicidio. Nella sua casa, tra l'altro, è avvenuta la combinazione riservata di Giovanni D'Angelo oggi scomparso.

La difesa di Scalici Simone ha sostenuto, senza addurre alcun sostegno probatorio, che la mattina del delitto, lo stesso non poteva essere sul luogo dell'omicidio perchè proprio quel giorno avrebbe iniziato un nuovo cantiere in cui lavorava come operaio artigiano. Questa circostanza tuttavia è rimasta priva di alcun supporto probatorio e quindi rimane un'affermazione verbale, di nessun rilievo processuale.

Secondo la difesa dell'imputato, "Onorato avrebbe parlato di una Fiat Uno bianca perchè la teste Miceli era venuta a dire in udienza che i killer erano a bordo di una Fiat Uno bianca e si sono allontanati con questa macchina. Poichè Onorato aveva bisogno di coinvolgere un soggetto cui affibbiare il compito di prendere a bordo gli assassini ed in particolare un

soggetto che avesse avuto la disponibilità di quel tipo di autovettura, gli sarebbe venuto facile riferirsi all'intervento di Scalici Simone.

La teste Miceli tuttavia avrebbe indicato i numeri della targa bianchi su sfondo nero e in più tra i numeri di targa vi doveva essere la cifra di 6, 8 oppure di entrambi i numeri”.

Il difensore ha messo in rilievo che la targa del veicolo di Scalici era Pa A21573 per cui si tratterebbe di una targa di nuovo tipo e dunque non sfondo nero e numeri bianchi bensì sfondo bianco e numeri neri, ed inoltre non sarebbero presenti i numeri indicati dalla teste oculare”.

La difesa ha infine sostenuto che la macchina di Scalici è una Fiat Uno Diesel e quindi con scarsa ripresa e pertanto poco idonea per garantire la fuga agli autori di un omicidio.

Orbene, non sembri strano e non è illogico affermare alla luce delle suddette risultanze che lo Scalici attendesse i complici con la propria autovettura per portare il D'Angelo all'interno dell'officina e accompagnare l'Onorato a prendere la sua Panda. L'uso di un'autovettura “pulita” rende meno sospetto un eventuale controllo di polizia, senza indurre a più approfonditi accertamenti e perquisizioni, e la scelta è stata indotta anche dalla brevità del tragitto da compiere.

CUSIMANO GIOVANNI

Giovanni Cusimano invece, aveva avuto assegnato il compito di attendere all'officina l'arrivo di Giovanni D'Angelo che gli doveva consegnare le cose utilizzate nell'omicidio per essere distrutte, ma il Cusimano non doveva essere visto da Simone Scalici quando costui sarebbe sopraggiunto, portando a bordo i due killer.

Questa officina era un luogo di abituale stazionamento di Giovanni Cusimano posto, a poca distanza dalla sua abitazione.

Il Cusimano è chiamato a rispondere di questo omicidio come concorrente materiale ed aveva già commesso con l'Onorato e D'Angelo, in precedenti occasioni, omicidi, furti e altri reati minori. Onorato sostiene che Cusimano non era stato combinato per vicende interne della sua famiglia d'origine, ma che veniva considerato a tutti gli effetti un uomo d'onore perchè così si comportava, e così veniva vissuta la sua condotta esterna nel quartiere di Partanna Mondello.

Onorato aveva con il Cusimano un rapporto di vecchia data, da quando egli era "vicino" a "cosa nostra" e non era stato iniziato ed assieme a D'Angelo erano uniti da un forte e solido legame.

Onorato era stato poi combinato nel 1980, più esattamente il 16 novembre dell'80 data che ricorda bene perchè era il suo compleanno, viceversa il Cusimano non era mai entrato formalmente nell'associazione ma era stato sempre molto "vicino", per più di venti anni, alla famiglia di Partanna Mondello, della quale l'Onorato era, nel tempo, diventato reggente.

Secondo Ferrante, Cusimano Giovanni è compare di Giovanni D'Angelo, e, per quanto a sua conoscenza, non aveva partecipato all'omicidio Lima, infatti lo stesso non aveva preso parte alle attività di pedinamento e appostamento che avevano svolto gli altri correi ed era stato chiamato a partecipare al delitto all'ultimo momento, in gran segreto, la sera prima del delitto.

Egli tuttavia aveva sempre vissuto la vita della famiglia mafiosa locale, partecipando attivamente alle attività illecite che vi venivano svolte :

sintomatica è, per esempio, la circostanza che era stato il Cusimano a rubare l'autovettura che nel progetto originario doveva portare i sicari.

Nella realizzazione definitiva dell'omicidio Lima, il suo ruolo è stato quello di partecipare alla fase successiva al delitto inerente all'occultamento e distruzione dei corpi di reato, ed infatti egli aveva aspettato presso l'officina per ricevere e distruggere il materiale adoperato per l'esecuzione : le pistole, macinate con fiamma a ossigeno, i caschi e i guanti (erano stati salvati soltanto i giubbotti antiproiettili).

Nei confronti di Cusimano Giovanni, con riferimento al ruolo di partecipazione al delitto Lima, vi è la specifica chiamata di Onorato Francesco, mentre la chiamata di Ferrante attiene alla sua ventennale frequenza con gli uomini di "cosa nostra" e partecipazione alle variegate attività della cosca locale.

Nel caso in ispecie, in piena aderenza al consolidato insegnamento della Suprema Corte (secondo cui la latitudine del riscontro estrinseco è inversamente proporzionale al grado di intrinseca attendibilità della chiamata ed al carattere più o meno circostanziato dell'accusa), valutato assai favorevolmente il grado di attendibilità intrinseca dell'Onorato, gli indicati riscontri esterni possono considerarsi sufficientemente specifici da ritenere assai verosimile la partecipazione del Cusimano all'omicidio Lima così come descritto dal coimputato Onorato.

Cusimano annovera tra i suoi precedenti una condanna specifica per associazione mafiosa alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, e ciò costituisce un primo riscontro documentale, relativo al suo inserimento nei circuiti mafiosi della famiglia di Partanna Mondello.

Ulteriore riscontro della circostanza che il Cusimano gravitava nella famiglia mafiosa di Partanna Mondello proviene dalla deposizione del

maresciallo Candela Giuseppe in servizio presso la DIA il quale, escusso all'udienza del 24 gennaio 1996, ha confermato che Cusimano Giovanni del '49, era inserito nella cosca di Partanna Mondello ed era già noto alle forze dell'ordine fin dagli anni '80. All'epoca risultava alle dipendenze di Riccobono Rosario, quale autista nonché uomo di fiducia. Il teste ha raccontato di avere controllato in una circostanza il Cusimano che si accompagnava in via Castelforte ad un certo Mancuso Mariano che in seguito è stato ucciso.

Il teste ha, altresì, ricordato che il Cusimano è stato imputato al maxi processo, ed è stato arrestato la prima volta a seguito della cosiddetta strage della circonvallazione, per l'omicidio del detenuto Alfio Ferlito.

Nella realizzazione dell'omicidio Lima la compartecipazione del Cusimano, riguarda la fase non meno importante, nella quasi immediatezza del delitto, della distruzione delle armi usate per l'omicidio dal Ferrante e dal D'Angelo, nonché l'abbigliamento usato dai due killer che si trovano in motocicletta, compresi i caschi più volte descritti.

La responsabilità del concorrente in questione, alla luce della teoria monista che contraddistingue la fattispecie concorsuale, scaturisce dal fatto che la sua attività ha fornito un contributo alla realizzazione dell'evento lesivo, frutto di un accordo preventivo circa le modalità di svolgimento della condotta criminosa concordata.

Tale attività di collaborazione non può confondersi con le ipotesi di favoreggiamento, successive alla consumazione del reato presupposto e concretizzantesi in attività diretta ad eludere le investigazioni, oppure ad assicurare il profitto del reato.

La responsabilità del Cusimano, ai sensi del 110 del codice penale, è tale perchè il suo contributo si è manifestato in maniera tale da costituire un momento di supporto necessario al rafforzamento della volontà dei due killer materiali, perchè, così come essi nella predisposizione dei ruoli avevano collocato il Simone Scalici con il compito di prelevarli a distanza di pochissimi minuti dal luogo in cui si trovavano, gli stessi avevano incaricato il Cusimano di farsi trovare presso l'officina per ricevere Giovanni D'Angelo con il sacco contenente le armi e gli altri abiti usati, per immediatamente distruggerli.

L'importanza e rilevanza di questo compito da lui assunto previamente con la consapevolezza che i suoi correi dovevano commettere l'indomani l'omicidio dell'Onorevole Lima è stata tale e di tutta evidenza in quanto il contributo prestato, così come quello dello Scalici, andava a rafforzare la determinazione degli esecutori materiali sotto il profilo della assoluta impunità della loro condotta.

BIONDO SALVATORE

Biondo Salvatore è indicato come uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, soprannominato "il corto" per distinguerlo dal cugino omonimo chiamato "il lungo".

Salvatore Biondino e Salvatore Biondo "il corto" nella ripartizione dei compiti relativi all'omicidio Lima, avevano assunto l'incarico di controllare i movimenti nell'ufficio di via Francesco Crispi dove Salvo Lima aveva la sua segreteria politica.

Furono loro ad avvistarlo per primi, sabato 7 marzo del '92, mentre l'uomo politico in veste familiare, faceva la spesa con i figli presso il supermercato Famila.

Coloro che hanno effettuato l'attività di osservazione sono stati Ferrante, Biondino e Salvatore Biondo *il corto*. Il Ferrante aveva una Mercedes 190 dello stesso colore, Salvatore Biondino aveva una Clio di colore verde scuro e Salvatore Biondo una Fiat Uno celestino metallizzato.

In questi pedinamenti, il Ferrante utilizzava la sua vettura, Salvatore Biondino e Salvatore Biondo venivano assieme con una sola vettura .

Salvatore Biondo, la mattina passava da casa di Salvatore Biondino e lo prendeva a bordo, per effettuare l'attività di pedinamento ed avvistamento .

La mattina del 9 marzo, qualche giorno prima dell'uccisione, si incontrarono Salvatore Biondino, Mimmo Biondino (fratello di Salvatore), Simone Scalici, Giovanni D'Angelo, Salvatore Biondo "il corto" e Giovanni Ferrante. In questa riunione venne fissato un primo progetto di esecuzione e stabilita la distribuzione dei compiti.

Nel progetto definitivo il Biondo assieme a Biondino hanno assunto e svolto funzioni di copertura con le proprie autovetture durante l'iter esecutivo del delitto.

Dopo l'esecuzione dell'omicidio, a casa di Simone Scalici si ritrovano il predetto Scalici, Salvatore Biondino e Salvatore Biondo, in attesa del ritorno dei killer per complimentarsi con loro per l'esito favorevole per l'impresa criminosa.

Anche secondo le dichiarazioni di Ferrante, il Biondo Salvatore ha avuto un ruolo rilevante nella perpetrazione dell'omicidio dell'onorevole Lima.

Questo collaborante ha parlato della partecipazione del Biondo alla fase preparatoria per avere egli preso parte all'attività di pedinamento e di osservazione delle abitudini dell'uomo politico in vista della migliore organizzazione del progettato omicidio.

Coloro che erano stati coinvolti nel fatto omicidiario da compiere si incontravano spesso a casa del Ferrante o a casa del Salvatore Biondino oppure al baglio Biondo; del gruppo era pure assiduo frequentatore Salvatore Biondo detto *il corto*.

Nel progetto originario, Simone Scalici doveva portare le armi e si doveva fermare all'altezza di una scuola che è sita nei pressi del Campo Castellucci, dalla parte opposta di Piazzetta Caboto. Salvatore Biondino e Salvatore Biondo dovevano essere nell'autovettura rubata. Questo progetto tuttavia non ebbe mai attuazione perchè come già descritto l'omicidio venne realizzato con un motoveicolo.

Il Biondo e il Biondino, tuttavia, hanno mantenuto, nella esecuzione definitiva, il ruolo già dall'origine stabilito di copertura dei killer.

Secondo la difesa dell'imputato Biondo Salvatore, costui sarebbe stato inserito e, per così dire "catapultato" nel presente processo quando il giudizio era già in corso di celebrazione in sede dibattimentale da qualche anno ed a cui egli era rimasto assolutamente estraneo poichè nessun'altra delle fonti di accusa lo aveva mai menzionato o gli aveva attribuito alcuna forma di responsabilità. Ma naturalmente ciò era stato possibile perchè inizialmente il processo aveva attinto solo i mandanti e nessuno aveva mai svelato il volto degli esecutori materiali del fatto specifico.

Dopo che sulla scena processuale sono intervenute le dichiarazioni di Onorato e Ferrante, anche il Biondo è stato evocato in correttezza dalle sopra indicate fonti probatorie.

La difesa ha osservato che nella “toponomastica di questi processi la formazione delle prove è caratterizzata dal fatto che la loro morfologia, identità, caratteri e contenuti si sviluppano e si esauriscono nella chiamata di correo e, nel caso in ispecie, esse vanno a individuarsi in quella degli imputati Onorato e Ferrante, per le quali deve essere richiesta la convergenza reciproca, e cioè il reciproco sostentamento.

Ha aggiunto la difesa che la chiamata di correo proveniente da un coimputato è annoverata tra le prove rappresentative soprattutto quando si tratta di una chiamata diretta da parte di chi afferma di avere partecipato ad un episodio e formulato delle accuse nei confronti di altri soggetti, detta chiamata concreta, per definizione legislativa, una prova incompleta o imperfetta, quanto meno per l'interesse che sottostà alle singole propalazioni e per il tessuto criminale dal quale proviene il singolo collaborante, di talchè essa abbisogna di tutta una serie di verifiche e di riscontri sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca ai fini dell'accertamento della verità.

Ciò posto, la difesa di Biondo Salvatore, ha sostenuto che il quadro accusatorio mosso a carico del predetto imputato sarebbe rappresentato da un compendio probatorio collocabile all'interno di quella fattispecie che viene definita di “convergenza del molteplice” o meglio di “chiamate plurime”, che si vengono a integrare e sostenere reciprocamente, e prospetta il pericolo di un effetto ricopiativo o ripetitivo della notizia.

Con riguardo alla figura di questo concorrente materiale giova riflettere per contro che entrambe le fonti di accusa lo indicano come un soggetto ben inserito nell'ambito della cosca di San Lorenzo nel cui contesto egli ha sviluppato la sua carriera criminale al fianco del Biondino Salvatore, al quale costantemente si accompagnava.

La sua mobilitazione al seguito dei quadri più elevati del mandamento sia pure con compiti non di assoluto prestigio, ma pur sempre di fattiva attività operativa, consente di comprendere lo spessore criminale di questo personaggio quale uomo d'onore utilizzato direttamente alle dipendenze del capomandamento di fatto, per compiti riservati alla esecuzione di pochi eletti.

In particolare Ferrante ha ricordato che nell'occasione in cui il 15 gennaio del 1993 era stato catturato Salvatore Riina dopo 24 anni di latitanza unitamente a Salvatore Biondino si doveva tenere una riunione di commissione.

L'appuntamento era stato fissato al "Car Bar", che si trova di fronte a Città Mercato. Lì si trovava Salvatore Biondo, il Ferrante, Salvatore Biondino.

Al momento dell'incontro Salvatore Biondo *il corto* si era mostrato impaurito perchè "*era lui che stava battendo la strada a Salvatore Biondino ed a Salvatore Riina*" ed è scampato alla cattura per fortuite coincidenze.

Il racconto di questo episodio dimostra ancora una volta la posizione di assoluta fiducia che riscuoteva il Biondo Salvatore nelle relazioni tra uomini di vertice di "cosa nostra" essendo uno dei pochi soldati ad essere ammesso al cospetto, tra gli altri, del capo assoluto di "cosa nostra".

La valutazione unitaria della duplice chiamata in correità da parte di entrambi i collaboranti (Ferrante e Onorato) che lo indicano concordemente a fianco di Biondino durante la commissione dell'efferato delitto o comunque in luoghi prossimi a quelli in cui esso è stato commesso, oltre che la particolare vicinanza dello stesso Biondo a personaggi di rango del mandamento e dell'intera organizzazione, permette di collocare

definitivamente l'imputato suddetto, non in posizione marginale o defilata o di bassa manovalanza, bensì nel novero di soggetti coinvolti nell'esecuzione di rilevanti fatti criminosi, che ne accentua la privilegiata funzione di assistenza e di consiglio nei confronti del Biondino nel cui territorio si è consumato l'omicidio Lima, e di conoscenza e frequenza con altri autorevoli esponenti dell'organizzazione criminale "cosa nostra".

BIONDINO SALVATORE

La responsabilità di **Biondino Salvatore** era già emersa quale mandante dell'omicidio, in quanto componente in quel momento, della commissione provinciale di Palermo in "cosa nostra" in rappresentanza ed in sostituzione per il mandamento di San Lorenzo, di Giuseppe Giacomo Gambino che era allora detenuto.

L'apporto informativo dei collaboranti Onorato e Ferrante, ha disegnato per Biondino, anche un ruolo partecipativo all'esecuzione del delitto, a cominciare dal momento in cui aveva convocato gli uomini del suo mandamento, ad una riunione per comunicare loro la decisione dell'omicidio dell'uomo politico, e la presa in carico dell'esecuzione nel proprio territorio, fino alla fase successiva al delitto di compiacimento per gli autori attesi nella casa di Simone Scalici in via Sferracavallo.

Salvatore Biondino è un uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo che fa parte del mandamento di San Lorenzo, perchè - sostiene Ferrante - "noi eravamo mandamento, fungevamo pure da mandamento"; all'interno della famiglia attorno al 1985 il Biondino è stato fatto capodecina, questo è avvenuto mentre c'era Giacomo Giuseppe Gambino fuori; Giacomo Giuseppe Gambino era il nostro rappresentante e capo mandamento.

E' lo stesso Ferrante a rivelare che la mattina del 15 gennaio 1993, Salvatore Biondino, fido amico e temporaneamente autista di Riina Salvatore, stava accompagnando il Riina ad una riunione della commissione provinciale di Palermo di "cosa nostra" che si doveva tenere al vaglio Biondo.

D'ANGELO GIOVANNI

E' indicato come colui che guidava la motocicletta da cui Onorato ha sparato all'onorevole Lima.

Secondo Onorato a quel tempo era in attesa di essere fatto uomo d'onore, secondo Ferrante era stato iniziato in "cosa nostra" nell'estate del '91 e combinato segretamente.

Circa il ruolo nell'omicidio dell'onorevole Lima egli era ricompreso tra coloro che dovevano osservare le abitudini dell'onorevole; ha partecipato alla riunione del 9 marzo in cui è stato predisposto un primo piano esecutivo e stabilita la ripartizione dei compiti.

Egli doveva poi mantenere i contatti telefonici con Ferrante posizionato su Montepellegrino; durante l'esecuzione era armato di casco giubbotto antiproiettili e pistola automatica 5 colpi.

Utilizzava un telefonino intestato alla NA.FE.DIL di Gioacchino Sensale, ditta della quale risultava dipendente senza avervi mai prestato effettiva attività lavorativa.

Aveva rubato la moto con la quale è stato commesso l'omicidio e la custodiva da circa un anno; al momento dell'omicidio si era emozionato alla guida così modificando la dinamica che i killer avevano inizialmente concordato.

Dopo la commissione dell'omicidio era suo compito, assieme a Cusimano distruggere il sacco contenente le pistole e tutto quanto era stato adoperato per l'esecuzione.

Dalla disamina del compendio delle dichiarazioni rese dai collaboranti che hanno partecipato all'esecuzione materiale dell'agguato si desume che essa è stata meticolosamente organizzata attraverso la predisposizione di un modulo operativo a più elementi sotto la direzione di Biondino (quella che Brusca definisce la squadra di San Lorenzo) che prende in carico l'esecuzione del grave misfatto al cospetto della commissione nel rispetto della ferrea regola della territorialità, essendo egli il responsabile del territorio ove viene perpetrato il misfatto.

L'esecuzione viene preceduta da riunioni operative-organizzative e attività prodromiche riconducibili all'attività di sottogruppi incaricati di singoli e ben precisi compiti. Al commando deputato al compimento dell'«azione militare» viene affidato il compito più delicato dell'uccisione, ma esso riceve supporto e maggior sicurezza dalla consapevolezza che il luogo teatro dell'omicidio è disseminato dalla presenza in posizioni logisticamente strategiche degli altri membri del gruppo, ciascuno incaricato del proprio segmento esecutivo.

La ricostruzione così tratteggiata deriva dall'analisi comparata delle dichiarazioni rese dagli imputati collaboranti reo confessi nonché dagli innumerevoli elementi di riscontro richiamati di volta in volta nel corso della superiore esposizione..

Le naturali distonie che emergono dal confronto delle deposizioni dei dichiaranti vanno attribuite alla diversità dei ruoli ricoperti nell'esecuzione del delitto ed alle modalità di acquisizione delle informazioni assunte.

D'altra parte le difformità riscontrate riguardano elementi di fatto marginali che non intaccano il nucleo storico della dinamica esecutiva e sono piuttosto espressione dello sforzo minemonico di rappresentare in successione diacronica le varie fasi della realizzazione criminosa, nonché sintomo della genuinità del rispettivo apporto conoscitivo.

Vale la pena di porre in rilievo, come riflessione finale, che, quanto all'esecuzione materiale dell'omicidio dell'onorevole Lima le dichiarazioni di **due protagonisti del fatto esecutivo, Onorato Francesco e Ferrante Giovan Battista** devono apprezzarsi come dati storici rappresentativi irrinunciabili, anche se acquisiti al compendio probatorio in un tempo successivo alla commissione del grave fatto di sangue.

Prima della confessione del personale loro coinvolgimento nel fatto criminoso commesso, non si era riusciti a identificare gli autori materiali del grave fatto di sangue, e ciò, nonostante le **confessioni di due soggetti qualificatissimi, componenti della "commissione", Cancemi e Brusca, che avevano concorso a deliberare l'omicidio.**

Senza le ammissioni di Ferrante ed Onorato, sarebbero stati lasciati alla impunità gli esecutori materiali di questo gravissimo omicidio; ben sei persone sarebbero rimaste ignote, ancorchè uno, Biondino Salvatore, fosse stato egualmente raggiunto da affermazione di responsabilità, in quanto componente della "commissione", mentre gli altri cinque esecutori materiali sarebbero rimasti sconosciuti.

LA FIGURA DELL'ONOREVOLE LIMA

Le emergenze processuali hanno messo in rilievo che l'onorevole Salvo Lima nel corso della sua lunga carriera politica aveva intrattenuto rapporti ed intessuto relazioni con vasti strati della società civile e con la realtà istituzionale del tempo, isolana prima e nazionale dopo.

Infatti l'Onorevole Lima, anche dopo avere assunto nel 1979, il ruolo politico di Europarlamentare dopo avere abbandonato quello di deputato Nazionale (che aveva rivestito con le elezioni del 19 e 20 maggio del 1968) e dopo avere abbandonato quelle precedentemente svolte di Consigliere Comunale al Comune di Palermo (a partire dal 1956, e di Sindaco dal 1959 al 1964), che lo portava ad esercitare il proprio mandato fuori dall'Italia, è rimasto sempre detentore di un potere personale di grandissima rilevanza nella vita cittadina, regionale e nazionale, un potere che gli derivava essenzialmente dal suo ruolo storico di capo carismatico della corrente "andreottiana" in Sicilia e che aveva radici nella sua pluriennale storia personale all'interno della Democrazia Cristiana siciliana, a partire dal periodo in cui faceva parte, insieme all'Onorevole Giovanni Gioia, ed a Vito Ciancimino, della corrente "fanfaniana", che a Palermo aveva rappresentato il potere almeno fino al 1968, perchè la spaccatura avviene in coincidenza con le elezioni politiche nazionali del 19 e 20 del '68.

Dall'esame del materiale probatorio raccolto è emerso anche che le sue fortune elettorali erano da ricondurre anche all'appoggio ed al sostegno di "cosa nostra" e dei suoi principali esponenti. Dall'organizzazione criminale "cosa nostra" Lima trae, fino dalle origine della sua carriera politica il sostegno necessario ad affrontare le competizioni elettorali e la raccolta del consenso nei quartieri sottoposti al capillare ed invasivo

controllo delle famiglie di “cosa nostra” stessa. Tale sostegno non è casuale. Salvo Lima, era figlio di Vincenzo Lima, indicato quale "uomo d'onore" inserito nell'antica e potente famiglia mafiosa di Palermo centro di cui erano stati alla guida i fratelli Angelo e Salvatore La Barbera.

LE DICHIARAZIONI DI TOMMASO BUSCETTA

Ebbe rapporti per primo con l'onorevole Lima, Tommaso Buscetta sul finire degli anni '50-primi anni '60 : "Uomo d'onore", la cui attendibilità è stata consacrata da più sentenze, a cominciare da quella storica del Maxi-processo conclusosi il 30 gennaio del 1992.

Buscetta, escusso all'udienza del 24 aprile del 1995, ha esordito, nella sua deposizione, col dire che già nel 1984 il Giudice Falcone, più di una volta aveva parlato di politica, e gli aveva fatto molte domande in tema di politica : *“Io sempre cercai di non rispondere ed ero costretto molte volte a dovere anche mentire, quando si trattava di politica, qualche volta ho mentito allo stesso Giovanni Falcone. Per esempio, ho mentito quando una volta mi chiese se conoscevo Gioacchino Pennino, ed io dissi no : ho conosciuto Gioacchino Pennino solo al tiro al volo, perchè a Palermo si sparava al tiro al volo. Invece non era vero, io conoscevo perfettamente Gioacchino Pennino. Perchè Gioacchino Pennino oltre ad essere mio compare era anche rappresentante della famiglia di Brancaccio. ... Faccio questa premessa, proprio perchè oggi parliamo di mafia e politica. Io ho rotto questo mio silenzio che durava dal 1984, nel 1992 dopo la morte dei due giudici, Falcone e Borsellino. Dopo questa morte io dissi, adesso intendo rispondere”*.

Il collaborante aveva detto un giorno a Giovanni Falcone *“Se affrontiamo questo tema, l'unica scommessa che possiamo fare è quella di stabilire chi sarà ucciso per primo fra me e lei oppure chi per prima farà la fine di Leonardo Vitale.”*

Buscetta infatti, tenendo presente la storia di Leonardo Vitale, (primo pentito ucciso dalla mafia), aveva detto al Giudice Falcone: *“non ritengo che questo Stato sia nelle condizioni di potere assorbire delle dichiarazioni che riguardano i rapporti tra mafia e politica.”*

Leonardo Vitale, uomo d'onore della famiglia di Altarello il quale per primo il 30 maggio del '73 si era presentato spontaneamente alla Squadra Mobile di Palermo confessando delitti da lui commessi e riferendo notizie di eccezionale rilievo su “cosa nostra”; in sede dibattimentale tuttavia egli venne ritenuto attendibile e condannato solo per le accuse che riguardavano sè stesso venne ritenuto invece semi infermo di mente e non attendibile per le accuse rivolte ad altri esponenti di “cosa nostra”. Uscito dal carcere nel giugno del 1984 rimase vittima di un agguato il 2 dicembre dello stesso anno, morendo dopo qualche giorno.

Nella deposizione del 24 aprile 1995 Buscetta ha spiegato : *“non ho voluto parlare ed ho mentito solo in questa parte nel rapporto di conoscenza personale con Gioacchino Pennino perchè ciò avrebbe significato affrontare la tematica dei rapporti mafia-politica”*.

Buscetta decide di fare le sue rivelazioni l'11 settembre del '92, in sede di Commissione Rogatoria Internazionale, perchè nel frattempo tra l'inoltro della rogatoria del marzo del '92 ed il suo espletamento il 19 settembre del '92, erano accaduti due fatti assolutamente devastanti, anche

nella coscienza civile e nella vita collettiva di questo paese: la strage di Capaci, e la strage di via D'Amelio.

Secondo il racconto di Buscetta svolto nel presente dibattito, *“I fratelli Angelo e Salvatore La Barbera sono stati i primi ad aiutare il Sindaco Lima, in quanto avevano il padre nella loro famiglia, Vincenzo Lima e si sentivano quasi in obbligo di aiutare Lima figlio”*.

“Per quanto riguarda l'Onorevole Lima io l'ho conosciuto sul finire degli anni '50 e l'ho conosciuto quando già era sindaco. Da quel momento ne ho curato, se pure per piccola parte anch'io l'ascesa politica. A me fu presentato da Gioacchino Pennino. L'Onorevole Lima faceva parte di un gruppo di giovani della Democrazia Cristiana e questa Democrazia Cristiana a Palermo era diretta dall'Onorevole Giovanni Gioia, di corrente "fanfaniana" e tutti questi giovani, e tra tutti questi giovani, meglio, direi forse il più anziano di questi qua era Salvo Lima e dipendevano dalle decisioni che prendeva Giovanni Gioia. Quindi quando era necessario avere il supporto per l'elezione o per le lotte interne, nella stessa Democrazia Cristiana, quando aveva bisogno del supporto di gente di "cosa nostra", uno dei principali di questi era Gioacchino Pennino”.

Il collaborante spiega che lo stesso e altri uomini d'onore come lui *“accompagnavamo, o più che accompagnavamo, ci facevamo trovare presenti in tutte le zone, dove i candidati, e più precisamente l'Onorevole Lima avesse bisogno del supporto dei votanti. Quindi bastava la nostra presenza, a volte mia, a volte dei La Barbera, a volte di Gioacchino Pennino, a volte di tutti noi insieme affinché la gente capisse che era nostra volontà appoggiare il candidato.”*

“Nella zona che interessava il futuro eletto, poteva essere Lima, poteva essere Reina, cioè il Michele Reina ucciso a Palermo nel marzo del

1979, si faceva notare la nostra presenza che era sinonimo di dire questo è il nostro candidato. L'Onorevole Lima ne parlava con noi e diceva: io ho bisogno di questo. E noi cercavamo di accontentarlo. Queste riunioni avvenivano nella stessa casa di Lima, in via Roma Nuova andando verso la Favorita, sul lato destro, credo che ci sia stato costruito da un certo Vassallo; poi anche a casa di Gioacchino Pennino, che io considero la sede naturale della Democrazia Cristiana a Palermo a quell'epoca”

“..... tutti frequentavano quella casa, che era nei pressi di via Ruggero Settimo, credo via Sperlinga. E' una traversa di via Ruggero Settimo dove c'è la Standa.”

“Gioacchino Pennino, come ho detto, era un "uomo d'onore", era il rappresentante della famiglia di Brancaccio. C'erano anche delle riunioni in cui noi "uomini d'onore" e l'Onorevole Lima parlavamo di affari, di speculazioni edilizie; per queste cose, più che altro, però ci recavamo anche al Municipio stesso. Le richieste erano di tipo affaristico, quindi oltre ai momenti elettorali, c'erano poi i ritorni in favore di “cosa nostra””.

“..... Io ricordo un'area nella zona della Villa D'Orleans, comprata da Rosario Mancino, da Nino Sorci e molte altre persone di “cosa nostra” e che poi venne suddivisa, cioè venne lottizzata, le zone verdi passavano per divenire zone di costruzione, cioè zone di espansione edilizia. Fu là che si costruì il Villaggio Santa Rosalia nella Villa D'Orleans. Ricordo un'altra speculazione, che mi vede personalmente interessato presso Villa Sperlinga, dove una zona verde è diventata zona di costruzione, che vendemmo e facemmo costruire per conto nostro al costruttore Salvatore Moncada”. (Trattasi di quel costruttore nei cui locali nel 1969 venne consumata la strage di via Lazio, il 10 dicembre 1969).

“Il Piano Regolatore aveva destinato quell’area già a zona verde; attraverso gli interventi del Sindaco Lima, diventava zona edile e quindi si poteva costruire; e questo è un fatto che mi consta personalmente. Qualche altro permesso veniva rilasciato attraverso un costruttore, mio socio, un certo Annaloro”.

“Con Lima ci davamo del tu, anche perchè eravamo giovani a quell'epoca. Ricordo di un viaggio di Lima negli Stati Uniti nel 1961. A quell'epoca sono stato io stesso ad interessarmi perchè conoscevo meglio degli altri i fratelli Gambino negli Stati Uniti. Si tratta di Carlo Gambino, cioè Charles Gambino, Giuseppe Gambino e Paolo Gambino che, abitando io in corso Olivuzza, sopra casa mia, ma ad un piano di distanza abitava la sorella di Carlo Gambino. Questi fratelli di Gambino Giuseppe e Paolo venivano tutte le estati a fare villeggiatura a Palermo, e quindi li conoscevo personalmente”.

La persona citata si identifica in Charles Gambino, capo di una delle 5 famiglie mafiose di New York.

Buscetta non conosce personalmente Carlo Gambino ma conosceva il marito della sorella di Carlo Gambino quale uomo d’onore e capo decina della famiglia del Borgo.

“E li conoscevo come "uomini d'onore" americani; e quando si presentò l'occasione di Lima, allora Sindaco di Palermo nel 1961, io mando una lettera ai due che già conoscevo. Mandai una lettera di accompagnamento. Non logicamente presentando Lima come _ "uomo d'onore", ma presentando Lima come Sindaco; e credo che sia stato ricevuto con tutti gli onori, perchè al ritorno dagli Stati Uniti il Sindaco Lima mi ringraziò pubblicamente davanti a tutte le persone che avevano anche partecipato a questo viaggio, in un suo villino a Mondello”.

Buscetta è stato detenuto dal '72 al '77 e durante la detenzione i contatti con l'Onorevole Lima erano tenuti per il tramite di “*Ferdinando Brandaleone, ombra di Salvo Lima che faceva parte della mia stessa famiglia, cioè della famiglia di Porta Nuova, uomo d'onore anche lui*”.

Il Buscetta ha soggiornato fino al '77 al carcere dell'Ucciardone e di Termini Imerese fino a quando non venne ammesso al regime di semi libertà e a partire dal giugno dell'80 si diede alla latitanza sottraendosi al ritorno in carcere.

“*Quindi con Brandaleone, che non è mai venuto al carcere, periodo '72 in poi, intrattenevo questi rapporti attraverso il Dottor Francesco Barbaccia*, (di cui ha anche parlato il teste Annaloro Giuseppe all'udienza del 21.06.1995), che veniva tutti i lunedì al carcere per visitare i detenuti essendo un otorinolaringoiatra; ed era uno specialista convenzionato”.

“.....Egli dedicava a me l'ultima mezz'ora, gli ultimi tre quarti d'ora nel carcere di Palermo, visitandomi. Ma non è che doveva visitarmi, non aveva niente da visitare, passavamo la mezz'ora, i tre quarti d'ora, prendendo caffè e discutendo delle cose che avvenivano fuori. Franco Barbaccia era uomo d'onore della famiglia di Gaetano Badalamenti, cioè di Cinisi.”

Pur essendo il dottore originario di Godrano, Gaetano Badalamenti aveva voluto avere il privilegio di combinarlo nella sua famiglia.

Il Barbaccia portava a Buscetta anche messaggi provenienti da Lima : *“un messaggio in particolare che mi portò mi disse che Lima non avrebbe potuto aiutarmi, in quel periodo di carcerazione, perchè il mio nome era troppo altisonante e non mi avrebbe recato nessun beneficio parlare lui di me presso nessuna Corte, nessun Presidente di Corte di Palermo”.*

Circa le sue conoscenze politiche di quel periodo Buscetta ha detto :
“prima di ritornare a Palermo nel 1972, inizio del '73, non sapevo che esistessero i cugini Salvo, non ne conoscevo neanche il nome. Invece dal '72 in poi appresi chi erano i Salvo dalle parole di Franco Barbaccia e anche di altre persone con cui sono stato carcerato in quel periodo : con Stefano Bontate e con Gaetano Badalamenti”.

In quel periodo, infatti, era in corso di celebrazione il cosiddetto "processo dei 114" e quindi per circa un anno e mezzo vi furono condetenzioni illustri all'interno del carcere dell'Ucciardone.

“Ho sentito, nel corso di questi colloqui che la Democrazia Cristiana a Palermo si chiamava Salvo, i cugini Salvo più che il partito stesso, e Lima era uno dei maggiori candidati da parte loro. Ho conosciuto i cugini Salvo personalmente nel 1980 quando sono evaso dal carcere di Torino, dalla semi-libertà. Me li ha presentati Stefano Bontate; li ho visti dove aveva la proprietà Michele Greco, alla Favarella”.

“.... li ho avuti presentati ritualmente da Stefano Bontate, o da qualcun'altro. Mi furono presentati come uomini d'onore di Marsala o di Mazzara, comunque della provincia di Trapani”. (E' una imprecisione nel ricordo del collaborante perchè sono di Salemi).

“Io sono stato ospite nella villa del genero di Nino Salvo, per tutto il mese di Dicembre 1980, fino al 4 del mese di Gennaio del 1981. Il genero, Gaetano Sangiorgi, mi fu presentato come uomo d'onore dal suocero, cioè da Nino Salvo. Io l'ho visto in quella sola occasione, Gaetano Sangiorgi, nel momento in cui mi accompagnò nella sua casa e mi fece vedere i frigoriferi, e mi fece vedere come funzionava la casa, che era un bellissima villa attrezzata di tutti i comforts”.

Gaetano Sangiorgi apparteneva alla stessa famiglia mafiosa di Nono Salvo.

“..... in quel periodo io ero evaso dal carcere di Torino”, (e ciò dal 7 giugno dell'80).

“Con Lima stabilisce il contatto Nino Salvo, il quale mi dice che mi vuole incontrare Salvo Lima ed io aderisco perchè capisco che è una cosa che mi fa piacere” Salvo Lima in quel periodo è già divenuto europarlamentare nelle elezioni del 3 giugno del 1979.

“Credo che quest'incontro sia avvenuto intorno al mese di luglio o agosto dell'80. Più che parlare, Lima voleva salutarmi”.

In effetti il Lima ha incontrato il Buscetta nell'estate dell'80 in un hotel di Via Veneto che si identifica con l'Hotel Flora.

“Nino Salvo, conoscendo il nostro passato, per una questione di delicatezza e per una questione che così si agisce fra uomini d'onore, ci vede salutare e si allontana. Ci siamo salutati con Salvo Lima, e lui, Nino Salvo si è allontanato immediatamente. Quindi sono rimasto io e Salvo Lima, in un angolo di questa hall dell'albergo Flora, dove c'era una panca; ci siamo seduti e Salvo Lima mi disse che gli dispiaceva di non aver potuto essermi di aiuto, ma che mi aveva sempre pensato e che si riteneva a mia disposizione; tutto quello che avevo bisogno potevo contare su di lui”.

“Si parlò in questo incontro un pò della politica siciliana di quel periodo; si parlò di Ciancimino, si parlò di molte cose in quella occasione. Non si approfondì nessun argomento, era solo il piacere di esserci rivisti dopo tanti anni. Ciancimino non era stato amico di Salvo Lima”.

“E lui mi disse, di Ciancimino: è sempre lo stesso, non c'è rimedio. Anche lo stesso Lima in questa occasione mi chiese se potevo intervenire, perchè gli amici di Ciancimino erano i "corleonesi" o forse, detto più

chiaro, Salvatore Riina, e quindi mi chiese se potevo fare qualche cosa. Ma chi più di me sapeva che in quel momento non era il caso di andare a parlare con Totò Riina, era Nino Salvo, perchè il Momento che spirava non era proprio quello adatto per parlare di politici o per parlare di aiutare a qualcun altro.” (Si trattava invero delle fasi prodromiche, appena antecedenti allo scoppio della guerra di mafia, iniziata con l’uccisione di Stefano Bontate il 23 aprile del 1981).

Il Buscetta ha precisato che Lima non gli fu mai presentato come uomo d'onore, l'onorevole Barbaccia, non gli disse mai che Lima era diventato uomo d'onore.

“Con Nino Salvo, in quel periodo romano, ci siamo incontrati nella casa di Calò, Calò aveva una casa a Roma. Abbiamo pranzato insieme, perchè io credo che con Salvo Lima io mi sia incontrato intorno le tre e mezza, le quattro, quindi nel pomeriggio; abbiamo pranzato nella casa di Calò io e Nino Salvo e dopo, da casa di Calò ci siamo recati in via Veneto dove abbiamo incontrato Salvo Lima. Durante l'incontro all'hotel Flora io credo che passò di là il Senatore Cerami”.

“Cerami, anche lui amico, anche lui conosciuto negli anni intorno al '54, quando lui iniziava a fare l'avvocato e io l'andavo a trovare per difendere una persona nel 1954. Non ci siamo intrattenuti perchè per noi l'interesse era il piacere di incontrarci”.

“Cerami non era della corrente di Lima e non erano andati mai politicamente d'accordo. Cerami non faceva parte del gruppo di uomini politici che io ed altri uomini d'onore appoggiavamo in quegli anni. Lo appoggiava invece un'altro uomo d'onore, che si chiama Pietro Lo Iacono. Era il candidato ufficiale di Pietro Lo Iacono. Lui faceva la campagna elettorale per Cerami”.

Pietro Lo Iacono era uomo d'onore della famiglia di Villagrazia di Palermo.

“Tra l'Onorevole Lima e “cosa nostra” l'uomo che fungeva veramente da tramite era Ferdinando Brandaleone. Il padre di Ferdinando Brandaleone era stato il primo rappresentante della famiglia di Porta Nuova. Si chiamava Carlo Brandaleone. E fu il primo rappresentante della famiglia di Porta Nuova di una famiglia che agli inizi del '900 ancora non esisteva. La famiglia di Porta Nuova fu creata come regalo per Carlo Brandaleone, perchè ci dette un pezzettino di terreno la famiglia di Palermo centro, un pezzettino Mezzomonreale, un pezzettino di terreno la Noce e si costituì la famiglia dei Danisinni, perchè veniva chiamata in questa maniera e non ancora Porta Nuova. Venne poi il fascismo e con Mussolini Carlo Brandaleone fu costretto all'esilio, si recò in Francia e la famiglia dei Danisinni rimase senza famiglia e venne sciolta. Al rientro del Carlo Brandaleone già era stata occupata la poltrona di rappresentante da Gaetano Filippone e, Carlo Brandaleone diventa Consigliere della famiglia dei Danisinni”.

Il Buscetta ha affermato di aver conosciuto personalmente Carlo Brandaleone, il quale individuò nel figlio Ferdinando l'unico tra i suoi figli che ritenne degno di divenire uomo d'onore. Carlo Brandaleone - precisa Buscetta - aveva altri figli che sono entrati anche loro in politica, e qualcuno è diventato addirittura Assessore Comunale (si tratta di Giuseppe Brandaleone).

Per quello che è a conoscenza di Buscetta uomo d'onore era soltanto Ferdinando Brandaleone.

“Dico questo perchè dove c'era Salvo Lima c'era Ferdinando Brandaleone e tutte le cose che concernevano “cosa nostra” erano trattate

personalmente da Ferdinando Brandaleone; cioè per contattare me, per contattare Gioacchino Pennino, per contattare altre persone come i La Barbera c'era sempre Ferdinando Brandaleone”.

Quanto agli altri uomini politici conosciuti personalmente dal Buscetta egli annovera : Attilio Ruffini, nipote del Cardinale Ruffini, il Giuseppe Cerami sopra nominato, Mario D'Acquisto. Ha conosciuto anche Antonino Sorci, dottore uomo d'onore assessore nella giunta di Lima, Giuseppe Di Trapani, anche lui uomo d'onore ed anche lui nella giunta di Lima, Michele Reina, Baldassare Motisi della famiglia di Stefano Bontate.

Li ha conosciuti nella sede della Democrazia Cristiana in via Sperlinga nella casa di Gioacchino Pennino; questo era il luogo delle riunioni, dove ognuno arrivava e sapeva di essere ricevuto perchè aveva libero ingresso nella casa di Gioacchino Pennino. Ciò consta personalmente al collaborante fino al 1963, perchè Buscetta, dal '63 al '72, è lontano dall'Italia.

“Quello che io sto dicendo è fino al '63; sono già uomo d'onore, (lo era divenuto nel '48), essi, conoscevano il mio personaggio, loro lo vedevano che esisteva una certa differenza fra loro politici ed io che non ero politico. Vedevano che la mia parola valeva, che io se parlavo e dicevo qualcosa ero ascoltato anche dai grandi; perchè se succedeva una cosa si vedeva quello che contavo io era alla vista di tutti. se c'era Michele Reina, allora giovanissimo, o Mario D'Acquisto allora giovanissimo, o qualche altro ed io andavo a Roccella, vicino a Romagnolo, dove si attendeva il Sindaco che aveva bisogno di un voto di preferenza, allora si vedeva che arrivava Buscetta e a Roccella era ricevuto rispettosamente da quelli di Roccella. Se poi andava alla Piana dei Colli era ricevuto rispettosamente. Quindi al buon siciliano questi atteggiamenti non sfuggivano, non mi

potevano domandare questi uomini politici se io ero mafioso o no, perchè non gli avrei risposto e avrei sorriso. Però l'atteggiamento portava a queste conclusioni, per chi camminava insieme a me”.

“L'Onorevole Lima, non poteva sapere che noi appartenevamo a “cosa nostra” perchè neanche il padre credo che glielo abbia detto che esisteva “cosa nostra”. E' fuor di dubbio però che il padre, essendo un membro di “cosa nostra”, avrà garantito al figlio la serietà, la maniera di agire di questi individui, e quindi ad una persona intelligente come Salvo Lima, non sfuggiva la raccomandazione del padre, che era un uomo d'onore a tutti gli effetti. Non sfuggiva, ad esempio la reverenza che il padre aveva per i La Barbera, che erano i suoi capi famiglia. Non sfuggiva la reverenza che il padre aveva per Gioacchino Pennino”.

“... Quindi il suo atteggiamento era di rispetto verso i mafiosi. Quando ci siamo incontrati all'hotel Flora, Lima mi disse che Ciancimino era un problema, perchè dietro Ciancimino c'erano i "corleonesi”;

Quanto ai cugini Salvo il collaborante ha soggiunto : “I Salvo non erano una potenza, solo nel senso di essere gli esattori, erano una potenza nel senso di essere esattori ed uomini d'onore allo stesso tempo. Avevano il rispetto in qualsiasi parte della Sicilia andassero, quindi non dovevo essere io a spiegarci ne altri a spiegarci se questi individui, che lui avvicinava, non fossero dei mafiosi”.

Appare opportuno riportare sul punto un passo saliente dell'esame svolto dal P.M. nei confronti di Buscetta all'udienza del 24.4.1995

Pubblico Ministero - Signor Buscetta l'onorevole Lima era un punto di riferimento, per voi uomini d'onore di “cosa nostra”, solo a Palermo o anche per problemi da risolvere fuori, di Palermo?

Buscetta - *Potremmo tagliare in due questa domanda. Cioè quando Lima, ed io sono a Palermo, e` Sindaco, e` un punto di riferimento del comune di Palermo. Quando Lima e` onorevole, e` un punto di riferimento nazionale, quindi non e` piu` il comune di Palermo ma e` qualche cosa di piu`, perche'... lui rimane sempre un po' padrone, del comune di Palermo. Vedasi una mia dichiarazione, quando sono in compagnia di Stefano Bontate, e salta in aria o subisce un attentato dinamitardo, l'allora Sindaco di Palermo, negli anni 80 chi era Sindaco... Martellucci, credo Martellucci o mi sbaglio, si.*

Presidente - E` possibile.

Buscetta - *Ed avviene l'attentato dinamitardo nella sua villa e Stefano Bontate mi dice: Ma questo grande cornutaccio, cosa vuole di piu`. Quindi difendendo Lima ed andando contro i corleonesi e Ciancimino.*

Presidente - Perche': Questo cornutaccio... si riferiva a chi?

Buscetta - *Si riferiva al signor Riina, che difendeva Ciancimino. Ed allora dice: Ma questo cornutaccio cosa vuole di piu`. Cioè erano state fatte tutte quelle concessioni che politicamente si possono fare, e pur così si faceva l'attentato a Martellucci. Sono stato chiaro...*

Pubblico Ministero - Signor Buscetta quando Lima diventa onorevole, l'onorevole Lima diventa anche il tramite per raggiungere qualche altro uomo politico?

Buscetta - *Ed allora io devo dire si : il tramite, che noi e "cosa nostra" aveva con il povero Salvo Lima, era il tramite che si aveva direttamente con il Senatore a vita Andreotti. Se ne e` parlato molto, me ne hanno parlato i Salvo, me ne ha parlato Badalamenti. Se ne parlava in carcere, quando io ancora ero in carcere, che il tramite, per potere arrivare a Andreotti, era Lima.*

Quanto ai rapporti in quel periodo eventualmente intrattenuti da Riina con Lima il Buscetta ha tenuto a sottolineare che le sue conoscenze si fermano al gennaio dell'81, perchè poi il collaborante si allontana dall'Italia recandosi in Brasile paese dal quale sarà estradato nel 1984 e dopo alcuni giorni, il 16 Luglio dell'84 inizierà la sua collaborazione con il giudice Giovanni Falcone.

E' da porre in rilievo inoltre che il Buscetta durante la guerra di mafia ha perduto alcuni dei suoi familiari, i suoi due figli, un fratello complessivamente dodici congiunti, prima vendetta trasversale di "cosa nostra" dopo l'inizio della sua collaborazione.

Il Buscetta ha precisato che i cugini Salvo chiamavano il Senatore Andreotti "zio"

"Io mi sono incontrato con Badalamenti nell'82 egli è stato circa quattro mesi in Brasile e mi sono reincontrato nuovamente in Brasile nell'83 con lui quindi abbiamo parlato di Andreotti, nell'82" In quell'occasione il Badalamenti gli confermò che il giornalista Pecorelli lo "avevano fatto loro" nell'82 ed era stato un "favore" fatto al Senatore Andreotti anche se il Buscetta era consapevole del fatto che Badalamenti non avrebbe mai confermato la circostanza.

"Il Badalamenti mi parlò di un incontro avuto nello studio del Senatore Andreotti per ringraziarlo per l'assoluzione del cognato e del padre del cognato, i quali infatti erano stati assolti in Cassazione" (si tratta del cosiddetto "processo Rimi").

"..... Il padre Rimi è Vincenzo, il figlio Rimi è Filippo, condannati all'ergastolo dalla Corte di Assise. In seguito il processo, dopo un rinvio

della Cassazione venne rinviato a Roma. Quando poi venne assolto, Badalamenti me ne parla, e parla di Roma.”

Si fa riferimento all'omicidio di Toti Lupo Leale, giovane figlio di un uomo d'onore di Alcamo, ucciso a Palermo per il quale era stato imputato il cognato ed il figlio di Badalamenti (Vincenzo e Filippo Rimi).

Tra i personaggi politici frequentati da Buscetta vengono indicati :

- Ernesto Di Fresco, *“che era un politico appoggiato da Salvatore Buffa, però non il Salvatore Buffa Nerone che appartiene a Resuttana o San Lorenzo, bensì Salvatore Buffa della vecchia famiglia di via Giafar”*.

Di Fresco era un giocatore, frequentava il circolo della stampa di Palermo.

- Gioacchino Pennino "Junior", medico, nipote di suo compare Gioacchino Pennino, rappresentante della famiglia di Brancaccio. (Si tratta dell'attuale collaboratore)

- Dottore Barbaccia, che oltre ad essere uomo d'onore, era anche cugino del Gino Pennino, è un cugino acquisito perchè aveva sposato una figlia della sorella del padre di Gino Pennino.

- Margherita Bontà, sostenuta da Vincenzo Nicoletti, rappresentante della famiglia di Pallavicino.

- Giuseppe Trapani, che era Assessore nella Giunta del sindaco Lima era anche consigliere della famiglia di Porta Nuova, quindi uomo d'onore a tutti gli effetti.

- Attilio Ruffini.

- Giovanni Gioia, conosciuto personalmente dal Buscetta il quale è anche stato a casa sua. Lo descrive come *“capo-fila di tutti questi giovani che a quell'epoca erano tutti aspiranti a grandi incarichi nella Democrazia Cristiana”*.

Per Giovanni Gioia e per l'on. Barbaccia il riscontro proviene dalla dichiarazione di Giuseppe Annaloro che di seguito saranno analizzate.

LE DICHIARAZIONI DI GIOACCHINO PENNINO

Pennino aveva iniziato la sua collaborazione il 20 ottobre del 1994. All'udienza del 9 giugno del '95, ha reso deposizione nel presente procedimento.

Il collaborante è nipote di quel Gioacchino Pennino che il Buscetta ha indicato come suo compare, frequentatore dell'ambiente del tiro a volo, circostanza che costituisce riscontro alle dichiarazioni di Buscetta il quale al Giudice Falcone aveva negato di conoscere Gioacchino Pennino "Senior" come uomo d'onore e aveva detto invece di averlo conosciuto come frequentatore del tiro al volo, al pari del padre del collaborante che era appassionato e socio del club.

“Lì ho conosciuto una serie di personaggi, tra cui Giuseppe Castellana, Michele Greco, Tommaso Buscetta, Rosario Mancino, un certo Davenia, Riccobene ed altri”.

Anche lui nel '58 entra a far parte come socio del circolo della stampa, dove conosce i fratelli La Barbera, Buscetta, Giacinto Mazzara, i fratelli Saro ed Enzo Mancino, Gioacchino Testa, un certo Pietro Conti, un certo Enzo Savoca detto "il Siddiato" Nicola Greco e Totò Greco l'Ingegnere. Ha altresì incontrato Gaetano Badalamenti, presso la clinica Pavone, Clinica privata Urologica di Palermo.

Il collaborante ricorda come venne cooptato in “cosa nostra” e ritualmente combinato : *“Verso la fine del '74 e del '75 abitavo in località Romagnolo, in una villetta, mi furono rubati due cani pastori tedeschi ed in*

quell'epoca cominciai a ricevere lettere anonime estorsive. Il mio turbamento fu enorme. Non sapevo se rivolgermi agli organi di polizia oppure rivolgermi agli "amici". Allora mi rivolsi ad un mio parente che mi portò da un mio cliente, un mio parente co-associato, cioè mafioso. Rammento che mi arrivarono 5 lettere e io li portavo sempre a questo signore che si chiamava Giuseppe Di Maggio. Giuseppe Di Maggio era il capo della famiglia di Brancaccio a quel tempo".

Effettivamente finirono subito dopo queste intimidazioni tramite lettera.

A quel punto il collaborante comincia a frequentare la famiglia del Di Maggio.

"Verso la fine dell'anno '77, di sera, mentre rientravo a casa, ricevetti una telefonata dal Di Maggio, intorno alle 22 e 30, in cui mi diceva di avvicinare a casa sua; mi pregò di andare con lui, e mi portò nelle vicinanze in via Conte Federico, a casa di un certo Michele Graviano". (padre dell'imputato Giuseppe Graviano).

"Là trovai Graviano con l'asportazione traumatica di quasi tutto il piede. Lo visitai, telefonai ad un mio amico che frequentava il tiro a volo. Lui mi diede appuntamento di lì a poco alla Clinica Macchiarella. Arrivammo alla Clinica Macchiarella, dove il dottore Grimaldi, approntò le prime cure. Di Maggio mi disse a quel punto di andare via ed io andai via con lui.

Dopo questo episodio quasi immediatamente, la persona che mi aveva accompagnato da Gaetano Badalamenti alla Clinica Urologica Pavone, dove Badalamenti mi aveva voluto conoscere, insieme a Di Maggio mi dissero che era necessario combinarmi, cioè affiliarmi, dato

che ero venuto a conoscenza di questi fatti relativi al ferimento di un uomo d'onore come Michele Graviano”.

“La stessa persona che mi aveva accompagnato da Gaetano Badalamenti, mi condusse in un'appartamento che era sito in via Leonardo Da Vinci, in un piano alto, poco prima di arrivare alla Circonvallazione sulla sinistra, dove trovai Giuseppe Di Maggio. In quel posto il Di Maggio disse: Gino si è comportato da uomo d'onore e pertanto anche per sua tradizione familiare di uomini d'onore, costituita da uomini d'onore, lo dobbiamo considerare uomo d'onore. Mi disse contestualmente che la nostra famiglia era la famiglia di Brancaccio, mi disse che il "capo mandamento" era Michele Greco, questa è stata insomma la mia affiliazione”.

Sui rapporti di conoscenza con Salvo Lima, il Pennino ha riferito di averlo conosciuto nel '56, quindi qualche anno prima rispetto a Buscetta che ha detto di averlo conosciuto già sindaco, a partire dal '58 -59.

“Lo ebbi a conoscere nel '56 quando Lima ebbe a candidarsi alle amministrative che si svolgevano in quell'anno, in cui fu candidato anche un mio cugino, il dottor Francesco Barbaccia”.

Ciò costituisce un riscontro al rapporto Barbaccia - Pennino, del quale ha parlato anche Buscetta.

“Barbaccia ebbe una grande affermazione, fu eletto, subito dopo rivestì la carica di Assessore, tant'è che nel '58 fu candidato alle elezioni nazionali risultando eletto. Quindi la mia prima conoscenza con Lima risale a quegli anni. In quell'epoca, un altro amico di mio zio, Giocchino Pennino, un certo Ferdinando Brandaleone, l'ombra di Lima, anch'egli

uomo d'onore, mi invitò a frequentare una sezione in via Rosolino Pilo, che fungeva anche da comitato elettorale per le elezioni di Lima”.

Anche questo riferimento costituisce riscontro alle rivelazioni di Buscetta con riferimento al segretario di Lima Ferdinando Brandaleone, anch'egli proveniente dai ranghi di “cosa nostra”.

“Là ebbi ad incontrare alcuni uomini politici, fra cui Paolo Bevilacqua, il senatore Nino Riggio, Michele Reina, Giacomino Muratore. In quell'epoca rammento una riunione che si svolse a casa Lima”.

Anche questa circostanza costituisce riscontro alle dichiarazioni di Buscetta relative alle riunioni che si tenevano a casa del'onorevole Lima.

“Partecipavano alla riunione: Tommaso Buscetta, Gioacchino Pennino, Salvo Lima, Giuseppe Cerami ed io. L'oggetto della riunione era quello di convincere il Cerami, che non gravitava nella corrente "fanfaniana", a non entrare in una Giunta Comunale. Fu detto al Cerami di intervenire anche su Di Fresco”.

Anche Buscetta aveva affermato che Cerami non militava nella stessa corrente di Lima, ed in effetti anche Gino Pennino ha detto la stessa cosa.

“Successivamente partecipai ad un paio di riunioni che si svolsero esattamente: una alla sezione DC della Rocca. Io mi accompagnavo a Ferdinando Brandaleone, c'era mio zio Gioacchino, Tommaso Buscetta e per quel che mi è dato ricordare, i due fratelli Mancino e i due fratelli La Barbera. In loco c'erano due frequentatori del Circolo della Stampa: Gioacchino Testa, che era oriundo della Rocca, ed un tale Rizzo che era gestore del bar. Si parlava di politica e questa gente esibiva la propria presenza accanto al predetto Lima e a Ferdinando Brandaleone”.

Sul punto le dichiarazioni di Pennino riscontrano quelle di Tommaso Buscetta circa la vicinanza dei candidati a uomini d'onore di un certo prestigio assieme ai quali si facevano vedere nelle varie sezioni del partito di maggioranza.

I rapporti del Pennino con il Lima si interrompono in quel periodo, perchè egli fu preso dallo studio e dalla attività professionale.

“Avevo solo notizie indirette di Lima. Però riprendono non personalmente bensì per il tramite di Vito Ciancimino nel 1977. Perché Ciancimino, in quell'epoca mi ebbe a chiedere un consenso per farmi nominare Presidente della Cassa di Soccorso e Malattia dell'Amat”.

“Invece io cominciai a frequentarlo, Lima, nel '79 durante le elezioni per le Europee, e poi ho continuato, per quel che è possibile a frequentarlo, ad avere rapporti, anche perchè, agli inizi degli anni '80, o meglio alla fine del '79, con Ciancimino aderimmo alla corrente "andreottiana" o "limiana" in Sicilia. In quegli anni continuai a vedere la vicinanza di Lima, a Ferdinando Brandaleone”, uomo d'onore indicato come l'ombra di Lima, che intratteneva i rapporti con il mondo di “cosa nostra” e che quindi si può a ben ragione definire come la cinghia di trasmissione tra l'uomo politico Lima e l'ambiente di “cosa nostra”.

“Avevo conosciuto anche un uomo di Bagheria, il dottore Francesco Mineo, che era molto vicino alla posizione di Lima, ed era uomo d'onore”.

Questo Francesco Mineo era il segretario della Sezione di Bagheria della Democrazia Cristiana, uomo d'onore amico di Lima.

Il Pennino ricorda che ebbe ad incontrare il Francesco Mineo verso la fine del '91, all'Extrabar in periodo di festività, (il periodo è agganciato nella memoria al ricordo di cassette natalizie disseminate per terra nel locale pubblico).

“Gli chiesi come stava Lima e i suoi rapporti con lui, e lui mi lasciò intendere che i suoi rapporti si andavano deteriorando perchè gli amici non avevano più stima di Lima”, gli <<amici>> erano gli amici di “cosa nostra”.

“In un mio viaggio a Roma, mentre passeggiavo in via Veneto, vidi il Senatore Cerami seduto, non mi rammento più se al Caffè Donei o al Caffè' de Paris. Mi sedetti a fargli compagnia. Mi disse proprio che aveva visto, circa tre anni prima, Lima nella hall dell'Hotel Flora e mi disse che aveva visto, oltre che Salvo Lima anche Nino Salvo e gli sembrò di avere intravisto Masino Buscetta”.

Attraverso il ricordo di Gino Pennino è possibile cogliere il riscontro all'episodio dell'incontro che il Buscetta aveva avuto a Roma con l'onorevole Lima.

La fonte di Gino Pennino è quel Senatore Giuseppe Cerami che Tommaso Buscetta ci ha detto di avere intravisto anche egli da lontano, di avere salutato, mentre stava parlando con Salvo Lima.

Ad un certo momento Pennino decide di aderire, alla fine del '79 alla corrente “andreottiana”.

“Noi ci riunivamo a casa del Ciancimino; in una riunione che si tenne sempre a casa di Ciancimino si decise di aderire alla corrente "andreottiana", fine '79, tant'è che nelle successive elezioni comunali del 1980, di Palermo, il Ciancimino ebbe a candidare parecchi suoi uomini accanto a Lima.

“In seguito ebbi ad avere conoscenza diretta che Bernardo Provenzano dirigeva l'evoluzione politica del gruppo di Ciancimino. Ebbi un incontro con Bino Provenzano, il quale in un casolare vicino ad Aspra mi aggredì in maniera incivile, dicendomi che dovevo stare al mio posto,

dicendomi che non mi dovevo occupare della situazione politica, che le cose andavano bene in quella maniera e che quindi dovevo stare al mio posto e non fomentare nessuno a ribellarsi”.

Era successo che il Gino Pennino, quando il Ciancimino abbandona la corrente "andreottiana" per ritornare in autonomia, non condividendo questa posizione del suo leader, gli chiese il permesso di uscire dalla corrente "ciancimianiana", portandosi dietro qualche amico.

Il Ciancimino riferì al Bino Provenzano la sua scelta e questi aggredì il Pennino e gli disse di “stare al suo posto”.

“Dalla competenza di con cui si esprimeva io ebbi a capire che lui seguiva l'evoluzione politica del Ciancimino”. (Ciancimino come già ci aveva detto Tommaso Buscetta “era nelle mani dei corleonesi”).

“Nel febbraio dell'83 si svolse il Comitato regionale della DC ad Agrigento, e noi ciancimianiani rimanemmo in autonomia, perchè in effetti nessuno li volle nelle proprie liste. I ciancimianiani avevano necessità di entrare in lista con qualcuno perchè lo statuto interno della Dc per le elezioni regionali prevedeva che la lista, per avere diritto di cittadinanza dovesse rappresentare almeno il 10 % degli iscritti. Ciancimino rappresentava, in quel tempo, il 3 - 4 % e quindi non aveva il diritto di presentarsi autonomamente alle elezioni interne della Dc con una lista propria; doveva confluire, chiedere ospitalità a qualcuno. Ma siccome nell'83 Ciancimino è già un nome più che chiaccherato, non si poteva più mantenere in lista lo stesso”. La cosa strana fu che, pur essendo Ciancimino in conflitto politicamente, con Lima, i suoi delegati andarono a votare a Roma per Andreotti.

Anche Pennino ha conosciuto i Salvo.

“Li ho conosciuti nell'80, epoca in cui un associato, che frequentava il tiro a volo, ci ebbe a presentare esattamente nello studio di Salvo Nino, in via Ariosto. Lo stesso mio amico, che era un uomo d'onore, per la presentazione rituale aveva chiesto a Michele Greco il suo consenso”.

“Andammo dai Salvo e lì vi trovai Nino Salvo e successivamente arrivò il cugino Ignazio. Successivamente ancora venne il genero, Dottor Gaetano Sangiorgi detto Tano” (gli furono presentati ritualmente come uomini d'onore della famiglia di Salemi).

“Io lessi quell'interessamento dei Salvo verso di me, perchè erano loro che avevano voluto conoscermi, perchè in quell'epoca, nell'80 io ero transitato con Ciancimino nel gruppo andreottiano”:

“Quindi loro, considerandomi allora andreottiano desideravano conoscermi, tant'è che nel tempo mi ebbero a parlare di Andreotti dicendomi che era loro amico e che se avevo bisogno potevo rivolgermi al loro. Mi dicono esplicitamente di avere rapporti con Andreotti, personali, diretti, il tramite non era Lima, e mi dicono proprio di avere dei rapporti diretti. Mentre Nino parlava dello zio Giulio, come se avesse un senso di rispetto verso la persona che era più anziana, Ignazio diceva a Giulio, come se fossero improntati ad un rapporto di amicizia maggiore e di familiarità maggiore. Loro erano degli imprenditori, anche molto ambiziosi, il rapporto con Lima e con la corrente andreottiana era risaputo”.

“Una delle ragioni, secondo me, dei motivi per cui allora ebbero a cercarmi, ad intessere con me un'amicizia è stato quello di avermi come loro alleato, come da altronde successivamente ebbi a rilevare in quanto mi richiesero un aiuto per la, candidatura del Cascio che fu candidato nell'83 alle nazionali”.

“Nel palermitano essi chiaramente aderivano alla corrente di Andreotti, ed esplicitamente mi richiesero un appoggio fra l'81 e l'82, mi chiesero se io potevo adoperarmi per procurare loro un poco di stricnina, gliela feci avere e mi ringraziarono molto. Non mi dissero nessun motivo; mi dissero soltanto che serviva alle alte sfere di “cosa nostra”, l'allusione era precisa”.

I personaggi politici che sono stati uomini d'onore vengono indicati dal Pennino in :

- Calogero Volpe, ormai deceduto, parlamentare di Caltanissetta;
- Gaetano Di Leo, che proveniva dall'Agrigentino, è morto alcuni mesi fa, a 95 anni, era di Sciacca;
- il Senatore Cerami;
- il Senatore Vincenzo Inzerillo;
- L'Onorevole Francesco Barbaccia;
- Giuseppe Guttadauro il Consigliere regionale;
- Giovanni Lo Iacono consigliere comunale;
- Giuseppe Trapani (consigliere comunale e consigliere della famiglia di Porta Nuova, di cui ha parlato Buscetta);
- Nino Sorci consigliere comunale;

“Il Senatore Cerami mi ha presentato i fratelli Lo Iacono, Totò Greco il Senatore, i Prestifilippo, Giovanni Teresi il "pacchione", tutti conoscevano Cerami”.

LE DICHIARAZIONI DI ANTONINO CALDERONE

Antonino Calderone all'udienza del 28 gennaio del '95 ha dichiarato di essere entrato a far parte di “cosa nostra” nel '62. Anche suo fratello

Giuseppe, detto Pippo, era uomo d'onore, costui aveva assunto la carica di rappresentante provinciale di Catania e che nel '75, quando venne creata la “Regione” cioè la Commissione Regionale, era stato il primo segretario della Commissione Regionale. “La Regione” è un organo in cui tutti i rappresentanti provinciali si riunivano per decidere l'andamento di “cosa nostra” in Sicilia.

Negli anni '70 era stata molto frequente la sua assiduità a Palermo, perchè nel '71 nell'ambito del processo dei 114 avevano arrestato suo fratello, perciò andava tutte le settimane per fare colloqui e si incontrava con moltissimi uomini d'onore all'Ucciardone.

“Mi incontravo quasi tutte le settimane a Palermo con Totò Riina e con Giuseppe Giacomo Gambino che era l'autista allora di Totò Riina, perchè lo stesso mandava dei messaggi a Gaetano Badalamenti che era detenuto all'Ucciardone. All'interno del carcere avevano fatto in modo che io facessi colloqui con mio fratello, insieme a Gaetano Badalamenti”.

Gaetano Badalamenti faceva i colloqui con qualcuno della sua famiglia e Totò Riina mandava dei messaggi al predetto. Il Badalamenti a sua volta mandava dei messaggi a Riina attraverso il Calderone.

Gaetano Badalamenti, in quel periodo era "capo mandamento", Dopo il processo di Catanzaro conclusosi il 10 giugno 1969, “cosa nostra” era stata ricostituita nel senso che era stato istituito un triumvirato composto da Luciano Liggio, Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate.

“Io ho fatto entrare all'Ucciardone Nitto Santapaola, senza essere iscritto nei colloqui, eravamo in tre ad entrare, iscritti regolarmente, ma ne entravano cinque, quattro gli davo qualche soldo all'appuntato dei colloqui e ci faceva entrare. Io entravo con i miei documenti regolari, ma alle volte entravo pure dalla matricola, perchè il Direttore Di Cesare mi faceva

entrare. I messaggi che portavo io erano tra gli altri di informare Totò Riina che sarebbe stato scelto Gigino Pizzuto alla carica di "capo mandamento", ovvero di informare il medesimo Riina che dentro all'Ucciardone uno dei fratelli Silvestri si era comportato male, e quindi gli si doveva mettere una cravatta. <<E a questo l'hanno ammazzato, l'hanno strangolato>>. Una volta, è Totò Riina che dice a Badalamenti qualcosa, e mi dice di riferirgli: <<ci dice o zu Tano che aveva intenzione di ammazzare il Giudice Neri, Giudice Filippo Neri>> (il quale insieme al Pubblico Ministero Aldo Rizzo avea curato l'istruttoria del processo dei 114).

Io glielo dissi a Gaetano Badalamenti e Gaetano Badalamenti mi disse: <<gli dici di non arrischiarsi, perchè sennò non usciamo più di galera!>> Questi erano i messaggi che portavo”.

Un altro episodio viene riferito dal Calderone dopo che il fratello uscì dal carcere (uscì prima degli altri per motivi di salute, perchè aveva un cancro alla gola e venne operato, infatti da quel momento viene chiamato "cannarozzo d'argento", perchè parlava con un apparecchietto).

“Noi altri a Catania avevamo una guerra con gente non di “cosa nostra” e questa gente voleva fare una pace, non so cosa voleva fare. E gli mandò un messaggio, Badalamenti a Gerlando Alberti per parlare con mio fratello per aggiustare questa cosa, glielo hanno fatto sapere a mio fratello e siamo andati. Ci siamo incontrati nell'ufficio matricola e abbiamo parlato con Gerlando Alberti, senza permessi e senza niente. Non eravamo nè parenti, nè niente, siamo entrati dall'altro lato. Cioè dalla porticina esterna che adduceva all'ingresso della casa del Direttore e da quella all'ufficio matricola. Una volta mio fratello quando era in carcere era stato messo in cella di punizione; subito uno che conoscevo molto bene, che era

di Vallelunga, un agente infermiere, mi telefonò a casa e mi disse: <<guarda cerca di venire perchè tuo fratello lo hanno messo in cella>>. Io ci sono andato ho parlato con Di Cesare e Di Cesare mi ci ha fatto parlare all'ufficio matricola e lo hanno messo fuori dalle celle”.

Calderone ha affermato di avere conosciuto Filippo Rimi.

Vincenzo Rimi apparteneva alla famiglia di Alcamo, ma non aveva nessuna carica. Era un semplice uomo d'onore. Suo figlio, Filippo aveva la carica di rappresentante e capo mandamento, lui non aveva nessuna carica, ma aveva carisma.

Filippo Rimi era cognato di Gaetano Badalamenti, il quale aveva cercato molte vie per raccomandare il congiunto che era imputato di omicidio.

Anche Pippo Calderone quando è stato arrestato nel '71 aveva le copie del processo di Filippo Rimi, per portarle a Roma al fine di parlare all'Onorevole Leone per chiedergli se assumeva la difesa del Rimi.

In quel periodo storico gli unici due uomini d'onore gravati da sentenza di condanna all'ergastolo erano : Luciano Liggio con un ergastolo divenuto definitivo per l'omicidio del Dottore Michele Navarra, avvenuto in Corleone nell'agosto del 1958, e Rimi Vincenzo e Rimi Filippo padre e figlio, i quali avevano avuto una condanna all'ergastolo, per l'omicidio di Toti Lupo Leale, cioè di Salvatore Lupo Leale figlio di un uomo d'onore di Alcamo che si chiamava Stefano Leale.

La convivente di Stefano Leale, Serafina Battaglia, aveva sopportato che “cosa nostra” le avesse ucciso il convivente, ma non il figlio naturale il quale venne ucciso perchè da giovane irruento voleva vendicare il padre e lo faceva sapere in giro.

La donna si decise a raccontare tutto quello che sapeva sui rapporti che il marito intratteneva con altri uomini d'onore ed indicò anche i Rimi come soggetti con i quali il marito aveva avuto i più forti contrasti.

Quindi indica i Rimi quali mandanti dell'omicidio. Il processo viene spostato da Palermo *per legittima suspicione*, a Perugia, dove la Corte di Assise, il 16 febbraio del '68 condannò numerosi imputati per vari delitti di natura mafiosa tra loro concatenati ed in particolare, Vincenzo e Filippo vengono dichiarati colpevoli tra l'altro dell'omicidio premeditato in danno di Salvatore Lupo Leale e condannati all'ergastolo.

La sentenza di primo grado, 16 febbraio '68 viene confermata nella parte concernente i Rimi dalla Corte di Assise di Appello di Perugia con sentenza del 18 marzo del '69.

A proposito di uomini politici appoggiati da “cosa nostra” Calderone indica:

- Guttadauro che era uomo d'onore e di cui aveva parlato anche Gino Pennino.

- Calogero Volpe di Caltanissetta

- Concetto Gallo, deputato della città di Catania, socio del fratello Giuseppe, uomo d'onore;

- Pippo Insalaco, che poi sarà ucciso da “cosa nostra” il 12 gennaio 1988. Era palermitano, ed era appoggiato da Gaetano Fiore, comproprietario del Baby Luna.

- L'Onorevole Lupis di Catania.

- Salvatore Urso di Messina.

- Dino Madaudo.

Nino Drago era invece appoggiato da Tino Ferlito, il padre di Alfio Ferlito uomo d'onore ucciso a Palermo nel giugno del 1982 nella cosiddetta strage della Circonvallazione.

Drago era un uomo politico di area Andreottiana

Ha conosciuto personalmente l'onorevole Lima.

“C'era a Catania un vice Questore dell Criminalpol che faceva il suo dovere. Si chiamava Cipolla. Mio fratello è stato portato a Catania nel '73 per essere operato di tumore alla gola all'Ospedale Garibaldi. Mentre veniva operato si trovava ancora in stato di arresto cioè piantonato, ma nello stesso periodo gli hanno dato la libertà provvisoria e i Carabinieri se ne sono andati”.

“Sono venuti degli uomini e noi non capivamo che erano degli agenti di polizia. Li hanno messi davanti al portone dell'ospedale li hanno messi nel corridoio, nelle sale di degenza. Mio fratello si lamentò con il professore che lo aveva operato, con cui eravamo molto amici, e gli disse: sentite signori che cosa desiderate, avete un mandato? E allora vi prego andatevene. E loro dal corridoio se ne andarono, ma da sotto l'Ospedale non si mossero. Poi mio fratello si è informato. Era il vice questore Cipolla. Ci disturbò ma faceva il suo dovere”.

“Noi ci siamo lamentati con i cugini Ignazio e Nino Salvo. Era il Cipolla uno dei pochi che faceva il suo mestiere alla Questura di Catania. Mio fratello mandava a chiedere e c'era un maresciallo Lo Piccolo, e c'erano altri agenti che ci portavano delle informazioni. Siamo andati a lamentarci con i cugini Salvo perchè sapevamo che erano molto intimi con Lima. A Palermo i Salvo comandavano gli uomini politici. Abbiamo parlato con Nino e Ignazio Salvo, per fare trasferire il vice questore da Catania. Li andiamo a trovare negli uffici dell'esattoria a Palermo in una

strada che fa parte dal Foro Italico, Porta Felice, via del parlamento. Con mio fratello Giuseppe gli esponiamo questo problema del vice questore”.

“I cugini, Salvo dicono: parliamone con Salvino come loro lo chiamavano. Siamo andati a Roma in un quartiere che era nel centro storico. Siamo saliti al primo piano, siamo entrati e ad accoglierci è stato sicuramente Nino Salvo. L'onorevole Lima è venuto subito, ci hanno fatto entrare in un grande salone, dove c'era una specie di tavolo da riunione molto antico, ci hanno detto che erano degli uffici di Maniglia, il costruttore, amico intimo dei Salvo”.

“Nino Salvo ci presenta l'onorevole Lima, ma non come uomo d'onore perchè non lo conosco da uomo d'onore, non lo so se lo era.”

“I cugini Salvo erano uomini d'onore di Salemi. Ignazio era il vice rappresentante e Nino "capodecina". La presentazione ce l'aveva fatta Gaetano Badalamenti agli inizi degli anni '70. Io e mio fratello siamo andati a trovare Gaetano Badalamenti e lì c'erano i cugini Salvo, quindi vanno a casa a Cinisi”.

“Mio fratello era segretario Regionale, cioè segretario della commissione Regionale di “cosa nostra”. Quando Gaetano Badalamenti ce li presenta come uomini d'onore e dice le nostre cariche e dice le cariche di loro, uno è rappresentante di Salemi e l'altro è capodecina. Dopo poco tempo ci siamo dati del tu sia con Nino che con Ignazio”.

“Quanto all'incontro con Lima negli uffici di Maniglia a Roma, gli abbiamo detto che noi siamo di Catania e che questo vice questore della Criminalpol Cipolla ci disturbava, mi cercava. Lima disse che ne avrebbe parlato a chi di dovere e poi ci avrebbe dato una risposta. La risposta gliela data ai Salvo i quali ci dissero, dopo un pò di tempo, che il dottor Cipolla aveva chiesto un trasferimento, che la moglie doveva essere

trasferita perchè era una maestra e doveva essere trasferita in un altro posto, pertanto la chiesta raccomandazione si rese superflua. So per conoscenza personale e diretta che l'Onorevole Lima era appoggiato elettoralmente dai Salvo, io non lo so di preciso se tutta "cosa nostra" appoggiava Lima, ma i Salvo lo appoggiavano. Gaetano Badalamenti l'appoggiava".

"Stefano Bontate, tutto il gruppo, di Gaetano Badalamenti quindi la vecchia mafia tradizionalista appoggiava l'onorevole Lima. In quel periodo erano molti i capi mandamento legati a Gaetano Badalamenti, perchè il periodo nel quale, parlo è intorno al '75 -'76, perchè è il periodo nel quale Gaetano Badalamenti è capo della commissione provinciale di Palermo di "cosa nostra" che frattanto si è costituita successivamente allo scioglimento del triumvirato".

"Io con i cugini Salvo gli chiedevo dei favori, me li facevano, avevo bisogno che qualcuno entrasse all'esattoria. Io ho parlato per un giovane, uomo d'onore pure lui, figlio del vice rappresentante provinciale di Catania, era della famiglia di Ramacca, Vito Conti, figlio di Calogero Conti detto "Liddo". L'hanno fatto entrare a Caltagirone in una loro società. Ho chiesto altri favori e me li hanno fatti, e quando avevamo bisogno, andavamo da loro ed erano a disposizione. A Catania Nino Salvo è venuto negli anni '76 - '77, per perorare la causa di Maniglia. Maniglia era in brutte acque ed avevano bisogno che qualcuno facesse i lavori per conto di Maniglia, perchè l'Ente appaltante l'avevano convinto che c'era qualcuno che gli poteva fare questi lavori aveva difficoltà Maniglia, non so che difficoltà aveva. E Nino Salvo ne parlò con mio fratello che doveva parlare con il Cavaliere del lavoro Costanzo".

Pippo Calderone era sostanzialmente l'uomo che proteggeva i Costanzo a Catania.

“Mio fratello prese l'appuntamento, il Cavaliere del lavoro Carmelo, perchè Pasquale non è Cavaliere del lavoro, hanno preso l'appuntamento, ha telefonato dicendo: alle cinque sono all'aeroporto di Catania. Giungono all'aeroporto di Catania con un aereo privato. Un jet bianco, e vedo scendere a Nino Salvo, dico io ti aspettavo con l'aereo di linea e dice, no, no questo è un aereo di Francesco, Francesco sarebbe Maniglia. Siamo andati all'impresa Costanzo, si sono parlati Carmelo Costanzo, Nino e mio fratello pure e c'ero io presente. Nino Salvo chiedeva se i Costanzo potessero fare un certo lavoro di Maniglia al posto di Maniglia, però volevano mi pare un 10%, cioè Maniglia voleva una percentuale sugli utili perchè ne aveva bisogno. Carmelo Costanzo non gliela può riconoscere, dice no, i lavori li posso fare ma non le posso dare alcun utile. E non si sono messi d'accordo. Maniglia io lo avevo già conosciuto a Palermo, di questo ne sono certo, nei suoi uffici. Si diletta di quadri, dipingeva e una volta ci sono andato con Giuseppe Di Cristina, uomo d'onore di Riesi ucciso pure lui a Palermo il 30 maggio del '78. Perchè Giuseppe di Cristina aveva creato un'impresa di trasporti e di movimento terra con altro uomo d'onore di Riesi, un certo Liddo Gianbarresi detto il tunisino, e Di Cristina era intimo amico”.

Maniglia era legatissimo ai Salvo.

“Gaetano Fiore è comproprietario del Bar Baby Luna ubicato sulla circonvallazione, venendo da Catania e ha pure un distributore di benzina, è uomo d'onore di Pagliarelli, era "capodecina" ed era molto legato a Stefano Bontate. Negli ultimi anni Stefano Bontate aveva come punto

d'incontro il Baby Luna, dove c'erano gli uffici. Ho avuto modo di andarci molte volte con Francesco Cinardo”.

LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO MARINO MANNOIA

Dopo le dichiarazioni dibattimentali di Antonino Calderone che gettarono luce sul periodo relativo alla fine degli anni '70, intervennero le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia relative all'anno 79 primi anni '80.

Questo collaborante è stato braccio destro di Stefano Bontate ed ha fatto parte di un ristretto numero di fedelissimi "uomini d'onore" posti alle dirette dipendenze di Stefano Bontate, capo carismatico del mandamento di Santa Maria Di Gesù, al quale rispondevano direttamente saltando tutti i vincoli gerarchici intermedi.

Francesco Marino Mannoia aveva iniziato la sua collaborazione l'8 ottobre del 1989 ed appena 40 giorni dopo aveva subito una tremenda vendetta trasversale da parte di “cosa nostra” attraverso la strage della madre, della sorella e di una delle zie.

Interrogato in sede di rogatoria internazionale negli Stati Uniti il 3 aprile del 1993 ha disvelato, per la prima volta, i rapporti tra “cosa nostra” ed il mondo politico, in particolare palermitano e siciliano.

Marino Mannoia ha spiegato nel corso di questa rogatoria che l'omicidio Lima era un omicidio deliberato dall'organismo direttivo di “cosa nostra”.

"L'Onorevole Lima era un "uomo d'onore" dell'antica famiglia di Matteo Citarda di viale Lazio o di Cruillas",

"Egli quindi anche per tale qualità, cioè di essere "uomo d'onore" e non soltanto per l'importante ruolo svolto nell'ambito della Democrazia Cristiana palermitana e nazionale, intratteneva stretti rapporti con i più importanti esponenti di "cosa nostra". La sua qualità di "uomo d'onore" fu sempre tenuta riservata, cioè accessibile soltanto a pochissimi esponenti della organizzazione".

La qualità di "uomo d'onore" riservato è un particolare *status* degli affiliati a "cosa nostra" in base a cui chi viene combinato, non viene presentato agli altri coassociati, la sua qualità è conosciuta soltanto da pochissimi appartenenti alla organizzazione, ovviamente a coloro che lo hanno iniziato alla associazione mafiosa e a pochissimi altri che, in relazione a fatti specifici, vengono ammessi a questa conoscenza.

Tale *status* si attribuisce a personaggi la cui appartenenza all'associazione è opportuno tenere riservato per evitare che possano essere contattati da tutti gli altri appartenenti all'associazione.

Anche i cugini Nino e Ignazio Salvo, erano "uomini d'onore" riservati.

Un "uomo d'onore" riservato è stato anche il dottor Gioacchino Pennino, il quale per la professione svolta, per l'attività pubblica esercitata, per le relazioni umane che intratteneva, era opportuno che non venisse conosciuto da tutti; un uomo d'onore riservato è stato, anche il professore Francesco Barbaccia, in relazione all'attività professionale e politica esercitata.

E' bene subito puntualizzare che la voce di Marino Mannoia circa la qualità di uomo d'onore dell'onorevole Salvo Lima, è rimasta una voce isolata, nè d'altra parte interessa in questa sede indagare su questo specifico tema, ma soltanto accertare la sussistenza di rapporti intrattenuti da

quell'uomo politico con esponenti della organizzazione criminale "cosa nostra".

In particolare Marino Mannoia ha rivelato che l'Onorevole Lima frequentava il suo capo mandamento Stefano Bontate negli uffici del bar "Baby Luna" di Gaetano Fiore, un luogo di cui hanno già parlato altri collaboratori, da ultimo Antonino Calderone.

Marino Mannoia ha affermato che, per meglio comprendere le ragioni di questo omicidio, bisogna conoscere la natura dei rapporti tra "cosa nostra" e il mondo politico fin dal periodo in cui era rappresentante della "famiglia" di Santa Maria di Gesù Paolo Bontate, detto don Paolino, padre di Stefano. Don Paolino muore a Palermo nel febbraio del 1974.

Marino Mannoia ha spiegato che a quell'epoca i rapporti con gli uomini politici erano tenuti principalmente da Paolino Bontate, da Vincenzo Rimi e Antonino Salamone, importante "uomo d'onore" capo del mandamento di San Giuseppe Jato.

I rapporti con il mondo politico da parte degli uomini di "cosa nostra" furono intensificati da Stefano Bontate, dopo che egli divenne rappresentante, prendendo il posto del padre agli inizi degli anni '70.

Il Bontate è stato uno dei triumviri che ebbero a governare "cosa nostra" nella immediatezza della ripresa delle attività di questa associazione, dopo il felice esito per "cosa nostra" del cosiddetto processo di Catanzaro, giugno 1969.

Lo stesso stabilì inoltre relazioni assai strette con l'Onorevole Rosario Nicoletti che disponeva di una villa adiacente a Fondo Magliocco, nel regno di Stefano Bontate e attraverso il canale del vecchio Matteo Citarda - quello della famiglia di Via Lazio alla quale sarebbe appartenuto lo stesso Salvo Lima - e di Giuseppe Albanese - cioè di un cognato di

Stefano Bontate - anche rapporti con l'Onorevole Salvo Lima che era, a detta del Mannoia, un "uomo d'onore" della "famiglia" del Citarda.

Successivamente egli sfruttò il canale rappresentato dai cugini Nino e Ignazio Salvo, "uomini d'onore" della "famiglia" di Salemi anch'essi riservati.

I rapporti con i vecchi uomini politici erano intrattenuti non soltanto da Stefano Bontate, ma anche da altri esponenti di “cosa nostra” quali ad esempio Salvatore Riina e Pippo Calò. In particolare Riina, Calò e altri componenti dell’organizzazione vicini a Riina, avevano rapporti di intimità con l'Onorevole Lima e con Vito Ciancimino. Di quest'ultimo non sa con esattezza, se fosse un "uomo d'onore". “Nelle mani di “cosa nostra”” vi era del resto quasi tutto l'ambiente politico di Palermo, secondo le personali conoscenze del Mannoia.

“Posso ricordare ancora il nome del Senatore Cerami intimo di Pietro Sanfratello e di Filippo Caputummino, che erano cugini di Stefano Bontate”.

Verso la fine degli anni '70 si determinò nell'ambito di “cosa nostra” una sorta di concorrenza e di antagonismo tra varie componenti, ciascuna delle quali aspirava a stabilire un rapporto privilegiato con il mondo politico.

“A questo proposito è significativo un episodio al quale io personalmente ho assistito. Una sera io, Stefano Bontate, Girolamo Teresi e, se mal non ricordo Giuseppe Albanese, il cognato di Bontate, ci recammo ad un appuntamento che Bontate aveva con l'Onorevole Nicoletti sotto un edificio sito in una via vicina a Piazza Politeama e parallela a Viale della Libertà (Via Isidoro La Lumia), dove aveva sede provinciale il partito della D.C. dell'epoca -. Il Bontate ebbe un'animata discussione con

il Nicoletti e visibilmente lo maltrattò. Io ero rimasto in auto e Bontate, non appena tornato da quel colloquio, esclamò : <<questo crasto, cioè questo cornuto, se non mette la testa a posto, lo dobbiamo ammazzare>>. Io chiesi il motivo e Bontate mi rispose che Nicoletti si stava riversando di più su Riina e Calò trascurando così esso Bontate, che voleva avere in esclusiva rapporti privilegiati”.

Lo stato dei rapporti tra “cosa nostra” e il mondo politico cominciò a mutare nel periodo immediatamente precedente agli omicidi di Michele REINA e di Piersanti Mattarella - rispettivamente avvenuti il 9 marzo del 79 e il 6 gennaio del 1980.

“Quando io fui interrogato dal dottor Falcone sull'omicidio dell'Onorevole Mattarella, omicidio al quale non partecipai, gli dissi che non ne sapevo niente, se non che Bontate era infuriato per questo omicidio. Io non dissi quel che sapevo al dottore Falcone, anche perchè pensai che egli fosse definitivamente orientato nel senso di concludere le indagini ritenendo sussistente la responsabilità di Valerio Fioravanti. In effetti non era assolutamente vero che Bontate fosse adirato o contrariato a seguito di questo omicidio. La ragione di questo delitto risiede nel fatto che Piersanti Mattarella, dopo avere intrattenuto rapporti amichevoli con i cugini Salvo e con Stefano Bontate, ai quali non lesinava favori, successivamente aveva mutato la propria linea di condotta. Egli, entrando in violento contrasto ad esempio con l'Onorevole Nicoletti, voleva rompere con la mafia, dare uno schiaffo a tutte le amicizie mafiose e intendeva intraprendere un'azione di rinnovamento del partito della Democrazia Cristiana in Sicilia, andando contro gli interessi di “cosa nostra” e dei vari cugini Salvo, ingegnere Lo Presti, Maniglia e così via. Nicoletti riferì a Bontate di questo nuovo atteggiamento del Presidente Mattarella, di questo riscatto dell'Onorevole

Mattarella, che poi sarà la causa della sua morte. Attraverso l'Onorevole Lima, del nuovo atteggiamento di Mattarella fu informato anche l'Onorevole Gilio Andreotti. Andreotti scese a Palermo e si incontrò con Stefano Bontate, con i cugini Salvo, con l'Onorevole Lima, con l'Onorevole Nicoletti, con Gaetano Fiore ed altri; l'incontro avvenne in una riserva di caccia sita in una località della Sicilia che non ricordo, si trattava però della stessa riserva di caccia in cui anche altre volte si erano recato Stefano Bontate, i cugini Salvo, Giuseppe Calderone e Gigino Pizzuto (capo mandamento del quale ha parlato anche Antonino Calderone). Ho appreso di questo incontro dallo stesso Stefano Bontate, il quale me ne parlò in epoca sicuramente posteriore all'omicidio di Michele Reina (9 marzo del '79). Bontate non mi disse quale fosse stato in dettaglio il tenore dei colloqui intercorsi tra i presenti, nè quale fosse stato l'atteggiamento assunto dall'onorevole Andreotti, egli mi disse soltanto che tutti quanti si erano lamentati con Andreotti del comportamento di Mattarella - cioè quel comportamento di riscatto, di voler dare uno schiaffo a "cosa nostra", di volere riscattare la Democrazia Cristiana a Palermo e in Sicilia - e aggiunse poi staremo a vedere. Alcuni mesi dopo fu deciso l'omicidio del Mattarella. La decisione fu presa da tutti i componenti della "commissione" provinciale di Palermo e su ciò erano perfettamente concordi il Riina, il Calò, l'inzerillo e il Bontate, anche se formalmente estranei alla decisione, i cugini Nino e Ignazio Salvo".

"In quel periodo gli esponenti di "cosa nostra" dei diversi schieramenti avevano fatto la pace" (i suddetti schieramenti andranno in violento contrasto tra loro a partire dall'aprile dell'81 con la cosiddetta "guerra di mafia : Stefano Bontate e i suoi seguaci da un lato, Totò Riina e i fedeli alleati dall'altro).

"In questo periodo - fine '79, inizio anni '80 - vi era stato un momentaneo ricompattamento. Alcuni mesi dopo l'omicidio del Mattarella, io mi recai con Stefano Bontate e Salvatore Federico, <<detto pinzetta>>, in una villa, intestata ad un Inzerillo, zio di Salvatore"

"Era una villetta situata superando la via Pitrè dopo l'incrocio con viale Regione Siciliana"

"Era una villetta di piccole dimensioni, a quel tempo ancora in fase di ultimazione. All'interno di questa villetta trovammo Salvatore Inzerillo, Michelangelo La Barbera, Girolamo Teresi, Giuseppe Albanese cognato di Stefano Bontate. Non mi ricordo se vi fosse anche Santino Inzerillo", un fratello di Salvatore Inzerillo anch'egli poi ucciso il 26 maggio dell'81.

"Un'ora dopo circa dall'arrivo mio, di Stefano Bontate e di Salvatore Federico, sopraggiunse un'Alfa Romeo blindata di colore scuro con i vetri pure scuri. A bordo vi erano ambedue i cugini Salvo e l'Onorevole Giulio Andreotti. Questa vettura era dei Salvo, comunque nella loro disponibilità, poichè più volte io avevo visto l'uno o l'altro dei due cugini adoperarla. Io non assistetti al colloquio che si svolse tra le suindicate persone perchè rimasi fuori in giardino con Salvatore Federico, Michelangelo La Barbera e forse con Santino Inzerillo, sentii però chiaramente delle grida provenire dall'interno. Quando l'incontro ebbe fine, Andreotti andò via con i cugini Salvo a bordo dell'autovettura blindata e gli altri rimanemmo nella villa. Bontate, Inzerillo, Albanese e Girolamo Teresi rimasero ancora un pò a discutere tra di loro appartati. Dopo che andammo via, lungo il tragitto, Bontate raccontò a me e a Salvatore Federico che Andreotti era venuto per avere chiarimenti sull'omicidio di Mattarella; il Bontate gli aveva risposto: "In Sicilia comandiamo noi e, se non volete cancellare completamente la DC dovete fare come diciamo noi, altrimenti vi leviamo non solo i voti

della Sicilia, ma anche quelli di Reggio Calabria e di tutta l'Italia meridionale, potrete contare soltanto sui voti del nord dove votano tutti comunista, quindi accettatevi questi".

"Bontate aggiunse che aveva diffidato l'Onorevole Andreotti dall'idea di adottare interventi o leggi speciali, perchè altrimenti si sarebbero verificati altri fatti gravissimi. Alla riunione della quale ho ora parlato, prese parte anche Salvo Lima".

"Egli si trovava già sul posto con Albanese e Girolamo Teresi, quand'io arrivai con Bontate e Salvatore Federico. Allontanatosi poi Andreotti con i cugini Salvo, Lima rimase ancora con Bontate e gli altri soprannominati a discutere appartato con loro. Lima se ne andò poi con Albanese e Girolamo Teresi".

Dopo l'uccisione di Bontate, Riina si impossessò anche delle sue amicizie politiche, le quali divennero più strette perchè anche prima Lima e Ciancimino erano già vicini a Riina e in questo contesto, successivo alla morte di Bontate, Riina ed i suoi cercarono anche la fiducia di Andreotti.

Il Mannoia ha però precisato quanto segue *" ho sentito che non si sono trovati bene con lui, nel senso che Andreotti non è risultato disponibile come era stato tempo prima, tanto è vero che fu deciso di dare una dimostrazione ad Andreotti, facendo pervenire anche all'Ucciardone, dove io mi trovavo, l'ordine per tutti gli "uomini d'onore" di far votare in tutta la Sicilia che si poteva avvicinare il partito socialista Italiano ed in particolare Martelli e un candidato di Partinico che mi pare si chiamasse Filippo Fiorino, mi riferisco alle elezioni del 1987"*

"..... Prima della morte di Stefano Bontate la mia fonte era principalmente costui, dopo la mia fonte è stata Pietro Lo Iacono la persona più seria di Santa Maria di Gesù; Pietro Lo Iacono è compare di

Pippo Calò. Lo Iacono è un moderato, non è un sanguinario, è molto riservato.”

Il collaborante ha poi concluso "Voi Giudici mi avete fatto domande su Lima e io vi ho portato su un'altra barricata; le cose che vi sto dicendo non mi pento di averle dette perchè voi rappresentate la civiltà sana. Diranno che sono pazzo, cercheranno di smentirmi, mi infliggeranno umiliazioni e vergogne dopo tutte quelle che ho già patito, soprattutto per l'eliminazione dei miei familiari, vittime della vendetta trasversale di "cosa nostra".

LE DICHIARAZIONI DI GASPARE MUTOLO

All'udienza dell'8 giugno del 95 è stato esaminato il collaborante Gaspare Mutolo.

Egli ha rappresentato la prima fonte di tutte le conoscenze sui rapporti tra l'Onorevole Lima e "cosa nostra" nella terribile estate del 1992.

Il contributo complessivo di Gaspare Mutolo non è rilevantissimo, soprattutto al confronto con Tommaso Buscetta o Marino Mannoia o Giovanni Brusca o anche Cancemi che hanno partecipato in diretta alla deliberazione dell'omicidio.

Tuttavia è importante il contributo di Gaspare Mutolo perchè, prima che si aprissero gli scenari ben più inquietanti di Buscetta e di Marino Mannoia, l'uomo che in quella terribile estate del '92 ha fatto capire che cosa stava accadendo, è stato sicuramente Gaspare Mutolo, braccio destro di Rosario Riccobono, importante capo mandamento di Partanna Mondello, ucciso il 30 novembre dell'82

Mutolo è colui che, alla fine di agosto del 1992, quando l'Italia era in ginocchio, fece capire invece la logica di ciò che era accaduto in quei mesi.

Quando queste notizie divennero pubbliche per la prima volta, il Mutolo venne attaccato, venne accusato di essere pazzo, perchè anch'egli, quando era l'"uomo d'onore" aveva simulato mirabilmente una seminfermità mentale e quindi gli venne rinfacciato che ora era effettivamente pazzo, come era stato pazzo Leonardo Vitale.

Invece il Gaspare Mutolo anticipò quello che tutti gli altri collaboranti avrebbero poi confermato : Lima aveva intrattenuto rapporti con “cosa nostra” sin dai primi anni '60.

Egli aveva avuto un particolare motivo per conoscere a fondo chi era Salvo Lima e quali erano stati i suoi rapporti con l'organizzazione mafiosa perchè, dal momento che Lima aveva abitato fin al momento della sua morte in una villa di Mondello, occupava il territorio su cui aveva spadroneggiato Saro Riccobono, ed egli di Saro Riccobono era il braccio destro, l'amico fidato, ed aveva visto e sentito tutto quello che era accaduto su quel territorio.

Il Mutolo ha espressamente affermato che : *“il Lima era un messaggero di notizie. La strada era quella: parlare prima con Ignazio Salvo, Ignazio Salvo parlava con l'Onorevole Lima e dopo l'Onorevole Lima parlava con l' Andreotti”*.

Cancemi ricorda in particolare che Lima era *“nelle mani di Buscemi* (secondo un efficace lessico mafioso), *di Totuccio Buscemi, noi lo chiamavamo Totuccio nel nostro dialetto, quindi Lima era una persona che faceva tanto per “cosa nostra” e in particolare per il Buscemi per esempio*

per i processi, per l'edilizia... per tutte queste cose”, così confermando l'oggetto dell'interessamento dell'uomo politico per gli uomini d'onore.

LE DICHIARAZIONI DI ANGELO SIINO

Ha conosciuto l'onorevole Salvo Lima da lunga data, sin da ragazzo, quando il predetto era Presidente dell'allora ERAS, poi divenuto ESA, Ente Sviluppo Agricolo, continuando ad intrattenere rapporti fino a pochi giorni prima del suo arresto, avvenuto nel 1991, nel mese di luglio, pochi mesi prima che poi l'onorevole Lima venisse ucciso.

I rapporti con l'uomo politico siciliano, quindi, fino al luglio del '91 erano stati intensi quanto a frequentazione.

“Io dall'86 gestivo per suo conto, prima, e poi per suo e per l'organizzazione criminale “cosa nostra”, gli appalti a lui ascrivibili. Cioe', praticamente, gestivo l'Ente Provincia, la provincia di Palermo, che era un Ente che veniva attribuito alla corrente andreottiana e a Lima in particolare, e poi tutti i lavori di sua pertinenza, cioe' che venivano finanziati da lui, cioe' venivano finanziati per suo mezzo, e tutto quello che capitava nel campo dei lavori pubblici. Quando c'era bisogno della mia opera, quando lui aveva bisogno di me, o quando io dovevo comunicargli qualcosa, o quando dovevo portargli dei soldi, avevamo dei modi convenzionali per incontrarci. Nel 1991 ci siamo incontrati... 10 volte, 15 volte”.

“Nel '91 al seguito di una mia sollecitazione nei suoi confronti, riguardante l'aggiustamento del mio processo, il Lima mi disse di farmi portatore di una istanza (di appoggio elettorale alle elezioni politiche regionali del 1991) che riconducesse i miei amici (a questa scelta), "l'amici

to'", perche' disgraziatamente io avevo questa doppia carica che per i mafiosi ero politico e per i politici ero mafioso, per cui praticamente ero in questa scomoda posizione per cui in certi momenti <<l'amici mei>> erano i politici, certi momenti <<l'amici mei>> erano i mafiosi. Per cui, chiaramente mi disse: "viri chi poi fari per questa situazione". E io ho detto ma vedo, guardo, ma io posso a titolo personale vedere quello che posso fare, ma non posso assolutamente impegnarmi a titolo dei miei amici. "Ma tu viri". Chiaramente il mio interlocutore era Giovanni Brusca cui io prospettai questo fatto con il fatto che ben sapeva anche Giovanni Brusca dei pericoli che correvo di essere arrestato. Il processo mafia-appalti.

Il Giovanni Brusca mi dice : stai attento a quello che combini picchi' ti rompo tutte e due le gambe, alias mi dice stai attento a quello che combini ti rompo le gambe, se fai una cosa di questo genere. Allora ci dico: Giovanni, ma scusa, ma io posso farlo a titolo personale? No, non puoi farlo neanche a titolo personale perche'... perche' dove vai vai... dove vai vai sanno chi sei e pensano che tu vieni "in nome e per conto". In nome e per conto dell'organizzazione criminale chiaramente, siccome io venivo, ero una specie di babbo natale cioe', cercavo... venivo sempre con i doni, alias con i soldi, a portare soldi a questo e a quello, chiaramente ... che queste persone mi conoscevano come esponente o almeno latore di soldi che venivano dall'organizzazione criminale, per cui, chiaramente, in questa occasione Giovanni Brusca mi diffido' assolutamente: non lo devi fare, non lo devi fare. Successivamente io sono stato convocato, io ho detto, diedi questa risposta a Lima: non c'e' niente da fare manco per me, perche' sono sorvegliato speciale. Va bene, e incasso' senza colpo ferire, naturalmente mi disse va bene, con la sua voce un po' cavernosa, e successivamente

pero' fui convocato. Fui convocato alla presenza di Ignazio Salvo, che io capii dopo, dalle parole di Lima, di essere una presenza notarile, era una notifica, mi disse: guarda che non ci sono piu' problemi. Io mi sono scusato in quella occasione con Ignazio Salvo di cui avevo veramente stima, che persona serissima e di pochissime parole, stima mafiosa chiaramente, e in quella occasione il Salvo... ci dissi: don 'Gnazio, mi deve scusare ma lei non mi basta. Dice: tu parlane e vedi che ti dicono. Naturalmente di questo parlai a Giovanni Brusca, che non mi disse... Ci dissi: guarda che mi hanno detto che c'e' via libera. Si calo' la testa sulle spalle, fece spallucce, e mi fece capire, cioe' non mi disse niente, ne' si ne' no, pero' chi tace acconsente, io mi sentii autorizzato a fare una campagna elettorale per la DC nel 1991 regionali, e prettamente, non solo una compagna elettorale della DC, ma era una campagna elettorale finalizzata al fatto che la corrente andreottiana doveva andare ai vertici, perche' nell'accordo che avevo fatto poi con Lima, c'erano dei soldi che io dovevo dare e questo contributo elettorale, debbo dire che allora avevo un carisma e un peso notevole nei confronti di tutti, perche' ero quello che faceva aggiudicare gli appalti e quello che portava i soldi alle organizzazioni criminali di paese per paese. Io conoscevo tutti, escluso il signor Riina che io non ho avuto il piacere di conoscere, ma tutti gli altri li conoscevo, nessuno escluso.

Il problema fu che questa mia attivita' fu notata dalle forze dell'ordine, dai Carabinieri, che addirittura nel rapporto mafia-appalti poi dissero che il Siino, come impazzito, girava paese per paese. E si che giravo paese per paese...

E, praticamente il risultato e' stato che gli esponenti della corrente andreottiana sono andati ai vertici dovunque sono stati candidati... il primo eletto e' stato Sebastiano Purpura qua a Palermo, il primo eletto in

provincia di Agrigento, a pochi voti dal ... dal fratello dell'onorevole Mannino, e' stato Salvatore Sciangula, e il primo eletto in provincia di Trapani e' stato un personaggio che era sconosciuto, era di Salemi, era Pino Gianmarinaro, non Giuseppe, era noto come Pino Gianmarinaro che era stato presidente di una USL. Io parlai con Ciccio Messina "u muraturi", mi disse, mi fece capire e sono stato molto piu' tranquillo perche' a un certo punto mi disse: Si, Angelo, marrivau 'u riscursu, amu a butari pi' chiestu.

Al Siino risulta l'esistenza di rapporti di conoscenza e di frequentazione tra l'onorevole Lima ed esponenti di "cosa nostra",
"principalmente <<con esponenti della passata amministrazione mafiosa>>, ho visto che lui si riferiva esclusivamente a Ignazio Salvo, almeno io l'ho visto con questo.

La maggior parte di queste persone sono decedute in maniera violenta, quali Stefano Bontate, quale Ninu 'u riccu, Ninu 'u surci, Vincenzo Gnoffo, Cece' Sorce, ed altri esponenti tra cui il proprietario del Baby Luna, il piu' grande dei fratelli Fiore, un certo Lo Verde... Toto' Greco 'u senaturi. Un certo Pinuzzo Abbate, insomma un sacco di gente che ben sapevo appartenenti all'organizzazione criminale "cosa nostra"".

Dopo un certo periodo il Lima era guardingo, era praticamente messo, cioe' diceva: *sugnu 'mmucca a tutti, mi vuonnu cunsumari*, epoca che e' posteriore al cosiddetto congresso della DC di Agrigento... nel febbraio '83.

Dopo, ho visto che lui divento' guardingo, era preoccupato, si spaventava, diceva che aveva quello che, mi scuso con la memoria del dottore Falcone, era 'u cani rugnusu che aveva sulle spalle, lo definiva in questa maniera immonda. E praticamente lui era molto guardingo e capii

che il referente principale, io penso che ne avesse altri, ma quello a cui arrivavano... da cui arrivavano messaggi e a cui lui riferiva le risposte era senza ombra di dubbio Ignazio Salvo.

I rapporti che vi erano, per quello che lui sa, tra l'onorevole Lima e l'allora onorevole Giulio Andreotti “erano rapporti principali”.

..... l'onorevole Lima e la sua corrente supportavano in maniera proprio principale, cioe' era il principale supporto della corrente andreottiana in campo nazionale, per cui i rapporti erano piu' che idilliaci.

“Ciò era acclarato da centinaia di manifestazioni di ogni tipo, cioe' praticamente lui sempre faceva riferimento che “u preside” era un grand'uomo, “u preside” era una persona veramente intelligente, era una persona che con lui aveva grande stima e che praticamente mi raccontava anche di certe raccomandazioni che furono fatte da un presunto uomo politico anche per aggiustare un processo che riguardava me e che riguardava anche un'altra persona, dicendomi me lo manda a dire Andreotti, per cui chiaramente io capivo, e non solo da questi motivi, era universalmente noto che Andreotti era vicino a Lima e Lima era il suo perno principale”.

E per le sue frequentazioni e conoscenze con mafiosi egli ha affermato che “vi fosse la piena consapevolezza che questi ultimi, cioe' i mafiosi, avevano del fatto che Lima significava Andreotti e viceversa a tutti i livelli, Piddu Madonna del nisseno, Vincenzo Virga, di Ciccio Messina, di Ciccio Messina Denaro... Mastro Ciccio 'u muraturi. del palermitano un po' tutti, i GAETA a Termini Imerese, Manuzza, alias Nino Giuffre', poi, quella che era la sua vera roccaforte... che e' Bagheria”.

DICHIARAZIONI DI GIOVANNI BRUSCA

Conosceva l'Onorevole Salvo Lima non nel senso che “gli ha mai stretto la mano, non l'ha mai frequentato, non c'è stata mai possibilità di poterlo vedere da vicino”; solo nel mese di settembre dell'89, per caso, in due occasioni l'ha incontrato a Roma: una volta alla Cassa Deposito e Prestiti, un'altra volta in un ristorante, in via Salaria, e l'Onorevole Lima si trovava in compagnia del Ministro VASSALLI.

Egli sostiene tuttavia che per interposta persona conosceva benissimo l'Onorevole Lima. “Questa sua conoscenza per interposta persona”, come l'ha definita il dichiarante, era - rispetto all'epoca del delitto dello stesso - molto antica

In realtà l'Onorevole Lima, sotto questo aspetto, era conosciuto già dopo l'inizio della seconda guerra di mafia, iniziata dopo l'uccisione di Stefano Bontate, quando Salvatore Riina riprese i contatti con i cugini Salvo ed il Brusca - come da lui stesso sostenuto - era la “persona privilegiata” per prendere gli appuntamenti con i cugini Salvo o qualche ambasciata che doveva compiere : da quel momento egli conosce Salvo Lima tramite i cugini Salvo.

Con riferimento alla conoscenza indiretta dell'Onorevole Lima, il Brusca ha spiegato:

Dunque io ... un primo fatto che vengo a conoscenza diretta è quando io mi rivolgo ai cugini Salvo e in particolar modo ad Antonino Salvo per l'aggiustamento del processo del capitano Basile, dove mi manda da Nino Salvo, Nino Salvo doveva recarsi da Lima e Lima intervenire verso il Procuratore Pajno per il Procuratore Pajno intervenire sul Presidente che allora era Curti Giardina per aggiustare questo processo e poi il risultato è stato fatto che il processo è andato a buon fine.

Per tutti i bisogni che noi avevamo in “cosa nostra” tramite i cugini Salvo e io per conto di Salvatore Riina arrivavo all'onorevole Lima.

Ciò è avvenuto dall'81 in poi. *Prima dell'81 i rapporti dell'onorevole Lima con “cosa nostra” esistevano lo stesso, ma erano gestiti da altre persone: Stefano Bontate, Michele Greco, questo gruppo, come appreso dal padre e da Salvatore Riina, che gliene parlano personalmente.*

Per quelle che sono le sue conoscenze detti rapporti risalivano al '75,'76,'77 sicuramente da questo periodo in poi, forse anche prima. Poi invece nell'81 egli ne ha conoscenza diretta e personale perché si instaura questo rapporto con i Salvo.

Per spiegare perché per arrivare a Lima si doveva passare dai Salvo, il Brusca ha spiegato:

Perché i Salvo erano uomini d'onore della famiglia di Salemi, i Salvo erano in quel periodo le persone insospettabili di “cosa nostra”, avevano un potere economico non indifferente, erano gli esattori, quelli che tutti bene o male ormai sappiamo, erano a stretto contatto con Salvo Lima per motivi politici ed avevano degli interessi politici e tramite i cugini Salvo si arrivava a Salvo Lima e a fargli fare tutto quello che ci si chiedeva. Bene o male l'onorevole Lima si metteva a disposizione.

Non c'era occasione, ogni volta o perché c'era un bisogno di un processo o perché c'era bisogno di parlare al politico per l'assessorato o perché c'era di bisogno della banca ... non c'era occasione che non si parlava o ci sarebbe l'intervento dell'onorevole Lima, quelli che ci sono io. Poi c'erano i contatti diretti tra Riina Salvatore, mio padre e i cugini Salvo che si parlava anche di questi fatti quindi ...

Con i cugini Salvo aveva frequenti rapporti : *“c'erano periodi anche settimanalmente, dipende qual'era l'argomento e il bisogno”.*

Fino a quando Nino Salvo è stato in vita quindi fino al gennaio dell'86 il Brusca in particolar modo si indirizzava verso Antonino Salvo *“Che lo trovavo più aperto, più disponibile al dialogo e invece Ignazio Salvo era più orsigno, più chiuso, molto più riservato, tutto un altro carattere”*.

Dopo la morte di Nino Salvo invece necessariamente dovette rivolgersi a Ignazio Salvo.

Si rivolge a Salvo Ignazio per arrivare a Lima sino alla metà del'91, fino a che c'è in atto il maxiprocesso, poichè Riina insisteva a dire *insisti, insisti per vedere se si ... diamoci l'ultima possibilità, diamoci l'ultima possibilità per vedere se facevano qualche cosa*.

Inoltre, io mi sono rivolto all'onorevole Lima per motivi di appalti anche se debbo dire che Ignazio Salvo non si è voluto interessare in prima persona ma bensì mi ha fatto la raccomandazione per potere io avere un buon trattamento.

“io gli dovevo mandare l'impresa Farinella, Cataldo Farinella che costui anche se avevano un buon rapporto, ma siccome io avevo interessi nei lavori della SIRAP. E siccome io sapevo che uno che mi poteva dare una mano di aiuto a questi finanziamenti era Lima ... Allora prima mi rivolgo a Ignazio Salvo, dico, possiamo parlare con l'onorevole Lima per avere una mano di aiuto? Dice, guarda io di questi fatti non ce ne ho mai parlato a Salvo Lima però ti faccio la raccomandazione, dice, ci mandi un'impresa di sua fiducia in maniera che te la vedi tu, per i fatti tuoi, dice, perché si tratta di tangenti, si tratta di uscire soldi per i politici quindi non ci voglio entrare e così ...”

Egli si rivolge a Lima attraverso Ignazio Salvo per problemi di appalti SIRAP e tangenti da pagare su questi appalti.

Io pagavo assieme a tutti gli altri appaltatori la tangente ai politici e poi io incassavo quella per la zona, come appartenente a “cosa nostra”.

Quindi sugli appalti SIRAP sostanzialmente le tangenti venivano pagate ai politici da “cosa nostra”. Regolarmente. E lui stesso quando partecipava con una sua impresa pagava ai politici e riceveva come “cosa nostra”. Questo fino al 1990-'91 .

Circa l'asse Lima-Andreotti, il Brusca ha spiegato che <<quando si trattava di problemi a livello regionale che ci poteva “sbrigare” l'onorevole Lima se la sbrigava l'onorevole Lima, quando erano problemi di natura un pochettino più di notevole importanza o per lo meno che riguardavano leggi a livello nazionale rientrava in scena l'onorevole Andreotti>>.

Mi risulta al 100% che quando io sono andato per andare ad aggiustare il processo del capitano Basile mi ricordo che in quell'occasione Nino Salvo esclamò: qua ora abbiamo qualche difficoltà, cioè a Salvo Lima gli viene un po' difficile e noi abbiamo difficoltà e allora, dice con i Rimi di Alcamo ho avuto la possibilità di fare intervenire direttamente all'onorevole Andreotti.

Poi, quando a Palermo c'erano dei morti con la guerra di mafia che erano uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto al giorno, quelli ufficiali e poi c'erano quelli che sparivano, che allora, non so che posizione avesse l'onorevole Andreotti ma bene o male la sua forza era notevole mandò a dire tramite Lima, Lima, i Salvo di frenarla un pochettino con i morti se no sarebbe stato costretto, no sarebbe stato costretto ... cioè c'erano delle proposte di leggi speciali e lui non era più in condizioni di poterli mantenere. Quindi di frenare perché non poteva più mantenere queste

leggi speciali. Tanto è vero che io vado da Salvatore Riina gli dico questo particolare .

A lui lo riferisce Nino Salvo al quale lo aveva detto Salvo Lima.

Riina mi ci rimanda dicendogli, dice, fagli sapere all'onorevole Andreotti, sempre con la stessa strada, cioè con lo stesso canale, di lasciarci in pace, di lasciarci lavorare in pace perché noi abbiamo i nostri problemi in quanto noi siamo sempre stati a sua disposizione.

All'esito dell'esame sopra condotto ed alla stregua di quanto è emerso dalle acquisizioni probatorie dibattimentali, deve ritenersi provata l'esistenza di rapporti tra l'onorevole Lima e uomini di "cosa nostra" alcuni dei quali, oggi collaboranti, hanno rivelato il frutto delle loro conoscenze, per lo più personali e dirette e talvolta indirette.

Si tratta di soggetti intrinsecamente attendibili, provenienti da disparate aree criminali le cui propalazioni sono accumulate da peculiari connotati oggettivi comuni, quali l'autoconfessione di gravi atti delittuosi, il consistente livello di inserimento nella compagine mafiosa, l'elevato grado di informazioni acquisite, l'esistenza di rapporti privilegiati tra gli stessi e le loro fonti di conoscenza che rendono altamente verosimile il contenuto delle loro narrazioni, sottoposte a rigoroso vaglio critico e corroborate nel caso in ispecie, da ampi riscontri estrinseci. Talora si è trattato di informazioni assunte *de relato*, tuttavia esse promanano da personaggi di assoluto rilievo dell'organizzazione criminale, i quali si propongono alla valutazione della Corte come destinatari di confidenze a

loro volta provenienti da soggetti di spicco dell'associazione che hanno avuto rapporti con l'onorevole Lima.

In questo quadro ricostruttivo appare agevole spiegare le ritardate dichiarazioni di Buscetta e Mannoia che hanno aspettato il 1992 per trattare il tema dei rapporti mafia-politica e che ha costituito un motivo di sospetto espresso da talune difese degli imputati.

Orbene, a prescindere dalla considerazione che sulla tematica in esame concorrono le plurime ed esaurienti voci di altri collaboranti, convergenti sull'esistenza di rapporti tra l'organizzazione mafiosa ed apparati del sistema politico-amministrativo, è emerso chiaramente che ciò che ha spinto i due collaboranti storici ad aprirsi su questo delicato argomento è stata la commissione delle stragi in cui ha perso la vita tra gli altri il giudice Giovanni Falcone che per primo era stato destinatario delle loro rivelazioni, nonché il giudice Borsellino e gli addetti alle loro scorte e numerose altre vittime della barbarie mafiosa.

Dopo l'emozione di queste vicende, i due collaboranti hanno rotto gli indugi consegnando ai magistrati tutto ciò che era rimasto in ombra, per motivi di prudenza, del loro patrimonio conoscitivo degli ultimi decenni di vita politico-criminale palermitana.

Attraverso le dichiarazioni rese dai collaboranti è stato delineato il ritratto dell'uomo politico isolano, rappresentante della corrente più numerosa del maggior partito presente nel territorio siciliano; essi hanno disegnato lo scenario in cui il predetto uomo politico è stato inserito ed i collegamenti che egli ha mantenuto nel tempo anche con uomini di "cosa nostra", dando di sé l'immagine di un politico compromesso e controverso.

Per sette anni a far data dal 1958, egli è stato sindaco di Palermo, poi deputato al Parlamento per tre legislature e parlamentare europeo per altre tre, fino alla sua morte nel 1992.

Ha guidato l'amministrazione comunale di Palermo negli anni in cui è stata più intensa la speculazione edilizia (della quale ampia testimonianza hanno reso il collaborante Buscetta ed il teste Annaloro).

Ciancimino Vito, già esponente democristiano più volte inquisito sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale e condannato anche per reati di mafia, è stato assessore ai lavori pubblici per cinque anni consecutivi nelle giunte guidate da Lima e con lo stesso ha condiviso una parte - e non la più luminosa - del corso politico locale . Del resto, l'itinerario tracciato dai pentiti appare scandito da frequentazioni intrattenute con Bontate, i cugini Salvo, la famiglia Brusca, Calderone. Nè risulta avesse disdegnato nelle competizioni elettorali l'appoggio di esponenti mafiosi o di politici spregiudicati (per esempio l'avvocato Bevilacqua, il deputato regionale Giammarinaro inquisiti per mafia ecc.) accettando poi l'imposizione di contropartite prestazione di favori accettazione di clientele, così favorendo la infiltrazione degli interessi mafiosi in settori del sistema politico ed amministrativo.

Esaminando gli impressionanti riscontri rinvenibili tra le dichiarazioni di Buscetta Tommaso e Pennino Gioacchino si spiega la genesi degli accertati rapporti tra l'onorevole Lima e l'ambiente degli uomini d'onore.

I collaboranti hanno anche illustrato come, a fronte dell'appoggio in occasione delle consultazioni elettorali ampia disponibilità veniva manifestata per favorire chi lo aveva sostenuto, in settori fondamentali per

l'organizzazione criminale, quali quello dell'edilizia (vedasi dichiarazioni del teste Annaloro) e degli appalti (vedasi dichiarazioni Siino).

Un'altra area in cui è stato ripetutamente richiesto l'intervento dell'uomo politico ha riguardato il trasferimento di funzionari scomodi (vedasi dichiarazioni del Calderone) ovvero il tentativo di "aggiustare" i processi per impedire che i mafiosi venissero condannati a lunghe pene detentive.

Per quanto riguarda la assidua vicinanza del Brandaleone all'onorevole (tanto che viene indicato come la sua ombra ed additato da più collaboranti come uomo d'onore), l'esistenza di siffatti rapporti vengono confermati dagli uomini politici di cui è stata disposta l'audizione (vedasi in particolare quella dell'onorevole D'Acquisto).

Con riferimento agli intensi e prolungati rapporti con i cugini Salvo per i quali egli faceva da tramite con gli uomini politici di rilevanza nazionale, tutti i collaboranti senza nessuna esclusione, hanno riferito episodi specifici non orecchiati da altri, ma personalmente vissuti ed osservati.

Numerosi e convergenti appaiono dunque le voci dei collaboranti riguardanti i rapporti durevolmente intrattenuti tra Salvo Lima e gli uomini di "cosa nostra" per i quali egli ha rappresentato per un lungo arco di tempo un punto di riferimento.

Tommaso Buscetta e Marino Mannoia hanno convincentemente spiegato perchè, dopo essersi a lungo rifiutati di approfondire il capitolo relativo ai rapporti tra mafia e politica, hanno cambiato atteggiamento in seguito agli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino ed hanno rivelato l'intreccio dei rapporti che erano sottesi a talune delle vicende politiche degli ultimi decenni .

Le dettagliate, approfondite, convincenti dichiarazioni dei collaboratori e dichiaranti, quali emergono dalla realtà processuale esaminata, presentano una efficacia rappresentativa che va ben oltre la semplice valenza rafforzativa della funzione di reciproco riscontro convalidante omologo.

Lungi dal connotarsi come pedissequa riproduzioni reciproche, prive di elementi di originalità, i racconti da loro svolti convogliano verso una univoca omogeneità sostanziale, pur seguendo percorsi narrativi differenziati, offrendo sotto il profilo rappresentativo, una ricostruzione dei fatti e dell'ambiente politico del tempo, assolutamente aderente alla realtà storica: essa, infatti, trova puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese da testimoni, collaboratori dell'onorevole, compagni di partito, aderenti alla stessa linea politica, ovvero operatori critici verso le scelte operate dall'esponente più in vista del partito di maggioranza dell'epoca: delle deposizioni dei testimoni più significativi vengono di seguito riportati ampi stralci.

LE DEPOSIZIONI TESTIMONIALI

Nel corso dell'istruzione dibattimentale è stata disposta l'audizione di numerosi testimoni, la cui deposizione ha consentito di acquisire ulteriori riscontri, con riguardo a numerose affermazioni dei collaboranti, che in tal modo hanno ricevuto il suffragio probatorio di soggetti che, per motivi politici o di affari, hanno conosciuto e frequentato il deputato siciliano.

Annaloro Giuseppe

Annaloro, esaminato all'udienza del 21 giugno del '95, ha dichiarato di avere conosciuto il collaborante Buscetta Tommaso negli anni '61-'62 e di essere stato, nella sua attività di costruttore, socio di Vincenzo Buscetta, fratello del predetto.

Dopo qualche reticenza ha riferito di avere visto Tommaso Buscetta parlare con il Sindaco Lima, davanti all'abitazione di costui in via Marchese di Villabianca, confermando in questa circostanza ciò che di analogo aveva detto Tommaso Buscetta.

Inoltre aveva visto parlare il Buscetta con l'Onorevole Giovanni Gioia e con l'Onorevole Francesco Barbaccia, a quest'ultimo fu presentato dallo stesso Buscetta in occasione di una operazione di tonsille (l'Onorevole Barbaccia è uno Otorinolaringoiatra).

Aveva visto Buscetta in compagnia di Gioia accompagnarsi con uno zio del Barbaccia, di cui non riusciva a ricordare il nome, ma che era compare del Buscetta (si trattava in realtà di Gioacchino Pennino), questi sin da allora gli aveva confessato che intratteneva relazioni "altolocate" nell'ambiente politico.

Nella sua attività di costruttore il teste ha ricordato una vicenda relativa ad uno stabile che aveva eseguito in via Cirrincione, con una variante verosimilmente illegittima, la cui approvazione era stata accelerata e gli aveva consentito di costruire un piano in più rispetto a quella approvata, con l'intervento di Tommaso Buscetta. Il Sindaco che firmò quella variante era il sindaco Lima. Buscetta gli confermò che era amico del sindaco Lima.

Lo Monaco Carlo :

Ha deposto all'udienza del 9.12.1994.

Egli è genero dell'on.le Salvo Lima, per aver sposato la figlia Susanna, nel 1986; era stato consigliere nazionale movimento giovanile della D.C. nella corrente andreottiana del suocero.

Ha visto Andreotti a casa del suocero, ad una cena, presenti esponenti politici quali l'onorevole Pumilia ed altri onorevoli. Un'altra cena era avvenuta a casa dell'on.le Lima, ma lui non era stato presente.

Il teste sapeva che il suocero conosceva i cugini Salvo che erano all'epoca dei grossi imprenditori, fiduciari della Regione Siciliana, così come erano conosciuti da tutti gli uomini dell'establishment politico e finanziario della Sicilia del tempo.

Non gli risulta che i cugini Salvo svolgessero la funzione di appoggio politico anche per la corrente dell'on.le Lima ed in generale per il partito della D.C., anche perchè a quel tempo era un giovane di 25 anni.

Sa comunque che i figli dell'on.le Lima ebbero a lavorare presso l'esattoria quando era gestita dalla SATRIS.

Il suocero non gli riferì mai degli eventuali colloqui avuti con Andreotti.

Altri uomini politici che, secondo le sue conoscenze frequentavano l'on.le Lima erano : Graffagnini, Purpura, D'Acquisto; non conosce invece l'avv. Raffaele Bevilacqua della provincia di Enna, per la prov. di Catania era referente l'on.le Drago, per Agrigento Sciangula, per Caltanissetta Augello, per Trapani ci fu l'apporto dell'on.le Giammarinaro.

Raimondo Maira faceva parte della corrente andreottiana.

Con riguardo alle consuetudini il teste ricorda che il suocero era molto semplice nei comportamenti ed anche abitudinario, legato alla figlia ed alla nipotina.

E' a sua diretta conoscenza che non corressero buoni rapporti politici fra il suocero e Ciancimino.

Scuria Francesco :

E' stato esaminato all'udienza del 14.2.95

Il teste è stato segretario dell'on.le Lima sin dal 1966. La segreteria dell'uomo politico si trovava in via Emerigo Amari.

Sin dai tempi in cui l'on.le Lima era stato segretario regionale della D.C., il deponente era stato alle sue dipendenze; nel 1968 si trasferì a Roma quale vicecapo dell'ufficio di rappresentanza della Regione Siciliana nella capitale.

Nello studio dell'abitazione dell'onorevole Lima, in occasione del suo omicidio, fu rinvenuto uno schedario elettronico che raccoglieva tutte le segnalazione e le raccomandazioni : lo Scuria assume di essere stato semplicemente un passacarte dell'onorevole e con espressioni inverosimili e reticenti, egli ha soggiunto: “ *praticamente l'archivio serviva a.... ad avere un... riferimento un recapito.... non so... per esempio per natale per*

pasqua, mandavano degli auguri, allora si vedeva chi mandava gli auguri e si rispondeva. Quindi serviva per gli auguri natalizi”.

Risultavano tra le persone che si servivano dell'archivio per le raccomandazioni, l'on.le Drago, della corrente andreottiana di Catania, l'on.le Giammarinaro di Trapani e l'on.le Foti Giuseppe di Ragusa; tra costoro vi era anche tale Francesco Filippazzo che sovente faceva da autista all'on.le Lima mentre lo stesso rivestiva la carica di Sindaco di Palermo, lo accompagnava con la macchina della Satris .

Tra gli uomini politici frequentati dal Lima lo Scurria indica : D'Acquisto, Graffagnini, Liggiò, Purpura, Pumilia, Francesco Mineo di Bagheria.

Il teste ha affermato con atteggiamento palesemente evasivo di non essere in grado di riferire quante volte l'on.le Andreotti fosse venuto in Sicilia.

Ha conosciuto i cugini Salvo in occasione di una loro richiesta di appuntamento con l'on.le Lima.

I cugini Salvo incontravano l'on.le Lima sia a Palermo, in via Emerigo Amari, sia a Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Siciliana.

Lo Scurria è rimasto a Roma fino al 1982 sebbene l'on.le Lima dal 1979 fosse diventato europarlamentare.

Nel 1972 l'on.le Lima lo aveva nominato segretario particolare quando era stato nominato Sotto Segretario al Ministero delle Finanze.

Ha conosciuto l'on.le Franco Evangelisti nel 1968 quando l'on.le Lima fu eletto deputato al Parlamento Nazionale. In quel periodo avviene la rottura fra l'on.le Lima e l'on.le Gioia perchè quest'ultimo non aveva

sopportato che l'on.le Lima avesse preso più voti di lui, voleva far uscire l'on.le Lima dalla corrente fanfaniana.

Fu allora che l'on.le Lima fondò la corrente andreottiana in Sicilia.

L'on.le Evangelisti cercò di convincere l'on.le Lima ad entrare nella corrente dell'on.le Andreotti che allora si chiamava corrente Primavera.

Il teste, ha conosciuto i fratelli Caltagirone che erano amici dell'on.le Evangelisti e facevano parte della corrente andreottiana e quindi si frequentavano con l'on.le Lima.

Ha conosciuto l'ing. Francesco Maniglia e sapeva che frequentava l'on.le Lima che aveva lo studio nello stesso palazzo dell'abitazione dell'on.le Lima a Roma in via Campania.

Circa i rapporti tra l'on.le Lima e Ciancimino, lo Scurria ricorda che fino al 1968 erano stati componenti della stessa corrente fanfaniana.

Allo Scurria, non risulta che l'on.le Lima conoscesse il giudice Carnevale della Cassazione o gli altri giudici designati per la trattazione del maxi - processo.

Blanda Giuseppe :

E' stato esaminato all'udienza del 14.2.1995

Apparteneva alla corrente andreottiana e conosceva l'on.le Lima da 20 anni. Era stato uno dei tre commissari della D.C. regionale, e vice segretario regionale con Calogero Mannino.

L'on.le Lima non aveva adottato alcuna precauzione nelle abitudini di vita dopo la sentenza del 1992 del maxi processo.

Non gli risulta che l'on.le Lima conoscesse il giudice Carnevale della Cassazione.

Graffagnini Nicolo' Mario:

E' stato escusso all'udienza del 14.2.95

Apparteneva alla corrente andreottiana dal 1968 quando vi fu la divisione fra fanfaniani ed andreottiani. Era stato segretario provinciale e direttore dell'AMAT.

Il teste ha indicato tra i principali esponenti della corrente andreottiana a Palermo l'on.le Lima, l'on.le D'Acquisto, Purpura, Reina.

Ha affermato che l'on.le Lima conosceva i cugini Salvo e questi facevano parte della corrente di Piccoli, Dorotei, Ruffini.

Non gli risulta che vi fossero rapporti tra l'on.le Andreotti ed i Salvo.

Ha affermato di aver conosciuto il Dott. Gioacchino Pennino che frequentava la sede della D.C. a Roma.

D'acquisto Mario :

Esaminato all'udienza del 21.7.1995 ha confermato di avere incontrato l'onorevole Lima intorno alle 8: 30 nella sua abitazione : *“mi aveva telefonato la sera prima pregandomi di raggiungerlo proprio a quell'ora e che avremmo dovuto decidere alcune modalita` organizzative relative alla imminente visita dell'onorevole Andreotti a Palermo. Sono stato con lui circa mezz'ora, sono uscito qualche minuto prima delle ore 9 : 00 e sono andato via”*.

“Mi disse che appunto di di` a qualche minuto sarebbe sopraggiunto l'onorevole Pumilia, mi invito` a restare ma io avevo un'appuntamento per le nove presso l'assessorato regionale al territorio e dovetti abbandonare la casa dell'onorevole Lima”.

L'onorevole era elettoralmente impegnato nell'appoggiare i candidati della corrente e in particolare l'onorevole D'Acquisto, l'onorevole Pumilia,

il dottor Giovanni Ferrara Presidente alla Palermo Calcio e l'onorevole Giacomo Augello.

“La preferenza unica aveva obbligato tutti noi a delle intese nel senso che a Palermo si sarebbe votato per me, a Agrigento per l'onorevole Pumilia, e a Caltanissetta per l'onorevole Augello nel rispetto delle loro posizioni elettorali a Palermo. Per quanto attiene al dottor Ferrara sempre nella logica imposta dalla preferenza unica si sarebbero rispettati i suoi spazi elettorali in Palermo fermo restando che il candidato principale in questa città`ero io”.

A proposito della visita del Senatore Andreotti a Palermo, con riguardo alle modalita` del finanziamento dell'organizzazione di quest'incontro :

“ricordo che stamattina parlandomi delle spese che si sarebbero dovute affrontare per organizzare la visita dell'Onorevole Andreotti e la susseguente cena al Palace mi disse che aveva prelevato dal suo Conto Corrente personale la somma di lire cento milioni per organizzare detto incontro”.

“la visita di Andreotti era un punto nodale della Campagna Elettorale quindi e` chiaro che chi aveva la responsabilita` della corrente doveva pur far fronte a questa esigenza”.

Quindi l'Onorevole Lima sebbene Euro - Parlamentare si occupava attivamente dell'attivitav` della corrente.

All'interno della corrente Andreottiana in Sicilia il Lima era il leader la guida di questa corrente.

Quanto alle funzioni, ed all'attivitav` in cui si concretava questo ruolo di leader, esse erano responsabilitav` di carattere politico, responsabilitav` organizzative, che lo portavano ad avere un contatto costante con Roma e

quindi a fissare anche le linee politiche regionali in rapporto alle linee politiche nazionali, c'era tra i compiti del leader certamente quello di avere contatti con gli altri capi corrente ed anche con esponenti di altri partiti politici al di là della corrente andreottiana.

“Lima decise di abbandonare la Corrente Fanfaniana e di transitare in quella Andreottiana a causa di un dissidio che era insorto con l'onorevole Gioia che era il leader della corrente Fanfaniana in quel periodo, c'erano state le elezioni nazionali poco tempo prima, i due candidati, Gioia e Lima avevano avuto pressoché lo stesso numero di voti ma Lima aveva avuto qualche voto in più, Gioia aveva visto questo risultato in qualche maniera un'insidia alla sua leader ship, quindi si era determinato una frizione, ecco una incomprensione, Lima capì che uno spazio per lui nella corrente Fanfaniana diventava sempre più difficile ottenerlo anche perché l'onorevole Gioia era molto vicino all'Onorevole Fanfani, era stato e continuava a essere uno dei suoi più stretti collaboratori e quindi cercò un'altro spazio e la sua decisione appunto come dicevo fu quella di convergere sull'onorevole Andreotti”.

Questa scissione si verifica intorno al 1968 e da allora Lima ha sempre mantenuto il ruolo di leader della corrente andreottiana in Sicilia occidentale.

Nella Sicilia Orientale il Leader principale era l'onorevole Drago.

Della Corrente Andreottiana faceva parte anche Ferdinando Brandaleone, dal teste personalmente conosciuto.

“Era un uomo di apparato, era un'uomo di organizzazione, non aveva un grande ruolo, cioè non era una figura di primissimo piano, di grande rilievo, tuttavia era molto amico dell'onorevole Lima e era

senz'altro uno dei suoi collaboratori principali, almeno per numerosi anni”

“Ferdinando Brandaleone svolgeva l'attivit  di tutti gli altri rappresentanti della corrente : cercava il consenso in quei rapporti esterni da cui potesse venire fuori sia per la corrente che per il partito un risultato positivo”.

Ha anche conosciuto Gioacchino Pennino Senior, l'ha incontrato in qualche occasione nella sede della Democrazia Cristiana, o in alcune manifestazioni pubbliche.

“Il signor Gioacchino Pennino a cui fa riferimento il Pubblico Ministero si accompagnava talvolta con un giovane, allora molto giovane , e da quello che io poi ho letto dalle dichiarazioni di Buscetta e dalla ricostruzione degli avvenimenti di quel tempo mi sono ricondotto con la memoria a questi particolari, a questi incontri e desumo che questo giovane che accompagnava allora Gioacchino Pennino fosse appunto Tommaso Buscetta con cui pero` non ho avuto mai una familiarita` di rapporti o incontri ravvicinati”.

“so anche che l' Onorevole Lima aveva avuto dei contatti con Pennino e lo desumo soprattutto dal fatto che trovandosi Pennino nella sede della Democrazia Cristiana quando vi si trovava anche l'onorevole Lima tra i due si saranno svolti degli incontri, desumo anche di conseguenza che avendo conosciuto Pennino Gioacchino Senior, avra` conosciuto anche Buscetta in quella circostanza, ma e` una mia presunzione, non e` una certezza perche' non ho assistito fisicamente mai a degli incontri tra i due”.

Ha conosciuto Gioacchino Pennino il medico oggi collaboratore di giustizia. Allora era segretario di sezione, era portatore di un consenso (elettorale) anche di una certa consistenza.

Ha conosciuto altresì i cugini Nino e Ignazio Salvo. *“Ignazio Salvo era un'esponente del partito quando io ho cominciato a fare politica aveva già delle funzioni di un certo rilievo, e` stato anche vice - segretario Provinciale della Democrazia Cristiana di Trapani, ma poi erano due persone che a Palermo nel corso degli anni acquistarono un notevole rilievo come imprenditori e quindi si incontravano spesso nelle piu` diverse circostanze come tanti altri imprenditori, erano democratici cristiani impegnati per il partito e quindi gli incontri se non proprio frequenti comunque erano consueti”*.

“In apparenza non avevano molta influenza all'interno della D.C. siciliana nel senso che non avevano ruoli significativi di partito tranne quello a cui mi riferivo prima e cioe` la posizione di vice Segretario provinciale di uno dei due, pero` evidentemente per le attivita` che svolgevano, per il ruolo importante nell'ambito dell'imprenditoria siciliana un'influenza l'avevano anche per i contatti, le amicizie che coltivavano”.

Tra l'onorevole Salvo Lima e i cugini Nino e Ignazio Salvo intercorrevano rapporti di buona amicizia e di frequentazione.

“All'interno della D.C. sono stati sempre “Dorotei” ma la loro attivita` politica si esercitava prevalentemente a Trapani, comunque anche a Palermo svolgevano una certa attivita` politica, a me personalmente non risulta che abbiano mai appoggiato anche a Palermo candidati Andreottiani proprio perche' affermavano "noi siamo Dorotei "non possiamo fare il doppio gioco in altre parole, tuttavia non e` escluso che quando era candidato l'onorevole Lima soprattutto all'Europea abbiano

votato anche per l'onorevole Lima e lo dico questo perché per l'Europee noi sappiamo che i candidati sostanzialmente erano soltanto due, uno per la Sicilia Orientale, ed uno per la Sicilia Occidentale, quindi non c'era il gioco delle correnti così espresso, così manifesto, così netto come nelle elezioni al Parlamento Nazionale”.

Il teste ha dichiarato di avere conosciuto Vito Ciancimino il quale aveva aderito alla Corrente Andreottiana alla metà degli anni settanta, ed ha partecipato ad un incontro tra Ciancimino e Andreotti nel corso del quale si discusse l'adesione Ciancimino alla corrente Andreottiana.

“Lima fece una breve presentazione dicendo che aveva raggiunto un'intesa con Ciancimino perché egli aderisse in quel momento alla corrente Andreottiana, aggiunse che questo avrebbe significato un rafforzamento della corrente stessa, aggiunse che Ciancimino aveva richiesto comunque che Andreotti fosse a conoscenza di questa sua decisione e la confortasse con il suo assenso e Andreotti prese atto di questa decisione, l'avallo sostanzialmente consentendo che questo passaggio si verificasse. Debbo aggiungere che in quell'occasione Ciancimino consegnò a Andreotti un documento affermando che era vittima di attacchi politici non giustificati, eccessivi comunque estremizzati che demonizzavano la sua figura e quindi consegnò qualche cosa che non ricordo bene, se fosse un memoriale, o se fosse una sintesi di queste sue ragioni e Andreotti prese questo documento assicurando che lo avrebbe letto e che avrebbe fatto una riflessione su quello che Ciancimino gli diceva”.

E' vero tuttavia che già in quegli anni Ciancimino era già un personaggio sospettato di essere contiguo alla mafia, come poi gli accertamenti giudiziari avrebbero confermato.

“Quando nel ‘70 Ciancimino si candido` sindaco di Palermo, Andreotti non credo che si occupo` subito della situazione, se ne occupo` in un secondo tempo, comunque Lima, gli amici di Lima avversarono la candidatura di Ciancimino in modo netto, Michele Reina tenne un discorso molto duro in cui annunzio` che il gruppo degli amici di Lima non avrebbe in ogni caso votato per Ciancimino, addirittura disse che quando gli ordini sono sbagliati anche nell'esercito c'e` la facolta` di disobbedire, infatti a Ciancimino mancarono molti voti , successivamente De Mita e Andreotti insieme informati di questa situazione che si era venuta a determinare compirono un passo sul segretario del partito che se non erro allora era Forlani perche' venisse rimossa una situazione ritenuta negativa ed infatti Ciancimino si dimise dopo pochi giorni, credo che sia rimasto sindaco di Palermo una ventina di giorni e non di piu`”.

“..... Il momento di frattura completa definitiva tra Lima e Ciancimino si determina nel 1983 quando al Congresso di Agrigento viene negato al gruppo di Ciancimino di raggiungere il "quorum" necessario per avere propri rappresentanti nel comitato regionale”.

Nelle elezioni politiche nazionali del 1987 - ha riferito il teste - si verificarono episodi di intimidazione.

“Molti amici nostri parlo di amici della Democrazia Cristiana soprattutto nell'ambiente della periferia, delle borgate riferivano di pressioni ed anche qualche volta di intimidazione che arrivavano e che davano il segnale di un'attacco ecco diciamo contro la Democrazia Cristiana, ci sono stati dei casi anche di manifesti strappati, di volantaggi resi difficili dall'ostilita` diciamo di una parte dell'ambiente, questo fenomeno non si era mai verificato almeno con questa rilevanza e

quindi questo fu l'indice piuttosto preoccupante di un'azione contro la Democrazia Cristiana che non si sapeva bene quale origine avesse”.

“..... Le voci che ci giungevano facevano riferimento invece a una espansione dei socialisti, si intuiva e si capiva, che c'era uno sforzo da parte di coloro che cercavano di danneggiare le D.C. in favore del Partito Socialista. Infatti in quell'occasione guadagno` soprattutto in alcune zone della citta`, il sei, il sette, il dieci per cento dei consensi secondo i casi, mentre la D.C. fini` per perdere qualche cosa, ma non molto perdette, credo intorno all'uno, all'uno e mezzo per cento”.

Il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che “cosa nostra” avesse dato appoggi alla Democrazia Cristiana.

Il deponente ha conosciuto l'onorevole Franco Evangelisti *“Franco Evangelisti era una figura importante nell'ambito della Corrente Andreottiana perche' era il braccio destro del collaboratore principale di Andreotti, e` stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e` stato anche Ministro , era una persona molto attiva, molto vivace, molto impegnata e quindi senza dubbio di primo piano, almeno nell'ambito della Corrente, ma anche nel rapporto con le altri correnti”.*

I rapporti tra Evangelisti e Lima erano molto buoni.

Ha conosciuto inoltre Francesco Mineo, andreottiano della zona di Bagheria, il quale è stato per molti anni segretario di una delle sezioni di Bagheria. Anche Lima conosceva a Francesco Mineo.

“.... Lima considerava Mineo una persona sulla quale si poteva fare affidamento dal punto di vista politico”.

Circa la scelta di un candidato che si chiamava avvocato Raffaele Bevilacqua, del collegio di Enna il teste sa che l'avvocato Bevilacqua fu candidato nella Sicilia Orientale ma sa anche che vi erano stati degli

ostacoli per la candidatura di tale soggetto ma non sa con precisione se l'onorevole Lima si impegnò in prima persona per favorire l'inserimento della lista dell'avvocato Raffaele Bevilacqua.

Ha saputo comunque successivamente che l'avvocato Raffaele Bevilacqua è stato arrestato per associazione mafiosa.

Il teste ha anche riferito che Lima aveva usufruito di un'autovettura blindata dei cugini Salvo : *“... so che era una vettura intestata alla società, alla Satris e non escludo che ne abbia fatto uso il Senatore Andreotti”* quando veniva in Sicilia”

“Penso che in genere questa macchina la guidasse Filippazzo, Franco Filippazzo, che era un'autista del Comune che nelle ore libere quando poteva svolgeva questo tipo di servizi per l'onorevole Lima”.

Vizzini Carlo :

Il teste Vizzini escusso all'udienza del 4 ottobre 1995 ha puntualizzato che con riferimento al decreto Martelli che prorogò i termini di custodia cautelare, egli non ebbe modo di avere conversazioni con l'onorevole Lima perchè *“io ero portatore di proposte politiche abbastanza più dure di quelle contenute nei provvedimenti di Vassalli prima e di Martelli poi, che era erano state anche discusse con alcuni esponenti della Procura della Repubblica di Palermo e su questa strada il mio partito prima attraverso la mia opera come componente del consiglio di Gabinetto quando ero Ministro della Marina Mercantile, e successivamente come segretario del partito aveva complessivamente assunto una posizione che era molto più dura e severa rispetto ai provvedimenti approvati dal governo, atteggiamento che culminò con una minaccia di ritiro della*

delegazione al governo e di mie dimissioni da segretario del partito dopo il delitto del giudice Borsellino”.

Il teste Capitummino Angelo , esaminato all’udienza del 4 ottobre 1995 nel periodo in cui rivestiva la carica di Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, si è dichiarato sia pure dopo la sua morte, fiero e pubblico avversario dell’onorevole Lima.

Ha affermato di avere conosciuto l'onorevole Lima e di avere fatto parte della corrente andreottiana.

“Io sono stato sempre un Dirigente delle Acli e nella prima parte della mia attività politica, quando la corrente andreottiana a Palermo era sulla linea politica della solidarietà nazionale, io avevo aderito con i miei amici alla linea andreottiana, negli anni tra il ‘76 e l’81.

Con l'onorevole Lima ho avuto dei rapporti... pensavo personalmente di carattere politico, portando avanti battaglia anche in questo senso; però con l'andare del tempo ci siamo accorti che alcune battaglie politiche che noi portavamo avanti, noi delle Acli, quelli per la pulizia morale contro la mafia, per il rinnovamento del partito, non erano condivisi dalla corrente Lima né dall'onorevole Lima e la nostra posizione diventava sempre più difficile all'interno di quella corrente, fino a quando siamo arrivati addirittura allo scontro, alla rottura e alla frattura pubblica, che ci portò non solo a rompere con la corrente Lima, ma a portare avanti una dura battaglia contro Lima e la sua corrente, a Palermo e in Sicilia”.

“... in quel periodo nel partito a Palermo bisognava parlare di tutto tranne che di mafia. Noi per esempio chiedevamo che si parlasse di più di mafia, che si facessero più convegni contro la mafia, anzi chiedevamo che

si facesse un convegno da parte del partito contro la mafia, iniziative piu` forti e queste nostre proposte non erano accettate, anzi davano fastidio a Lima ed anche alla sua corrente”.

Questo fastidio si manifestava nel senso che “si tramutava in una posizione di durezza e quindi un tentativo di emarginazione forte nei confronti miei e dei miei amici. Questa posizione dura tendente ad emarginarci, a zittirci, a metterci nelle condizioni di non essere di pericolo verso la normalizzazione, che allora si voleva del partito a Palermo, porto` il Lima ad usare con noi anche delle maniere forti; non venivamo messi nelle condizioni di partecipare per esempio in un primo tempo alla vita politica del partito, e poi questa posizione si tramuto` anche in una insofferenza generale nei nostri confronti, nei confronti anche della mia persona. E questo creo` un clima di scontro, di divisione, di rottura e proprio nei primi mesi del 1981, l'onorevole Lima essendosi accorto che da parte mia e dei miei amici, c'era un tentativo di chiedere con forza un momento di chiarezza, di chiedere con forza una presenza maggiore della base, nel partito..... (ci osteggiò)”

“.... Allora nominare la parola mafia a Palermo era tabu' nella Democrazia Cristiana”.

“Perche' la mafia era qualcosa che a loro non interessava, non bisognava parlarne”

“.... nell'ambiente politico democristiano di allora, vi era una grande paura, una grande preoccupazione. Nessuno osava ribellarsi contro determinati personaggi e soprattutto Lima in particolare. E soprattutto la presenza di Lima che era poi alla fine momento di mediazione”.

“..... Cioe` nelle grandi occasioni, nei grandi incontri, Lima e` uno di quelli che dava la mano a tutti, parlava... che era il capo di una

corrente, la corrente piu` grossa nella D.C. siciliana, anzi quella contava di piu` nei rapporti con gli altri. Quindi sul piano formale e politico se non altro aveva un peso, una grossa incidenza”.

“... questo timore nei confronti di Lima derivava dalla consapevolezza che l'onorevole Lima aveva questo suo potere, questo suo diciamo, rapporto con un mondo ai limiti della legalita`”.

“... Nel mio caso io faccio riferimento alle mie esperienze personali che ho gia` raccontato... dei fatti che mi portano a confermare e a dare queste sensazioni insomma...”

“... Parlavo di questa battaglia all'interno anche della D.C. per cercare di rendere questo partito diciamo piu` aperto e piu` democratico. Noi per esempio, per anni abbiamo chiesto che si facesse un convegno contro la mafia. Bene questo convegno non si riuscì a fare se non poi mi pare nel 1987, per anni e si figuri che questo ci porto`... quindi altri fatti storici che possiamo anche ricordare, che ci porto` nel 1984, sul finire del 1984 porto` a me e gli amici delle ad una posizione di grande rottura nei confronti della D.C. lungo tutto il 1984...”

“La D.C. di Palermo che era dominata dagli andreottiani, perche' il sindaco di Palermo era un andreottiano, e questo ci porto`, noi... è un altro gruppo che nacque, Citta` per l'uomo, ad assumere posizioni di rottura nei confronti della Democrazia cristiana. Momenti di rottura durissimi che hanno avuto anche dei momenti esterni riportati dalla Stampa, anche del Tempo”.

“... Noi in quei momenti di rottura chiedevamo alla D.C. nazionale, quindi allora De Mita che nel frattempo era diventato nuovo segretario, che lo stesso venisse a Palermo alla sede delle Acli e venne a Palermo nella sede delle Acli, in via Benedetto Castiglia e gli abbiamo chiesto in

pubblico di prendere tre impegni: di cacciare Ciancimino dalla D.C. perche' ancora in quel periodo se lo tenevano come responsabile degli enti locali, commissariare il partito a Palermo, commissariare il comune di Palermo”.

“De Mita commissariò il partito, nomino` Mannino, commissario nella D.C. di Palermo, cacciarono finalmente Ciancimino dalla D.C.”

“...Queste erano le richieste che noi, io con gli amici delle Acli abbiamo fatto e facevamo pubblicamente...” “Perche' allora Lima aveva il volto delle istituzioni”.

CAUSALE DEL DELITTO

La sentenza della Corte di Cassazione sul maxi processo aveva affermato la validità del criterio dell'attribuzione alla commissione di Palermo degli omicidi eccellenti e questo si rifletteva direttamente sulle posizioni di vertice dell'organizzazione per le conseguenze anche giudiziarie che da ora in poi ne sarebbero derivate nella celebrazione di altri processi.

L'intuizione dell'effetto pregiudizievole che si sarebbe riverberato sui capi di "cosa nostra", in uno alla constatazione del venir meno delle coperture politico-istituzionali, aveva scatenato un vasto programma criminoso che prevedeva, come puntualmente riferito dai collaboratori di giustizia esaminati, in primo luogo l'eliminazione di quei soggetti come l'europarlamentare Salvo Lima e il finanziere Salvo Ignazio che non potendo più garantire antiche e consolidate coperture, erano ritenuti dei "rami secchi" o peggio ancora "mine vaganti", nonchè l'eliminazione di quei coraggiosi magistrati che avevano consentito con il loro incessante lavoro, il conseguimento dei risultati probatori che avevano portato alla conferma in Cassazione delle accuse formulate a carico degli imputati, ed avevano sensibilizzato i poteri politici all'adozione di strumenti legislativi che assicurassero il rispetto del principio di legalità.

I collaboratori di giustizia, all'uopo interpellati, hanno delineato uno stretto collegamento tra l'omicidio Lima e le vicende del cosiddetto maxiprocesso, chiarendo che il parlamentare era stato ucciso perchè considerato il maggiore simbolo di quella componente politica che dopo avere attuato per moltissimi anni un rapporto di pacifica convivenza e di

scambi di favori con “cosa nostra” che riversava su di essa i propri voti, non ne aveva più tutelato gli interessi, proprio in occasione del processo più importante e mostrava, anzi, di volere proseguire in una politica contraria: il peggior legame tra l’associazione criminale e l’uomo politico si era tramutato in aperto dissidio dopo la vicenda terminale del maxi processo.

Numerosi collaboratori di giustizia, avvalendosi di conoscenze specifiche, conseguenti alla loro affiliazione in posizione di rilievo all’interno dell’associazione “cosa nostra”, hanno concordemente attribuito all’onorevole Lima il ruolo di referente politico del sodalizio ed hanno tracciato uno scenario di collusioni, contiguità, cointeressenze, compenetrazioni, un sistema di relazioni intercorrenti tra criminali componenti di gruppi dirigenziali e di apparati burocratici, nell’ambito del quale l’on. Lima appariva come il soggetto in grado di assicurare l’ottenimento di determinati favori in cambio di una precisa contropartita in termini di consenso elettorale.

In questo contesto politico-affaristico mafioso era maturato il delitto frutto dell’esigenza avvertita da “cosa nostra” di “punire” il personaggio più rappresentativo di quell’area politica che non aveva più garantito le essenziali coperture nel momento in cui la solidità della struttura criminale veniva incrinata dalla vicenda del maxi processo, e dunque sul piano del movente la precisa causa scatenante dell’omicidio è da individuare nel dissidio mafia-politica collegato alle vicende di questo particolare processo, nella rottura traumatica degli inquietanti rapporti tra mafia e mondo politico culminati con l’omicidio dell’ultimo referente nella persona di Ignazio Salvo, episodio che costituisce l’ulteriore conferma dimostrativa dell’attendibilità delle accuse.

Fino ad allora, invero, la mafia lungi dall'essere solo un fenomeno di mera criminalità, bensì struttura economica di potere, aveva operato stabilmente ed in connessione con l'articolazione deviata del sistema economico-politico italiano, ed i mafiosi riuscivano a convogliare i voti, controllati con la capacità di influenza loro propria, su partiti e candidati amici, così orientando la pressione elettorale dei cittadini. Solo con l'omicidio Lima si era spezzato il rapporto di coabitazione tra il ceto di governo e l'organizzazione mafiosa.

Già Mutolo e Marchese avevano riferito di avere appreso nell'ambiente carcerario e da soggetti indicati nominativamente che il delitto in questione costituiva adeguata risposta all'esito negativo del maxi processo attribuito dai vertici dell'organizzazione al disinteressamento del Lima.

Mutolo e Marchese hanno indicato come proprie fonti informative: Benenati Simone, Madonia Giuseppe, Gambino Giacomo Giuseppe, Bono Giuseppe, con i quali hanno trascorso lunghi periodi di condetenzione carceraria.

E' evidente che i dichiaranti non si sono limitati a recepire voci generiche correnti nell'ambiente carcerario nè congetture nebulose maturate in quell'ambiente, ma hanno al contrario acquisito riferimenti precisi, dati fattuali, puntuali informazioni.

Le circostanze riferite da Mutolo e Marchese nelle dichiarazioni rese rispettivamente in data 8 maggio 1995 ed il 9 maggio 1995, costituiscono infatti, per lo più oggetto di conoscenza diretta, mentre quelle parti non ricadenti nella sfera di percezione diretta di essi propalatori, sono loro state disvelate da ex-coassociati.

Essi avvalendosi delle conoscenze specifiche acquisite attraverso la loro organica affiliazione fino al tempo del loro pentimento avvenuto per entrambi nel 1992, all'associazione criminale "cosa nostra" non si sono limitati a riferire fatti e circostanze apprese da terze persone ma hanno indicato alcune fondamentali regole del sodalizio criminale specificando la struttura organizzativa dell'associazione, la sua particolare connotazione verticistica, la composizione soggettiva (nelle diverse epoche storiche) dell'organo centrale di raccordo e coordinamento (la Commissione Provinciale di Palermo) le competenze specifiche di detto organo, i sistemi di comunicazione adottati dai capi mandamento e da tutti gli uomini d'onore detenuti anche nelle carceri di massima sicurezza.

Quanto all'omicidio dell'on. Lima, essi appaiono decisivi e convincenti secondo quanto ampiamente e approfonditamente riferito dai collaboranti predetti.

Nel quadro della progressione dei rapporti tra mafia e politica la linea seguita dalla mafia intorno agli anni '70 era quella della mediazione e della convivenza. L'organizzazione criminale sosteneva elettoralmente il partito della democrazia cristiana ritenuta in grado di dare maggiori garanzie per gli interessi dell'associazione anche nel senso della influenza dei politici sulle giurisdizioni superiori aventi sede nella capitale come risulta anche dalle dichiarazioni di Antonino Calderone a conferma dell'attendibilità del dichiarante. Anche in sede locale il Mutolo ricorda l'intervento del finanziere Ignazio Salvo, uomo d'onore della famiglia di Salemi, nei confronti dell'on. Lima in relazione ad un processo di omicidio in cui lo stesso Mutolo era uno dei coimputati.

I canali di raccordo dei rapporti tra mafia e mondo politico erano ben delineati, non qualsiasi uomo d'onore poteva contattare direttamente un

uomo politico, ed in particolare l'on. Lima, dovendo essi svilupparsi attraverso vie ben precise che non potevano essere mai passate.

Da quando l'on. Lima era divenuto parlamentare nazionale e poi anche parlamentare europeo, egli era diventato il punto di riferimento per tutte le esigenze che comportavano decisioni da adottare a Roma. Dopo l'eliminazione di Stefano Bontate e l'avvento al potere dei corleonesi il canale esclusivo per accedere all'on. Salvo Lima, era divenuto Ignazio Salvo, peraltro ucciso in località Santa Flavia il 17 settembre 1992.

Al riguardo significativo riscontro è fornito dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca il quale ha affermato che uno dei suoi compiti essenziali consisteva nel tenere i rapporti con i Salvo per conto del padre Brusca Bernardo e di Riina Salvatore per i quali si adoperava a creare appuntamenti e portare messaggi.

Peraltro, in ordine al ruolo del parlamentare Lima si era già espresso Antonino Calderone il quale ha richiamato un episodio relativo alla richiesta di trasferimento di un funzionario della questura di Catania tale dott. Cipolla che era troppo attivo e zelante nel suo lavoro e perciò interferiva con gli affari illeciti del fratello Calderone Giuseppe. I cugini Salvo avevano suggerito l'opportunità di rivolgersi all'on. Lima. L'incontro era avvenuto a Roma nell'ufficio del costruttore Francesco Maniglia; e pur avendo l'onorevole negato qualsiasi rapporto con i fratelli Calderone fu accertato che gli uffici romani dell'impresa Maniglia e l'appartamento dell'on. Lima si trovavano sullo stesso piano dello stabile ed inoltre il Maniglia e i cugini Salvo avevano cointeressenze nella società che gestiva l'hotel Zagarella in Santa Flavia di Palermo.

L'esame del contenuto intrinseco delle dichiarazioni su tali argomenti rese da Mutolo e Marchese evidenziano che le loro conoscenze

non consistono in notizie ricevute o orecchiate dai dichiaranti da terze persone, ma consistono nell'analitica descrizione di talune regole comportamentali ed organizzative direttamente percepite o apprese a causa del loro lungo inserimento nel sodalizio criminale. Con riguardo a dette dichiarazioni non si riscontra una relazione di "alterità soggettive" tra dichiarante e soggetto portatore dell'informazione che invece è il presupposto ontologico dell'esistenza di una testimonianza "de relato".

La loro attendibilità è altrettanto piena quando i due collaboranti riferiscono in ordine alle competenze ed alla struttura organizzativa della commissione alle cui sedute per loro stessa ammissione non hanno mai partecipato e tuttavia essi hanno assunto all'interno del sodalizio criminale una posizione rilevante, avendo instaurato consolidati rapporti criminali con gli esponenti di vertice dello stesso e goduto di un rapporto fiduciario privilegiato con Riina Salvatore che ha loro consentito di venire a conoscenza di notizie e fatti riservatissimi normalmente non accessibili a tutti gli uomini d'onore.

Essi vanno considerati intrinsecamente attendibili convergenti e concordanti, avendo riferito fatti appresi in modo autonomo da diverse fonti di informazioni e non costituenti frutto di concertazione.

Le persone individuate come fonte originaria della conoscenza di entrambi i collaboranti (Marchese Antonino e Madonia Giuseppe) pur essendo detenute ininterrottamente erano rimaste organicamente inserite nell'organizzazione criminale e pertanto non si può affermare che essi avessero avuto notizie da terzi rimasti anonimi e sconosciuti atteso che è usuale e corrente lo scambio di notizie e la circolazione delle informazioni tra uomini d'onore ancorchè detenuti .

L'attendibilità intrinseca dei due collaboranti evidenziata dalle loro qualità personali e dai caratteri delle rispettive dichiarazioni (spontaneità, costanza, reiterazione, coerenza complessiva, convergenza reciproca, contenute analitico e circostanziato) non è contraddetta dalle condizioni di alternatività di interessi processuali assunta da soggetti indicati come loro referenti.

Inoltre l'affermazione della riconducibilità del delitto Lima all'associazione criminale "cosa nostra" è sorretta da molteplici riscontri che confermano ulteriormente l'attendibilità complessiva delle dichiarazioni accusatorie rese da Mutolo e Marchese.

Si fa riferimento in primo luogo all'assoluta tranquillità e all'atteggiamento di palese soddisfazione ostentata dagli uomini d'onore in carcere dopo l'esecuzione del delitto Lima, come osservato dal Mutolo all'interno della struttura carceraria, che ha riferito del significativo commento di Montalto Salvatore con l'espressione "*accuminciaru finalmente!*".

Proprio Mutolo si trovava assieme a Gambino che era ristretto a Spoleto dal novembre '91 al giugno-luglio del '92; Montalto Salvatore vi giungeva il 9 maggio del '92 proveniente dal centro clinico del carcere di Pisa, vi era ristretto anche Pippo Calò e dunque componenti di spicco e membri di commissione, fedeli alleati dei Corleonesi.

In senso conforme depongono altresì le modalità del delitto, il luogo di commissione, la correlazione temporale tra la sentenza che ha definito il maxi processo 30.01.92, e l'uccisione dell'euro-deputato 12.03.92, la mancanza di qualsiasi conseguenza nell'ambito dell'organizzazione criminale che altrimenti avrebbe reagito, considerati i rapporti con il parlamentare Salvo Lima: circostanze queste che attestano uno specifico

coinvolgimento nel delitto, sia in fase di deliberazione delittuosa, sia in fase dinamica esecutiva, della commissione provinciale di Palermo “cosa nostra”, che come è noto, è una struttura verticistica capace di esprimere una volontà unitaria in cui ciascun componente offre il suo contributo di partecipazione che si amalgama in una formale rappresentazione unanimitica.

Il primo movente dell’omicidio Lima consiste dunque, giova ribadirlo, nel fatto che l’uomo politico non avrebbe mantenuto l’impegno di interessarsi affinché l’assegnazione del ricorso per Cassazione relativo al maxi processo venisse affidata alla prima sezione penale con la presidenza del dott. Carnevale, il quale avrebbe provveduto, secondo le aspettative di “cosa nostra”, a disarticolare la validità della costruzione del sodalizio criminoso quale struttura piramidale e monolitica, consentendo l’assoluzione dei componenti la commissione provinciale di “cosa nostra”.

Sia il Mutolo sia il Marchese hanno dichiarato che in “cosa nostra” vi era la convinzione che il maxi processo anche per l’interessamento del Lima avrebbe avuto un esito favorevole per coloro che vi erano implicati; al riguardo il Mutolo ha riferito di avere avuto informazioni da Giuseppe Bono, Salvatore Montalto, Giacomo Giuseppe Gambino, Giuseppe Leggio e Leoluca Bagarella, mentre il Marchese ha indicato in Giuseppe Madonia e Simone Benenati coloro che, unitamente al fratello Antonino, gli hanno fornito le informazioni: esauritosi detto processo non nella maniera sperata ed attribuito al disinteressamento del Lima l’esito negativo, i vertici dell’organizzazione criminale di cui si è fatto cenno ne avrebbero deliberato l’uccisione.

Il Mutolo ripercorre le sequenze relative alle vicende del maxi processo e della sua sorte fino all'uccisione dell'on. Lima. Il convincimento iniziale era nel senso che la pronuncia di primo grado non potesse che essere una sentenza di condanna anche per tacitare l'opinione pubblica nazionale desiderosa di vedere alla sbarra gli esponenti della più agguerrita associazione criminale del tempo. Ma dal carcere si invitava ad avere pazienza perchè miglior sorte il processo avrebbe avuto in grado di appello ed ancor più in sede di legittimità con l'auspicato e sollecitato intervento di esponenti politici all'uopo interessati.

Ad un certo momento si utilizzarono quali strumenti di pressione anche talune iniziative processuali tra cui la ricusazione del presidente della Corte e la richiesta di lettura degli atti, mentre sul piano politico si orientarono le scelte elettorali verso quei partiti che avevano mostrato il vessillo del garantismo quali il partito socialista e il partito radicale. Nelle elezioni politiche del 1987, infatti arrivò dall'interno del carcere un ordine preciso con cui si imponeva a tutti gli uomini d'onore di far votare il partito socialista italiano ed inoltre per non fare sciogliere il partito radicale e per fare raggiungere la quota di 10.000 iscrizioni, dentro il carcere di Palermo molti esponenti mafiosi versarono la loro quota personale (c.f.r. dichiarazioni di Marino Mannoia sul punto).

Dopo la sentenza di appello la fiducia degli uomini d'onore si era rinvigorita perchè le dichiarazioni di Buscetta erano state in qualche modo svilite con riferimento alla responsabilità di taluni esponenti per i delitti più gravi.

Tuttavia si era nel frattempo verificato un fatto assolutamente imprevedibile e cioè l'entrata in vigore del cosiddetto "decreto Martelli" che aveva trasformato gli arresti domiciliari di alcuni mafiosi in custodia in

carcere. Nello stesso momento in sede di giudizio di legittimità il dott. Carnevale era stato costretto a rinunciare a presiedere il collegio che avrebbe trattato il maxi processo e la sentenza della Corte di Cassazione non solo confermò tutte le condanne ma annullò talune importanti assoluzioni, rinvigorendo il contenuto delle accuse del pentito Buscetta. Si assistette inoltre all'adozione di un atteggiamento inusuale per "cosa nostra" e cioè alla spontanea costituzione in carcere di molti soggetti per evitare di essere coinvolti in gravi fatti che sicuramente si sarebbero verificati di lì a poco. Invero il 12 marzo 1992 iniziava la strategia di morte di "cosa nostra" con l'uccisione dell'on. Lima.

Siffatta circostanza trova riscontro oggettivo nella deposizione testimoniale, resa in data 24 gennaio 1996, del Maresciallo dei CC in servizio presso la DIA di Palermo Candela Giuseppe, il quale ha svolto indagini su delega della Procura di Palermo in ordine a dichiarazioni del collaborante Mutolo Gaspare.

Il militare ha riferito in particolare (punto 158 della delega del 18/9/92) sugli imputati che si erano costituiti prima :

Abbenante Michele, costituitosi nella Casa Circondariale di Rebibbia a Roma il 30 gennaio '92; Torrisi Orazio, da Catania, costituitosi nella Casa Circondariale di Catania l'1/2/92; Savoca Carmelo, da Catania, costituitosi presso la Casa Circondariale di Catania l'1/2/92; Trapani Nicolò, da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Catania l'1/2/92; Spina Raffaele da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di San Cataldo, Caltanissetta, l'1/2/92; Fiorenza Vincenzo, da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Spoleto il 4 febbraio '92; Lipari Giuseppe, nato a Campofiorito, (Pa), costituitosi presso la Casa Circondariale di Rebibbia a Roma il 3/2/92; D'Angelo Giuseppe, nato a Palermo il

26/3/33, costituitosi presso la Casa Circondariale di Augusta. Il 3/2/92; Nangano Giuseppe da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Augusta il 5 febbraio '92; Bonura Francesco, da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Padova il 7/2/92; La Rosa Giovanni da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Spoleto il 13/2/92; Milano Nunzio, da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale il 15/2/92. Milano Salvatore, da Palermo, costituitosi a Enna il 15/2/92; Marchese Salvino da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Padova il 16/2/92; Lo Iacono Giovanni da Palermo, costituitosi il 17/2/92, Augusta. Abbate Mario da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Augusta il 20/2/92; Gaeta Giuseppe da Termini Imerese, costituitosi ai Carabinieri di Parma e associata Casa Circondariale della stessa città il 20 febbraio '92; Savoca Vincenzo da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Gorgona, Livorno, il 25/2/92; Mistretta Rosario da Palermo, costituitosi presso sezione di P.G. di Polizia di Stato il 26/2/92 a Caltanissetta; Teresi Giovanni da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Caltanissetta il 28/2/92; Bisconti Ludovico da Belmonte Mezzagno, costituitosi presso la Casa Circondariale di Caltanissetta il 3/3/92; Pedone Michelangelo da Palermo costituitosi presso la Casa Circondariale di Spoleto il 7/3/92; Di Trapani Diego da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Caltanissetta il 13 marzo '92; Rancadore Giuseppe da Trabia, costituitosi presso la Casa Circondariale di Enna il 24/3/92; Lo Presti Salvatore da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Spoleto il 26/3/92; Di Carlo Giulio da Altofonte, costituitosi presso la Casa Circondariale di Sciacca il 28 marzo '92; Martello Ugo da Palermo, costituitosi presso la Casa Circondariale di Milano il 16/4/92; Teresi Francesco da Palermo, costituitosi presso la Casa

Circondariale di Agrigento il 30/5/92; Taormina Giovanni nato a Palermo, costituitosi presso la stazione dei Carabinieri di La Valletta, Torino il 6/5/92.

Il Mutolo che si trovava nel carcere di Spoleto ebbe a constatare che gli altri uomini di onore con lui detenuti tra i quali Antonino Porcelli, Giacomo Giuseppe Gambino, Giuseppe Calò e Salvatore Montalto assunsero un atteggiamento di evidente soddisfazione, per quanto non si parlasse esplicitamente dell'omicidio per il timore di essere oggetto di intercettazioni ambientali ma era grande la soddisfazione perchè era stata data una solenne risposta a quello che era stato interpretato come un abbandono politico, atteggiamento espresso in maniera lapidaria e significativa da Montalto Salvatore con l'espressione già sopra riportata "*accuminciaru finalmente*", inequivocabilmente riferita a una deliberazione già adottata e sotto il profilo esecutivo ritardata.

E se si pensa che proprio nel carcere di Spoleto erano ristretti tre dei componenti della commissione e cioè Calò, Montalto e Gambino (quest'ultimo particolarmente interessato perchè il delitto era stato commesso nel territorio del suo mandamento), bisogna legittimamente dedurre che costoro fossero stati previamente interessati e coinvolti nella decisione dell'organo collegiale della commissione, altrimenti un fatto così eclatante, deciso senza il loro contributo avrebbe creato negli stessi un grave e sicuro allarme per essere stati, in ipotesi, estromessi dalla decisione di un fatto così rilevante.

In effetti, l'on. Lima era stato ucciso perchè espressione di quella componente politica che dopo avere attuato per moltissimo tempo un rapporto di pacifica convivenza e di scambio di favori con "cosa nostra"

che lo sosteneva elettoralmente in maniera massiccia, non solo non aveva più tutelato gli interessi dell'associazione, ma anzi mostrava di volerne prendere le distanze.

Riscontrano le dichiarazioni del Mutolo quelle di Giuseppe Marchese uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, cognato di Leoluca Bagarella, che fino al momento della sua collaborazione nel settembre '92, e a far data dalla sua affiliazione in "cosa nostra", è stata una delle persone più vicine al Riina ed al suo ambiente, al punto da commettere per suo conto l'omicidio del suo compagno di cella Vincenzo Puccio, capo all'epoca del mandamento di Ciaculli, all'interno del carcere dell'Ucciardone, l'11 maggio dell'89.

Costui ristretto nel carcere di Cuneo nel periodo Giugno-Luglio '92 aveva mantenuto rapporti di grande confidenza con Giuseppe Madonia, figlio di Francesco, e Simone Benenati uomo d'onore della famiglia di Alcamo, molto legato a Vincenzo Milazzo, quest'ultimo vicino allo schieramento dei corleonesi.

Durante le ore di socialità trascorse nel carcere di Cuneo il Marchese aveva ricevuto le confidenze del Madonia in ordine alla sorte del maxi processo. In particolare aveva appreso da Giuseppe Madonia che Riina aveva battuto ogni strada perchè si potessero disarticolare le accuse del maxi processo, interessando l'on. Salvo Lima nei confronti del quale per l'atteggiamento e l'abbandono dimostrato, il Madonia aveva espresso la frase *"pure quel cornuto ci ha fatto le scarpe"*.

A seguito ed a causa di questo ritenuto tradimento, era stata decisa la morte dell'on. Lima che era stata adottata dalla commissione provinciale di Palermo.

E analoghe informazioni conformi alle rivelazioni del Madonia erano pervenute al Marchese da Simone Benenati all'interno del carcere di Pianosa nel periodo dell'agosto '92.

Ulteriore conforto alle rivelazioni di Mutolo e Marchese proviene dalle dichiarazioni di Leonardo Messina, uomo d'onore della famiglia di San Cataldo già capodecina e vice rappresentante della medesima. L'attendibilità del Messina viene affermata in relazione al ruolo da lui ricoperto e dalla sua qualità di uomo di fiducia di Giuseppe Madonia, rappresentante provinciale di Caltanissetta. Anche il Messina ha riferito notizie riguardanti l'omicidio Lima il quale affonda la sua genesi nella vicenda e nella sorte del maxi processo confermato in Cassazione. Ciò è stato vissuto dagli esponenti di "cosa nostra" come un affronto: dal che la necessità assoluta di una reazione per riaffermare la forza di "cosa nostra" ed anche la volontà di punire quei politici di area andreottiana del partito della democrazia cristiana che non avevano avuto la forza di imporsi pur essendo stati molto vicini agli uomini di "cosa nostra" e da cui avevano ricevuto sostegno elettorale.

Il collaborante Onorato, a sua volta, ha appreso da Biondino Salvatore, che era il suo capo mandamento in sostituzione di Giuseppe Giacomo Gambino, detenuto, che l'omicidio era avvenuto perchè l'onorevole non si era interessato per il maxi processo, ed anche per dare soddisfazione alle persone "che erano state consumate in carcere". Il Biondino infatti dopo la commissione del delitto era contento "della bella figura che aveva fatto con la commissione".

Tra i passi più significativi delle dichiarazioni dei collaboranti sulla causale dell'omicidio Lima si riportano di seguito quelle di MARCHESE Giuseppe e in successione quelle di altri dichiaranti.

Marchese:

“...abbiamo anche scivolato nel Maxi Processo parlando che tutte queste condanne che erano state date che si faceva sempre riferimento a Falcone che aveva fatto, era lui che aveva fatto tutte queste pressioni per fare condannare tutta questa gente. (Madonia) Lui mi parlava che, dice l'interessamento che c'era stato da parte loro, di Madonia ed anche di Toto` Riina ed altri sempre del ramo di “cosa nostra”, avevano cercato tutte le strade possibili per fare avere una conclusione buona nel Maxi Processo e mi fece anche il riferimento che avevano interessato un'onorevole che a sua volta dopo questo onorevole lui facendo i discorsi dell'onorevole di altri , all'infuori dei politici, mi disse anche quel cornuto di Lima ci ha fatto le scarpe. Parlando sempre di queste lui mi disse che contemporaneamente quelle circostanze che parlavamo, dico, premetto che c'era un'ottima confidenza con Madonia mi disse che praticamente erano state fatte delle persone anche a lui stesso dicendoci o di stare ai patti o se no ammazzavano a lui e a tutta la sua famiglia.”

“.....Ma Lima si doveva rivolgere sicuramente ad altri ambienti politici o persone che ci avevano contatti diciamo a livello... il processo che dovevano giudicare, quali potevano essere i canali per arrivare a questa conclusione perche' c'era... io mi ricordo all'inizio del Maxi Processo c'era una rigidita` che gia` sapevamo come doveva concludersi il Maxi Processo perche' gia` si vedeva la lentezza del processo e il clima che portavano anche altri uomini d'onore che venivano a fare i colloqui la`.

Quelli del Maxi processo eravamo tutti all'aria, eravamo tutti assieme, non eravamo divisi e si parlava anche delle notizie che arrivavano dall'esterno che il clima del processo per ora sta andando in un certo modo e praticamente, sicuramente in primo grado ci saranno le condanne. Ma altre cose in particolare e il riferimento era che praticamente e non solo questo ma anche che dice che altre persone che erano anche incaricate per questa cosa si avevano anche "ammuccato "un bel po' di soldi, un sacco di soldi".

“Giuseppe Madonia e` figlio di Francesco Madonia, fratello di Antonino e di Salvo e di Aldo. Io alla famiglia Madonia la conosco da molto tempo perche' mi ricordo che mio padre era latitante nel 77 insomma era lui e mio zio Filippo erano latitanti e ci trovavamo a Terrasini. A Terrasini c'era una villetta di cui c'era mio padre con mio zio che si facevano la latitanza e in quei dintorni di quella villetta a Terrasini c'erano la villa di Nene' Geraci, di Madonia, di Garollo, insomma io la` ho conosciuto anche che era molto giovane, mi ricordo che giocavamo anche assieme con Aldo Madonia”.

“..... Io c'e` stato che dopo che sono andato via da Cuneo, mi hanno portato a Pianosa e mi sono incontrato che stavamo all'aria assieme con ...Simone Benenati che e` uomo d'onore di Alcamo, infatti quando io sono arrivato lui mi ha fatto tanta festa perche' mi raccontava vari argomenti che lui era sempre con Leoluchino Bagarella e spesso mia sorella con Bagarella sono stati in una villa la` dove li ospitava lui ed anche altri personaggi come Nino Gioe`, Madonia insomma tutte persone, Giovanni Brusca cioe` di un certo calibro che erano tutti vicino a loro, un Milazzo e mi disse che praticamente..... Vedevamo il clima che c'era in quel periodo anche dopo la morte anche di Borsellino che c'era stato un clima molto

forte anche a livello dentro le carceri, c'era una certa rigidità dell'ora di aria che dovevamo fare un'ora insomma tutte queste cose e si parlava che si stava vedendo di fare qualche cosa all'epoca, per il Maxi Processo che dice che lui spesso faceva da Alcamo a Palermo e si incontrava poi Gangi con Toto` Riina, quattro persone per sapere delle notizie riguardo a come stava andando questo processo perché infatti io ci dico a lui qua che all'epoca vedendo che io avevo appreso da Salvo Madonia che era stato interessato questo Salvo Lima ci dissi ma "all'epoca c'era anche interessato questo Salvo Lima e lui mi disse ma se ne sono "ammucati piccioli" anche altre persone che erano pure interessate qua a Roma una marea, ed allora avevano fatto tutto il modo possibile e garanzie già c'e` n'erano che questo processo doveva andare bene".

“Durante il Maxi Processo “cosa nostra” attuò delle strategie per condizionare l'esito di questo processo

All'epoca come ho detto poc'anzi che già si sapeva su per giù come doveva andare questo processo, si vedeva della rigidità anche nel periodo quando c'erano le arringhe dei difensori. Si vedeva diciamo c'era una tensione, infatti stranizzavano pure noi, si parlava ma come mai ancora non si prende un provvedimento, che ammazzano a qualcuno di qua e di là, infatti quel periodo c'era stato che vedevano una specie di menefreghismo anche nei confronti ... degli avvocati della Difesa e avevano stabilito che arrivavano sempre all'esterno queste cose ed anche uomini d'onore che portavano queste cose all'esterno per i capi mandamenti, le famiglie, dicendo che : o si piglia qualche provvedimento a limite si ammazzano tre o quattro avvocati e vediamo se finisce questa "camurria "o..."

“Ma questo progetto non fu attuato perché c'erano di questi.... cioè di questi uomini d'onore c'erano già chi degli avvocati avevano molto

interesse per il suo assistito, allora non voleva essere toccato per esempio ai Madonia ci interessavano e non volevano essere toccati, c'era addirittura, si parlava che c'era il Mormino e si parlava che "quandu avi lu tistuni si farici sautari la testa cu na scupittata, ed infatti ai Madonia ci interessava Mormino, ci interessava... comunque al Gambino il suo avvocato, insomma diciamo erano dei discorsi che facevamo dentro le carceri che erano sempre discorsi che andavano e venivano dall'esterno.

Durante il Maxi Processo si svolgono le elezioni politiche del 1987 succede che si parlava e si diceva che... premetto che in "cosa nostra" non si fa che altro pure che stavano dentro il carcere non si fa che altro sempre parlare di "cosa nostra", interessi che hanno all'esterno, i discorsi che ci sono dentro le carceri, di discorsi che arrivano di fuori e sono delle cose che... i discorsi che vengono sempre elaborati di quello che si deve fare, come per esempio i Montalto, Gambino, Madonia, insomma diciamo tutti questi personaggi che erano in carcere, si parlava di determinate cose, e c'e` stato un periodo che si facevano i colloqui spesso molto spesso, avevano mandato a dire che si dovevano fare delle votazioni per i Socialisti e dare dei voti, c'era Arnaldo Greco, Pinuccio Legio, insomma tutte queste persone, Luciano Legio e dicevano praticamente che era arrivata la notizia di fuori dello zio, lo zio premetto che e` Toto` Riina perche' chiunque lo lo chiamavamo lo zio, e dice che si dovevano dare i voti al socialista perche' anche a livello politico, perche' c'era la possibilita` perche' anche a livello politico stavano cercando di fare qualche cosa e di dare anche una mazzata alla D.C. perche' avevano visto che la D.C. non ci stava dando molto di quello che loro pensavano”.

*“Dopo l'omicidio Lima diciamo anche con mio fratello quando ero al carcere di Voghera si parlava dicendo che **finalmente si sono messi a***

dare una mossa che stanno attaccando, vedendo persi per persi dice va dammucci sutta e quello che viene ci prendiamo logicamente ", quello che viene ci prendiamo dipende chi sono le persone perche' ci sono persone che se si doveva fare qualche cosa magari erano quelle che diciamo "io ho speranza di uscire perche' hanno fatto questa cosa, pero` quando e` deciso una cosa, cioe` c'era contentezza di questa cosa".

La Barbera :

In quel periodo questo collaborante è stato testimone, anche se non partecipe attivo, di frequenti discorsi e commenti svolti tra uomini d'onore, alcuni dei quali di grado elevato (come Brusca e Bagarella), impegnati nel portare ad esecuzione uno dei disegni eversivi più feroci che la mafia abbia mai concepito.

In particolare, il predetto collaborante ha spiegato che il delitto dell'onorevole Lima era da inquadrarsi in una strategia precisa di "cosa nostra", che era quella di eliminare sia i nemici più accaniti dell'organizzazione (fra i membri delle istituzioni, magistrati ed altri funzionari) sia gli amici del passato che non avevano mantenuto le promesse fatte a "cosa nostra" o che addirittura avevano tradito.

Ciò aveva formato oggetto, secondo quanto riferito dal La Barbera, di varie discussioni soprattutto tra il Bagarella ed il Brusca, i quali ricoprivano una posizione diarchica paritaria tra di loro all'interno della associazione criminosa, ed avevano disegnato una congiunta linea di reazione e di attacco frontale allo Stato, e che, comunque, avrebbe avuto un effetto deflagrante sia all'interno della compagine associativa sia all'esterno nell'ambito della società civile.

Siffatte discussioni avvenivano talora alla presenza del La Barbera e del Gioè in quanto per circa un anno le occasioni di contatto con i predetti erano state frequentissime, perlomeno nel periodo in cui Brusca e Bagarella si erano dati alla latitanza e ricevevano aiuto logistico, supporto materiale e copertura dai due uomini d'onore.

E' da dire che, secondo il dichiarante, questa strategia di distruzione, per quanto emergeva dai discorsi tra Brusca e Bagarella, aveva preso corpo ancor prima della sentenza della Corte di Cassazione sul maxi processo e precisamente in relazione alla decisione del Governo che portò a catturare nuovamente i maggiori esponenti di "cosa nostra" che erano stati scarcerati poco prima: da quel momento era stato avvertito nell' ambiente mafioso che non si poteva più contare su benevolenze o provvedimenti di favore anche in sede governativa.

“Il motivo principale che ho ascoltato ed ho comunque intuito, era perchè dopo la sentenza del maxi processo nel 92, ogni giorno si parlava delle stesse cose. “cosa nostra”, si aspettava un... una sentenza molto più morbida, mentre invece ci sono state delle condanne dure, per cui.. tutte le persone che avevano promesso qualcosa e non l'hanno mantenuta erano da distruggere.

Si aspettavano una sentenza più morbida perchè sicuramente c'era qualcuno che si interessava del maxi processo. Questo non è successo, allora... allora si voleva agire con gli attentati.

Questo qualcuno che si interessava per il maxi processo era esterno di “cosa nostra”, e si riferiva a qualche politico. per quanto riguarda l'uccisione dello stesso Lima, si parlava di quel cornuto che non ha fatto che egli doveva.

Ho fatto l'esempio di Lima, perchè è stato uno dei primi omicidi, in cui io non c'ero presente a Palermo, ma spesso se ne parlava genericamente.

Ho capito dai discorsi che Lima faceva parte di quella strategia. Poi io sono ritornato nel '92, si continuava a usare quella strategia, si continuava a fare quei discorsi, ricordo che qualche volta, parlando del più e del meno si parlava appositamente di persone che non avevano fatto quello che avevano promesso.

Le lamentele erano per la sentenza del maxi processo. In altre occasioni, quando si parlava di queste strategie, cioè di colpire queste persone, si apostrofava con... come la fine che ha fatto quel cornuto. quando è successo questo omicidio non c'ero”.

Nel corso delle riferite discussioni alle quali il La Barbera ha avuto modo di assistere, al cospetto di Brusca, Bagarella e Gioè, si fece riferimento come obiettivo da colpire anche a qualche uomo politico, dopo l'omicidio Lima .

“Alla fine del '92 ho sentito parlare anche di possibilità di colpire i figli di Andreotti, visto che lui era un bersaglio difficile da colpire in quanto scortato, per cui difficile da colpire, non si conosceva manco delle abitudini ben precise, si parlava di colpire, se si poteva sapere tramite non so chi, i figli di Andreotti, se si potevano colpire qualcuno di loro”.

Andreotti rientrava nella categoria delle persone che, a giudizio di “cosa nostra”, avevano promesso delle cose e che non avevano mantenuto

Quando senti parlare di Andreotti... *“sentì fare dei discorsi nei quali si parlava di Andreotti e di Martelli, ci sono stati dei detenuti importanti, condannati pure all'ergastolo, che non so per quale... comunque per qualche scusa, per qualche cavillo, sono usciti, cioè erano confinati nella*

provincia di Palermo. Cioè mentre erano detenuti, condannati chi all'ergastolo, chi a pene pesanti, e ho sentito parlare che hanno fatto la legge nel... in una giornata, e l'indomani li hanno rimessi di nuovo in carcere. E in quell'occasione si è parlato che... non so chi abbia... abbia cambiato questa legge nel giro di 24 ore, c'era appunto questo dissenso.

Di Martelli più che altro se ne è parlato in un secondo tempo, dopo le restrizioni che ci sono state dopo le stragi del 41 in cui Martelli si è accanito contro “cosa nostra”. Ma in precedenza no. Tranne... tranne nell'87 nel... ci sono state le elezioni a Palermo...”

Cancemi e Brusca, quali membri della commissione che deliberò l'omicidio in discorso, sono stati in grado di riferire in che termini era stata concepita da “cosa nostra” la “punizione” per chi non era stato in grado di garantire il buon esito del maxiprocesso in Cassazione e la decisione di consumare il delitto in campagna elettorale per dare a questo evento il massimo di rilevanza e di valenza e carica intimidatoria.

Cancemi:

“.....Io ero presente, assieme a Ganci Raffaele, Biondino Salvatore e Riina, un pò prima era contento perchè Salvo Lima si doveva interessare per il maxi processo, settembre-ottobre.1991.

Riina diceva che Salvo Lima si stava interessando di questo processo e lui era contento perchè era quasi sicuro che c'era un esito positivo. Che Salvo Lima doveva anche... c'era Andreotti che doveva interessarsi pure di questo processo tramite Lima.”

Si ritrovavano dietro la Villa Serena, un luogo di loro abituale riunione.

“Poi, quando questo non avvenne questo discorso che sperava che andava bene, è diventato cattivo Riina. Diceva che... ha usato questa espressione: ci dobbiamo rompere le corna a questo Lima perché non ha mantenuto l'impegno, a questa affermazione avvenuta a Villa Serena eravamo presenti Ganci, Biondino, io e Riina.

Tra la prima riunione, quando Riina dice che le cose vanno bene perchè Lima si deve occupare del maxi processo e quest'altra riunione di cui ho parlato, sono accadute altre cose che riguardavano il maxi processo, infatti, si stava interessando Carnevale il Presidente della Cassazione per questo processo, poi lui ha saputo che questo processo non lo doveva fare più Carnevale, ma il Presidente Valenti della Cassazione.

In quella occasione Riina, in mia presenza, aveva chiamato un certo Messina Francesco inteso "Mastro Ciccio" di Marsala... di questa zona del trapanese e gli ha dato un incarico preciso di venire a Roma per incontrare l'avvocato, senza specificarne il nome.

Però da quello che ho capito, non si trattava dell'avvocato, per dire un avvocato che difende un processo normalmente, da quello che ho capito io era di più, un avvocato che si doveva interessare perchè Riina aveva saputo che Carnevale... il suo interessamento per il processo stava crollando e quindi si stava giocando l'ultima carta, di farlo a sezioni unite, così anche lui poteva presenziare in questo processo.

Messina Francesco, è un capo mandamento di Mazzara... non credo di Mazzara ma sicuramente di Marsala, di questa zona di qua, una persona intimissima di Totò Riina, una persona di fiducia.

Circa il legame fra i cugini Nino e Ignazio Salvo con “cosa nostra”, come dettomi dal Biondino Salvatore e da Ganci Raffaele, questi erano intimissimi con l'onorevole Lima e Andreotti.

Dell'interessamento di Riina per l'aggiustamento del maxi processo e dei modi in cui questo doveva avvenire ricordo che ebbi notizia anche da altri uomini d'onore , infatti, Riina diceva che si stava interessando Carnevale per questo maxi processo, però lui diciamo... la carta più vincente, da quello che capivo io, puntava su Lima, Lima-Andreotti. Questo lui diceva e questo ho saputo anche da Biondino e da Ganci Raffaele.

In particolare, Biondino e Ganci, mi dissero che Lima con Andreotti si stavano interessando di questo processo e dal Mangano Vittorio venivo a sapere che Carnevale era intimissimo con Andreotti..

Mangano Vittorio è un soldato della famiglia di Porta Nuova”.

Queste circostanze, come è evidente, costituiscono riscontro logico della presunzione di affidamento che l'organizzazione criminale riponeva nella possibilità di aggiustamento del maxi processo.

Tornando alla deliberazione dell'omicidio dell'onorevole Salvo Lima, dopo la emanazione della sentenza che fu di segno assolutamente negativo per gli interessi di “cosa nostra”, c'è stata un'altra riunione e Riina ha detto: *questo lo dobbiamo ammazzare perchè non ha mantenuto gli impegni e quindi così è successo.* Rispetto al giorno dell'emissione della sentenza, il 30 gennaio 1992, questa riunione avvenne una decina di giorni dopo. Essa avvenne nella villa Serena... *dietro la villa Serena perchè ci vedevamo o qua oppure nel pollaio dietro la casa del Sole.*

Questa villa Serena si trova in via regione Siciliana, alle spalle di questa villa Serena c'è una villetta di una persona che non fa parte di “cosa nostra”...Guddo Girolamo.

Alle organizzazioni di queste riunioni in questa villetta provvedeva Cancemi e a volte Ganci.

Riina disse, che si stava interessando Carnevale, per aggiustare il Maxi Processo. Sempre con quel giro che io ho spiegato. Intendo, quel giro, mi spiego meglio, attraverso Lima, Carnevale si stava interessando e poi sono andato a finire ad Andreotti, quello che ho saputo io..

Brusca :

Relativamente al movente dell'omicidio Lima, il dichiarante ha in primo luogo parlato del mancato interessamento dell'onorevole Lima per assicurare l'esito favorevole del maxi processo ma ad esso ha affiancato il risentimento insorto per i provvedimenti antimafia espressi in sede politica dalla corrente di partito della vittima: tali affermazioni traggono conferma tra l'altro, dalle dichiarazioni dell'on. Mario D'Acquisto (più oltre analizzate) e dalla circostanza dell'insussistenza di precauzioni per la propria incolumità mai adottate dallo stesso Lima (cfr. tra i molti, testi Blanda e Graffagnini).

Sotto questo profilo, l'omicidio dell'on. Lima costituisce la diretta espressione di una strategia criminale in corso, volta all'intimidazione generale delle istituzioni politiche e giudiziarie, deliberata ed attuata dagli imputati quali componenti (effettivi o in sostituzione) della "cupola" palermitana nonché quali titolari (effettivi o in sostituzione) delle funzioni di "reggenti" di talune aggregazioni locali.

In ordine alle cause dell'uccisione dell'Onorevole Lima, Brusca Giovanni si è così espresso:

L'omicidio di Salvo Limasi cercava di farlo il più presto possibile, per dare un colpo alla Democrazia Cristiana, all'Onorevole

Andreotti. E siccome si stavano impegnando per la campagna elettorale, quindi di bloccare questa campagna elettorale nei confronti della corrente limiana, quindi corrente andreottiana, per non fare affluire questa forza verso l'Onorevole Andreotti. Tant'è vero che noi parlando sia con Gioe', io ne parlavo, che valutavamo bene o male e con Salvatore Riina, avevamo deciso di uccidere l'Onorevole Purpura, ma non perchè avevamo qualcosa contro l'Onorevole Purpura, ma se continuava a fare campagna elettorale verso l'Onorevole Lima, avrebbe anche lui pagato il suo conto, cioè sarebbe stato ucciso. Sarebbe stato ucciso perchè avrebbe continuato a cercare voti per una persona a noi scomoda, che sarebbe l'Onorevole Andreotti. E questo è il fatto più urgente di quel momento. Ma viene ucciso anche perchè prima, ripeto amico, dove Salvo Lima aveva avuto dei benefici di voti, ma non solo voti, ma bensì strategie di mafia. Perchè non è che il potere della mafia erano solo i voti, perchè con i soli voti noi eravamo nulla o niente. Potevamo avere il 3, 4, 5, al massimo il 10 per cento al livello regionale, ma non era intanto questo il punto. Il punto più forte è che c'era la forza, l'intimidazione che sfruttavano questi uomini politici e che poi dopo tempo si sono ... cioè ci hanno voltato le spalle, cioè non interessandosi più per "cosa nostra" o per i favori che ci si andavano a chiedere.

Sul finire dell'esame dibattimentale il Brusca spontaneamente ha voluto soggiungere: *E un altro fatto che poi è scaturito ... proprio l'elemento scatenante è stato quando vengono ... perchè avevano fatto le leggi contro i pentiti e va bene, avevano fatto la legge Rognoni - La Torre e va bene. Tante leggi e va bene, cioè non era questo il punto che potevano fare scatenare questa guerra. Perchè bene o male con tutte le leggi che si facevano, ma bene o male si riusciva sempre, come credo si sta cercando*

di dimostrare, in qualche caso è già dimostrato, di aggiustare i processi tramite Presidenti, Giudici a Latere, Giudici popolari. Cioè si riusciva, quelli che erano i processi. O altri fatti a livello politico, cioè fare passare il terreno edificabile o altri favori. Cioè questo, si riusciva sempre ad aggiustare la situazione. Ma poi c'è il fatto umano.

Il fatto umano, cioè il mafioso non sopporta di essere arrestato e credo che nessuno che è libero viene arrestato. In quel periodo nel '91 credo, prima viene fatto un decreto per quei mafiosi che erano usciti con scadenza dei termini e poi il decreto di tanti uomini d'onore, fra cui tanti capi mandamento che avevano ottenuto gli arresti domiciliari per motivi di malattia, quindi un altro decreto che vengono rimessi in galera, cioè questo proprio è stato come si suol dire la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè nel senso che tu fai soffrire persone che bene o male per un motivo o un altro avevano ottenuto la libertà e tu li stai mettendo in galera. Assieme all'Onorevole Martelli, che prima si è venuto a prendere i voti in Sicilia patteggiando con qualche mafioso e quindi gli abbiamo votato per due volte, avendoci voltato le spalle. Tant'è vero che il ... l'uccisione di Martelli viene decretata anche in quella occasione, però postergata per motivi di tempo e non perchè aveva fatto il 41 bis, nella maniera più categorica. Perchè l'uccisione di Martelli viene prima che lui fa il 41 bis.

Perchè tanti si trincerano dietro questo 41 bis perchè secondo me questo 41 bis non vale niente perchè è una scatola vuota. Io avevo la possibilità tramite processi di mettermi d'accordo con mio fratello e potere fare delle dichiarazioni concordanti. Potevo benissimo parlare con i miei familiari e c'è a dimostrazione al Maxi processo di Caltanissetta, dove io faccio gesti ai miei familiari, che parlavo se si era comprato la macchina, e si può vedere in maniera molto chiara. Ma quello che scatenava erano i

fatti umani. Quindi quando tu vai ad arrestare una persona che è libera e la vai a rimettere in carcere o quando tu fai il 41 bis e ti copri dietro il 41 bis ma cominci a fare i maltrattamenti, quindi viene decretata la morte di Martelli prima del 41 bis. Quindi la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono più che altro gli arresti. Martelli ... l'Onorevole Lima, chiedo scusa.

E' evidente che egli fa riferimento al decreto c.d. Martelli n.60 dell'1.3.1991, che stabiliva che per gli imputati di reati di associazione mafiosa, non fosse più contemplata la possibilità di stare agli arresti domiciliari o arresti ospedalieri e che fu emanato ben prima delle disposizioni che attengono all'art. 41 bis ord. pen.

Non ogni provvedimento adottato contro “cosa nostra”, determinava nello ambito dell'organizzazione criminale azioni così efferate; il motivo per cui “cosa nostra” decise di scatenarsi nel 1992 con un attacco così violento contro uomini delle istituzioni, viene spiegato dal Brusca nei seguenti termini:”*c'erano già rancori o decreti di morte per il passato, non c'erano più quelle condizioni, quegli agganci politici, quindi non c'era più quella copertura politica, non c'erano più anelli di congiunzione, perchè ripeto, c'erano stati i voltafaccia e quindi si va all'attacco frontale con lo Stato, con i risultati quelli che poi sono stati*”.

E questa strategia così violenta doveva, nei loro progetti, andare ancora più avanti: si trattava di una chiusura dei conti.

“Come si suol dire, una chiusura dei conti e una pulitina dei piedi in termini poco felici, cioè nel senso che tutti quelli che ci contrastavano con le leggi dello Stato, tipo Borsellino, tipo Falcone, tipo qualche altro Magistrato, dovevano essere uccisi perchè ci contrastavano.

Viene quindi ribadito che l'omicidio venne commesso per "dare un colpo alla D.C., all'onorevole Andreotti, bloccare la campagna elettorale della corrente limiana, cioè andreottiana".

“Dunque, ripeto, l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato che c'era il maxiprocesso che non avevamo avuto nessun interesse almeno da parte di Salvo Lima o quanto meno questo ... almeno io sapevo. Due: come già ho detto l'onorevole Andreotti con l'onorevole Martelli hanno fatto il decreto per riarrestare tutti quelli che avevano usufruito degli arresti domiciliari per motivi di malattia e tutti quelli agli arresti ospedalieri, per motivi di malattia, ed ancora, rimettere in carcere molti esponenti di “cosa nostra” che erano usciti per scadenza dei termini .

Perché mio padre era agli arresti domiciliari per motivi di malattia ... è stato arrestato quindi fine '91, metà '91.

Il maxi processo, quando si parlava di questi due eventi, credo che fosse già in Cassazione.

Se noi di “cosa nostra” volevamo andare a bloccare con i voti solo di “cosa nostra” non avremmo ottenuto niente perché i voti di “cosa nostra” della Democrazia Cristiana non è che erano tutti cioè tutti i voti della Democrazia Cristiana tutti voti mafiosi. Perché se non vado errato, posso sbagliare di qualche cosa, a livello nazionale la Sicilia era un contenitore del 40% dei voti a livello nazionale. Quindi era un contenitore abbastanza forte per ... per la corrente andreottiana in ... in ... all'interno della sua corrente politica. Quindi se avremmo tolto solo i voti della mafia non avremmo risolto niente. E allora siccome in passato per dare forza alla Democrazia Cristiana non è che erano solo i voti che gli davamo. Si facevano degli omicidi, tipo Michele Reina, Mattarella e si cercava di appoggiare come meglio si poteva a uomini politici, quindi si avvicinavano

... si avvicinavano per farli appoggiare a quelli che erano i nostri interessi. Tipo quando è stato votato Mario D'acquisto. Quindi si concordava sia con i voti ma sia con l'intimidazione, con la forza della mafia. Quindi quando poi viene il momento che l'onorevole Lima e quindi la Democrazia Cristiana ci volta le spalle adottiamo lo stesso progetto che loro prima ne avevano goduto. Quindi non ci votiamo più, o per lo meno che ci voleva votare ci vota. Non ci sono problemi. Però lo uccidiamo in maniera che c'è una persona di un certo spicco che non si interessa più per fare la campagna elettorale nei confronti dei limiani e quindi all'onorevole Andreotti. Tanto è vero che noi pensavamo che se questi personaggi continuavano a cercare voti avremmo continuato ad uccidere. Che poi la seconda persona sarebbe stata Purpura, quello che avrebbe continuato il lavoro di Lima. Ma siccome questo non ci fu più di bisogno ...

Quindi viene ucciso Salvo Lima e la corrente andreottiana a Palermo già trova il primo scossone. A livello politico, a livello giornalistico si comincia ad additare cioè a puntare il dito contro Lima, contro Andreotti, mafioso, non mafioso, cioè chi l'avrebbe voluto uccidere, comunque già ... come si suol dire la corrente andreottiana comincia ad avere i primi effetti... e siccome si parlava che il Presidente della Repubblica doveva essere l'onorevole Andreotti, quindi già dall'omicidio di Salvo Lima, aveva cominciato ad avere i primi effetti. Nel senso che in Parlamento quando si doveva eleggere il Presidente della Repubblica ed uno dei candidati era l'onorevole Andreotti, con i suoi giochini politici, li chiamo così, giochini politici, quando si facevano due, tre, quattro votazioni che sono andate tutte a vuoto, noi abbandoniamo momentaneamente il progetto di uccidere Purpura, perché, ripeto, le votazioni già erano avvenute, ma nel frattempo abbiamo il progetto di

uccidere Giovanni Falcone. Tanto è vero che parlando con Salvatore Riina gli dico: speriamo che ci riesce prima che vengono ... prima che viene eletto il senatore Andreotti in modo che se succede con questo fatto otteniamo due risultati. Quindi abbiamo ottenuto l'uccisione di Giovanni Falcone, nello stesso tempo, per effetto, automaticamente non sarebbe stato più fatto GIU... l'onorevole Andreotti, il senatore Andreotti come Presidente della Repubblica. E a noi, diciamo, ci è riuscito.

.... siccome ... ripeto, quello che si è verificato in quel momento. Siccome eravamo ... a livello nazionale non avevamo Presidente della Repubblica, fino a che non succede il fatto di Giovanni Falcone, al Parlamento per eleggere il Presidente della Repubblica, se non ricordo male, vengono fatte tre, quattro, cinque votazioni per eleggere ... o per lo meno per eleggere il Presidente della Repubblica. Forse, quello che si pensa, quello che poi si è saputo dalla stampa e cose varie, non riuscivano a trovare un accordo per potere eleggere all'interno della ... di politica all'interno delle loro ... dei loro giochi politici, quelli come li chiamo io. Non trovando il punto giusto per votare, eleggere il Presidente della Repubblica si ... c'erano questi, ripeto, questi ... questi giochini. E secondo ... parlando con Salvatore Riina questi ... questi ... questa ... questi giochi ... queste votazioni all'interno del Parlamento che andavano a vuoto era per effetto di Lima. Quindi se succedeva che l'attentato a Giovanni Falcone ci avvenisse, cioè succedeva prima che si votasse il Presidente della Repubblica, con un fatto avremmo ottenuto due risultati. Cioè quello del ... del giudice Giovanni Falcone e nello stesso tempo, ripeto, per effetto, non fare ... cioè non sarebbe più stato eletto il ... il senatore Andreotti a Presidente della Repubblica in quanto già era un po' discusso, con il dito puntato come mafioso. Tanto è vero che subito dopo è stato

eletto il Presidente Luigi Scalfaro. Subito dopo la strage di Falcone è stato eletto il Presidente Scalfaro. Noi l'abbiamo interpretata così se poi all'interno sono andati diversamente non lo so, ma i nostri commenti con Salvatore Riina sono stati questi.

Con riferimento a quello che il Brusca ha definito il c.d. “fatto umano”, tale situazione, in “cosa nostra”, era quella che più aveva fatto soffrire, perché, a differenza di altri provvedimenti legislativi adottati dal Governo (per esempio la legge sui collaboratori di giustizia e la legge Rognoni-La Torre) per i quali i mafiosi conservavano *la speranza di poter intervenire, come si era intervenuti per aggiustare i processi*, ciò che il popolo di “cosa nostra” ed i suoi capi non poterono sopportare fu “il fatto umano” connesso al provvedimento che riportò in carcere coloro che erano stati liberati ed al decreto che riportò in carcere quelli che si trovavano agli arresti domiciliari: al riguardo il Brusca ha spiegato :

“Quando man mano che andavamo negli attentati ma in particolar modo con Salvo Lima, quando venne ucciso Salvo Lima, ecco uno dei commenti che abbiamo fatto con Salvatore Riina, ma per l'effetto che abbiamo ottenuto e non per il fatto esecutivo, per dire tu ci hai fatto i decreti per rimettere in galera le persone e noi ti facciamo soffrire a te come tu fai soffrire a noi e cioè cominciando ad uccidere Lima e poi tutto quello che sarebbe venuto in avanti”.

L'analisi delle riflessioni di Brusca sulle ragioni che hanno condotto alla uccisione dell'uomo politico siciliano rivela come siano molteplici le motivazioni poste a fondamento della determinazione omicida in danno dell'europarlamentare democristiano, sebbene la circostanza scatenante,

come più volte ribadito, sia stato l'esito infausto del maxi nel giudizio di Cassazione.

Il Brusca conferma che tra i motivi della uccisione dell'on.le Lima vi è anche "il fattore umano", e cioè l'inasprimento delle condizioni personali degli imputati del maxiprocesso (ritenuto insopportabile dagli uomini d'onore) attraverso quel decreto legge numero 60 del 1° marzo 1991, che riportò in carcere, con decreto di interpretazione autentica dell'articolo 304 del codice di procedura penale, 43 "uomini d'onore", tra cui importanti esponenti della "commissione" che erano stati scarcerati temporaneamente per decorrenza dei termini massimi di fase della custodia cautelare. Siffatto provvedimento venne inteso come un accanimento in sede legislativa nel trattamento degli uomini di "cosa nostra" specialmente da parte di quei parlamentari che nella loro ascesa politica si erano giovati dei voti della mafia e della forza di intimidazione della predetta organizzazione criminale da cui adesso mostravano di prendere le distanze.

Infine viene spiegato l'attacco violento mosso contro uomini delle Istituzioni <<si va all'attacco frontale con lo Stato, con i risultati quelli che poi sono stati con "una chiusura dei conti, una pulitina dei piedi", nel senso che tutti quelli che ci contrastavano con le leggi dello Stato, tipo Borsellino, tipo Falcone, tipo qualche altro Magistrato, dovevano essere uccisi >>.

Vi fu in aggiunta la reazione all'emanazione di leggi che prevedevano la restrizione in carcere di soggetti che si erano giovati di provvedimenti di favore che avevano consentito loro di tornare in libertà *"In quel periodo, nel '91 credo, prima viene fatto un decreto per quei mafiosi che erano usciti con scadenza dei termini e poi il decreto di tanti "uomini d'onore", tra cui tanti capi mandamento che avevano ottenuto gli*

arresti domiciliari per motivi di malattia, quindi un altro decreto che vengono rimessi in galera.

L'emanazione della legge Mancino-Violante, invero, aveva stroncato quel progetto che si era fatto assai concreto di probabilità altissima che quasi tutti gli imputati venissero scarcerati per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

Anche questo è un punto di riscontro a quello che autonomamente sostiene Angelo Siino, al quale Brusca aveva sottoposto il perverso gioco della torre: *chi uccidiamo, Lima o Mannino? E se uccidiamo l'uno o l'altro che cosa accade?*

In particolare, il Siino, all'udienza del 23 gennaio del 98, ha riferito che dopo l'emissione del decreto che riportò in carcere quegli imputati che avevano ottenuto la libertà fu avvicinato da Giovanni Brusca, *“il quale mi fece una strana proposta, una specie di perverso gioco della torre, chi buttiamo giù, Angelo, tu chi ammazzaresti, Mannino o Lima?”*.

“Io percepì immediatamente che c'era un qualcosa, conoscendo Brusca che era un personaggio notevole, sapevo chi era e chi non era, per cui mi sono evidentemente immediatamente preoccupato, prospettando a Brusca che le due cose avrebbero creato senza dubbio un allarme sociale, un grosso problema perchè si trattava di due politici di vertice siciliani con refluenze sulla politica nazionale. Naturalmente ho detto però che sì, effettivamente Mannino sarebbe stato un fatto grave, ma ancor più grave sarebbe stato uccidere Lima perchè si sarebbe destabilizzato il Presidente Andreotti, in quanto era una gamba del tavolino che sosteneva Andreotti, cioè praticamente Lima portava una serie di delegati al Congresso Nazionale di stretta osservanza Andreottiana, quindi si trattava di una

situazione che poteva destabilizzare, non essendoci più la figura del Lima a supportare il Presidente Andreotti, che avrebbe creato seri problemi, avrebbe destabilizzato l'Italia. In effetti Brusca rimase molto sorpreso da questa mia osservazione e praticamente non mi disse più niente. Percepì bene la pericolosità di quello che Brusca mi stava dicendo, anche perché aveva refluenze su quelle che erano le mie attività illecite nella gestione degli appalti".

"Il decreto al quale ho fatto riferimento è quello del 1° marzo del 91, perché l'incontro fu subito dopo l'emissione di questo decreto. Sollecitai un incontro immediato con Lima e casualmente, dico casualmente, perché altre volte c'era stato don Ignazio, quello che io chiamavo don Ignazio, cioè Ignazio Salvo, ma praticamente in questa occasione devo dire che Lima era abbastanza tranquillo. Comunque io con aria...- non finisce la frase - gli dissi attenzione che c'è questa cosa, mi è stata riferita questa intenzione, c'è questa intenzione che mi sta preoccupando. Non feci riferimenti più precisi perché era presente don Ignazio che praticamente sapevo essere un frequentatore di Giovanni Brusca, perché Giovanni Brusca frequentava spesso e volentieri Ignazio Salvo, per cui chiaramente, benché c'era una convenzione tra me e Ignazio Salvo di non dire niente dei nostri rapporti, perché Ignazio Salvo diceva che i miei paesani, riferendosi particolarmente alla famiglia Brusca, erano gelosi di me come i gatti, per cui evidentemente evitavamo di fare capire che noi due ci vedevamo. Questo colloquio forse avvenne a casa di mia madre, anzi penso fu a casa di mia madre, che è antistante al casa di Ignazio Salvo, cioè praticamente di fronte, Piazza Vittorio Veneto 20"

"Forse ho omesso di dire che Giovanni Brusca era molto seccato che c'era stato questo decreto legge e che un sacco di persone erano state in un

certo senso prima illuse e poi disilluse, cioè mi disse, mi raccontò che erano uscite per due o tre giorni, per pochissimo tempo, forse di più ma pochissimo tempo, e poi erano stati ricondotti di nuovo in carcere, creando veramente una disillusione in questi personaggi e naturalmente nei personaggi di vertice di "“cosa nostra”". Allora io nell'incontro in questione ho detto a Lima, guarda che a accusa di questo decreto, di questa situazione ti vogliono anche ammazzare, questo è stato il termine che ho usato, ti vogliono ammazzare. Con aria sorniona, come era aduso, Lima mi rispose u sacciu, u sacciu ca mi vonnu ammazzari, cioè lo so, lo so che mi vogliono ammazzare. In questa occasione ci fu un interloquire di Ignazio Salvo che spesso era testimone muto degli incontri che io avevo con Lima, era un personaggio molto ma molto riservato, che parlava a proposito e poi con poche parole. Ignazio Salvo in quella occasione gli disse Totò, perchè lo chiamava Totò e non generalmente Salvo come lo chiamavano tutti gli altri, Totò, a tia un t'ammazza nuddu. E praticamente Lima, immediatamente dopo, mi diede una spiegazione, ma che pensavano sti quattru picurara? Perchè onestamente lui chiamava...non è che avesse grande stima sulle qualità intellettive di quelli che lui chiamava pecorai, macellai...e cose del genere, ma comunque li teneva sempre nel debito conto, anzi era preoccupato pure, ma in quella occasione stranamente mi disse, ma cosa credevano che u preside - che era una contrazione di u presidente - cioè che Andreotti si dimenticava quello che loro hanno combinato? Ci piaciù votare pi socialisti e ora si pigghianu quello che gli è stato riservato. Cioè mi prospettò il fatto che Andreotti si fosse vendicato per la questione del voto dell'87 nei confronti dei socialisti. Sì, la cosa mi pare che si concluse lì, comunque ho visto sempre che Lima era molto tranquillo perchè sicuramente lui si fidava molto della valenza

delinquenziale mafiosa di Ignazio Salvo però, secondo me, peccando, perchè Ignazio Salvo era un grossissimo esponente, un colletto bianco, quello che viene chiamato tout court un colletto bianco, ma assolutamente non era un esponente della mafia militare; chiaramente secondo me lui aveva fatto male i suoi conti. Ha fatto riferimento alle elezioni nelle quali i mafiosi avevano votato per i socialisti e di queste elezioni io so i messaggi che mi diede Giovanni Brusca che già nell'86 mi disse che bisognava dare un segnale".

Già nell'86, secondo Siino e secondo Brusca, il segnale c'era stato e il segnale era costituito dall'appoggio che alle elezioni regionali di quell'anno doveva essere dato a un candidato del Partito Socialista, l'Onorevole Foni BARBA, che appunto nel loro linguaggio convenzionale da quel momento in poi venne denominato "u segnali".

Gli amici dell'Onorevole Lima, le persone che più vivevano a stretto contatto di gomito con l'Onorevole Lima, hanno riferito che Lima fino al giorno del suo omicidio era tranquillo ed addirittura qualche giorno prima era talmente tranquillo che aveva passeggiato con la piccola nipotina di due o tre anni, da solo, davanti alla sua villa di via Danae.

Tra essi, Blanda Giuseppe, all'udienza del 14 febbraio 1995, ha ricordato che l'on.le Lima non aveva adottato alcuna precauzione nelle abitudini di vita dopo la sentenza del 1992 del maxi processo.

Graffagnini Nicolò, alla medesima udienza, ha dichiarato che non ebbe a notare nell'ultimo periodo prima di essere ucciso particolari preoccupazioni personali o precauzioni adottate dall'on.le Lima.

D'Acquisto Mario all'udienza del 21 luglio 1995 ha affermato che *l'on.le Lima gli era apparso tranquillo e sereno nel periodo immediatamente precedente l'omicidio: usciva di sera anche solo, si*

accompagnava con la nipotina, con la figlia, non usava particolari precauzioni, pur potendo usare la macchina blindata di amici che l'avevano, sebbene il teste non ha potuto escludere che il descritto atteggiamento potesse essere anche una schermatura esteriore.

Siino ci dà la chiave di lettura di questa tranquillità, Lima era ben consapevole dei malumori che serpeggiavano in “cosa nostra” contro di lui, addirittura abbiamo un riscontro alle dichiarazioni di Siino nelle dichiarazioni del dottore Pennino il quale, ha detto che durante le festività di Natale del 1991, incontrando all'Extrabar un altro "uomo d'onore" di Bagheria Mineo responsabile della sezione bagherese della DC, e avendogli chiesto della situazione politica ed in particolare dei rapporti con gli uomini politici amici, gli lasciò intendere che i suoi rapporti si andavano deteriorando perchè gli amici non avevano più stima del Lima. Chiaramente gli amici dello stesso e suoi perchè erano tutti organicamente inseriti in “cosa nostra”.

Nell'azione di “governo” dello stratega Riina, infatti era venuto il momento di far pagare - a quei personaggi del mondo politico che non avevano mantenuto le promesse o comunque non erano riusciti più a garantire l'immunità - il debito contratto con gli esponenti di “cosa nostra” che li avevano appoggiati nella loro ascesa elettorale: essi si erano avvantaggiati della *“forza, dell'intimidazione proveniente dall'organizzazione criminale che questi uomini politici sfruttavano e che poi dopo tempo ci hanno voltato le spalle, non interessandosi più per “cosa nostra” o per i favori che ci si andavano a chiedere”*.

Non era invero stato accolto favorevolmente dai vertici dell'organizzazione criminale, l'attività repressiva degli organi statuali che

avevano intrapreso un'azione incisiva nella lotta al crimine organizzato, mostrando di volere combattere seriamente il fenomeno mafioso .

La strategia di attacco allo Stato condotta con una esasperante violenza contro le Istituzioni sarebbe proseguita, dopo l'uccisione dell'On.le Lima a poche settimane dalle elezioni per il rinnovo delle Camere, con l'eccidio del Dott. Falcone (il 23 maggio 1992) e del Dott. Paolo Borsellino (il 19 luglio 1992) e di Ignazio Salvo (il 17 settembre 1992); nonché con gli attentati di via Fauro in Roma, nei confronti del giornalista Maurizio Costanzo (il 14 maggio 1993), di via dei Georgofili di Firenze (il 27 maggio 1993), di via Palestro in Milano (il 27 luglio 1993), di via del Velabro (il 28 luglio 1993) e di piazza San Giovanni (il 28 luglio 1993) in Roma.

Tali azione terroristiche sono da ricondurre all'unica direzione strategica e verticistica di "cosa nostra", finalizzata a creare una situazione di crisi, di confusione, di instabilità dalla quale il suddetto soggetto criminale avrebbe cercato, nel circuito del rinnovato sistema politico, dove erano cadute le tradizionali alleanze e referenze, nuovi interlocutori che avrebbero dovuto tutelarne gli interessi.

La sentenza del maxi aveva segnato uno spartiacque tra le esperienze giudiziarie precedenti e la nuova stagione di processi che era stata inaugurata con il giudizio appena concluso : per la prima volta non solo si era messo in piedi il maxi processo, non solo si era processata l'organizzazione in quanto tale, con tutte le connotazioni che ormai sono conosciute e che comunque sono contenute nella motivazione di quella sentenza. Ma si era giunti a quella decisione con gli imputati nelle gabbie, ancora detenuti, nonostante tutto ciò che era stato tentato per far sì che i processi finissero come nei felici anni '60 e '70 a gabbie vuote, perchè le

gabbie vuote sono un altro dei significati simbolici fondamentali per “cosa nostra”, cioè dimostrare allo Stato comunque la propria superiorità.

Si era per la prima volta affermato il principio della responsabilità giuridica della "commissione" provinciale di Palermo di “cosa nostra”, e gli uomini di “cosa nostra” avevano capito che <<se si afferma la responsabilità della "commissione", noi rischiamo di pagare tutto, noi rischiamo di pagare sempre>>.

LA COMMISSIONE DI COSA NOSTRA

ESISTENZA FUNZIONI COMPETENZE MECCANISMI DI FORMAZIONE DELLA VOLONTA' REGOLE DI FUNZIONAMENTO

Un gruppo degli odierni imputati, per i quali è passato in giudicato l'accertamento contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, circa la loro partecipazione a "cosa nostra" ed il loro inserimento nell'organismo di vertice collegiale, è chiamato a rispondere dell'uccisione dell'onorevole Lima, perchè la determinazione di tale assassinio rientrava nel novero di decisioni che sono ricomprese, secondo l'ordinamento interno di "cosa nostra", nella competenza della "commissione", organismo apicale del quale taluni degli odierni imputati medesimi facevano parte all'epoca di compimento dei fatti in contestazione.

Tutti i collaboranti hanno univocamente espresso l'assoluta certezza che questo gravissimo reato è riconducibile ad una matrice programmatica e decisionale di generale autorità e di indiscusso potere identificabile nella "commissione di "cosa nostra" di Palermo", vertice supremo dell'aggregazione mafiosa: affermazione che si fonda, per la maggior parte di loro, su conoscenza personale e diretta delle strutture e delle regole che governano l'attività di "cosa nostra" medesima.

Una di queste regole riferite sancisce che è riservata alla commissione ogni decisione che trascende gli interessi della singola famiglia o del singolo mandamento e che può avere ripercussioni dannosi addirittura per l'intera organizzazione : in particolare tale organo è

depositario del potere decisionale in ordine a tutti i delitti di sangue di uomini d'onore di rango elevato e di personaggi eccellenti, quali esponenti del mondo giudiziario e politico-istituzionale.

Con riferimento agli omicidi di notevole risonanza o comunque destinati a destare scalpore in ambito mafioso o nella società civile, era già noto, in base alle convergenti dichiarazioni dei "pentiti storici", che i cosiddetti "**omicidi eccellenti**" venivano decisi o autorizzati dalla commissione, trattandosi di delitti che, per la loro importanza, per il rilievo o per i riflessi nei confronti dell'associazione non potevano che essere deliberati da detto consesso in veste di mandante o in forma di adesione che rafforza l'intenzione criminosa in funzione repressiva o di prevenzione generale.

La prima conferma di tale circostanza e cioè della riconducibilità dei delitti in questione alle decisioni dell'organo supremo è costituita dalla mancata reazione a siffatti omicidi eccellenti da parte degli esponenti del mandamento territorialmente interessato, cosa che non sarebbe avvenuta se essi fossero stati commessi da elementi estranei all'ambiente mafioso ovvero da singoli membri senza l'avallo o l'autorizzazione degli organismi di vertice.

L'assenza di punizione o di altre reazioni costituisce indice significativo del fatto che l'azione delittuosa commessa non è frutto dell'iniziativa del singolo o di una "fazione" bensì dell'intera organizzazione attraverso il suo "vertice istituzionale", quale ente esponenziale del sodalizio criminale in argomento.

Questo criterio dell'assenza di reazioni interne ai fatti di sangue di maggiore risonanza (per confermare la riconducibilità degli stessi alle

decisioni dell'organo di vertice) è stato affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 80/92 che ha definito il c.d. maxi-processo.

Secondo le conoscenze scaturite dalle rivelazioni dei collaboranti, l'organo direttivo centrale, posto all'apice dell'organizzazione, esplica funzioni di interesse generale e di raccordo, funzioni direttive e punitive, di governo effettivo e di risoluzione dei conflitti tra coassociati, di assunzione delle decisioni più rilevanti e di assicurazione del rispetto del codice mafioso.

Già i collaboranti storici come Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Antonino Calderone e Francesco Marino Mannoia avevano parlato di una struttura collegiale chiamata "commissione" o "cupola" (espressione idonea anche in senso "semantico") composta da membri, ciascuno rappresentante di più famiglie contigue e di una regola inderogabile di competenza interna, secondo cui nessun omicidio può essere compiuto nella zona di influenza di una determinata famiglia senza il benestare del capo della famiglia stessa, mentre per gli omicidi di maggiore rilievo occorre il consenso della commissione.

Originariamente la commissione era sorta per dirimere i contrasti tra le varie famiglie ed i rispettivi capi; successivamente la sua funzione si è allargata fino a comprendere il coordinamento delle attività delle famiglie, abbracciando in seguito anche le decisioni riguardanti gli omicidi degli uomini d'onore, tutti i fatti delittuosi di particolare gravità, gli omicidi di personaggi di particolare rilievo estranei all'organizzazione : la commissione ha assunto dunque la funzione di organo di governo e di determinazione dell'indirizzo politico generale , nonché organo supremo di giurisdizione.

Tutti i successivi collaboratori hanno ribadito, fornendo ulteriori approfondimenti, i principi dell'ordinamento di “cosa nostra” riguardanti la commissione, le sue competenze ed i procedimenti di formazione delle sue decisioni.

In particolare, per quanto riguarda le “competenze istituzionali” della commissione il **Marino Mannoia** aveva affermato che a quest'organismo di vertice era riservata ogni decisione concernente gli omicidi degli uomini d'onore e comunque gli omicidi di personaggi di particolare rilievo estranei all'organizzazione (cfr. fra i numerosi esempi gli episodi relativi agli omicidi di Graziano Angelo, sottocapo della famiglia del Borgo, e dell'imprenditore Roberto Parisi).

Anche **Mutolo** Gaspare aveva precisato che sono di esclusiva ed inderogabile competenza della Commissione le decisioni riguardanti gli omicidi di appartenenti alle Forze dell'ordine, magistrati, uomini politici, giornalisti, avvocati.

Egli aveva spiegato che tali uccisioni possono determinare reazioni dello Stato o della categoria di appartenenza della vittima, reazioni che colpiscono gli interessi generali di “cosa nostra” e non già di singoli esponenti dell'organizzazione.

In ordine alla partecipazione alle decisioni il Mutolo aveva precisato che vi sono immancabilmente coinvolti i capi mandamento che fanno parte della Commissione e coloro che li sostituiscono nei periodi in cui i primi sono detenuti .

Il Mutolo ha ricordato casi constatati personalmente e riguardanti Rosario Riccobono e Calò Giuseppe: essi, capimandamento, lontani dalla Sicilia, perchè detenuti o in soggiorno obbligato o per altro motivo, venivano consultati comunque prima delle decisioni della Commissione.

Tale regola è generale, poichè anche una sola violazione di essa determinerebbe la violenta reazione del capomandamento non consultato prima della decisione della Commissione .

Il collaborante ha anche spiegato quali siano i canali attraverso cui si trasmette in commissione la volontà dei capimandamento detenuti : all'interno delle carceri avviene direttamente tra detenuti, approfittando dell'ora d'aria, dei temporanei ricoveri in infermeria; all'esterno avviene mediante colloqui o con detenuti uomini d'onore, o con familiari anch'essi uomini d'onore, ovvero tramite familiari di altri detenuti ristretti nella stessa Casa.

Anche secondo le dichiarazioni di **Marchese** Giuseppe è esclusivamente riservata alla commissione ogni decisione riguardante gli omicidi le cui conseguenze negative sono scontate (appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, giornalisti, uomini politici).

Circa i rapporti tra i capimandamento ed i rispettivi sostituti, il Marchese come già il Mutolo, aveva precisato che tutte le funzioni relative alla qualità di capo mandamento e quindi di componente la commissione, vengono svolte dal sostituto, allorchè il capomandamento sia impedito perchè detenuto o lontano da Palermo (per es. in soggiorno obbligato).

Tuttavia in relazione alle decisioni da assumere in commissione, il sostituto informa sempre preventivamente il componente effettivo, per conoscere la volontà e per manifestarla in seno alla commissione.

Per quanto riguarda poi i sistemi di comunicazione tra i capimandamento detenuti ed i sostituti, il collaborante si era soffermato anche lui a spiegare quali essi fossero.

Il capomandamento detenuto trasmette la sua volontà durante i colloqui, ai propri familiari uomini d'onore, o indirettamente comunicando

con altri uomini d'onore detenuti che a loro volta utilizzano un proprio familiare appartenente a "cosa nostra".

Un altro metodo sperimentato dallo stesso Marchese consisteva nello scrivere un messaggio in un fogliettino di carta sottile avvolto in un sottile involucre consegnato ad un familiare che poi lo faceva recapitare al destinatario indicato.

Rispondeva inoltre ad esperienza diretta del collaborante che le decisioni della Commissione concernenti omicidi - tra cui quello di Puccio Vincenzo da lui eseguito insieme con il fratello Antonino - erano state precedute da consultazioni tra i capi mandamento detenuti e l'esterno.

Anche **Drago Giovanni** aveva riferito che la competenza della commissione comprendeva tutti gli affari più importanti che coinvolgono gli interessi dell'intera organizzazione. In particolare spetta alla commissione di valutare e deliberare tutti gli omicidi che per la qualità delle vittime possono provocare ripercussioni sull'organizzazione "cosa nostra", quali gli omicidi degli uomini d'onore, esponenti delle Istituzioni, imprenditori, professionisti.

Quanto ai rapporti tra capimandamento e sostituti, egli ha precisato che in caso di detenzione o altro impedimento del capomandamento, le sue funzioni vengono svolte da un sostituto di sua fiducia.

Il sostituto non soltanto gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del mandamento, ma rappresenta altresì il capo in seno alla commissione.

Per quanto riguarda i sistemi di comunicazione tra i capi-mandamento detenuti ed i "sostituti", il Drago ha spiegato che essi si attuano:

- per mezzo dei colloqui con i propri familiari o i propri avvocati,

- per mezzo dei colloqui di altri uomini d'onore detenuti,
- per mezzo dei bigliettini chiusi, che vengono consegnati nel corso dei colloqui alle persone sopra cennate e, poi, recapitati ai destinatari. Per i messaggi di particolare importanza, come quelli concernenti omicidi, si utilizza quasi esclusivamente il metodo dei bigliettini.

Cancemi Salvatore, dopo l'arresto del capomandamento Calò Giuseppe ed in special modo dal 1987 in poi, ebbe a partecipare a riunioni della Commissione nella qualità di sostituto e quindi di reggente di fatto del mandamento di Porta Nuova.

Sebbene in quel periodo il Riina avesse rivestito progressivamente un ruolo egemonico, tuttavia, anche quando assumeva personalmente l'iniziativa di decisioni importanti riguardanti l'organizzazione, **sempre si adoperava per sottoporle formalmente all'assenso della commissione.**

Alle riunioni cui il Cancemi aveva modo di partecipare prendevano parte - secondo i suoi racconti - i capimandamento convocati da Riina o i loro sostituti.

I capi assenti perchè detenuti o altrimenti impediti, **che non disponevano di sostituti** nel loro mandamento, secondo quanto riferito da Cancemi, erano rappresentati dallo stesso Riina, il quale garantiva che li aveva o li avrebbe informati dell'oggetto della riunione.

Siffatte affermazioni del capo di "cosa nostra", per quello che era a conoscenza del Cancemi, non erano mai state smentite da nessun capomandamento che egli dichiarava di rappresentare, nè si erano verificati fatti posteriori che avessero rivelato l'esistenza di un contrasto tra il Riina ed i capi che lui sosteneva di rappresentare.

Il Cancemi veniva invitato in qualità di sostituto di Calò Giuseppe ed il Riina si fidava di lui, sulla base dell'amicizia del suddetto Cancemi con Ganci Raffaele e Biondino Salvatore che erano suoi alleati tra i più fidati. Dunque il Cancemi riscuoteva la fiducia del Riina medesimo, ma egli era invitato pur sempre nella qualità di sostituto del Calò, giammai a titolo di rapporto personale, perchè ciò avrebbe significato una esautorazione di fatto del capomandamento, che non poteva avvenire senza scatenare le reazioni sicuramente cruente del titolare del relativo potere .

A quell'epoca, in effetti, la commissione era stata in qualche modo monopolizzata dal Riina, il quale convocava i capimandamento che dovevano partecipare alle riunioni, assumendosi la rappresentanza degli assenti detenuti privi di sostituti, nelle determinazioni della stessa, potendo contare sull'appoggio incondizionato dei capimandamento a lui più vicini e sulla mancata opposizione degli altri.

Brusca Giovanni ebbe anch'egli a partecipare alle riunioni di commissione nella veste di sostituto del proprio padre Bernardo.

Egli vi fece parte nel periodo in cui si erano consolidati il dominio dittatoriale dei Corleonesi all'interno di "cosa nostra" e la centralizzazione del potere militare in seno alla commissione, alla vigilia di una stagione di esasperato terrorismo mafioso, della quale lui stesso si è proclamato co-ideatore ed istigatore, a ridosso della sentenza della Suprema Corte che aveva confermato sostanzialmente la costruzione accusatoria del maxiprocesso di Palermo.

Brusca afferma che le regole inerenti il funzionamento della commissione sono state osservate anche in occasione della decisione di uccidere l'onorevole Lima : essa è stata adottata attraverso riunioni a partecipazioni ristrette e progressive di capimandamento, alcuni dei quali

direttamente coinvolti nella fase preparatoria o in quella esecutiva del delitto.

Con riferimento all'omicidio dell'on.le Lima, i due più recenti collaboranti già membri della commissione (Cancemi e Brusca), hanno ribadito (così offrendo il riscontro ai collaboranti che prima di loro lo avevano asserito) che un delitto del genere non può essere frutto di decisioni di pochi, essendo necessaria la responsabilità collettiva di tutti i capi mandamento che erano tenuti a prestare il consenso e se non dissenzienti si assumevano le conseguenze della propria condotta. Per quanto il Riina sia stato un capo autoritario e carismatico, quasi dittatoriale, non poteva decidere un fatto di tal rilievo da solo o con il gruppo ristretto di Partanna Mondello che l'ha eseguito; ciò era contrario a un principio di logica criminale in relazione alla struttura di "cosa nostra" come descritta innumerevoli volte da svariati collaboranti e come risulta da sentenze ormai passate in giudicato.

L'establishment mafioso, infatti, riorganizzatosi in senso federativo dopo la trasformazione del sistema organizzativo da arcipelago di cosche a struttura organica, gerarchica e rispettosa delle competenze territoriali dei vari gruppi, dopo la felice conclusione della seconda guerra di mafia, non poteva essere polverizzato impunemente o neutralizzato con un colpo di mano indolore e privo di conseguenze ad opera del solo Riina ed in danno di coloro che erano stati suoi fedeli alleati i quali non potevano vedersi immotivatamente esautorati, proprio nel momento in cui si richiedeva la maggior coesione d'intenti possibile, non essendo realistico che l'affermata e già consolidata egemonia dei Corleonesi potesse da sola ordire la frantumazione radicale della indicata ristrutturazione e l'emarginazione degli autorevoli rappresentanti delle singole articolazioni (in assenza

peraltro di contemporanei segni di indebolimento o tentativi di epurazione nei loro confronti) che lo avevano appoggiato nella sua scalata al vertice dell'organizzazione.

Sebbene Riina gestisse una struttura verticistica e monolitica, doveva agire necessariamente in collegamento con gli altri mandamenti e con i relativi capi anche in relazione ad interessi di rilievo per l'intera organizzazione (appalti, estorsioni, cassa comune, rifugi per i latitanti) ed a maggior ragione per la determinazione di fatti dagli effetti devastanti per l'intera associazione.

I capimandamento, anche se carcerati, restavano signori del loro territorio e dal carcere continuavano a dare ordini ed esprimere la loro volontà. Il sostituto aveva a sua volta un ruolo di collegamento per la raccolta di siffatta volontà.

Riina, ideatore e principale artefice delle strategie generali dell'organizzazione imponeva la sua volontà, ma nello stesso tempo aveva bisogno del coinvolgimento degli altri capi mandamento. Essi, d'altra parte, non avevano da soli, la forza di dissentire perchè rischiavano altrimenti di perdere il sostegno del Riina il quale poteva fare in modo di togliere loro il mandamento :<< dovevano dire di “si” o (come dice Cancemi efficacemente) “abbassare la testa”>>.

Per quanto concerne la possibilità di dissenso, esso, tuttavia, pur costituendo ragione di grave pericolo per la vita del dissenziente, rimane lungi dal configurare la scriminante dell'articolo 54 c.p. essendo stata volontariamente causata dalla affiliazione all'associazione e dall'accettazione di un ruolo direttivo e deliberativo oltre che dalla adesione alla procedura associativa in virtù della quale per le decisioni più importanti era indispensabile la propria partecipazione .

Soltanto dopo la concreta dissociazione poteva ritenersi cessata per un capomandamento o per il suo sostituto la permanenza della sua adesione ai metodi ed alle finalità essenziali del sodalizio criminoso: ebbene, in nessuno dei casi esaminati in questo processo si è accertato dissenso palese tale da assurgere a volontà opposta e contraria a quella determinativa della decisione omicidiaria .

Nel momento in cui veniva concepita una visione strategica di dissennato scontro frontale con lo Stato, il Riina non poteva rischiare di guidare da solo la terribile rabbiosa reazione all'esito del maxi processo che aveva affermato la responsabilità del suo esercito e della sua forza operativa, senza avere il sostegno ed il consenso degli alleati usciti vittoriosi dalla sanguinosa guerra di mafia .

Fino alla fine infatti il Riina (che godeva di uno stato di dorata e prolungata latitanza), ed i suoi seguaci avevano sperato nei possibili effetti liberatori delle manovre di aggiustamento affidate agli amici potenti della leadership mafiosa, attendendo fiduciosamente i frutti di una campagna garantistica .

Ma neanche il clima generale era stato favorevole all'estrema difesa tentata dai corleonesi, i quali avvertita la disfatta, scatenarono una offensiva selvaggia concretizzatasi in un'impressionante ondata di terrorismo che investì le Istituzioni.

Quanto al deputato Lima ed al finanziere Salvo, sostiene Brusca che il Riina li aveva lasciati in vita per l'aiuto che avrebbero potuto fornire con le loro amicizie. Dopo l'infausto esito del maxi processo, fu conseguenziale la soppressione del primo, precursore di un'analogia sorte che avrebbe colpito anche il secondo. Con questo delitto si manifestò platealmente che i

Corleonesi avevano deciso di punire gli amici - a livello più rappresentativo del ceto politico - da cui si sentivano abbandonati e traditi.

Come è emerso dalle risultanze processuali acquisite, diciotto degli odierni imputati hanno fatto parte, così come loro contestato, della "commissione" di Palermo quali componenti effettivi di tale organo di governo, ovvero in qualità di sostituti, ed in tale veste hanno deliberato tra l'altro, la commissione dell'omicidio Lima: il che costituisce il punto di partenza per l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine ai delitti contestati.

Sia in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 80 del 30 gennaio 1992, sia in base alle dichiarazioni dei collaboranti assunti nel presente processo, si è accertato (come meglio e più approfonditamente sarà oltre esposto) che, nel periodo storico in riferimento, gli imputati suddetti, quali titolari o sostituti, componevano l'organismo di vertice con poteri assoluti di determinare le linee strategiche di azione di tutta l'organizzazione e quindi di deliberare e far eseguire gli omicidi più gravi.

Lo schieramento vincente all'esito della guerra di mafia ricomprendeva un vero e proprio "asse" di alleanze che collegava il mandamento di Corleone con numerosi altri mandamenti fra cui, tra gli altri, quelli di San Giuseppe Jato, Resuttana, Partinico, Ciaculli, Porta Nuova, schieramento indicato genericamente come "corrente dei Corleonesi" che rappresentava in commissione un gruppo dirigente omogeneo e compatto: esso aveva, nel corso della guerra di mafia, programmato ed attuato l'eliminazione di tutti gli avversari ed oppositori,

indi gli alleati ritenuti inaffidabili, successivamente aveva inteso imporre la propria supremazia assoluta nell' ambito dell' intera organizzazione.

LA COMMISSIONE DI COSA NOSTRA NEL PATRIMONIO CONOSCITIVO DEI COLLABORANTI

Nel presente procedimento sono intervenute le dichiarazioni dei collaboratori escussi, dei quali si riportano i brani più significativi, da cui si ricava un *excusus* storico sulle funzioni e sulle competenze di siffatto organo collegiale.

Notizie storiche sulla commissione ha riferito **Buscetta Tommaso**, la cui audizione ha avuto luogo il 24/04/1995. Egli ha spiegato la genesi dell'organo di vertice denominato "Commissione", mutuata dal parallelo organo della consorella "cosa nostra" americana.

"La Commissione di quel tempo nasce intorno... 1958 - 1959, comunque alla fine degli anni 50. E ad interessarsi sono stato anche io, uno degli autori, insieme a... o forse la parola più` esatta sarebbe, io insieme a loro, a Salvatore Greco e a Gaetano Badalamenti.

Salvatore Greco era inteso " Cicchiteddu ". In quell'epoca negli anni... credo nel 1957, ma non so, se sono preciso su questa data, venne in Sicilia, il così` detto... in americano Joe Banana. Giuseppe Bonanno, di Castellammare, che era rappresentante negli Stati Uniti, e che faceva parte della commissione negli Stati Uniti. Gli fu offerto un gran pranzo, se non ricordo male, da Virzi`, da tutti gli uomini d'onore piu` in vista a quell'epoca. E c'ero anche io, non perche' piu` in vista, ma c'ero anche io,

*ero stato invitato anche io. Mi si dice... sapevo parlare qualche parola di inglese e lui aveva un po' di difficoltà ad esprimersi in italiano. Mi si dice di parlare con Joe Bonanno, di sentirlo, di stargli più vicino. E Joe Bonanno si rivolge proprio a me, che secondo lui, mi vede un po' più... e mi dice: Fino a quando voi non farete la commissione in Sicilia, gli uomini d'onore continueranno a morire per mano degli stessi uomini d'onore. Cioè senza la commissione, il rappresentante di una famiglia giudicava un membro della sua famiglia, senza appello decretandone la morte. Riteneva che aveva sbagliato e lo ammazzava, e senza bisogno di ricorrere al Tribunale superiore. Gli americani avevano avuto questi problemi gravissimi in quegli anni in America. Ed allora stabilirono che si doveva fare una commissione, affinché stabilisse i torti e le ragioni, di chi andava a prospettare di avere ricevuto uno sgarbo. Loro misero fine veramente, a tutti quei problemi, che erano guerre fratricide e ci suggeriva: Perché non lo fate anche voi, così finirà... non è possibile che un uomo d'onore, solo perché è antipatico al proprio rappresentante, deve morire. Accettammo l'idea e quindi io fui, uno dei partecipanti insieme a quei due... Per quanto riguarda gli omicidi in senso generale e che non hanno una proiezione nazionale ma siciliana, è il capo mandamento stesso che lo definisce con i tre rappresentanti del suo mandamento. Ma quando si tratta di omicidi eclatanti, allora deve essere solo e unicamente la commissione che deve deciderlo all'unanimità. **La commissione non deroga di questo, nessuno può permettersi di ammazzare una persona come l'Onorevole Mattarella o come l'Onorevole Salvo Lima, senza che la commissione non lo sappia.**"*

Nel prosieguo della sua deposizione il Buscetta ha precisato :

"..... si raggiunge un'unanimità perché non siamo al Parlamento signor Presidente, siamo con gente che... e prima di arrivare quasi a

sedersi la decisione già è stata presa. E... si raggiunge l'unanimità.
Mi lamentavo con Calò, che era il mio rappresentante ma figlioccio e ci dicevo: per favore quando vai in commissione per lo meno mettiti d'accordo con Inzerillo, mettiti d'accordo con Bontate affinché questi non arrivino là e non capiscono niente di quello che devono dire, se devono dire sì, o se devono dire no. Le liti che sono successe nella commissione sono state perchè si sono verificati degli omicidi di cui questi signori che ho finito di menzionare, non sapevano che fosse stata la commissione, o per lo meno Totò Riina attraverso Michele Greco a decretarli.. Mi riferisco al capitano Basile, mi riferisco al colonnello Russo, e quando si arrivò in commissione si disse: ma insomma adesso vinemmu qua a difendere gli sbirri.

.....L'unanimità è che prima di sedersi come se si potesse dire chiacchiere di corridoio o di transatlantico a Montecitorio, avvengono gli accordi prima che si vanno a sedere. E quindi quando si vanno a sedere abbiamo stabilito che per esempio, Tommaso Buscetta è uno sbirro, e quindi va punito...tutti dicono va bene si può punire. Quindi il paragone non è proprio diciamo ortodosso per poterlo reggere di fronte a lei signor Presidente, ma io cercherò nel mio meglio di farci capire... che le decisioni venivano prese per gruppi separati uno dall'altro, che quando si arrivava in commissione e c'era un Bontate che diceva: no perchè ma perchè si deve fare questo. Veniva sopraffatto dai ragionamenti e delle emozioni degli altri, per cui capiva che se lui non avesse detto sì, avrebbe creato un grave contrasto perchè già l'opinione era per farlo, e avrebbe creato già un grande contrasto con tutta la commissione, quindi finiva per aderire”.

.....Ma il punto principale, il punto cardine della cosa è, che per favore non dimenticatevi mai che la commissione che decide questi omicidi importanti”.

Alla domanda del Pubblico Ministero “Quando un capo mandamento è detenuto, o altrimenti impedito e quindi non può partecipare alle riunioni della commissione, viene informato? Ha un proprio sostituto che ne svolge le mansioni o no?” Buscetta ha risposto, secondo le proprie cognizioni all’epoca della sua frequenza di “cosa nostra” di Palermo :

“Se la carcerazione diventa lunga ha un sostituto e viene informato, se non immediatamente... se c’è possibilità prima, ma se non c’è possibilità prima se ne assume la responsabilità chi presiede la commissione, ma in ogni caso viene informato sempre, e se ne assume la responsabilità, perchè questa è la ragione principale che dovete valutare. La commissione agisce sempre in virtù di tutti: prendersi la responsabilità delle decisioni che si fanno”.

In questa assunzione di responsabilità vengono coinvolti pure i sostituiti quando agiscono per conto del capo mandamento impedito.

“Perchè poi lo fa direttamente il sostituto, anche se il principale che è detenuto se ne assume la responsabilità. Ma il sostituto senz'altro ha la responsabilità più diretta. Quando si parla di diretta responsabilità del sostituto o di diretta responsabilità del titolare, i casi sono due. Ci sono delle azioni immediate a cui non si può fare in tempo ad avvisare il titolare, allora la responsabilità diventa diretta del sostituto. Quando invece si può avvisare, il titolare... è il titolare che ordina al sostituto di fare quella cosa. E quindi la responsabilità è sempre comune in ogni caso. Perchè quando non la riceve direttamente, lui poi la partecipa, e quello se

ne assume la responsabilità perchè dice: è il mio sostituto e tutte le azioni sue io le avallo...”

Il collaborante ha precisato infine che **fino al 1983 non c'erano sostituti**, perchè non c'era nessuno carcerato. *“Allora non c'erano i vici. Fino al 1981 non ci andava nessuno carcerato. E se qualcuno andava carcerato... ci andava per così breve tempo che non aveva bisogno di sostituti. L'unico caso che è stato veramente di sostituto si trattava di Luciano Leggio ancora in libertà, non dopo quando fu arrestato, e Salvatore Riina quando lui si sentiva male lo andava a rappresentare. Comunque Salvatore Riina se ne assumeva la responsabilità di quello che diceva, per poi trasmetterlo immediatamente a Luciano Liggiò”*.

Le conoscenze del collaborante sulla commissione si arrestano all'epoca indicata (1983).

Il collaborante **Calderone Antonino** è stato esaminato in data 28.1.1995. Nel corso della deposizione resa, in ordine alla tematica in trattazione, egli affermato che : *“ La Commissione Provinciale di Palermo e` composta da capi Mandamento. Ogni capo mandamento comanda due o tre famiglie.. saranno quindici, diciotto, quattordici.. I capi mandamento si riuniscono ed eleggono un..(capo) ai tempi di Gaetano Badalamenti hanno fatto rappresentanti e consiglieri.*

Dopo che hanno levato a Gaetano Badalamenti hanno fatto a Michele Greco e lo chiamavano segretario, e la Commissione Provinciale di Palermo, si interessa di tutte le cose che... dell'andamento che.. devono andare a Palermo, “cosa nostra” cosa deve fare, se si deve eliminare un uomo di un certo peso sia delle istituzioni o sia di “cosa nostra”, deve deciderla la Commissione o se si deve dare un andazzo politico, tutto

quello che si deve fare nella provincia di Palermo, lo decide la Commissione”.

Mutolo Gaspare è stato esaminato all’udienza dell’8.5.1995. In tema di organo collegiale in “cosa nostra” e sue competenze, egli ha riferito : *“Quasi tutti gli uomini d'onore sanno i comportamenti che hanno, che ha diciamo la Famiglia, il Mandamento, la Commissione. Diciamo io quando sono entrato a fare parte di “cosa nostra” ancora non c'era la commissione, c'era il triumvirato composto da tre persone”* (che fu un direttivo provvisorio col compito di reggenza prima della ricostituzione della Commissione)

“La commissione e` che ogni tre, quattro famiglie eleggono un capo mandamento, quindi tutti questi capi mandamenti compone la Commissione, la commissione c'e` un coordinatore che e` quella persona che diciamo riunisce, avvisa ai vari capi mandamenti per discutere cose che e` di loro competenza. Cosa sono le loro cose di competenze? Sono tutti gli omicidi o i reati in cui si puo` avere una ripercussione dello Stato e quindi la responsabilita` non puo` cadere su una singola persona, sono insomma omicidi politici, omicidi di magistrati, omicidi di giornalisti, omicidi di poliziotti, omicidi di grossi imprenditori di cui hanno diverse attivita` in posti diversi in cui interessano diverse persone, questi sono i compiti specifici che ha la commissione”.

In ordine alla domanda su chi presiede la Commissione, il Mutolo ha spiegato:

“Un capo almeno per quello che mi hanno spiegato a me, per quello che ho visto io, cioe` simbolicamente non c'e` capo perche' il capo mandamento e` l'organo piu` altamente che si arriva a “cosa nostra”,

*però c'è un coordinatore, il coordinatore cioè, io mi ricordo il primo è stato Gaetano Badalamenti, il secondo Michele Greco, il terzo Riina Salvatore, però non è, cioè noi che diciamo il capo.... I membri della Commissione **sono tutti pari**, soltanto per non creare confusione, quando un capo mandamento ha di bisogno di riunire la commissione si rivolge al coordinatore, il che simbolicamente dovrebbe essere un gradino di più perché tutti gli appuntamenti si danno a quella persona. Io mi ricordo che Gaetano Badalamenti quando diventò coordinatore ebbe la sfortuna di mandare ad avvisare i cugini americani per dire "io sono diventato il capo dei capi" ed è stato molto criticato da Salvatore Riina perché lui diceva che l'organo superiore in "cosa nostra" è il capo mandamento, il coordinatore non ha nessuna veste al di sopra del (predetto) Uno che sia più saggio lo fanno coordinatore escludendo il discorso di Salvatore Riina che Salvatore Riina purtroppo ha stravolto queste regole da quando me lo ricordo io insomma, lui ha avuto sempre il pallino, l'idea, l'aspirazione di comandare, infatti quando era lui aveva qualche puntino in più. Però io mi ricordo al tempo di Gaetano Badalamenti, al tempo di Michele Greco non c'era questo senso di inferiorità tra un capo mandamento e coordinatore, no. Verso il coordinatore anzi c'era un senso di rispetto perché tutti i grattacapi se li doveva prendere il coordinatore insomma.*

Un interessante approfondimento svolto nel corso del controesame dal collaborante trae spunto da una domanda della difesa - **Le risulta se sono mai avvenuti omicidi eclatanti senza il consenso di "cosa nostra"?**

Risponde il Mutolo "Sì, mi ricordo che si parlò del Capitano Russo che purtroppo ormai c'era quella forzatura, perché il capitano Russo, il Colonnello Russo, quello che è stato ucciso alla Ficuzza che era sempre la

linea Corleonese, perche' cioe` tutti gli omicidi eclatanti vengono nelle aree di personaggi comunque legati a Salvatore Riina, cioe` tutti i territori che lei vede dove muoiono giornalisti, magistrati sono....”

Circa l'omicidio del colonnello Russo, e ciò che è successo alla Ficuzza, il collaborante dichiara *“a noi ci arriva subito l'ordine, che Riina aveva detto che, dopo questo omicidio del Colonnello Russo, (perche' si sono informati, ci si informava dopo l'uccisione di un poliziotto che potesse essere poliziotto o carabiniere era uno sbirro) si assumeva con Luciano Ligio, la responsabilita` dello stesso”*

“il Capitano Russo aveva dato fastidio a diverse persone, era un momento in cui il Michele Greco godeva le simpatie di diversi capi mandamenti anche se ancora credo che sia Gaetano Badalamenti capo Mandamento pero` tante riunioni gia` si incominciano a fare alla Favarella, si sa che non fa niente Salvatore Riina se non e` in compagnia di “Scarpa”, arriva questa notizia al carcere, eravamo felici, contenti, perche' alla morte di un poliziotto non si poteva che essere contenti, questa era la logica. Però, so che questo omicidio del colonnello Russo e` stato fatto senza volere della Commissione.”

Circa le conoscenze di **Marchese Giuseppe** sulla commissione di “cosa nostra” e sulle funzioni della stessa, si riportano i brani più significativi (nel corso della deposizione del 9.5.95) : *”La Commissione e` ogni zona, praticamente i mandamenti che ci stanno dipende... tutta e` circondata la Sicilia, ci stanno diverse famiglie, ogni famiglia che comprende tre, quattro famiglie ha il suo capo mandamento che fa riferimento a quelle tre, quattro famiglie che corrispondono nel territorio di cui dipende. Le competenze riguardo le famiglie dei territori ed anche*

per qualsiasi decisione che venga fatta e deliberata dipende anche ai capi mandamenti e delle famiglie di cui fa parte. La Commissione e` composta dei capi mandamenti ed ogni decisione che si deve fare per qualche delibera di qualche omicidio, di qualche interesse in "cosa nostra" vengono sempre riuniti i capi mandamenti e deliberata quello che c'e` da fare.

*Gli omicidi riguardanti gli uomini d'onore, dipende chi sono gli uomini d'onore di una certa importanza, si riuniscono i membri della commissione e deliberano, valutano la positiva` o la negativita` dell'individuo, se e` da eliminare o da mettere fuori famiglia, ma in qualsiasi cosa che praticamente riguardano tutto diciamo di "cosa nostra" sempre e` deliberata dalla Commissione, qualsiasi omicidio importante o meno importante, anche se e` un'omicidio che so di qualche ragazzo, di qualche uomo d'onore del famiglia viene sempre dato.... dipende chi e` l'uomo d'onore o viene eseguito anche dal suo capo mandamento e dopo dara` le spiegazioni anche alle altre famiglie perche' **le regole portano che ogni cosa che si fa si devono informare sempre la commissione.***

In sintesi ogni deliberazione riguardante l'omicidio di uomo d'onore deve essere deliberata dalla Commissione."

"Per quello che riguarda gli omicidi di persone che non fanno parte di "cosa nostra", dipende chi e` la persona il nostro capo Famiglia fa riferimento al suo mandamento, spiega quale e` la situazione e sta al capo mandamento informare ad altri capi del commissione perche' per esempio se succede qualche cosa nella zona, qualche omicidio diciamo di una certa risonanza anche nei giornali, nella stampa, l'indomani deve dare anche spiegazioni anche agli altri capi mandamento come mai questa cosa si e` verificata e non sono stati informati. Quindi preventivamente deve essere

informata per tutto quello che praticamente dovrebbe agire un capo famiglia, un capo mandamento.

Per quello che riguarda la deliberazione su omicidi riguardanti personaggi delle istituzioni uomini politici, o comunque uomini di spicco della società civile, la commissione deve essere preventivamente informata e deliberare l'omicidio perchè una decisione di questo genere deve essere sempre deliberata dalla Commissione. Perche' rientra nelle regole di "cosa nostra", le regole di "cosa nostra" dicono che qualsiasi cosa si debba fare si deve fare riferimento dalla famiglia, dipende da dove vengono le decisioni, viene fatta ad esempio qualsiasi passo che venga fatto debba essere sempre informata la commissione dipende le persone che si debbano eliminare o avvicinare anche".

Il collaborante ha appreso queste conoscenze sulla commissione dallo zio Filippo Marchese, da Salvatore Riina e da altri uomini d'onore che lui frequentava prima e dopo essere stato arrestato.

Onorato ha affermato che quando viene arrestato un capo mandamento oppure uno che porta una carica, subito un altro uomo d'onore prende il posto e secondo le regole di "cosa nostra" deve informare il capo mandamento in carcere di tutte le decisioni più importanti assunte".

In sede di controesame, il **Ferrante**, a sua volta, ha specificato che le proprie conoscenze in ordine ai membri della commissione provinciale provengono da quanto Salvatore Biondino, suo capomandamento, gli riferiva. Circa le riunioni di commissione che avvenivano nella propria abitazione, egli ne ricorda diverse delle quali verrà trattato più ampiamente in seguito.

Dopo avere esaminato quelle che erano le conoscenze probatoriamente dimostrate sulla esistenza della "commissione" di “cosa nostra” e sulle sue competenze, attraverso la voce di soggetti che, pur appartenendo a “cosa nostra”, non vi hanno mai fatto parte nel corso della loro carriera criminale, ma l’hanno conosciuto dall’esterno, deve essere riportato e analizzato il contributo di due collaboratori, **Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni che, avendo fatto parte dell’organo collegiale**, hanno riferito ai giudici in ordine alla "commissione" provinciale di Palermo attraverso l’esperienza personale e diretta. Ciò allo scopo di verificare se le conoscenze *ab externo* fino a quel momento acquisite corrispondevano esattamente o meno a quelle assunte nel presente processo, attraverso la testimonianza diretta di chi ha preso parte alla "commissione", fatto sulla cui dirimente importanza per una organizzazione come “cosa nostra”, storicamente basata sulla regola dell’omertà, non serve ulteriormente immorare.

Cancemi Salvatore è stato membro della commissione di Palermo stabilmente dal 1987 in poi.

- La commissione è quella che decide le cose più importanti, omicidi eccellenti, stragi, omicidi di "sbirri", di magistrati e via di seguito...

Circa l’ampiezza dei suoi poteri deliberativi, il Cancemi ha spiegato che, “*per esempio quando in una famiglia, in una zona c’è un ladruncolo, un rapinatore... qualche cosa di scarso valore, la commissione non si occupa. Ma quando c’è una decisione di persone eccellenti la commissione è l’organo che si interessa per la decisione.*”

Fanno parte della commissione tutti i capi mandamenti delle famiglie dove... c'è un capo mandamento, per esempio per essere più chiaro, Porta Nuova, c'è la famiglia di Palermo centro, Borgo Vecchio e Porta Nuova e c'è un capo mandamento che è Pippo Calò, quindi tutti i capi mandamento fanno parte della commissione.

Nel caso in cui il capo mandamento sia detenuto o comunque impedito perchè ad esempio inviato al soggiorno obbligato o si trovi per motivi suoi fuori dal mandamento, lo rappresenta il sostituto e questa rappresentanza avviene anche all'interno della commissione.

Nel corso delle dichiarazioni rese in sede di controesame, all'udienza del 5.3.95, il collaborante sollecitato dalle difese, in tema di commissione e sue competenze, ha fornito ulteriori precisazioni.

“..... il Riina quando lui faceva una riunione più ristretta di un numero di persone più ristrette, poi si incontrava con altre persone oppure per dire una cosa la mandava a dire con Biondino o con Ganci, quindi era lo stesso non cambiava niente..... “

In altra parte del suo esame ha detto:

“Quindi il Riina per motivi di sicurezza perchè lui predicava spesso di stare sempre attenti perchè c'erano spioni in giro. Quindi predicava spessissimo di stare molto attenti. E allora lui non riuniva tutti assieme e faceva una riunione di tutti i capi mandamenti o sostituiti. Quindi lui faceva... faceva a gruppetti e anche usava un'altra situazione usava e che a volte per esempio della confidenza che c'era lo mandava a dire a me con Salvatore Biondino, anche a Ganci Raffaele.”

Ancora in un momento successivo ha sostenuto: *“Ho detto che sono i capi mandamenti che formano la commissione e prendono le decisioni, o hanno paura o non hanno paura sono presenti e abbassano la testa.....”*

Cancemi ha spiegato come: *“quelle che sono le motivazioni interiori non vengono manifestate, e l'abbassare la testa che è l'unica forma ufficiale di assenso alle decisioni”*.

“Un capo mandamento non cessa mai di essere capo mandamento. Quindi la responsabilità del capo mandamento c'è sempre.

Non posso escludere che qualcuno potesse pensare qualcosa di diverso, di fatto però nessuno dissentiva dalle proposte del Riina e quale aveva assunto una egemonia in “cosa nostra” da rendere estremamente difficile la manifestazione di una opinione contraria. Ad esempio io che pure intimamente ho dissentito da numerose decisioni del Riina non ho mai manifestato apertamente il mio dissenso nelle riunioni alle quali ho partecipato.

..... Riina.. le mie conoscenze maggiori sono da questa data che ho detto: 81/82, fino a quando io ho deciso di collaborare e ci doveva essere il piacere di Riina. Perché lui nei vari mandamenti, ha messo delle persone di sua fiducia.

Le cose sono piu` facili in “cosa nostra”, si fa la composizione della famiglia; poi quando c'e` una carica a capo mandamento, se non c'e` il volere di Riina quello non avviene.”

Alla domanda della difesa : Lei condivideva le scelte di Toto` Riina, come persona moralmente obbligata al rispetto di determinati valori; condivideva le scelte di Toto` Riina? Cancemi ha replicato : **“Io, diciamo come la mia persona, conoscendomi quello che era, devo dire no; però nessuno si permetteva di alzare la testa..**

Difesa - Lei ha parlato di riunione frazionata, quando in commissione venivate convocati lei, Ganci e Biondino e si decideva qualcosa, o comunque, così` come lei ha spiegato, decidevano in quel senso; e cioè` Riina vi comunicava che era stata decisa una cosa. Le risulta che successivamente vi erano delle verifiche, da parte dei tre componenti; cioè` lei, Ganci e Biondino, in relazione alla medesima decisione adottata nei confronti di altri soggetti? Lei ha detto che la riunione avveniva a tre alla volta, o a quattro, diciamo a gruppetti. Ebbene uno del primo gruppetto, ha mai verificato se uno del secondo gruppetto era stato interpellato, si da potere con certezza affermare, che tutti i componenti della commissione erano stati interpellati?

Cancemi - Il silenzio mi dava questa certezza, perche' non sentivo niente.

Difesa - Ma verifica, lei ne ha mai fatto?

Cancemi - No. Pero` ripeto, il silenzio era la conferma.

Difesa - Il silenzio era silenzio..

Cancemi - No il silenzio significava che era così` ; perche' nessuno si ribellava, nessuno..Che c'era silenzio, non sentivo niente, che nessuno diceva: Ah.. io non sono d'accordo, Ah.. io questa cosa non si deve fare.. Questo voglio dire.

Brusca Giovanni, è stato anch'egli membro in qualità di sostituto della commissione provinciale di "cosa nostra" sul cui tema ha reso ampie dichiarazioni, di esse si riportano ampi stralci:

“Io quando sono entrato a fare parte di “cosa nostra”, quando, come si suol dire mi hanno punto nel dito, le prime cose che mi hanno spiegato sono le regole, quindi il soldato, il consigliere, il capo decina, il

sottocapo, il capo mandamento, il capo provincia e il rappresentante di provincia cioè mi insegnavano che le regole si dovevano rispettare, nel senso che se io prima di uscire fuori paese dovevo andare dal mio capo mandamento o perchè dovevo andare in un altro paese, anche se nello stesso mandamento o addirittura se dovevo andare in altro mandamento dovevo passare dal mio capo mandamento, cioè il mio capo mandamento poi si riuniva o dal capo provincia o dal capo mandamento, per andare a chiedere quello che io avessi di bisogno cosa dovevo andare a fare.

Brusca ha riferito di aver conosciuto e aver fatto parte dell'organismo collegiale costituito dalla **commissione provinciale** di “cosa nostra” .

“Ho conosciuto ed ho partecipato fino all'ultimo ... fino al '90, '91, dove io ho partecipato con le varie commissioni. Una, due sicuramente, che si stava ricominciando a partecipare alle varie commissioni come si faceva nella fine degli anni '80, '79, '78 in poi.

Al riguardo egli ha voluto ancora precisare : “io sono stato accusato di volere smontare il cosiddetto teorema Buscetta, nel senso di affermare che non esisterebbe la commissione provinciale, non esisterebbe la commissione regionale. Ebbene, io non voglio smontare il teorema Buscetta, non voglio smontare nè commissione provinciale e nè commissione regionale. Tanto meno voglio smontare la tesi di Buscetta, perchè comincio col dire, sarebbe opportuno chiedere a Buscetta, dopo che comincia la guerra di mafia, cioè dopo l'81 in poi cosa sa lui degli eventi futuri, cioè quelli nuovi avvenuti. Quindi lui è a conoscenza fino ad un dato punto. E credo che lui stesso l'abbia dichiarato già, ed è riportato nella sentenza del primo Maxi processo, dove lui dice che con l'avvento dei

corleonesi o dei vincenti, le cose sono cambiate. Quindi quelli che io conosco dopo la guerra di mafia e che per motivi di riservatezza, di segretezza, di cautela, di strategia, perchè c'era una guerra in corso, non si facevano più le commissioni allargate come si facevano tutta una volta, cioè riuniti tutti ad un tavolo e decidere caso per caso. Quindi io so per esperienza personale che a me mi veniva comunicata una cosa, ad un altro possibilmente gli veniva comunicata un'altra cosa. Però direttamente seduti ad un tavolo non ho mai visto una commissione allargata. Però poi mi capitavano dei fatti dove, tipo nell'uccisione di Rosario Riccobono, dove io, ripeto, non avevo visto nessuna commissione, ma nel momento in cui viene ucciso Rosario Riccobono, io quel giorno vedo 2, 3, 4 capi mandamento che sono a conoscenza di fatti che io prima non avevo mai saputo.

Erano presenti: Pippo Calò, Nania, Geraci Antonino, Matteo Motisi, mio padre, Giuseppe Giacomo Gambino anche se era sempre un capo ... Stavamo uccidendo Riccobono, ma il capo mandamento era sempre Giuseppe Giacomo Gambino. Raffaele Ganci era pure presente quel giorno quando è stato ucciso anche Salvatore Scaglione. Però non ho visto una commissione che ha partecipato a tutti questi fatti. Cioè sarebbe assurdo, si doveva uccidere Stefano Bontate, che fa? si fa la commissione e dire: "Sai ti dobbiamo uccidere" o quando Stefano Bontate voleva uccidere Salvatore Riina, che fa, hanno fatto la commissione e dice: "Sai, dobbiamo uccidere Salvatore Riina" o quando si doveva uccidere Peppe Di Cristina si è fatta commissione? Si è fatto e poi si è spiegato perchè. Ma per motivi, ripeto, di strategia, di riservatezza e per esperienze che man mano venivano fuori. Però nell'ultimo periodo le commissioni si stavano un'altra volta a riattivare come avveniva negli anni '80".

Dunque, per un certo periodo di tempo, durante e anche successivamente alla guerra di mafia (quella degli inizi degli anni '80), pur continuando ad esistere le regole e quindi anche la commissione, le modalità delle riunioni della commissione non prevedevano la partecipazione contestuale di tutti i capi mandamento.

“Erano cambiate le modalità, cioè il metodo. Non è che erano cambiate le regole. Perché in “cosa nostra” si vive sulle regole, cioè è nata sulle regole. Però per motivi, ripeto, di cautela, e più il fatto era importante e più ristretto era, più eclatante era il fatto e più ristretto era. Cioè quindi sono cambiati i sistemi, cioè le modalità, l'applicazione, ma le regole erano sempre uguali”.

La commissione, dunque, pur esistendo, perchè ne facevano parte i capi mandamento, non veniva più convocata con riunioni collegiali plenarie. Le riunioni collegiali ripresero agli inizi degli anni '90.

In ordine all'espressione :*““cosa nostra” vive di regole”*, il Brusca ha spiegato che *“Le regole erano e sono sempre eguali. E' cambiato il metodo negli anni '80. Non le regole”.*

Per capire in che cosa è consistito, negli anni '80, il cambiamento di metodo nel meccanismo di formazione della decisione della commissione, il Brusca ha poi chiarito: *“partiamo dal teorema Buscetta. Da quel momento in poi, per quelle che sono le mie conoscenze in base a quello che vivevamo in “cosa nostra”, essendo che c'era una guerra continua, prima una guerra contro Stefano Bontate, cioè era tutta una serie di fatti delittuosi, per ristrettezza, perchè non sapevamo chi c'era all'interno di “cosa nostra”, cioè per esperienza, che purtroppo Salvatore Riina ha cinquant'anni di esperienza sulle spalle di “cosa nostra”, che si preoccupava che qualcuno potesse tradire o qualcuno potesse uscire*

discorsi verso, come si suol dire ... fughe di notizie verso la magistratura o le forze di polizia. Quindi per potere individuare il gruppo o la persona che era responsabile di quel fatto o di quella occasione, per poterlo individuare. Ma poi, dopo l'ultimo evento contro Puccio è cominciata un'altra volta a ... quelle che sono, ripeto, le mie esperienze, a riunirsi un'altra volta le cosiddette commissioni a tavolo rotondo in commissioni allargate, per cominciare a riprendere quegli equilibri degli anni '80, cioè dalla fine degli anni '70 - '80. Con tutti i capi mandamento presenti.

Ciò non era avvenuto fino alla guerra contro Puccio ed i suoi alleati nel periodo dalla metà dell'89, maggio '89: soltanto in questo periodo il metodo è venuto meno o meglio il metodo è cambiato.

In questo periodo, in questi sette anni, tra l'82 e l'89, questo metodo nuovo, che non è quello della tavola rotonda, consisteva nel fare dei compartimenti stagno, cioè ristretti. Siccome ripeto eravamo in guerra, avevamo nemici, c'erano le confidenze verso (incomprensibile), quindi più ristretti, più delicati, più importanti erano i fatti, più ristretto era, come si suol dire, le persone che dovevano sapere. Se poi Salvatore Riina il metodo che adoperava, cioè che ne parlava a due, a tre, ad uno, man mano che li incontrava, per quello che si doveva andare facendo, non per forza io lo dovevo sapere quello che stava facendo con me (incomprensibile) avanti. Perchè automaticamente, come io già le ho detto, io ero uno di quelli che acconsentiva a tutto quello che diceva Salvatore Riina.

Queste riunioni a tre, a quattro, a uno o a due, potevano coinvolgere indifferentemente il mandamento di Palermo, il mandamento di Partinico, il mandamento di San Lorenzo, il mandamento di San Mauro Castelverde a seconda di dove si dovesse intervenire... cioè dipende dove bisognava avvenire ... cioè capitava un fatto e tutti quei mandamenti erano tutti a

conoscenza. Cioè ognuno aveva una notizia li portava, come si suol dire acqua al mulino, chiedevano appuntamento con Salvatore Riina e poi Salvatore Riina riteneva opportuno di mettere a conoscenza gli altri o no.

“

Per quanto riguarda gli altri che non erano coinvolti in questo contatto diretto del quale Brusca ha parlato, *“l'informazione nei confronti degli altri capimandamento e sostituti, avveniva come meglio si poteva, essi venivano informati di quello che si doveva man mano andare facendo”*.

Per sua esperienza personale, non gli è mai capitato di ascoltare lamentele da parte di un capomandamento perché non era stato informato di un fatto del quale avrebbe dovuto essere informato, se poi c'era qualcuno che non aveva il coraggio di affrontare a Salvatore Riina su questo lui non sa riferire.

“Per esempio, a me capitava spesso di sentire gli umori di Peppino Farinella e non mi diceva mai di fermarci, dice, andiamo sempre avanti man mano ... senza scendere nel specifico ... sai abbiamo ucciso Lima o Falcone o tizio, caio e sempronio, ma man mano che andavano, si facevano i fatti, uno di quelli che mi incitava ad andare avanti era Peppino Farinella. E io ci diceva: zu' Pippi', con me deve parlare? Perché non parla con Salvatore Riina? Va be', dice, quando ci vediamo, dice, però nel frattempo so che tu ti ci vedi, dice, diglielo.

Fino all'arresto di Salvatore Riina questo tipo di lamentele non l'ho mai avute, qualche cosa dopo l'arresto di Salvatore Riina.

Dopo la guerra con Puccio, era ripreso invece il “metodo del tavolo rotondo”.

Ricorda, a tal proposito, una riunione in cui erano presenti, oltre al Brusca, Salvatore Riina, Biondino, Raffaele Ganci, Pietro Ocello, Francesco Lo Iacono, Peppino Farinella, Angelo La Barbera, Salvuccio Madonia, Giuseppe Montalto, era presente Pietro Aglieri e Carlo Greco (perché questi due avevano la facoltà di venire assieme) Antonino Giuffrè' del mandamento di Caccamo.

Un'altra riunione di cui Brusca conserva memoria è quella avvenuta a distanza di sei - sette mesi (ancora Peppino Farinella non era stato arrestato) e ne ricorda un'altra ancora, entrambe a casa di Salvatore Priolo, cugino di Salvatore Cancemi, in territorio di Porta Nuova.

A proposito della cosiddetta “delega in bianco” che era stata data a Riina sul mandamento di San Giuseppe Jato, Il Brusca ha spiegato che : *“essendo mio padre un capomandamento, sa che ogni volta per discutere un fatto che c'è da prendere una decisione, qualsiasi essa sia, bisogna avere un parere, un paragone, un voto, un ... una riflessione o una smentita, nel senso “ non mi sta bene”. Quindi siccome mio padre aveva fiducia nella persona di Salvatore Riina, quindi gli mandò a dire tutto quello che lui fa per lui mi sta bene anche per me come il mandamento di San Giuseppe Jato. Quindi fare e sfare tutto quello che lui ritiene opportuno.”*

Nel corso del controesame il Brusca ha chiarito ulteriormente :

Difesa : a proposito delle regole di “cosa nostra”, **le risulta che queste siano state mai violate?**

Brusca Giovanni: Dipende i casi sì, dipende i casi no.

Difesa: Nei casi, parlo evidentemente, di episodi eclatanti, come sono stati chiamati, cioè di omicidi eclatanti. **Le risulta che sono stati commessi omicidi eclatanti senza seguire le regole di “cosa nostra”?**

Brusca Giovanni: Per esempio, quando fu del **Colonnello Russo**, sono state violate le regole, che poi so che ci sono state delle ritorsioni in “cosa nostra” e Salvatore Riina poi ha dato le sue spiegazioni, uno. Quando fu dell'uccisione di **Peppe Di Cristina** sono state violate delle regole in “cosa nostra”, quando è stato ucciso **Stefano Bontate** sono state violate, perché era un avversario che dovevamo uccidere, nè che si poteva andare a dire "senti ti dobbiamo uccidere". **Quindi c'è qualche fatto che ha saltato le regole, ma per motivi di scontro all'interno dei vari schieramenti.**

Dopo avere passato in rassegna le dichiarazioni dei collaboranti ed avere osservato *in fieri* l'evoluzione che ha interessato nel tempo il supremo organo collegiale di “cosa nostra”, va sottolineata la distinzione tra la situazione precedente al contributo dichiarativo di due degli odierni imputati che hanno fatto parte della "commissione" (Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca), e quella successiva, corrispondente alle conoscenze acquisite con le loro dichiarazioni. E' opportuno allo scopo richiamare il contenuto delle tre sentenze che hanno concluso il processo cosiddetto maxi-uno, passate in autorità di cosa giudicata che fanno parte degli atti del fascicolo del dibattimento perchè acquisite, quali produzioni documentali.

E' oggetto di accertamento definitivo il fatto che “cosa nostra” è una organizzazione unitaria, verticistica, strutturata nel territorio attraverso "famiglie", mandamenti e organi decisionali di vertice che, nella provincia di Palermo corrispondono ad un organismo collegiale, la "commissione", composta dai capi mandamento della provincia stessa; nelle altre provincie siciliane non esiste un organismo collegiale, esiste un rappresentate

provinciale coadiuvato da un vice rappresentante e da un consigliere, ma ciò è irrilevante nel caso dell'omicidio Lima perchè, essendo stato consumato a Palermo, le regole dell'organizzazione sono quelle della "commissione".

E' stato altresì accertato con sentenza definitiva che in “cosa nostra” le regole esistono, ed esse costituiscono un *corpus*, uno statuto relativo al funzionamento della intera organizzazione. Ciascuno dei collaboratori, anche in questo caso con il contributo che è proprio dell'esperienza rispettivamente maturata all'interno dell'organizzazione stessa, ha detto in che cosa esse consistono dopo avere affermato la assoluta certezza della loro esistenza.

Certamente Tommaso Buscetta, che è stato uno dei “fondatori” dell'ordinamento giuridico di “cosa nostra”, ha raccontato addirittura di quando essa nasce negli anni '60, fine anni '50-inizi anni '60, quando cioè da confederazione diventa stato unitario; in epoca precedente, infatti, ciascuna famiglia era assolutamente autonoma nel proprio territorio, ciascun capo "famiglia" non pativa alcuna limitazione nel proprio diritto di vita o di morte all'interno del territorio sul quale esercitava la propria sovranità, ciò comportando talora che i capi "famiglia" potevano entrare in conflitto tra loro.

La parallela associazione mafiosa americana, allora, suggerisce attraverso propri esponenti di rilievo che sarebbe stato meglio comporre questi dissidi, che di tanto in tanto si generano, all'interno di una sorta di camera di compensazione che loro avevano sperimentato nella città di New York dove vi erano più "famiglie" potenti.

Da quel momento in poi si costituisce la "commissione" e coloro che hanno contribuito alla creazione di questo organismo, per evitare di essere

accusati di avere costituito delle regole a proprio uso e consumo, elaborano delle regole, ma non fanno parte della "commissione" per evitare che si pensasse che la creazione fosse stata fatta sulla propria misura personale. Buscetta, infatti non vi fece parte nonostante gli inviti rivoltigli dal Calò ripetutamente; l'innovazione di tipo ordinamentale comunque venne nel complesso accettata e realizzata.

Poi vi fu la strage di Ciaculli, quindi questa prima "commissione" funzionò poco, soltanto per tre o quattro anni al massimo. Dopo la strage di Ciaculli vi fu un processo di clandestinizzazione volontaria della organizzazione per circa sei anni; alla fine degli anni '60 si ricostituì l'organizzazione attraverso il triumvirato (organo direttivo provvisorio) prima, e la ricostituzione formale di una "commissione" dopo, in particolare dopo che finisce il processo c.d. dei 114, quindi a cavallo tra il 1974 e il 1975. Da quel momento in poi <<l'ordinamento costituzionale>> di "cosa nostra" è quello esistente e riconosciuto da molteplici sentenze anche definitive, quindi per quanto riguarda Palermo si tratta di una "commissione" composta da 13 o 14 capi mandamento a seconda dei periodi storici.

Per quello che riguarda il processo in esame, dopo le acquisizioni in chiave diacronica delle conoscenze dei collaboranti, è stato "lumeggiato" il periodo storico attorno al 1992, precedente il 12 marzo del 1992, nel temporale segmento immediatamente antecedente la deliberazione dell'omicidio Lima

La "commissione" delibera su tutti i fatti rilevanti che accadono nella provincia di Palermo e delibera in primo luogo sugli omicidi degli "uomini d'onore" e ciò dopo la uccisione di Angelo Graziano (la cui scomparsa è stata denunciata il 13 giugno del '77), quindi da quel momento la

"commissione" delibera anche sulla eventuale uccisione di "uomini d'onore"; in precedenza invece questa deliberazione veniva assunta inappellabilmente dal capo mandamento del territorio cui apparteneva l'"uomo d'onore".

Da allora l'organo di giustizia interno a "cosa nostra" è la "commissione" per il popolo degli "uomini d'onore". Poi delibera su tutti i cosiddetti omicidi rilevanti. Quando si vanno a uccidere soggetti appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, oppure liberi professionisti, oppure uomini politici, oppure imprenditori professionisti, giornalisti, poichè è prevedibile che la corporazione o le istituzioni possano reagire a questa uccisione, l'analisi costo-benefici che la uccisione stessa comporta per "cosa nostra", deve essere valutata da quella "camera di compensazione", da quell'organo di governo che si chiama "commissione", al cui interno ovviamente viene a realizzarsi il punto di equilibrio tra possibili posizioni divergenti. Dopodichè ovviamente la decisione coinvolge tutti.

L'Onorevole Lima rispondeva ad entrambi i requisiti, sia per la sua attività politica nel contesto locale sia nel contesto nazionale della vita politica italiana. Siino ha detto a Giovanni Brusca che uccidere Lima equivaleva a destabilizzare potenzialmente lo stesso Stato Italiano, perchè Lima costituiva "una delle gambe del tavolino su cui poggiava la forza del Presidente Andreotti", che in quel momento era tra l'altro Presidente del Consiglio e già proiettato per essere eletto alla somma carica di capo dello Stato. Accanto a questo aspetto, Lima rappresentava pure una espressione dello Stato: era dal 1968 Parlamentare nazionale, dal 1979 Europarlamentare, cioè dalla istituzione del Parlamento di Strasburgo e rieletto per la terza volta a Strasburgo nel 1989.

Il Brusca, che già nel 91 faceva parte, in qualità di sostituto, dell'organismo di vertice provinciale palermitano di “cosa nostra”, assume a proprio consulente Siino, dicendogli : “che cosa succede se ammazziamo MANNINO o se ammazziamo Lima?”

E' un indice sintomatico questo fatto, apparentemente minore, che apprendiamo da Angelo Siino, non solo della esistenza della regola in “cosa nostra”, ma della fondatezza della regola stessa, nel considerare anticipatamente le conseguenze di una decisione di tale gravità.

L'ORGANISMO DI VERTICE DI “COSA NOSTRA” NELLA GIURISPRUDENZA

Esiste, sul piano giuridico, un'area di “coincidenza o interferenza tra l'attività svolta in sede di deliberazione degli obiettivi associativi in seno alla commissione e la fase realizzativa del programma”.

Tuttavia, perchè la partecipazione qualificata dei membri del sodalizio possa implicare anche il concorso nella specifica realizzazione del programma è necessario un *quid pluris* che deve innestarsi sulla consapevolezza “che quel tipo di reato, già genericamente prefigurato come oggetto del programma associativo, è stato, per così dire, posto in cantiere”.

Tale *quid pluris* deve comunque assumere i connotati di un certo contributo causale alla realizzazione del reato stesso, sì da conferire alla partecipazione associativa qualificata, una specifica significanza rispetto a quella realizzazione.

Si è posto a lungo il problema in che misura possa essere ritenuta la responsabilità concorsuale dei capi di “cosa nostra”, membri dell'organo di vertice denominato ”cupola” o “commissione”, per i delitti commessi nel

quadro del programma associativo o almeno per quelli rientranti in un interesse strategico generale dell'intera organizzazione, vale a dire da un lato per i delitti di cosiddetto "terrorismo mafioso", ovvero commessi ai danni di uomini delle istituzioni o membri autorevoli della società civile, dall'altro lato per i delitti commessi ai danni di "uomini d'onore" di un certo rilievo.

Si può considerare come un criterio ormai acquisito quello che consente di attribuire a tutti i membri della commissione (sino a prova contraria) esclusivamente i delitti rientranti in un interesse strategico di comune rilievo, in grado di esprimere una certa causale riconducibile alle funzioni tutorie di tale organismo (cfr. Ass. App. Palermo 10 dicembre 1990, Abbate, recepita da Cass. 30 gennaio 1992 Abbate, nonché Cass. 17 febbraio 1994 Brusca, Cass. 15 giugno 1994 Farinella).

Invero, una volta riconosciuta l'esistenza di un organismo collegiale centrale composto da un ristretto numero di associati e investito del potere di deliberare con efficacia vincolante in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi, di particolare importanza per la vita dell'organizzazione, deve ritenersi, fino a prova contraria, che i componenti del suddetto organismo siano corresponsabili dell'avvenuta perpetrazione dei fatti decisi dall'organismo di cui fanno parte.

Quanto alla possibilità di prova contraria liberatoria in favore di un determinato membro della commissione, non appare sufficiente la mancata dimostrazione della presenza o la dimostrazione dell'assenza di uno specifico interesse in capo a determinati membri che abbiano o meno potuto esprimere un consenso tacito o passivo e ciò perchè, proprio la pronuncia di legittimità della Corte di Cassazione, ha ritenuto che il suddetto consenso tacito e passivo, prestato nell'ambito di un organismo

come la commissione di “cosa nostra”, sia di per sè tale da poter costituire idoneo contributo causale con riferimento ai delitti ivi deliberati o comunque ivi non impediti.

In altri termini quest’ultima giurisprudenza, respingendo la tesi che considera comunque irrilevante il consenso tacito e passivo, si preoccupa di precisarne il possibile rilievo penale sì da renderlo compatibile con i consolidati principi in tema di concorso morale e valorizza l’atteggiamento di quei membri della cupola che si fossero limitati ad approvare implicitamente pur potendola impedire, un’iniziativa criminosa relativa a un delitto eccellente proveniente da altri associati.

I giudici di merito e la Corte di Cassazione sono stati ripetutamente chiamati a pronunciarsi sull’esistenza di un organismo di vertice dell’organizzazione mafiosa costituito collegialmente dai capimadamento o dai sostituti in caso di impedimento, gerarchicamente sovraordinato alle singole famiglie; nonché sull’imputazione ai componenti della commissione della responsabilità concorsuale per l’esecuzione dei delitti-fine che per la loro eccezionalità collegata agli interessi strategici dell’organizzazione, alla qualità eccellente delle vittime ed alla risonanza sociale dell’evento rientrano nella competenza funzionale deliberativa di detto organismo.

L’indagine di fatto è stata diretta ad accertare la struttura dell’associazione, i poteri decisionali dell’organismo di vertice, la sua composizione nel corso degli anni, il ruolo dirigenziale e la partecipazione degli imputati alle deliberazioni collegiali, le modalità di esplicitazione della volontà-mandato, l’adesione prestata mediante autorizzazione o

nulla osta preventivi, mancata opposizione o rimozione di espressi divieti, consenso tacito ecc.

La giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato che le decisioni concernenti i delitti c.d. eclatanti, che possono determinare reazioni che colpiscono gli interessi generali di “cosa nostra”, non possono essere assunti individualmente dagli aderenti all’associazione mafiosa, bensì previo concerto dell’organo decisionale centrale.

La Suprema Corte, in tema di accertamento della responsabilità, ha individuato uno schema logico-giuridico di tipo sillogistico per l’identificazione di detta responsabilità, così articolato:

“-è provata l’esistenza di un organismo provinciale del quale fanno parte i vertici dell’associazione mafiosa e così i vari capimandamento ed i loro sostituti in caso di impedimento;

-per una sorta di competenza funzionale tale organo prende le decisioni destinate ad incidere sugli interessi generali di detta associazione, dirette tra l’altro all’applicazione di sanzioni consistenti anche nella eliminazione fisica nei confronti di alcune categorie di soggetti eccellenti;

-chi fa parte di diritto della commissione risponde di delitti che costituiscono espressione della relativa materia deliberativa”.

Le basi del ragionamento affondano le loro radici nelle conformi di decisioni giurisdizionali sia di merito (Ass.App. Palermo 10 dic. 1990) sia di legittimità (Sez. 1, 16 maggio 1994 ,n. 2274 e 30 gennaio 1992 n.80, già citata, cfr. anche Sez. 1, 28 nov.1995), conseguite alle convergenti dichiarazioni di pentiti storici già sopra citati.

In definitiva, con riferimento ai delitti eccellenti (definiti come fatti di eccezionale rilievo sfuggenti al mero ambito locale per la complessa organizzazione materiale e per l’entità delle conseguenze da parte degli

apparati repressivi dello Stato e dunque rientranti nei comuni interessi strategici dell'intera organizzazione), l'ipotesi di una decisione collegiale a monte del delitto, riconducibile, come sopra già affermato, ad una matrice programmatica e decisionale di generale autorità ed indiscusso potere, in assenza di punizioni per gli esecutori materiali, costituisce un dato assai significativo di un **preventivo assenso della cupola**.

Anche nell'epoca in cui l'organizzazione era diretta da un ristretto gruppo di potere accentrato e monolitico che decideva ed ordinava i delitti da compiere, ne stabiliva le modalità e talora indicava persino gli associati chiamati a commetterlo, le regole sopra descritte trovavano attuazione. E ciò sebbene in seno alla commissione avesse preso il sopravvento la fazione dei corleonesi e dei loro fedeli alleati che avevano portato avanti un disegno egemonico nei confronti di altri gruppi di associati rivali, e coevamente si fosse accentuato il fenomeno della "centralizzazione" del potere decisionale e militare nei "summit" indetti dalla commissione predetta.

Orbene, la indiscussa supremazia conseguita all'interno della organizzazione dal Riina non significava il definitivo esautoramento della struttura deliberativa verticistica fino ad annullarne la volontà collegiale; nè peraltro occorreva ricercare il singolo coinvolgimento di taluni dei componenti attraverso l'individuazione di una causale personale che li rendesse portatori di un accentuato e specifico interesse all'eliminazione della vittima designata.

Nel caso di specie, poi, relativo alla eliminazione dell'uomo politico Salvo Lima che non aveva saputo garantire il buon esito del maxi processo ed il cui andamento negativo rappresentava per l'organizzazione nel suo complesso (atteso il verticismo e la coesione di "cosa nostra") un "*vulnus*"

al suo indiscusso prestigio ed alla sua stessa sopravvivenza, il movente individuale dei singoli imputati rileva solo marginalmente, essendo di gran lunga prevalente l'interesse generale alla tutela primaria dell'esistenza stessa dell'organizzazione mafiosa e della sua sempre maggiore capacità di penetrazione nella società civile.

Sul piano giuridico, poichè la "commissione" non può rispondere dei singoli delitti nè come entità astratta (in quanto trattasi di una realtà criminologica e non già di soggetto fornito di capacità giuridica penale), nè come somma di compartecipi, degli stessi devono rispondere soltanto i membri di essa che hanno voluto i reati *de quibus*, conformemente ai principi sul concorso di persone nel reato e sulla unitarietà ed inscindibilità dell'azione criminosa concorsuale, riferibile a coloro che hanno specificatamente partecipato alla sua programmazione e deliberazione.

Al riguardo, va ripudiato il principio di generale e quasi automatica responsabilità in virtù della mera "appartenenza" al consesso criminale o della "presunzione", in base alle regole dell'organizzazione, dell'inevitabile assenso da parte di ognuno ad ogni deliberazione di rilevante portata assunta dal consesso medesimo, essendo prevalso piuttosto **il criterio del concorso effettivo di ognuno alla formazione del progetto delittuoso ed alla deliberazione di esso.**

Sul punto, nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo relativa al primo maxi-processo, si è affermato che, perchè ciascuno dei partecipanti potesse essere chiamato a rispondere dei delitti rientranti nella comune strategia, non bastava la mera formale qualifica di membro della commissione, poichè in tal modo si individuava solo una forma astratta di partecipazione. Vi si sosteneva che l'accettazione della carica costituiva il substrato giuridico per l'attribuzione della responsabilità

delle decisioni adottate dall'organo medesimo, ma era necessario accertare altresì un contributo effettivo alla realizzazione criminosa.

In termini processuali - vi si affermava ancora - al criterio di attribuzione alla commissione dei delitti rientranti in una strategia di comune interesse (desunto da un contesto probatorio di sicura affidabilità in grado di esprimere una causale certa riconducibile agli interessi generali dell'organizzazione), si doveva affiancare la necessaria ricerca di elementi oggettivi, storici, materiali da cui poter desumere il contributo di ciascun componente la commissione, inteso come personale partecipazione alla sede deliberativa, attraverso un rigoroso esame delle risultanze processuali.

Di conseguenza, sul piano probatorio si richiedeva, oltre la verifica della appartenenza del singolo componente all'organismo di vertice e l'effettiva esplicazione della carica all'epoca della commissione del fatto, il concreto positivo accertamento di:

- 1) una causale dei delitti riconducibile ad un interesse strategico della organizzazione mafiosa;
- 2) elementi di fatto storicamente e materialmente apprezzabili da cui desumere il coinvolgimento dei singoli componenti la struttura verticistica al momento deliberativo (trattandosi di soggetti rivestiti di un ruolo decisionale) od anche il contributo al momento organizzativo ovvero operativo ed esecutivo proprio o di soldati di propria fedeltà e obbedienza.

Va osservato tuttavia che essendo la commissione un organo costituito da spregiudicati criminali che agiscono con metodi violenti e prevaricatori, utilizzando la forza dell'intimidazione del vincolo associativo e l'omertà da essa creata, **non è possibile trasporre a detto organismo le regole di funzionamento dei collegi deliberanti dell'ordinamento giuridico statale**, per cui sarebbe vana ed infruttuosa la ricerca della formale

riunione del “*plenum*”, lo svolgimento rituale delle sedute e l'iter di formazione della maggioranza sulla decisione di ogni misfatto .

Invero, riflettendo sulla organizzazione normativamente disciplinata del Supremo Consesso e sulle notizie che di essa hanno fornito i collaboranti, anche i più informati sulle regole minuziose di funzionamento di esso (ed anche il Cancemi ed il Brusca che ultimamente vi fecero parte), ci si avvede del fatto che essi non hanno riferito nulla sulle questioni - che invero sarebbero pregiudiziali e di fondamentale importanza - relative al numero minimo di componenti del tribunale mafioso nelle varie epoche, ed al “quorum” considerato indispensabile per la validità ed operatività di una decisione o comunque di una maggioranza in tal genere di attività criminale, ciò in quanto il silenzio al riguardo è dovuto alla nessuna utilità attribuita alla problematica in esame, poichè **essi presuppongono sempre che la delibera non potesse che essere adottata con l'unanime presenza dei partecipanti all'organo** : l'ipotesi dell'assenza viene in rilievo soltanto per rivelare gli espedienti con i quali in tal caso si provvedeva a raccogliere egualmente la manifestazione di volontà del componente impedito che quindi ai fini del voto diveniva pur esso presente.

Al consesso mafioso vanno invece applicate le regole di funzionamento sue proprie, alla luce del disposto dell'art. 110 del Codice Penale, prima tra tutte quella che **i capi mandamento dovevano essere necessariamente presenti (anche ai fini dell'assunzione della responsabilità dell'intera organizzazione), realmente o virtualmente**, in caso di deliberazione di un omicidio rientrante nella competenza della commissione, nonchè l'altra regola che anche nell'ipotesi di impedimento a presenziare a causa di detenzione o invio al soggiorno obbligato **gli assenti venivano messi nelle condizioni di far pervenire il loro apporto volitivo**

alla decisione tramite uno o più sostituti destinati a trasmetterlo nella commissione medesima.

I collaboranti hanno rivelato gli espedienti con i quali in tal caso si provvedeva a raccogliere ugualmente la manifestazione di volontà del componente impedito che quindi, ai fini del voto, diveniva pur esso presente.

Il dovere di ciascun componente di partecipare alle riunioni della commissione e di accettarne le decisioni anche in caso di dissenso, era **immanente** allo stesso giuramento ed all'accettazione della carica e delle finalità dell'organizzazione per cui l'eventuale inosservanza di tali regole o il suo atto di dissociazione non poteva che esporlo a gravissime sanzioni.

Di talchè l'eventualità dell'assenza restava limitata al solo caso non volontario di oggettivo impedimento (detenzione o soggiorno obbligato) ed in tale situazione, i sostituti edotti dell'omicidio da deliberare, ne informavano i loro capi raccogliendone la determinazione e poi la riferivano in commissione.

Salvatore Cancemi ha confermato che nel periodo della sua partecipazione all'organo direttivo questi canali confluivano nel Riina che si occupava personalmente di acquisire le manifestazioni di volontà dei carcerati che non avevano sostituti e di trasmetterle in commissione: pertanto in definitiva il sistema era tale per cui anche in questo caso tutti i dirigenti dell'organo deliberante erano posti in grado di conoscere preventivamente l'oggetto della futura deliberazione e di far pervenire comunque la loro decisione.

L'unica eccezione in proposito aveva riguardato capi mandamento avversari che nell'intendimento dello schieramento contrario dovevano

essere emarginati fino all'esclusione integrale dal governo delle attività e degli interessi di "cosa nostra".

Queste particolari modalità di funzionamento dell'organo di vertice rendono priva di rilevanza la ricerca esasperata della presenza fisica o meno del singolo imputato alla singola riunione del consesso criminale, del suo personale interesse alla singola sentenza di morte e persino dell'eventuale dissenso manifestato nella definitiva adozione degli altri componenti, non accompagnato da sostanziale sconfessione e concreto allontanamento dall'organizzazione.

Al contrario, condivide la Corte il convincimento secondo cui un eventuale posizione critica non accompagnata da manifeste condotte dissenzianti, equivale ad un "consenso tacito" che non si sottrae alla categoria degli atti concorsuali (art. 110 c.p.) nelle forme dell'istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva e contiene i necessari elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento che viene realizzato, salva la prova contraria e concreta dell'inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà se capace comunque di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto: in senso conforme si è espressa la Corte di legittimità nell'ambito del giudizio sul primo maxi processo riconducendo al paradigma dell'istigazione e del rafforzamento l'atteggiamento di quei membri della Cupola che in ipotesi si fossero limitati ad approvare implicitamente, pur potendola impedire, un'iniziativa criminosa relativa ad un delitto eccellente proveniente da altri associati, ciò sul presupposto che avendo la cupola competenza a deliberare sui delitti di interesse strategico generale, tutti i membri di essa sarebbero in ogni caso vincolati ad una deliberazione comune.

E' ricompresa nell'area di applicazione dell'art. 110 c.p. la categoria del consenso preventivo all'altrui proposito delittuoso, nel senso che esso è sufficiente ad integrare la partecipazione criminosa anche quando si concreti nel rafforzare il disegno da altri concepito; anzi in tal caso l'assenso proveniente da colui in capo al quale risiede l'autorità di concederlo, penetra indubitabilmente nel processo formativo della comune volontà criminosa (si ricordi nel fatto in esame l'atteggiamento del Farinella il quale, secondo quanto riferito dal Brusca, "non diceva mai di fermarsi, incitava ad andare avanti"; altra espressione di consenso preventivo è quello espresso dal Ganci Raffaele "*Non abbiamo stabilito che ci dobbiamo rompere le corna a tutte queste persone? Cioè questa volta ci mettiamo mano e ci fermiamo fino a quando li portiamo a compimento*").

L'esperienza giuridica conosce diverse forme e gradi della partecipazione criminosa che spaziano dall'apporto psichico con funzione istigativa o di rafforzamento, al sostegno all'opera dell'esecutore materiale, all'agevolazione e supporto alla realizzazione del reato; ed è stato autorevolmente sostenuto che unico limite del rapporto concorsuale non è dato dal carattere passivo dell'adesione bensì dal venir meno di qualsiasi apporto alla volontà criminosa dell'agente.

Al di là del confine dell'assenso, dell'autorizzazione, dell'accordo, sta la mera connivenza, che rimane al di fuori di qualsiasi concerto preventivo di adesione al disegno altrui, nonché le varie forme della ratifica successiva *post delictum*, dell'avallo o consenso successivo che esulano dal contesto commissivo o consumativo del reato.

RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI

Per quanto riguarda la **responsabilità penale dei componenti della "commissione"** in applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte nella sentenza n. 80/92 e tenuto conto della loro sicura identificazione risultante dalle dichiarazioni dei collaboranti, degli omicidi deliberati dalla commissione, sono stati chiamati a rispondere tutti componenti effettivi di quest'organo di vertice di "cosa nostra" all'epoca della commissione dell'omicidio Lima, ancorchè detenuti ed altresì i rispettivi sostituti che nel procedimento di formazione della volontà collegiale hanno concorso con i primi quando costoro erano sottoposti a detenzione o altro equivalente impedimento.

In particolare, riguardo alla affermazione della responsabilità dei "sostituti" questi ultimi vengono indicati come correi dei rispettivi capi mandamento soltanto quando essi sono risultati - all'epoca di consumazione del delitto - effettivamente detenuti in carcere.

Quanto alla rilevanza penale delle condotte dei capi mandamenti e dei sostituti nel procedimento di formazione della volontà della "commissione" si deve tener conto dei principi stabiliti dalla Suprema Corte e soprattutto:

- a) della competenza centrale della commissione circa la realizzazione di omicidi imposta da esigenze generali dell'organizzazione;
- b) della responsabilità di ciascuno dei componenti della commissione per i delitti rientranti nella comune strategia, responsabilità derivante dall'accettazione della carica in seno all'organo collegiale e dall'esercizio concreto della stessa, essendo irrilevante l'eventuale dissenso non manifestato in quanto utile dissenso sarebbe solo quello contrassegnato da sconfessione o meditato allontanamento dall'organizzazione.

c) del rilievo logico della mancanza di reazioni ad un omicidio da parte del vertice dell'organizzazione che ne presuppone la approvazione penalmente rilevante.

Sotto il profilo giuridico del concorso, appaiono decisivi: l'organizzazione di tipo rigidamente gerarchico dell'associazione; la partecipazione degli imputati all'organismo di vertice, la realizzazione di obiettivi strategici sottoposti al preventivo "permesso" della commissione .

Dal che la conseguenza che **l'accettazione di far parte dell'organo deliberante** unitamente all'effettiva partecipazione degli imputati alla sua attività deliberativa, **costituisce il presupposto della responsabilità**, in assenza della comprovata volontà di non farne parte o di aver dissentito dalla deliberazione.

Un'eventuale silenzio del componente non può che assumere il significato di assenso, essendo stato egli originariamente consultato ed avendo egli fatto acquiescenza alla scelta criminale poi attuata.

Il ruolo di concorrenti morali nel delitto contestato si basa :

- sull'appartenenza a "cosa nostra" in qualità di capi dei predetti imputati;
- sull'esistenza di un organismo di vertice con compiti di direzione strategico-criminale deputato in particolare alla deliberazione di omicidi eccellenti ;
- sull'appartenenza a tale organismo ;
- sul fatto che il consenso di tale organismo è indispensabile per gli obiettivi strategici la cui elusione è sanzionata con rappresaglie di vario genere;
- sulla sussistenza di molteplici ed informali canali per manifestare e comunicare la deliberazione sulle singole iniziative da parte dei componenti della commissione;

-sul ruolo intercambiabile ed aperto tra componenti effettivi ed i loro sostituti da cui deriva la costante e piena conoscenza delle deliberazioni assunte e la totale rispondenza delle medesime alla volontà dei capimandamento.

Assicurata la presenza reale o virtuale, secondo criteri interni e dunque la partecipazione di tutti i componenti alle riunioni della commissione, ha avuto sempre attuazione il principio della "unanimità" nella formazione del processo decisionale della volontà della commissione di "cosa nostra"; di contro, le eccezioni alla collegialità delle decisioni della commissione presuppongono contrasti o dissidi destinati a sfociare nella soppressione dei soggetti a capo di gruppi o mandamenti, che erano esclusi dagli interventi decisionali.

Il ruolo spettante ai rappresentanti dell'organo preposto alla deliberazione dei singoli delitti, i quali accettano con la loro adesione le implicazioni del comune programma criminoso, comporta che ciascuno per proprio conto esprime una autonoma ma convergente volontà decisionale nella formazione della risoluzione unitaria.

Invero, chiunque faccia parte dell'organo in questione non può che avere coscienza del ruolo assunto e delle implicazioni che sul piano materiale scaturiranno dalla deliberazione rivolta al compimento dei misfatti.

Poichè l'omicidio impegna l'immagine complessiva dell'organizzazione mafiosa, più che la libera determinazione individuale, assume rilievo il risultato comune che ha per presupposto ineludibile l'accettazione preventiva del ruolo e delle finalità dell'organizzazione.

Nella realtà associativa mafiosa, gli omicidi eccellenti, in effetti, possono essere eseguiti solo in seguito alla decisione dei vertici, dalla cui

approvazione non si può prescindere per passare all'attuazione concreta; pertanto il consenso deve essere prestato preventivamente dal gruppo dirigente con riferimento al singolo reato ed in base ad una valutazione dell'interesse strategico dell'organizzazione, oggetto di esclusiva competenza di detto gruppo, il quale addirittura sceglie e decide coloro che saranno gli esecutori materiali.

Ciò presuppone che ogni componente di questo gruppo di vertice sia munito dei poteri deliberativi in ordine alla determinazione del delitto, anche se non implicato nella esecuzione materiale e dunque abbia dato il proprio apporto di volontà al meccanismo di funzionamento dell'organo che lo ha deciso.

Di talchè, appare più agevole alla luce delle regole di funzionamento dell'organismo collegiale indicato, **fare risalire agli imputati partecipi di tale struttura collegiale le singole responsabilità personali.**

Ciascun componente deve essere ritenuto compartecipe a norma dell'articolo 110 codice penale, una volta che si accerti che la commissione si configura come organo deliberante e cioè come convergenza di una pluralità di soggetti accomunati dalla volontà di commettere determinati delitti, che si accerti che l'imputato riveste la qualifica di componente del suddetto consesso all'epoca della ideazione o consumazione degli stessi ed in quanto tale, tenuto a manifestare la propria volontà secondo le regole applicabili alla commissione, a meno che non emergano elementi che comprovino la sua estraneità alle diverse fasi di preparazione, di deliberazione e di esecuzione del fatto di sangue deciso dall'organismo criminale.

Una volta accertata la effettiva esplicazione della carica da parte di ciascun imputato quale componente del consesso decidente, ed una volta

ricondotto il reato a deliberazione dell'organo di vertice predetto, all'interno di un disegno corrispondente al programma strategico-criminale del direttorio mafioso, appare meno determinante il coinvolgimento nelle ulteriori fasi del delitto, il quale "appartiene" a tutti gli imputati del consesso che lo ha ordinato, a prescindere da quella che è stata poi la concreta e materiale attuazione.

Anche nell'epoca in cui il Riina, a capo di un solido e stabile gruppo di potere al vertice di un articolato ed unitario organismo criminale, aveva preso il sopravvento in seno al detto organismo collegiale, non viene meno la responsabilità degli altri componenti anche quando costoro si fossero limitati ad una mera adesione al volere del capo; infatti, anche a volere sminuire i loro ruoli in forza di una maggiore dilatazione della volontà del Riina, non per questo verrebbe meno qualsiasi apporto volitivo già del resto immanente nella stessa partecipazione alle riunioni, determinante ai fini delle decisioni di morte adottate; anche in questo caso infatti l'atteggiamento psicologico testè descritto può essere ricondotto nei paradigmi normativi della fattispecie concorsuale.

In questo solco anche recentemente, nella sentenza del 19 dicembre 1997/2 aprile 1998, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione 6a Pen., si è posta il quesito se l'appartenenza degli imputati al gruppo di comando o di vertice dell'associazione mafiosa "cosa nostra" la cui organizzazione è articolata sul territorio in strutture o substrutture collegate e della quale essi sono i rappresentanti ovvero i capi, possa costituire il presupposto indiziario per il giudizio di colpevolezza nei confronti di costoro quali mandanti di omicidi o di altri delitti volti al rafforzamento dell'organizzazione, alla sopravvivenza della consorteria mafiosa, alla

realizzazione di scelte strategiche (c.d. reati strategici) tutte le volte che tali reati siano eseguiti mediante apporti operativi logistici ed impegno di unità delle varie strutture territoriali.

La soluzione al quesito di diritto è stata data positivamente dal Supremo Collegio:

- 1) tenendo conto delle caratteristiche tipologiche-criminali dell'associazione di tipo mafioso e del differente significato che assume la commissione dei reati-fine rispetto alla commissione di quei reati che ineriscono alla esistenza ed alla conservazione dell'organizzazione di tipo mafioso.
- 2) dell'apprezzamento degli elementi indiziari che concorrono a delineare il ruolo del gruppo di vertice comunque denominato, nonchè degli elementi che comportano "l'immedesimatezza" di ciascun concorrente nell'organo medesimo.

Quanto al primo punto, ha affermato la Corte, la natura totalizzante del suddetto tipo di associazione riguardo agli interessi delle collettività territoriali - utile per definire i c.d. delitti "strategici" - comporta la potenzialità di commettere impunemente, avvalendosi dello strumento intimidatorio, più delitti e di acquisire o conservare il controllo delle attività economiche private o pubbliche, così determinando una situazione di pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine economico nonchè di compromettere il principio di legalità democratica .

Proprio in considerazione della sua natura globale, se al pari di tutte le associazioni criminose, i reati c.d. fine vanno individuati in quei fatti criminosi che costituiscono il fisiologico ed ordinario svolgimento e l'attuazione del programma associativo, rispetto ai quali il parametro di responsabilità dell'associato va identificato di volta in volta nell'apporto

materiale o morale causalmente dato per la commissione dei singoli episodi criminosi (non costituendo che mero indizio la sua appartenenza al sodalizio), **in caso di reati strategici**, invece, per i soggetti che hanno un ruolo verticistico nella associazione (es: componenti della commissione), tale ruolo costituisce il presupposto indiziario di responsabilità, cioè un indizio di qualificato valore probatorio (ai sensi dell'art. 192, comma 2 cpp), proprio per la funzione dei fatti delittuosi in considerazione ; funzione che va valutata ponendo lo scopo dei medesimi in relazione all'impegno organizzativo ed ai mezzi di realizzazione .

Orbene, tali delitti non possono che essere attuati se non con la preventiva deliberazione dei capi dell'organizzazione sia perchè tali reati trascendono gli interessi dei singoli partecipanti all'organizzazione investendo obiettivi di carattere generale nel momento dell'ideazione e dell'esecuzione, sia perchè richiedono il coinvolgimento dell'intera organizzazione per garantire il successo.

E' pertanto parziale la tesi secondo la quale l'appartenenza formale all'organismo dirigente dell'associazione non implica il concorso morale riguardo alla commissione di reati di interesse strategico; parziale, in quanto essa sembra riferirsi ad una specie di qualità inerte di membro dell'organo di vertice senza considerare l'aspetto dinamico che essa sottende, fatti di poteri volti all'affermazione incondizionata dell'associazione.

Si tratta allora - afferma la Suprema Corte - di **accertare in concreto l'esistenza, in capo di detti soggetti, della qualità in esame**, dovendo la spendita del potere di vertice, finalizzata al delitto strategico, essere desunta dalle modalità caratterizzanti la realizzazione criminosa, dalla concertazione logistica e tattica che l'esecuzione dei delitti strategici

comporta, quale ad esempio la partecipazione di esecutori provenienti dalle strutture o substrutture organizzative dell'associazione, nonché dalla stessa causale criminosa; il tutto, nel quadro della composizione di quei concorrenti interessi relativi alla soggezione del "territorio" alla regola mafiosa, interessi rappresentati ed espressi dai capi componenti della commissione. Si deve dunque concludere, secondo ragionevolezza, che **l'appartenenza al gruppo c.d. verticistico dell'organizzazione mafiosa costituisce indizio grave e preciso quando risulti privo di inferenze ambigue o discordanti.**

Nè può essere addotta - prosegue la Suprema Corte - una pretesa equivocità del suddetto dato, ovvero possono ravvisarsi inferenze di segno opposto, che porrebbero in discussione il requisito della "concordanza" di tale elemento indiziario, in forza dell'assunto, che manca la prova o l'indicazione della data di convocazione della "commissione" per deliberare i delitti in esame; che non è comprovata la partecipazione ad essa degli imputati; che non risulta in atti il segno della volontà adesiva, con la conseguente problematica sul significato da dare all'eventuale silenzio.

Orbene, non sembra che si possa indulgere ad applicare ai fenomeni ed alle vicende delle associazioni di tipo mafioso canoni civilistici o giuridico-organizzativi simmetrici a quelli previsti dall'ordinamento statale, come se si fosse dinanzi ad enti pubblici o privati od a società commerciali, alla ricerca cioè di canoni per valutazioni di equivalente portata, evocando il preteso "carattere giuridico- ordinamentale" di "cosa nostra" .

In altre parole, il parallelismo pur avviato in giurisprudenza tra le associazioni di tipo mafioso e le forme di potenzialità criminale che queste esprimono, rispetto alle tipologie della società civile ed alle relative

strutture, non può essere trasferito disinvoltamente dal campo sociologico, cui appartiene, ed in genere del fenomeno complessivo, al momento ricostruttivo dei caratteri e degli elementi attinenti alle realtà criminose in considerazione in particolare con riguardo a specifici episodi di elevato allarme sociale.

Va osservato che **la c.d. commissione o l'attività della medesima** non va considerata nei termini formali della tipologia giuridica degli organi collegiali ma **come partecipazione e concertazione dei capi locali su scelte di comune rilevanza, che possono avvenire in qualsiasi modo e manifestate con tutte le varianti del caso**, anche tacitamente collaborando e/o condividendo la scelta che appare necessaria per assicurare continuità e crescita all'organizzazione; e ciò può avvenire, ad esempio, da parte di quel "capo" il quale consenta che il reato venga commesso nel "mandamento" di sua pertinenza.

Non è infine prospettabile la necessità di una formale deliberazione, nè di un esplicito assenso del singolo, tutte le volte che siano posti a disposizione, per il successo dell'obiettivo criminale, uomini, strutture ed apporti di ogni specie.

Senza considerare poi che la commissione di delitti comportanti elevato allarme sociale, andando a condizionare l'ordinaria attività dell'organizzazione mafiosa per i prevedibili contraccolpi repressivi, nonché gli stessi suoi traffici ed affari, non può prescindere dall'approvazione di tutti gli esponenti di vertice.

Conclude la Suprema Corte nel senso che deve ritenersi che la qualità di capi mandamento e la sicura partecipazione di essi all'organismo di vertice investito delle scelte adottate, esauriscono il necessario quadro

indiziario di responsabilità : il tutto come desunto dal materiale probatorio acquisito .

Ha precisato ancora la Suprema Corte che non si può parlare di qualità inerte di membro dell'organizzazione senza considerare l'aspetto dinamico che detta qualità sottende, fatto di poteri volti all'affermazione incondizionata dell'associazione medesima, la quale conduceva la propria guerra nei confronti dell'apparato dello Stato, lungo una tragica teoria di sangue che è passata per la morte di Lima, per la strage di Capaci, la strage di via D'Amelio, le stragi dell'estate del 1993, eseguite queste ultime fuori dal territorio isolano.

LA DELIBERAZIONE DEL'OMICIDIO DELL'ON.LE LIMA

Una volta accertato che la commissione esiste, funziona ed è formata da uomini, sono state acquisite ed apprezzate le informazioni di due di questi, che rispondono al nome di Cancemi Salvatore e Giovanni Brusca, i quali hanno rivelato, attraverso i loro contributi conoscitivi, come si delibera un cosiddetto omicidio eccellente.

Ha affermato Cancemi, all'udienza del 4 marzo del 95, rispondendo ad una domanda che tendeva a sapere quale fosse stato l'andamento del maxi processo, secondo le notizie che lui ne aveva avuto: *"Dopo che Riina aveva detto che le cose andavano bene nell'estate del 1991, quando apprese che le cose si stavano mettendo male - e questo lo apprende nell'autunno del 1991 - disse "ci dobbiamo rompere le corna a questo Lima perchè non ha mantenuto l'impegno. Dopo c'è la famosa sentenza del 30 gennaio 92 Riina, dopo questa sentenza è diventato cattivo. Eravamo dietro la Villa Serena ed i presenti erano Ganci, Biondino, Riina, io...e*

qualche altro", e ribadisce: "Questo lo dobbiamo ammazzare perchè non ha mantenuto gli impegni". Questa deliberazione avviene "una decina di giorni dopo la sentenza della Cassazione - quindi dopo il 30 gennaio del 92-. Sicuramente dietro Villa Serena perchè ci vedevamo qua, oppure nel pollaio...per pollaio intendo quello dietro la Casa del Sole che era un altro luogo di riunione. Quando dico dietro Villa Serena, per me è scontato, ma giustamente per voi no, qua...dietro la Villa Serena".

Villa Serena si trova in via Regione Siciliana, alle spalle di tale casa di cura c'è la villetta di una persona che non fa parte di "cosa nostra", Guddo Girolamo, (è un omonimo di altro Guddo Girolamo che invece è "uomo d'onore"). All'organizzazione di queste riunioni provvedeva a volte Raffaele Ganci.

"Quando serviva questa villetta, quando io andavo da questa persona che con tutta onestà non fa parte di "cosa nostra", lui si metteva a disposizione, io gli dicevo Mimmo sai, mi serve un paio di ore questa casa e lui mi diceva di sì, non era a conoscenza di niente, mi dava la possibilità di riunirci là". Precisa il Cancemi che è la stessa villetta dove una volta incontrò Drago Giovanni. Perchè Drago Giovanni, pur non facendo parte della "commissione", aveva avuto modo una volta di assistere ad una riunione della "commissione", in un momento particolare della storia di "cosa nostra", quando nell'aprile del 1989, subito dopo la scomparsa di Agostino Marino Mannoia, fratello di Francesco Marino Mannoia, egli - che faceva parte dello stesso gruppo di fuoco di Agostino Marino Mannoia - viene convocato in questa villetta da Salvatore Riina e da altri componenti della "commissione" per essere edotto del fatto che Agostino non c'è più; è una occasione nella quale vede la riunione della "commissione", pur non avendone mai fatto parte e a questa riunione era presente anche Cancemi

Salvatore: ciò costituisce l'elemento di riscontro che viene fornito dallo stesso Cancemi; si tratta della villetta della quale ha parlato Giovanni Drago.

Per quanto riguarda le modalità di queste riunioni, il Cancemi veniva avvisato di predisporre il luogo delle riunioni : *"Un paio di giorni prima, due o tre giorni prima, o da Biondino Salvatore o da Ganci Raffaele". "Le riunioni non avvenivano con la partecipazione di tutti i capi mandamento, dei sostituti dei capi mandamento, Riina usava questa strategia per motivi di sicurezza che riuniva a gruppetti, per esempio quelli che abitavamo in questa zona allora lui ci riuniva in questa villa; quelli che abitavano in un'altra zona, li riuniva in un altro posto".*

Sulla domanda se : "Successivamente all'omicidio dell'Onorevole Lima, ebbe modo di parlare, di sentire qualche altro capo mandamento o sostituto, dire qualcosa su questo omicidio?, lui afferma: *"Per esempio Michelangelo La Barbera con poche parole mi ha fatto capire che era dispiaciuto perchè l'Onorevole Lima lo avevano loro nelle mani, in particolare Salvatore Buscemi, Nino Buscemi e quindi per loro era stata una perdita, perchè Lima gli risolveva tante cose. Non è che Michelangelo La Barbera era stato contrario quindi, attenzione, il dispiacere non è per la decisione, ma perchè è stata una perdita per loro".*

Buscemi Salvatore e Michelangelo La Barbera fanno parte del mandamento di Boccadifalco chiamato anche Passo di Rigano e del fatto che l'Onorevole Lima fosse "nelle mani" dei Buscemi, ha parlato del pari Siino Angelo quando, facendo riferimento alla vicenda SIRAP, ed alla gestione illecita degli appalti, nella quale egli era particolarmente interessato, ha detto che l'Onorevole Lima era interessato alla manipolazione degli appalti, si prendeva i soldi ed in questo era in stretto

collegamento con i fratelli Buscemi, Salvatore capo mandamento, Nino Buscemi semplice "uomo d'onore": ciò spiega perchè il Michelangelo La Barbera è dispiaciuto di avere dovuto decidere l'uccisione di Lima perchè comunque si è tratta di una perdita. Ribadisce il Cancemi nel corso della deposizione che La Barbera era dispiaciuto per il fatto che l'Onorevole Lima faceva loro tutti i favori che potevano ottenere, in questo senso lui era dispiaciuto.

Richiesto di che cosa avessero parlato nel corso di questa riunione nella villetta Guddo, in cui si decide l'uccisione dell'Onorevole Lima, Cancemi afferma : *“quando abbiamo deciso di ammazzare Lima, era perchè il Lima tramite i cugini Salvo e Andreotti non avevano mantenuto l'impegno che avevano preso”*. Quindi questa è una “testimonianza” proveniente dall'interno, da parte di uno come Cancemi che ha fatto parte della "commissione" quale sostituto di Pippo Calò per il mandamento di Porta Nuova, della decisione di uccidere l'Onorevole Lima, decisione che viene presa con riferimento (almeno per quello che gli dice Salvatore Riina) al fatto che Lima, i cugini Salvo e l'Onorevole Andreotti non avevano mantenuto l'impegno che avevano assunto circa l'aggiustamento del maxi processo definito il 30 gennaio 92.

L'altro membro della Commissione che è dotato di una migliore capacità espressiva, perchè **portatore di una esperienza di cose di “cosa nostra” più profonda** rispetto a quella, peraltro altrettanto vasta, di Cancemi, è **Giovanni Brusca**, che racconta dall'interno la stessa vicenda già riferita dall'altro collaborante.

All'udienza del 24 settembre del 97, Giovanni Brusca esordisce dicendo che da quando era stato combinato, **fine anni '70, aveva avuto il privilegio, cioè l'incarico particolare di andare a creare degli appuntamenti**

o portare dei messaggi da parte di Salvatore Riina e di suo padre Bernardo, capo del mandamento di San Giuseppe Jato, o agli altri vari capi mandamento o agli altri vari capi provincia, per quanto riguarda zone diverse dalla provincia di Palermo... *"Mi fu detto da Salvatore Riina e da mio padre, ma in particolar modo da mio padre, che quando vedevo Salvatore Riina che conoscevo benissimo, senza chiedere niente a lui - quindi violando una regola, ma è una violazione permessa perchè conferitagli espressamente la deroga dal titolare della potestà interdittiva, cioè da parte di suo padre - mi potevo mettere a disposizione senza passare ordine a mio padre. Comunque ero un soldato semplice"*. Confessa una lunghissima serie di omicidi anche efferatissimi, e poi dice: *"Sono imputato dell'omicidio dell'Onorevole Salvo Lima, me ne sento responsabile"*. Spiega che non aveva mai stretto la mano all'Onorevole Lima, nel senso che non lo aveva mai frequentato, non aveva avuto la possibilità di vederlo da vicino, anche se nel mese di settembre dell'89 per caso in due occasioni, lo aveva incontrato a Roma, una volta alla Cassa Depositi e Prestiti e un'altra volta in un ristorante sulla Salaria....*"dove io stavo mangiando e c'era l'Onorevole Lima con il Ministro Vassalli e lui per i fatti suoi, quindi non ho avuto mai modo di poterlo vedere. Però per interposta persona conoscevo benissimo l'Onorevole Lima"*

"Sotto questo aspetto lo conosco già dopo l'inizio della guerra di mafia, dopo l'uccisione di Stefano Bontate, quando Salvatore Riina prende i contatti con i cugini Salvo e io sono la persona privilegiata con i cugini Salvo per gli appuntamenti o per qualche ambasciata. Da quel momento io conosco Salvo Lima tramite i cugini Salvo."

Spiega ancora il collaborante che: *"Quando sono entrato a far parte di "cosa nostra", quando come si suol dire mi hanno punto nel dito, le prime cose che mi hanno spiegato, sono le regole".*

"Quello che io conosco dopo la guerra di mafia dell'81 - 82, è che per motivi di riservatezza, di segretezza, di cautela, di strategia" (così come già affermato da Cancemi), poichè c'era una guerra in corso, non si facevano più le "commissione" allargate come si facevano tutti in una volta, cioè riuniti tutti ad un tavolo e decidere caso per caso..."Quindi io so per esperienza personale che a me mi veniva comunicata una cosa, ad un altro gli veniva comunicata la stessa cosa, però direttamente seduti ad un tavolo non ho visto una "commissione" allargata in quel tempo, ma per motivi - ripeto - di strategia, di riservatezza e per le esperienze che a mano a mano venivano fuori. Però nell'ultimo periodo le "commissione" si stavano un'altra volta a riattivare come avveniva negli anni '80. Erano cambiate le modalità, cioè il metodo, non è che erano cambiate le regole, perchè "cosa nostra" vive sulle regole, cioè è nata sulle regole però per motivi, ripeto, di cautela e più il fatto era importante e più ristretto era, più eclatante era il fatto e più ristretto era, sono cambiati i sistemi, le modalità, l'applicazione, ma le regole erano sempre uguali."

Quindi, dopo la seconda guerra di mafia, rimane la regola perchè "cosa nostra" vive sulle regole, erano cambiate semplicemente le modalità di riunione della "commissione".

Anche Ferrante ha rivelato che molte riunioni si erano tenute a casa sua e, quando non si tenevano a casa sua, si tenevano nel baglio BIONDO, che era vicino ed egli partecipava alla organizzazione di queste riunioni, riunioni parziali, **le riunioni per gruppetti nascevano con la convocazione**

delle persone che erano più vicine al luogo nel quale si convocava quella mini riunione e poi si facevano le altre.

Riina, come in qualsiasi consesso sociale, **prima delle riunioni sia pure ristrette, in molti casi aveva modo di conoscere le opinioni delle persone che poi formalmente convocava**, perchè - dice Giovanni Brusca - *tante volte io per primo, sentendo qualcosa, ad esempio quando Maurizio Costanzo disse in televisione che molti "uomini d'onore" avevano avuto i benefici degli arresti ospedalieri e che c'era Francesco Madonia che aveva problemi di un cancro, dissi: "Se non ce l'ha , che gli venisse davvero", almeno le parole che mi ricordo sono queste. Io vado da Salvatore Riina e gli dico: "perchè non ci rompiamo le corna a questo?", quindi sono io, già un capo mandamento, che va da Salvatore Riina a dire rompiamo le corna a questo. Quindi già sa Salvatore Riina che io sono d'accordo ad andare avanti, cioè sono d'accordo ad andare a fare le stragi e come me, come tutti gli altri capi mandamento..."Come me, tutti gli altri capi mandamento andavano da Salvatore Riina a dire "perchè non facciamo questo, perchè non facciamo quest'altro"?*

"Quindi, Riina sa già in anticipo in molti casi qual è l'opinione dei capi mandamento che egli convoca. E non si deve dire neanche che Salvatore Riina è il dittatore di tutto e per tutti, perchè se a me una cosa non mi stava bene, io avevo la possibilità di potere dire a Salvatore Riina sa, questa cosa non mi sta bene". Bastava che io parlavo con lui e che lui poi con gli altri capi mandamento, ripeto, ad uno a uno, a due a due, a tre a tre, secondo quelle che erano le sue decisioni per motivi di strategia, di riservatezza, di cautela, ne avrebbe parlato sicuramente.

Quindi Brusca ribadisce che in quegli anni si era persa l'abitudine delle riunioni collegiali, abitudine che viene ripresa quando viene appaltata

la costruzione della nuova Pretura di Palermo, sul finire dell'anno 1990, (egli dice deve essere tra la fine del 90, i primi del 91), perchè lì si ha una riunione di nuovo “a tavolo allargato”, cioè con la partecipazione di tutti i capi mandamento, per parlare di affari.

Un'altra riunione avviene sicuramente prima del nuovo arresto di Giuseppe Farinella; quindi, poichè il nuovo arresto dopo quello del 1987/88 di Giuseppe Farinella, è del 21 marzo 1992, significa che questa riunione deve essere intervenuta poco prima del 21 marzo del 92; quindi per esperienza personale Giovanni Brusca dice che di **queste riunioni allargate ve ne sono state almeno due nel periodo fine 90 inizi del 92 e probabilmente ve ne sono state delle altre** e le indica come tentativo di riprendere le modalità organizzative di “cosa nostra” precedenti alla seconda guerra di mafia, cioè delle riunioni con la partecipazione di tutti perchè si è chiusa la parentesi della “guerra”, durata dal 1981, omicidio di Stefano Bontate, fino al tentativo di, cosiddetto, “colpo di Stato” di Vincenzo Puccio, capo mandamento ucciso nel carcere dell'Ucciardone a colpi di bisticchiera in testa, l'11 maggio del 1989.

Chiusa questa parentesi durata sette-otto anni, *si riprende con il “metodo del tavolo allargato”, è il metodo che cambia, la regola è sempre la stessa: Tutti i capi mandamento devono essere investiti della decisione su ciascun fatto che rientri nelle competenze della “commissione”.*

Per quanto riguarda l'omicidio dell'Onorevole Lima, Brusca afferma *“il mio ruolo è stato che io ho saputo di questo fatto per caso, in coincidenza con la organizzazione dell'omicidio di Ignazio Salvo”.*

Ma il fatto che doveva essere ucciso Ignazio Salvo, io già lo sapevo dagli anni 80...81, 82, 83, solo che Salvatore Riina lo teneva in vita, lo

sfruttava aveva un suo progetto, ci stava bene a tutti, quindi io già sapevo che aveva intenzione di ucciderlo.

La connessione tra i due fatti è data dal fatto che “quando io vengo a sapere di questo progetto dell'esecuzione di Ignazio Salvo, vado da Salvatore Riina e come al solito non me lo chiamo davanti a tutti, perchè era mia abitudine, abitudine un pò di tutti, perchè per la riservatezza c'è anche questo, che ognuno di noi, chi commetteva materialmente gli omicidi, voleva essere coperto, che nessun altro sapesse quello che un altro stava facendo. Ma questo, come fatto esecutivo, perchè il fatto deliberativo è chiaro che lo sapevamo. Vado da Salvatore Riina e dico, sa, ho saputo che c'è un "uomo d'onore" di San Lorenzo che cercano notizie tramite Gaetano SANGIORGI perchè vuole uccidere, cerca di uccidere Ignazio Salvo o a Roma o in altri posti. Ed io, conoscendo la mentalità di Salvatore Riina, gli porto in anticipo e gli dico: "Se veramente è questo qua il fatto, io sono già in condizione di poterlo portare a termine. Al che mi dice vai tranquillamente e poi io mi metto a lavorare per come ho già spiegato nel processo di Ignazio Salvo fino ad arrivare all'uccisione materiale. In questa stessa occasione cominciamo a parlare di una serie di progetti di uomini politici, Magistrati, amici...nemici che contrastavano “cosa nostra” o quelli che prima erano amici e poi avevano voltato le spalle, per ucciderli o con il sistema tradizionale o con quello delle autobombe; ciò avviene alla fine di febbraio, primi di marzo 92 dopo il maxi processo.

Per ciò che concerne la data, l'oscillazione temporale va dal Cancemi che parla di una decina di giorni dopo la sentenza del maxi, a Brusca che lo colloca sulla fine di febbraio - primi di marzo.

Non si tratta però di ipotesi inconciliabili tra loro, perchè di riunioni sia Brusca sia Cancemi dicono che ve ne sono state più di una, quindi non è inverosimile che la prima riunione sia stata una diecina di giorni dopo la sentenza del maxi cui sono seguite altre.

L'escursione temporale nell'ambito della quale è intervenuta la decisione della "commissione" di uccidere l'Onorevole Lima, oscilla dopo la prima decade del febbraio 92, alla fine di febbraio/primi di marzo, seguendo le dichiarazioni di Giovanni Brusca, il quale dice: *"Siamo alla fine di febbraio, primi di marzo, dopo il maxi processo e siamo a discutere in mia presenza io, Salvatore Riina, Biondino - cioè l'autista di Salvatore Riina - Cancemi Salvatore e Ganci Raffaele e siamo nella casa di Guddo Girolamo, quella dietro la Casa del Sole e credo che in questi particolari di discussione ci siamo tornati una volta o due volte"*,

Egli indica la presenza di Cancemi, Cancemi invece non aveva indicato Giovanni Brusca, aveva detto che vi erano altri, oltre a quelli che ha nominativamente indicati, ma non aveva indicato Giovanni Brusca.

"In quella occasione - ricorda il Brusca - Raffaele Ganci, (altra persona che sicuramente è indicata, prima dal Cancemi e poi dal Brusca) ha detto <<Non abbiamo stabilito che ci dobbiamo rompere le corna a tutte queste persone? Cioè questa volta ci mettiamo mano e ci fermiamo fino a quando li portiamo a compimento>>".

Il riferimento è, tra gli altri, ad Ignazio Salvo e Salvo Lima, per i quali la decisione era stata presa da tempo. Ciò significava, che era arrivato il momento per quelle che sono le esperienze del Brusca, "di tanti progetti stabiliti prima che erano stati rinviati nel tempo e che non potevano essere più postergati per portarli a termine".

C'era un motivo particolare per cui in quel periodo, nel febbraio 92, fu deciso di portare a compimento una serie di progetti rimasti in sospeso. Tra essi la decisione di uccidere Giovanni FALCONE, anche questa assunta all'inizio degli anni 80, viene postergata fino al 92; già prima c'era stato il mancato attentato dell'89, poi nel frattempo sospeso perchè c'è stata la guerra contro Puccio.

In quel lasso di tempo, poi, si era prossimi alla sentenza del maxi e Salvatore Riina non aveva attaccato prima questi uomini dello Stato perchè aveva preferito aspettare la decisione della Cassazione, *“non vorrei che molti "uomini d'onore" dovrebbero dire che per causa mia o di questi fatti il maxi processo è andato male”*

Egli non vuole che un fatto di particolare rilevanza criminale possa comunque danneggiare il popolo di “cosa nostra” o indurre a pensare che la sentenza di condanna avrebbe potuto non essere emessa se il fatto criminoso non si fosse verificato, quindi lo posterga.

Dice invero il Brusca : *“questi fatti, il rinvio di tanti fatti eclatanti, in modo particolare di Giovanni Falcone, di Borsellino sapevo che erano già stati condannati a morte, però tanti tentativi sono stati fatti non portati a termini, quindi è stato un rinvio di esecuzione, ma già per me di questi uomini dello Stato era già in parte decretata prima la morte e poi, strada facendo, si è realizzata.”*

“Ho partecipato alla decisione di uccidere Salvo Lima, tanto è vero che io gli dico pure a Riina che sono a disposizione anche a partecipare come materiale esecutore e Salvatore Riina mi dice vedi quello che puoi fare...lo fai. Io, siccome sapevo che l'Onorevole Lima doveva andare a fare un congresso, un comizio o quello che era all'Hotel San Paolo di Gianni Ienna, quindi in un territorio che non era quello di San Giuseppe

Jato, siamo nel territorio di Brancaccio, quindi in un altro mandamento, Salvatore Riina mi dice vai tranquillo, non ci sono problemi, anche se sapevo che le possibilità era una su mille, però siccome volevamo fare il tentativo, lo facciamo. Perchè lui mi diceva che c'era già un'altra squadra pronta, che lavorava in altri territori", e si tratta della squadra di San Lorenzo - Partanna Mondello, mandamento San Lorenzo e "famiglia" di Partanna Mondello che ha poi materialmente eseguito l'omicidio.

Quindi Brusca, ritornando da questa riunione di "commissione", ne parla con Nino Gioè che in quel momento era la persona a lui più vicina e vanno a fare questo tentativo.

Il tentativo non si realizza per i timori di una persona esterna, che doveva essere coinvolta: si trattava di Giacomino Di Carlo.

Quindi Giovanni Brusca cerca di attivarsi per l'uccisione dell'Onorevole Lima, dopo averla deliberata, nel corso di questa *convention*, che si tiene al San Paolo Palace di Gianni Ienna, ma non ci riesce perchè l'amico suo e di Gioè che lavora nell'ambiente della politica, Giacomino Di Carlo, a un certo punto dice *andiamo...no, ce ne dobbiamo andare perchè mi sento stanco*, probabilmente intuisce qualcosa che non gli piace e cerca di andare via. Ed ancora gli dice: *"Sai non è possibile, perchè qua c'è troppa gente, troppa forza dell'ordine, andiamo al rischio di qualche scontro a fuoco"*.

"Ed io, dice Giovanni Brusca, siccome non era una cosa che stava avvenendo per noi come se fosse sulla pentola, dissi va bene aspettiamo tempi migliori, in attesa...che so, che poteva venire a san Giuseppe Jato, Altofonte, Monreale, in qualche paese dove lui andava, perchè in quel periodo stava cominciando la campagna elettorale per le elezioni nazionali, per vedere se potevamo colpire questo obiettivo. Nel frattempo

poi apprendo dell'uccisione, dopodichè non me ne sono più occupato. Quindi l'altra squadra in altro territorio è arrivata prima, tanto è vero - dice - che quando avviene l'uccisione di Salvo Lima, io sono a casa di Santino Di Matteo e non posso uscire...non posso uscire dalla casa di Santino, perchè a 50 metri c'è un posto di blocco, perchè c'è un bivio e io non posso uscire, per cui aspetto che il posto di blocco si smonti per potermene poi andare via. Però, quando poi mi sono rivisto con Salvatore Riina per mettere in atto il progetto di Capaci, perchè i progetti erano tanti in cantiere, non gli ho chiesto chi lo ha fatto, chi non lo ha fatto..."

Il Brusca ha aggiunto *"io ho sempre improntato la mia condotta ad estrema riservatezza, quanto all'esecuzione materiale; quando eseguivo materialmente io, non lo volevo fare sapere, è chiaro che non posso violare questa regola quando lo fanno gli altri...Perchè, come a me non mi piaceva che nessuno sapesse i miei fatti, io neanche vado a chiedere chi lo ha commesso e come è avvenuto".*

I SOSTITUTI

Nel periodo storico esaminato, corrispondente all'epoca della organizzazione dell'omicidio dell'on.le Lima, autorevoli ed indiscussi membri della commissione quali Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Brusca Bernardo, Madonia Francesco, Montalto Salvatore, pur continuando a far parte dell'organismo di vertice di "cosa nostra", si trovavano ristretti in carcere bisogna accertare pertanto qual'era il mezzo con cui essi potevano esprimere la loro volontà adesiva e come essa veniva trasmessa all'esterno.

Alla luce delle plurime e convergenti dichiarazioni di numerosi ed intrinsecamente attendibili collaboratori di giustizia, alcuni dissociatisi da tempo (Buscetta, Contorno, Calderone e Marino Mannoia), altri dopo la strage di Capaci (Mutolo, Marchese, Messina, Drago, Cancemi, La Barbera, Brusca), risulta la vigenza di una regola in forza della quale il sostituto rappresenta in seno alla commissione il capomandamento impedito, e ne manifesta la volontà, previa acquisizione del suo consenso.

Quanto ai sostituti, posto che la loro funzione è quella di subentrare al titolare assente o impedito, il compendio processuale esaminato ha evidenziato ampia messe di elementi da cui desumere che alla deliberazione criminosa abbiano dato apporto ambedue i soggetti.

Il **Buscetta**, secondo le sue conoscenze e la sua esperienza, ha così risposto alle domande a lui sottoposte dall'accusa sul tema in esame:

Pubblico Ministero - Quando un capo mandamento è detenuto, o altrimenti impedito e quindi non può partecipare alle riunioni della commissione, viene informato? Ha un proprio sostituto che ne svolge le mansioni o no?

Buscetta - Se la carcerazione diventa lunga ha un sostituto e viene informato, se non immediatamente... se c'è possibilità prima, ma se non c'è possibilità prima se ne assume la responsabilità chi presiede la commissione, ma in ogni caso viene informato sempre, e se ne assume la responsabilità, perchè questa è la ragione principale che dovete valutare. La commissione agisce sempre in virtù di tutti, prendersi la responsabilità delle decisioni che si fanno.

Pubblico Ministero - *In questa assunzione di responsabilità sono coinvolti pure i sostituiti quando agiscono per conto del capo mandamento impedito?*

Buscetta - *Certo, perchè poi lo fa direttamente il sostituto, anche se il principale che è detenuto se ne assume la responsabilità. Ma il sostituto senz'altro ha la responsabilità più diretta.*

Ancora Buscetta ha tenuto a precisare : *“quando si parla di diretta responsabilità del sostituto o di diretta responsabilità del titolare, i casi sono due. Ci sono delle azioni immediate a cui non si può fare in tempo ad avvisare il titolare, allora la responsabilità diventa diretta del sostituto. Quando invece si può avvisare, il titolare... è il titolare che ordina al sostituto di fare quella cosa. E quindi la responsabilità è sempre comune in ogni caso. Perchè quando non la riceve direttamente, lui poi la partecipa, e quello se ne assume la responsabilità perchè dice: è il mio sostituto e tutte le azioni sue io le avallo...*

.....Può avvenire che Totò Riina decide di ammazzarmi, e l'occasione si ha... non so che non si ha il tempo per avvisare a Pippo Calò. Allora in questo caso che cosa avviene... che il sostituto... che in questi tempi ho sentito che era Cancemi può agire direttamente. Immediatamente subito dopo quando Calò domanda perchè avete agito contro Buscetta? Abbiamo agito per questo, per questo... e per questo, lui se ne assume la responsabilità ma che è stato responsabile nel momento dell'attuazione, dato che non si può arrivare a lui immediatamente... è Cancemi. Ma poi la responsabilità vera se l'assume lui. Oppure Riina può dire a Cancemi possiamo fare questa cosa... perchè ripeto nella “cosa nostra” non si dicono bugie, se si dice una bugia se ne assume la

responsabilità. Andiamo a fare questa cosa contro Buscetta, perchè già io attraverso i miei canali ho parlato con Pippo Calò, non so se sono stato chiaro?

Risposte dello stesso tenore ha fornito **Mutolo** sulle domande del Pubblico Ministero.

Pubblico Ministero - *Il capo mandamento detenuto continua a mantenere la carica?*

Mutolo - *Continua a essere capo mandamento.*

Pubblico Ministero - *E il capo mandamento detenuto viene a conoscenza dei fatti di reato che devono essere commessi all'esterno nel suo territorio o fuori?*

Mutolo - *Sissignore viene a conoscenza prima, perche' anche su questo ci sono delle regole. Cioe` un capo mandamento che e` in galera, diciamo un capo famiglia ma parliamo del capo mandamento, perche' stiamo parlando del capo mandamento; il capo mandamento puo` avere il sostituto oppure se non vuole avere il sostituto ha chi lo rappresenta. Cioe` ci sono personaggi che hanno... in questo momento non ricordo... la delega ecco, viene delegato un capo mandamento ad avere due, tre, quattro deleghe di vari mandamenti. A dire: quando succede questa cosa pensaci tu... Gia` loro si sono messi d'accordo quindi non e` che si puo` pensare che ci sono divergenze di pensiero. Pero` il capo mandamento che e` in galera, viene informato; quindi se ha il sostituto lui informa il sostituto o se ha il delegato, informa al delegato a dire: mi hanno informato di questo, tu vota si, per me oppure vota no, oppure astieniti...*

In sede di controesame, a domanda della difesa: **Il capo mandamento che sia detenuto o comunque impedito da chi viene rappresentato in commissione?**

Mutolo - *Questo l'ho detto pure e lo ripeto. Può essere delegato un altro capo mandamento, può avere il sostituto. Se non ha il sostituto vuole dire che c'è un altro capo mandamento che è delegato... noi nella famiglia di Partanna Mondello... scusi se apro una parentesi, Riccobono non ha avuto mai un sostituto... malgrado ciò noi ci lamentavamo io, Michele Micalizzi lui delegava sempre Michele Greco, quando lui non poteva andare...*

Difesa : *E' sicuro che delegava Michele Greco o non un'altra persona?*

Mutolo - *In quel periodo di cui parlo, negli ultimi tempi delegava Michele Greco, prima ci fu un periodo che andava a Napoli, io parlo nel lontano '75, ci andava Toto` Scaglione o Toto` Inzerillo quindi non posso saltare da 15 anni così in due parole... cioè è giusto che la Corte comprenda; c'è un periodo in cui Riccobono è capo mandamento e si trova a Napoli perché lui di tanto in tanto scende, però ha la famiglia a Napoli, i bambini scritti a scuola ci sono i processi aperti, quindi lui ha questo alibi che non è a Palermo, perché a Pallavicino sta venendo diciamo una guerra interna cioè vengono eliminati tutti i componenti mafiosi che c'erano prima, perché si deve sgombrare questo campo. Quindi il Riccobono ha l'alibi che è a Napoli, quando c'è bisogno di qualche cosa sale o Salvatore Inzerillo o Toto` Scaglione...lui scendeva da Stefano Bontate e portava... Nei ultimi tempi ha delegato Michele Greco.*

Difesa: *La carica di sostituto di cui lei ha parlato, era una carica perpetua, cioè definitiva a tempo indeterminata o era una carica soggetta a cessazione in presenza di ingiustificati presupposti?*

Mutolo - *Quando un sostituto fa qualche cosa viene eliminato. Non è che un sostituto entra nei segreti della commissione e dopo si può togliere. Un sostituto ha quella fiducia che ha il capo mandamento. Non ricordo mai che un sostituto è stato cambiato, diciamo nel mandamento.*

Di analogo tenore sono le dichiarazioni di **Marchese** Giuseppe:

Marchese : *praticamente quando un capo Mandamento si trova o in confine o arrestato o fuori per altri motivi viene incaricato il sostituto, e` un uomo d'onore della famiglia, deve fare riferimento al sostituto del capo mandamento della Commissione.*

Pubblico Ministero - E quello che il sostituto decide in ordine a un'omicidio deve essere a conoscenza del capo mandamento o no?

Marchese - *Si, si.*

Pubblico Ministero - *Sempre.*

Marchese - *Si sempre.*

Nelle dichiarazioni rese all'udienza del 30 novembre 1995, **Drago** Giovanni ha specificato : *Quando un capo mandamento va in carcere il sostituto ha l'obbligo e il dovere di informare di tutti i movimenti nell'ambito del mandamento, il capo mandamento e il capo mandamento deve dare il suo parere. I colloqui dall'esterno con l'interno del carcere avvengono tramite bigliettini o tramite avvocati uomini d'onore o familiari che peraltro i familiari devono essere uomini d'onore oppure si facevano*

avere i bigliettini ai familiari che li recapitavano agli uomini che il familiare detenuto gli diceva a chi reperire.

In base alla sua esperienza concreta personale, tra gli omicidi che sono stati compiuti facendo arrivare all'interno del carcere degli ordini o delle informazioni, il Drago indica come più rilevante quello di Puccio Vincenzo. Egli personalmente ha fatto "il colloquio" con i suoi cugini al carcere dell'Ucciardone di Palermo, Marchese Antonino e Marchese Giuseppe.

Trattando della figura del sostituto, il Drago dice che costui si occupa di tutto quello di cui si occupa il capo mandamento. *Il sostituto si deve occupare di tutte le cose che succedono del mandamento, non può dire no di questa cosa non me ne devo parlare, poi lui ha l'obbligo di farlo sapere al suo capo mandamento. Delle cose di una certa entità lui li deve sapere e li fa sapere al capo mandamento. Per i fatti di particolare importanza e soprattutto per l'esecuzione degli omicidi di competenza della commissione il sostituto è tenuto a raccogliere la volontà del capo mandamento riferendolo all'interno della commissione.*

Il collaborante Cancemi Salvatore è stato sollecitato sul tema dalla difesa nel corso del controesame, all'udienza del 4 marzo 1995:

Difesa : *Come si diventa sostituto di un detenuto... di un capo mandamento detenuto, stiamo parlando di questo? Lei e` capo famiglia di Porta Nuova nonchè capo mandamento, e` giusto?*

Cancemi - *Si.*

Difesa: *Lei per divenire sostituto di Calo`.. come e` che e` diventato sostituto di Calo`?*

Cancemi - *Ma io l'ho spiegato, che.. gia` io ero quello che avevo i gradi superiori, di tutti componenti della famiglia di Porta Nuova e poi piano piano, con il volere di Ganci e di Riina, sono arrivato a sostituire direttamente Calo`.*

Difesa: *Quindi diciamo, ci vuole un'investitura quasi formale da parte di taluno, di Toto` Riina?*

Cancemi - *Si, direi che ci vuole principalmente il volere di Riina.*

Difesa: *E se tale investitura formale non c'e`, quindi questo volere espresso, da parte di Riina non c'e`, un soggetto puo` partecipare.. puo` essere sostituito?*

Cancemi - *Mah.. guardi avvocato, questo linguaggio che lei parla, in "cosa nostra" non esiste; quindi lei mi mette in difficolt`. Perche' io non lo conosco questo linguaggio, le cose sono piu` semplici in "cosa nostra", quindi.. lei mi porta qua, che io poi mi devo sforzare e non so se le do la risposta esatta. Le cose sono piu` facili in "cosa nostra", si fa la composizione della famiglia; poi quando c'e` una carica a capo mandamento, se non c'e` il volere di Riina quello non avviene.*

Il collaborante Onorato Francesco esaminato in data 18 febbraio 1997 ha asserito che, nonostante lo stato di detenzione, il capo mandamento viene sempre portato a conoscenza di tutte le decisioni che si prendono nel suo territorio ed è in grado di manifestare le sue volontà.

Il collaborante ha spiegato che è possibile la trasmissione e la comunicazione di notizie tra detenuti anche nei confronti di coloro ai quali è applicato il regime dell'articolo del 41 bis dell'Ord. Pen..

"Salvatore Biondino è il capo mandamento di S. Lorenzo; quando viene arrestato Pippo Gambino nel 1986 assieme al cognato Raffaele

Ganci, Salvatore Biondino prende il posto perché quando viene arrestato un capo mandamento oppure uno che porta una carica, subito un altro uomo d'onore prende il posto e secondo le regole di "cosa nostra" deve informare il capo mandamento in carcere di tutte le decisioni più importanti assunte".

La regola che si ricava sulla base dei contributi probatori addotti dai collaboranti nel presente dibattito è quella secondo la quale il capo mandamento detenuto o comunque temporaneamente impedito ad esercitare le proprie funzioni nel suo territorio perchè lontano, perchè in divieto di soggiorno o dimora obbligata e che quindi non può partecipare alle riunioni che si tengono in Palermo o nella provincia di Palermo o comunque in Sicilia, **mantiene la titolarità dell'incarico**, cioè dell'essere parte di questa "commissione" e viene a ricevere l'informazione su ciò che si sta deliberando, fa pervenire la propria volontà attraverso il sostituto, cioè la persona che lo stesso capo mandamento ha designato a rappresentarlo presso la "commissione".

La figura del sostituto non esiste in tutti mandamenti, è una situazione di fatto che viene a determinarsi per la prima volta in occasione dell'impedimento del capomandamento il quale in tale situazione designa un proprio rappresentante, un proprio sostituto o talvolta non ritiene di farlo perchè riesce altrimenti a realizzare, a creare il circuito di comunicazione interno-esterno al carcere, in relazione ai fatti per i quali è richiesta la sua partecipazione decisionale.

Con riferimento ai delicati sistemi di comunicazione tra interno del carcere/esterno del carcere; le singole dichiarazioni dei collaboranti

indicano le particolarità che ciascuno dei soggetti ha segnalato essergli note per esperienza personale; il dato costante che accomuna tutte queste “testimonianze”, è dato dal fatto che i sistemi in uso sono costituiti in prevalenza dai cosiddetti <<colloqui>>. Nel corso dei colloqui si ha la possibilità di realizzare la trasmissione di volontà, ordini, decisioni, pareri.

Già Antonino Calderone ha rivelato che, quando (inizi degli anni 70), di Totò Riina doveva far giungere messaggi a Gaetano Badalamenti, che era in carcere ed a Pippo Calderone, anch'egli ristretto in carcere, utilizzava un "uomo d'onore" come il collaborante stesso, il quale attivava all'uopo un colloquio con il proprio fratello con cui era presente nel medesimo contesto di luogo e di tempo Gaetano Badalamenti. Egli, dopo avere parlato con suo fratello cominciava a dialogare ogni volta con Gaetano Badalamenti anche perchè la parte finale di un colloquio, di ogni colloquio che lui faceva, era riservato a Gaetano Badalamenti al quale portava notizie.

Questo collaboratore richiama in particolare il caso della richiesta di Riina di uccidere il Giudice Neri a cui venne dato un diniego per tema di aggravare la posizione processuale di coloro che erano già ristretti, oppure l'altra richiesta di Gaetano Badalamenti il quale fece sapere di “mettere la cravatta” cioè strangolare, uno dei fratelli Silvestri perchè in carcere si era comportato male e così via.

Più recentemente, attraverso le dichiarazioni di Mutolo, di Marchese, Giovanni Drago, vengono disvelati i metodi che nelle situazioni anche più rigide (addirittura anche dopo la strage di via D'Amelio) erano stati utilizzati, e ciò anche in regime di cosiddetto “carcere duro”, in cui apparentemente venivano recisi i contatti tra l'interno del carcere e l'esterno.

A Pianosa, per esempio, Pino Marchese utilizzava, nonostante tutto, “il bigliettino”, utilizzava il messaggio scritto e cucito all'interno della biancheria sporca che veniva consegnata ai propri familiari : i sistemi erano lasciati alla più ampia delle fantasie delle persone che dovevano porre in essere la comunicazione.

Onorato ha detto che anche all'interno dell'aula bunker comunicava con i suoi correi, chiedendo di andare in bagno, soffermandosi dietro una porta durante la celebrazione dei processi.

Tutti questi esempi valgono a dimostrare che il capo mandamento detenuto, il quale continua a mantenere la titolarità e la responsabilità dei fatti criminosi che accadono fuori, viene messo a conoscenza della decisione da assumere e fa sapere la propria volontà alla commissione.

Il sistema è quello della “comunicazione” che avviene nei modi sopra rappresentati, che coinvolge quindi la responsabilità delle persone libere ed anche delle persone ristrette che fanno parte dell'organismo di vertice di “cosa nostra”, nonché quella concorrente dei sostituti, laddove questi sostituti siano stati individuati, indicati e probatoriamente raggiunti da elementi d'accusa.

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Alla luce di quanto sopra esposto, è certo che lo scambio delle informazioni e le comunicazioni tra capimandamento detenuti e uomini d'onore liberi sono assicurati in primo luogo attraverso i colloqui con i propri familiari, ovvero con l'impiego di bigliettini recapitati al capomandamento detenuto, ovvero con ogni altro metodo idoneo a fare da ponte di trasmissione o canale informativo, non escluso l'utilizzo di

qualche guardia infedele o altro professionista additato quale intermediario compiacente.

In altri termini mentre durante lo stato di libertà i singoli uomini d'onore devono ricercare il contatto e la frequentazione l'un con l'altro, lo stato di segregazione rafforza il vincolo associativo per il permanere dei partecipi dell'associazione nello stesso luogo di detenzione, vi è dunque una concentrazione che favorisce le frequentazioni, gli scambi, la circolazione delle notizie: i rapporti con l'esterno avvengono pertanto attraverso i colloqui, le lettere, i messaggi, che consente la trasmissione del flusso di informazioni.

La trasmissione delle notizie è fondamentale nel mondo di "cosa nostra": l'essere depositario del patrimonio di conoscenze e di decisioni assunte costituisce una delle supreme manifestazioni del "far parte" integrante dell'organizzazione.

Il primo nucleo di rivelazioni al riguardo proviene da Buscetta Tommaso. Buscetta spiega la ragione dell'organo collegiale : tutte le opinioni e tutti i voleri devono convergere verso l'unanimità e già prima della riunione effettiva si forma il volere preminente al quale vengono chiamati ad aderire tutti gli altri; egli spiega anche i rapporti tra i due organi individuali (capi mandamento e sostituto) ed il relativo congegno di interscambio.

Mutolo sottolinea ed evidenzia il rapporto *inter pares* tra capi mandamento, dovendosi pur sottolineare che si tratta di una oligarchia e non di un'assemblea democratica.

Anche nel sistema delle riunioni frazionate o a "gruppetti", secondo il Cancemi, il Riina si incontrava con altri gruppi o si impegnava ad

informare gli assenti (*“lo mandava a dire con Biondino”* che era il suo tramite, il suo emissario, il suo portavoce).

Il non venire informati equivaleva ad emarginazione che preludeva alla personale e fisica eliminazione; il fatto che poi i singoli membri *“abbassassero la testa”* come dice Cancemi per cogente necessità, non elide la componente consensuale del rapporto plurilaterale convergente verso l’unanimità.

Nel patrimonio di conoscenze giudiziarie, alla teorizzazione di Buscetta si aggiunge l’esperienza di Brusca che rappresenta il più recente polo informativo. Egli attinge alla sua lunga militanza, conoscenza e frequenza di uomini di vertice, all’esperienza che deriva dall’appartenenza al gruppo egemone, e alla vicinanza con Riina.

Se la mancata conoscenza è indice di emarginazione, afferma il Brusca *la conoscenza è potere : la conoscenza è decisione*. Riina la elargisce; il destinatario vi aderisce la fa propria e la condivide. Ognuno partecipa di questa “conoscenza” assumendosi consapevolmente il carico delle conseguenze. Brusca dice ancora *“si informava come meglio si poteva”*, che non significa “eventualmente, alcune volte” bensì nella maniera che era più efficace di volta in volta”.

Lo stesso Brusca ricorda che negli incontri con Farinella, quest’ultimo *non diceva mai di fermarci anzi incitava ad andare avanti* nei programmi delittuosi. Con riguardo al proprio padre Brusca Bernardo, il dichiarante afferma che quando c’era da prendere una decisione il genitore veniva chiamato ad esprimere un parere o comunque un’opinione nel senso di dare il suo benessere o il suo assenso preventivo.

Un’altra manifestazione di volontà preventiva da parte, questa volta, di Ganci Raffaele viene ricordata con la frase *“non abbiamo stabilito che ci*

dobbiamo rompere le corna? Questa volta ci mettiamo mano e ci fermiamo fino a quando li portiamo a compimento”: espressioni queste che presuppongono la già avvenuta ideazione e pianificazione di progetti criminosi ed il preventivo assenso generalizzato alle loro esecuzioni progressive.

In effetti nell’anno ‘92 è processualmente accertato che viene programmata una serie di episodi eclatanti di grande risonanza e di doloroso impatto emotivo : si ricordano in successione temporale l’omicidio Lima, la soppressione del capo mafia di Alcamo Vincenzo Milazzo e della sua fidanzata incinta, le stragi Falcone e Borsellino, i progettati attentati al giudice Grasso, all’on. Mannino, all’on. Martelli (vedasi al riguardo le dichiarazioni di Gioacchino La Barbera), l’omicidio Ignazio Salvo, le stragi nelle città d’arte e nelle sedi della cristianità.

Brusca ricorda anche la riunione nella quale, ad un certo momento, venne deciso di fermare l’esecuzione di altri progetti di morte che tanto avrebbe irritato il Bagarella il quale aveva giudicato “pusillanime” il Brusca di cui aveva equivocato la volontà di porre fine ai disegni criminosi.

Mutolo, Marchese, Drago hanno spiegato come all’interno del carcere i poli di informazione fossero molteplici ed operanti in tempo reale: attraverso il singolo l’associazione acquisisce ed incrementa il patrimonio conoscitivo comune.

L’Onorato ci ha detto di avere parlato con Biondino, che era il suo referente nel carcere dell’ Ucciardone in assenza del Gambino, anche durante la vigenza dell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario e nonostante le limitazioni imposte da quest’ultima disposizione.

Il collaborante che non era sottoposto a vincoli particolari, faceva da organo di comunicazione e di trasmissione tra coloro che invece avevano particolari restrizioni. Ancora una volta si ha la dimostrazione probatoria della permanenza del vincolo associativo al di là della segregazione carceraria, addirittura della maggiore facilità che la segregazione carceraria ha comportato per l'instaurazione e il rafforzamento dei rapporti per gli uomini appartenenti al popolo di "cosa nostra".

Lo stesso ha infatti spiegato che è possibile la comunicazione di notizie tra detenuti anche nei confronti di coloro ai quali è applicato il regime dell'articolo del 41 bis dell'Ord. Pen., ed in particolare ha portato l'esempio di sé medesimo il quale, non essendo nel periodo di detenzione sottoposto al regime restrittivo, aveva la possibilità di fare da tramite anche con detenuti assoggettati all'art. 41 bis durante i viaggi con la nave per andare a Cagliari da dove poi i predetti proseguivano per l'Asinara, oppure in occasione di viaggi aerei ovvero nel corso di incontri all'aula bunker dell'Ucciardone: *<<sempre nell'occasione dei processi abbiamo conversato per portare discorsi fuori dato che io non avevo il 41 e potevo liberamente portarli ... si trattava di "discorsi" di attentati, di uccisione di persone che magari erano stati messi fuori mandamento ed altro>>*.

In concreto l'Onorato faceva da tramite per acquisire le notizie che dovevano essere trasmesse agli uomini d'onore sottoposti a regime di 41 bis; ciò avveniva tramite la c.d. 2° sezione del penitenziario, dove erano ristrette persone che potevano fare i colloqui con persone che loro sapevano essere uomini d'onore; dopo 7 o 15 giorni l'Onorato prendeva la risposta e la riferiva nella udienza successiva che si teneva sempre all'aula bunker; lo stesso poteva avvenire anche all'interno del Tribunale di Palermo, sezione Sorveglianza, durante l'attesa delle udienze oppure al passaggio nel

corridoio attraverso il vetro delle porte, anche con segni convenzionali della testa o degli occhi.

Anche Buscetta ha sottolineato che : *“per comunicare all'esterno c'erano mille maniere, c'erano gli avvocati, c'erano i familiari, c'erano le parole di ordine che non era neanche necessario spiegarglielo agli avvocati che cosa si chiedeva, ma chi riceveva la notizia sapeva che cosa intendevo dire, ma c'erano anche i familiari, ma poi per ricevere queste cose c'erano gli Agenti di Custodia.”*

Calderone addirittura ha ricordato palesi violazioni delle prescrizioni di legge : *“Guardi l'interno del carcere dell'Ucciardone, a quei tempi si poteva anche entrare, non essere scritto nei colloqui. Io ho fatto entrare Nitto Santapaola e senza essere scritto nei colloqui. Eravamo in tre ad entrare, iscritti regolarmente, ma ne entravamo cinque, quattro.. gli davo qualche soldo all'appuntato dei colloqui e ci faceva entrare”*.

Mutolo a sua volta ha confermato che : *“In effetti il detenuto in queste carceri speciali non puo` evadere, difficilmente qualcuno e` evaso, sono fatti principalmente per non evadere. Non comporta niente la sicurezza interna... c'e` l'ora dell'aria che sono insieme, ci sono i famosi colloqui che si va insieme, ci sono le varie fonti cioe` uno va in biblioteca, va nei corsi... e` tutta una vita diversa di quello che uno puo` pensare. Anzi ci sono carceri speciali, che uno preferisce stare nei carceri speciali e non nei carceri normali; perche' si sta meglio, ci sono cellette piu` pulite, sono carceri piu` attrezzati. Come avvengono questi contatti? Avvengono se ci sono altri uomini d'onore o capi mandamenti, e noi sappiamo che in*

questi carceri speciali ormai sono raggruppati questi personaggi, anzi hanno facilitato per un certo verso il compito delle comunicazioni.... e` come la legge che vogliono fare ora, che il mafioso non puo` andare insomma al confine... e quelli sperano questo, e dicono: al confine noi non ci andiamo piu`, e ci controllano 24 ore su 24 ore, sui luoghi di residenza... Magari per i mafiosi approvano questo, e` un 13, perche' essendo lontano dal loro territorio, veramente stanno non bene come nel loro territorio. Quindi puo` avvenire se c'e` un altro capo mandamento, se non c'e` un capo mandamento si puo` mandare la notizia con un capo famiglia o comunque con un uomo d'onore. A volte succede che non ci sono uomini d'onore, pero` ci sono sempre conoscenti, quindi si creano dei colloqui, cioe` io devo andare a colloquio, c'e` il fratello di un uomo d'onore e gli dico: senti il prossimo colloquio dicci a tuo fratello e a tua mamma che viene a colloquio a tale ora, che pigliano il treno insieme, bucano insieme il tanto, la biancheria, in modo che quando ci chiamano, ci chiamano insieme... e quindi uno ha il modo di parlare. Insomma le fonti sono queste a volte si puo` servire se c'e` un avvocato che e` un uomo d'onore... ci sono tante possibilita` in modo di informare il capo..."

All richiesta del Pubblico Ministero - **“Mi scusi questo sistema nel carcere di Spoleto prima dell'omicidio dell'onorevole Lima, lei lo vide...”**

Mutolo ha risposto : *“Là si stava tutt'insieme. La` si stava due ore la mattina e due ore nel pomeriggio tutti insieme. A colloquio ci andavamo tutti insieme e con chi volevamo noi, anzi a volte se uno voleva andare nelle salette con un detenuto, perche' c'erano tre, quattro salette; uno gentilmente pregava la guardia, e dire: senti se gentilmente mi fai mettere uno qua ed uno la, appena ci sono due posti mettimi insieme.*

In un altro passo del suo racconto Mutolo ha detto : *“Per esempio io ero al manicomio di Monte Lupo, ad un certo punto viene mio fratello, pur non essendo uomo d'onore pero` era gia` molto conosciuto da tutti e mi dice che l'aveva chiamato Porcelli Antonino, un certo Pino Savoca, un certo Gaetano Carollo e un certo Civiletti, per cui c'era un certo traffico, che si doveva fare un traffico.. Cioe` anche con persone non mafiose, le notizie entrano ed escono.*

.....Le posso dire per esempio quando eravamo, all'infermeria del carcere di Palermo e dovevano fare l'evasione, noi dell'infermeria ci hanno mandato il permesso perche' potevano evadere personaggi dell'ottava sezione. Noi l'abbiamo mandato a dire, allora c'era Gaetano Badalamenti e mi ricordo che questa ambasciata la mando` Buscetta, Gerlando Alberti... abbiamo avuto la risposta in cui Gaetano Badalamenti diceva: no siccome uno e` in galera, io non e` che posso dire a un'altra persona di stare in galera...”

Messina Leonardo alla domanda del P.M. se gli risultava che qualche capo mandamento mentre si trovava in carcere avesse ordinato degli omicidi, ha risposto che quando lui era detenuto al carcere di Trapani sia Funari Giuseppe, uomo d'onore della famiglia di Gibellina e sia Polara Salvatore, uomo d'onore sottocapo della famiglia di Gela dicevano che avevano ordinato più omicidi in carcere che fuori dal carcere. In quel carcere c'era la possibilità che gli uomini d'onore andassero al colloquio di altre famiglie. Lui e il Polara sono andati al colloquio di Funari.

Ci sono altri sistemi per le comunicazioni tra il capo mandamento che si trova dentro il carcere e l'esterno, oltre ai colloqui. Il Messina mentre era detenuto, aveva il fratello che era uomo d'onore della sua stessa

famiglia, e per lui il problema non si poneva perchè se c'erano altri uomini d'onore che non avevano la possibilità di contatto si rivolgevano a lui e lui faceva da tramite.

Nel suo stesso carcere c'era Salvatore Termini che aveva il genero uomo d'onore della famiglia di Campofranco: nella famiglia di Campofranco Vaccaro Domenico era il sottocapo provinciale per cui, parlando con Termini, le notizie arrivavano subito a Giuseppe Madonia che era il rappresentante.

Un ruolo di tramite possono rivestire anche le mogli, ma di solito ci sono altri parenti. Si usano anche dei bigliettini per comunicare con l'esterno. Il Messina stesso ha mandato dei messaggi attraverso bigliettini. Nella sua famiglia Cataldo Cali, uomo d'onore della famiglia di San Cataldo, ha mandato una lettera dal carcere tramite i suoi familiari al rappresentante dove spiegava ciò di cui aveva bisogno e le motivazioni per cui la famiglia gli riservava un certo trattamento: nessuno vigilava.

Anche Brusca ha parlato della possibilità di scambio di messaggi nonostante la vigenza del regime dell'art. 41 bis dell'or. pen.

“Quindi questo 41 bis ... questo era quello che non funzionava, perché poi come fatto di sicurezza, come fatto di strettezza per me è una scatola vuota nel senso che i mafiosi o quando vanno in aula o quando va in trasferta o quando ne ha la possibilità fra di loro riescono a parlare e io stesso ho avuto la possibilità, avendo il 41bis, guardato a vista 24 ore su 24 ore però quando andavo ai processi ho avuto la possibilità di potere parlare con mio fratello e mettermi d'accordo di fare alcune dichiarazioni per salvare i due amici miei, cioè amici miei ..., Vito Vitale e Francesco Di Piazza, al processo di Caltanissetta e ne è testimone perché è registrato

e spesso mi vedo in televisione che io faccio dei gesti con i miei familiari, quindi o con i gesti o con le parole o con qualche bigliettino, cioè tipo che, io non so chi è ma c'era una guardia corrotta che usciva ed entrava delle lettere, quando io mandavo da Mangano Vittorio cioè da Calò Pippo per avere la conferma di Mangano Vittorio capomandamento ... Quindi i messaggi in maniera molto, non più come prima ma sempre si aveva il contatto all'esterno si riusciva sempre a parlare, cioè si è sempre parlato in qualsiasi modo e in qualsiasi maniera. quindi l'effetto che tutti dicono il 41bis, il 41bis per me è una scatola vuota sotto questo profilo e nel senso che il mafioso con una maniera o nell'altra riesce sempre a trovare il sistema di come dialogare fra l'altro”.

FATTISPECIE GIURIDICA DEL CONCORSO MORALE A CARICO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI “COSA NOSTRA”

Alla luce di tutte le emergenze processuali sopra riferite è evidente l'assoluta corrispondenza tra le prove che erano state raggiunte attraverso le <<testimonianze>> di "uomini d'onore" che non avevano fatto parte della "commissione" di “cosa nostra” e le <<testimonianze>> personali e dirette di due importanti esponenti di questa "commissione". Entrambi hanno soggiunto di essere sostituiti dei rispettivi capi mandamento, il Cancemi di Pippo Calò per Porta Nuova e il Brusca per Bernardo Brusca per San Giuseppe Jato, confermando quindi anche su questo versante, la correttezza delle acquisizioni probatorie sulla figura del cosiddetto “sostituto” che già erano pervenute da Gaspare Mutolo e che poi tutti gli altri hanno rassegnato al dibattimento come frutto delle conoscenze comuni delle regole da parte di tutti gli "uomini d'onore".

Si è potuto verificare che non bisognava far parte della "commissione" per conoscere l'esistenza della figura del sostituto, e comunque due sostituti, Cancemi e Brusca, lo hanno confermato.

E' possibile dunque affermare la responsabilità giuridica dei componenti la "commissione", vuoi nella veste di capi mandamento, vuoi nella veste di sostituti del capo mandamento, perchè ovviamente nel caso in cui il capo mandamento al momento della deliberazione (come nel caso di specie, dell'omicidio Lima) era detenuto o comunque altrimenti impedito, deve essere attribuita a titolo di concorso la responsabilità nella deliberazione di questo omicidio anche al sostituto che ha materialmente partecipato alla riunione o comunque ha avuto contatto con Salvatore Riina che fungeva da collettore di tutta le volontà e il proprio capo mandamento che doveva essere informato del fatto deliberato.

Le condotte partecipative concorsuali degli imputati indicati come componenti della commissione o come loro sostituti si sono atteggiate nella forma del "consenso espresso, preventivo ed efficiente" (a nulla rilevando quello successivo, ovvero la ratifica posteriore) od in alternativa, "consenso preventivo c.d. tacito o passivo", ricompreso nell'area dell'accordo o ancora dell'istigazione o rafforzamento della decisione di un delitto da altri progettato.

Anche in questo caso invero se è probatoriamente accertato che da taluno (Riina) è stata assunta l'iniziativa del crimine, a tale nucleo volitivo iniziale si coagula il consenso di altri soggetti, del pari rappresentati in commissione ed interpreti del comune risentimento nei confronti dei politici che avevano voltato le spalle ai mafiosi: di talchè si può sostenere che a monte del delitto si sia formata una decisione collegiale radicata in

capo alla commissione, frutto di un ampio schieramento uniforme formatosi contro coloro che venivano ritenuti dei traditori.

Ad un nucleo decisionario iniziale si affiancano, e con lo stesso si amalgamano, espressioni di assenso o di consenso da parte di coloro che fanno pervenire la loro adesione, indirizzate al capo riconosciuto direttamente o per il tramite dei sostituti.

Siffatta attività decisionale impegna la commissione nella persona dei singoli componenti in quanto membri dell'organo ed esponenti dell'organizzazione. Ciascuno partecipa con una condotta causalmente rilevante nei termini di una adesione, o di assenso, o di non opposizione espressa.

Hanno affermato i collaboranti che il Riina *“tiene sempre i contatti con i capi mandamento”*, e che sottopone tutte le sue decisioni all'assenso della commissione, servendosi di elementi fiduciari ed uomini influenti che fanno da tramite e da elementi di collegamento, dinamici messaggeri sul territorio e portavoci, canali di raccolta della volontà individuale e di trasmissione della stessa.

Non si rinvengono nel vasto materiale probatorio acquisito elementi che dimostrino la estraneità di taluni degli imputati, ritenuti mandanti dell'omicidio Lima, alla comune volontà decisionale o la espressa o implicita opposizione al progetto criminoso in corso di esecuzione.

Diveramente dal caso esaminato, il Brusca adduce casi in cui aveva avuto conoscenza di lamentele conseguenti al compimento di un fatto delittuoso da cui gli altri coassociati, esponenti dell'organo di vertice, avevano preso le distanze: egli si era riferito espressamente all'omicidio di padre Puglisi, in relazione al quale il dichiarante ha raccontato che effettivamente vi furono delle doglianze da parte di gruppi che non avevano

condiviso l'uccisione del prete, a dimostrazione di un'assunzione non collegiale della decisione di uccidere il religioso (tale grave fatto di sangue era tra l'altro sganciato dal programma stragista che nello stesso arco temporale era in corso di esecuzione e da tutto il gotha condiviso e accettato, secondo le stesse indicazioni del Brusca Giovanni).

Quanto alla regola di preventiva consultazione con i capi mandamenti assenti o impediti, Brusca ha parlato, giova ricordarlo, di una regola di assoluto rispetto secondo cui i capi mandamento devono essere sempre consultati ed in particolare egli parla della necessità "*di un parere, di un voto, una riflessione ecc.*" da parte di coloro che devono essere interpellati.

Circa i molteplici sistemi di informazione adottati, i collaboranti, come in precedenza sottolineato, hanno ampiamente parlato di bigliettini, di colloqui con familiari, di uomini d'onore disponibili e professionisti compiacenti, attraverso ambasciatori di propria assoluta fiducia.

Brusca sostiene che Riina chiedeva sempre il permesso ai capi di mandamento così rispettando, almeno formalmente, una regola fondamentale dell'organizzazione criminale.

Anche Cancemi che pure riferisce di riunioni ristrette, afferma che neanche in questo caso era cambiato nulla: "*quando Riina faceva una riunione più ristretta poi si incontrava con altre persone oppure lo mandava a dire con Biondino o con Ganci*" : costoro quindi fungevano da portavoce da organi di trasmissione di volontà e raccolta del consenso.

Sempre il Cancemi ha tenuto a precisare che i capi mandamento, i quali prendono le decisioni, non cessano mai di essere capi mandamento.

La mancanza di dissenso, dovuto secondo il Cancemi, ad una estensione nei fatti ed al consolidamento dell'egemonia dello schieramento dei corleonesi, rendeva difficile la manifestazione di una opinione contraria *“nessuno dissentiva ... avevano o non avevano, abbassavano la testa”*. Del resto Riina aveva messo nei vari mandamenti persone di sua fiducia, così come per la individuazione e la scelta dei sostituti *“ci voleva il volere di Riina”*.

Le riunioni della commissione, d'altra parte, avvenivano tra soggetti pregiudicati, taluni dei quali latitanti a cominciare dal capo Salvatore Riina : dal che l'esigenza di particolari cautele che imponevano riunioni ristrette con la presenza contestuale di pochi elementi anche per evitare il rischio di catture collettive che avrebbe potuto decimare l'organo collegiale.

Orbene, pur affermandosi il preteso carattere giuridico ordinamentale di *“cosa nostra”*, non si può inferire da questa premessa che la deliberazione, quasi si trattasse di una associazione commerciale o di un ente pubblico, debba avvenire in unico contesto attorno ad un tavolo, nelle stesse condizioni di tempo e di luogo per tutti i soggetti, in maniera che sia ritualmente cristallizzata in una data forma o in un'altra forma.

E' il principio che deve essere rispettato, il principio che il far parte dell'organismo di vertice comporta responsabilità per il solo fatto di averne fatto parte e di non avere manifestato in maniera di fatto apprezzabile all'esterno, un segno di dissenso, consistente nell'essersi sostanzialmente dissociati da *“cosa nostra”*; mentre il meccanismo attraverso il quale si viene a realizzare la formazione della volontà collegiale è assolutamente sganciato da qualsiasi ritualità, è questo il punto di approdo giurisprudenziale che deve ritenersi oggi pacifico.

L'essenziale era che tutti i capi mandamento venissero a conoscenza dell'oggetto della riunione e della decisione da prendere e non esprimessero dissenso.

Dalle riunioni ristrette non ne discende che la responsabilità delle decisioni assunte venga limitata a quelli che vi hanno partecipato fisicamente: ciò significherebbe disconoscere la struttura di "cosa nostra" ed il ruolo che tutt'ora esercitano i capi mandamento i quali, in linea di principio, non possono rimanere estranei alle determinazioni e ai deliberati dell'organo collegiale (così come descritto dai collaboranti) di cui fanno parte.

La istituzione dei sostituti serve ad esprimere anche fisicamente la realtà del rispettivo mandamento ed i capi mandamento assenti o impediti lungi dall'essere cancellati o esautorati (essendo stato il Riina in via primigenia ad aver dato l'investitura), hanno in essi la loro *longa manus*, sebbene il sostituto debba godere, anche lui, della fiducia del capo.

Tutti i collaboranti hanno concordemente affermato che nessuna innovazione era intervenuta sul piano dell'assetto ordinamentale delle regole riguardanti la struttura e le competenze dell'organo di governo dell'associazione criminale, nonostante che la commissione provinciale di Palermo non si riunisse in sedute plenarie e nonostante la mutata identità di alcuni suoi esponenti, espressione degli avvicendamenti di potere, avvenuti nel tempo e tuttavia essa manteneva la propria composizione costituita dai capi mandamento della provincia e le medesime competenze, prima fra tutte la deliberazione degli omicidi più eclatanti.

Lo stesso Brusca Giovanni ha descritto la prassi delle riunioni frazionate, così come del resto aveva fatto Cancemi, sorta prevalentemente per motivi di sicurezza, che non aveva comunque fatto venir meno la

necessità dell'informazione integrale a tutti i membri del consesso, titolari dei relativi poteri.

La consuetudine delle riunioni per gruppi separati rispondeva a ragioni eminentemente pratiche e non già ad una strisciante modifica di fatto delle regole “costituzionali” della commissione di “cosa nostra” : alle ragioni di necessaria segretezza per timore degli avversari superstiti, si aggiungeva la necessità di evitare la sovraesposizione e la concentrazione in uno stesso luogo dei capi mandamento latitanti (a quell'epoca numerosi, come Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Spera Benedetto, Giuffrè Antonino, al pari di Brusca Giovanni e Cancemi, sostituiti) il timore di incappare in “blitz” delle forze dell'ordine e, ragione non ultima, quella di non svelare nuovi assetti di alleanze.

Un'ulteriore esigenza da salvaguardare era quella di evitare la veicolazione delle notizie delle deliberazioni concernenti gli omicidi eccellenti presso i ranghi inferiori del popolo di “cosa nostra”, da cui in epoca recente potevano emergere schegge eversive, rappresentate da sempre possibili nuovi dissociati.

Da ciò l'esigenza di concepire innovative modalità organizzative delle riunioni dei membri della commissione, senza modificare il sistema di formazione collegiale della volontà .

La sopra descritta vita relazionale intermandamentale dimostra che era in vigore all'epoca dell'omicidio Lima la regola secondo cui tutti i membri della commissione avevano titolo per la partecipazione alle decisioni di vertice e l'espressione della loro volontà e la prassi delle riunioni parziali non aveva significato l'esautoramento di alcun potere individuale di presenza ancorchè virtuale e di estrinsecazione della propria volontà.

Tutti i collaboranti esaminati, ciascuno per il proprio livello di conoscenze ed il grado delle esperienze maturate, hanno riferito di incontri parziali coordinati dal Riina tra gruppi di capimandamento o loro rappresentanti, nel corso dei quali essi venivano aggiornati e resi edotti delle decisioni via via maturate in altri precedenti o programmati raduni, tanto è vero che Brusca Giovanni ha raccontato che ebbe ad osservare talune volte come capimandamento coinvolti in fase esecutiva di imprese omicidiarie, non fossero stati da lui visti nella precedente fase deliberativa, segno che comunque costoro erano stati informati e resi partecipi delle relative determinazioni.

Cancemi ha descritto per primo, durante l'esame dibattimentale del 4 marzo 1995, anche i siti in cui avevano luogo le riunioni della commissione : la villa di Guddo Girolamo nei pressi di villa Serena, l'abitazione vicina alla casa del Sole con annesso pollaio, nella disponibilità di Michelangelo La Barbera, la proprietà di Biondo Salvatore nella zona di San Lorenzo.

Una significativa conferma di detti luoghi della commissione proviene dalle dichiarazioni di Drago Giovanni, il quale ha parlato di una convocazione di commissione indetta dal Riina (di cui lo stesso Drago è stato testimone), in occasione dell'annuncio della soppressione di Agostino Marino Mannoia e del tradimento di Puccio Vincenzo, ispiratore della fronda che avrebbe dovuto scalfire il consolidato sistema di potere realizzato dai Corleonesi (tale riunione viene collocata nel 1989).

Il Ferrante, a sua volta, ha asserito che proprio nella sua abitazione si erano tenute moltissime riunioni di uomini d'onore, di sabato pomeriggio e con cadenza quindicinale, allorchè il Gambino era stato arrestato, cioè

dall'88 fino al '92-'93. A tali riunioni aveva visto partecipare Salvatore Riina.

La scelta era caduta nella sua casa, perchè egli era poco conosciuto dalle forze dell'ordine, e Salvatore Riina e Salvatore Biondino si giovavano della sua ospitalità.

Egli materialmente non vi aveva mai preso parte, giacchè si era limitato a mettere a disposizione la propria casa e ad accompagnare i convitati, secondo gli ordini che gli impartiva Salvatore Biondino.

Aveva avuto comunque modo di osservare la presenza, oltre che del Riina e del Biondino, tra gli altri, di Bernardo Provenzano, di Matteo Messina Denaro e del genitore, Francesco Messina Denaro provenienti da Castelvetro, Messina Francesco inteso "Mastro Ciccio" che veniva da Mazara del Vallo, Vincenzo Virga che era il rappresentante di Trapani; della provincia di Palermo aveva notato nei primi periodi Raffaele Ganci, Nicola Di Trapani, una volta Salvo Madonia, Angelo La Barbera, Nino Madonia.

Nessuno gli aveva detto che si trattava di riunioni della commissione: era tuttavia intuibile che si trattasse di riunioni dell'organo di vertice di "cosa nostra" per il fatto che i suoi convitati erano tutti capi mandamento e per il fatto che trattavasi di **riunioni ristrette** in conformità alle direttive adottate dopo l'arresto di Pippo Gambino nel 1986, secondo le quali non si dovevano fare più riunioni con parecchie persone "per evitare di dare nell'occhio".

Molte altre riunioni erano poi avvenute nel baglio Biondo, precisamente nel gruppo di case di pertinenza dei due cugini omonimi Biondo Salvatore "il lungo" e "il corto" nella via Regione Siciliana. Anche in quel luogo aveva avuto modo di notare la presenza di Salvatore Riina e

spesso Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Nino Madonia, Giuseppe Lucchese, Giuseppe Graviano e altri che provenivano dalla zona di Trapani.

Raduni di commissione erano avvenuti anche nel fondo messo a disposizione da Angelo La Barbera alle spalle dell'ospedale Casa del Sole, in un posto che essi chiamavano "il pollaio"; altre riunioni allargate prima dell'86, erano state fatte nella casa di Mariano Tullio Troia in via Chiusa Grande vicino l'ospedale Cervello. Salvatore Biondino faceva le veci di Salvatore Giacomo Gambino, dopo che questi era stato arrestato.

Com'è evidente, anche il Ferrante parla di riunioni ristrette al pari di Cancemi e Brusca, sebbene il concetto di tale genere di riunioni obiettivamente gli sfugga, perchè egli non vi ha mai preso parte, trattandosi di un mero soldato al quale non era accessibile l'ingresso a questi incontri riservati.

Significativo riscontro alla esistenza e al funzionamento delle riunioni frazionate è fornito da Brusca Giovanni, il quale ha affermato : *"Lui (Riina) parlava a due, a tre (capimandamento) man mano che l'incontravano, per quello che si andava facendo, essi acconsentivano a quello che diceva Salvatore Riina.*

Il dichiarante ha parlato degli incontri nei mandamenti di volta in volta coinvolti. Per le iniziative dei singoli capimandamento Brusca ha precisato che : *"le sottoponevano al Riina chiedendogli appuntamento"*.

Ogni capo mandamento poteva parlargli di una iniziativa; era sicuro che poi lui parlava con gli altri mandamenti. Per i capi mandamento non coinvolti essi venivano via via informati. Ha spiegato la necessità di riunione ristrette, riservate relative alla decisione degli attentati agli uomini dello Stato, per la particolare delicatezza dell'argomento e per le maggiori

precauzioni che dovevano essere assunte nei confronti di esponenti della società civile.

Il dichiarante ha riportato molti esempi per spiegare che anche le decisioni prese nelle riunioni ristrette venivano portate a conoscenza degli altri capimandamento, e così egli riferisce il caso dell'uccisione del finanziere Salvo Ignazio: per tale omicidio è stato coinvolto il territorio di un altro mandamento (il delitto infatti è stato commesso in Santa Flavia, nei pressi di Bagheria), ed era stato commesso da lui ed altri complici appartenenti ad un mandamento diverso; inoltre la vittima apparteneva ad un altro mandamento ancora, addirittura di un'altra provincia (Trapani): ebbene, in questo caso il Brusca e gli altri esecutori non hanno subito ritorsioni, non sono stati perseguitati negli ambienti di "cosa nostra", segno che il Riina aveva assicurato l'informazione ed il raccordo tra i vari capi mandamento interessati.

Un'altra indicazione fornita dal Brusca assai più vicina all'episodio criminoso all'esame della Corte, riguarda il progetto di omicidio in danno dell'onorevole Lima che poteva essere eseguito all'Hotel San Paolo di Gianni Jenna durante i lavori di un "meeting" in campagna elettorale : anche questo tentativo, se fosse stato realizzato, sarebbe stato commesso nel territorio di un altro mandamento il cui capo doveva essere stato sicuramente avvertito e doveva già avere espresso il proprio consenso perchè il Riina aveva dato il "benestare" per l'esecuzione nella zona indicata.

Il Brusca ha ripetutamente sostenuto che *"quando Riina deve commettere qualcosa in altri mandamenti chiede sempre il permesso ai rispettivi capi"* al contrario, quando ciò non è successo, tale situazione ha costituito il primo momento di una collaudata tattica di esautoramento e di

messa alla berlina di un dato capomandamento, a dimostrazione del fatto che quello aveva perduto il proprio carisma, il proprio potere da non essere più nemmeno in grado di “controllare” il proprio territorio.

Il Brusca ha portato ancora l’esempio del coinvolgimento del mandamento di Aglieri e di Graviano nel progetto esecutivo relativo alla scomparsa di tale Frisco e del di lui cognato dallo stesso compiuto: sicuramente quei capimandamento dovevano esse stati contattati dal Riina prima del “placet” all’esecuzione, avendovi gli stessi partecipato con propri uomini e mezzi, senza che il Brusca avesse avuto precedenti contatti con loro.

La vigenza di questa regola era talmente ferrea che lo stesso Brusca ne avrebbe subito le conseguenze negative ove fosse andato in porto il suo programma di trattare una partita di droga a Salemi (quindi fuori mandamento) per la quale non aveva informato il Riina e da cui non era stato autorizzato: Brusca aveva poi saputo che il Riina stava adottando una grave sanzione anche contro di lui che aveva infranto una regola inderogabile.

Lo stesso Brusca, attingendo alle solide conoscenze dell’universo mafioso all’interno del quale aveva gravitato fino alla vigilia della sua scelta di dissociazione, ha portato degli esempi di regole violate nel caso di omicidi eclatanti : l’omicidio del colonnello Russo, del capo mandamento di Riesi Peppe Di Cristina, del capo di Villagrazia, Stefano Bontate. Per quanto riguarda gli ultimi due, egli ha precisato: “ *in tali casi le regole sono soltate per motivi di scontro interno dei vari schieramenti e comunque le regole non valgono in tempo di guerra*”. Quanto all’omicidio del colonnello Russo Brusca ha detto che *è vero che quando fu del Colonnello RUSSO, sono state violate le regole, che poi so che ci sono state delle*

*ritorsioni in “cosa nostra” e Salvatore Riina poi ha dato le sue spiegazioni e comunque si era trattato dell’uccisione di uno sbirro che non era vietato da nessuno. Quando fu dell’uccisione di **Peppe Di Cristina** sono state violate delle regole in “cosa nostra”, quando è stato ucciso **Stefano Bontate** sono state violate, perché era un avversario che dovevamo uccidere, nè che si poteva andare a dire "senti ti dobbiamo uccidere". Quindi c'è qualche fatto che ha saltato le regole, ma per motivi di scontro all'interno dei vari schieramenti.*

La previa decisione di esautorare il Bontate che veniva emarginato dalle decisioni di morte riguardanti figure di rilievo gode del riscontro di Buscetta Tommaso, secondo cui *“le liti che sono successe nella commissione è perchè si sono verificati degli omicidi di cui Bontate ed Inzerillo non sapevano che fosse stata la commissione, o per lo meno Totò Riina attraverso Michele Greco a decretarli.. Mi riferisco al capitano Basile, mi riferisco al colonnello Russo, e quando si arrivò in commissione si disse: ma insomma adesso vinemmu qua a difendere gli sbirri!*

In taluni casi è dunque storicamente accertato che alla commissione non era stato chiamato a partecipare colui per il quale era già stata decisa l’eliminazione, e si richiama ancora al riguardo il caso di Riccobono Rosario, Totò Scaglione ed altri capimandamento fatti scomparire nella stessa occasione del novembre 1982. In altra vicenda, era stato disposto l’ostracismo, trattandosi di traditori come nel caso di Puccio Vincenzo e dei suoi alleati; ulteriori casi avevano riguardato, come sopra detto, esponenti delle forze dell’ordine per i quali secondo il punto di vista espresso da uomini d’onore, Buscetta, Mutolo e Brusca, non valeva nemmeno la pena di prendere le difese.

Nella deliberazione dell'omicidio Lima, invece, non si è in tempo di guerra, anzi ricorre l'esigenza della massima coesione all'interno dell'organizzazione criminale.

Le descritte modalità attraverso le quali i componenti di "cosa nostra" palermitana hanno deliberato l'omicidio dell'onorevole Lima, configurano la fattispecie giuridica del concorso morale ai sensi dell'art. 110 c.p.

Rientra, invero, nella fattispecie concorsuale non solo la partecipazione all'esecuzione materiale, ma anche il contributo morale, quando tale contributo si inserisca nel determinismo causale che conduce alla commissione del reato.

Sul piano soggettivo siffatto contributo richiede la consapevolezza e volontà del suo collegamento finalistico alla realizzazione del fatto oggetto di rappresentazione e volizione da parte dei concorrenti nelle diverse forme della determinazione dell'istigazione o del rafforzamento.

Le risultanze di causa dimostrano come appresso analiticamente sarà descritto, che i componenti l'organo collegiale erano stati messi al corrente della comune strategia di eliminazione di coloro che avevano voltato le spalle a "cosa nostra" e che non avevano voluto o potuto assicurare l'esito positivo del primo maxi processo in Cassazione e di cui l'omicidio Lima rappresentava il primo momento di tale orientamento strategico.

Tutti i membri della commissione avevano la piena consapevolezza della imminente esecuzione dei tragici avvenimenti della primavera-estate del 1992 e di una realtà tragicamente connotata dalle scelleratezze della criminalità mafiosa.

L'assenso prestato dai componenti della commissione, d'altra parte costituiva per il Riina pur nell'ambito di una sua indiscussa egemonia, la premessa necessaria per l'attuazione della "complessa e delirante teoria dello stragismo" e nello stesso tempo rappresentava l'adesione di volontà alla proposta di Riina e la realizzazione delle finalità criminali sottese alle decisioni di morte che erano state adottate.

Siffatta volontà adesiva si poneva quale concausa efficiente nella verifica dei tragici eventi voluti in quanto idonea a rafforzare il proposito criminoso del Riina, non altrimenti realizzabile.

Personaggi quali Ganci Raffaele, Cancemi, Brusca e Biondino avevano manifestato al Riina un consenso espresso alla realizzazione della strage nel corso delle riunioni alle quali erano stati convocati, e addirittura il Brusca si era approntato di realizzare lui stesso l'omicidio del Lima all'Hotel San Paolo del costruttore Jenna; gli altri capi mandamento latitanti o altrimenti liberi sul territorio, avevano fatto pervenire la loro adesione di volontà tramite i loro portavoce; i capi mandamento detenuti per i quali non risultava la presenza di sostituti nel loro mandamento, erano stati anch'essi messi nelle condizioni di conoscere la determinazione omicidiaria e avevano potuto esprimere il loro assenso, facendolo pervenire tempestivamente al Riina; oppure avevano prestato acquiescenza consentendo l'attuazione dei progetti stabiliti senza impedirne la realizzazione o senza muovere alcuna rimostranza lasciando carta bianca e libertà di scelta al capo dell'organizzazione.

Trattasi di espressioni di consenso tacito giuridicamente rilevante nelle forme di un'autorizzazione preventiva, di un assenso iniziale che, in quanto non seguito da alcuna manifestazione di dissenso o di presa di distanza, non aveva avuto altro effetto che quello di rafforzare l'altrui

determinazione volitiva e così, apprestando un consapevole apporto causale alla realizzazione dell'omicidio hanno assunto la forma di consapevole concorso morale.

E' da dire infatti, che la carica di componente la commissione provinciale non era meramente subita da coloro che erano stati chiamati a farne parte, ma era l'apogeo di un *cursus honorum* che importava un carico di privilegi e responsabilità, che era il frutto della capacità individuale di inserirsi negli equilibri di potere e nei rapporti di forza dell'organizzazione; la conquista di tale *status* non poteva esonerare il titolare dal farsi carico delle decisioni che incidevano sull'esistenza stessa del sodalizio, senza per questo amplificare oltremodo la prevaricazione soggezionale del Riina ed il corrispondente timore reverenziale di essi nei di lui confronti.

Qualche espressione di timido dissenso che appare manifestato in particolare da Michelangelo La Barbera (e non nelle mani del Riina predetto, bensì di un suo parigrado, sostituto di mandamento quale era il Cancemi e comunque dopo l'esecuzione dell'omicidio Lima e giammai prima), non può comportare un'esclusione di responsabilità dal concorso morale, sia perchè l'originaria adesione all'organismo di vertice comportava la contestuale adesione preventiva ai deliberati della commissione, sia perchè la non espressa condivisione di taluni progetti non assurgeva a manifestazione di volontà tale da consentire a colui che l'avesse concepite di prendere le distanze e farsi da parte impunemente dalla adozione e delle scelte strategiche comuni.

Soltanto un dissenso seguito dall'abbandono della carica e dell'abbandono della propria posizione all'interno dell'organizzazione poteva concretare la volontà di non condivisione, da parte del dissenziente, delle decisioni assunte, (giuridicamente apprezzabile) col rischio che la

manifestata scissione avrebbe cancellato la presenza fisica dello stesso e comportato la cancellazione geografica del territorio di cui lui era espressione.

Non risultando in epoca coeva o successiva alla commissione del fatto che titolari di mandamento e membri di commissione fossero stati allontanati o eliminati dalla scena criminale secondo i tradizionali metodi violenti di soppressione, nè risultando dall'esame di alcuna fonte probatoria orale rappresentata da collaboratore di giustizia, che l'assetto di potere fosse mutato nell'immediatezza dell'omicidio Lima, anzi, al contrario, essendo stato accertato che gli ulteriori progetti di morte erano stati del pari, assecondati con la messa a disposizione di uomini, mezzi e risorse (con riferimento specifico alla strage di Capaci ed alla strage di Via D'Amelio), se ne deve desumere che, in maniera compatta, gli epigoni dell'organo di vertice che governava l'organizzazione criminale avesse non solo condiviso ma anche contribuito a eseguire con successo tutti i progetti criminosi che erano stati dall'inizio concepiti.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ALL' EPOCA DELL'UCCISIONE DELL'ONOREVOLE LIMA

I collaboranti che sono stati esaminati nel corso dell'istruzione dibattimentale hanno rivelato le loro conoscenze sugli odierni imputati che sono stati indicati come membri della commissione, all'epoca dell'omicidio dell'on.le Lima.

In particolare sono stati indicati quali titolari:

1) **Riina Salvatore**: latitante all'epoca dell'omicidio Lima, **capo del mandamento di Corleone**, componente la commissione e collettore della

volontà di ciascuno dei capimandamento, oltre che organizzatore di attività della commissione stessa; è colui che (come riferisce Ferrante) la mattina del 15 gennaio 1993 si era allontanato da via Bernini insieme al fedele Biondino Salvatore, che allora gli faceva da autista, per andare a presiedere una riunione di commissione di “cosa nostra” che si doveva tenere al Baglio Biondo. Nel presente procedimento egli risulta raggiunto da molteplici chiamate: Marchese, Mutolo, Onorato, Brusca Giovanni, Cancemi, La Barbera.

2) **Madonia Francesco:** per il mandamento di Resuttana : è chiamato da Brusca, Onorato Marchese Mutolo, Drago, Cancemi e Ferrante che lo indicano in questa veste a partire dalla fine degli anni ‘70.

3) **Brusca Bernardo:** capo del mandamento di San Giuseppe Jato, detenuto, indicato dal figlio Giovanni, da Onorato, Marchese, Mutolo, Drago, Gioacchino La Barbera, Cancemi, Ferrante, Calderone, Siino.

4) **Ganci Raffaele:** capo del mandamento della Noce, libero, chiamato da Giovanni Brusca, Onorato, Marchese, Drago, Gioacchino La Barbera, Cancemi, Ferrante, Siino.

5) **Calò Giuseppe:** detenuto capo del mandamento di Porta Nuova. **Risulta indicato da Brusca, Onorato, Cancemi, Marchese.**

6) **Graviano Giuseppe:** all’epoca libero capo mandamento di Brancaccio indicato da Giovanni Brusca, Onorato, Mutolo, Drago, Gioacchino La Barbera, Cancemi e Ferrante .

7) **Farinella Giuseppe:** capo del mandamento delle Madonie Ganci e San Mauro Castelverde; chiamato da Giovanni Brusca, Onorato Marchese Cancemi e Calderone, Siino.

8) **Aglieri Pietro:** all'epoca libero, capo del mandamento di Santa Maria di Gesù, indicato da Giovanni Brusca, Marchese Mutolo Drago Cancemi .

9) **Montalto Salvatore:** detenuto, capo mandamento di Villabate, indicato da Giovanni Brusca, Onorato, Marchese, Mutolo, Drago, Cancemi.

10) **Buscemi Salvatore:** detenuto, capo del mandamento di Passo di Rigano o Boccadifalco indicato da Giovanni Brusca, Onorato, Marchese, Mutolo, Drago, Cancemi.

11) **Giuffrè Antonino:** capo del mandamento di Caccamo- Termini Imerese, latitante, indicato da Brusca Giovanni, Onorato, Cancemi.

12) **Spera Benedetto:** capo del mandamento di Belmonte Mezzagno tuttora latitante, indicato da Giovanni Brusca, Drago, La Barbera Gioacchino Cancemi.

13) **Geraci Nenè:** capo del mandamento di Partinico indicato da Giovanni Brusca, Onorato, Marchese, Mutolo, La Barbera Gioacchino, Cancemi, Ferrante, Calderone

Gambino Giacomo Giuseppe: detenuto, capo del mandamento di San Lorenzo deceduto a seguito di suicidio il 30-11-1996.

Intile Francesco: già capo del mandamento di Caccamo, deceduto a seguito di suicidio il 4-5-1995.

Sono poi stati indicati quali sostituti:

14) **Biondino Salvatore:** sostituto di Gambino nel mandamento di San Lorenzo, mandamento fondamentale nella strategia di sangue eseguita da “cosa nostra” nell'ultimo quindicennio. Indicato da Giovanni Brusca,

Onorato, La Barbera Gioacchino, Cancemi e Ferrante. In particolare dagli uomini d'onore da lui dipendenti Ferrante ed Onorato.

15) **Montalto Giuseppe**: figlio e sostituto del padre nel mandamento di Villabate, tale indicato da Giovanni Brusca, Marchese, Mutolo, Drago, Cancemi.

16) **La Barbera Michelangelo**, sostituto di Buscemi per il mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano indicato da Giovanni Brusca, Onorato, Mutolo, Cancemi e Ferrante.

17) **Cancemi Salvatore** Confesso al pari di Brusca Giovanni, indicato anche da Onorato, La Barbera.

18) **Brusca Giovanni**, sostituto del padre Bernardo, come da lui stesso affermato, e prima di lui da molteplici altri collaboranti.

Come è stato evidenziato nei precedenti capitoli, le risultanze processuali hanno consentito di considerare provata la riferibilità del fatto delittuoso in esame alla strategia dell'organo di vertice di "cosa nostra"; esso risulta composto dai sopra indicati imputati, raggiunti dalla specifica prova circa la loro appartenenza all'organismo predetto.

Sarà effettuata più oltre una valutazione specifica e riepilogativa delle posizioni individuali degli imputati nei cui confronti è stata formulata l'accusa di avere assunto il ruolo di mandanti dell'omicidio Lima, in quanto partecipi, da titolari o da sostituti, dell'organo deliberativo del sodalizio mafioso.

ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO

L'esistenza dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata "cosa nostra", avente le caratteristiche prescritte dall'art. 416 bis C.P., è un fatto ormai storicamente accertato, non fosse altro perchè acclarato in numerosi procedimenti penali già definiti con pronunce irrevocabili (primo fra tutti il cosiddetto maxiuno) in cui sono descritte le modalità e le finalità dell'intervento sul territorio, la struttura verticistica e l'organizzazione interna del sodalizio di tipo mafioso "cosa nostra", nonché le particolari caratteristiche con vincolo da essa contratto con l'uomo d'onore.

I fenomeni criminali costituiti dalla mafia classica, o da altre organizzazioni storiche quali la camorra e la 'ndragheta, rappresentano antiche superorganizzazioni complesse e articolate e tra di esse spicca almeno nell'attuale momento storico l'accertata unitarietà di "cosa nostra" siciliana. Data l'estrema complessità strutturale dell'associazione di tipo mafioso il legislatore, nel formulare l'art. 416 bis c.p., non ha inteso addentrarsi nella tipizzazione e descrizione analitica delle forme organizzative, limitandosi a fissare normativamente l'elemento unificante dell'organizzazione mafiosa individuabile nell'apparato strumentale costituito da forza di intimidazione, assoggettamento e omertà : questi, infatti, sono i cardini dell'organizzazione del potere mafioso, così come diventa un principio di organizzazione del potere mafioso l'impunità che da essi è prodotta.

La fattispecie della partecipazione all'associazione di tipo mafioso è <<a forma libera>> perchè il legislatore non descrive in modo particolare la condotta tipica enunciandone le note che valgono a caratterizzarla, ma si

limita ad affermare che commette il reato chiunque ne fa parte. Ne deriva che la condotta di partecipazione, che può assumere forme e contenuto variabili, consiste sul piano oggettivo nel contributo apportato, qualunque sia il ruolo che l'agente svolga nell'ambito associativo.

Come corollario della forma libera che caratterizza la condotta partecipativa è pacifico in giurisprudenza come non sia affatto essenziale ai fini della configurabilità della condotta associativa il ricorso a forme rituali di associazione.

Perché sia configurabile una condotta di partecipazione ad associazione mafiosa sono necessarie due componenti strettamente collegate tra di loro tale da riflettersi sia sull'elemento soggettivo sia sull'elemento oggettivo e tali da convergere nel loro insieme verso il risultato finale della partecipazione.

La prima componente consiste in *affectio societatis*; la seconda componente consiste nel contributo alla vita dell'ente, più o meno rilevante, ma comunque apprezzabile.

Il rapporto tra le due componenti potrà conoscere innumerevoli gradazioni a seconda del diverso atteggiarsi e del diverso interagire di due variabili: la variabile della continuità o estemporaneità della condotta e la variabile della presenza o assenza di un movente autonomo.

La prima componente troverà la sua massima valenza in termini di *affectio societatis* quando la condotta del soggetto agente abbia carattere continuativo e risponda prevalentemente agli interessi e alle finalità del sodalizio, in assenza di un'apprezzabile movente autonomo : in questo caso sarà sufficiente un contributo minimo alla vita dell'ente perché la condotta si configuri senz'altro come partecipazione al reato associativo.

Viceversa, una condotta che abbia carattere del tutto episodico e che risponda prevalentemente ad un movente e ad un interesse del tutto autonomi e propri del soggetto agente, non potrà quasi mai configurarsi come condotta di partecipazione al reato associativo mafioso.

Tra queste due ipotesi estreme vi è spazio per un'ampia gamma di ipotesi intermedie.

Di regola, vi sarà partecipazione in presenza di un contributo arrecato alla vita dell'ente mediante una condotta continuativa o ripetitiva (è il caso dell'imprenditore, dell'uomo politico collusi con la mafia, è il caso dell'avvocato che si presti stabilmente a fare da intermediario e da tramite per i contatti tra mafiosi detenuti e quelli in libertà arrecando in tal modo un contributo fattivo e consapevole alla vita dell'ente associativo), altre volte un contributo alla vita dell'ente arrecato in via non continuativa potrà configurare, in assenza di un'apprezzabile movente autonomo, una partecipazione limitata nel tempo.

Mentre da parte dei semplici partecipanti all'associazione è sufficiente un contributo minimo e non significativo alla vita dell'ente, per le condotte punibili di promotori, dirigenti e organizzatori si richiede un contributo qualificato, con riferimento cioè a colui che contribuisce in misura rilevante alla promozione della potenzialità intimidatrice di un gruppo associativo, con riferimento a dirigenti e capi, ossia coloro che hanno una posizione di vertice e un ruolo di comando su tutti gli altri membri del sodalizio, e dunque gli individui che regolano in tutto e in parte l'attività collettiva con posizioni di superiorità, infine, con riguardo all'organizzatore e cioè colui che ha funzioni organizzative di coordinamento, realizza o contribuisce a realizzare strategie complessive

volte al reperimento dei mezzi materiali e dall'impiego razionale delle risorse associative.

Costoro rivestono nella struttura organizzativa del sodalizio un ruolo di rilievo essendo investiti di funzioni deliberative o decisionali sugli obiettivi da perseguire .

Ma anche i membri del livello più basso devono considerarsi portatori di un loro contributo alla vita dell'ente associativo con la conseguenza che l'insieme dei contributi di tal genere apportati da ciascuno dei semplici partecipanti può essere considerato come il tessuto connettivo di base dell'organizzazione stabile associativa.

Concorrono alla stabilità dell'associazione associativa la predisposizione e l'impiego razionale dei mezzi materiali e delle risorse di cui il sodalizio necessita e di cui dispone (dotazione di armi ed esplosivi, immobili, mezzi di trasporto, aziende etc.).

Come sopra premesso, l'art. 416 bis c.p. configura un reato a condotta non tipizzata, poichè il legislatore non descrive in modo particolareggiato la condotta tipica enunciandone le note caratteristiche, ma si limita a punire chiunque fa parte dell'associazione, ossia delinea una struttura "aperta", involgente le più disparate forme di condotte associative, sicchè possono assumere connotati di disvalore penale comportamenti vari, consistenti in manifestazione di adesione alle finalità dell'associazione, idonei a contribuire al mantenimento in vita della stessa ed a rafforzare la potenziale capacità operativa e la temibilità dell' organizzazione delinquenziale.

Ai fini della sussistenza del delitto in esame è sufficiente che il soggetto sia attivamente inserito nell'organizzazione con la consapevolezza

e la volontà di far parte della consorte, in modo da apportare un contributo non insignificante alla vita della struttura criminale ed in vista del conseguimento dei suoi scopi.

Un siffatto inserimento può risultare sia da formalità o riti che lo ufficializzano, sia da prove dirette o indirette, sia da *facta concludentia* attraverso cioè un comportamento, cosciente e volontario, che sul piano sintomatico sottolinea la partecipazione del soggetto all'attività del sodalizio criminoso, sostanziandosi nell'assolvimento di compiti fisiologici propri dell'associazione e funzionali alla sua esistenza od al suo rafforzamento.

E' chiaro che non può avere alcuna decisiva rilevanza il rito di antica pseudo-sacralità (il santino che brucia tra le mani), attraverso il quale si diventava "uomini d'onore", secondo la descrizione fattane già dai primi "pentiti" di mafia. La prova di aver preso parte a tale rito è certamente indicativo dell'inserimento nei quadri dell'associazione criminale e dell'impegno assunto ad una completa disponibilità ai fini associativi, ma la prestazione del giuramento non può considerarsi condizione necessaria per ritenere provata la compartecipazione al reato.

La Suprema Corte ha precisato che, nelle diverse ipotesi in cui vi sia la certezza dell'avvenuta iniziazione formale, questo semplice atto, con il suo inevitabile contenuto di definitività e di "messa a disposizione" per tutta la vita che ne discende, oltre che per l'obiettivo aumento del numero dei membri dell'organizzazione che ne consegue, renderebbe non indispensabile l'accertamento di ulteriori comportamenti concreti; nella coeva ed assoluta accettazione delle regole dell'agire mafioso e nella messa a disposizione del sodalizio di ogni energia o risorsa personale per qualsiasi richiesto impegno criminale, va ravvisata non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in

un organismo collettivo, specificatamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere, sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del contributo causale che, seppur mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente invece nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale anche tramite l'aumento numerico dei suoi membri (Cass. Pen. Sez. I, 30 gennaio 1992 n. 80).

L'adesione dell'uomo d'onore all'associazione predetta si traduce in una definitiva e totale dedizione alla "famiglia" ed in una precisa scelta di vita criminale, ove la fedeltà, obbedienza e subordinazione ai capi è assoluta e incondizionata; comporta, cioè, l'accettazione di una particolare disciplina comportamentale, di un particolare "*modus operandi*" il cui connotato essenziale è il sistematico uso della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo nei rapporti degli affiliati con i terzi con conseguente diffusa soggezione.

La forza di intimidazione, che promana dalla stabilità e dalla particolare intensità del vincolo associativo e dalla omertà che ne consegue, è proprio lo strumento primario di cui l'organizzazione si avvale per svolgere le proprie attività delittuose e per conseguire gli scopi criminali che si prefigge assicurandosi l'impunità.

La condotta punibile nel reato in esame si sostanzia, dunque, nell'adesione all'associazione con la coscienza e volontà di contribuire, unitamente agli altri membri del sodalizio, al perseguimento degli scopi che rappresentano il programma dell'organizzazione mediante lo sfruttamento della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo.

Sotto il profilo soggettivo va, poi, evidenziato che in generale il dolo del delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma, trattandosi di reato a concorso necessario e a dolo specifico, nella consapevolezza anche di partecipare e di contribuire attivamente con esso alla vita dell'associazione, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere il loro contributo, come parte di un tutto, alla realizzazione del un programma comune.

Ciò vale anche per l'associazione di tipo mafioso, ma - secondo la formulazione della norma - è necessaria anche la consapevolezza e la volontà di recare il proprio contributo ad un'associazione che utilizza sistematicamente quel particolare strumento della intimidazione diffusa; il contributo, cioè, deve essere apportato in circostanze tali da essere indicativo quanto meno di un'accettazione consapevole, da parte dell'agente, di quell'anomalo "avviamento basato sull'altrui stato di soggezione e di paura".

Epperò, sotto quest'aspetto, non può negarsi che una consapevolezza siffatta sussiste in colui che presti la sua adesione a "cosa nostra", trattandosi di un'organizzazione criminale con lunga tradizione alle spalle ed estremamente ramificata all'interno del tessuto sociale.

In ogni caso, poi, non va sottovalutato il fatto che l'ingresso nell'organizzazione di un nuovo "mafioso" si trasforma automaticamente in un potenziamento della struttura criminale, perchè in questo modo è possibile contare su di un altro individuo e su di un'altra forza operativa.

Di ciò è sempre consapevole il mafioso che, dalla forza del proprio gruppo e dal generale stato di paura indotto nella popolazione dei suoi adepti, fa la ragione prima del suo operare.

Egli, nel rendersi disponibile a qualunque azione criminale in nome della solidarietà nei confronti della “famiglia”, ed anche solo nel consapevole atteggiamento di attesa e nella coscienza che mai potrà rifiutare di fare quanto a lui comandato dai capi della stessa (a pena di gravissime sanzioni fisiche), viene per ciò stesso a prestare volontariamente e coscientemente il proprio contributo causale minimo ai fini dell’organizzazione, rendendosi in tal modo pressochè responsabile del reato di cui all’art. 416 bis. C.P.

Sono insite in ogni pur elementare struttura associativa una divisione di compiti ed una differenza di contributi coordinati dalla comune direzione verso il perseguimento di un fine determinato.

Sotto tale profilo la prova della partecipazione al sodalizio mafioso è stata desunta, secondo le esperienze giudiziarie concrete, non soltanto dalle delazioni dei “pentiti”, dalle informazioni degli organi di polizia e dall’eventuale rapido ed ingiustificato arricchimento dell’associato, ma anche:

- dai ripetuti e ingiustificati atteggiamenti di reticenza dei testimoni (dei quali sono piene le pagine processuali), rivelatori di condizioni di assoggettamento ed omertà;

- dal distacco di parenti ed amici dei collaboratori di giustizia, talora ripudiati al punto da negare i rapporti di parentela o di affinità, ad ulteriore riscontro delle condizioni di assoggettamento ed omertà;

- dal sistematico ed ostinato silenzio degli imputati su circostanze anche di scarsa rilevanza che potessero coinvolgere altri imputati;

- dai rapporti interpersonali con soggetti di provata estrazione mafiosa, non giustificati da rapporti di lavoro, di parentela o altre palusibili e lecite;

- dal diniego di rapporti di conoscenza o di frequentazione, *aliunde* provati, ovvero la minimizzazione della reale consistenza di tali rapporti;
- dal possesso di armi in contesti di grave sospetto;
- dai controlli di polizia nel corso dei quali gli imputati sono stati colti in compagnia di altri soggetti compartecipi dell'associazione mafiosa.

Una volta accertato il carattere penalmente illecito di un organismo associativo, la spendita di una qualsiasi attività a favore di esso, con il beneplacito di coloro che nel medesimo organismo operano a livello dirigenziale, non può che essere ragionevolmente interpretata come prova dell'avvenuto inserimento *per facta concludentia*, nulla rilevando che, secondo le regole interne del sodalizio criminoso, la medesima attività non implichi di per sé il titolo di sodale; la permanente disponibilità all'azione delittuosa programmata nello svolgimento del ruolo specifico e della consapevolezza dell'analoga disponibilità di altri, diretta a realizzare i fini desiderati si risolve non semplicemente nella cooperazione all'attuazione del programma dell'associazione, ma in vero e proprio impegno associativo. Ciò fa necessariamente ritenere i soggetti già impegnati come organici dell'associazione stessa.

Perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, non è necessario che ciascuno utilizzi la forza intimidatrice e consegua direttamente per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione: la condotta di partecipazione consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione e quindi alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il

compito che il partecipante svolge nell'ambito dell'associazione (Cass. sez. 6 - 31 gennaio 1996).

Mentre è punibile a titolo di partecipazione colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa anche per una fase temporalmente limitata, risponde a titolo di concorso nel reato associativo il soggetto che, estraneo alla struttura organica del sodalizio, si sia limitato anche ad occasionali prestazioni di singoli comportamenti aventi idoneità causale per il conseguimento dello scopo sociale o il mantenimento della struttura associativa, avendo la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e la coscienza del contributo che ad essa arreca. (Cass. sez. 1 23 novembre 1992)

E, se ai fini di una corretta qualificazione penale di ogni condotta afferente al fenomeno associativo, si deve distinguere tra partecipante e concorrente la cui differenza non consiste nella intensità dell'apporto casuale bensì nella compenetrazione del soggetto con l'ente criminale (la quale è massima per il primo, mentre per l'altro può essere anche assente), si devono ulteriormente distinguere condotte che già potrebbero rientrare in singole fattispecie incriminatrici di natura sussidiaria (es, art. 418 cp o art. 378 cp) e condotte altresì sussumibili, ma che assumono una diretta connessione con l'organizzazione criminosa e si collocano nell'ambito applicativo del reato di associazione, allorchè rivesta primaria importanza l'aspetto soggettivo e cioè la volontà dell'estraneo di sostenere l'intera organizzazione e non di assistere il singolo partecipante (418 cp) o di aiutarlo ad eludere le indagini ovvero le ricerche (art.378 cp).

Si sussumono, a loro volta, entro la figura del concorso esterno tutte quelle condotte che apportano un contributo direttamente all'associazione e sono caratterizzate dalla occasionalità del contributo medesimo, dalla

funzionalità immediata alla organizzazione dell'ente criminale, dall'esistenza di un nesso casuale tra esso e un vantaggio ottenuto dall'apparato criminale anche in un suo particolare settore, dalla consapevolezza del soggetto di sostenere con la sua condotta la organizzazione criminale nel suo complesso.

Ciò che più caratterizza la posizione dell'esterno nel contesto dell'economia organizzativa dell'associazione è la natura infungibile della sua prestazione rispetto alle prestazioni pretendibili dagli associati medesimi: il professionista, il consulente, il perito, il funzionario della p.a. rendono infatti un servizio (altrimenti non ottenibile) all'associazione la quale si avvale di tali "sostegni" provenienti dall'esterno, ogni qualvolta non riesca a far fronte mediante i propri associati alle molteplici esigenze legate alle loro attività ed alla loro sopravvivenza.

Peraltro, l'accertamento fattuale circa la condotta individuata, non potrebbe riguardare una mera "disponibilità" dell'estraneo a conferire il contributo richiestogli dall'associazione bensì "l'effettività" di esso: si deve verificare che il soggetto, a seguito di un'impulso proveniente dall'ente criminale, si sia attivato nel senso impostogli, senza che l'analisi si arresti all'apprezzamento di una mera idoneità ex ante del contributo del soggetto concorrente al fatto collettivo, anche se non si richiede che l'aiuto sia andato a buon fine.

LE AGGRAVANTI SPECIFICHE CONTESTATE

In relazione alla contestazione di cui all'art. 416 bis agli imputati cui il delitto *de quo* viene addebitato, la Corte rileva che devono ritenersi sussistenti entrambe le aggravanti contestate.

In primo luogo ricorre l'aggravante dell'associazione armata, dovendosi richiedere semplicemente che anche uno solo degli associati abbia avuto il possesso delle armi, fatto sicuramente ravvisabile nel caso dell'associazione denominata "cosa nostra" notoriamente dotata di armi anche sofisticate, siano meno, tutti i rimanenti compartecipi consapevoli di detto possesso o lo ignorino colposamente (Cass. Pen. sez. VI n. 95/202352): la stabile dotazione di armi dell'organizzazione predetta, può ritenersi fatto notorio non ignorabile.

Nel caso in ispecie oltretutto non è emersa alcuna circostanza specifica dalla quale potere dedurre che ognuno dei soggetti ritenuti responsabili abbia potuto non colposamente ignorare la predetta circostanza la quale va riconosciuta in considerazione della natura stessa dell'organizzazione e dei fini di intimidazione di assoggettamento e di omertà da essa perseguiti.

In ordine all'aggravante del reimpiego di profitti delittuosi di cui al comma 6° dell'art. 416 bis c.p.p. (avere finanziato le attività economiche assunte o controllate in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), essa si inserisce nel momento di maggiore sviluppo della dimensione imprenditoriale mafiosa e colpisce il vantaggio costituito dall'eccezionale disponibilità di risorse finanziarie dovuta agli alti profitti dell'attività illegale svolta dai membri dell'associazione in essa ricompresi gli odierni imputati cui tale aggravante è stata addebitata in quanto tutti

collocati in posizione di vertice o comunque emergente nell'ambito della predetta.

LA PERMANENZA DEL REATO ASSOCIATIVO

La partecipazione ad una associazione di tipo mafioso è un reato permanente che si protrae nel tempo, avuto riguardo alla straordinaria capacità del gruppo mafioso di mantenersi coeso ed operante anche in caso di detenzione di un numero non indifferente di membri.

Nel caso in cui la permanenza del reato non venga a cessare per lo scioglimento del sodalizio, la continuità e la stabilità di ogni singola condotta di partecipazione può cessare per recesso volontario, da accertarsi di volta in volta, per ciascun sodale.

Prima di esaminare le singole posizioni degli imputati, poichè alcuni di essi risultano già giudicati, con sentenza definitiva, per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, occorre verificare, in capo agli stessi, la ulteriore ricorrenza di un analogo delitto associativo temporalmente collocato in epoca diversa e successiva.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992, ha stabilito il carattere tendenzialmente permanente dell'inserimento in "cosa nostra", ma, ai puntuali rilievi espressi nella decisione, è opportuno aggiungere ulteriori e più analitiche considerazioni, poichè la questione continua ad essere controversa.

Alla tesi, condivisa da questa Corte, secondo cui l'affiliazione a "cosa nostra" viene meno solo con il recesso dall'organizzazione criminale, con l'estromissione o con la morte del soggetto, si contrappone talvolta

ancora l'altra soluzione, secondo cui sarebbe necessaria la prova della continua appartenenza al sodalizio mafioso.

Se si accede alla tesi secondo cui l'associato di "cosa nostra" non può recedere dal sodalizio senza il concorso di particolari condizioni, come la dissociazione (a rischio della vita, secondo il giuramento prestato), l'estromissione o la morte, è sufficiente, per dedurre la permanenza del vincolo, provare l'assenza delle anzidette condizioni, senza la dimostrazione di una continua, quotidiana immanenza di fatti e comportamenti riferibili alla condotta associativa, nonché della volontà del partecipe di mantenere effettivi i contatti con gli altri associati.

Al riguardo, mentre può convenirsi che per le associazioni di piccola criminalità l'arresto dell'imputato o qualunque altro avvenimento che impedisca a questi di dare il proprio contributo all'organizzazione comporti la cessazione fisiologica del vincolo associativo, altrettanto non può dirsi per l'associazione di carattere mafioso per le ferree regole che la caratterizzano, per la sua tendenziale continuità temporale, per i rapporti interpersonali fra gli imputati anche durante lo stato di detenzione e per la capacità espansiva e di adattamento che è la propria. Ciò vale maggiormente e in particolar modo, per l'associazione mafiosa "cosa nostra", sia per la durata a vita del vincolo quasi sacrale che si contrae con l'affiliazione, sia per le sue dimensioni e ramificazioni, sia per le enormi capacità economiche, che oltre tutto rendono conveniente mantenere il vincolo per la continua assistenza prestata agli stessi detenuti ed ai loro familiari, e per la prospettiva, dopo la scarcerazione, di compartecipazione ad attività economiche ulteriori.

Del resto, già Tommaso Buscetta nel 1984, e poi anche tutti gli altri collaboratori che si sono succeduti nel tempo (tra cui Salvatore Contorno,

Antonino Calderone, Francesco Marino Mannoia, Leonardo Messina, Giuseppe Marchese, Gaspare Mutolo, Giovanni Drago, Salvatore Cancemi etc.), hanno concordemente riferito che nessuno si è mai dissociato da “cosa nostra”, e che, anzi, il fatto stesso che l’organizzazione continui a vivere ed a funzionare come sempre, dimostra che la attività degli affiliati non si è affatto interrotta nè è cessata neppure durante la carcerazione e che, viceversa, la qualità di uomo d’onore non si perde se non dissociandosi espressamente.

I medesimi concetti sulla permanenza del vincolo associativo, al di là della commissione di singoli fatti e della prova della continua appartenenza al sodalizio, sono stati ampiamente sviluppati in sede giurisdizionale, trattando il problema della responsabilità di quanti, avendo partecipato al reato associativo in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 416 bis c.p., pretendevano di limitare la propria punibilità al periodo antecedente, secondo il disposto dell’art. 416 c.p.

La soluzione del problema è stata inequivoca, avendo la Corte di Cassazione testualmente statuito : *“E’ esatto che questa Corte ha in passato affermato che la prova della permanenza nell’illecito debba fare carico all’accusa. Tale principio si ribadisce avvertendosi peraltro che, non avendo la norma successiva introdotto nell’ordinamento una nuova astratta fattispecie illecita ma essendosi esclusivamente voluto sanzionare in maniera più rigorosa la condotta già prevista come reato che si esplicasse in talune forme e con determinate modalità, tale sforzo probatorio si richiede che sia posto in essere nei casi nei quali, pur continuando l’associazione ad esistere una qualche circostanza di fatto stia a denunciare l’ipotesi del recesso del singolo dalla stessa o l’incompatibilità sopravvenuta per il soggetto di apportare il richiesto*

contributo alla vita di questa, dovendo valere nel caso contrario la logica presunzione del protrarsi della condotta” (Cass., sez 1° Pen., 24.6.1992, n. 554).

Tale conclusione riconosce che, una volta accertata l’adesione all’organizzazione mafiosa, la partecipazione, ai fini dell’art. 416 bis c.p., non richiede la prova specifica di una continua immanenza di fatti e comportamenti riferibili alla condotta associativa, sicchè è perfettamente inutile andare a cercare l’ultimo reato commesso ovvero l’ultimo fatto partecipativo, perchè reati e fatti partecipativi possono anche non esservi, pur restando il soggetto legato all’organizzazione mafiosa.

E’ necessario e sufficiente, invece, cercare eventuali fatti che, per il contrasto e l’incompatibilità con la precedente situazione, depongano per il venir meno della partecipazione del soggetto all’associazione.

Non è poi sostenibile che la mera detenzione sia sufficiente ad interrompere la permanenza del vincolo associativo.

La tendenziale permanenza del componente all’interno dell’associazione di tipo mafioso si manifesta anche durante la permanenza in carcere, in quanto lo stato di detenzione non interrompe minimamente il vincolo associativo, anzi addirittura lo rafforza.

Infatti in carcere vi è una concentrazione che favorisce la frequentazione e gli scambi ed una affluenza di notizie che vengono adeguatamente distribuite secondo il proprio grado e l’intensità dei rapporti; ciascun uomo d’onore riceve quotidianamente comunicazioni dall’esterno sviluppando rapporti attraverso colloqui, lettere e messaggi, mettendo a disposizione degli altri il patrimonio conoscitivo così acquisito.

Esclusa quella porzione di individualità che afferisce alla sfera della famiglia di sangue, dei rapporti parentali, e degli interessi personali, per il resto durante i lunghi periodi di comune detenzione infatti gli uomini d'onore non fanno che parlare tra di loro delle vicende della loro associazione di appartenenza.

Nè va trascurato che l'organizzazione familistica dell'associazione mafiosa "cosa nostra" comporta quasi costantemente un intreccio di rapporti di parentela ed affinità fra uomini d'onore, sicchè è proprio il colloquio con i congiunti che, anzichè realizzare un mezzo di risocializzazione, diviene un'agevole canale per il mantenimento dei rapporti con l'esterni e per la circolazione di notizie, messaggi ed ordini anche di morte.

Infatti, pur nella condizione carceraria degli affiliati, l'organizzazione mafiosa riesce a proseguire il programma associativo, non soltanto mantenendo costanti contatti con l'esterno e con gli altri affiliati in particolare, ma giungendo perfino a realizzare specifici progetti delittuosi.

Di questa realtà possono ricordarsi, tra gli esempi più significativi, l'omicidio di Vincenzo Puccio (avvenuto all'interno della struttura carceraria, nello stesso momento in cui, all'esterno, veniva ucciso il di lui fratello Pietro), per non parlare delle numerose rivelazioni, di Francesco Marino Mannoia, di Giuseppe Marchese, Gaspare Mutolo e Giovanni Drago, concernenti i vari rapporti intrattenuti fra detenuti *inter sè*, e fra costoro ed il mondo esterno per regolare la vita associativa: tutte dimostrazioni non soltanto della permeabilità della struttura carceraria, ma soprattutto dal fatto che i vincoli associativi non cessano affatto all'interno, anzi si esplicano e si rafforzano in mille modi.

Conclusione logica ed ineluttabile di quanto sopra esposto è che l'affiliazione all'organizzazione "cosa nostra" ha carattere permanente, salva la prova positiva di una condotta dimostrativa del venir meno del vincolo sodale.

IL PROBLEMA DEL NE BIS IN IDEM

Risolta positivamente la questione relativa alla naturale e tendenziale permanenza nel *consortium sceleris* da parte degli associati di "cosa nostra", è stato posto il problema della compatibilità della suesposta ricostruzione con la disposizione di cui all'art. 649 c.p.p.

E' stato sostenuto dalla difesa di taluni imputati che, sul piano giuridico, per l'affermazione della responsabilità penale, occorre che esistano prove positive e, dunque, fatti nuovi, successivi alla sentenza che provino il permanere e l'operatività dell'individuo nell'associazione, evitando in tal modo di violare il divieto dell'art. 649 c.p.p. nei confronti di una persona già giudicata per tale reato.

Orbene, posto il carattere tendenzialmente permanente dell'inserimento in "cosa nostra", non può richiedersi che il *quid novi* sul piano probatorio debba essere particolarmente rigoroso, all'uopo risultando sufficiente che provenga da un'attendibile nuova fonte di prova e che sia immune da vizi logici.

Con riguardo al momento dal quale può farsi decorrere la nuova contestazione, va osservato che la giurisprudenza prevalente in materia ha riconosciuto solo alla sentenza, ancorchè non irrevocabile, l'effetto di far cessare lo stato di consumazione in corso (cfr., in tema di delitto associativo, tra le altre, Cass. Sez. 5° Pen., 24.8.1993 n. 2543), con la

conseguenza che l'eventuale parte di condotta illecita successiva sarà perseguibile a titolo di reato autonomo, ponendosi semmai questioni relative all'applicazione dell'istituto della continuazione rispetto a precedente condanna definitiva riportata per lo stesso reato dal medesimo imputato.

E' stato affermato infatti che il reato permanente si protrae nel tempo a causa del persistere della condotta antigiuridica dell'agente che volontariamente continua a violare l'interesse tutelato dalla norma penale anche dopo che il fatto costituente il reato si è perfezionato in tutti i suoi elementi, la permanenza può pertanto protrarsi anche nel corso del procedimento penale e cessa nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica o per fatto volontario dell'agente o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, come la sentenza di primo grado che, contenendo la contestazione finale dell'addebito segna il limite di modificabilità del fatto ascritto.

Va precisato poi che la stessa giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad indicare nella sentenza non irrevocabile il momento di cessazione della permanenza sul presupposto che la *“cristallizzazione dell'imputazione nel decreto di citazione a giudizio e la possibilità della contestazione suppletiva al dibattimento segnano il momento di saldatura - sia pure per necessaria “fictio juris”- dell'aspetto sostanziale con quello processuale del reato e, salvaguardando il principio del “ne bis in idem”, impediscono lo sviamento del procedimento penale dalla sua istituzionale e garantista funzione di strumento di applicazione del diritto penale sostanziale”* (Cass. Sez. 1° Pen., 27.5.1986 n. 1799).

Nello stesso senso più recentemente, la Suprema Corte, pronunciandosi in materia di incompatibilità del vincolo della continuazione con la commissione di un reato permanente ontologicamente unico, ha riconosciuto la possibilità di procedere alla “segmentazione del reato associativo operata a cagione di situazioni oggettivamente determinatesi quali la materiale necessità di chiudere l’iniziale contestazione con la sentenza di primo grado e, quindi, di definire temporaneamente il fatto portato in giudizio” (Cass. Sez. 1° Pen., 10.2.1993 n. 1291).

Attesa siffatta necessità, trattandosi pur sempre di una *fictione juris*, la giurisprudenza ha individuato nella sentenza di primo grado il momento di cessazione della permanenza poichè, appunto, con tale pronuncia si ha la c.d. cristallizzazione dell’imputazione.

Non può non osservarsi che siffatta sentenza segna il momento dinamico in cui si verifica la suddetta cristallizzazione, mentre il momento statico può solo coincidere con quello **indicato nell’imputazione** che, dunque, costituisce l’elemento su cui può verificarsi quella correlazione tra accusa e sentenza disciplinata dagli artt. 521 e 522 c.p.p.

In altri termini, l’individuazione del momento interruttivo della permanenza, nella pronuncia di primo grado è stata correttamente effettuata dalla giurisprudenza di legittimità sul presupposto che, solo fino a tale momento, è possibile, sia pur nelle forme e con i limiti di cui agli artt. 516, 517 e 518 c.p.p., procedere a contestazione suppletiva e a modifica, anche spazio-temporale, dell’imputazione, per cui, in assenza di queste ultime evenienze, alla data della sentenza **ciò che in realtà si cristallizza è l’imputazione formulata nell’atto che ha determinato la *vocatio in ius*.**

E' ovvio che il problema può porsi in tali termini solo in presenza di un capo di imputazione "chiuso" temporalmente, mentre nel caso in cui la contestazione indichi solo il termine iniziale della permanenza, il momento statico della cristallizzazione andrà a coincidere con quello dinamico e cioè con la data della sentenza non irrevocabile. Ha infatti, sul punto, osservato la Corte di Cassazione che "qualora nel capo di imputazione sia contestata solo la data iniziale del reato permanente, non è necessaria la contestazione dei fatti successivi (fino alla pronuncia di primo grado che interrompe la permanenza); quando invece sia precisata la data di cessazione della permanenza (o eventualmente la data fino a quando si ritenga raggiunta la prova in ordine a questa) il giudice può tenere conto dei fatti successivi solo se abbiano formato oggetto di contestazione suppletiva" (Cass. Sez. 3° Pen., 10.9.1985 n. 7894; conf. Cass. Sez: 1° Pen., 10.6.1983 n. 1026).

Atteso, dunque, che, in presenza di un capo di imputazione c.d. chiuso, se si vogliono inserire nell'oggetto del procedimento fatti successivi al termine finale indicato nella contestazione, occorrerà procedere a contestazione suppletiva, appare agevole concludere che la data finale di cessazione della permanenza, su cui può legittimamente formarsi il giudicato, è quella riportata dal capo di imputazione che non sia stato modificato nel corso del procedimento.

Del resto non può dubitarsi che il "fatto" di cui all'art. 649 c.p.p. sia proprio quello oggetto dell'imputazione (cfr. in merito artt. 516 e segg. c.p.p.), considerato che solo su questo può formarsi il giudicato.

Si richiama, in senso conforme, una recente sentenza della sezione III Cass. Pen. n. 11221 del 6.12.1997 udienza 18.9.97 : *"nei reati permanenti la formulazione dell'imputazione segna in ogni caso il momento temporale ultimo della contestazione del reato ed ogni slittamento del termine di*

cessazione della permanenza necessita di una formale contestazione integrativa da parte dell'accusa, indipendentemente dal fatto che nel capo di imputazione sia stata indicata la data di cessazione della permanenza o lasciata la relativa contestazione.

Fissare nel secondo caso il momento di cessazione della permanenza in coincidenza con la pronuncia della sentenza, violerebbe l'escusiva attribuzione al P.M. dell'esercizio dell'azione penale e l'obbligo di descrizione del fatto nel decreto che dispone il giudizio da cui discende quello dell'indicazione precisa della collocazione temporale della condotta, per i relevantissimi riflessi giuridici che tale indicazione ha non solo con riguardo al diritto della difesa ma anche sulla prescrizione e sulla successione temporale delle norme. Spetta inoltre all'accusa individuare la data di cessazione della permanenza dovendosi in caso contrario ritenere che essa coincide con quella della contestazione della violazione”.

GLI IMPUTATI

RIINA SALVATORE

Lo spessore criminale dell'imputato emerge con univoca chiarezza da tutte le risultanze processuali, ed anche la sua lunga ed ininterrotta latitanza per oltre un ventennio ha contribuito a rafforzare il convincimento della sua posizione di predominio prima di tutto nell'ambito della famiglia corleonese, poi anche di assoluta supremazia nell'ambito dell'organizzazione criminale tutta e di direzione della commissione, asservita ai suoi disegni (sia pure con le specificazioni e con le precisazioni evidenziate in altra parte della presente trattazione).

Si può affermare, in base alle univoche e convergenti emergenze processuali, che egli abbia raggiunto il rango di protagonista assoluto di vertice nelle vicende fondamentali della storia di "cosa nostra", ed un ruolo di indiscussa preminenza nell'ambito del supremo consesso sia pure nel formale ed ossequioso rispetto delle regole dell'associazione, da lui costantemente invocate ma spesso strumentalizzate per il raggiungimento degli scopi che si prefiggeva, sicchè egli può essere a ben ragione considerato la mente ideativa e direttiva nella genesi di un cospicuo numero di gravi fatti di sangue avvinti da una strategia criminale unitaria nella quale agevolmente va collocato tra gli altri l'omicidio dell'onorevole Lima, in relazione al quale l'imputato era riuscito a ottenere il consenso e l'avallo dell'intero sodalizio.

Altrettanto univoche e convergenti risultano le dichiarazioni relative alla sua fisica presenza nelle riunioni tenutesi prima e subito dopo la emanazione della sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992

con la quale si confermava sostanzialmente l'impostazione accusatoria del primo maxi processo.

Di siffatte riunioni hanno parlato il Cancemi ed il Brusca come ampiamente trattato nella specifica parte relativa allo approfondimento della tematica della commissione.

Si tratta di ripetute riunioni in cui è stato sempre presente il Riina, a comprova del suo personale interesse non solo nella fase ideativa e deliberativa ma anche nella fase organizzativa come è dimostrato anche dal fatto che Onorato ricorda come per il compimento dell'omicidio Lima, Biondino avesse manifestato premura e ne avesse sollecitato l'esecuzione perchè non voleva fare "brutta figura" nei confronti dei vertici di "cosa nostra" : ciò dimostra il pressante interesse a che il misfatto venisse tempestivamente portato ad esecuzione e quindi implicitamente dimostra l'interesse e la spinta del Riina alla buona riuscita della fase esecutiva.

In ordine alle forti motivazioni relative a siffatta determinazione volitiva si è già avuto modo di illustrare le acquisizioni processuali nella parte relativa alla causale cui espressamente si fa richiamo, nonchè nella parte che riguarda la trattazione relativa alla commissione di "cosa nostra".

Il Riina pertanto deve ritenersi responsabile a titolo di concorso morale nella ideazione e deliberazione dell'omicidio Lima nella sua veste di ispiratore e promotore del grave fatto di sangue.

Va dunque dichiarata la colpevolezza di Riina Salvatore in ordine ai reati ascrittigli unificati per continuazione tra di loro, ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi diciotto.

BIONDINO SALVATORE

Molteplici e consistenti appaiono gli elementi di prova a carico dell'imputato, alla stregua di quanto emerge dalle acquisizioni dibattimentali costituite da plurime chiamate in correità provenienti da soggetti intrinsecamente attendibili, rei confessi di gravi fatti delittuosi, accomunati dalla appartenenza e militanza nell'ambito della feroce organizzazione criminale chiamata "cosa nostra", il che rende altamente verosimile il contenuto delle dichiarazioni rese, corroborate da ampia messe di riscontri convalidanti, omologhi ed estrinseci.

Cancemi così presenta la figura dell'imputato:

Biondino, come carica lui è il capo decina, però è di più di capo decina perchè era la persona che gestiva Riina, quindi è più di capo decina. Biondino era quello che teneva tutti i rapporti di tutta la Sicilia con Salvatore Riina.

Quanto ad altre funzioni svolte da Biondino, Cancemi ricorda che egli provvedeva tra l'altro all'apprestamento di un'abitazione di Salvatore Biondo per organizzare sedute di riunioni, e ne indica anche il ruolo di portavoce delle decisioni da portare a conoscenza degli altri capimandamento: *"quando lui faceva una riunione più ristretta di un numero di persone più ristrette, poi si incontrava con altre persone oppure per dire una cosa la mandava a dire con Biondino o con Ganci"*.

Onorato mette in rilievo come *“dell'organizzazione dell' omicidio Lima si è occupato Salvatore Biondino, il quale ha predisposto una riunione a Sferracavallo a casa di Simone Scalici”*.

Il Biondino aveva fissato un appuntamento nei primi di Marzo del 1992 ed a questa riunione erano stati presenti l'Onorato, Scalici Simone, Giovanni d'Angelo, Salvatore Biondino, Salvatore Scalici della "famiglia" di Sferracavallo, Salvatore Biondo "il corto", uomo d'onore della famiglia di S. Lorenzo, Giovan Battista Ferrante, uomo d'onore di S. Lorenzo, Salvatore Graziano della "famiglia" di Sferracavallo-Tommaso Natale.

Il collaborante sottolinea ancora di essere divenuto reggente di Partanna Mondello dal 1987 al 1993 su indicazione del Biondino, che in quel momento era sostituto del capo mandamento di Gambino che si trovava in carcere.

“Salvatore Biondino è il capo mandamento di S. Lorenzo; quando viene arrestato Pippo Gambino nel 1986 assieme al cognato Raffaele Ganci, Salvatore Biondino prende il posto perché quando viene arrestato un capo mandamento oppure uno che porta una carica, subito un altro uomo d'onore prende il posto e secondo le regole di “cosa nostra” deve informare il capo mandamento in carcere di tutte le decisioni più importanti assunte”

Un'altra informazione fornita da Onorato è quella secondo cui all'interno della famiglia di S. Lorenzo era stato costituito dal 1987 in poi insieme con Salvatore Biondino e con quelli che avevano commesso l'omicidio Lima un gruppo di fuoco riservatissimo, che non era presentato a nessuno. Era un gruppo mandamentale ed i componenti vengono indicati in : Onorato, Giovanni Ferrante, Simone Scalici e Salvatore Graziano, Mimmo Biondino, Nino Troia, il figlio di Nino Troia, il fratello di Nino

Troia di Capaci (Nino Troia, il figlio Enzo, il fratello Orazio); per un periodo vi aveva fatto parte Michelangelo Pedone, Salvatore Biondo “il corto” e Salvatore Biondo “il lungo”. Era costituito da circa 8- 9 persone. Costoro avevano commesso tutta una serie di omicidi non solo nel loro territorio, ma anche fuori del loro mandamento in quanto trattavasi di un gruppo riservato.

Con riguardo all’esecuzione dell’omicidio Lima, una volta Salvatore Biondino disse all’Onorato che “*aveva fatto figura*” con la commissione ed aveva reso contento Totò Riina.

Ferrante :

Parlando del mandamento di San Lorenzo ha ricordato che a capo dello stesso era stato eletto il Gambino . Capodecina era stato designato Salvatore Biondino e dopo l' arresto di Pippo Gambino, il mandamento era stato "*preso nelle mani*" di Biondino, sebbene altri avessero delle cariche più elevate, di fatto il Salvatore Biondino gestiva totalmente il mandamento.

Salvatore Biondino all’interno della famiglia attorno al 1985 è stato fatto capo decina e questo è avvenuto mentre c’era Giacomo Giuseppe Gambino libero.

Salvatore Biondino era molto vicino a Salvatore Riina e quindi operava su disposizioni del capo di “cosa nostra” e non certo per iniziativa personale.

Nell'occasione in cui il 15 gennaio del 1993 venne catturato Salvatore Riina dopo 24 anni di latitanza unitamente a Salvatore Biondino, si doveva tenere una riunione di commissione; in particolare il Ferrante si doveva incontrare con Salvatore Biondino e Nicola Eucaliptus di Bagheria,

i quali gli dovevano presentare un certo Vaccaro, uomo d'onore di Caltanissetta o della provincia.

L'appuntamento era al Car Bar, che si trova di fronte a Città Mercato. Lì si trovava Salvatore Biondo, il Ferrante, era anche sopraggiunto Nicola Eucaliptus e quando si accingevano a recarsi nel luogo dove doveva tenersi la riunione, quando era sopraggiunta la notizia dell'arresto del Riina.

Circa il livello di inserimento del Biondino, non solo nel suo madamento bensì anche all'interno dell'associazione tutta, è emerso che, egli non si limitava a svolgere il ruolo gregario di autista del Riina (oltretutto queste mansioni ricomprendevano la conoscenza dei luoghi in cui il predetto trascorreva la sua latitanza) ma abbracciava molti altri compiti fiduciari; il Cancemi aveva assistito personalmente alle conversazioni del Riina riguardanti la determinazione all'uccisione dell'onorevole Lima ed altri fatti importanti alla presenza di Raffaele Ganci e Biondino Salvatore: ciò a dimostrare il livello di inserimento dell'imputato.

Quest'ultimo era sua persona di fiducia anche sul piano delle scelte programmatiche e strategiche ed era ammesso a discutere le decisioni più importanti riguardanti la tutela primaria dell'esistenza dell'associazione mafiosa, in primo luogo nella sua veste "istituzionale" di sostituto di Giacomo Giuseppe Gambino.

La approfondita conoscenza, da parte del Biondino, delle problematiche ruotanti attorno alla grave decisione dell'omicidio Lima è riportata anche dal Ferrante il quale sul punto offre il riscontro alle affermazioni di Cancemi.

Il Biondino aveva detto al Ferrante *"era una cosa che si doveva fare, perchè così la smettono, così gli facciamo capire noi il discorso di come*

deve andare, perchè ci hanno preso in giro, adesso così la smettono, perchè praticamente dovevano fargli capire in sintesi chi comandava". Quello che segue è il dialogo è intercorso tra Ferrante e Salvatore Biondino.

"Praticamente (i politici) ci hanno sempre preso in giro e ognuno di noi si deve pulire i piedi, quindi il discorso era riferito al fatto che si dovevano commettere altri omicidi, allora io ho capito che si trattava di altri politici anche se non mi è stato detto, anche perchè poi sappiamo perfettamente che abbiamo commesso degli altri omicidi, praticamente la strage".

Siffatte affermazioni trovano, a loro volta, riscontro nelle dichiarazioni di Brusca il quale parla anche lui di una “chiusura di conti” con i politici che avevano voltato le spalle a “cosa nostra”.

Brusca :

Brusca ha memoria di un colloquio, risalente alla fine di febbraio, primi di marzo '92, dopo il maxi processo in cui è presente l'imputato. *“E siamo a discutere in mia presenza io, Salvatore Riina, Biondino, l'autista di Salvatore Riina, Cancemi Salvatore e Ganci Raffaele. E siamo nella casa di Guddo Girolamo, quello dietro la Casa del sole. E credo che in questi particolari ci siamo tornati una volta, due volte”.*

Brusca ricorda altre riunioni avvenute negli anni precedenti tra cui una avvenuta nell'89 nella quale, tra gli altri, era stato presente Salvatore Biondino : *“Quindi c'era Madonia Antonino, Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Biondino, c'era Pietro Aglieri e Carlo Greco, c'era pure, ripeto, se non ricordo male, il Lucchese ed io”.*

Ed anche nelle riunioni plenarie Brusca ha ricordo della presenza del Biondino.

Quanto alla ripresa delle riunioni allargate tra i capimandamento (“*a tavolo rotondo*”), il Brusca fornisce un riferimento temporale che è dato dall’epoca in cui viene aggiudicato l'appalto della nuova Pretura a Palermo (fine ‘90-’91). Nella ricordata riunione egli rammenta presenti, oltre al Brusca, Salvatore Riina, Biondino, Raffaele Ganci, Pietro Ocello, Francesco Lo Iacono, Peppino Farinella, Angelo La Barbera, Salvuccio Madonia, Giuseppe Montalto, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Antonino Giuffre’.

La Barbera Gioacchino:

Biondino Salvatore lo ha conosciuto giorni prima della strage di Capaci, in qualità di Capomandamento di San Lorenzo, come appreso da Giovanni Brusca. “*Per qualsiasi cosa che il Giovanni Brusca doveva riferire a Totò Riina mi mandava.. per cose che poteva dire a me mi mandava da Salvatore Biondino*”.

In base alle convergenti e univoche chiamate in correità provenienti dai collaboranti escussi, risulta comprovato che Biondino Salvatore era, all’epoca dell’omicidio dell’onorevole Lima, sostituto del capo mandamento di San Lorenzo nel cui territorio si è svolta la fase esecutiva dell’omicidio in esame, mentre Gambino Giacomo Giuseppe era a quel tempo detenuto nel carcere di Spoleto.

Risulta provata la responsabilità di Biondino Salvatore sia nella fase deliberativa dell'omicidio, sia nella fase organizzativa, per avere egli preso parte alle riunioni di commissione quale componente sostituto (al posto del titolare impedito), rafforzando il proposito criminoso del Riina, nonché per avere assunto in carico l'esecuzione dell'omicidio nel proprio territorio, avere guidato e coordinato la squadra d'azione, in tutti i momenti dell'iter esecutivo, fino all'esito positivo quando ha aspettato i sicari a casa di Simone Scalici, gratificando l'Onorato per la riuscita dell'impresa criminosa con un caloroso abbraccio, come il collaboratore non ha mancato di evidenziare nel corso della sua deposizione per *la buona figura* che l'uomo del suo mandamento aveva fatto fare alla sua cosca, di fronte al supremo consesso ed al popolo tutto di "cosa nostra".

Il compendio probatorio a carico del Biondino si avvale delle plurime ed attendibili dichiarazioni accusatorie incrociate di Cancemi e Brusca per quanto concerne il momento deliberativo e pianificatorio dell'omicidio, nonché di Onorato e Ferrante in ordine alla fase operativa .

Completa il novero delle fonti d'accusa la chiamata del La Barbera il cui contenuto confermativo delle relazioni dell'imputato intercorrenti con il Riina ed il Brusca e l'intenso e personale rapporto instaurato con il primo, in uno al ruolo fiduciario dal Biondino svolto quale emissario del capo indiscusso di "cosa nostra", attesta ancor più la compenetrazione organica ed il livello di inserimento del Biondino predetto all'interno dell'organizzazione mafiosa, in una comunanza di intenti e di comportamenti, espressione di un rapporto privilegiato tra l'imputato ed il leader incontrastato dell'organizzazione medesima.

Va dunque dichiarata la colpevolezza di Biondino Salvatore in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione tra di loro ivi compreso il

reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto.

GANCI RAFFAELE

Il coinvolgimento nel delitto in esame di Ganci Raffaele, capo di un mandamento storico e potente, trova fondamento nell'asse di alleanze dello schieramento corleonese e nell'esistenza di un intreccio di interessi mafiosi comuni su un piano, oltre che criminale, anche economico e affaristico.

Il mandamento della Noce "assai vicino al cuore di Salvatore Riina" era stato (dopo la seconda guerra di mafia a seguito della soppressione violenta di Salvatore Scaglione rappresentante della cellula di base costituita dalla famiglia) eretto a mandamento con a capo Ganci Raffaele, fedele alleato del capo indiscusso di "cosa nostra" Totò Riina.

Si tratta di un mandamento indissolubilmente legato alla più recente e sanguinosa storia criminale di "cosa nostra" ed alla strategia distruttiva di Salvatore Riina a cui i suoi esponenti hanno assicurato rifugio, appoggio incondizionato, sostegno ed aiuti e a cui hanno fornito, senza tema di dispendio, uomini di valore, mezzi e braccia armate nelle faide interne e nella incessante e feroce lotta ai rappresentanti delle istituzioni.

Successivamente alla guerra di mafia negli anni '81-82, il 30 novembre 1982, dopo l'eliminazione di numerosi personaggi (come il già citato Scaglione Salvatore, Riccobono Rosario e altri uomini d'onore), si erano formate nuove famiglie e nuovi mandamenti : la Noce era stata elevata a mandamento con l'aggregazione delle famiglie, oltre che della

stessa, di quella di Malaspina e di Altarello con a capo il sunnominato Ganci Raffaele.

La partecipazione del suddetto capomandamento della Noce all'omicidio Lima, risulta confermata dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, in particolar modo di Cancemi e di Brusca i quali hanno preso parte alle riunioni della commissione in casa Guddo presiedute dal Riina, a cui ha manifestato la sua pronta adesione il Ganci, tale da rafforzare la determinazione volitiva del suo ideatore.

Dalla sua posizione privilegiata di componente dell'organo di vertice assiduamente presente alle riunioni dell'organo direttivo, come del resto la sua carica gli imponeva, il Brusca disegna il preciso ruolo rivestito dal "collega di commissione" Ganci Raffaele come di uno dei più convinti esponenti della sanguinaria linea criminale voluta dai corleonesi ed espressa secondo il ricordo del Brusca predetto, nella frase pronunciata dall'imputato *"Non abbiamo stabilito che ci dobbiamo rompere le corna a tutte queste persone? Cioè questa volta ci mettiamo mano e ci fermiamo fino a quando li portiamo a compimento"*.

Tale espressione rivela con sicurezza assoluta che il Ganci aveva aderito al programma stragistico ideato e pianificato dal direttorio mafioso, rivela inoltre una identità di vedute e di intenti tra la propria cosca ed il gruppo criminale al potere, l'esistenza di rapporti assai più intensi di una semplice alleanza e addirittura sfociata in un concreto impegno operativo di quella terribile impresa criminosa che sarebbe stata commessa subito dopo, cioè la strage di Capaci (secondo le note rivelazioni di esponenti del mandamento della Noce Ganci Calogero e Anzelmo Francesco Paolo, i quali hanno confessato oltre che la loro partecipazione personale, la presa

in carico da parte del loro mandamento dell'attentato al giudice Falcone e alla sua scorta).

Brusca descrive con precisione minuziosa l'itinerario di condivisione del suddescritto programma di attentati da parte dell'imputato, a partire dall'assidua presenza nelle reiterate riunioni, durante la perpetrazione di tutte le stragi ed altri fatti criminosi attribuibili, in quel terribile anno '92, alle forze criminali mafiose, ed anche dopo la cattura di Salvatore Riina, nel corso delle ulteriori riunioni nelle quali i capi mandamento si consultavano per decidere se proseguire con i suddetti progetti di attentati o adottare una linea più moderata e sommersa.

E quand'anche Cancemi e Brusca hanno riferito di due isolati episodi in cui il Ganci pare avesse mostrato l'intenzione di por fine alla stagione del terrorismo mafioso (l'uno dopo la cattura di Riina, allorchè Bino Provenzano progettava di sequestrare e uccidere il Capitano Ultimo che aveva catturato il capo superlatitante ed il Ganci avrebbe manifestato espressioni di dissuasione; l'altro, sempre dopo la cattura del Riina, nel corso di una riunione con La Barbera, Brusca, Cancemi in cui il Ganci avrebbe reso noto agli altri capimandamento che si doveva arrestare la linea stragista fino ad allora appoggiata), si tratta di atteggiamenti ben posteriori rispetto alla vicenda in esame, quando le stragi e gli attentati del 1992 erano stati portati a compimento ed avevano scosso la coscienza di una nazione.

Quanto al profilo criminale dell'imputato numerosi collaboranti hanno confermato la di lui partecipazione all'organo direttivo di "cosa nostra" all'epoca della commissione dell'omicidio Lima.

Drago :

Drago ha conosciuto Ganci Raffaele come capo mandamento della Noce, in occasione di una riunione indetta da Totò Riina all'epoca in cui si stava per aprire la "Renault Service" in via Regione Siciliana (sotto il "palazzo dei sogni") di proprietà dei fratelli Graviano.

Onorato :

Ha conosciuto Ganci Raffaele dal 1980 come uomo d'onore; *"allora Totò Scaglione era rappresentante della Noce e Totuccio Ministeri era sottocapo. Nel 1982, il 30 novembre, quando viene fatto il mandamento a Pippo Calò, viene fatto pure il mandamento al Ganci : lo stesso giorno che è avvenuta la scomparsa di Saro Riccobono il 30-11-1982"*.

Egli ha conosciuto direttamente Ganci Raffaele, presentatogli da suo cognato Pippo Gambino : gli fu presentato con la carica di capo mandamento, ma egli ne era già al corrente in quanto appreso da Pino Civiletti che gli aveva detto che Totò Riina *gli aveva fatto il mandamento*. Le famiglie che componevano il mandamento della Noce - per quanto a sua conoscenza - erano quelle della Noce medesima, di Malaspina, via Pitrè.

Ferrante :

Il Ferrante ha conosciuto Ganci Raffaele come capo mandamento della Noce già dai primi anni '80, assieme a Paolo Anzelmo, quando era stato ammazzato Totò Scaglione, e Ganci Raffaele, che era cognato di Pippo Gambino capo mandamento di S. Lorenzo, ne aveva preso il posto. Gli è stato presentato a casa di Salvatore Buffa che era il rappresentante della famiglia del Ferrante.

Nulla sa riferire sugli omicidi di Totò Scaglione "*u pugilista*" e di Saro Riccobono.

Cancemi :

Il Cancemi ha affermato che Ganci Raffaele era il capo mandamento della Noce. Egli aveva stretto un forte legame con il predetto Ganci (che considerava come il suo sponsor), tanto che la stima da lui riscossa da parte del Riina che lo aveva ammesso a partecipare alle riunioni di commissione, passava necessariamente dal rapporto fiduciario privilegiato che intercorreva tra il Ganci ed il Riina.

Il collaborante lo ha ricordato sempre presente nelle più importanti riunioni di commissione, sia dietro Villa Serena, sia dietro la casa del Sole, sia in altri luoghi al cospetto di Bernardo Provenzano dopo l'arresto del Riina.

Un altro crocevia d'incontri era costituito dalla macelleria del Ganci nella quale si davano convegno e si scambiavano notizie e informazioni gli uomini d'onore e gli emissari del Riina e dove si prendevano gli appuntamenti e si disponevano le occasioni di riunione.

Il Ganci rappresentava quindi l'organo di veicolazione e di diramazione di ordini e di direttive provenienti da Salvatore Riina.

Dal punto di vista del Cancemi, a sua volta il Ganci ha rappresentato la più importante fonte delle sue conoscenze, al pari di Biondino Salvatore.

La Barbera :

Anche questo collaborante ha confermato la carica di capo mandamento rivestita dall'imputato :

Pubblico Ministero - *Ganci Raffaele, lo ha conosciuto o ne ha sentito parlare?*

La Barbera - *Si l'ho conosciuto. Nell'estate 92, cioè nell'estate... prima della strage di Capaci.*

Pubblico Ministero - *Prima della strage... in che veste lo ha conosciuto? Se le è stato presentato?*

La Barbera- *Poi mi hanno partecipato che era capomandamento della Noce.*

Pubblico Ministero - *Chi glielo ha partecipato?*

La Barbera - *Giovanni Brusca e Nino Gioè.*

Brusca :

Il Brusca ha messo in evidenza come Raffaele Ganci abbia partecipato con consapevolezza e determinazione al processo decisionale adottato dall'organo collegiale di "cosa nostra" di attacco armato contro i poteri dello Stato e come egli in particolare sia stato tra i sostenitori più accaniti della progettata offensiva criminale.

"In quella stessa occasione poi cominciamo a parlare di una serie di progetti di uomini politici, Magistrati, amici, nemici che contrastavano "cosa nostra" o quelli che prima erano amici e poi avevano voltato le spalle, quindi di una serie di attività nei confronti, ripeto, degli uomini dello Stato, per ucciderli o con il sistema tradizionale o con delle autobombe.

Circa la data di questo colloquio, esso risale alla fine di febbraio, primi di marzo'92, dopo il Maxi processo.

E siamo a discutere in mia presenza io, Salvatore Riina, Biondino, l'autista di Salvatore Riina, Cancemi Salvatore e Ganci Raffaele. E siamo

nella casa di Guddo Girolamo, quello dietro la Casa del sole. E credo che in questi particolari ci siamo tornati una volta, due volte. E in quell'occasione mi ricordo precisamente che Raffaele Ganci ha detto: "Non abbiamo stabilito che ci dobbiamo rompere le corna a tutte queste persone? Cioè questa volta ci mettiamo mano e ci fermiamo fino a quando li portiamo a compimento" Quindi significava, quelle che sono, ripeto, le mie esperienze, un progetto stabilito ... tanti progetti stabiliti prima, che erano stati rinviati nel tempo e che non potevano essere più postergati e portarli a termine.

Fine febbraio inizi di marzo del 1992, quando, appunto, deliberano l'inizio della esecuzione di questi progetti di morte e quella riunione avviene in casa Guddo , dietro Villa Serena”.

Ganci Raffaele deve quindi rispondere di concorso morale della decisione riguardante l'omicidio Lima e dei reati connessi, alla stregua delle emergenze probatorie sopra descritte secondo cui il suo assenso ed il suo sostegno hanno comportato un rafforzamento della determinazione volitiva del Riina nel corso delle riunioni deliberative ed organizzative nelle quali la relativa decisione era stata assunta.

Va dunque dichiarata la colpevolezza di Ganci Raffaele in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione tra di loro ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione, va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per diciotto mesi.

BRUSCA BERNARDO

Risulta provato, sulla base delle acquisizioni definitive consacrate nel primo maxi processo, l'inserimento dell'imputato nell'organizzazione "cosa nostra", nello schieramento dei corleonesi, come tutte le fonti assunte in questo processo hanno univocamente confermato.

Nella sua qualità di capo del mandamento di San Giuseppe Jato egli era di diritto membro del consesso dirigente e tale carica era stata ereditata dal figlio Giovanni che si era mosso nella stessa direzione del padre, in una unità di intenti e di interessi con il capo indiscusso di "cosa nostra" Salvatore Riina, appoggiandone senza riserve le strategie sanguinarie e talora istigandone e rafforzandone le determinazioni omicide.

Lo stesso Brusca Giovanni ha affermato come il proprio padre gli avesse ordinato di mettersi comunque a disposizione del capo mandamento di Corleone tutte le volte che costui l'avesse chiamato, conferendogli quella che lui ha chiamato una sorta di "delega in bianco".

Circa il profilo criminale dell'imputato, tracciato dai collaboranti si riportano schematicamente le rispettive indicazioni accusatorie:

Buscetta :

Brusca Bernardo lo conosce personalmente come capo mandamento di San Giuseppe Jato. Lo ha conosciuto negli anni 80, presentatogli come capo mandamento dallo stesso Salamone. *Perchè prima lo sostituiva in quanto era Salamone il capo mandamento, ma poi visto il... il perdurare di vivere all'estero del Salamone, lui ne assunse proprio le vesti ufficiali.*

Mutolo :

Ho conosciuto Brusca Bernardo intorno al '73 - '74 e credo anche prima in galera. L'ho conosciuto come uomo d'onore, come sostituto di Antonino Salamone, sulla carta pero` in effetti era lui che prendeva qualsiasi decisione perche' da sempre molto legato a Riina Salvatore.

Marchese :

Brusca Bernardo l'ho conosciuto a San Giuseppe Jato e diverse altre volte ci sono andato, lui e` capo mandamento di San Giuseppe jato.

.....Eravamo sempre assieme che ci frequentavamo spesso, io stavo la` con Toto` Riina con suo figlio, non mi ricordo chi che l'ha presentato.

Drago :

Di Brusca Bernardo ha sentito parlare e l'ha conosciuto dentro il carcere di Termini Imerese. Brusca Bernardo è capo mandamento della famiglia di San Giuseppe Jato ed è sostituito dal figlio Brusca Giovanni notizia che ha appreso da Graviano Giuseppe.

Cancemi :

Indica anche lui Bernardo Brusca e Giovanni Brusca a capo del mandamento di San Giuseppe Jato.

Siino :

Brusca Bernardo, si lo conosco perche' mio compaesano, padre di Brusca Giovanni di cui ero molto amico, lo conosco benissimo.

Onorato :

Brusca Bernardo lo conosce come capo mandamento di S. Giuseppe Jato e gli fu presentato nel periodo 1981-1982 da Saro Riccobono.

Brusca Giovanni :

A seguito del proprio arresto, avvenuto nel settembre 1985, Brusca Bernardo aveva fatto sapere che Riina Salvatore avrebbe potuto assumere, anche per suo conto, qualsiasi decisione relativa al mandamento di San Giuseppe Jato, la cui reggenza in quel periodo era stata assunta da Di Maggio Balduccio.

Quando il figlio Giovanni era assunto alla posizione di capomandamento, sia pure in sostituzione del padre, il titolare aveva continuato a conferire al Riina quella che il dichiarante ha chiamato una sorta di *delega in bianco*, con anticipata accettazione delle decisioni assunte dal capo di “cosa nostra” .

“Ciò importava che “quando c’era da prendere decisioni o piccole o grandi che riguardavano il mandamento di San Giuseppe Jato o comunque poteva in qualche modo interessare il mandamento di San Giuseppe Jato, Salvatore Riina non aveva bisogno di chiedere niente a nessuno e poteva decidere per conto e per come fare quello che lui riteneva opportuno”.

Prima di questo dettaglio si può dire che per motivi di affettuosità era sempre unico mandamento, poi con questo particolare di fatto si può dire che era unico mandamento di Corleone. Perchè posso dire, per esempio, se Salvatore Riina aveva bisogno di un uomo d’onore di Monreale o di San Cipirello, se lo poteva mandare a chiamare benissimo senza chiedere niente a nessuno. O se doveva commettere un omicidio in quel territorio, lo poteva fare benissimo senza chiedere niente a nessuno”.

Questa situazione di unico mandamento di fatto tra Corleone e San Giuseppe Jato è durata fino all'arresto di Salvatore Riina.

Successivamente, dopo che non c'era più Salvatore Riina io mi sono cominciato a prendere le mie responsabilità, quindi a diventare capo mandamento a tutti gli effetti anche se non ero stato votato con le regole normali. Però essendo il figlio di Bernardo Brusca, mio padre mi aveva mandato a dire di andare avanti, e io andavo avanti.

....Mio padre mi dice tu non mi devi venire a chiedere niente a me, ma vai da tuo padrino,e mi diceva vai avanti, l'importante è che fai sapere sempre tutto "u curtu", fai sapere sempre tutte cose a "u curtu".

Il Brusca Giovanni ha poi precisato: *“io sono stato autonomo dopo l'arresto di Salvatore Riina, autonomo dagli altri capimandamento, perché Salvatore Riina non c'era più, il mio punto di riferimento non c'era più”.*

Circa l'attuale posizione di Brusca Bernardo, dopo la dissociazione del figlio, questi ha dichiarato: *“tranne che per il mio caso non abbia ricevuto qualche provvedimento o quanto meno lo abbiano estromesso dovrebbe risultare ancora capomandamento di San Giuseppe Jato”.*

La Barbera :

Ha ricordato che hanno partecipato alla sua cerimonia di combinazione, tra gli altri, Bernardo Brusca, Giulio Di Carlo e Di Matteo Mario Santo

“Io conosco per quanto fa parte il mio mandamento di cui facevo parte, nel periodo in cui Bernardo Brusca era agli arresti domiciliari, o anche in carcere a Palermo, i contatti c'erano tramite il figlio Emanuele”.
Bernardo Brusca rivestiva all'interno di “cosa nostra” la carica di

Capomandamento. Di San Giuseppe Jato nel quale rientrava la famiglia di Altofonte.

Può considerarsi riscontro oggettivo alla precedente affermazione il fatto che il Brusca Bernardo, detenuto dal 25.11.1985, ricevesse in carcere regolarmente le visite dei congiunti tra cui il figlio Emanuele.

Risulta invero dalla produzione documentale versata in atti dall'accusa che il Brusca, ristretto presso la casa circondariale di Messina, nel periodo oggetto di accertamento (1.1.92 - 28.5.92; vedasi nota del 9 febbraio 1993 Direzione Casa Circondariale di Messina) non era soggetto a divieto di incontro ed usufruiva di regolari colloqui: in particolare sono stati annotati colloqui con il proprio difensore, col figlio Emanuele, col figlio Enzo, con la moglie e con il cugino Brusca Mariuccio.

Le risultanze probatorie concernenti la posizione di questo imputato concorrono dunque a confermare la sua compartecipazione morale alla deliberazione dell'omicidio Lima individuato come rientrante nella strategia del direttorio mafioso.

Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità di Brusca Bernardo a titolo di concorso morale per avere partecipato alla deliberazione dell'omicidio dell'onorevole Lima e dei reati connessi per il tramite del proprio figlio Giovanni, sostituto nel suo mandamento, che ha confessato di avere personalmente preso parte alle riunioni deliberative ed organizzative nelle quali era stata assunta la relativa decisione.

Va dunque dichiarata la colpevolezza di Brusca Bernardo in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione tra di loro ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione

della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di diciotto mesi.

MADONIA FRANCESCO

Buscetta :

“Madonia Francesco lo conosco come nome. So chi è... è rappresentante di Resuttana e capo mandamento di Resuttana, e non lo ho mai incontrato, conosco solo il nome, non lo ho mai visto personalmente”.

Calderone :_

Agli inizi degli anni '70 quando venne a Catania, Francesco Madonia aveva fatto qualche cosa di particolare nell'interesse di “cosa nostra”: *“c'era stato un ordine, che si dovevano mettere bombe la notte di Natale del '70, un po' in tutte le provincie, per scuotere l'opinione pubblica; è venuto con un altro e hanno portato una bomba rudimentale per farla esplodere. Ma poi quella sera ne sono esplosi pochissime, questa noi non l'abbiamo fatta esplodere. A Palermo ne esplose qualcuna.*

Il significato di questa azione era che dovevano far vedere che erano usciti, che erano presenti, dovevano buttare tutti i Carabinieri a mare, dovevano prendere la Sicilia in mano, dovevano ammazzare Deputati, giornalisti, Giudici, dovevano fare tutte queste stragi. Era per creare marasma”.

“... Tano Badalamenti ha detto che si doveva fare questo... si doveva fare marasma, e si dovevano colpire diversi obiettivi.

E tra questi obiettivi quelli delle bombe vennero affidate a Francesco Madonia... Di Palermo di Resuttana...

Il Madonia era rappresentante, a quei tempi, della famiglia di Resuttana, successivamente mi pare che è stato fatto capo mandamento, ma non posso essere sicuro”.

Mutolo :

“Madonia lo conosco da ragazzino, nel '73 l'ho conosciuto ufficialmente come uomo d'onore, dopo come capo famiglia di Resuttana e dopo come capo mandamento appunto di Resuttana”.

Pubblico Ministero - Nel 1992 era ancora capo mandamento di Resuttana?

Mutolo - Sissignore.

Marchese :

Madonia Francesco è capo mandamento di Resuttana e membro della Commissione.

Pubblico Ministero - *Chi ebbe a presentarglielo, da chi ha saputo di questa carica?*

Marchese - *“La presentazione di Francesco Madonia e` avvenuta, se non vado errato, in carcere, quando ero in infermeria, perche' a me mi hanno portato in infermeria per una scusa, per una lastra allo stomaco, e la` sono andato a trovare altri uomini d'onore, perche' sapevano che io mi trovavo in isolamento, la` nella nona sezione, ed allora con Giovanni Pullara` ed altri dice <<va beh, facciamo fare una lastra perche' ti vogliono vedere...>>“*

Drago Giovanni :

Madonia Francesco è capo mandamento della famiglia di Resuttana, ha conosciuto i suoi figli, Antonino Madonia che sostituiva il padre Francesco quando era detenuto, Salvo Madonia e Giuseppe Madonia.

Cancemi :

Indica come capo mandamento di Resuttana, Ciccio Madonia, sostituito da Nino Madonia.

Siino :

“Ho avuto modo di conoscere Madonia Francesco quando eravamo ristretti nello stesso carcere a Pisa, eravamo vicini di cella”.

Onorato :

Ha conosciuto Francesco Madonia che gli è stato presentato come capo mandamento.

Ferrante :

Nel corso delle riunioni che si erano tenute a casa sua, nel Baglio Biondo, a casa di Salvatore Biondino, egli aveva visto diversi componenti della commissione, in particolare in relazione all'omicidio Lima, in epoca prossima al marzo 1992, il collaborante ricorda la presenza di Salvatore Riina, e prima di Bernardo Provenzano (che però da circa un anno non era più venuto), poi Raffaele Ganci del mandamento della Noce, Salvatore Cangemi di Palermo Centro, sostituto di Pippo Calò; Nino Madonia in quel periodo era detenuto, ed al suo posto veniva Francesco Di Trapani poi deceduto, del mandamento di Resuttana, del quale era capo Francesco Madonia;

Quando era stato arrestato Nino Madonia, il suo posto in commissione era stato preso dal fratello Salvo Madonia, ed il Ferrante ricorda che si erano avute delle lamentele in commissione "*perchè Salvo Madonia era sposato con una terrorista e non aveva mai mantenuto dei rapporti molto esemplari*" per questo Ciccio Di Trapani aveva preso il posto di Salvo Madonia, proprio in riferimento al fatto che Salvo Madonia non era stato ritenuto all'altezza della situazione.

Brusca :

Madonia Francesco è capomandamento della famiglia di Resuttana. Questo ancora ad oggi perchè, fino a quando non c'è un motivo per poterli estromettere o fino a che lo stesso non rinuncia a questa carica, i vari capomandamento rimangono sempre gli attuali.

Come si desume dalle chiamate incrociate di numerosi collaboranti, fra i componenti della commissione all'epoca dell'omicidio Lima è ricompreso Madonia Francesco, sebbene detenuto ininterrottamente dal 6 maggio 1987.

Quest'imputato era stato condannato all'esito del maxiprocesso per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. e gli era stata riconosciuta la sua partecipazione alla Commissione provinciale di Palermo.

Per tale sua qualità il Madonia era stato tra l'altro già condannato all'ergastolo per l'omicidio del capitano Emanuele Basile ucciso in Monreale il 5 maggio 1980.

Egli era stato uno dei più fedeli alleati del fronte dei Corleonesi durante la guerra di mafia.

La sua collocazione nell'organismo di vertice non può essere messa in discussione proprio in base alle acquisizioni documentali costituite dalla sentenza che ha definito il maxi processo, oltre che alla stregua delle univoche indicazioni dei collaboratori sopra riportati.

L'impedimento a partecipare fisicamente alle riunioni di commissione derivante dallo *status detentionis* del Madonia, non comporta automaticamente la sua esclusione nella espressione e nella raccolta del consenso nelle decisioni coinvolgenti gli interessi generali dell'associazione, come è dimostrato sul piano logico dal complesso degli elementi emergenti dagli atti.

L'imputato e chi lo ha sostituito via via nel tempo, hanno partecipato alle varie riunioni di commissione che si sono succedute nel corso degli anni: tra quelle che risultano dall'esame degli atti si ricordano la riunione indicata dal Drago nel 1989, nella quale è presente tra gli altri Madonia Antonino figlio del capo mandamento e che da plurime voci viene indicato come sostituto del padre quando questi era detenuto, prima di essere a sua volta arrestato.

Anche Brusca parla di un'altra riunione nel baglio Galatolo in epoca precedente, in coincidenza con il ritorno di Contorno in Sicilia nel 1989 nella quale ricorda la presenza, tra gli altri, di Antonino Madonia.

Ancora Brusca riferisce di una riunione cosiddetta "allargata" nel 1991 (in occasione dell'appalto alla Pretura di Palermo) in cui è presente tra gli altri Salvuccio Madonia.

Onorato ha indicato Ciccio Di Trapani nel 1992 come sostituto del Madonia, il Ferrante non solo ha indicato la presenza di Ciccio Di Trapani

nelle riunioni di cui lui è stato testimone (ancorchè non partecipe) ma addirittura ha spiegato l'origine della sostituzione del Di Trapani predetto, in ragione del non gradimento dell'altro figlio Salvuccio Madonia al quale era stato preferito il sunnominato Di Trapani.

Circa la scomparsa di quest'ultimo (deceduto per morte naturale), essa è avvenuta dopo l'omicidio Lima perchè Ferrante ha un ricordo temporale preciso, avendo sostenuto che nella riunione di cui lui parla, *poichè il Nino Madonia era arrestato, veniva Di Trapani.*

Si tratta, come ben si vede, di familiari (figli) del capomandamento in veste di suoi sostituti, ovvero del Di Trapani, suocero di uno dei medesimi per il quale il Ferrante (per sua conoscenza diretta) ha spiegato la genesi della partecipazione.

Oltre il riferimento parentale, ciò che è importante rilevare è che in tutte le riunioni di cui parlano i collaboranti, gli interessi del mandamento di Resuttana appaiono sempre rappresentati, ora tramite i figli, ora tramite il sostituto Di Trapani, sempre comunque in rappresentanza del capo impedito, secondo la nota ed infrangibile regola che il membro della commissione assente non può essere pretermesso senza pericolo di reazione, a meno che non sia già ed a sua insaputa, destinatario di una decisione di morte che ne autorizza la emarginazione di fatto.

Ciò - in uno alla precisa indicazione di Cancemi, Brusca, Onorato e Ferrante secondo cui al tempo della rispettiva dissociazione il Madonia rivestiva la carica di capomandamento, senza modificazione alcuna nell'assetto di potere e degli equilibri esistenti - sta a significare che l'imputato non poteva non essere stato messo al corrente di una decisione tanto importante quale la uccisione dell'onorevole Lima che avrebbe comportato una svolta nella strategia di alleanze politiche sino ad allora

perseguita da “cosa nostra” e che quindi richiedeva la maggior coesione possibile tra i membri dell’organo decisionale.

Quanto allo stato detentivo cui in quel periodo era sottoposto il Madonia, Siino Angelo ci dice che si trovava insieme con lui al centro clinico di Pisa.

Orbene, dalla documentazione prodotta in atti dall’accusa (vedi documento n. 5897 fascicolo 4 prod. P.M. : accertamenti riguardanti colloqui visivi e telefonici detenuto Madonia Francesco al carcere di Pisa. Documento n. 5900 fascicolo 4 prod. P.M. : accertamenti riguardanti colloqui visivi e telefonici riguardanti detenuto Siino Angelo al carcere di Pisa) risulta che il Madonia usufruiva di regolari colloqui con la moglie e col difensore, non era sottoposto alle restrizioni di cui all’art. 41 bis che del resto non era allora in vigore, non era escluso dalla vita comune ed in particolare il Siino dichiara che con il Madonia erano vicini di cella, proprio al carcere di Pisa.

E’ noto d’altronde che all’interno del carcere circolavano liberamente tutte le notizie relative all’ambiente di “cosa nostra”, soprattutto attraverso i colloqui per cui in particolare i capi mandamento facevano conoscere la propria volontà in relazione alle decisioni più importanti da adottare in commissione, e poichè è stato riscontrato che i sostituti del Madonia hanno costantemente preso parte a riunioni di commissione nelle quali essi condividevano e approvavano senza riserve le proposte provenienti dai corleonesi cui davano il loro appoggio e non risultando, per contro, alcuna traccia di operazioni di estromissione del capo mandamento dai programmi dell’organo di vertice, se ne deve desumere che l’imputato Madonia Francesco veniva chiamato ad apportare il suo contributo alla deliberazione dei suddetti programmi ed alle

successive esecuzioni che egli condivideva in pieno, così come ha sempre partecipato a tutte le strategie eversive sostenute da “cosa nostra”, a cominciare dai primi anni ‘70 come ha ricordato Calderone circa la partecipazione del Madonia al cosiddetto “marasma” nel periodo di Natale di quell’anno (si richiama al riguardo parte della deposizione di Calderone come sopra riportato).

Alla luce delle suesposte riflessioni deve ritenersi comprovata la responsabilità dell’imputato in ordine alla decisione dell’omicidio dell’uomo politico siciliano a titolo di concorso morale per avere aderito rafforzandolo al progetto di morte ideato e pianificato dal Riina.

Va dunque dichiarata la colpevolezza di Madonia Francesco in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione tra di loro ivi compreso il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione, va inflitta allo stesso la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per la durata di mesi diciotto.

BUSCEMI SALVATORE

Le risultanze processuali convergono univocamente verso l’affermazione di responsabilità a carico di Buscemi Salvatore quale capo del mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano all’epoca della

commissione dell'omicidio Lima e partecipe della decisione di vertice dell'assassinio dell'europarlamentare Salvo Lima.

Questo mandamento, alla stregua di quanto scaturito dalle conoscenze personali dei collaboranti, era stato assegnato nel 1983 a Buscemi Salvatore dopo l'eliminazione violenta del precedente titolare, gravitante nella c.d. area moderata, Inzerillo Salvatore, all'esito della guerra di mafia che aveva comportato un rivolgimento nell'assetto territoriale delle cosche.

Dopo una lunga e protetta latitanza durata dal 1984, il Buscemi si era costituito, ottenendo assai presto gli arresti domiciliari, mentre il ruolo di braccio mobile sul territorio era assicurato dal suo sostituto, La Barbera Michelangelo, che era anche suo cugino ed era in quegli anni libero o latitante.

Buscemi rappresentava un grosso personaggio, con vasti interessi e molteplici agganci nel mondo politico, tanto che Cancemi ha riferito che l'onorevole Lima intratteneva buoni rapporti con i fratelli Buscemi, Salvatore e Antonino i quali, secondo l'espressione del collaborante, "*lo avevano nelle loro mani*" ed inoltre il predetto Cancemi era a conoscenza che Salvatore Buscemi forniva appoggi ad esponenti politici anche di altri partiti.

Essendo stato l'onorevole Lima, per Buscemi, un contiguo e per "cosa nostra" una "pedina importantissima", l'omicidio del deputato non era stato particolarmente gradito a quel capomandamento, come emerge dal commento fatto da La Barbera e riferito dal Cancemi, secondo cui era venuta meno una delle fonti che consentiva loro di ottenere svariati ed inesauribili favori.

In particolare il Cancemi nelle dichiarazioni del 4 marzo del 1995 ha detto che Michelangelo La Barbera gli aveva fatto sapere che “era dispiaciuto”: *l'onorevole Lima era stata una perdita per loro . L'onorevole Lima era nelle mani dei Buscemi , erano pasta e pane .*

Sempre nello stesso contesto di dichiarazioni, il Cancemi ha soggiunto che nelle riunioni che precedettero la morte di Lima, il Riina si sarebbe lamentato che lo stesso Lima si era più interessato alla sorte dei Buscemi che alla posizione degli imputati del maxiprocesso, adombrando una sorta di gelosia per le ritenute preferenze.

Il Cancemi ha insistentemente sottolineato che “*l'onorevole Lima è stata una perdita per loro. Tutti i favori che volevano da Lima li ottenevano*”: era venuto meno un appoggio, una protezione politica.

La difesa ha sostenuto che l'atteggiamento del Michelangelo La Barbera non sarebbe un contegno di adesione e di condivisione del disegno che portò all'esecuzione di quel delitto, tale da far presupporre una preventiva informativa a Salvatore Buscemi; si sarebbe trattato invece di una espressione di dissenso per il rincrescimento in ordine al fatto che si erano spezzati i legami con Lima di tipo politico, ma anche legati al mondo degli appalti: emergerebbe dunque un interesse contrario, diametralmente opposto a quello di adesione all'eliminazione dell'uomo politico. In sede di ruolo apicale, in una posizione di perenne sostituzione in seno alla commissione, il La Barbera, avrebbe manifestato una sua non adesione alla volontà decisionale ed omicida in danno dell'onorevole Lima, e quindi a maggior ragione del Buscemi che egli rappresentava .

E' da osservare invece che il rammarico manifestato dal La Barbera non pare assumere i connotati dell'aperto dissenso o della manifesta dissociazione dall'operato del Riina e resta piuttosto ancorato al mero dispiacere (penalmente irrilevante perchè non seguito da concrete manifestazioni di disapprovazione e presa di distanza) per aver perduto un rilevante riferimento per il mantenimento e l'espansione dei propri traffici illeciti, vuoi in vicende edilizie, vuoi in materia di appalti: l'imputato risulta tra l'altro titolare di una grossa impresa edile.

Sotto un altro profilo, ha sostenuto la difesa che "l'interesse all'aggiustamento del maxiprocesso avrebbe dovuto essere talmente forte da addirittura travalicare quello relativo alla perdita di uno sponsor politico; mentre l'interesse di Salvatore Buscemi al maxi processo era molto relativo, essendo egli stato condannato soltanto ad 8 anni di reclusione ed essendo stato già assolto dalla Corte di Appello rispetto alla commissione dei reati scopo (omicidi); per giunta egli nell'88 si era costituito e dunque questo interesse estraneamente debole non poteva essere tale da sopraffare l'interesse a mantenere in vita lo sponsor politico".

La difesa ha quindi affermato che non solo vi era l'interesse contrario così come addotto specificamente da Cancemi, ma che non vi erano altri motivi di interesse da parte del Buscemi nella decisione di morte adottata.

Ebbene, se si riflette sul fatto che l'ossatura della prospettazione accusatoria che la Corte ritiene pienamente di condividere, è fondata sull'esito della sentenza della Prima Sezione della Cassazione del 30 gennaio 1992, che l'imputato Buscemi era membro a tutti gli effetti della commissione la quale era stata riconosciuta come il presupposto di responsabilità dei suoi membri, e che egli non poteva dissociarsi dalla volontà comune senza tema di conseguenze per lui risolutive, non può che

dedursene come il Buscemi non potesse esprimere una volontà contraria all'ideazione del Riina sul fondamento della valutazione di eventuali interessi personali fondati su rapporti diretti con il Lima, bensì doveva attenersi agli interessi generali dell'organizzazione rappresentati dall'interesse comune di tutti i componenti la commissione a vedere respinta la tesi della responsabilità degli appartenenti all'organismo collegiale, così come del resto il sostituto non poteva esprimere una volontà di sconfessione del suo capo, ove non avesse aderito alla deliberazione dell'agguato.

Ma vi è di più.

Risulta che il Buscemi si è costituito spontaneamente nel 1988 e questo dovrebbe essere valutato, secondo la difesa, come un comportamento anomalo, fuori dalle regole di "cosa nostra" in assoluta contraddizione con quello tenuto da altri membri della cupola mafiosa.

Ma Buscetta e Mutolo parlano di questo stupore con riferimento alla sentenza del maxi processo del 1992, quindi in un'epoca storica assai posteriore rispetto al 1988. Nell'occasione della sentenza del 1992 la costituzione in carcere di vari imputati, è stato spiegato, aveva luogo o per evitare i riflessi dell'onda lunga delle faide mafiose rinviate e mai cessate quali ultime propaggini della guerra di mafia, o, con maggiore aderenza al momento storico in esame, per sottrarsi anticipatamente alle conseguenze dello scatenarsi della strategia di attacco dei corleonesi contro lo Stato.

La costituzione del Buscemi nel 1988 non risponde a nessuna delle due ragioni: il Buscemi, all'esito del maxiprocesso, aveva avuto esclusi a suo carico gli omicidi, riportando la sola condanna per reato associativo e, dopo essere stato per un periodo agli arresti ospedalieri, era stato posto agli arresti domiciliari, periodo comunque conteggiato ai fini della espiazione

della pena, in attesa del verdetto definitivo della Cassazione; con la possibilità di scontare una residua pena di durata infinitamente inferiore.

Durante la celebrazione del primo maxi processo (10 febbraio 1986/16 dicembre 1987) il Buscemi era rimasto latitante e si era reso tale dal 29 settembre 1984 (la famosa notte di San Michele) in cui aveva avuto esecuzione l'ordinanza di custodia cautelare a carico di numerosissimi esponenti di "cosa nostra" fondata sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta.

All'esito del primo grado egli era stato condannato ad 8 anni di reclusione per l'art. 416 e 416 bis c.p. rimanendo assolto per insufficienza di prove in relazione all'associazione finalizzata al traffico di droga .

Tra il primo e il secondo grado di giudizio, Buscemi si era costituito in ospedale il 3 maggio dell'88, per le sue condizioni di salute e dal 5 gennaio 1989, dalla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Palermo erano stati disposti gli arresti domiciliari.

Il secondo grado di giudizio aveva poi avuto una durata ricompresa dal 22 febbraio 1989 al 10 dicembre 1990. All'esito del giudizio di appello la pena era stata ridotta da 8 a 7 anni di reclusione, confermata successivamente in Cassazione, il 30 gennaio del 1992.

Con l'emanazione del decreto Martelli del 1991, al pari di tanti altri associati mafiosi, erano stati revocati al Buscemi gli arresti domiciliari con ritorno in carcere presso l'istituto penitenziario di Pesaro.

La sentenza della Cassazione (30 gennaio '92) e l'uccisione dell'onorevole Lima (12 marzo 1992) lo vedono ristretto nel carcere giudiziario suddetto, dove era stato rinchiuso sul finire del 1991, nella imminenza della trattazione in Cassazione del ricorso.

Alla luce delle descritte vicissitudini personali, non è esatto sostenere che il Buscemi, a differenza di altri capi mandamento, non avesse di che dolersi nei confronti del Lima nè per l'esito del maxi processo per avere egli riportato solo una condanna per reato associativo, nè per le altre più gravi imputazioni per le quali era stato rinviato a giudizio.

Non si può affermare la mancanza di interessi da parte del Buscemi all'omicidio dell'europarlamentare posto che egli aveva, secondo l'assunto difensivo, l'interesse esattamente opposto al mantenimento dei legami con il Lima per ottenerne favori e agevolazioni che non potevano essere estese ad altri suoi pari.

Ma l'emanazione del decreto che aveva rimesso in carcere i mafiosi, l'aggravamento dello *status detentionis* in danno del Buscemi, aveva sconvolto i suoi disegni essendo egli stato costretto a tornare in carcere a dovere scontare il residuo della pena.

Sotto questo profilo emerge un preciso interesse personale del Buscemi che lo portava ad aderire al programma di vendetta ideato dal Riina per contrastare i poteri dello Stato che mostravano per la prima volta di volere fare sul serio.

In realtà anche Buscemi conservava un preciso interesse non solo all'esito formale del maxi processo, ma anche alle conseguenze pratiche che ridondavano in suo danno consistenti nel mutamento di status da detenuto ai comodi arresti domiciliari a detenuto in carcere che incideva profondamente sul suo stato personale senza che si potessero intravedere all'orizzonte miglioramenti di sorta del regime carcerario.

E se è vero, come è stato affermato e provato, che l'omicidio Lima doveva essere il primo momento di una strategia criminale volta all'intimidazione generale delle istituzioni ed al possibile condizionamento,

nelle imminenti elezioni politiche del 1992 (per il rinnovo del parlamento), di nuove forze politiche emergenti, appare realisticamente comprensibile come anche il Buscemi potesse condividere il progetto lungimirante ideato dal Riina di eliminazione dei cosiddetti “rami secchi” cioè di coloro che non erano più in grado di sostenere gli interessi dell’organizzazione criminale così come non erano stati in grado di garantire l’esito favorevole del maxi processo, e di asseondamento di nuove forze del sistema politico che avrebbero potuto diventare nuovi referenti e nuovi interlocutori.

Il Lima infatti già amico, sodale nel tempo, contiguo e complice, non era riuscito o non aveva compiutamente attivato i suoi poteri di intervento, i suoi legami politici, le sue forze economiche, la sua potenza nel mondo istituzionale per assicurare un esito processuale favorevole ai membri dell’associazione “cosa nostra”, ma non aveva nemmeno saputo o potuto impedire un aggravamento delle dorate condizioni di restrizione cui i mafiosi erano abituati.

In questo quadro storico, bene si adatta non solo una strategia di vendetta, una spedizione punitiva nei confronti di chi, nell’ottica di “cosa nostra”, non è stato ai patti o non è riuscito ad ottenere quello che “cosa nostra” voleva, bensì una strategia politica, di tensione elevatissima, “creare il disordine per ristabilire l’ordine”, che era poi la strategia delle stragi e dei delitti eccellenti per ottenere uno schema di accordo illecito con pezzi deviati dello Stato.

“Cosa nostra” era invero abituata alla gestione indolore dei suoi traffici e dei suoi affari tra le pieghe di un potere politico istituzionale talvolta dormiente talvolta contiguo per calcolo, talvolta complice per scelte di natura elettorale, di conquista di spazi egemonici all’interno dei partiti.

Non bisogna dimenticare infatti che “cosa nostra” è uno stato illecito contro lo Stato con le sue leggi, le sue regole feroci e inappellabili, con una sua proiezione nel mondo degli affari più illeciti e si appoggia a chi le garantisce un asseccamento dei suoi programmi e disegni.

Quanto all'altro rilievo, secondo cui nessuno aveva il coraggio di opporsi alle determinazioni del Riina che disponeva di un potere dittatoriale, si è già affermato che siffatto potere non era esteso fino al punto da esautorare la figura degli altri capimandamento, abolendo di fatto il principio della volontà collegiale in favore di un personale tragico assolutismo, con contestuale abolizione dei singoli apporti volitivi individuali.

La rappresentazione di una conduzione monocratica, assolutistica, dittatoriale, unidimensionale della commissione ed i tempi della decisione e della esecuzione del delitto contrasterebbero, a dire della difesa, con una ricostruzione a più voci dell'omicidio, con più partecipanti e con tanti e diversi segmenti operativi e decisionali.

Ma occorre riflettere in primo luogo che la Corte di Cassazione, con riferimento all'attribuzione della responsabilità penale in capo agli imputati capi mandamento, ha affermato che chiunque faccia parte dell'organo di vertice non può non avere coscienza dei fatti dell'associazione e l'accettazione preventiva del ruolo toglie ogni rilevanza alla posizione critica del dissenziente il quale sa e accetta che ciò che sarà deliberato sarà attuato, poichè, il dissenso per essere penalmente scriminante deve comportare la sconfessione delle regole e l'allontanamento dall'associazione.

Può essere invocata a questo proposito la sentenza 19 dicembre del 1997 e depositata il 2 aprile del 1998 dalla Cassazione per l'affermazione

del principio che “l'accettazione di far parte dell'organo deliberante unitamente all'effettiva partecipazione alla sua attività deliberativa, costituisce il <<presupposto della responsabilità>> in assenza della comprovata volontà di non farne parte o di aver dissentito dalla deliberazione”.

Il silenzio del componente non può che assumere il significato di assenso essendo egli stato consultato e avendo fatto acquiescenza alla scelta criminale poi attuata.

Secondo una regola indefettibile di “cosa nostra” il titolare del mandamento assente deve essere informato della verifica dei fatti concordati in sede di commissione; ma, secondo l'assunto difensivo, occorrerebbe verificare se questa regola sia stata in concreto osservata, e quindi, in occasione dell'omicidio Lima, occorre provare che tra la prima decade di febbraio (decisione) e il 12 marzo 1992 (esecuzione) il Buscemi, componente della commissione centrale di “cosa nostra”, detenuto, sia stato contattato in ordine alla possibilità di uccidere l'onorevole Lima, sia stato raggiunto o da emissari del superlatitante Riina, o da altri soggetti a lui in qualche modo legati ed abbia esternare il suo convincimento o parere decisionale in relazione alla proposta di uccidere Lima.

E' agevole rilevare che per quelli che erano presenti, nella ricostruzione di Brusca e Cancemi, alla riunione di vertice di “cosa nostra” che decise la condanna a morte di Salvo Lima, appare facilmente raggiungibile la prova della loro partecipazione, per i detenuti che non avevano sostituti, assumeva l'onere di raggiungerli il Riina attraverso propri tramiti; per il Buscemi come per altri capi mandamento detenuti che disponevano di sostituti, questi ultimi costituivano l'ordinario canale di

trasmissione, mediato da ambasciatori finali quali congiunti ed incensurati o sodali e condetenuti.

Egli era ristretto nel carcere di Pesaro e, nel periodo oggetto di accertamento (gennaio-maggio '92 vedasi nota del 5 febbraio 1993 Direzione Casa Circondariale di Pesaro), non era soggetto a divieto di incontro ed usufruiva di regolari colloqui : in particolare sono stati annotati colloqui con le figlie, con i due fratelli Antonino e Giuseppe con la sorella, la cognata e la moglie e peraltro risultano ripetuti colloqui con i predetti familiari in epoca anteriore e assai prossima all'omicidio dell'onorevole Lima.

Si deve ancora soggiungere sul piano logico che il Buscemi non poteva essere tagliato fuori dall'assunzione di decisioni di tale rilevanza tenuto conto della presenza in stato di libertà del suo sostituto, soggetto di vasta esperienza, attivo e solerte, persona assai fidata al punto che presso una sua abitazione si tenevano riunioni di commissione alla presenza del latitante Riina; del tenace legame tra il capomandamento Buscemi ed il suo sostituto come emerge dalla valutazione dei forti interessi comuni nell'ambito del loro mandamento, dall'assenza di elementi di fatto che indirizzano nel senso di una divaricazione di intenti tra i due soggetti, o di una forza opposta e centrifuga che spingesse il sostituto ad assumere decisioni fondamentali per la vita dell'ente, lasciando all'oscuro il titolare che lo aveva delegato ad assidere al proprio posto in seno alla commissione.

La difesa dell'imputato ha sottolineato come sia stato affermato in giurisprudenza che il richiamo a casi analoghi di altri capimandamento detenuti in carcere e messi al corrente delle deliberazioni della commissione non sarebbe idoneo a sostituire la prova della conoscenza e

dell'adesione al fatto che viene addebitato, facendo espresso richiamo a tre criteri importanti nella verifica del singolo fatto concreto :

- 1) il personale interesse al piano criminoso,
- 2) l'effettivo impegno sul piano operativo di persone appartenenti a quel gruppo criminoso,
- 3) il coinvolgimento nel fatto omicidiario di soggetti legati da vincoli al componente della commissione di cui si deve giudicare.

Orbene, in primo luogo è assolutamente provato il ruolo di capo mandamento del Buscemi e la permanenza in quel ruolo al momento in cui avviene il delitto.

Il fatto che il Buscemi non fosse presente alla riunione della commissione non è comprovante della sua estraneità posto che si era instaurato il sistema delle riunioni parziali e progressive.

Il coinvolgimento del suo sostituto appare provato sia in forza del ruolo fiduciario da questi assunto tanto che il mai troppo guardingo Riina si consegnava da latitante nella casa da questi messi a disposizione per le riunioni, sia per la manifestata disponibilità dello stesso La Barbera a prendere parte alle strategie dell'organizzazione come meglio sarà in seguito specificato nel profilo di questo imputato.

Quanto all'altro problema relativo alla prova (oltre che del ruolo di capo mandamento di Buscemi) anche della informativa in carcere e del consenso da lui espresso, e quindi la sua partecipazione volontaristica al fatto omicidiario in generale, i collaboranti hanno sostenuto che si cercava in qualunque modo di informare i destinatari perchè i capi mandamento dovevano essere comunque posti a conoscenza di ciò in cui sarebbero stati coinvolti ed in ogni caso essi potevano contare sul rispettivo sostituto che rappresentava la longa manus del capo sul territorio e nei rapporti con gli

altri capi mandamento, mentre tutti gli esempi riportati dai collaboranti inerenti casi di mancata preventiva informazione hanno riguardato capi mandamento in procinto di essere esautorati o per i quali era già stata emessa sentenza di morte (come dimostra la vicenda di Stefano Bontate).

La pratica delle riunioni ristrette di cui hanno parlato Ferrante, Cancemi e Brusca (quest'ultimo in particolare ne ha citate almeno due antecedenti e prossime all'omicidio Lima) rendeva incompatibile la contestuale compresenza di tutti i possibili capi mandamenti o loro sostituti; a sua volta, la mancata indicazione nella riunione in casa Guddo del La Barbera (essendo provato che il Buscemi era ristretto in carcere) riduceva l'importanza dell'assenza del medesimo alla riunione menzionata, posto che addirittura lo stesso metteva a disposizione propri locali per altri incontri tra gli stessi personaggi in epoca prossima a quella citata e dunque la sua assenza ad una delle riunioni era dovuta a causa contingente o a impossibilità temporanea.

Priva di rilievo è la considerazione che i tempi tra la sentenza del maxi processo e l'esecuzione del delitto fossero stati così brevi da far pensare all'assoluta impossibilità anche fattuale di una previa informativa.

Alla luce invero del sopra specificato interesse *allo status libertatis* perseguito dal Buscemi deve ritenersi esistente il legame tra il momento scatenante della determinazione delittuosa ed il momento dell'esecuzione concreta del delitto.

Se Riina avesse eseguito l'omicidio dell'onorevole Lima senza previa comunicazione al Buscemi, così come ad altri capi mandamento in spregio del suo ruolo e dei rapporti che con il politico costui aveva intrattenuto, avrebbe suscitato le sue reazioni perchè questo comportamento

avrebbe significato che il Riina disprezzava quel capo mandamento ledendo i suoi interessi economici e il suo ruolo in “cosa nostra”; formalmente il Riina doveva invece metterlo al corrente della decisione altrimenti avrebbe sconvolto gli equilibri di potere esistente e non avrebbe potuto attuare il suo disegno strategico con il rischio di reazioni e lotte intestine all’interno della sua stessa compagine.

Dal punto di vista del Buscemi, a sua volta, quest’ultimo non si poteva allontanare dal *decisum* del suo capo Riina.

Vero è che il Lima fino a quel momento era stato un aiuto per il mandamento di Boccadifalco anche sul piano economico, ma egli non aveva potuto impedire nè la consistente condanna dell’imputato a 7 anni di reclusione, nè il suo ritorno in galera in esecuzione del decreto Martelli; inoltre a quel tempo il Lima era ormai chiaccherato ed anche implicato in ambigue vicende.

Nella valutazione degli interessi da parte del mafioso è stato compiuto un bilanciamento tra la maggior convenienza nel prendere le distanze dal Riina con il rischio di perdere “mandamento, progetti, risorse, prestigio” e rischiando inoltre la vita con una manifestazione di dissenso esplicita, e l’altra convenienza di “scaricare” l’uomo politico già chiaccherato che aveva mostrato di non avere più la possibilità di autarlo o di arrecare vantaggi.

Tra le due soluzioni il Buscemi ha scelto di rimanere fedele a “cosa nostra” convinto di potere trarre maggiori profitti dall’adesione incondizionata all’organizzazione criminale, all’interno della quale egli rappresentava l’espressione manageriale e capitalista dell’associazione e nella convinzione altresì che molti altri in futuro sarebbero stati gli uomini

politici invischiati con gli esponenti mafiosi che avrebbero potuto aiutare l'organizzazione anche dopo e senza il Lima, che aveva mostrato di non essere più un referente valido e utile, e dunque era meglio conservare lo *status* raggiunto in un mandamento ricco e prospero del quale aveva raccolto la successione a prezzo di sangue.

Il Buscemi che era titolare di imprese e rappresentava il “volto dell'imprenditoria mafiosa” (e le origini del patrimonio con cui l'attività imprenditoriale veniva svolta rimangono oscure) non si poteva mettere contro “cosa nostra” perdendo tutti i vantaggi che la sua posizione gli attribuiva, non poteva tradire “cosa nostra” che non ammette di essere tradita.

Non risulta oltretutto da alcun elemento processuale che costituendosi in carcere ed ivi rimanendovi ristretto, il Buscemi avesse troncato i legami con il contesto mafioso che ha portato per lui illeciti arricchimenti, ingenti capitali e soddisfacimento di interessi economici e finanziari.

Quanto al profilo criminale dell'imputato si richiamano sinteticamente i riferimenti dei vari collaboranti esaminati.

Buscetta :

Ai tempi della presenza di questo collaborante a Palermo il Buscemi era sottocapo di Passo di Rigano e gravitava nell'aristocrazia mafiosa del tempo (prima dell'avvento dei corleonesi) frequentando Inzerillo e la sua corte all'ombra del quale conduceva la sua esistenza mafiosa prima di tradirlo, era anche amico di Montalto.

Anche Calderone lo conosce come appartenente alla gente della famiglia Inzerillo.

Mutolo :

Lo conosce come costruttore proprietario di una cava e dopo la morte di Inzerillo divenuto capo mandamento.

Siino :

“Buscemi Salvatore e' stato anche mio socio in gestione di appalti intorno ai primi anni '70, lo conosco benissimo e' stato anche mio compagno di cella del... all'Asinara”.

Siino parla del Buscemi come suo socio nella gestione di appalti negli anni '70 e come personaggio di rilievo.

Onorato :

Lo ha conosciuto nel 1983 a Torretta durante una riunione conviviale presentatogli da Pippo Gambino.

Da quando il Buscemi si trova in carcere al suo posto opera La Barbera.

Il Buscemi è indicato nella veste di capo mandamento anche dal Brusca.

Cancemi :

Anche Cancemi lo indica con la qualifica di capo mandamento e La Barbera come suo sostituto.

Cancemi - Io ho sentito dire direttamente a Riina che l'onorevole Lima era una persona nelle mani di Buscemi Salvatore, quando dico nelle

mani, per la Corte, intendo una persona che usavano per cose di “cosa nostra”.

Pubblico Ministero - Chi è Buscemi Salvatore?

Cancemi - Buscemi Salvatore è il capo mandamento di Boccadifalco.

Cancemi - Che Lima è appunto nelle mani di Buscemi, di Totuccio Buscemi, noi lo chiamavamo Totuccio nel nostro dialetto, quindi Lima era una persona che faceva tanto per “cosa nostra” e in particolare per il Buscemi.

Pubblico Ministero - Quando dicevano, faceva tanto per “cosa nostra”, si riferivano a qualche tipo di favore in particolare?

Cancemi - Sì, per esempio per i processi, per l'edilizia... per tutte queste cose. Era come dire pane e pasta. Sà quando si dice pane e pasta. Era come si dice pane e pasta, che Lima l'aveva nelle mai Salvatore e Nino Buscemi in particolare che lo usavano per tutte queste cose, per cose edilizie per processi, per tutte queste cose, era come dire pane e pasta e io più volte lo sentivo da Biondino, da Ganci, da Totò Riina...

Alla stregua degli elementi raccolti e di tutte le considerazioni sopra svolte deve ritenersi provata e riscontrata la partecipazione volitiva, personale e cosciente da parte del Buscemi al progetto di ideazione rappresentazione, decisione e realizzazione dell'omicidio dell'onorevole Lima.

Così come è da ritenere provato che il Buscemi sia stato preventivamente informato e abbia prestato il suo consenso, ancorchè detenuto in carcere, all'uccisione dell'onorevole Lima.

Va dunque dichiarata la colpevolezza di Buscemi Salvatore in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione tra di loro ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi diciotto.

LA BARBERA MICHELANGELO

E' univocamente indicato dalle fonti di prova assunte, come sostituto, al tempo dell'omicidio Lima, di Buscemi Salvatore, capo del mandamento di "Passo di Rigano" chiamato anche "Boccadifalco".

Le conoscenze remote di Buscetta lo inseriscono, a quel tempo, quale membro della famiglia di Inzerillo Salvatore : *"La Barbera Michelangelo lo conosco. L'ho conosciuto nel 1980 e l'ho visto molto spesso perchè io abitavo nella proprietà di Salvatore Inzerillo, ed era membro della famiglia di Salvatore Inzerillo, cioè Passo di Rigano"*.

Mutolo ne ha indicato, in maniera lapidaria e sintetica, l'itinerario criminale: *La Barbera era una delle persone più valide della famiglia di Inzerillo prima della sua uccisione, poi è diventato sostituto di Salvatore Buscemi.* Mutolo ha affermato di aver commesso con Michelangelo La Barbera molteplici reati (dai sequestri agli omicidi)

Marchese :

La Barbera Michelangelo e` di Passo Di Rigano ed e` uomo d'onore ma non lo conosco, l'ho appreso sempre in carcere, e mi sembra da altri uomini d'onore, mi sembra che me ne ha parlato in bene di questa persona Bagarella.

Drago :

Drago ricorda la presenza dell'imputato ad una riunione di commissione convocata dal Riina : *E' stato dopo la scomparsa di Marino Mannoia Agostino e ci stava Totò Riina ed altri componenti della Commissione, in una villa nei pressi di via Regione Siciliana all'altezza di Villa Serena. Erano presenti Salvatore Riina, Lucchese Giuseppe, Carlo Greco, Aglieri Pietro, Madonia Antonino, Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore, Michelangelo La Barbera. Lui, Graviano Giuseppe, Graviano Benedetto, Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia sono stati accompagnati nella medesima villa da Ganci Domenico. In quest'appuntamento il Riina ci ha confermato il fatto che Agostino era stato soppresso da "cosa nostra"*

Gioacchino La Barbera :

Ricorda di avere incontrato Michelangelo La Barbera presso l'impianto di tale Marcianò fra la "Rocca" e "Boccadifalco". Il collaborante accompagnava Giovanni Brusca che era latitante e si incontrava con Michelangelo La Babera in prossimità della strada di Capaci.

Siino :

Conosco Angelo La Barbera perche' mi e' stato presentato, mi ha dato dei soldi e gli ho dato dei soldi. Ruolo : sempre problema di appalti, parlava in nome e per conto di Riina.

Onorato :

Lo ha conosciuto nel 1983 a Torretta

Ferrante :

Lo ricorda presente alle sedute della commissione

Cancemi :

Ha riferito che il La Barbera metteva a disposizione una sua abitazione situata dietro la casa di cura “casa del sole” per le riunioni della Commissione. Tale sito veniva indicato nel gergo degli uomini d’onore “il pollaio”.

Cancemi - Riina usava questa strategia per motivi di sicurezza che riuniva a gruppetti, per esempio quelli che abitavamo in questa zona allora lui ci riuniva in questa villa, quelli che abitavano in un'altra zona li riuniva in un altro posto.

.....non è una villetta, questa è un'abitazione che sotto c'è un pollaio e sopra c'è questa abitazione che questa era a disposizione di Michelangelo La Barbera.

Pubblico Ministero - Quando andavate li ci pensava Michelangelo La Barbera?

Cancemi - Esattamente.

Il Cancemi ricorda anche un'altra occasione in cui ha visto la presenza del La Barbera in riunioni di commissione : *“quando Riina ha detto che il mandamento passava da Ciaculli a Brancaccio ero anche io presente e c'era La Barbera, Ganci, Biondino e qualche altro sicuramente”*.

Avv. Barone - *Signor Cangemi, per quanti anni lei ha frequentato Michelangelo La Barbera?*

Cancemi - *Le posso dare una risposta non precisa.*

Avv. Barone - *Anche approssimativa.*

Cancemi - *Una quindicina d'anni.*

Avv. Barone - *In relazione a questa sua conoscenza, ai comportamenti che lei ha potuto constatare, La Barbera all'interno dell'associazione aveva appoggiato quella che lei ha definito scelte selvagge o invece si era rivelata una persona di idee moderate e di propositi moderati?*

Cancemi - *Io l'ho spiegato...*

Avv. Barone - *Lo può spiegare anche oggi?*

Cancemi - *L'ho spiegato anche prima. Sì, però questo non significa... a me l'impressione di uno che può essere più saggio o più calmo, questa me l'ha data La Barbera, però questo non significa che lui non ha le sue responsabilità, lui diceva così: no io non sono d'accordo e alzava la mano. No. Mi dava l'impressione che era uno più saggio, che era più calmo questo sì, questo l'ho detto e lo ripeto.*

Presidente - *Nei comportamenti esterni era solidale con l'organizzazione?*

Cancemi - *Sì.*

Avv. Barone - *Allora io le ricordo tramite lettura, quanto risulta da un verbale di dichiarazioni che lei ha reso il 4 novembre 1993. Lei ha detto testualmente: La Barbera, benchè non escluda che possa aver commesso anche dei gravi delitti, non è mai stato un violento, un selvaggio, nel senso che almeno tutte le volte che io l'ho sentito parlare ragionava e si esprimeva da uomo pacato.*

Cancemi - *E' esattamente quello che ho detto ora.*

Avv. Barone - *Michelangelo La Barbera alla luce di quello che lei conosce era una persona vicina alle posizioni del vertice di "cosa nostra"? Condivideva le linee decisionali del vertice di "cosa nostra"? Sì o no?*

Cancemi - *Sì, era vicinissimo a Totò Riina, a Ganci Raffaele, a Pippo Gambino e a tutti gli altri, sì era vicinissimo.*

Avv. Barone - *Allora io le contesto che in data 13 gennaio 1994 lei ha dichiarato quanto segue: l'unico capo mandamento che sicuramente non può essere definito come uomo vicino alle posizioni di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano è Angelo La Barbera. Ricorda di avere reso questa dichiarazione?*

.....

Avv. Barone - *Lo dico per il teste, magari... Lei ha dichiarato questo, glielo leggo testualmente: l'unico capo mandamento che sicuramente non può essere definito come uomo vicino alle posizioni di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano è Angelo La Barbera. **Ma quest'ultimo non a caso partecipa all'incontro svoltosi dopo la morte del dottor Falcone, nella villa Guddo dove si è brindato all'eliminazione fisica ecc...** Ora lei conferma questo? Cioè che l'unico capo mandamento che sicuramente non era vicino a Riina era Michelangelo La Barbera? Lo conferma o non lo conferma?*

Cancemi - Io voglio spiegare che cosa ho voluto dire. Non è che quando io dico non era vicino, intendo che lui non c'era vicino, attenzione, nel modo come lui a volte faceva qualche conversazione con me, io ne tiravo le somme che era così, però questo non è che significava che lui andava la e gli andava a dire: io questo cosa no assolutamente... questo io ho sentito dire e lo sto spiegando. Voi interpretatela come volete.

Cancemi ha dato una spiegazione precisa che non lascia adito a diverse interpretazioni circa la condivisione dell'imputato delle decisioni di morte assunte dall'organo collegiale deliberante ed eventuali espressioni di rammarico non sono state rivelate al consesso e manifestate apertamente al capo di "cosa nostra"; ma soltanto ad un altro sostituto e più in chiave di disappunto per "l'utile" perso, piuttosto che in termini di umana pietà per la vittima, immeritevole della fine che gli era stata riservata.

Cancemi ha parlato del La Barbera come di un soggetto pacato e riflessivo, caratterialmente non violento o prevaricatore, aggressivo o sanguinario, ma ciò non significa che rappresentasse la coscienza critica dell'organizzazione, o esprimesse efficaci manifestazioni di utile dissenso su determinati progetti, facendo mancare il suo apporto psichico a sostegno dell'altrui già determinato proposito delittuoso.

Effettivamente non risulta che il La Barbera e gli uomini del suo mandamento abbiano svolto un ruolo prettamente militare nella vicenda omicidiaria in esame, ma ciò non contrasta, anzi si inquadra perfettamente con il ruolo in concreto rivestito dall'imputato, come di altri membri autorevoli del supremo organo mafioso, preposto ad una rigida struttura unitaria e piramidale: l'adesione o il concerto preventivo all'offensiva sferrata allo Stato, le cui tappe di crescente successo suggerivano festeggiamenti comuni, tanto che conosciamo dalla viva voce del Cancemi

che quando è avvenuta la strage di Capaci Michelangelo La Barbera ha brindato a casa Guddo con gli altri membri riuniti.

In particolare il Cancemi nelle dichiarazioni del 4 marzo del 1995 aveva detto che Michelangelo La Barbera gli aveva fatto sapere che “era dispiaciuto”: *l’onorevole Lima era stata una perdita per loro in quanto era <<nelle mani>> dei Buscemi , erano pasta e pane .*

La Corte, con il conforto di altri inconfutabili elementi di prova, ritiene che l’atteggiamento del Michelangelo La Barbera di rammarico, non seguito da concrete manifestazioni esteriori di disapprovazione e presa di distanza, non può essere apprezzato come mancanza di adesione e condivisione del disegno che portò all’esecuzione di quel delitto, ma soltanto come constatazione che si erano spezzati i legami politici e di affari illeciti (primi fra tutti gli appalti) con l’onorevole Lima, come la perdita di un “consolidato capitale” di disponibilità che doveva essere ricostituito con altri referenti .

D’altra parte occorre ancora riflettere sul fatto che il sostituto, che costituiva l’ordinario canale di trasmissione tra l’esterno ed il capomandamento *in vinculis*, non poteva essere portatore di una volontà personale più o meno dissenziente da quella del suo capo, nè poteva esprimere una aperta sconfessione del predetto ove non avesse aderito individualmente alla deliberazione dell’omicidio, poichè si sarebbe spezzato il rapporto personale che era il fondamento del potere di cui il sostituto era investito .

Il coinvolgimento dell’imputato appare provato anche alla luce del ruolo fiduciario che il La Barbera aveva assunto al cospetto di Riina, tanto che una delle sue case era stata messa a disposizione per tenervi riunioni di

commissione e per ospitarvi il Riina latitante, nonché alla stregua della constatata assidua sua presenza nelle dette riunioni in vari siti (oltre casa sua), anche in casa Guddo ed in casa Ferrante, come “testimoniato” da una pluralità di collaboranti (Drago, Ferrante Cancemi, Brusca) sulla circostanza assolutamente convergenti, per rappresentare gli interessi del suo territorio.

Brusca Giovanni mette in rilievo l’abituale frequentazione del La Barbera delle riunioni di commissione in cui rappresentava il capo impedito perchè detenuto e gli interessi del suo ricco e solido mandamento .

Brusca :

.....sono state fatte una o due commissioni, mini commissioni, senza Salvatore Riina il caso e nel Baglio Galatolo a Palermo alla presenza di Antonino Madonia, La Barbera Angelo, Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci, Carlo Greco E Pietro Aglieri, credo che c'era Giuseppe Lucchese, io, qualcuno dei Galatolo e in quella occasione mentre che noi stavamo discutendo, o per lo meno io gli stavo dando le notizie di quelle che erano le mie conoscenze, perché c'erano altri gruppi che conoscevano la situazione di San Nicola, dove poi è stato arrestato il Contorno.....

Lo ricorda presente anche alla ripresa delle riunioni allargate tra i capimandamento (“a tavolo rotondo”), tra cui quella coeva all’epoca in cui venne aggiudicato l'appalto della nuova Pretura a Palermo (fine ‘90-’91) in cui si decise l’istituzione di una cassa comune ed in cui si discusse l’importante materia degli appalti. Nella ricordata riunione erano presenti, oltre al Brusca, Salvatore Riina, Biondino, Raffaele Ganci, Pietro Ocello, Francesco Lo Iacono, Peppino Farinella, Angelo La Barbera, Salvuccio

Madonia, Giuseppe Montalto, Pietro Aglieri E Carlo Greco, Antonino Giuffre'.

Brusca riferisce inoltre che il La Barbera era presente ad una riunione avvenuta dopo l'arresto di Riina in cui si discuteva se portare avanti o meno i progetti di morte che erano stati a suo tempo decisi.

.....Dopo l'arresto di Salvatore Riina mi incontro io, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi, Angelo La Barbera, siamo queste quattro persone e si parla di cosa fare, cosa non fare di andare avanti, cioè portare avanti questi progetti, non portare avanti questi progetti, di cosa si deve fare. Ad un dato punto, siccome io con Angelo La Barbera, almeno a mia presenza, non avevamo mai parlato di fatti eclatanti, però davanti a Raffaele Ganci e Angelo La Barbera lui né smentiva né confermava, quindi si era parlato... siccome erano state fatte due stragi, io con Raffaele Ganci che avevamo parlato di stragi con La Barbera vedevamo quello che dovevamo fare. Allora si stabilì in queste quattro persone di non fare più niente, quello che è stato fatto è stato fatto, non dobbiamo fare più niente. Però siccome, ripeto, io con La Barbera Angelo precedentemente io non avevo mai parlato di stragi, quindi non sapevo se era a conoscenza o non era a conoscenza, però sta di fatto che in quella sede lui non ha detto "scusate, ma io non so niente e esco", ha assistito ai discorsi. Ad un dato punto, io sempre per mio modo di fare, chiamo a Raffaele Ganci e me lo porto in un'altra stanza. Ci dico "zu Raffaele, ma ci dobbiamo fermare, dobbiamo andare avanti, c'è una certa strategia, quindi cerchiamo di andare avanti". Al che Raffaele Ganci dice: "No, no, dobbiamo fermarci perchè ormai abbiamo stabilito così, ne dobbiamo parlare così" "Va bene zio Raffaele, io non ho da dirgli niente".

Di questa riunione ha avuto sentore, per il tramite di un altro capomandamento (Graviano Giuseppe), anche Bagarella Leoluca, anche lui sostenitore della linea oltranzista di attacco indiscriminato al cuore dello Stato (come in altra parte della trattazione viene spiegato). Ciò che rileva - con riferimento all'imputato La Barbera - è il fatto che lo stesso risulta essere stato pienamente coinvolto nel "coacervo comune" di scelte e strategie fondamentali per l'organizzazione criminale ed era stato sicuramente cooptato nella condivisione del progetto stragista.

Il fatto che si sia trattato di una riunione avvenuta ben oltre l'omicidio dell'onorevole Lima, essendo collocabile, dal punto di vista temporale, successivamente all'arresto di Riina, non devitalizza il valore dimostrativo che si può attribuire alle emergenti circostanze della di lui compresenza tra esponenti dell'organo collegiale di vertice, della sua adesione al comune programma criminoso, della compartecipazione dell'imputato ai processi decisionali di formazione della volontà comune .

La sua presenza, assieme ad altri capimandamento del calibro di Raffaele Ganci, Brusca, Cancemi, di cui gli ultimi due rei confessi della partecipazione alla determinazione dell'uccisione dell'onorevole Lima, ed il Brusca in particolare animatore e fautore della contrapposizione militare contro lo Stato, non possono che refluire in chiave di riscontro logico alla chiamata formulata a carico dell'imputato da parte di plurimi collaboranti.

Va dunque dichiarata la colpevolezza di La Barbera Michelangelo in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione tra di loro ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi diciotto.

MONTALTO SALVATORE E MONTALTO GIUSEPPE

Montalto Salvatore era inserito nella famiglia di Passo di Rigano quando questa era gestita da Inzerillo Salvatore, prestigioso esponente della omonima cosca, eliminato nel quadro di una sanguinosa guerra di potere tra contrapposti schieramenti mafiosi. Frutto dell'alleanza con la fazione dei Corleonesi - gruppo di potere criminale in ascesa, uscito vittorioso dall'aspro conflitto - era stato, inizialmente, il conferimento della carica di rappresentante della "famiglia" di Villabate al Montalto, delle cui contrade peraltro il predetto era originario, e successivamente - dopo la riorganizzazione di "cosa nostra" ed il consolidamento della corrente dei Corleonesi - era stata attribuita all'imputato anche la carica di capo del "mandamento" di Villabate (come risulta dalle concordi dichiarazioni di numerosi collaboranti), affiancato - nella gestione del territorio - dal figlio Giuseppe nella qualità di sostituto durante la detenzione del padre.

Montalto Salvatore era stato arrestato il 7.11.1982 (nell'ambito del processo denominato "Spatola"), imputato del reato di associazione di tipo mafioso, traffico internazionale di sostanza stupefacente, reati per i quali egli si era in precedenza reso latitante; è rimasto ininterrottamente detenuto fino al 1990 ed è stato riarrestato il 12 gennaio 1991.

E' emerso che il Riina lo insediò quale capo mandamento di Villabate per gratitudine e riconoscenza, avendo il Montalto tradito Salvatore Inzerillo, capo mandamento di Passo di Rigano, ed avendo contribuito - secondo le dichiarazioni accusatorie di Tommaso Buscetta - all'eliminazione di quest'ultimo, fornendo informazioni sui suoi spostamenti nel corso della seconda guerra di mafia.

Montalto ha mantenuto la carica, nonostante la lunga detenzione, continuando ad esercitare il potere sul mandamento del quale era stato investito perchè strettamente legato al capo indiscusso dell'organizzazione.

All'esito del maxi processo (sulla base delle dichiarazioni di Buscetta, Calderone, Contorno), il Montalto, con la sentenza di I° grado del 16 dicembre 1987, aveva riportato condanna ad anni 6 di reclusione ed era stata esclusa nei di lui confronti l'aggravante di essere stato dirigente, organizzatore e dunque capo mandamento. I surrichiamati quattro collaboranti storici, considerati tra i più attendibili e veridici, non hanno saputo riferire, secondo le conoscenze al tempo delle loro deposizioni, se il Montalto avesse ricoperto la carica di capomandamento di Villabate. In effetti, le risultanze processuali comprovano che egli ha comunque acquisito tale qualifica a seguito del nuovo assetto territoriale con la redistribuzione dei mandamenti in favore degli alleati fedeli al Riina, alla fine di novembre 1982.

Ha asserito la difesa che <<se l'omicidio Lima viene deliberato tra febbraio e inizi di marzo '92 per uno scatto d'ira da parte di Riina, a causa dell'esito negativo della sentenza del maxi processo, e Montalto Giuseppe è latitante fino al 1993 (un anno dopo la morte dell'on. Lima) e nessuno lo ha dato presente negli ultimi tre-quattro anni presente alle riunioni di commissione, sarebbe stato impossibile per Montalto Giuseppe essere contattato, ricevere la notizia della decisione e andare al colloquio dal padre per raccogliere il suo assenso o dissenso>>.

E' stato anche affermato che se la sentenza della Cassazione, a conclusione del I° maxi processo che stava tanto a cuore al Riina, aveva sancito il principio della responsabilità automatica di tutti i capi mandamento, anche quelli assenti e detenuti, non era possibile che proprio

tali capi mandamento avessero potuto dare il proprio assenso per eseguire un omicidio cosiddetto “strategico” che li avrebbe visti nuovamente, automaticamente sul banco degli imputati. E’ impensabile pertanto che Riina andasse a chiedere il consenso dei suoi capi mandamento o che addirittura avesse deciso in nome e per conto delle persone detenute la perpetrazione di un altro omicidio eclatante per il quale essi avrebbero seduto nuovamente sul banco degli imputati.

A tale ragionamento è agevole replicare che non era in progetto l’esecuzione isolata dell’omicidio Lima, come di un qualunque altro omicidio, bensì la realizzazione di un disegno stragista ricomprendente una serie di gravi fatti di sangue tali da scuotere il paese, avvinti da un filo comune che era lo scopo di riaffermare il potere di “cosa nostra”: l’ultimo periodo di tempo, a ridosso della sentenza della Cassazione era servito ad accelerare e a far precipitare gli eventi come efficacemente sintetizzato da Raffaele Ganci con la frase *“adesso ci mettiamo mano e smettiamo quando portiamo a compimento tutti i fatti programmati”*.

In realtà, le riscontrate ed enfatizzate “anomalie” messe in risalto nell’assunto difensivo, sono meramente apparenti; risulta provato che le riunioni di commissione avvenivano non più in composizione plenaria, bensì in ambito settoriale ed in sedi diverse (ricordiamo tra le altre la casa di Ferrante, la casa di Guddo, il pollaio dietro la casa del sole ecc...) per tutte le motivazioni che i collaboranti ed anche Brusca Giovanni hanno addotto.

Con le riunioni ristrette si era soltanto realizzato un sistema più snello e più agile di aggregazione, attraverso cui venivano comunque assicurati gli scambi di notizie e le acquisizioni di pareri e volontà il cui

fine era sempre la pienezza delle conoscenze e la partecipazione alle decisioni di vertice.

In questa chiave di lettura si può affermare che non era affatto avvenuta una “metamorfosi” degli organi c.d. “istituzionali” di “cosa nostra”, che avesse soppiantato l’organo collegiale plenario in favore di una ristrettissima cerchia dominata in modo preponderante da un elemento dispotico ed esclusivo capace di annullare la personalità e lo volontà degli altri.

In questa rivisitazione della realtà criminale di quel momento storico, l’espressione del Riina, riferita dal Cancemi, secondo cui “*ai carcerati ci penso io*”, ha riguardo solamente a quei capimandamento non presenti e non assistiti da figure vicarie di collegamento per i quali egli stesso prometteva che avrebbe assicurato il contatto e l’informazione, facendosi garante della capillare trasmissione e circolazione delle notizie nei rispettivi circuiti carcerari.

Seguendo il ragionamento di Cancemi - che il Riina si accollava l’onere “di pensare” per tutti i capi mandamento detenuti, senza distinguere chi disponeva di un sostituto di propria fiducia e chi non ne disponeva - il ruolo del sostituto si sarebbe svuotato del proprio contenuto di insieme di oneri e poteri, concretando una deroga delle regole di “cosa nostra” con la conseguenza che l’omicidio Lima sarebbe stato progettato, deliberato ed eseguito al di fuori delle regole che sovrintendono all’organizzazione ed all’operatività dell’associazione criminale “cosa nostra”. Per tale insostenibile assunto, su codesto specifico punto, le dichiarazioni del Cancemi sono state ritenute inattendibili, finalizzate ad un ridimensionamento del proprio ruolo (come già spiegato in altra parte della presente trattazione).

Ma non si può nemmeno sostenere che le regole dell'organizzazione "cosa nostra" nel corso degli anni, abbiano subito continue modifiche, deroghe, cambiamenti ed evoluzioni per adeguarsi al mutamento dei fatti storici interni alla stessa tale da sconvolgere l'assetto ordinamentale conosciuto, nè che, terminata la guerra di mafia, il potere si sarebbe concentrato intorno a poche persone che avrebbero assunto un ruolo egemone esclusivo e preponderante all'interno dell'organizzazione, tale da soppiantare o annullare del tutto il contributo di scelte e di volontà di tutti gli altri capi mandamento.

Anche la difesa di Montalto Giuseppe si è richiamata ai soliti casi rappresentati dall'omicidio del capitano Basile, dall'omicidio Di Cristina, dall'omicidio del colonnello Russo, dall'omicidio Bontate per sostenere la costante violazione delle regole così tanto conclamate; per tali episodi tuttavia, altri collaboranti e in special modo il Brusca hanno contribuito a chiarire trattarsi di vicende accadute "in tempo di guerra" o riguardanti poliziotti o esponenti delle forze dell'ordine o esponenti della opposta fazione da annientare, per le quali era consentita la "deroga" alle regole generali.

Al contrario, per l'omicidio Lima lo stesso Riina aveva interesse a raggiungere il *plenum* di consensi e di adesioni, come in effetti è avvenuto.

Allo stato delle conoscenze giudiziarie, acquisite anche nel presente processo, non appare francamente sostenibile che debba ancora dubitarsi "dell'esistenza della commissione, della collegialità delle decisioni, dell'interpello dei suoi componenti, dell'apporto causale degli stessi", nè ancor più affermare che "non potevano essere stati informati i detenuti, i latitanti, gli asseriti capi mandamento, in quanto ormai esautorati e

sostituiti di fatto”, asserzione che appare smentita alla stregua dell’attento esame del materiale probatorio raccolto.

Uno degli effetti della celebrazione del maxi processo nei suoi vari gradi di giudizio, su cui aveva inciso anche l’emanazione del decreto Martelli del marzo 1991 che aveva riportato in carcere i boss mafiosi, era stato, invero, quello che la maggior parte dei capi mandamento nel preciso momento storico del 12 marzo del ‘92, si trovava detenuta : Calò, Gambino, Montalto (quest’ultimo dal 9 maggio) ristretti a Spoleto; Buscemi a Pesaro; Madonna a Pisa, Brusca Bernardo a Messina; questa dispersione e allontanamento da Palermo non era frutto di una diaspora interna ad opera di una organizzazione che invece rimaneva monolitica, bensì il risultato di un’intervento finalmente efficace da parte dello Stato che veniva ad affrontare seriamente il fenomeno della criminalità mafiosa.

Ciò posto, non era logico che il Riina potesse progettare e organizzare l’omicidio di un uomo politico di tale rilevanza, ignorando o accantonando il potere di altri capi mandamento, alcuni dei quali detenuti nello stesso carcere, che avrebbero potuto allearsi tra di loro e, a loro volta, rendersi ispiratori di una congiura contro di lui e gli altri suoi alleati.

Con riferimento alla causale dell’omicidio Lima sono stati espressi dubbi dalle difese circa il concreto interesse di tutta l’organizzazione “cosa nostra” a tale uccisione, sia perchè alcuni capi mandamento sarebbero rimasti estranei alle problematiche giudiziarie derivanti dalle imputazioni nel processo c.d. maxiuno, sia perchè altri avrebbero esternato il proprio disappunto in relazione all’avvenuta eliminazione dell’on. Lima e si sono indicati quali esempi, il dispiacere di La Barbera Michelangelo, il rifiuto di Salvatore Graziano a partecipare all’esecuzione materiale dell’omicidio, i

dubbi espressi da Ferrante a Biondino e a Biondo circa l'utilità dell'uccisione dell'on. Lima.

In concreto, tuttavia, va ridimensionata la rilevanza del pensiero espresso da Ferrante, trattandosi di una riflessione postuma di scetticismo, manifestata dopo l'uccisione materiale dell'uomo politico; del pari, va minimizzato il rifiuto del Graziano che era stato contattato solo nella fase esecutiva ed era stato poi estromesso durante gli atti preparatori dell'esecuzione omicidiaria, perchè ritenuto privo di coraggio.

Il disappunto del La Barbera (come più approfonditamente spiegato nel profilo di tale imputato), non era espressione di disaccordo, ma soltanto constatazione del prezzo pagato in termini di perdita di una risorsa di disponibilità economico-politica, nel quadro della valutazione degli interessi del proprio mandamento. Ed in ogni caso si tratta di soggetti che non sono esponenti dell'organismo di vertice di "cosa nostra", ad eccezione del La Barbera che era comunque un sostituto e non poteva essere portatore di istanze di natura personale, in contrasto con quelle del capo mandamento in carica che egli non poteva sconfessare apertamente. Nè, d'altra parte, siffatto disappunto costituisce riscontro al fatto che pur essendo libero, il La Barbera non era stato preventivamente avvisato dell'intenzione di sopprimere l'on. Lima, anche perchè il rammarico dallo stesso manifestato non ha assunto i toni di una manifestazione concreta e pregnante di dissenso in contrasto con la decisione uniformemente adottata dalla commissione di "cosa nostra".

Non è condivisibile l'argomentazione secondo cui a Montalto Salvatore non potesse interessare l'esito del maxi processo in Cassazione, "essendo stato assolto, in primo grado, dagli omicidi oltre che dalla partecipazione all'associazione e dall'illecito traffico di stupefacenti,

mentre in secondo grado aveva ottenuto l'applicazione della continuazione ad una precedente condanna con l'aumento contenuto in anni 6 di reclusione. E soprattutto la sentenza di I° grado aveva escluso la sua partecipazione alla commissione e agli atti deliberati dalla commissione predetta".

Priva di pregio si appalesa altresì l'osservazione che Montalto Salvatore, arrestato nel lontano 1982, solo in quanto facente parte di un'organizzazione criminosa e a distanza di dieci anni, debba rispondere di concorso in un omicidio che sarebbe stato determinato sulla base di fatti circostanze o episodi accaduti anni dopo la sua incarcerazione. Si è dimostrato, infatti, che lo stesso rivestiva la carica di capomandamento all'epoca dell'on. Lima e l'assunzione e la conservazione della carica comporta la messa al corrente e la condivisione delle scelte strategiche dell'organizzazione, specie quando queste consistano nella decisione di omicidi eccellenti.

Dalla lunga e approfondita istruttoria dibattimentale è emerso che la causale del delitto in esame consiste in primo luogo nella delusa aspettativa di un'esito favorevole del maxiprocesso da parte della Corte di Cassazione con la sentenza del 30 gennaio '92, nonostante l'impegno assunto in particolare dall'on. Lima per una più favorevole definizione.

Secondo l'impostazione accusatoria che la Corte ha ritenuto di condividere, nel presente processo esiste una causale che riconduce all'organizzazione "cosa nostra" la deliberazione dell'omicidio dell'europarlamentare Salvo Lima e che imputa quindi ai componenti della commissione provinciale di "cosa nostra" il delitto medesimo nel quadro di una ricostruzione del contesto delle motivazioni e delle finalità di questo delitto da ricomprendere nell'ambito di una sequenza di gravissimi fatti

criminosi deliberati dall'organo di vertice nel 1992. L'organizzazione ha una struttura verticistica che vede in cima l'organo della commissione cui è riservata la competenza a deliberare i cosiddetti reati strategici, cioè quei reati necessari per la sopravvivenza dell'intera struttura organizzativa. Di detta commissione fanno parte i capi mandamento. Orbene, tutti i componenti della commissione devono essere messi in grado di esprimere il loro volere per ogni decisione di sua competenza ed in particolare di omicidi eclatanti.

Nel caso di specie, deve ritenersi raggiunta la prova della cognizione da parte dei Montalto della decisione dell'omicidio Lima, quali componenti della sopra specificata commissione, il primo da titolare, il secondo da sostituto.

In primo luogo, i collaboranti hanno reiteratamente illustrato i sistemi di comunicazione tra i detenuti e l'esterno del carcere, attraverso, per esempio, le visite in carcere e gli scambi di informazioni con altri detenuti ed il racconto di una serie di episodi specifici di raggiunta comunicazione, di talchè si deve ritenere che anche il Montalto Salvatore, servendosi di uno di questi metodi di comunicazione, sia stato informato della decisione di uccidere l'on. Lima.

Inoltre, egli non risultava sottoposto a particolari divieti di colloquio, nè erano ancora in vigore le restrizioni di cui all'art. 41 bis c.p.; tenuto conto dello stato di latitanza del figlio, quest'ultimo ha trovato il modo di fare pervenire al padre la notizia delle decisioni assunte in sede di commissione, e questi ha prestato il suo assenso idoneo a rafforzare il proposito criminoso dell'ideatore e dell'agente.

Circa il profilo criminale dei Montalto, esso si ricava dai gravi precedenti penali di cui ai rispettivi certificati penali in atti e dalle notizie che di loro hanno riferito i suoi ex coassociati.

Il figlio Montalto Giuseppe era stato ristretto per breve tempo dal 18 maggio '82 all'8 giugno '82. Risultava latitante da quando si era sottratto all'esecuzione di un provvedimento restrittivo emanato a seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta.

Buscetta ha conosciuto Montalto Salvatore come uomo d'onore appartenente alla famiglia di Salvatore Inzerillo ed ha saputo che dopo la morte di quest'ultimo assunse la carica di rappresentante di Villabate, suo paese d'origine.

Montalto Giuseppe lo ha conosciuto nel 1980 in qualità di uomo d'onore e gli ha fatto talora da autista nei suoi spostamenti in città, l'imputato era genero di Calogero Di Maggio che era zio di Inzerillo.

Anche Calderone ha conosciuto Montalto Salvatore quando non era uomo d'onore. Successivamente ha saputo che era diventato capo della famiglia di Salvatore Inzerillo.

Il Calderone ha rivelato che Montalto Salvatore era compare di Giuseppe Di Cristina della famiglia di Riesi perchè gli aveva cresimato il figlio. Quando il Di Cristina veniva a Palermo il suo punto di riferimento era il deposito di carburanti dei Montalto.

Mutolo ha conosciuto Montalto Salvatore quando ancora non era uomo d'onore ma era molto vicino a Salvatore Inzerillo e a Saro Riccobono. Mentre era in carcere ha saputo che lo avevano fatto uomo

d'onore e dopo la morte di Inzerillo e dei Pitarresi, che avviene nel 1981, era diventato capo mandamento della borgata di Villabate, nel 1992 era ancora capo mandamento.

Marchese ha confermato che Montalto Salvatore era capo mandamento di Villabate, con il figlio Giuseppe in sostituzione.

Il collaborante sapeva che il Montalto era stato “quello che aveva dato le battute a Totò Riina per ammazzare Inzerillo”, essendo inserito nella di lui famiglia mafiosa.

Nella loro cerchia, tra i Madonia, i Gambino ed altri, lo chiamavano “il cane fedele di Totò Riina”, “perchè tutto quello che si faceva, Montalto lo riferiva a Totò Riina, e infatti Totò Riina dopo la morte di Inzerillo gli ha dato il posto di capo mandamento di Villabate”.

Onorato conosce Montalto Salvatore dal 1981 e quando gli venne presentato da Saro Riccobono a Villa Scalea: non era ancora capomandamento; successivamente Pino Galatolo lo informò che era capomandamento di Villabate.

Siino conosce Montalto Salvatore “*da lunga pezza*”, da quando frequentava la fattoria di Rosario Di Maggio, poi l'ha rivisto in carcere. Montalto Peppuccio lo ha conosciuto nella conseria che aveva un certo Franco Baiamonte e ricorda che in una occasione c'era anche Bernardo Provenzano.

Drago ha sostenuto che Montalto Salvatore non lo ha mai conosciuto, ne ha sentito parlare sempre da Graviano Giuseppe. Ha conosciuto

personalmente il figlio che ha sostituito il padre nel mandamento di Villabate che è a nome Giuseppe. Ha conosciuto personalmente Montalto Giuseppe in occasione dell'esecuzione dell'omicidio Fricano e Lombardo avvenuto a Casteldaccia, il 27 settembre 1988. All'omicidio di Fricano e Lombardo, il Drago prende parte personalmente. Montalto Giuseppe era capo mandamento di Villabate: Casteldaccia fa parte del mandamento di Villabate. L'imputato è intervenuto nell'esecuzione del delitto in rappresentanza del mandamento da lui gestito, in omaggio alla regola indefettibile della territorialità, in quanto commesso nella zona di sua competenza

Cancemi e Brusca indicano Montalto Salvatore e Giuseppe quali capi mandamento di Villabate, rispettivamente nelle qualità di titolare e sostituto.

Il Cancemi in particolare, parlando della famiglia di Villabate, ha detto che *Montalto Salvatore è capo del mandamento, Montalto Giuseppe, figlio di Salvatore, uomo d'onore, ha sempre sostituito il padre durante i periodi di detenzione dello stesso. La sostituzione è avvenuta "automaticamente" Il padre è in carcere ed il figlio, prende il comando del mandamento.* Montalto Salvatore è capo famiglia di Villabate, secondo le sue conoscenze, dal '82/'83.

Brusca tra l'altro ricorda la presenza del Montalto Salvatore nella riunione c.d. allargata del 1991, all'epoca in cui venne aggiudicato l'appalto della nuova Pretura di Palermo, in occasione della quale si stabilì di fare una cassa comune per tutta "cosa nostra", versando per i lavori pubblici che si sarebbero fatti nella provincia palermitana uno 0,80 da versare nella istituenda cassa comune.

Dalla disamina critica delle suesposte sintetiche dichiarazioni accusatorie, si desume che il padre, per la sua caratura, aveva mantenuto integro, nonostante il lungo periodo di detenzione, il potere mafioso nel suo territorio, sostituito nella gestione dello stesso, dal di lui figlio.

Montalto Giuseppe, a sua volta, ha goduto di una pluriennale latitanza, organizzata nel proprio territorio o in quello contiguo, perchè è noto che il radicamento sociale permette al latitante di nascondersi meglio, di evitare delazioni, di essere tempestivamente avvisato nel caso di operazioni di polizia. Egli è stato infine arrestato, poco tempo dopo la cattura di Riina, dopo svariati anni di clandestinità.

L'organizzazione "cosa nostra" ha consentito di preservare a lungo lo stato di libertà del Montalto Giuseppe, fornendogli tutti gli appoggi logistico-economici, nonché risorse umane e finanziarie per sottrarsi alla cattura.

In cambio, egli non poteva non prendere parte alle decisioni ed alle scelte che riguardavano l'organizzazione nel suo complesso, anche le più spregiudicate e le più sanguinarie : di ciò hanno reso contezza i collaboranti i quali hanno ricordato le occasioni della reiterata presenza del Montalto Giuseppe, in fatti di sangue ed in riunioni di interesse intermandamentale.

In proposito, deve considerarsi una mera insinuazione che Mutolo, Marchese e Drago abbiano appreso notizie sull'organizzazione "cosa nostra" frequentando le udienze del maxi processo e poi abbiano consegnato alla Corte il frutto di quanto da loro orecchiato. Si tratta invero di tre collaboranti le cui dichiarazioni sono state ampiamente vagliate da numerosi tribunali ed il contenuto delle loro conoscenze trascende le mere cognizioni superficiali di personaggi appartenenti all'organizzazione.

Quanto all'altra affermazione sostenuta dalla difesa, secondo cui sarebbe impossibile che La Barbera, Ferrante, Onorato e Cancemi, avendo vissuto da liberi, non abbiano conosciuto Montalto Salvatore, bisogna osservare che questa circostanza non fa che attestare dell'attendibilità e della veridicità di essi collaboratori. Ed invero Onorato afferma di averlo conosciuto nell'81, ma di non avere saputo la sua qualifica; ciò è assolutamente vero in quanto dopo l'82 Montalto Salvatore è stato detenuto e fino all'81 egli non era ancora capo mandamento poichè è solo dopo la morte di Inzerillo, all'esito della guerra di mafia, che gli viene affidato il mandamento di Villabate.

Brusca ricorda che una riunione - in cui erano presenti molti capi mandamento *in pectore*, testimoni e destinatari del nuovo assetto di potere uscito dal conflitto endomafioso - era temporalmente collocabile alla fine dell'82.

Ferrante a sua volta dichiara di conoscere Montalto Salvatore nel 1993, ed in effetti il Montalto era stato tanto tempo in carcere per cui non aveva mai potuto vederlo alle riunioni. La Barbera Gioacchino che era stato alcuni anni fuori dalla Sicilia ed era ritornato solo dopo l'aprile '92 nulla sa riferire sul suo conto con riferimento agli anni precedenti.

Quanto all'affermazione secondo cui Mutolo avrebbe avuto un particolare accanimento nei confronti di Montalto Salvatore, non risulta dall'esame dei dati processuali e dal tenore delle sue dichiarazioni che il collaborante abbia manifestato nei di lui confronti motivi di rancore o propositi di vendetta.

Piuttosto Mutolo, Calderone, Drago e Marchese vengono chiamati a riferire sulla loro diretta esperienza circa la facilità con cui le notizie dall'esterno entravano all'interno del carcere e viceversa, e come quindi

erano possibili contatti tra i detenuti, i loro sostituti, qualche familiare, qualche altro intermediario (identificabile in agenti o altri professionisti compiacenti).

Proprio Mutolo si trovava assieme a Gambino ristretto a Spoleto dal novembre '91 al giugno-luglio del '92; Montalto Salvatore vi giunge il 9 maggio del '92 proveniente dal centro clinico del carcere di Pisa , vi si trovava anche Pippo Calò e cioè una rappresentanza non indifferente di capimandamento.

L'ispettore della P.S., in servizio presso la D.I.A. di Palermo, Casula Vincenzo, escusso all'udienza del 24.1.96, ha confermato che Montalto Salvatore è stato tratto in arresto il 7/11/82. Il Montalto Giuseppe, latitante dal 17/7/84, è stato tratto in arresto il 5/2/93.

All'udienza del 24.01.96 il teste Maresciallo Jovine ha riferito di aver accertato (in esito a delega di P.M.) che Mutolo Gaspare e Gambino Giacomo Giuseppe sono stati condetenuti nella stessa struttura carceraria di Spoleto dal 7 febbraio 1992 al 22 giugno 1992 ed hanno avuto la possibilità di incontrarsi in locali comuni dell'istituto. Gambino G.G. è stato ivi ristretto dal 31 ottobre 1991 al 28 luglio 1992; Calò Giuseppe dal 17 ottobre 1991 al 15 dicembre 1991 e dal 28 dicembre 1991 al 28 luglio 1992; Montalto Salvatore dal 09 maggio 1992 al 25 luglio 1992.

Quand'anche detenuto, come detto, al carcere di Pisa, al momento della decisione di sopprimere l'on. Lima, erano attivi ed operativi i canali d'informazione che hanno portato alla raccolta del suo consenso, rappresentati dal figlio latitante ed altri anelli mediati di collegamento fino al destinatario finale.

Mutolo, escusso all'udienza dell'8 maggio 1995, ha ricordato come anche all'interno dei circuiti carcerari veniva espresso il compiacimento per

la scia di sangue che era appena stata iniziata, essendo stato lo stesso Mutolo testimone, all'interno del carcere di Spoleto, del gradimento esternato dal Montalto, anch'egli ivi rinchiuso, dopo che era stato compiuto con successo l'omicidio Lima e la strage Falcone con l'espressione "*accuminciari finalmente*"! rivelando il coinvolgimento del Montalto nella strategia di morte decisa dall'organizzazione criminale di sua appartenenza.

Siffatta espressione dimostra l'adesione del Montalto al generale programma di attacco alle istituzioni e di adesione alle singole azioni criminose eclatanti che colpivano al cuore lo Stato nemico. Con lui ha condiviso le scelte dell'organizzazione criminale il figlio Giuseppe, nella veste di sostituto, con il consenso del capo Totò Riina.

Il suo rampollo, continuando e proseguendo la politica criminale dell'illustre genitore, ha gestito il territorio del mandamento di Villabate, intrufolandosi nelle lotte faziose nel cosiddetto triangolo della morte (Villabate-Bagheria-Casteldaccia), come ha illustrato Francesco Marino Mannoia : il che rivela il suo peso nell'organizzazione mafiosa, costituendo in sostanza l'altre ego del padre, col quale non ha mancato da raccordarsi quanto meno attraverso i colloqui con i familiari.

Sul piano della logica giuridica è lecito ritenere, che il Giuseppe, latitante o comunque libero e con la carica di sostituto del padre, particolarmente vicino al Riina si sia fatto carico di trasmettere, per incarico degli esponenti di vertice di "cosa nostra", la decisione di uccidere Lima al padre Salvatore, la cui adesione di volontà e condivisione delle scelte strategiche, è rimasta accertata, tra l'altro, alla luce dell'espressione riferita dal Mutolo.

All'ultima udienza del 13 luglio '98 nel corso di spontanee dichiarazioni Montalto Salvatore ha tenuto a ricordare di essere estraneo ai

fatti addebitategli perchè in carcere dal novembre '82, Montalto Giuseppe si è proclamato estraneo ai fatti, ha ricordato di essere stato arrestato il 5 febbraio '93, di non avere avuto contatti con il padre perchè latitante, e di averlo rivisto per la prima volta presso la Corte di Assise di Caltanissetta nel '95, dopo 11 anni.

Quanto all'affermazione che Montalto Giuseppe in stato di irreperibilità o di latitanza non partecipava alle riunioni, non poteva colloquiare con il padre che non aveva la possibilità di incontrare, essendo detenuto a centinaia di chilometri di distanza, trattasi di una osservazione di poco conto, posto che egli poteva comunque incontrarsi con il Riina che era altresì latitante e fare pervenire al padre le decisioni assunte o da assumere per il tramite dei consueti canali di trasmissione che si sono sopra descritti e che molti collaboranti, anch'essi già detenuti, hanno ampiamente utilizzato.

Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni va dunque dichiarata la colpevolezza di Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, unificati per continuazione ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta a ciascuno di essi la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi diciotto.

FARINELLA GIUSEPPE

Le acquisizioni probatorie relative all'imputato Farinella Giuseppe possono essere così sintetizzate :

Buscetta, Drago, Mutolo non conoscono personalmente Farinella Giuseppe : ne hanno sentito parlare solo come uomo d'onore delle Madonie. Marchese ha conosciuto Farinella in carcere come uomo d'onore.

Marino Mannoia parla di Farinella Giuseppe come uomo d'onore delle Madonie, ma le sue conoscenze si fermano alla data del proprio pentimento (1989).

Calderone:

Farinella Giuseppe lo conosco molto bene. Con mio fratello erano amici sin da bambini, è un uomo che è capo mandamento di Palermo, fa parte della provincia di Palermo, ma è capo mandamento di Ganci. Lui abita a San Mauro Castelverde, è un uomo legatissimo ai Corleonesi, è un uomo che nelle sue campagne si sa muovere come nessuno.. Fin da bambino, ragazzino 14, 15 trasportava i latitanti da un posto a l'altro. E una volta dopo la morte di Francesco Madonia Vallelunga, Stefano Bontate disse a mio fratello: Pippo non passare da Peppino Farinella perchè ti farà sicuramente qualche regalo, non ci andare, era un uomo legatissimo...

.....E' un mandamento molto buono per "cosa nostra". Perchè come le dicevo il Farinella si muoveva benissimo, aveva uomini d'onore in varie fattorie, ed era un posto strategico a cavallo tra la provincia di Palermo, la provincia di Caltanissetta, provincia di Catania, lui aveva una famiglia nella provincia di Messina, a Portorici, che era aggregata al suo mandamento, era un punto molto strategico, lui poteva imboscare a

chiunque, perchè c'erano uomini d'onore che avevano fattorie con degli animali, poteva fare la qualunque lì nel suo territorio.

Secondo Cancemi “l'imputato è capo mandamento di San Mauro-Ganci...”

“E l'ho visto più volte con Ganci Raffaele nella macelleria di Ganci Raffaele, e poi in un incontro c'era anche lui dal pollaio alla casa del sole come ho spiegato un momento prima. L'epoca indicata è intorno al 90/91”.

Brusca :

Ha anche lui indicato Farinella Giuseppe come capomandamento della famiglia di San Mauro Castelverde.

.....Per esempio, a me capitava spesso di sentire gli umori di Peppino Farinella e non mi diceva mai di fermarci, dice, andiamo sempre avanti man mano ... senza scendere nello specifico ... sai abbiamo ucciso Lima o Falcone o tizio, caio e sempronio, ma man mano che andavano, si facevano i fatti, uno di quelli che mi incitava ad andare avanti era Peppino Farinella. E io ci dicevo:” zu' Pippi', con me deve parlare? Perché non parla con Salvatore Riina?”

“Va be', dice, quando ci vediamo, dice, però nel frattempo so che tu ti ci vedi, dice, diglielo”.

Brusca rammenta inoltre, alla ripresa delle riunioni allargate tra i capimandamento (“a tavolo rotondo”), anche la presenza di Farinella Giuseppe.

Una è avvenuta all'epoca in cui venne aggiudicato l'appalto della nuova Pretura di Palermo (fine '90-'91).

Nella ricordata riunione erano presenti, oltre al Brusca, Salvatore Riina, Biondino, Raffaele Ganci, Pietro Ocello, Francesco Lo Iacono, Peppino Farinella, Angelo La Barbera, Salvuccio Madonia, Giuseppe Montalto, Pietro Aglieri E Carlo Greco, Antonino Giuffre' del mandamento di Caccamo.

Un'altra riunione, è stata fatta a distanza di sei o sette mesi, comunque ancora Peppino Farinella non era arrestato e ne è stata fatta un'altra e io, almeno, non me ne ricordo più.

Esse sono state fatte tutte e due a casa di Salvatore Priolo, il cugino di Salvatore Cancemi, in territorio di Porta Nuova, cioè nel mandamento di Porta Nuova.

Alle indicazioni univoche dei collaboranti, della prima generazione che indicano il Farinella come uomo d'onore delle Madonie, si affiancano le più recenti omologhe rivelazioni di due soggetti che sono stati membri del supremo direttorio mafioso : Cancemi e Brusca, i quali hanno concordemente indicato l'imputato come capo mandamento del vasto territorio di Ganci e San Mauro Castelverde, dove il potere mafioso era ormai ben radicato (l'imputato risulta già condannato per associazione mafiosa con sentenza del Tribunale di Termini Imerese confermata dal giudice di legittimità), dove la conquista di spazi geografici ed economici e le reti di relazioni e di affari appaiono ben consolidati.

Entrambi i dichiaranti attestano la reiterata presenza del Farinella in riunioni di commissione tenutesi in vari luoghi scelti per le convocazioni dei capi mandamento, tra cui il "pollaio" dietro la casa del sole messo a

disposizione del La Barbera Michelangelo e l'abitazione del Priolo in territorio di Porta Nuova, siti nei quali segnalato l'intervento dell'imputato, circostanza che evidenzia come il Farinella prendesse parte attivamente alla vita e alle scelte dell'associazione per il perseguimento degli scopi comuni.

La difesa ha evidenziato come il Brusca abbia indicato la presenza del Farinella in una riunione a partecipazione integrale di tutti i membri titolari della commissione, mentre Ferrante non lo avrebbe mai indicato presente nelle riunioni tenutesi a casa sua.

Ma da ciò non si può dedurre che Farinella Giuseppe non partecipasse assiduamente all'attività della commissione ed alle decisioni assunte.

Infatti non solo egli ha partecipato a riunioni plenarie di cui ha parlato Brusca, ma aveva avuto modo di tenere sempre i contatti con il Brusca medesimo, che rappresentava uno dei sostenitori più intransigenti della spietata linea criminale dei corleonesi, di cui appoggiava il programma.

In ogni caso è opportuno riflettere che le sopra descritte riunioni vedono la partecipazione di soggetti in posizione di parità e ciò è sintomatico e indicativo del fatto che si tratti di riunioni di capi mandamento, e quindi di vertice.

Inoltre la qualità della riunione, di ordine amministrativo, non significa che tali generi di riunioni fossero meno importanti per la vita dell'organizzazione : in particolare quella di cui ha parlato Brusca era stata indetta per la creazione di una cassa comune e l'esercizio del potere impositivo nella misura dello 0,80% a carico dei mandamenti nei cui territori si dovevano svolgere i lavori presi in appalto : si tratta di funzioni

generali, esercitate dall'organizzazione al pari delle funzioni giurisdizionali e sanzionatorie riconosciute all'"antistato" "cosa nostra".

All'epoca del delitto Lima il Farinella risultava libero e quindi era molto più agevole la sua consultazione in ordine al progetto omicida, nello stesso tempo non rileva che non risulta dagli atti l'esistenza a quel tempo di un sostituto nel suo territorio, figura non necessaria ai fini della raccolta della determinazione volitiva del capo mandamento nella specifica fattispecie, trattandosi appunto di soggetto libero, in grado di far pervenire personalmente il suo parere o la sua volontà, in funzione rafforzativa delle determinazioni degli altri componenti dell'organo collegiale.

Se ne deve desumere che lo stesso sia stato previamente consultato in ordine all'assunzione della decisione dell'omicidio Lima che costituisce, come più volte affermato, una scelta di vertice dell'organizzazione e l'inizio di una strategia di attacco ed intimidatoria nei confronti dello Stato.

Alla luce delle emergenze probatorie risultanti dagli atti di causa, non è esatto dunque affermare, come ha fatto la difesa, che "nessun collaborante avrebbe riferito di partecipazioni di Farinella Giuseppe a riunioni di commissione, tanto meno a quella in cui è stato deliberato l'omicidio Lima", e che comunque, "dato il brevissimo tempo a disposizione tra l'inizio di febbraio e l'inizio di marzo, sarebbe stato impossibile riuscire a comunicare con l'imputato".

La difesa del Farinella, con riferimento alle tematiche generali affrontate nel presente processo, ha sostenuto che non si può più affermare, in tema di responsabilità collegiale della commissione, il "principio di staticità" secondo cui nel tempo le regole sarebbero state sempre le stesse e sempre osservate nell'ambito di "cosa nostra" : attraverso le dichiarazioni dei collaboranti Cancemi e Brusca, invero si sarebbe constatato, a dire della

difesa, che le “asserite regole di “cosa nostra” avevano subito nel corso degli anni continue modifiche, deroghe, cambiamenti ed evoluzioni per adeguarsi al mutamento dei fatti storici interni alla stessa organizzazione”.

Si è affermato che “in seguito a numerosi arresti molti capi mandamento erano stati privati della libertà e pertanto si era reso necessario un adattamento dell’associazione a questa nuova situazione. Terminata la guerra di mafia, il potere si sarebbe concentrato intorno a poche persone che avrebbero assunto un ruolo egemone all’interno dell’associazione. Ciò avrebbe comportato che la commissione, per adattarsi a tali cambiamenti avrebbe modificato le sue regole, derogato i propri principi rendendo meno rigido e più dinamico il suo modo di operare”.

Nella realtà criminale esaminata, non è irrazionale nè illogico che “i capi mandamento, in presenza della decisione definitiva del maxi-uno per loro totalmente negativa, avrebbero dovuto acconsentire alla realizzazione di un’omicidio cosiddetto strategico che li avrebbe visti automaticamente coinvolti, con il rischio di addossare loro gravissime conseguenze. Il Riina, secondo l’assunto difensivo, non avrebbe potuto chiedere un preventivo consenso, sapendo che avrebbe anticipato una più che prevedibile condanna”.

In effetti invece il delitto Lima si inquadra oltre che in una strategia di vendetta nei confronti dell’uomo politico che aveva voltato le spalle o che comunque non era riuscito ad assicurare una felice riuscita del maxiprocesso, anche in un quadro generale di intimidazione delle istituzioni e di possibile condizionamento di forze politiche emergenti nella prospettiva di diventare nuovi referenti e interlocutori privilegiati.

Di fronte al rilievo della difesa secondo cui Farinella Giuseppe nel primo maxi-processo non era stato imputato e quindi, non avendo subito

conseguenze pregiudizievoli dirette, non aveva un interesse apprezzabile rispetto a un esito negativo o positivo del ricorso in Cassazione, bisogna replicare che, alla stregua di plurime dichiarazioni accusatorie e chiamate in reità, all'epoca dell'omicidio Lima, il Farinella è stato indicato unanimamente come capo mandamento di un vasto e florido territorio e - secondo il principio (affermato con la sentenza della Cassazione n. 80/92) della responsabilità collegiale dei membri della commissione per i delitti eclatanti - il Farinella sarebbe stato comunque coinvolto ed interessato nell'ipotesi di successive imputazioni per omicidi di maggiore risonanza e conseguentemente sarebbe stato chiamato a risponderne : dal che l'interesse ad appoggiare l'offensiva scatenata dai corleonesi, finalizzata a sconvolgere con un'ondata di terrorismo mafioso le istituzioni statali, per costringerli a scendere a nuovi patti con la mafia.

Questa condivisione di programmi e di strategie è stata efficacemente messo in luce da Brusca Giovanni quando ha affermato che talora *“sentiva gli umori di Peppino Farinella che non diceva mai ai corleonesi di fermarsi e li incitava ad andare avanti”*, con ciò dimostrando di offrire il proprio sostegno incondizionato a tutti i programmi delittuosi in corso di realizzazione da parte dell'organizzazione.

Quanto all'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. la difesa ha evidenziato che Farinella Giuseppe era stato arrestato il 21 marzo del 1992, in esecuzione di un provvedimento restrittivo del Tribunale di Termini Imerese ed aveva riportato condanna alla pena di anni 9 di reclusione per il reato associativo con sentenza del locale Tribunale in data 9 gennaio 1993 confermata dalla Corte di Appello di Palermo il 15 marzo 1994 divenuta irrevocabile il 18.4.1995.

La difesa ha tenuto a precisare che quando era stata emessa la prima ordinanza di custodia cautelare per il procedimento dell'onorevole Lima nel 1992, Farinella non era ricompreso in questo primo provvedimento restrittivo; egli venne arrestato il 21 marzo del 1992 non perchè indagato per l'omicidio Lima, ma per un processo denominato "blitz delle Madonie" per il quale avrebbe in seguito riportato la relativa condanna.

Solo in epoca successiva era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per il processo dell'omicidio Lima.

Ma gli elementi messi in rilievo dalla difesa quali : l'arresto tardivo rispetto alla prima ordinanza per tutti coloro che erano presunti appartenenti alla commissione, l'arresto per un processo relativo ad una diversa situazione associativa territoriale, la mancata indicazione da parte dei primi collaboranti della sua appartenenza alla commissione, non esplicano incidenza sulla responsabilità omicidiaria dell'imputato accertata *aliunde*, mentre per quanto riguarda l'imputazione relativa all'art. 416 bis c.p., deve essere disattesa la tesi difensiva secondo cui il giudicato relativo alla sentenza del 9 gennaio 1993 "coprirebbe" la condotta illecita per il reato associativo oltre la data di contestazione contenuta nell'imputazione del presente processo : il decreto che dispone il giudizio relativo al processo in trattazione è dell'11.4.1994 (la contestazione del reato associativo è <<in Palermo ed altre località nazionali ed estere, fino ad oggi>>); il reato associativo di cui alla citata sentenza del 9 gennaio del 1993 del Tribunale di Termini Imerese è contestato fino al 9 marzo 1988: è evidente che l'attuale contestazione copre un segmento temporale successivo a quello che con la precedente pronuncia aveva cristallizzato l'imputazione..

Va dunque dichiarata la colpevolezza di Farinella Giuseppe in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione tra di loro ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi diciotto.

GERACI ANTONINO

Le acquisizioni probatorie nei confronti dell'imputato Geraci Antonino possono così riassumersi:

Buscetta :

Pubblico Ministero - *Io intendo riferirmi a Antonino Geraci detto Nene classe 1917.*

Buscetta - *Quello... 1917 lo conosco di nome, non lo ho mai incontrato. Perché all'epoca che io ero a Palermo era un altro il rappresentante a Partinico. Conosco la sua carriera, so chi è che è diventato rappresentante e poi è diventato anche capo mandamento, questo da notizie certe, e conosco all'altro Geraci invece personalmente.*

E' indicato dal Buscetta come facente parte della commissione negli anni 78-79-80

Calderone :

Geraci Antonino detto Nene, è di Partinico, uomo d'onore, rappresentante e capo mandamento.

Pubblico Ministero - *Lo conosce quando?*

Calderone - *Lo conosco quando incomincio a conoscere i Corleonesi, conosco lui, perché era molto legato ai Corleonesi.*

Mutolo :

Mi viene da ridere, perche' e` un vecchio che mi sembra anche male a parlarne pero` il capo mandamento attualmente e` ancora lui anche se vecchio, perche' c'e` quel concetto che uno fin quando e` in vita e` capo mandamento, anche se campa 85 anni o 90 anni comunque rimarra` sempre capo mandamento. Certo se e` all'ospedale si sente male c'e` il nipote, il giovane che ha quasi 65 anni che lo sostituisce...

Pubblico Ministero - *Come si chiama questo... ?*

Mutolo - *Nino, Antonino Geraci che e` compare di Pino Savoca...*

Pubblico Ministero - *Al momento dell'omicidio Lima per quelle che sono le sue conoscenze era capo mandamento di Partinico?*

Mutolo - *Si c'era sempre questa situazione. Il vecchio, mi riferisco al vecchio Nene`, pero` sostituito dal nipote Antonino.*

Pubblico Ministero - *Cioe` da questo nipote detto il giovane di circa 65 anni?*

Mutolo - *65... 60...*

Marchese :

Pubblico Ministero - ***Geraci Antonino** detto Nene' l'ha conosciuto?*

Marchese - *Si, personalmente.*

Pubblico Ministero - *Personalmente ma...*

Marchese - *Ci trovavamo spesso anche dopo la morte di Inzerillo in campagna a Monreale e c'e` stato un brindisi di cui c'era anche Nene' Geraci.*

Pubblico Ministero - *Che carica aveva Nene' Geraci?*

Marchese - *Capo mandamento di Partinico.*

Pubblico Ministero - *Quindi di Partinico, ha mantenuto questa carica anche all'epoca dell'omicidio Lima?*

Marchese - *Si, si .*

Marchese - *A Partinico c'è Nenè Geraci...*

Avvocato Leo - *...da quale famiglie non chi c'è a capo?*

Marchese - *Balestrate e Borgetto.*

Cancemi :

Sì. Partinico, Nenè Geraci il vecchio e Filippo Nania che poi qua c'è stato anche quello che mi ha spiegato Riina un certo Francesco Lo Iacono che era messo pure nel mandamento e poi... Cinisi fino a un certo punto c'era Di Maggio Procovio che poi io qua ho sentito da Biondino che mi disse che se avevo bisogno del mandamento di Cinisi, di rivolgermi a Partinico, poi cosa è successo con esattezza non lo so. Una cosa che ho pensato io... ho pensato che avessero trasferito il mandamento a Partinico, questa una cosa che ho pensato io, però il mandamento sapevo che era questo Procovio Di Maggio.

Pubblico Ministero - *In che epoca Biondino fa questa affermazione?*

Cangemi - *87... 88... se ricordo bene. Nell'87/88 se ricordo bene Biondino Salvatore... che Biondino Salvatore per capire alla Corte che era la persona nel cuore di Riina, quello che sapeva tutto, quello... era a livello di Riina Biondino Salvatore.....mi disse... se hai bisogno del mandamento di Cinisi rivolgiti a Partinico là nel mandamento di Geraci. E allora non mi ha detto altro. Io ho capito che questo qua non poteva essere più capo mandamento però ripeto è stata una mia convinzione e questo è quello che so io.*

Siino :

Si, si, diciamo Geraci Antonino 'u zu' Nene'. 'U zu' Nene' lo conosco benissimo perche' e' di Partinico, avevo confidenza e spesso gli ho portato dei soldi oppure per questioni di appalti.

Onorato :

Geraci Antonino non lo conosce personalmente anche se ne ha sentito parlare tantissimo: conosce l'altro Geraci, il cugino, Nino; come capo mandamento conosceva prima il vecchio, poi sapeva che lo era divenuto il giovane, notizia appresa intorno al 1994.

Ferrante :

Di Geraci Antonino classe 1917 sapeva che era capo mandamento di Partinico ma non lo ha conosciuto perchè alle riunioni per rappresentare gli interessi di quella zona veniva Ciccio Lo Jacono.

Brusca :

“Tipo nell'uccisione di Rosario Riccobono, dove io, ripeto, non avevo visto nessuna commissione, ma nel momento in cui viene ucciso Rosario Riccobono, io quel giorno vedo 2, 3, 4 capi mandamento che sono a conoscenza di fatti che io prima non avevo mai saputo.

Erano presenti: Pippo Calo', Nania, Geraci Antonino, Matteo Motisi, mio padre, Giuseppe Giacomo Gambino anche se era sempre un capo ... Stavamo uccidendo Riccobono, ma il capo mandamento era sempre Giuseppe Giacomo Gambino. Raffaele Ganci era pure presente quel giorno quando è stato ucciso anche Salvatore Scaglione. Però non ho visto una commissione che ha partecipato a tutti questi fatti.”

Antonino Geraci, Nenè, quello del '17. Il vecchio, u zu Nenè capomandamento della famiglia di Partinico.

Avv. Leo: Senta, lei è in grado di dirci se per conoscenza diretta evidentemente se Geraci Antonino all'epoca dell'omicidio Lima era a conoscenza della deliberazione avvenuta?

Brusca Giovanni: Io non sono a conoscenza se Geraci, il vecchio Geraci era a conoscenza, ma gli posso dire che prima ... cioè quando viene emessa la sentenza del capomandamento... cioè la sentenza del maxi processo, per bocca di Fifiddu Nania, cioè...

Avv. Leo: Stiamo parlando...

Brusca Giovanni: Stavo completando.

Avv. Leo: Di Geraci Antonino.

Brusca Giovanni: Eh.

Avv. Leo: Se lui era a conoscenza che era stato deliberato l'omicidio Lima, lei lo sa questo?

Brusca Giovanni: Io stavo dicendo per conoscenza diretta diretta non lo so, però per... stavo rapportando un fatto nel senso diciamo... Al che il Nania prima che si presentasse, siccome Il Antonino Geraci ha un fratellastro, che si chiama Gaspare Centineo, e aveva avuto dei comportamenti non ottimi a Partinico, per rispettare le regole di “cosa nostra” ha affidato a Salvatore Riina di farne... cioè farne quello che riteneva più opportuno fare. Quindi, siccome io sapevo qual era il fatto che il Gaspare Centineo aveva commesso, io sono stato portavoce di questo fatto verso Salvatore Riina che ne decretò la morte. Non so se sono stato...

Avv. Leo: Salvatore Riina.... non ho capito l'ultima ...

Presidente : *Lo rapporti a questa a domanda, quello che sta riferendo lei lo rapporta come conclusione, come fatto simile a quello che ha detto l'Avvocato.*

Brusca Giovanni: *E' che... non so se se ne era conoscenza, ma se Salvatore Riina abbia commesso, cioè avrebbe commesso il... delitto di Lima Nene' Geraci credo che sarebbe già automaticamente a conoscenza, tanto è vero che gli mette la morte in mano del fratello.*

Brusca, nel riaffermare che anche attualmente, Antonino Geraci, Nenè, del '17, è capomandamento della famiglia di Partinico, ha sostenuto che il suo sostituto sarebbe stato Francesco Lo Iacono e quando venne ucciso Lima, il sostituto era sempre costui.

Tuttavia la Corte non può, in alcun modo, prendere in considerazione la posizione di tale soggetto in quanto il Lo Iacono non è stato addotto come imputato nel presente processo.

La Barbera :

Pubblico Ministero - *Geraci Antonino detto Nenè. Lo ha mai conosciuto o ne ha sentito parlare?*

La Barbera - *Si, si l'ho conosciuto nell'estate 92.*

Pubblico Ministero - *In che veste lo ha conosciuto?*

La Barbera - *Capomandamento di Partinico. Me lo ha presentato lo stesso Giovanni Brusca.*

.....

Pubblico Ministero - *Dopo che inizia a collaborare quanti omicidi o quante stragi ha confessato?*

La Barbera - *Quelli che già ho elencato. A parte gli omicidi che... di cui ha parlato già Balduccio Di Maggio, quelli commessi con lui nel.. fra l'85 e l'87.*

Pubblico Ministero - *E quindi complessivamente ha confessato quanti fatti di sangue?*

La Barbera - *Quanti di numero?*

Pubblico Ministero - *Si. Grosso modo insomma.*

La Barbera - *Ma con... assieme a Balduccio Di Maggio 5 o 6 omicidi, fino all'87 e dopo a parte le stragi, appunto l'omicidio di Ignazio Salvo nel settembre, l'omicidio di Milazzo e vari attentati mi pare attentati che ho elencato, e più il... un tentato omicidio del fratellastro di Geraci Antonino.*

La qualità di membro della consorteria di cosa nostra (cosca di Partinico) capo mandamento di Partinico del Geraci risulta processualmente accertata con la sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992.

Le risultanze dibattimentali del presente giudizio, rappresentate da dichiarazioni incrociate di collaboranti hanno rivelato unanimamente che Geraci Antonino era all'epoca dell'omicidio Lima, capomandamento di Partinico e membro della commissione.

Egli era stato un fedele alleato dei corleonesi ed in effetti la sua famiglia non aveva subito alcuna perdita nel corso della guerra di mafia .

Quanto allo spessore criminale dell'imputato, appare interessante rilevare come il Marino Mannoia avesse riferito nell'ambito delle sue dichiarazioni, che quando a seguito della uccisione di Stefano Bontate, la

famiglia di Santa Maria di Gesù era stata sciolta, tutti i suoi componenti, per un certo periodo di tempo, (prima dell'avvento di Aglieri Pietro), erano stati aggregati al mandamento di Partinico, dipendendo direttamente dal Geraci Antonino.

Nell'ambito del presente processo la permanenza della sua qualità di capo mandamento all'epoca dell'omicidio Lima è attestata dalle plurime e convergenti dichiarazioni rese da Brusca, Cancemi, La Barbera Gioacchino e Mutolo.

La confluenza del Geraci nel gruppo dei corleonesi è comprovata dalle dichiarazioni di Cancemi e Brusca, il primo perchè fa riferimento all'espansione anche territoriale del suddetto mandamento in danno del confinante mandamento di Cinisi che veniva spogliato addirittura della sua identità, il secondo perchè riferiva che il Geraci aveva lasciato il Riina arbitro di scegliere il destino del proprio fratello.

Alla luce delle particolari norme di funzionamento dell'organismo di vertice e di formazione di una volontà comune al suo interno, deve ritenersi che anche in occasione della deliberata uccisione dell'onorevole Lima sia stato acquisito il consenso di Geraci Antonino del quale non si può configurare una posizione di inerte neutralità da parte della cosca dell'imputato in quella deliberazione omicidiaria nè d'altra parte è concepibile l'accettazione da parte degli altri membri del consesso di un comportamento defilato del citato capo mandamento in un misfatto di tale rilevanza che avrebbe comunque portato delle conseguenze dannose per l'intera organizzazione.

D'altra parte nel caso di omicidi eclatanti il Riina pretendeva la partecipazione e il parere di tutti i componenti della commissione ed anche

di quelli come ad esempio il Geraci, il Farinella, il Giuffrè che non risiedevano a Palermo e addirittura di coloro che erano impediti come i detenuti, per imputare a tutto l'organo collegiale le conseguenze anche dannose delle deliberazioni di tal genere.

Anche i più recenti collaboranti hanno confermato che il Geraci è rimasto membro della commissione sicuramente sino alla data della loro dissociazione avendo partecipato in perfetta corrispondenza alle scelte portate avanti dallo schieramento corleonese e tra i misfatti di maggiore rilievo a quello dell'omicidio dell'onorevole Lima.

Ciò vale per configurare la sua responsabilità per tale omicidio di cui egli come qualsiasi altro componente della commissione deve ugualmente rispondere quand'anche non avesse partecipato personalmente e fisicamente alla riunione di vertice in cui esso è stato deliberato, e non essendosi rinvenuti in atti precisi spunti ed elementi da cui desumere un imminente esautoramento, una prossima estromissione, ovvero un consapevole recesso unilaterale a seguito di mancata condivisione dei disegni criminosi in corso di realizzazione.

Una volta accertata la sua qualità di capo mandamento appare comprovata la sua responsabilità per l'omicidio dell'onorevole Lima a titolo di concorso morale per avere partecipato alla deliberazione del misfatto.

Va dunque dichiarata la colpevolezza di Geraci Antonino in ordine ai reati attribuitigli, unificati per continuazione tra di loro ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi diciotto.

GRAVIANO GIUSEPPE

Molteplici e significativi sono i riferimenti dei collaboranti che hanno contribuito a delineare il profilo criminale dell'imputato Graviano Giuseppe.

Mutolo:

...Io so con certezza che il Lucchese e' sostituto di Puccio Vincenzo, fino al '90 - '91... io dalle persone che sento parlare e' sempre Lucchese quello che ha tutte le buone speranze di diventare capo mandamento. Dopo però si mette in forse questa sua candidatura in quanto c'e' il Bagarella Luca, che comincia ad entrare in stretti contatti con i fratelli Graviano. Quindi quando io metto in evidenza diciamo questo fattore che per me e' importante; quindi io metto in forse o Lucchese oppure i Graviano come capo mandamento della zona di Brancaccio, di Corso dei Mille e l'altra famiglia, di cui non ricordo per ora..(si tratta in realtà della famiglia di Roccella e Ciaculli, n.d.a.).

Pubblico Ministero - E questo anche con riferimento al momento dell'omicidio dell'onorevole Lima?

Mutolo - Sissignore.

Pubblico Ministero - Graviano Giuseppe allora?

Mutolo - *E' la stessa cosa del Lucchese, io non so se il capo mandamento di Brancaccio, Corso dei Mille e Ciaculli, l'ha preso o Graviano Giuseppe o Lucchese Giuseppe. Io mettevo in forse questo discorso perche' il Lucchese Giuseppe era molto amico del Riina tanto che si presto` ad uccidere il Greco Scarpa, il famoso " Scarpuzzedda ". Pero`*

il Graviano, sia Filippo, "Fifetto" e (Giuseppe) erano entrati in stretto contatto con Luca Bagarella e quindi non so come... non mi sento la responsabilita` di dire con certezza se di quel mandamento e` capo mandamento il Tizio o il Caio.

Pennino :

Ha conosciuto personalmente i fratelli Graviano. Li vide alcune volte a casa del Di Maggio che era il capo della famiglia di Brancaccio. Verso la fine del '77 il collaborante, che era medico, fu portato da suoi conoscenti - prima di essere combinato - a curare il padre dei fratelli Graviano che aveva riportato una ferita da arma da fuoco e dopo questo episodio avvenne la sua iniziazione formale in "cosa nostra"; successivamente ha conosciuto i Graviano quali uomini d'onore, e ha avuto contezza della loro presenza organica nell'organizzazione nel corso di una riunione, l'unica riunione cui ha partecipato con altri uomini d'onore per conto della famiglia mafiosa, dopo la nomina di Giuseppe Savoca. Tale riunione conviviale, in cui erano presenti un numero pari a circa venti uomini d'onore, si svolse a Mondello, alla Bussola, gestita da un altro uomo d'onore, un certo Francesco Paolo Teresi o Ciccio Teresi, detto "Scancia e Mancian". Poi ebbe modo di rivedere nel 1985 Giuseppe Graviano mentre era latitante, al fondo Bagnasco perchè aveva bisogno di un prelievo (essendo il collaborante titolare di un gabinetto di analisi).

In quella occasione il Graviano gli disse che se avesse avuto bisogno, si sarebbe dovuto rivolgere a lui, senza cercare nessuno altro .

Il fatto stranizzò il Pennino perchè "Pinuccetto" Greco (Scarpa) gli aveva detto la stessa cosa. Pennino allora si rivolse a Greco: questi gli confermò che andava bene così e ma che se avesse avuto bisogno poteva

contare anche su di lui. In seguito Giuseppe Graviano gli specificò che qualora avesse avuto bisogno di lui avrebbe potuto utilizzare, come canale di collegamento, Giovanni Drago, che allora non era ancora uomo d'onore e gli fu presentato successivamente, e un certo Lombardo Sebastiano, detto Iano, che era un suo cliente.

Il mandamento di Brancaccio ricomprende le zone di Brancaccio, Ciaculli, Croce Verde, Giardini, Conte Federico, Roccella, Sette Cannoli, Corso dei Mille, Romagnolo. Nell'ultimo periodo di sua esperienza ha potuto constatare un processo di clandestinizzazione anche nel suo mandamento per fronteggiare il fenomeno del pentitismo. Per quelle che sono le sue conoscenze, all'interno della sua famiglia mafiosa hanno votato fino all'elezione del Savoca, dopo ha preso atto che i fratelli Graviano aveva raggiunto posizioni di rango senza il ricorso ad elezioni.

Drago :

“dopo l'arresto di Lucchese Giuseppe è Graviano Giuseppe che prende le redini del mandamento di Ciaculli”.

Il collaborante ha avuto occasione di assistere ad una riunione della commissione. *E' stato dopo la scomparsa di Marino Mannoia Agostino e ci stava Totò Riina ed altri componenti della Commissione, in una villa nei pressi di via Regione Siciliana all'altezza di Villa Serena. Erano presenti Salvatore Riina, Lucchese Giuseppe, Carlo Greco, Aglieri Pietro, Madonia Antonino, Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore, Michelangelo La Barbera, Graviano Giuseppe, Graviano Benedetto, Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia sono stati accompagnati nella medesima villa da Ganci Domenico. In quest'appuntamento il Riina comunicò che Agostino era stato soppresso da “cosa nostra” e che quindi gli uomini d'onore del suo*

gruppo non dovevano preoccuparsi, e nello stesso tempo mise in evidenza il fatto che il Puccio Vincenzo “era andato via di testa”, che non poteva essere considerato più uomo d’onore e doveva essere ucciso. In quella stessa riunione venne altresì comunicato che a prenderne il posto al vertice del mandamento Ciaculli era Lucchese Giuseppe.

Il Drago venne poi arrestato l’08 marzo del 90 e poco dopo venne arrestato il Lucchese. *Il Graviano Giuseppe era quello che tirava in ballo le redini del mandamento, cioè prese il posto di Lucchese.*

Egli conosce Graviano Giuseppe sin da ragazzino in quanto abitanti nello stesso quartiere. Il collaborante abitava a Brancaccio, Graviano in via Conte Federico. *Lui ha una cicatrice sul braccio procuratasi appendendosi in un cancello giocando. Con Giuseppe Graviano ci siamo divisi tutti i giorni della sua latitanza ci siamo sempre divisi morte, vita, passione tutto di tutto di Giuseppe Graviano.*

Drago ha appreso in carcere che Graviano Giuseppe, dopo l’arresto di Lucchese, *tiene le redini, il mandamento.* E la conferma l’ha avuto da Giuliano Giuseppe detto “u Fulunaru”.

Cancemi :

In Brancaccio ci sono i fratelli Graviano a capo del mandamento che prima era Ciaculli e poi è passato a Brancaccio.

Pubblico Ministero - Può spiegare cosa significa prima era a Ciaculli e poi è passato a Brancaccio?

Cancemi - *Sì. Io un giorno ho sentito dire a Riina che tutti i mali di “cosa nostra” partivano da Ciaculli, dice io qua un giorno ci devo portare un trattore e lo devo portare a suolo questo Ciaculli. Quindi lui il mandamento lo ha trasferito ai fratelli Graviano a Brancaccio. Però il*

Lucchese che era il capo mandamento di Ciaculli, quello è sempre nel cuore di Riina, una persona fedelissima a Riina.

.....

Avv. Salvo - Veniamo adesso al mandamento di Brancaccio, lei ha riferito prima a domanda del Pubblico Ministero che questo mandamento è gestito dai fratelli Graviano. Da chi lo ha saputo? Lo ha saputo da qualcuno o lo ha percepito direttamente?

Cancemi - Da Riina Salvatore in particolare e da Biondino Salvatore e da Ganci Raffaele e da Michelangelo La Barbera.

Avv. Salvo - Cioè, glielo hanno riferito, lei non è mai stato presente.

Cancemi - **No, quando Riina ha detto che il mandamento passava da Ciaculli a Brancaccio ero anche io presente e c'era La Barbera, Ganci, Biondino e qualche altro sicuramente.**

Avv. Salvo - I fratelli Graviano erano presenti a questa riunione in cui Riina estese la responsabilità a tutti e tre?

Cancemi - Io non mi ricordo che erano presenti.....

Onorato :

Conosce Graviano Giuseppe dal 1983 in occasione di un incontro al bar Alba assieme al fratello Fifo (Filippo); gli è stato presentato da Raffaele Galatolo e da Enzo Sutura come uomo d'onore. **Poi ha saputo che era capo e aveva preso il posto di Lucchese Giuseppe, notizia appresa nel 1991 da Salvatore Biondino** con la specificazione della carica di capo mandamento perché Lucchese era in carcere.

L'Onorato non ha mai commesso reati assieme a Giuseppe Graviano e l'ha incontrato da libero quando si stava costruendo un villino alla discesa di viale Castelforte.

Poi seppe da Biondino che lo stesso reggeva il mandamento di Ciaculli al posto di Lucchese. Biondino gli fece queste confidenze perchè Ciccio Abramo che era uno vicino alla famiglia di Partanna ed eseguiva lavori assieme, gli aveva mandato gli operai e diceva di rispettarlo perchè rivestiva una carica importante come capo mandamento.

Ferrante :

Nel corso delle riunioni che si erano tenute a casa sua, nel Baglio Biondo o a casa di Salvatore Biondino, egli aveva visto diversi componenti della commissione, in particolare in relazione all'omicidio Lima, in epoca prossima al marzo 1992, egli ricorda Salvatore Riina, e prima Bernardo Provenzano (che però da circa un anno non era più venuto), poi Raffaele Ganci del mandamento della Noce, Salvatore Cangemi di Palermo Centro, sostituto di Pippo Calò; Nino Madonia in quel periodo era detenuto, ed al suo posto veniva Francesco Di Trapani poi deceduto del mandamento di Resuttana, del quale era capo Francesco Madonia; Angelo La Barbera sostituto del mandamento di Boccadifalco, Ciccio Lo Jacono del mandamento di Partinico, Carlo Greco, Salvatore Biondino che sostituiva Pippo Gambino e Graviano Giuseppe.

Graviano Giuseppe l'ha conosciuto subito dopo l'arresto di Lucchese. Egli afferma che era noto che responsabili della zona di Brancaccio erano "i fratelli Graviano" ma alle riunioni con Salvatore Biondino e Totò Riina egli vedeva solo Giuseppe Graviano ciò almeno sino al 1992.

La Barbera Gioacchino:

Pubblico Ministero - Graviano Giuseppe lo ha conosciuto?

La Barbera - Sì. L'ho conosciuto una sera a casa di Salvatore Biondino.

Pubblico Ministero - Come le è stato presentato? In che veste le è stato presentato?

La Barbera - Come uomo d'onore ma già sapevo fin da prima che era capomandamento di Brancaccio.

Pubblico Ministero - Ricorda da chi lo aveva appreso?

La Barbera - Da Gioè Antonino e dallo stesso Giovanni Brusca.

.....La mattina dell'arresto di Totò Riina, appunto il 15 gennaio stavo accompagnando io a Giovanni Brusca a un appuntamento, in viale regione siciliana all'altezza di Città Mercato zona San Lorenzo.

abbiamo aspettato tanto tempo, perchè c'era l'appuntamento che qualcuno doveva venire a prendere a Giovanni Brusca per portarlo a un appuntamento.a un certo punto viene il Salvatore Biondo e ci viene a dire: andatevene che è successo qualcosa di brutto. Poi ho saputo che quella mattina, c'era una riunione di mandamento.

.....Quella mattina, quello che mi risultano dovevano essere presenti Graviano Giuseppe, c'era pure Emanuele Brusca che l'ho visto io materialmente, Giovanni Brusca e dopo stava arrivando pure Bagarella e lo stesso Salvatore Biondo che ci è venuto a dire appunto di andarcene.

Il La Barbera ha anche affermato di avere visto Giuseppe Graviano una sera a casa di Salvatore Biondino nel corso di un incontro casuale.

Per quanto riguarda la qualità di Graviano Giuseppe, quale capomandamento di Brancaccio il La Barbera ricorda che Brusca “.... mi ha mandato più volte da una persona di sua fiducia, nella zona di Brancaccio per portare dei discorsi che si scambiavano tra Giovanni Brusca e

Graviano, mi riferivano di andare in una persona a Brancaccio per riferire a Giuseppe Graviano". Ciò verso la fine 92, inizio 93.

Poichè Giovanni Brusca trattava pure sigarette di contrabbando, c'è stato un periodo che aveva problemi per trovarle, per cui... questo è stato uno dei motivi perchè mi ha mandato da questa persona da lui indicata.. questo è stato uno dei motivi. Per trovare se avevano possibilità di avere sigarette di contrabbando.

Nel corso delle intercettazioni ambientali di Via Ughetti, risulta che il La Barbera, parlando con il suo interlocutore, ebbe a riferire apprezzamenti lusinghieri di Bagarella su Giuseppe Graviano ed i fratelli. Disse che erano bravi ragazzi, erano persone di cui potersi fidare. Erano molto disponibili. Fino a poco tempo prima invece il Bagarella aveva espresso su di loro giudizi critici ed il mutamento di giudizio, a detta del collaborante, sarebbe dovuto al fatto che *successivamente si saranno conosciuti bene, si saranno messi a sua personale disposizione, gli avranno fatto qualche complimento e allora il Bagarella ha cambiato giudizio.*

Brusca :

Lucchese Giuseppe era stato capomandamento della famiglia di Brancaccio, cioè Ciaculli-Brancaccio, perché prima era Ciaculli e poi divenne Brancaccio. Ai tempi era Ciaculli, nell'ultimo periodo il capomandamento divenne GIUSEPPE GRAVIANO di Brancaccio.

All'epoca dell'omicidio Lima il capomandamento era Graviano Giuseppe.

Il Brusca ha sostenuto anche :*“quando avevo di bisogno della zona di Brancaccio mi rivolgevo a Giuseppe Graviano”.*

Facendo un raffronto con la sua personale posizione all'interno di "cosa nostra", assunto alla carica di capo mandamento ancorchè in sostituzione del padre Bernardo, il Brusca ha precisato :

"Come regola dovevo essere eletto dai vari rappresentanti di famiglia. Quindi io non sono stato eletto dai vari rappresentanti di famiglia, sono stato eletto sia per volontà di mio padre, cioè al posto suo e per volontà di Riina. Quindi io non so ... non so se nel mandamento di Brancaccio sia avvenuta elezione. Elezione per eleggere Graviano Giuseppe, quindi sta di fatto però che era presente in quelle due o tre riunioni che c'erano, anche presente. Come sia avvenuto Graviano Giuseppe o per votazione o per volontà di Riina direttamente o per il reggente non glielo so dire."

In ogni caso il Brusca ha avuto modo di vedere il Graviano Giuseppe presente nelle riunioni di vertice in almeno due o tre occasioni.

Com'è avvenuto ... Io in sostanza come è avvenuto il suo ... Io ho specificato com'è avvenuto il suo ruolo di capo mandamento non so se è avvenuto o per votazione o perchè gli è stato lasciato come incarico per dire: "Al posto mio ci sei tu" non lo so com'è avvenuto, però so che il capo mandamento è Giuseppe Graviano.

..... "io posso dire che Giuseppe Graviano era presente quando facevamo le varie commissioni o mini commissioni."

Al Brusca le suddette circostanze constano da quando lui è stato capo mandamento, ottobre, novembre 1989.

Ciò che Brusca ha voluto spiegare, dietro contestazione della difesa di Graviano, è che la sua incertezza non aveva per oggetto la circostanza che Graviano fosse o meno capo mandamento, bensì che la sua ascesa alla

carica predetta fosse avvenuta con il metodo elettivo ovvero per volontà di Riina.

E' comunque un fatto assolutamente certo che nelle riunioni plenarie o ristrette era il Graviano che rappresentava gli interessi del mandamento di Brancaccio.

Le emergenze processuali evidenziano come il Graviano fosse al corrente dei progetti di morte che erano stati concordati dai vertici di "cosa nostra", e che erano proseguiti anche dopo l'arresto di Riina.

In primo luogo il Brusca ricorda un tentativo da lui ideato per colpire l'onorevole Lima durante un meeting in un territorio sottoposto al controllo dell'imputato, per il quale aveva avuto il permesso dal capo di "cosa nostra" ad operare nella zona di influenza di altra cosca: ciò implicitamente dimostra che il capo doveva essere a conoscenza della previa decisione di uccisione del deputato, avendo consentito che il fatto di sangue avesse luogo nel suo mandamento.

"Io, siccome sapevo che l'Onorevole Salvo Lima doveva andare a fare un congresso, un comizio, o quello che era all'hotel San Paolo di Gianni Jenna, quindi in un territorio che non era quello di San Giuseppe Jato, quindi in un altro mandamento, e Salvatore Riina mi dice: "Vai tranquillo, non ci sono problemi", anche se sapevo che le possibilità erano una su mille, però siccome volevamo fare il tentativo, lo facciamo. Perché lui mi diceva che c'era già un'altra squadra pronta che lavorava in altri territori.

Il tentativo dell'omicidio nel territorio controllato dal Graviano consente di ritenere che tale capomandamento fosse stato preventivamente

informato, per il rispetto della regola indefettibile della competenza territoriale . Invero hanno sempre sostenuto i collaboranti, *a contrario*, che l'organizzazione di un omicidio nel territorio di una data famiglia ad insaputa del rappresentante dell'organismo locale è l'espressione del suo discredito e della sua destabilizzazione nonchè l'indice della sua perdita di prestigio.

Un altro episodio riferito dal Brusca - rilevante per la disamina della posizione di Graviano Giuseppe - riguarda l'uccisione di *Giovanni Frisco e del cognato*, al tempo, egli dice, degli "sgoccioli della guerra contro Puccio".

Nella commissione di tale omicidio il Riina gli ordina di fare partecipare uomini del mandamento di Aglieri Pietro e di Graviano Giuseppe, perchè il Frisco ed il suo affine appartenevano territorialmente al mandamento di Brancaccio e Santa Maria di Gesù.

E io avevo la possibilità di poterli fare scomparire, cioè con il sistema della lupara bianca, per come poi è avvenuto, senza bisogno di altri capi mandamento. Però di tutto ciò io informo Salvatore Riina e dico: "Sa, ho la possibilità di potermi tirare a questi due uomini", che erano responsabili o perlomeno accusati di fare parte a Vincenzo Puccio, a Mannoia ed altri. Ad un dato punto Salvatore Riina mi ordina ... mi ordina, mi fa l'appuntamento con altri due capi mandamento, con Pietro Aglieri e con Giuseppe Graviano, dice: "Fai partecipare anche loro, perchè appartenevano al mandamento suo" dico: "No zio Totò, me li faccia fare ..."

Il Frisco ed il cognato appartenevano al mandamento di Brancaccio e di Santa Maria di Gesù.

...E quando ho commesso questi due omicidi c'era presente, senza che io l'avevo chiamato, ma bensì me li ha fatti venire Salvatore Riina: Giuseppe Graviano e Pietro Aglieri, Carlo Greco e tanti altri che io ho nominato già in altri verbali. Quindi ci sono due capi mandamenti che io non avevo avvisato, che io non ci avevo mai parlato, però al momento me li sono stati trovati ordinati di fare questo omicidio assieme.

Dalla narrazione di questo episodio è desumibile il fatto che già a quel tempo il Graviano Giuseppe avesse assunto una posizione di rilievo nelle cariche supreme del mandamento e che il Riina tenesse al rispetto della regola della territorialità e ne pretendesse l'osservanza nei rapporti intermandamentali.

Brusca riferisce inoltre della condivisione, da parte del Graviano anche in epoca successiva all'arresto di Riina, della linea stragista a suo tempo stabilita.

“Dopo l'arresto di Salvatore Riina mi incontro io, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi, Angelo La Barbera, siamo queste quattro persone e si parla di cosa fare, cosa non fare di andare avanti, cioè portare avanti questi progetti.

..... Allora si stabilì in queste quattro persone di non fare più niente, quello che è stato fatto è stato fatto, non dobbiamo fare più niente.

.....Dopodichè io siccome mi incontro con Leoluca Bagarella e con Leoluca Bagarella abbiamo intenzione di andare avanti con questi attentati dinamitardi, cioè nei confronti degli uomini dello Stato e pensiamo di andare avanti. A un dato punto Leoluca Bagarella mi

comincia a tenere il broncio. Non riesco a capire il broncio e a un dato punto dico: "Ma che cosa si tratta?" questo con distanza di tempo. Dice: "Tu hai avuto una riunione con Raffaele Ganci, Angelo La Barbera e Cancemi, dove hai detto che non dobbiamo fare più stragi, non dobbiamo fare questo, non dobbiamo fare più quest'altro". Perchè si è visto Giuseppe Graviano con Raffaele Ganci E Giuseppe Graviano, dicendoci le stesse cose che gli avevo chiesto io: "Zio Raffaele, dobbiamo andare avanti in questi progetti". Quindi per me Giuseppe Graviano era a conoscenza di quello che stavamo facendo, anche se io e lui non avevamo mai parlato, al che io dico a Bagarella, ci dico: "Ma possiamo fare una riunione" tutte queste persone che abbiamo nominato ... cioè: "vero è che davanti a tutti quei tre ho detto che ero d'accordo, ma poi ho chiamato Raffaele Ganci dicendoci che io ero intenzionato di andare avanti".

E questo sarebbe il punto quando Bagarella mi dice che sono miserabile e che va a dire a Messina Denaro Matteo e a Enzo Sinacori che io non volevo andare avanti con i progetti. Che poi abbiamo chiarito.

Ciò che rileva - con riferimento all'imputato Graviano - è il fatto che lo stesso risulta pienamente coinvolto nelle strategie fondamentali per l'organizzazione criminale ed al cospetto di un altro capo come Raffaele Ganci egli avesse discusso di questioni così delicate poi riferite al capo dell'ala militare di "cosa nostra" (Bagarella) senza rappresentare una interferenza anomala e non tollerata.

A fronte delle incertezze manifestate da Mutolo riguardanti la carica di capo mandamento rivestita dal Graviano secondo le limitate sue

conoscenze sul punto, altri collaboranti hanno saputo riferire, per cognizione ed esperienza diretta, sulla collocazione organica dell'imputato all'interno della consorteria e sul ruolo di rango da lui ricoperto, essendo assunto alla guida di un territorio storico, da sempre governato da capi prestigiosi e carismatici che tanto affanni avevano arrecato al capo di "cosa nostra".

Ciascuno dei soggetti esaminati ha conferito alla cognizione dei giudici il segmento delle proprie conoscenze, spaccati di vita associativa nel cui contesto si muovono personaggi di spicco o che brigano per diventarlo. Tra di essi è emerso l'odierno imputato, abile personaggio, capace di intessere rapporti con esponenti di vertice : con Bagarella (come riferito da Brusca), con Brusca (come riferito da La Barbera), con Ganci Raffaele, con Biondino (secondo il ricordo del Brusca Giovanni) e nello stesso tempo di coltivare rapporti personali con altri personaggi di spessore.

Egli appare lanciato ad assurgere a posizioni elevate che lo collocano nella ristretta oligarchia di potere, al pari degli esponenti più potenti che avevano già raggiunto e consolidato posizioni di vertice prima di lui, non disdegnando di assecondare disegni violenti di ricambio generazionale, pronto a cogliere le occasioni favorevoli per emergere e sostituire abilmente altri soggetti nello status e nelle ricche attività illecite, svolgendo nel cuore del potere mafioso tutta quanta la sua carriera criminale, vittorioso su altri aspiranti e concorrenti ambiziosi quanto lui.

La collocazione di Graviano Giuseppe all'interno del sodalizio mafioso è in primo luogo comprovata dalle acquisizioni documentali costituite dalla sentenza che ha definito il maxiprocesso: il Graviano invero risulta già condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per appartenenza all'associazione "cosa nostra"; la qualità di

capomandamento all'epoca dell'omicidio Lima è poi attestata da una pluralità di collaboranti i quali hanno offerto una miriade di univoche informazioni circa la riferita qualità, corredate da richiami concreti che rendono altamente verosimile la circostanza.

Secondo la prospettazione difensiva, il coacervo degli elementi di fatto idonei a delineare il quadro probatorio a carico dell'imputato, quale offerto dalle fonti accusatorie esaminate, va svalutato perchè provenienti da soggetti inattendibile : inattendibile sarebbe in primo luogo Cancemi perchè nulla ha saputo riferire sugli esecutori materiali ed ha indicato anche la partecipazione del Graviano nella fase esecutiva.

E' facile ribattere che le conoscenze del collaborante Cancemi ineriscono precipuamente alla fase ideativa e programmatoria dell'omicidio Lima e che l'erronea indicazione dell'esecutore materiale non può inficiare il complesso delle rivelazioni afferenti al funzionamento e all'organizzazione dell'organo di vertice di cui lo stesso ha fatto parte.

Con specifico riferimento all'imputato Graviano Giuseppe, Cancemi ha parlato di una riunione in cui il Riina avrebbe commissionato il passaggio di carica ai fratelli Graviano per il mandamento di Brancaccio. Ciò sarebbe avvenuto nel corso di una seduta tenutasi nel 1991, dopo la morte di Ocello Pietro.

Del pari inattendibile sarebbe Giovanni Drago, della famiglia di Brancaccio in quanto - ha sostenuto la difesa - nella sua prima esternazione da collaborante egli avrebbe fatto "un'elencazione dell'organigramma della famiglia", non ricomprendendovi Giuseppe Graviano quale capo del mandamento. Dopo che Drago è divenuto collaboratore di giustizia (e quindi avrebbe chiuso qualsiasi collegamento con il mondo esterno) viene a

riferire che Giuseppe Graviano era diventato capo mandamento e che aveva retto le redini di quel territorio, per averlo appreso dal fratello Drago Giuseppe e da Giuliano Giuseppe.

Il Drago ha giustificato questa progressione di informazioni, affermando che aveva maturato nel tempo siffatto convincimento a seguito di notizie apprese all'interno del carcere : d'altra parte va tenuto conto che lo stesso è detenuto a far data dal 1990 e aveva saputo dell'incarico formalmente conferito al suo ex coassociato dopo la sua restrizione..

Questa giustificazione non è stata ritenuta plausibile dalla difesa posto che anche la prima dichiarazione più generica era stata fatta quando il Drago era già collaborante e quindi le proprie conoscenze e le proprie esperienze erano cristallizzate a quel momento. La difesa ha desunto che Drago avesse appreso questa notizia dagli organi di stampa.

E' da dire tuttavia che Drago riferisce anche di una riunione di capi mandamento in cui è presente anche il Riina avvenuta dopo l'aprile dell'89 nella quale era presente il Graviano Giuseppe.

La difesa oppone che non si sarebbe trattato di una riunione di commissione perchè pur essendo presente Cancemi vi erano anche Tinnirello, Ganci, Tagliavia, e altri soggetti estranei ai capi mandamento. Ne consegue che non di "mini riunioni" si sarebbe dovuto parlare, bensì di "*corpuscoli informativi*" con la funzione di partecipazione di determinate notizie ad altri componenti e non di sedute nelle quali assumere determinate deliberazioni.

L'assunto appare di scarso rilievo perchè ciò che conta è che il Graviano sin da allora gravitava nel "gotha" di "cosa nostra" tra gli esponenti di vertice dell'organizzazione, e del resto, sul punto soccorrono

le conoscenze di Cancemi a specificare temporalmente l'assunzione formale della carica di capo mandamento del Graviano a far data dal 1991.

Per quanto riguarda Ferrante la difesa mette in luce la stessa progressione di conoscenze : inizialmente non sapeva chi fosse il Graviano e quale carica gli fosse stata attribuita, mentre al dibattimento ha affermato trattarsi di un capo mandamento. La giustificazione addotta dal Ferrante è che nella sua prima esternazione non aveva voluto accusare e non aveva voluto fare i nomi.

La difesa ha parlato in questo caso di “accomodamenti” o “accorgimenti *in itinere*” derivanti dalla necessità di un allineamento dei collaboratori di giustizia alle stesse notizie.

Occorre tuttavia replicare che le dichiarazioni accusatorie di Cancemi e Brusca, membri autorevoli del direttorio mafioso sono talmente ricche e puntuali con riferimento alla posizione di Graviano che le modeste discrepanze provenienti da diversi collaboratori non scalfiscono la solidità delle accuse rivolte all'imputato in ordine alla posizione rivestita al momento della commissione dell'omicidio Lima.

Quanto a Pennino Gioacchino (al di là del processo di clandestinizzazione di cui lo stesso ha parlato in “cosa nostra” in un determinato momento storico) anche la difesa gli riconosce uno spessore culturale ed una attendibilità maggiore rispetto ad altri collaboranti.

Il Pennino, con riferimento a Graviano Giuseppe, ha affermato “*non posso dire nulla nei confronti di Giuseppe Graviano*”, però ha riferito un episodio abbastanza significativo avvenuto nel 1985 avente come protagonista Graviano Giuseppe : in quell'occasione dopo averlo visitato,

Pennino racconta che Graviano gli raccomandò : “*per qualunque cosa lei si rivolga a me*”, rappresentazione che sembrerebbe preludere al tentativo di scalata al vertice programmata nel tempo e culminata nella conquista del ruolo predominante all'interno del mandamento di Brancaccio.

Mutolo aveva trascorso un periodo di condetenzione con i fratelli Graviano ed aveva osservato che costoro avevano stretto dei rapporti con il Bagarella che li teneva in grande considerazione.

La difesa rileva che Mutolo già dal dicembre del 1991 aveva cominciato a ricevere le visite del dott. Falcone e del dott. De Gennaro e quindi non poteva essere in grado di riferire le circostanze indicate.

Va obiettato che le succennate visite in ogni caso non avevano ancora prodotto l'effetto dell'isolamento del Mutolo rispetto agli altri detenuti e comunque ciò che il collaborante ha riferito è il frutto di sua percezione diretta, oggetto di sua personale osservazione.

In realtà bisogna considerare che le acquisizioni processuali come sopra indicate, conservano integra la loro attitudine probatoria e la idoneità a dimostrare la colpevolezza dell'imputato.

Il Graviano Giuseppe deve quindi rispondere a titolo di concorso morale della decisione riguardante l'omicidio Lima e dei reati connessi, alla stregua del criterio secondo cui il l'assenso manifestato in seno all'organo decisionale ha prodotto un effetto rafforzativo della determinazione volitiva del Riina, non essendosi egli dissociato dall'organizzazione nè ha espresso in maniera palese e giuridicamente rilevante un eventuale dissenso, posto che le acquisizioni processuali depongono univocamente nel contrario

senso della sua partecipazione assidua alle riunioni di commissione ed ai progetti strategici ideati dall'organizzazione.

Va dunque dichiarata la colpevolezza di Graviano Giuseppe in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione tra di loro ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi diciotto.

AGLIERI PIETRO

Personaggio dalla spiccata personalità, esponente assai rappresentativo dell'associazione "cosa nostra", sfuggito per molti anni alla cattura, Aglieri aveva assunto il ruolo di capo mandamento in un territorio fondamentale per l'organizzazione, la borgata di Santa Maria Di Gesù, comprendente anche la "Guadagna" e "Villagrazia", estendendo la sua zona di influenza oltre i meri confini geografici e concretizzando un processo di clandestinizzazione tale da rendere quasi inespugnabile il suo mandamento.

Aglieri è stato infatti a capo di una cosca sepolta da una cortina di silenzio, che non è mai stata intaccata da arresti e pentimenti, fatta eccezione per l'arresto, in epoca recente, del suo braccio destro, Carlo Greco.

Al tempo dell'omicidio Lima, l'imputato risulta inserito in un gruppo di uomini più vicini a Riina in un rapporto di fedeltà indiscutibile, almeno finché il capo di "cosa nostra" non è stato arrestato. A lui infatti egli deve la sua scalata ai vertici della famiglia che un tempo era stata dominio incontrastato di Stefano Bontate dopo gli sconvolgimenti degli anni della guerra di mafia, dell'offensiva dei corleonesi alla conquista del potere.

Al momento dell'arresto, avvenuto il 6 giugno 1997 a Bagheria, Pietro Aglieri risultava colpito da molteplici ordinanze di custodia cautelare, sin dal 1989 a seguito delle rivelazioni accusatorie di Marino Mannoia.

Quali trascorsi penali, l'imputato annovera precedenti per delitti di sangue, per associazione per delinquere di stampo mafioso, violazione della

disciplina degli stupefacenti per la quale ha riportato condanna con sentenza definitiva alla pena di anni 10 di reclusione.

Con riferimento al profilo criminale dell'imputato si richiamano sinteticamente i riferimenti dei molteplici collaboranti esaminati:

Marchese :

Ha conosciuto l'imputato dopo la morte di Giovanni Bontate : *lui e` stato fatto capo mandamento di Santa Maria Gesu`*.

Pubblico Ministero - Quindi ha mantenuto questa carica anche al momento dell'omicidio Lima?

Marchese - *Si, si.Fino nell'ultimo periodo che ero in carcere lui era un capo mandamento.*

Pubblico Ministero - Chi gliene ha parlato se lo ricorda?

Marchese - *Sempre nell'ambiente di "cosa nostra", mio cugino Drago Giovanni dice che si tratteneva sempre con lui, che quando ci veniva a fare i colloqui dicevano, anche con mio fratello parlavamo che all'epoca quale era il gruppo di fuoco importante che c'era, di cui c'era anche questo Aglieri Pietro "lu Signurinu".*

L'ho conosciuto verso l'80 - 81 non mi ricordo di preciso la data che ero al bar Torrelunga di mio zio. Era venuto lui Giovanni Pullarà con Profeta, che cercavano mio zio.

Drago :

Ha avuto occasione di assistere ad una riunione della commissione in occasione della scomparsa di Marino Mannoia Agostino, presente Totò Riina ed altri componenti della Commissione, in una villa nei pressi di via

Regione Siciliana all'altezza di Villa Serena. Erano presenti anche Lucchese Giuseppe, Carlo Greco, *Aglieri Pietro*, Madonia Antonino, Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore, Michelangelo La Barbera. A questa riunione Graviano Giuseppe, Graviano Benedetto, Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia sono stati accompagnati nella medesima villa da Ganci Domenico.

Cancemi :

Formalmente uno è capo mandamento, Pietro Aglieri, e Carlo Greco sotto capo. Però Riina Salvatore una volta ha spiegato che loro due erano quelli che reggevano il mandamento, portavano avanti il mandamento, senza nessuna disparità di uno e altro. Quindi le decisioni le prendevano assieme sia Pietro Aglieri e sia Carlo Greco.

Siino :

Aglieri Pietro lo conosco perche' l'ho incontrato a Santa Maria di Gesu' da Ignazio Pullara' e poi l'ho incontrato in una gioielleria di Palermo, pero' non abbiamo avuto rapporti se non di sponda, essendo che Bernardo Provenzano mi fece sapere di fare l'ubbidiente, cioe' e di rivolgermi da quel momento in poi non a Ignazio Pullara', ma ad Aglieri per tutte le questioni riguardanti la zona di Villagrazia.

Ferrante :

Aglieri Pietro lo ha conosciuto negli anni '80 assieme a Carlo Greco: il primo era rappresentante il secondo era sottocapo (anche se non sa dire di quale famiglia).

Brusca :

In una occasione di riunione di capimandamento, il Brusca ha ricordato la presenza tra gli altri dell'imputato Pietro Aglieri *“quando ci fu Contorno in Sicilia nell'89, quindi quasi in coincidenza con la vicenda Puccio, noi avevamo avuto sentore che c'era una base di Contorno o dei suoi alleati a Castellammare, sono state fatte una o due commissioni, mini commissioni, senza Salvatore Riina nel Baglio Galatolo a Palermo alla presenza di Antonino Madonia, La Barbera Angelo, Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci, Carlo Greco e Pietro Aglieri, credo che c'era Giuseppe Lucchese, io, qualcuno dei Galatolo.*

.....non c'era Salvatore Riina, ma c'erano questi uomini d'onore, cioè tutti i capimandamento che rappresentavano in quel momento quelli che si stavano attivando per fare questo progetto e in quello stesso caso abbiamo fatto uno strangolamento,..... anche se io non ho partecipato però ho visto.

Quindi questo è un altro fatto che è stato a mia presenza. Quindi c'era Madonia Antonino, Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Biondino, c'era Pietro Aglieri e Carlo Greco, c'era pure, ripeto, se non ricordo male, il Lucchese ed io.

Con riferimento alle riunioni allargate tra i capimandamento (“a tavolo rotondo”), il Brusca fornisce un riferimento temporale che è dato dall'epoca in cui viene aggiudicato l'appalto della nuova Pretura a Palermo (fine '90-'91). Nella ricordata riunione egli indica, tra i presenti, Salvatore Riina, Biondino, Raffaele Ganci, Pietro Ocello, Francesco Lo Iacono,

Peppino Farinella, Angelo La Barbera, Salvuccio Madonia, Giuseppe Montalto, **Pietro Aglieri** e Carlo Greco, Antonino Giuffre'.

In questa occasione si è parlato, prima di fare una cassa comune per tutta "cosa nostra", quindi immettere nei lavori pubblici cioè che se venivano fatti nella provincia palermitana di togliere uno 0,80 e quindi di fare una cassa comune.

Ancora Brusca ricorda che *"fino a quando viene ucciso il fratello di Benedetto Spera, in commissione viene Aglieri Pietro e Carlo Greco. I quali esprimevano un solo voto e fu l'ultima occasione, Salvatore Riina in quell'occasione ha detto "da questo momento in poi questo privilegio per voi deve finire, deve venire solo una persona" e doveva venire solo Pietro Aglieri, ma fino a quel momento erano Pietro Aglieri e Carlo Greco.*

Brusca ricorda poi un altro episodio che dimostra come Riina mostrasse rispetto nei confronti dei capimandamento interessati al compimento di qualche misfatto che riguardava il proprio territorio (in una di queste occasioni era interessato l'imputato Aglieri Pietro):

In occasione della possibilità di fare scomparire Giovanni Frisco ed il cognato, con il sistema della lupara bianca (come poi è avvenuto), il Brusca ha ricordato di avere informato Salvatore Riina, *dicendogli : "Sa, ho la possibilità di potermi tirare a questi due uomini", che erano responsabili o perlomeno accusati di fare parte a Vincenzo Puccio, a Mannoia ed altri. Ad un dato punto Salvatore Riina mi ordina ... mi ordina, mi fa l'appuntamento con altri due capi mandamento, con Pietro Aglieri e con Giuseppe Graviano, dice: "Fai partecipare anche loro,*

perchè appartenevano al mandamento suo" dico: "No zio Totò, me li faccia fare ..."

Il Frisco ed il cognato appartenevano al mandamento di Brancaccio e di Santa Maria di Gesù. Al che io mi sento a posto, perchè avevo comunicato tutto al capo provincia, quindi a Salvatore Riina e Salvatore Riina dice: "No, facciamo le cose in collaborazione, non ci sono problemi" e anche i ragazzi dicono: "Che problemi ci sono?" e quando ho commesso questi due omicidi c'era presente, senza che io l'avevo chiamato, ma bensì me li ha fatti venire Salvatore Riina: Giuseppe Graviano e Pietro Aglieri, Carlo Greco e tanti altri che io ho nominato già in altri verbali. Quindi ci sono due capi mandamenti che io non avevo avvisato, che io non ci avevo mai parlato, però al momento me li sono stati trovati ordinati di fare questo omicidio assieme.

Vale la pena di ricordare che il mandamento era stato conferito a Pietro Aglieri per volere di Riina e Provenzano; dalla voce di Marino Mannoia si apprende che dopo la soppressione violenta di Stefano Bontate, la famiglia della Guadagna era rimasta acefala ed era stata aggregata per un certo periodo di tempo al mandamento di Partinico, mentre la reggenza temporanea era stata assegnata al Lo Iacono e Pullarà .

La prestigiosa ascesa di Pietro Aglieri e la posizione di supremazia dallo stesso conquistata non potevano che avere avuto, come presupposto ineludibile, la condivisione (e partecipazione) di propositi di volontà all'attività criminale svolta dal Riina ed alle connesse strategie, attestata dalla constatata sua assidua presenza nelle riunioni di commissione di cui

hanno parlato i collaboranti, circostanza che rende evidente l'inserimento dell'imputato in una comune ed unitaria linea operativa criminale.

Inoltre, la levatura del personaggio era tale per cui lo stesso Riina aveva tollerato a lungo che alle riunioni di vertice partecipassero, in rappresentanza degli interessi del mandamento di Santa Maria di Gesù, l'Aglieri ed il suo fidato sottocapo, Carlo Greco e ciò almeno fino alla riunione della commissione tenutasi dopo la morte del fratello di Spera Benedetto riferita da Brusca Giovanni il quale, anche in altre occasioni, aveva osservato la compresenza del sunnominato Greco Carlo alle sedute del direttorio mafioso (quest'ultimo, tuttavia, non è imputato nel presente giudizio e quindi la sua posizione processuale non può essere analizzata in questa sede).

Il Brusca ricorda che solo in quell'occasione "il Riina aveva decretato che il privilegio di partecipare entrambi alle riunioni doveva avere termine".

Univoca è comunque la indicazione dei collaboranti circa la carica di capomandamento di Aglieri Pietro, a capo di un vasto e solido territorio all'epoca dei fatti in contestazione, nonché la indicazione della partecipazione costante alla vita associativa di cui evidentemente condivideva le scelte strategiche nel perseguimento di scopi comuni: conseguentemente anche nella assunzione della decisione dell'omicidio Lima l'imputato adeguatamente consultato aveva espresso la sua adesione ed il suo consenso.

Va peraltro sottolineato che, al tempo dell'omicidio Lima, l'imputato Aglieri Pietro era latitante ed era quindi agevole agli emissari del Riina fare pervenire la notizia della convocazione di riunioni finalizzate alla assunzione di decisioni fondamentali per l'associazione alle quali, come

hanno evidenziato i collaboranti, egli non mancava di intervenire per sostenere le ragioni e gli interessi del suo territorio.

Non si rinvengono invece, tra gli elementi di prova acquisiti al processo, tracce e segni di dissenso o di disagio interno rispetto alla decisione assunta, espressi dall'Aglieri, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, secondo cui si era invece trattato di una scelta discutibile "contro tutti i soggetti detenuti per il prevedibile inasprimento della detenzione e contro tutti i soggetti latitanti provocando intensificazione di ricerche in loro danno".

E' stato ancora affermato che l'omicidio Lima sarebbe stato il segno di <<"sconvolgenti novità e diversità all'interno della compagine associativa" o addirittura di fratture e scomposizione in gruppi diversi dell'associazione "cosa nostra", fratture la cui origine sarebbe da ricercare nel periodo storico in cui era stato soppresso Puccio Vincenzo>>.

E' stata ipotizzata dalla difesa una frattura tra il vecchio schieramento vincente che faceva capo a Riina, ispiratore di una lotta politica aperta allo Stato ed un altro schieramento che avrebbe fatto capo ad Pietro Aglieri e Bernardo Provenzano, i quali avrebbero avuto l'intento di ridisegnare un nuovo sistema di alleanze ricostituendo il fronte palermitano di "cosa nostra", dopo gli anni della sanguinaria egemonia corleonese, ma tracce di un processo di ristrutturazione clandestina dell'organizzazione avente i suoi punti di riferimento essenziali in Aglieri e Provenzano non è dato rinvenire in questo processo con riferimento al periodo storico che più da vicino riguarda la vicenda di sangue presa in esame (1992).

E' solo nel periodo posteriore alle stragi di Capaci e via D'Amelio che i successi delle forze dell'ordine hanno messo in crisi soprattutto l'ala militare stragista della componente corleonese di "cosa nostra", favorendo

una gestione più moderata dell'organizzazione criminale, mentre tutte le emergenze probatorie che si sono analizzate nel corso del presente processo escludono nella maniera più categorica che "l'evento omicidio Lima possa essere stato il segno di sconvolgenti novità e diversità all'interno della compagine associativa" come ha inteso sostenere la difesa dell'imputato.

Altra problematica evidenziata dalla difesa, per sostenere l'estraneità del proprio assistito dal compimento dell'omicidio Lima, è quella secondo cui se l'uccisione degli uomini politici "inservibili" è da fare risalire ai primi anni '80 o comunque ad un periodo sicuramente più remoto rispetto alla indicata esecuzione e se la commissione ne risponde perchè trattasi di omicidio strategico, bisognerebbe imputare il delitto a chi era a quel tempo componente della commissione.

In particolare Aglieri a quel tempo non avrebbe fatto parte della commissione e dunque non avrebbe potuto dare il suo consenso (per altro non richiesto, secondo la difesa) alla suindicata determinazione.

In realtà è un falso problema perchè chi siede successivamente nel supremo consesso aderisce (e fa proprio) al programma criminoso *in itinere* e fa sua la determinazione omicidiaria nei confronti della quale non ha espresso dissenso o non si è dissociato.

Quando il progetto criminoso viene attualizzato e diventa operativo i componenti del direttorio mafioso devono necessariamente essere messi al corrente dell'imminente esecuzione ciò in quanto proprio per la natura di omicidi strategici le conseguenze pregiudizievoli ricadranno necessariamente su di loro. Il Brusca ha puntualizzato il formale rispetto di Riina per le regole di "cosa nostra" che non risulta nel caso in specie essere state violate.

Aglieri Pietro deve quindi rispondere a titolo di concorso morale della decisione riguardante l'omicidio Lima e dei reati connessi, alla stregua del criterio secondo cui il suo assenso ha prodotto un effetto rafforzativo della determinazione volitiva del Riina non essendosi egli dissociato da tale decisione, nè avendo manifestato dissenso giuridicamente rilevante

Va pertanto dichiarata la colpevolezza di Aglieri Pietro in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione tra di loro ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi diciotto.

GIUFFRÈ' ANTONINO

Risulta dagli atti del processo che il Giuffrè era stato detenuto dal 21 marzo '92 al 9 gennaio '93, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 20 marzo '92, in relazione al reato di associazione di tipo mafioso (per il quale ha riportato la condanna a 6 anni di reclusione) e dunque lo stesso circolava in libertà in epoca coeva o appena antecedente l'omicidio dell'onorevole Lima ed in particolare il 12 marzo del '92,.

Per il reato di associazione mafiosa, l'imputato risulta avere subito condanna, con sentenza del giudice del gravame, confermata dalla Cassazione, nonostante fosse stato assolto in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese.

Dalle emergenze probatorie del presente processo, fondate in via prevalente, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, risulta che il

Giuffrè, tuttora latitante, rivestiva all'epoca del delitto Lima la qualità di capo del mandamento di Caccamo-Termini Imerese e quindi egli è indicato come figura apicale dell'organismo collegiale centrale di "cosa nostra".

La difesa dell'imputato ha posto in risalto che Cancemi aveva indicato il Giuffrè quale capo mandamento di Caccamo, succedendo ad Intile Francesco, mentre Marchese e Mutolo avevano indicato Intile Francesco come capo mandamento di Caccamo, poi deceduto in carcere in data 4.5.1995.

A ricordo di Brusca Giovanni, Giuffrè ha partecipato ad una commissione "allargata" nella quale si discusse di appalti ed in cui quindi l'oggetto della discussione atteneva ad un interesse generale dell'organizzazione.

Ferrante ha escluso che il Giuffrè abbia partecipato a riunioni di commissioni che si tenevano a casa sua.

Secondo la prospettazione difensiva, dunque, il Giuffrè avrebbe ricoperto una posizione vicariale che lo avrebbe messo al riparo da coinvolgimenti personali, funzionali alla decisione del delitto, mentre il vero capo mandamento sarebbe stato Intile Francesco fino a quando quest'ultimo non sarebbe stato più in condizioni di rappresentare tale suo ruolo. Con riferimento a quando questa sostituzione sarebbe avvenuta, esiste una difformità tra le indicazioni fornite dai due esponenti della commissione, poi dissociati: Cancemi ha sostenuto che Giuffrè ha sostituito Intile dal momento del suo arresto (*secondo me quando Intile fu arrestato diventò un semplice soldato e Giuffrè diventò il suo sostituto come capo mandamento*). Secondo Brusca invece Giuffrè avrebbe assunto la gestione

e la direzione del mandamento solo dopo la morte di Intile che è avvenuta nel 1995 e quindi successivamente all'omicidio Lima.

Entrambi poi, hanno escluso che Giuffrè sia stato presente alla riunione della commissione in casa Guddo in cui si trattò dell'omicidio Lima, nè - ha sottolineato la difesa - hanno dato indicazioni da cui desumere che il Giuffrè possa essere stato avvertito o informato dell'azione delittuosa di imminente perpetrazione, così come del resto, Onorato e Ferrante non hanno mai fatto il nome del Giuffrè come coinvolto in questa vicenda.

Buscetta e Calderone non hanno conosciuto o non hanno parlato del ruolo dell'imputato (ma le loro conoscenze si fermano agli inizi degli anni '80 ('83-84). Mutolo non ha avuto modo di conoscere il Giuffrè, al pari di La Barbera Gioacchino; Drago non ha nemmeno lui sentito parlare di Giuffrè Antonino. Marchese ha affermato di non conoscere nè il Giuffrè nè fatti eclatanti che lo riguardano.

Di questo imputato hanno parlato ampiamente invece Brusca, Cancemi, Onorato, Ferrante e Siino.

Cancemi, il quale è entrato in "cosa nostra" nel 1976 ed è stato esponente della famiglia di Porta Nuova e partecipe alle riunioni della commissione, ha affermato di non avere mai visto il Giuffrè alle commissioni. Però con riferimento all'imputato Cancemi ha sostenuto che, di Caccamo-Termini Imerese, il capomandamento è Giuffrè dal 1987-'88.

Mentre per quanto riguarda Intile Francesco, ad avviso del Cancemi, questi sarebbe stato dapprima capo mandamento e dopo il suo arresto sarebbe stato ridimensionato a soldato semplice di "cosa nostra".

Brusca ha sostenuto che Giuffrè era sostituto di Intile divenendo poi capo mandamento dopo la morte dello stesso avvenuta il 4 maggio del 1995: ciò in contrasto con quanto affermato da Cancemi secondo cui è dall'arresto dell'Intile, che il Giuffrè diviene capo mandamento, relegando l'Intile al ruolo di semplice uomo d'onore.

Onorato ha affermato di aver conosciuto Giuffrè Antonino come sostituto di Intile Francesco, di essere a conoscenza della di lui qualifica sin dal '91-'92 ed ha inoltre ricordato di aver compiuto assieme a lui dei fatti di sangue.

Ferrante che ha fatto parte di "cosa nostra" dall'80 al '96, ha asserito che nelle riunioni della commissione (talune delle quali si son tenute presso la propria dimora), non ha mai visto presente il Giuffrè Antonino. Anche lui ha però ammesso di avere commesso insieme al Giuffrè degli omicidi nel '91-'92.

Siino Angelo il quale ha deposto in data 23 gennaio '98, ha affermato di avere conosciuto personalmente Giuffrè, di avere avuto con lui rapporti attinenti a questioni di appalti e pagamento di tangenti.

Se quello appena esposto è il quadro accusatorio gravante su Giuffrè Antonino, va disatteso l'assunto difensivo in ordine alla carenza di elementi probatori a carico del suddetto imputato, ed invero non può essere ignorato nè disconosciuto il ruolo e la collocazione in posizione verticistica del Giuffrè predetto, dal momento che i più recenti collaboratori lo hanno univocamente indicato in posizione emergente del mandamento di Caccamo, prima quale sostituto di Intile Francesco deceduto e poi quale capo mandamento titolare. Non è condivisibile il ragionamento secondo cui, trattandosi di un mandamento appartenente ad un'area geografica

periferica quale quella di Caccamo-Termini Imerese, il Giuffrè avrebbe rivestito una posizione marginale nell'organigramma mafioso della provincia, collocabile ai confini degli interessi anche economici dell'intera organizzazione criminale.

E' invero riduttivo e peraltro non corrispondente alla realtà descritta da tutti i collaboranti, che esistano mandamenti privilegiati e mandamenti secondari, e che esistano, nella mappa del territorio criminale, centri di riferimento e di coagulo di interessi di diverso livello di importanza, poichè nel sistema organizzativo mafioso - quale descritto ed accertato anche giudiziariamente - l'assetto strutturale dell'oligarchia al potere prevede una posizione paritaria dei capi di ciascun mandamento i quali godono di uno *status*, partecipano a momenti essenziali dell'organizzazione in posizione paritaria ed equivalente, non possono essere pretermessi nelle decisioni e devono essere consultati negli affari di massimo interesse riguardanti l'esistenza o la sopravvivenza dell'organizzazione, e ciò anche nel periodo storico in cui il Riina aveva acquistato un ruolo egemonico nell'intera struttura. Siffatta egemonia non poteva spingersi al di là del limite oltre cui si sarebbe scardinato l'assetto organizzativo e militare esistente che avrebbe potuto scavare solchi di malcontento insofferenza, intolleranza, suscettibili di sfociare in un nuovo conflitto endomafioso che il Riina non si poteva permettere di fronteggiare nel momento in cui aveva deciso di sferrare il più violento attacco allo Stato, in un progetto delirante di piano eversivo per il quale aveva bisogno del sostegno armato oltre che "politico" di tutte le componenti della sua organizzazione criminale. Orbene, le risultanze probatorie riguardanti la posizione di Giuffrè Antonino conducono indiscutibilmente all'affermazione della sua responsabilità sotto il profilo della piena consapevolezza dell'imputato di contribuire alla causa della

strategia eversiva delineata dal Riina iniziata con l'omicidio dell'on. Lima, nel quadro di quello che il Brusca ha definito la chiusura dei conti con settori della società civile e delle istituzioni compromessi con la mafia e che la mafia avevano tradito.

Che il Giuffrè rivestisse lo status del capo mandamento vuoi come sostituto, vuoi come titolare, lo affermano i collaboranti : Siino, che pure non è un uomo d'onore, dice che ha avuto a che fare con lui per la gestione di appalti e pagamento di tangenti, e ricorda che Giuffrè gli fu presentato da Baldassare Di Maggio che è, a quel tempo, anche lui un reggente di mandamento, e quindi gli viene presentato nella sua "veste istituzionale" da un altro suo pari grado, e lo ricorda, nella sua memoria, dedito alla cura degli interessi economico-finanziari del suo mandamento, quale è il settore degli appalti.

A conferma della tutela di siffatti interessi, il Brusca lo rammenta presente in una commissione allargata in cui viene trattata tra l'altro la materia degli appalti e la istituzione di una cassa comune nella quale doveva essere versata una tangente da parte di tutti i capi mandamento.

Ma non può essere nemmeno condiviso l'assunto che si sia trattato, in quell'occasione, di una riunione nella quale venivano discussi affari di importanza marginale, perchè tale non è l'esercizio del potere impositivo per la istituzione di un nuovo "tributo" da far confluire nella cassa comune, a carico dei singoli mandamenti che, se da un lato addossa un onere finanziario alle singole aree geografiche che compongono il territorio dell'associazione criminale, costituisce, nello stesso momento, riconoscimento dell'esistenza delle singole articolazioni in posizione paritaria di cui si compone la struttura monolitica dell'organizzazione.

In questo contesto, Giuffrè Antonino, rappresenta il suo territorio ed è portatore degli interessi del proprio mandamento.

Il fatto che non sia stato visto nelle riunioni di cui parla Ferrante o nelle riunioni di cui parla Cancemi, non significa che Giuffrè fosse stato esautorato del suo ruolo o ignorato nella sua reale importanza, quando si rifletta sul fatto che - come ricorda Brusca - Giuffrè era stato imposto nel ruolo di capo mandamento per volere di Riina e Provenzano e cioè dai massimi esponenti dello schieramento vincente.

Infatti, Onorato e Ferrante parlano della sua partecipazione a fatti di sangue avvenuti nel '91-'92, e ciò significa che il Giuffrè viene chiamato a dare il suo apporto nel quadro di un contributo intermandamentale nella perpetrazione di fatti omicidiari, laddove l'omicidio per "cosa nostra" è per lo più lo strumento per la composizione dei conflitti e la redistribuzione degli assetti di potere.

Se si riflette ancora sul fatto che il Giuffrè ha fornito il suo contributo di partecipazione a Onorato e Ferrante che sono il braccio armato del mandamento del Biondino, uomo di assoluta fiducia del Riina latitante cui assicurava gli spostamenti, tanto che è stato arrestato con lui il 15 gennaio del '93, si può desumere con ragionevolezza quale fosse il grado di vicinanza del Giuffrè ai disegni e ai programmi dell'asse di vertice di "cosa nostra", concorrendo nelle imprese omicidiarie con l'apporto di uomini e mezzi.

Di conseguenza è di scarso momento il fatto che Cancemi non abbia, per esempio, visto il Giuffrè in alcuna delle commissioni ristrette alle quali è stato chiamato a partecipare ed in particolare a quelle nelle quali si decise e si organizzò l'omicidio Lima, proprio per la loro natura di riunioni

parziali, necessariamente seguite o precedute da riunioni con i restanti membri di altri mandamenti vicini o più lontani.

Quanto al problema se Giuffrè abbia rivestito la carica di capo mandamento sin dall'arresto dell'Intile o al momento della sua morte (Cancemi lo retrodata all'inizio del detto segmento temporale, Brusca alla fine), in realtà si tratta di un contrasto apparente e comunque di un falso problema, posto che si tratta pur sempre della massima carica che "esprime" un mandamento o in proprio o in rappresentanza del capo arrestato o impedito, o per qualche altro motivo, assente.

Orbene, tenuto conto dei fugaci accenni che ha fatto il Siino in ordine a degli attriti che avrebbe avuto l'Intile con l'oligarchia al potere, è verosimile ritenere che anche durante la detenzione dell'Intile, il Giuffrè abbia eroso spazi di comando, imponendo la propria candidatura anche forte dell'appoggio dei padrini Riina e Provenzano, rafforzando in questo ambito il suo intervento sempre più a titolo personale.

In questa prospettiva non si può ragionevolmente ritenere che il ruolo del Giuffrè possa rimanere confinato in un'emarginante ruolo geografico periferico e lo stesso rimanere investito di poteri insignificanti e residui in una specie di limbo sbiadito senza la pienezza e lo spessore che contrassegnava il suo status: ciò risulta da riscontri incrociati provenienti da plurimi collaboranti (Brusca, Siino, Onorato, Ferrante, Cancemi), da rassicuranti e stringenti riscontri logici che assegnano ai capi mandamento ruoli di pari grado nella gestione degli interessi di settore e di rilievo dell'intera organizzazione, capi che non possono essere impunemente pretermessi senza scatenare il pericolo di fratture e reazioni anche armate.

Con ciò rimane smentito quanto affermato dalla difesa secondo cui si era costituito un gruppo di potere, nella gestione di vertice

dell'associazione, che avrebbe emarginato i rappresentanti periferici, i quali non venivano coinvolti nella realtà metropolitana della vita dell'associazione.

Se a ciò si aggiunge in punto di fatto che il Giuffrè all'epoca dell'omicidio Lima era libero di muoversi nel territorio e suscettibile di essere raggiunto personalmente o tramite appositi canali di trasmissione (infatti era stato ristretto solo dal 21 marzo del '92 sino al 9 gennaio del '93) si deve concludere con ragionevole certezza processuale che Giuffrè Antonino sia stato coinvolto nel progetto decisionale di offensiva sferrato dalla mafia allo Stato che ha avuto inizio con l'uccisione dell'on. Lima.

Le sovraesposte considerazioni rendono giustizia dei rilievi in generale mossi dalla difesa secondo cui sarebbe stata delineata e attribuita agli odierni imputati, indicati come mandanti dell'omicidio Lima, una "responsabilità di gruppo" fondata sul fatto che chi ha partecipato alla decisione del delitto faceva parte della commissione di "cosa nostra", organismo riconosciuto come espressione del sistema criminale dell'associazione "cosa nostra".

Ha sostenuto la difesa che l'appartenenza alla commissione non è immediatamente legata all'esecuzione del delitto, ma può esserlo soltanto attraverso la più volte riconosciuta regola ordinamentale dell'associazione che assegnerebbe alla commissione sopra indicata la competenza per la esecuzione dei delitti eclatanti.

Si è osservato che per divenire regola dimostrativa essa dovrebbe essere "infallibile, inviolabile, rigorosa e permanente" mentre in concreto il rispetto delle regole dell'organizzazione è affidata a "soggetti che

intrinsecamente per se stessi, per la loro natura per la loro attività criminale, per i loro rapporti interni alla stessa organizzazione tendono alla violazione delle regole e sono soggetti inaffidabili rispetto all'ubbidienza alle regole che essi stessi si sono dati. Quello che una volta era un codice di onore viene considerato un codice in tempo di guerra per i conflitti interni per le prevaricazioni individuali, le diffidenze soggettive, le ambizioni egemoni di taluni gruppi che ha portato alla destabilizzazione delle regole ed alle loro sistematiche violazioni. Di conseguenza, l'assetto organizzativo ed il sistema operativo di "cosa nostra" erano diventati dei simboli astratti e non più concretamente rispettati".

Con riferimento all'imputato Giuffrè Antonino è stato sostenuto che in particolare la destabilizzazione del sistema delle regole della convocazione (ossia la necessità di informare tutti e la possibilità che tutti venissero informati) avrebbe impedito che il sistema informativo vigente abbia potuto funzionare anche nei confronti dello stesso.

Vanno richiamate al riguardo tutte le considerazioni svolte nella parte generale della presente trattazione, con particolare riferimento alla necessità del preventivo assenso o adesione dei componenti la commissione al programma stragista ideato dal Riina, pur nell'ambito della sua indiscussa egemonia che non privava del contenuto volontaristico l'espressione del consenso manifestato espressamente o tacitamente da parte di coloro che avrebbero avuto il potere di inibire od ostacolare detto programma. Si è dimostrata inoltre l'esistenza di una risorsa strategica di cui dispone l'organizzazione: plurimi canali di trasmissione di volontà e messaggi, attivati efficacemente sul territorio attraverso circuiti di relazioni inframafiose, favoriti nel caso di specie, dallo stato di libertà di cui godeva l'odierno imputato.

Va dunque dichiarata la colpevolezza di Giuffrè Antonino in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione tra di loro ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto.

SPERA BENEDETTO

I collaboranti esaminati nel presente processo, sull'imputato Spera Benedetto hanno riferito:

Marchese :

Spera Benedetto e' uomo d'onore di Belmonte Mezzagno rappresentante e mi ricordo che me ne ha parlato a quell'epoca...

Pubblico Ministero - *Scusi, rappresentante della famiglia o del mandamento?*

Marchese - *Della famiglia.*

Pubblico Ministero - *Rappresentante della famiglia. E gliene ha parlato?*

Marchese - *Puccio Vincenzo nel periodo che si trovava con noi in cella, perche' era una persona molto rispettata.*

Drago :

Di Spera Benedetto ne ha sentito parlare, era uomo d'onore di Belmonte Mezzagno. Faceva parte del mandamento di Misilmeri all'epoca ci stava Pietro Ocello a dirigere quel mandamento. Spera Benedetto era capo della famiglia di Belmonte Mezzagno.

Cancemi :

Lo indica come capomandamento di Belmonte Mezzagno

Brusca:

Spera Benedetto è capomandamento di Belmonte Mezzagno.

La Barbera :

Pubblico Ministero - *Spera Benedetto lo ha conosciuto o ne ha sentito parlare?*

La Barbera - *Si, si l'ho conosciuto fin dal 83, 84 lo conosco da tanto tempo. Capomandamento di Belmonte Mezzagno.*

Pubblico Ministero - *Da chi lo ha saputo di questa qualità?*

La Barbera - *Ma lo stesso.. cioè parlo di tanti anni fa, Andrea Di Carlo, allora che era capo famiglia dei Altofonte me lo ha partecipato.*

Pubblico Ministero - *E già a quell'epoca gliene ha parlato come di un capomandamento di Belmonte Mezzagno?*

La Barbera - *Di sicuro negli ultimi anni, verso l'87 così, sicuramente di si. Ma non so se prima era reggente non capomandamento effettivo.*

L'imputato risulta dunque conosciuto da Marchese Giuseppe, Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Drago Giovanni: questi, ristretto dal 1990, lo indica come rappresentante della famiglia, al pari di La Barbera Gioacchino, quest'ultimo con maggiori imprecisioni sulla carica ricoperta (non sa indicare se effettivo capomandamento o solo rappresentante della

famiglia locale all'epoca dell'omicidio Lima): tale ultimo collaborante invero ha soggiornato fuori dalla Sicilia per motivi di lavoro e quindi non dispone di dettagliate notizie su taluni degli avvicendamenti di vertice nell'organigramma di "cosa nostra" che sono avvenuti nel periodo della sua assenza, specialmente in un zona geografica a lui non familiare.

La ricognizione critica delle dichiarazioni dei collaboranti esaminati consente di trarre il ragionevole convincimento che l'imputato avesse assunto la carica di capo mandamento di Belmonte Mezzagno dopo la morte di Ocello Pietro, già capo della famiglia di Misilmeri, inglobando il relativo territorio che così ampliava i suoi confini e ciò è confermato dalle dichiarazioni convergenti di due dei membri del consesso mafioso, quali Brusca e Cancemi.

Tale insediamento in posizione di vertice è da collocare temporalmente dopo la riunione c.d. "allargata" all'epoca in cui viene aggiudicato l'appalto della nuova Pretura a Palermo (fine '90-'91), di cui ha parlato Brusca Giovanni, nella quale il Brusca suddetto ha indicato tra i presenti Salvatore Riina, Biondino, Raffaele Ganci, Pietro Ocello, Francesco Lo Jacono, Peppino Farinella, Angelo La Barbera, Salvuccio Madonia, Giuseppe Montalto, Pietro aglieri e Carlo Greco, Antonino Giuffre'.

L'omicidio di Ocello Pietro, conosciuto anche da Drago Giovanni come capo mandamento, era avvenuto in data 7 settembre 1991 e l'incarico di eliminare coloro che erano ritenuti responsabili dell'omicidio di Ocello era stato affidato dal Riina Salvatore, tra gli altri, a Spera Benedetto e ai fratelli Graviano.

In effetti a distanza di circa 1 mese dall'uccisione a coltellate dell'Ocello, si scatenava una serie di omicidi che sconvolgeva la zona di Misilmeri.

E' significativo che lo Spera Bendetto, che era appunto uno dei soggetti incaricati dal Riina di provvedere allo sterminio degli autori dell'uccisione di Ocello Pietro, ne abbia poi preso il posto in seno alla commissione.

Si può desumere dunque che lo Spera avesse percorso abilmente il *cursus honorum*, passando, col tempo, dalla carica di capofamiglia a quella di capomandamento e la vicenda è cronologicamente individuabile per il riferimento che proviene dal Brusca.

E' un dato certo che lo Spera risulta schierato con il fronte dei corleonesi, che avevano assunto una posizione egemonica all'interno della commissione, e ciò si spiega in base alla circostanza che dopo la morte di Ocello Pietro egli fosse stato elevato alla carica di capomandamento, al comando di un vasto territorio considerato di valore strategico.

Poichè dunque *lo status* dell'imputato si era sviluppato e si era consolidato all'ombra del potentato della indicata fazione, è da ritenere che egli avesse acquistato meriti in senso criminale agli occhi dei capi, godendo dell'appoggio e della fiducia degli esponenti di vertice, che gli avevano consentito l'acquisizione di una posizione di prestigio e l'espansione territoriale come espressione del suo acquisito potere.

Per quanto recente, la assunzione della carica di capomandamento da parte dello Spera, è anteriore alla decisione dell'omicidio Lima per il quale è logico che lo stesso abbia prestato il suo consenso, non potendo egli dissentire o dissociarsi dalle scelte della commissione (poichè trattasi di un omicidio eccellente, rientrante nella competenza dell'organo collegiale) nè

essere stato tenuto all'oscuro dalle scelte strategiche dell'organizzazione, che ha sempre mantenuto l'appoggio all'imputato, anche quando egli ha subito l'uccisione di un fratello che ha scatenato una faida con molte vittime come le cronache giudiziarie hanno rivelato.

Accertata la qualità di capo mandamento di Spera Benedetto all'epoca dell'omicidio Lima e la sua condizione di latitante che attualmente perdura, deve ritenersi comprovata la sua responsabilità nei fatti di causa a titolo di partecipazione morale per avere lo stesso contribuito a rafforzare la determinazione volitiva dell'ideato progetto criminoso in danno dell'onorevole Lima, ad iniziativa del Riina.

Va dunque affermata la colpevolezza di Spera Benedetto in ordine ai reati ascrittigli, unificati per continuazione tra di loro, ivi compreso il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed applicati i medesimi criteri di determinazione della pena per gli altri componenti della commissione va inflitta allo stesso la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi diciotto.

LUCCHESI GIUSEPPE

Attingendo alle deposizioni dei collaboranti assunti durante l'istruzione dibattimentale, sull'imputato si è appreso quanto segue :

Buscetta :

Giuseppe Lucchese lo ha conosciuto personalmente a Favarella quale soldato della famiglia di Ciaculli.

Calderone :

Sapeva che c'era un uomo d'onore che chiamavano "Lucchiseddu" ma non sa se lo conosce : ne sente parlare da Stefano Bontate non sa di quale famiglia facesse parte

Marchese:

Giuseppe Lucchese e` a sua volta sostituto di Puccio Vincenzo dopo la morte di Puccio Vincenzo, anche prima di morire Puccio Vincenzo gia` loro avevano mandato a dire che Puccio Vincenzo non faceva piu` di Capo Mandamento, dovevamo far riferimento a Lucchese Giuseppe come capo Mandamento, perche' gia` era stato decisa l'eliminazione di Puccio Vincenzo. Marchese ha commesso tantissimi omicidi insieme a Giuseppe Lucchese, per esempio quello della strage dell'81, c.d. di Bagheria.

Mutolo :

Di Lucchese Giuseppe ha avuto notizie da Puccio Vincenzo, capo del mandamento che prima era di Michele Greco e quindi era "Lucchiseddu", era un tipo che non stava tanto alle regole perche' il Puccio gia` si lamentava allora, che questo faceva delle cose di testa sua, con certezza sa che fino al '87, il Lucchese e` sostituto di Puccio Vincenzo, fino al '90 - '91 dalle persone che sente parlare e` sempre Lucchese quello che ha tutte le buone speranze di diventare capo mandamento. Dopo però si mette in forse questa sua candidatura in quanto c'e` il Bagarella Luca, che comincia ad entrare in stretti contatti con i fratelli Graviano. O Lucchese oppure i Graviano come capo mandamento della zona di Brancaccio, di Corso dei Mille e l'altra famiglia...

Cancemi :

So che a Brancaccio sono i fratelli Graviano a capo del mandamento che prima era Ciaculli e poi è passato a Brancaccio.

Pubblico Ministero - *Può spiegare cosa significa prima era a Ciaculli e poi è passato a Brancaccio?*

Cancemi - *Sì. Io un giorno ho sentito dire a Riina che tutti i mali si “cosa nostra” partivano da Ciaculli, dice io qua un giorno ci devo portare un trattore e lo devo portare a suolo questo Ciaculli. Quindi lui il mandamento lo ha trasferito ai fratelli Graviano a Brancaccio. Però il Lucchese che era il capo mandamento di Ciaculli, quello è sempre nel cuore di Riina, una persona fedelissima a Riina. Questa è la spiegazione.*

Cancemi riferisce di una riunione in cui il Riina avrebbe commissionato un passaggio di carica ai fratelli Graviano. Ciò sarebbe avvenuto in occasione della riunione avvenuta nel 1991, per la morte di Ocello Pietro.

Cancemi ha ricordato che *“quando Riina ha detto che il mandamento passava da Ciaculli a Brancaccio “ero anche io presente e c'era La Barbera, Ganci, Biondino e qualche altro sicuramente”.*

Drago :

Lucchese coordinava il gruppo di fuoco di Ciaculli . Dopo il suo arresto è Graviano che prende le redini: era presente nella riunione dell'89 quando Riina annuncia la scomparsa di Agostino Marino Mannoia .Prima della morte di Puccio era sostituto.

Onorato :

Conosce Giuseppe Lucchese fin da ragazzino, poi gli è stato presentato nel 1980-81 come uomo d'onore della famiglia di Ciaculli e poi

nel 1987 in occasione di un incontro da Armando Bonanno che a quel tempo era latitante e gli è stato presentato come capo mandamento (Armando Bonanno ora è scomparso).

Brusca :

Lucchese Giuseppe : Capomandamento della famiglia di Brancaccio, cioè Ciaculli-Brancaccio, perché prima era Ciaculli e poi divenne Brancaccio. Ai tempi era Ciaculli, nell'ultimo periodo il capomandamento divenne Giuseppe Graviano di Brancaccio.

All'epoca dell'omicidio Lima, il Lucchese non era capomandamento *(per quello che io le posso dire, per me il capomandamento a tutti gli effetti, non so per quale motivo il Lucchese era... non so se per motivi disciplinari, nel senso chiamiamoli disciplinari nel senso che abbia avuto qualche risentimento o non era stato eletto, in quanto era reggente, ma poi il capomandamento divenne a tutti gli effetti Giuseppe Graviano)*.

All'epoca dell'omicidio Lima il capomandamento era Graviano Giuseppe.

Nel corso dell'attività dibattimentale svolta con riferimento alla posizione di Lucchese Giuseppe, è emerso che l'imputato anche all'interno della struttura carceraria, nella quale è stato ristretto dall'01.04.1990, ha mantenuto stretti rapporti anche con soggetti di primo piano dell'associazione mafiosa, caro al Riina "che lo ha avuto sempre nel cuore" (come ha dichiarato Cancemi), così confermandosi che si tratta di un personaggio di elevato spessore criminale legato da stretti vincoli ai più alti

vertici della consortereria mafiosa, segno che il Lucchese, anche da detenuto, ha mantenuto una posizione di assoluto prestigio.

Dalle acquisizioni processuali si è accertato comunque che all'epoca dell'omicidio Lima, Lucchese non rivestiva la carica di capo mandamento per Ciaculli, ma soltanto che era stato reggente di questo storico mandamento dopo l'11 maggio dell'89 fino al 1° aprile del '90, data della sua cattura.

Dopo il suo arresto, il mandamento di Ciaculli che tanti problemi aveva dato al capo di "cosa nostra" (prima retto da Michele Greco poi affiancato da Pino Greco Scarpa, il cui strapotere era stato tale che dovette essere ucciso nell'85, successivamente da Vincenzo Puccio che aveva organizzato dal carcere la fronda contro i corleonesi e per questo era stato anche lui ucciso), veniva soppresso ad iniziativa di Totò Riina come ha riferito per primo il Cancemi, e la sede del mandamento predetto veniva trasferita a Brancaccio sotto la responsabilità dei fratelli Graviano.

Mentre dunque Mutolo, Marchese e Drago avevano riferito notizie imprecise in ordine alla carica rivestita da Lucchese, con le dichiarazioni aggiornate di Cancemi e Brusca si è chiarito come, una volta che Lucchese era stato catturato l' 1.4.1990 essendo stato egli meramente reggente, ha perso la carica e dunque non aveva veste per sedere in commissione al momento della decisione che ha portato all'uccisione dell'onorevole Lima (avendo Giuseppe Graviano assunto il ruolo autonomo di responsabile del mandamento).

In sintesi, emerge dalla disamina delle dichiarazioni dei collaboranti che il Lucchese aveva retto da reggente il mandamento sino al suo arresto, mentre successivamente gli era subentrato nella stessa qualità il Graviano Giuseppe.

Poichè il mandamento non aveva un capo titolare, non era stato designato un sostituto e, posto l'impedimento sul piano operativo del Lucchese dopo il suo arresto, egli era cessato dalla carica ed il Riina aveva designato quale reggente dello stesso mandamento non una persona della famiglia di Ciaculli bensì un esponente della famiglia di Brancaccio.

Del resto lo stesso Brusca ha affermato che il Lucchese non aveva mantenuto la carica dopo il suo arresto perchè non era mai stato un capo mandamento eletto, bensì un reggente.

Alla luce delle predette emergenze processuali può ritenersi accertato che nel periodo in cui fu deliberato e commesso l'omicidio Lima, Lucchese Giuseppe non avesse mantenuto la carica di capo mandamento e (in quanto tale) di componente della commissione provinciale di "cosa nostra", e pertanto non avesse titolo per essere interpellato in ordine alla deliberazione di tale crimine.

Ne consegue che lo stesso deve essere assolto dall'imputazione di mandante dell'omicidio dell'europarlamentare Salvo Lima, per non aver commesso il fatto.

Quanto all'imputazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. con le aggravanti contestate, risulta che l'imputato era stato condannato in ordine ad analogo delitto, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.1990 irrevocabile il 30 gennaio 1992.

La presente decisione dunque non può che prendere in considerazione le condotte consumate da Lucchese in epoca successiva alla prima sentenza divenuta definitiva al fine di verificarne l'idoneità a giustificare un giudizio di colpevolezza.

Invero a prescindere dal ruolo ricoperto dal Lucchese nel periodo di riferimento le plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie rese da differenti collaboranti sono del tutto concordi nel riferire in termini di attualità l'organica partecipazione dell'imputato alla struttura associativa (sia pure inserito nelle dinamiche delinquenziali del mandamento di riferimento); la qualità di uomo d'onore, come è noto, una volta assunta non viene più dismessa anche in assenza di specifiche condotte delittuose poste in essere per il raggiungimento dei fini e degli scopi associativi.

E' noto d'altra parte che ciò che distingue i gruppi mafiosi è da un lato la vastità numerica che essi presentano e dall'altro lato la straordinaria capacità di mantenersi coesi ed operanti anche in caso di detenzione di un numero non indifferente di membri. La condizione carceraria raramente spezza il collegamento tra i detenuti ed il gruppo di appartenenza : al contrario, essi sono per lo più in grado di portare l'apparato strutturale-strumentale mafioso all'interno dell'istituzione carceraria, condizionandone pesantemente l'andamento e continuando ad operare per il perseguimento delle finalità loro proprie, grazie anche ai vari meccanismi di collegamento con gli associati in libertà.

Il comune stato di detenzione, peraltro, rinsalda il vincolo associativo, tanto che gli uomini d'onore in condizioni finanziarie precarie vengono aiutati economicamente durante la detenzione dalla famiglia di appartenenza e ciò anche per ricompensarli del contributo apportato all'associazione con la partecipazione a determinati omicidi che hanno pagato con condanne assai aspre, talvolta anche a vita.

L'unica eccezione alla permanenza del vincolo associativo è costituita dall'espulsione, ma neanche questo è sufficiente a troncargli il legame con l'organizzazione, risolvendosi piuttosto in un temporaneo

allontanamento del soggetto che può addirittura preludere ad una eventuale successiva riammissione in “cosa nostra”.

L’acclarata partecipazione all’organizzazione criminale mafiosa in un determinato periodo temporale, l’assenza di notizie in ordine alla sua eventuale espulsione, alla sua collaborazione con organi dello stato, la permanenza della condotta associativa in tempi successivi pur in assenza di specifici elementi probatori che qualifichino l’attività del partecipe costituiscono, a giudizio di questa Corte, elementi idonei a far ritenere ancora sussistente il vincolo associativo e quindi la responsabilità dell’imputato anche per i periodi successivi, senza che tale affermazione possa essere considerata una presunzione atta a invertire l’onere della prova, risultando invece una logica conseguenza dell’interpretazione delle regole che riguardano la partecipazione all’associazione criminale “cosa nostra”.

Può dunque concretamente affermarsi anche con Lucchese Giuseppe, la partecipazione dell’imputato all’associazione mafiosa in data successiva alla prima sentenza di condanna in termini di attuale permanenza nella struttura criminale.

Anche per lui infatti le chiamate dei collaboranti confermano l’inserimento di Lucchese in “cosa nostra” in un periodo temporale successivo a quello già oggetto di giudizio definitivo, sicchè nessun dubbio può sussistere in ordine alla insussistenza di qualsiasi ostacolo costituito da precedente giudicato.

In applicazione dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. specificamente avuto riguardo alla ininterrotta permanenza dell’imputato nel contesto associativo mafioso per un lungo arco temporale, all’accertata sussistenza di rapporti con esponenti di vertice dell’organizzazione appare

conforme a giustizia irrogare una pena la cui entità sarà indicata nell'apposita sezione della presente trattazione.

ROTOLO ANTONINO

Già condannato con sentenza della Corte di Assise di Palermo del 3.7.1991 irrevocabile il 24.6.1992.

Delle dichiarazioni dei collaboranti si riportano i passi salienti riguardanti l'imputato.

Buscetta :

Antonino Rotolo non lo conosce personalmente, bensì attraverso i racconti fattigli da un soldato della sua stessa famiglia che si chiamava Francesco Scrima, ed era uno della famiglia di Pagliarelli. Ne ha sentito parlare anche dopo, da Stefano Bontate che lo aveva in antipatia e lo accusava di avere un cognato Vigile Urbano, e quindi non lo riteneva degno di essere rappresentante... uomo di onore.

Sa che poneva la candidatura, quale rappresentante della famiglia di Pagliarelli, ma non sa se era poi diventato rappresentante nel 1980: a questa data si fermano i riferimenti del Buscetta.

Calderone :

Pubblico Ministero - Rotolo Antonino?

Calderone - Rotolo Antonino, l'ho conosciuto...

Pubblico Ministero - Quando lo conosce la prima volta?

Calderone - Era latitante, e l'ho conosciuto, lo ha portato Stefano Bontate nella riserva di caccia di Bronte l'ho visto tante volte...

Pubblico Ministero - Scusi, era latitante, come sa di questa latitanza?

Calderone - Perchè quando si presentava un uomo d'onore ti diceva vedi che è latitante non è che...

Pubblico Ministero - Ricorda a quando risale questa sua conoscenza?

Calderone - Ma la posso quantificare quando mio fratello era all'Ucciardone...

Pubblico Ministero - Quindi durante il processo...

Calderone - 71/73.

Pubblico Ministero - 71/73 della famiglia di...

Calderone - Pagliarelli.

Pubblico Ministero - Di Pagliarelli, ricorda se il Rotolo assunse cariche all'interno di questa famiglia?

Calderone - Non lo so.

Pubblico Ministero - Quindi lei lo conosce come uomo d'onore?

Calderone - Sissignore.

Pubblico Ministero - E poi lo incontra Roma nella circostanza che ha ricordato?

Calderone - Sissignore, forse l'ho incontrato dopo a Roma.

Andava nella riserva di caccia dei Calderone tra Bronte e Moletto non sa se aveva assunto cariche all'interno della famiglia di Pagliarelli.

Mutolo :

Rotolo Antonino lo conosce da tantissimo tempo, fin dal lontano '73 - '74. Dopo l'81 ha sentito che a Pagliarelli, comandava lui di fatto c'era come capo mandamento un certo Motisi Matteo, qualcuno lo chiamava

"Matteazzo" fino all'88, pero` in effetti quello che contava in questa famiglia era diciamo questo Rotolo Antonino. Ha sentito da Bagarella Luca che qualcuno di Pagliarelli era partito perche' era nato una specie di rottura in questa famiglia, tanto che avevano ucciso Mineo Salvatore, quello che aveva la gioielleria in corso Tukory, a qualche altra persona di cui non ricordo; Settimo Mineo diciamo era "canziato" noi diciamo che aveva paura se l'ammazzavano o meno e quindi insomma la figura piu` importante era questo Rotolo Antonino, che sostituiva in effetti il vecchio Matteo Motisi.

Pubblico Ministero - Quindi per quello che e` l'oggetto dell'imputazione cioe` avere contribuito a determinare la volonta` della commissione per l'omicidio dell'onorevole Lima il rapporto tra Rotolo e il capo mandamento formale, il Motisi Matteo o Matteazzo del quale parla lei, qual'era una responsabilita`...

Mutolo - No in questi casi e` questo cioe` che quella persona si tiene sempre diciamo con quella carica, per non dargli il dispiacere, il disonore perche' mantengono... c'e` anche questa etica che alcuni personaggi e` male che sono capo famiglia e dopo li tolgono oppure e` capo mandamento e dopo li tolgono; o si ammazzano oppure muoiono... Insomma e` un disonore se un capo mandamento viene tolto; quindi almeno per quello che io ne ho parlato la` in carcere nel '88, e` sempre capo mandamento ma anche io prima sentivo sempre queste voci che ormai il Rotolo Antonino ha un modo di fare molto scaltro, perche' si sa coltivare le amicizie importanti; quindi era l'unica persona ma addirittura che dopo di lui insomma c'era ancora chi comandava piu` del vecchio Matteazzo un certo Barone Paolo che aveva tutte le promesse che domani se questo Rotolo Antonino poteva morire, poteva... insomma l'unico che poteva sostituire diciamo come intelligenza, come abilita` era questo Barone Francesco Paolo.

Marchese :

Rotolo Antonino l'ha conosciuto e fa parte di Pagliarelli; aveva il ruolo di sostituto di Motisi Matteazzo, nel periodo in cui c'era l'inizio della guerra, erano sempre assieme e una volta lui lo ha fatto andare in una cascina in viale Michelangelo dove c'erano i Kalascinkov prima di uccidere Bontate Stefano e Inzerillo. C'era anche Antonino Rotolo, e quella e' stata la prima volta che il collaborante vide Antonino Rotolo.

Il collaborante non ha mai utilizzato i Kalascinkov, ma dette armi micidiali furono utilizzati in imprese omicidiarie in sua presenza.

Il mandamento di Pagliarelli era Matteazzo Motisi ma in sostituzione c'era Nino Rotolo. Se si doveva decidere qualcosa che coinvolgeva la responsabilita` di Pagliarelli era sempre necessario fare riferimento a Nino Rotolo. Il collaborante porta l'esempio di Michele Greco. Michele Greco era capo mandamento di Ciaculli, pero` tutto quello che veniva fatto ogni sera, lui con suo zio, Pino Greco andavano nella villa di Michele Greco e tutto quello che manovrava questa cosa era Pino Greco, loro si riunivano la`, erano dentro nell'ufficio che aveva Michele Greco, stavano la` dentro molte ore e tutto quello che durante il giorno loro commettevano passava da Pino Greco, era diciamo lui quello che dava molta carica in sostituzione di Michele Greco.

In carcere Marchese e' stato detenuto con Rotolo, all'Ucciardone.

Rotolo era molto rispettato perche', stava in cella con Pippo Calo` e un certo Sergio Graziolo romano e un altro che non ricorda perfettamente, forse Di Gesu`. Erano nella cella di fronte l'uno con l'altro e la sera ogni giorno stavano la` fino a tardi a chiacchierare, Gambino con Antonino Rotolo, da cancelletto a cancelletto.

(Le notizie riferite dal Marchese risalgono al maxiprocesso di 1° grado, negli anni '86/'87

Onorato :

Rotolo Antonino lo conosceva non personalmente, poi durante un viaggio fatto assieme sulla nave Cagliari-Palermo gli è stato presentato dallo stesso Filippo

Graviano nella veste di capo mandamento di Pagliarelli.

Cancemi :

Rotolo Antonino, è un soldato della famiglia di Pagliarelli. Il Cancemi lo ha conosciuto personalmente. Lui è un fortissimo trafficante di droga, e anche uno “valente”, nel senso che sa correre, sa sparare, è nel cuore di Pippo Calò e nel cuore di Riina, di Matteo Motisi che è suo capo mandamento.

I rapporti fra Rotolo Antonino e Matteo Motisi sono buonissimi

Brusca :

Rotolo Antonino: per me... il capomandamento è Motisi Matteo (Rotolo Antonino non so se era sottocapo, era consigliere, comunque il capomandamento era Matteo Motisi).

Rotolo Antonino rivestiva sempre il ruolo che partecipava alle fasi più importanti, quelle che erano allora le competenze con la guerra di mafia contro i cosiddetti perdenti. Aveva un ruolo importante, quindi non so se era a conoscenza anche di questo fatto.

Il Motisi Matteo al quale fa riferimento il Brusca non è quello che ha il soprannome di Giovanni Motisi "u pacchiuni"... *Non sono parenti. E*

Rotolo Antonino sebbene in carcere, aveva sempre un punto di influenza sia nel mandamento di Pagliarelli sia in quello di Porta Nuova, Perché quando fu l'assegnazione di Salvatore Cucuzza come reggente assieme a Vittorio Mangano, la segnalazione arrivò da Rotolo Antonino.

Drago :

Prendeva gli appuntamenti a Lucchese in zona Pagliarelli presso una fiaschetta (da Antonino Lavenia) in corso Calatafimi perchè il Lucchese voleva incontrarsi con Motisi.

Della qualifica di Rotolo (capo mandamento di Pagliarelli) apprende da Graviano Giuseppe.

Siino :

Non ha conosciuto Rotolo se non in carcere, non ha avuto nessun tipo di rapporto.

Ferrante :

Non conosce Rotolo al pari di La Barbera.

Plurime dichiarazioni di collaboranti attestano che Antonino Rotolo è un uomo d'onore del mandamento di Pagliarelli indicato come valoroso

partecipe a numerose imprese criminali che hanno coinvolto il suo mandamento.

Egli viene indicato come il responsabile di fatto del mandamento suddetto, formalmente retto da Matteo Motisi classe 1918.

In particolare, Mutolo, Marchese e Drago affermano che egli è colui che di fatto prendeva le decisioni per il mandamento.

Se è vero dunque che la qualità di capomandamento di Pagliarelli da parte di Motisi Matteo all'epoca dell'omicidio Lima risulta da convergenti ed inequivocabili dichiarazioni rese dai collaboranti a quel tempo inseriti in "cosa nostra" e che non vi era stata mai una destituzione del Motisi predetto dalla carica di capo mandamento cui competeva di deliberare in ordine agli omicidi eccellenti, tuttavia lo stesso non è stato addotto come imputato nel presente processo.

Il Rotolo invece ha sempre rivestito una leadership di fatto nel suo territorio.

Il Rotolo è stato addotto al dibattimento quale coimputato dell'omicidio dell'onorevole Lima sul presupposto che fosse membro di fatto della commissione e come tale avesse contribuito volitivamente alla formazione delle decisioni al posto del titolare apparente e formale Matteo Motisi.

Tuttavia ad una più approfondita analisi delle dichiarazioni dei sopracitati collaboranti e con l'aggiunta di quanto illustrato da Cancemi e Brusca, si è accertato che pur essendo il Rotolo un uomo d'onore dotato di notevole carisma e una indubbia leadership di fatto, il Matteo Motisi non si sarebbe limitato a farsi rappresentare dal Rotolo ma sarebbe stato portatore in prima persona della volontà del mandamento in seno alla commissione.

Si deve tenere conto inoltre del fatto che il Rotolo è stato detenuto dal 29 marzo del 1985, catturato a Roma insieme a Pippo Calò.

Secondo le regole interne dell'associazione "cosa nostra" non essendo il Rotolo il capo mandamento titolare e non sussistendo la prova che egli abbia partecipato alle sedute della commissione e poichè non vi sarebbe stato l'obbligo che il predetto Rotolo venisse interpellato sulle decisioni da assumere, la posizione di fatto che per lui viene in rilievo non implica la condivisione delle deliberazioni adottate con altri al di fuori del mandamento.

Risulta infatti che il Rotolo non fa parte dell'organo di vertice, di governo, dell'organo decisionale, da un punto di vista organico, ordinamentale, formale : ne consegue che non sussistendo prova sufficiente della sua partecipazione alla deliberazione dell'omicidio Lima, sussistendo viceversa la prova positiva che lo stesso non è formalmente capomandamento non può essere affermata la penale responsabilità in ordine alla determinazione dell'omicidio Lima.

Discorso diverso riguarda il suo attuale inserimento nella compagine criminale di "cosa nostra" per il quale va affermata la colpevolezza in ordine al reato associativo sia pure in continuazione alla precedente sentenza di condanna perchè riguardante un arco temporale successivo alla sentenza citata.

DI MAGGIO PROCOPIO

Condannato con sentenza della Corte di Assise di Palermo del 6 maggio 1989 divenuta irrevocabile il 13.02.1990 per il reato di cui all'art. 416 bis alla pena di anni 6 e mesi 11 di reclusione.

Appare opportuno riportare i passi più significativi delle dichiarazioni dei collaboranti riguardanti l'imputato:

Buscetta :

Ha conosciuto Procopio Di Maggio fino agli anni '60 quale uomo d'onore di Cinisi e per quanto a sua conoscenza non ha mai fatto parte della commissione almeno fino all'83 (secondo le sue conoscenze)..

Calderone :

Di Maggio Procopio, è un uomo d'onore della famiglia di Gaetano Badalamenti. Cinisi.

Mutolo :

Conosco il figlio; lui non ricordo di conoscerlo ma sicuramente lo conosco. Fin dal '81 dopo l'omicidio di Nino Badalamenti e` stato messo lui come capo del gruppo, perche' era sempre in forse quella venuta di Gaetano Badalamenti. Dopo negli anni a seguire ho saputo che era diventato capo mandamento di Cinisi con il sostituto che era Palazzolo Vito, l'americano.

Pubblico Ministero - *Ha mai sentito parlare di tentati omicidi subiti da Di Maggio Procopio?*

Mutolo - *Si intorno a quel periodo.*

Pubblico Ministero - *Sa da chi furono posti in essere, a livello di mandanti ovviamente?*

Mutolo - *Sono stati posti... si attribuivano a Gaetano Badalamenti, tanto che l'eliminazione del Nino Badalamenti e dopo di tutti i suoi parenti appunto erano scaturiti perche' attraverso qualche persona che moriva o che sparavano, si attribuiva al Gaetano Badalamenti diciamo la venuta a Cinisi. E dopo c'era magari che portava la sua presenza a Cinisi e quindi sono scaturiti in quel periodo...*

Pubblico Ministero - *Per quella che e' la sua conoscenza Di Maggio Procopio era vicino ai Corleonesi?*

Mutolo - *Si.*

.....

.....*dopo che l'omicidio di Badalamenti Antonino, possono passare sei mesi, otto mesi, io so che ci danno la reggenza insomma a questo Procopio Di Maggio. La data precisa io non mi ricordo dopo quando tempo venne ucciso, pero` so che mentre lui era alla piazza con altre persone subi` un'attentato in cui insomma si ci dava la colpa al Badalamenti Gaetano.*

Mutolo*fino a quando io sono in contatto con i detenuti e parliamo con i detenuti io so che Di Maggio Procopio e` capo mandamento di Cinisi.*

Avvocato Leo - *Cioe` fino a quando, mi puo` dire la data?*

Mutolo - *Guardi con certezza, fino all'89 insomma 90 , con certezza, pero` non e` che io ho sentito che avevano tolto diciamo a Procopio Di Maggio, insomma io parlo di cose che mi ricordo con assoluta certezza che a volte si parlava, erano cose per aggiornarci un pochettino.*

Marchese :

Di Maggio Procopio fa parte di Cinisi, del mandamento di Cinisi, pero` io non lo conosco, ho appreso sempre voci che giravano in carcere, ne parlavano i Madonia insomma con queste persone spesso si parlava del piu` e del meno. Vito Palazzolo era in sostituzione di questo Di Maggio Procopio. Io mi riferisco all'85 del fatto che... come mandamento c'era questo Di Maggio Procopio...

Avvocato Leo - Nell'85 capo mandamento c'era Di Maggio Procopio?

Marchese - Si. L'ho appreso io...

Avvocato Leo - Da chi lo ha appreso?

Marchese - L'ho appreso da altri uomini d'onore...

Avvocato Leo - Da chi?

Marchese - Per esempio da Madonia, da Geraci...

Avvocato Leo - Da Geraci chi?

Marchese - U vecchiu, da Nenè Geraci... da u zi Giacupu, quelli che eravamo in quel periodo a Trapani...

Presidente - Chi è u zi Apico?

Marchese - U zi Apicu Riina, cugino di Salvatore Riina, quello di Bologna, Giacomo Riina.

Avvocato Leo - Dov'è che sono avvenuti questi discorsi che..

Marchese - Mi sono venuti che eravamo concentrati nel carcere di Trapani, che... praticamente nei vari carceri che si stava iniziando il maxi processo, allora ci hanno preso dei vari carceri dove noi eravamo e ci hanno concentrato tutti a Trapani.

Drago :

Di Maggio Procopio: ne ha sentito parlare da Giuliano Giuseppe (detto “u Fulinaru”, uomo d’onore di Corso dei Mille e cugino di Lucchese Giuseppe). Era di Cinisi e Giuliano diceva che era una persona all’epoca in contrasto con i corleonesi.

“Ho sentito parlare di Di Maggio Procopio da tale Giuliano Giuseppe “u Fulunaru” mentre ero in carcere. Mentre era fuori invece non ne ha sentito parlare”.

Cancemi :

Cinisi : fino a un certo punto c'era Di Maggio Procopio che poi io qua ho sentito da Biondino che mi disse che se avevo bisogno del mandamento di Cinisi, di rivolgermi a Partinico, poi cosa è successo con esattezza non lo so. Una cosa che ho pensato io... ho pensato che avessero trasferito il mandamento a Partinico, questa una cosa che ho pensato io, però il mandamento sapevo che era questo Procopio Di Maggio.

Avvocato Leo - Fa parte della commissione riferendoci all'anno '92 cioè all'anno in cui è stato commesso l'omicidio Lima. Faceva parte della commissione il Di Maggio Procopio?

Cancemi - Allora devo cominciare da prima per dare la risposta signor Presidente. Io sapevo che negli anni 81/82 così un po anche più avanti, che lui faceva parte della commissione. Poi però questa è stata una mia deduzione, una mia convinzione senza che io lo ho avuto spiegato da nessuno. Nell'87/88 se ricordo bene Biondino Salvatore... che Biondino Salvatore per capire alla Corte che era la persona nel cuore di Riina, quello che sapeva tutto, quello... era a livello di Riina Biondino Salvatore.....mi disse... se hai bisogno del mandamento di Cinisi rivolgiti a Partinico là nel mandamento di Geraci. E allora non mi ha detto altro. Io

ho capito che questo qua non poteva essere più capo mandamento però ripeto è stata una mia convinzione e questo è quello che so io.

Avvocato Leo - Allora signor Cangemi le devo contestare che nel verbale del 31 marzo 94 alle ore 17:30 davanti al G.I.P di Palermo, lei ha dichiarato: Di Maggio Procopio era capo mandamento di Cinisi. Ma dopo gli attentati di cui fu fatto oggetto non partecipò più alle riunioni della commissione. Quindi lo dice non come deduzione ma come fatto certo. Per quanto mi risulta il territorio del mandamento di Cinisi fu aggregata a Partinico ecc... Nulla so sulla posizione attuale di Di Maggio Procopio. Mentre nel 94... marzo 94 la stessa cosa ha dichiarato nell' ottobre, la stessa cosa ha dichiarato successivamente anche davanti la Corte di Assise di Reggio Calabria...

Cancemi - Si.

Avvocato Leo - Del 19/10/94 ha fatto sempre... cioè non ha detto che era una sua supposizione. Ma ha detto che era... lo ha dato come fatto certo. Cioè che da quando aveva ricevuto gli attentati non ha mai fatto parte della commissione?

Presidente - Non ha detto neppure questo avvocato Leo. Ha detto che non lo ha visto alle riunioni della commissione?

Cancemi - Io non lo ho visto mai.

Avvocato Leo - No, no, mi perdoni. La contestazione era che nei verbali che ho citato, lui dice: dopo gli attentati di cui fu fatto oggetto non partecipò più alle riunioni della commissione...

Cancemi - E perchè prima sapevo che faceva parte della commissione.

Siino :

Di Maggio Procopio lo conosco perche' era... e' di Cinisi, aveva, gestiva un rifornimento di benzina e poi... e' suocero di certo Alessandro Brigati di Partinico che io conosco benissimo, con cui ho avuto a che fare per questioni di appalti.

Brusca :

Procopio Di Maggio. Non è capomandamento. E' uomo d'onore. ma non è capomandamento, perché il mandamento di Cinisi è stato sciolto e frammentato. I vari paesi poi sono stati aggregati ai paesi, ai mandamenti limitrofi.

Con riguardo alla posizione processuale di Di Maggio Procopio bisogna evidenziare che al predetto, il fatto omicidiario in esame è stato addebitato sulla base della sua riferibilità all'organo direttivo dell'associazione mafiosa "cosa nostra" e della ritenuta appartenenza alla commissione anche del suddetto Di Maggio.

Le risultanze probatorie acquisite nel presente processo non consentono tuttavia di affermare che l'imputato predetto sia stato componente della struttura di vertice all'epoca dell'omicidio Lima.

Infatti, deve al riguardo rilevarsi che le prime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra cui Mutolo e Marchese, in merito al ruolo svolto dal Di Maggio Procopio in seno alla commissione risultano contraddette dalla collaborazione del Cancemi che va considerata una fonte più autorevole e qualificata per avere egli fatto parte della commissione fino al 1993.

Egli, infatti, cooptato nell'organo direttivo di "cosa nostra" dopo l'arresto del capomandamento Calò Giuseppe, è rimasto in commissione ininterrottamente fino al luglio del 1993, epoca appunto della sua collaborazione.

Mutolo aveva confermato l'appartenenza del Di Maggio al vertice di "cosa nostra" sottolineandone la vicinanza fin dagli inizi degli anni '80 con i corleonesi che avevano deciso di eliminare il capo storico di Cinisi Nino Badalamenti e di sostituirlo con il Di Maggio ed aveva anche soggiunto di non avere mai saputo che il di Maggio avesse perduto la sua carica a Cinisi almeno fino agli anni '90.

Marchese aveva sostenuto di avere appreso in carcere che il Di Maggio era il capo mandamento di Cinisi e tale notizia aveva appreso nel carcere di Trapani nel 1985 ed inoltre non aveva mai saputo di mutamenti al vertice nel mandamento di Cinisi.

Il Cancemi, invece, nel ricostruire le vicende relative alla composizione della commissione nel tempo, ha espressamente riferito che con riguardo alla rappresentanza del mandamento di Cinisi ed alla posizione di Di Maggio Procopio lo stesso è stato appunto capo mandamento sicuramente sino all'87-88, mentre successivamente la sede del mandamento sarebbe passata a Partinico assunto nel frattempo a maggiore potenza tale da avere inglobato il territorio di Cinisi.

Questa emergenza appare confermata anche dalle dichiarazioni di Brusca secondo il quale il mandamento di Cinisi era stato smembrato ed era stato assorbito dal territorio di Partinico.

Peraltro, sempre lo stesso Cancemi ha affermato che non solo Di Maggio aveva perduto la carica di capo mandamento con la conseguenza che il mandamento di Cinisi era stato aggregato a quello di Partinico, ma

anche che non lo aveva visto partecipare alle riunioni della commissione, almeno da quando lui sedeva nello stesso consesso.

Emerge chiaramente una contraddizione tra le dichiarazioni di Marchese e Mutolo i quali hanno indicato Di Maggio Procopio come membro della commissione fino al '92, (sulla base delle loro conoscenze de relato) e quanto affermato da due membri autorevoli della commissione che hanno escluso siffatta circostanza.

Non c'è dubbio che le dichiarazioni di Cancemi e Brusca siano connotate da maggiore affidabilità e credibilità in ordine alla composizione della commissione di cui entrambi hanno fatto parte introducendo rispetto alla posizione processuale del Di Maggio, un consistente elemento di equivocità circa la sua partecipazione all'attività dell'organo direttivo del sodalizio mafioso.

Deve dunque escludersi sulla base della testimonianza diretta di Cancemi e Brusca che il Di Maggio nel periodo in cui fu deliberato e commesso l'omicidio Lima fosse componente della commissione, di conseguenza lo stesso deve essere assolto dall'imputazione ascritta per non aver commesso il fatto.

Ciò posto, va rilevato che, con riferimento all'imputazione di reato associativo a carico del prevenuto, è stato invocato dalla difesa del Di Maggio l'applicazione del principio del "*ne bis in idem*" di cui all'art. 649 c.p.p. che sancisce il divieto di un secondo giudizio nei casi in cui il medesimo fatto sia stato già oggetto di precedente pronuncia definitiva e si è chiesta una declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per la sussistenza di precedente giudicato, sul presupposto che il Di Maggio fosse

stato condannato dalla Corte di Assise di Palermo nel processo cosiddetto maxi bis, con sentenza del 6 maggio 1989 passata in giudicato.

Orbene, il fatto che le risultanze processuali abbiano acclarato che il Di Maggio nel 1992 non risultava più a capo di un mandamento non significa che lo stesso fosse stato espulso dall'organizzazione o avesse volontariamente receduto dalla stessa. Al contrario, le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti sono del tutto concordi nel riferire in termini di assoluta certezza circa l'organica e attuale partecipazione del Di Maggio alla struttura associativa (almeno fino a quando Brusca Giovanni ne ha fatto parte), secondo lo schema tradizionale per cui la qualifica di uomo d'onore una volta assunta non viene più persa anche in assenza di specifiche condotte delittuose poste in essere per il raggiungimento dei fini e degli scopi associativi.

Ne consegue l'affermazione della permanenza del Di Maggio all'interno dell'organizzazione criminale "cosa nostra", il cui "statuto" non ammette recesso da parte di chi abbia formalmente assunto la qualifica di uomo d'onore, sicchè nessuna perplessità può sorgere sulla ulteriore protrazione della condotta partecipativa del prevenuto in questione, non dovendosi all'uopo esigere sul piano probatorio la ricerca esasperata di un ulteriore *"contributo effettivo ed attuale ancorchè minimo apportato alla vita dell'ente quale requisito della condotta, un contributo anche marginale apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo"*, come preteso dalla difesa, poichè l'adesione all'organizzazione mafiosa, una volta accertata sul piano storico-processuale, non richiede la prova specifica di una continua commissione di fatti e comportamenti quali espressione della condotta associativa, quando è dimostrato che il soggetto sia rimasto legato al consorzio

delinquenziale di appartenenza e sia accertata la carica criminogena dell'organismo associativo predetto.

Invero, posto che il delitto di stampo mafioso è un delitto permanente, la condotta si protrae e l'adepto rimane associato fino a quando permangono l'associazione e la partecipazione ad essa, poichè la protrazione dell'evento si verifica per volontà del colpevole e coincide con l'attività da lui svolta e diretta a farla perdurare . Il singolo partecipa all'associazione - la quale ha lo scopo di commettere delitti o meglio si avvale del metodo intimidatorio per i fini previsti dall'art. 416 bis c.p.-realizza il reato nel momento in cui consapevolmente partecipa all'associazione. Non occorre evidentemente la prova che ogni associato usi quel metodo operativo e persegua il programma prefisso dall'ente criminale, bastando per la prova della condotta del singolo, che esso faccia parte dell'associazione nella quale è tipico perseguire quel programma ed è tipico l'uso di quel metodo.

E' probatoriamente più fruttuoso, invece, ricercare eventuali fatti che depongano per il venir meno della partecipazione del soggetto all'associazione che, nel caso in ispecie, non è dato rinvenire.

Per quanto riguarda il Di Maggio, a fronte della precisa indicazione del Brusca circa la qualità di uomo d'onore dell'imputato almeno fino agli anni della sua militanza in "cosa nostra" (1996), nessuno degli altri collaboratori ha avuto conoscenza che lo stesso abbia reciso i vincoli con l'organizzazione o sia stato estromesso da suo seno (non bastando che sia stato accantonato o "posato", secondo il gergo mafioso).

Ne deriva ragionevolmente che, non risultando che l'imputato abbia manifestato apprezzabili comportamenti di reale recesso dalla stessa, deve ritenersi giustificata l'ulteriore pronuncia di condanna per il reato di cui

all'art. 416 bis cp con l'applicazione del regime della continuazione con la precedente condanna passata in giudicato.

BONO GIUSEPPE

Con riguardo alle vicende personali e processuali del Bono, risulta dalla documentazioni in atti che l'imputato aveva riportato condanna in seno al maxiprocesso con sentenza in data 16 dicembre 1987; la Corte d'Assise d'Appello, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, lo aveva condannato, per il reato di partecipazione all'associazione "cosa nostra", in data 3 luglio del 1991, alla pena di anni 8 di reclusione, sentenza divenuta irrevocabile il 24.6.1992.

Dopo la scarcerazione per fine pena il 14.02.1991, il Bono, destinatario di un provvedimento di divieto di risiedere in alcune città italiane, si stabiliva nel centro di Arsiè in provincia di Belluno. Successivamente veniva raggiunto, tra l'altro, da un provvedimento di obbligo di dimora in un comune della Sicilia.

Richiamando le dichiarazioni rese dai collaboranti nel corso dell'istruzione dibattimentale si rileva che :

Buscetta :

Conosceva Giuseppe Bono personalmente sin dagli anni '60 quale capo mandamento di Bolognetta.

Calderone :

Conosceva Bono Giuseppe come rappresentante di Bolognetta, abitava a Milano, aveva degli uomini d'onore “suoi” sempre a Milano. In seno a “cosa nostra” aveva appreso che lo stesso commerciava in stupefacenti. Lo conosceva soltanto come capo famiglia; una volta venne invitato alla Favarella, dopo la morte di suo fratello Giuseppe (avvenuta l'8 settembre 1978), ed avendolo ivi incontrato, Nitto Santapaola, pure presente, lo informò che era un capo mandamento.

Mutolo :

Bono Giuseppe lo conobbe subito dopo gli anni '70: nel '76, '74; lo vedeva diverse volte a Milano, seppe che era capo mandamento di Bolognetta, fino al '89 - '90... nel '91... cioè fino agli ultimi periodi in cui il collaborante era ristretto nel carcere di Spoleto. Non ha saputo ricordare se all'epoca dell'omicidio Lima fosse stato presente o meno in quell'istituto penitenziario (in realtà Mutolo era stato detenuto con Bono presso il carcere di Spoleto fino al 16.12.1989).

Marchese :

Per quanto a sua conoscenza, come appreso in ambiente carcerario, Bono Giuseppe “*faceva parte di Bolognetta*”, capo mandamento e capo della commissione, però non ha saputo se attualmente (all'epoca della deposizione in data 9.5.1995) fosse ancora capo mandamento di Bolognetta.

Il Marchese ha riferito che, a suo tempo, del mandamento di Bolognetta, avevano fatto parte le famiglie di Misilmeri, Baucina, Ciminna, Marineo e la stessa Bolognetta.

Onorato :

Non conosceva Bono Giuseppe; ne sentiva parlare da Gaetano Carollo, ai tempi in cui Gaetano Carollo era a Milano; sentiva parlare di lui anche dai Fidanzati, quale capo mandamento di Bolognetta.

Drago Giovanni :

Di Bono Giuseppe ha sentito parlare: *“nella famiglia di Bolognetta è un grande personaggio di spicco nell’organizzazione mafiosa”*.

Cancemi :

Circa l’attuale inserimento organico del Bono in posizione di rango elevato nell’organigramma mafioso, merita di essere riportata, sul tema, la parte più significativa dell’esame del PM e del controesame della difesa dell’imputato Cancemi Salvatore:

Pubblico Ministero - *Bono Giuseppe ne ha mai sentito parlare o lo ha conosciuto?*

Cancemi - *Si. Bono Giuseppe è rappresentante della famiglia di Bolognetta. Io ho potuto fare un po di confusione, però io sempre dico quello che mi risulta. Bono Giuseppe io l’ho conosco come rappresentante della famiglia di Bolognetta, che fa mandamento a San Giuseppe Jato. Siccome qua c’è un fratello Alfredo, Alfredo Bono che fa parte della famiglia di San Giuseppe Jato. Quindi per me ripeto l’ho conosco come rappresentante della famiglia di Bolognetta.*

Pubblico Ministero - *E secondo le sue conoscenze Bolognetta farebbe parte del mandamento di San Giuseppe Jato.*

Cancemi - *Esattamente.*

Nel corso del controesame sullo stesso tema:

Cancemi - *Io ho detto che Bono Giuseppe è rappresentante della famiglia di Bolognetta.*

.....

Avvocato Reina - *Poi ad un certo punto lei avrà saputo che nel febbraio del 1991 Bono Giuseppe viene scarcerato per avere scontato l'intera pena alla quale è stato condannato e non ritorna più in Sicilia, ma a vivere in un paesino del Veneto ecc... Ecco dopo quel periodo che cosa le risulta in concreto. Le risulta qualcosa?*

Cancemi - *Ma io questo lo sto sentendo da lei.*

Avvocato Reina - *Non sapeva che era stato scarcerato?*

Cancemi - *Io da lei lo sto sentendo. Io non l'ho detto mai. E' la prima volta lo sto sentendo da lei, che cosa vuole dire lei, deve essere più chiaro perchè io ho la quinta elementare avvocato. Mi faccia capire cerca di essere più...*

Avvocato Reina - *Le risulta dopo il maxi-uno un'attività di Bono Giuseppe come capo della famiglia di Bolognetta?*

Cancemi - *Senta io (incomprensibile..). il 22 luglio del 93 con assoluta certezza, 22 luglio del 93 con l'assoluta certezza Bono Giuseppe è rappresentante della famiglia di Bolognetta. So pure che un grossissimo trafficante di droga " che ne ha maniato chiossà iddro ca tutto u resto di cristiani ca ci sono supra a terra" e se non lo ha capito glielo dico in Italiano.*

Avvocato Reina - *C'è un giudicato assolutorio, io credo alle sentenze nel bene o nel male.....*

Cancemi - *Si questo so di Bono Giuseppe e quindi Bono Giuseppe le posso dire con assoluta certezza che fino ad oggi è rappresentante, anzi io non so se qua ho commesso un pochettino di confusione, me lo faccia dire*

però non sono sicuro onestamente. Lo voglio dire per come io ho potuto commettere questa confusione. Io ho detto sempre che Bono Giuseppe è rappresentante della famiglia di Bolognetta, e lo continuo a dire sempre perchè è la verità. Però non escludo che potrebbe essere... ora lei mi può dire ma questo lo sta dicendo ora. Si lo sto dicendo ora e spiego perchè lo sto dicendo ora. E non escludo che potrebbe essere... rappresenta anche capo mandamento. Perchè dico questo? Perchè Bono Alfredo è in famiglia forse è consigliere della famiglia di San Giuseppe Jato. E quindi io qui ho potuto commettere qualche errore su Bono Giuseppe. Pensando che quello che fa parte della famiglia di San Giuseppe Jato Bono Alfredo, quindi io ho detto con tutta onestà che lui è rappresentante della famiglia di Bolognetta. Ma arrivando a questo punto, mi vengono dei grossi dubbi, che lui potrebbe essere anche il capo mandamento di Bolognetta. Ho finito.

Avvocato Reina - Bolognetta ha mandamento?

Cancemi - Eh l'ho spiegato. Questa è la spiegazione che posso dare.

Avvocato Reina - Lei ha parlato di un mandamento di di Bel Monte Mezzagno che comprende Bolognetta?

Cancemi - Sì però io ho detto... prima ho detto le cose per come io li so. Però ho detto pure ora che mi vengono dei grossi dubbi, che il mandamento ci può essere anche a Bolognetta. Per come io l'ho spiegato facendo confusione con fratello di Alfredo che in famiglia è San Giuseppe Jato.

Avvocato Reina - Lei dinnanzi alla Corte di Assise di Reggio Calabria a Padova ha escluso a domanda specifica tassativamente non più di un paio di mesi fa che Bono Giuseppe fosse capo mandamento.

Cancemi - L'ho escluso...

Avvocato Reina - Lo aveva già escluso?

Cancemi - *Ma l'ho escluso anche qua in questa Corte. Qui lo dico sì per me Bono Giuseppe è rappresentante della famiglia di Bolognetta. però sto dicendo ancora, lo ripeto di nuovo che io ho potuto fare una confusione, io sto dicendo ho potuto fare una confusione con Alfredo Bono, che in famiglia ha San Giuseppe Jato. Quindi con questa confusione mi ha portato sicuramente fuori strada. Però non ho la certezza e non lo dico. Dico per me Bono Alfredo è rappresentante della famiglia di Bolognetta e questo lo sto dicendo ora è vero che io ho detto la in quella Corte a Reggio Calabria dove lei dice sì Bono Alfredo Giuseppe è rappresentante della famiglia di Bolognetta e lo confermo anche qua.*

E' opportuno specificare che la confusione che sembra assalire il collaborante interrogato, riguarda il mandamento in cui sarebbe confluita la famiglia di Bolognetta e giammai la posizione del Bono e la carica da lui ricoperta fino all'epoca del pentimento del predetto Cancemi, circostanza che ha ripetuto più volte in maniera quasi ossessiva.

Infine per Brusca :

Bono Giuseppe era capomandamento di Bolognetta, che poi anche quest'altro mandamento è stato "debellato". Poi egli sa che in seguito Bolognetta è stata aggregata a Belmonte Mezzagno. Quindi è cambiato il mandamento; per l'omicidio Lima non era più capomandamento. E comunque la famiglia di Bolognetta ha perso il mandamento...

Dalla ricognizione critica delle dichiarazioni dei collaboranti esaminati nel corso del dibattimento è dunque emerso che l'imputato Bono Giuseppe ha rivestito una precisa posizione all'interno del sodalizio

mafioso “cosa nostra” . I pentiti di epoca più remota (Buscetta, Calderone, Mutolo, Marchese), al pari di Drago e Onorato hanno evidenziato che parte degli interessi economico-criminali del Bono si indirizzavano anche sul continente, senza che egli abbia mai perso i contatti con il territorio isolano, avendo sempre conservato la carica di rappresentante della famiglia di Bolognetta.

Sia Cancemi sia Brusca, membri autorevoli fino ad epoca recente della commissione, hanno concordato nel fatto che (la famiglia di) *Bolognetta avesse perduto il mandamento* l'uno indicando l'assorbimento in quello di San Giuseppe Jato desunto dalla collocazione del fratello Alfredo del Bono, l'altro indicandone l'aggregazione nel mandamento viciniore e più potente di Belmonte Mezzagno, secondo la regola mafiosa che il territorio segue la persona che alla alta carica viene designata. A prescindere dalla odierna aggregazione mandamentale, comunque, non risulta soppressa la cellula territoriale di base della famiglia di Bolognetta, di cui il Bono viene indicato come mai deposto rappresentante.

Appare certo, dunque, alla stregua delle ultime acquisizioni processuali, che Bono Giuseppe è rimasto capo della famiglia di Bolognetta mentre in precedenza era stato anche capo del relativo mandamento; non risulta, al contrario, sulla base delle sopra illustrate emergenze probatorie, che avesse rivestito più questa carica - e quindi di membro della commissione - al momento dell'omicidio Lima . Infatti egli è chiamato a rispondere, nel presente processo, del reato di associazione mafiosa.

Deve ritenersi acquisita la prova della ulteriore permanenza del vincolo associativo in capo all'imputato anche in epoca successiva al 3 luglio 1991, laddove le vicende carcerarie non valgono a scalfire la solidità

del vincolo predetto, vieppiù ove si consideri che l'imputato, nuovamente libero, è rimasto attestato in posizione di rilievo nell'organizzazione "cosa nostra" e nessuno dei collaboratori più recenti ha avuto notizia ed ha rivelato che lo stesso abbia reciso i vincoli con la "realtà familiare"-nell'accezione mafiosa - di cui ha continuato a rimanere ancorato e, sul punto, neppure la difesa ha avanzato alcuna deduzione, limitandosi ad evidenziare che durante la permanenza dello stesso nel piccolo centro di Arsìe non aveva dato alcun adito alle locali forze di polizia di intervenire sul suo conto.

Orbene, il preteso temporaneo isolamento in cui si sarebbe ritirato il Bono nel citato paese del Veneto, non può certamente significare che fossero stati troncati o interrotti, da parte sua, i rapporti con l'organizzazione mafiosa, atteso che il reato associativo è un reato a condotta libera che si esplica in molteplici e svariati settori di interessi e non risulta che lo stesso fosse stato nel frattempo allontanato, sospeso, "posato" o espulso dal seno dell'associazione predetta.

La Corte di Cassazione, oltre che nella sentenza (n. 80 del 30 gennaio 1992) che ha definito il primo maxi processo a "cosa nostra", anche più recentemente, ha ribadito che la partecipazione ad associazione di stampo mafioso, data la natura totalizzante di tale organizzazione, implica necessariamente l'effettivo far parte della medesima con accettazione delle sue regole e finalità al fine di ampliarne la sfera di influenza e di favorirne la realizzazione delittuosa con la permanente messa a disposizione della propria attività: conseguentemente, per l'integrazione della fattispecie associativa di cui all'art. 416 bis cod. pen., non occorre che ogni partecipe si renda protagonista di specifici atti delittuosi attraverso i

quali il sodalizio raggiunge i suoi scopi” (Cass. sez. I pen. 30 settembre / 21 novembre 1994 n. 4148) .

Sul punto, la Suprema Corte (sez.1 19.5./29.7.1993 n. 2400) ha persino escluso la cessazione della qualità di uomo d'onore addirittura quando l'imputato sia stato “posato”, dato che con tale espressione si intende indicare un soggetto “operativamente accantonato”, ma non estromesso dall'organizzazione della quale continua ad essere membro.

Ne consegue che, stante la particolare pericolosità della associazione “cosa nostra” e la perpetuità del vincolo associativo che avvince i suoi adepti, non risultando che l'imputato abbia manifestato apprezzabili comportamenti di reale recesso dalla stessa, deve ritenersi giustificata l'ulteriore pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cp con l'applicazione del regime della continuazione con la precedente condanna passata in giudicato.

TROIA MARIANO TULLIO

Il Troia era stato originariamente indicato in qualità di sostituto di Giacomo Giuseppe Gambino, capo mandamento di San Lorenzo, mentre a seguito delle più recenti acquisizioni probatorie si è accertato che l'imputato ha ricoperto la carica di “consigliere” del mandamento citato.

Come tale egli viene indicato da Ferrante e Onorato, uomini d'onore dello stesso mandamento, viene indicato altresì da Cancemi, già autorevole membro della commissione provinciale di Palermo: in assenza di una qualificata posizione all'interno dell'organo di vertice di “cosa nostra” (nè quale titolare nè in veste di sostituto) ed esclusa la di lui partecipazione alle

decisioni assunte dall'organismo collegiale, l'imputato è stato rinviato a giudizio in relazione al solo reato associativo.

Del peso criminale dell'imputato hanno parlato diversi collaboranti:

Buscetta :

“Ho conosciuto il padre di Troia Mariano Tullio, ho conosciuto il figlio in casa di Salvatore Inzerillo ed era il rappresentante... per lo meno aspirava a quell'epoca ad essere rappresentante della famiglia di San Lorenzo, dove suo padre era stato rappresentante da sempre”.

Mutolo :

Io lo conosco pure da tantissimo tempo. L'ho conosciuto... ho mangiato tantissime volte nella tenuta che ha lui, dopo il Cervello, dopo la clinica (incomprensibile...) non mi ricordo come si chiama il fondo; lui aveva allora la villa e la casa d'acqua che deva acqua a tutti i giardini. Dopo so che si e` fatto altre ville la` vicino, ma comunque quando io andavo a mangiare, andavo nella villa vecchia dove c'e` la casa dell'acqua, la pompa dell'acqua, che vendono l'acqua " u puzzu " diciamo. Ci andavo con Michelangelo La Barbera, ci andavo con Inzerillo, con Di Maggio, cioe` tutti personaggi allora vicini a quella corrente che era quella di Gaetano Badalamenti.

Pubblico Ministero - Lei lo ha conosciuto con quale qualifica all'interno di “cosa nostra”?

Mutolo - *Io l'ho conosciuto sempre diciamo come un mafioso semplice pero` quotato di un forte carisma perche' il padre di lui, il vecchio Mariano Troia, negli anni '60 insieme a Vincenzo Nicoletti erano le*

persone piu` importanti di tutta la Sicilia. Erano i mafiosi che facevano piu` paura della Piana dei Colli.

Cancemi :

Troia Mariano Tullio, è consigliere della famiglia di San Lorenzo, di Pippo Gambino.

Onorato :

“Ho conosciuto Troia Mariano personalmente, in quanto uomo d'onore “consigliere” della famiglia del mandamento di S. Lorenzo, e cioè del mandamento di Pippo Gambino da quando è stato creato il mandamento nel 1982.”

Ferrante :

Dopo l' uccisione del Riccobono verso il 1983, è stata ricostituita la famiglia di San Lorenzo con rappresentante Giuseppe Gambino, consigliere Mario Troia, sottocapo Pino Buffa.

Troia Mariano è il consigliere della famiglia di San Lorenzo conosciuto nei primi anni '80 : sono stati combinati contemporaneamente ed insieme hanno commesso diversi omicidi, come ha specificato il collaborante.

Brusca :

Troia Mariano non è capomandamento perché il capomandamento è Gambino Giuseppe Giacomo e poi Biondino. Capomandamento di San Lorenzo. Quindi con riguardo a Troia Mariano *non sa che ruolo riveste: se*

soldato semplice o capodecina, comunque non aveva quello di capomandamento, ma lo ha conosciuto come uomo d'onore.

Ebbe a presentarglielo Gambino Giuseppe Giacomo con suo padre nel corso di qualche riunione conviviale.

Troia Tullio Mariano risulta condannato con sentenza del Tribunale di Palermo, Sez, V pen. in data 27.7.1995, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello il 16 luglio 1996 e divenuta irrevocabile il 4.12.1997, alla pena di anni tredici di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

Dall'esame delle deposizioni dei collaboranti si ricavano significativi elementi di prova circa l'inserimento del Troia nell'associazione mafiosa con compiti di responsabilità, nel periodo temporale non ricompreso nel precedente giudizio definito con la sentenza di condanna per delitto della stessa natura.

Onorato e Ferrante, appartenenti al suo stesso mandamento, sino all'estate del 1996, epoca della loro dissociazione, hanno parlato dello stabile e attuale inserimento del Troia, senza che siano stati acquisiti elementi che smentiscano le loro affermazioni : appare necessario evidenziare che le due fonti di conoscenza sono particolarmente attendibili perchè inseriti all'interno dell'organigramma del medesimo mandamento.

Si può dunque affermare l'attuale permanenza, all'interno dell'associazione, dell'imputato il quale ha potuto giovare di un reticolo di relazioni che gli hanno consentito di condurre a lungo la latitanza.

E' invero processualmente accertato che il Troia si è reso latitante sino al 15 settembre 1998, data in cui è stato tratto in arresto da personale della Polizia di Stato di Palermo.

In relazione alla sua condizione di latitante dal 1993, egli poteva contare su una serie di rifugi disseminati nel territorio dove ha condotto la clandestinità : la presenza di fiancheggiatori di assoluta fiducia ha garantito all'imputato una rete protettiva di relazioni personali e familiari, di connivenze ed assistenza per consentire la sua indisturbata circolazione, nonché i collegamenti con altri esponenti mafiosi liberi o latitanti e usufruire nel territorio di rifugi appoggi, e protezione.

La difesa dell'imputato, affermando che il reato di cui all'art. 416 bis è un reato di condotta, ha sostenuto che, *al di là della data di interruzione della permanenza, non vi sarebbero fatti concreti di cui il Troia possa essere chiamato a rispondere come condotta di partecipazione al delitto associativo.*

E' stata invocata l'applicazione del principio del "*ne bis in idem*" di cui all'art. 649 c.p.p. che sancisce il divieto di un secondo giudizio nei casi in cui il medesimo fatto sia stato già oggetto di precedente pronuncia definitiva e si è chiesta una declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per la sussistenza di precedente giudicato.

Al contrario, in punto di fatto la Corte ritiene che le emergenze processuali appaiano idonee ad acclarare l'attualità della condotta illecita dell'imputato che ha mantenuto un ruolo rilevante (consigliere) nell'organigramma dell'associazione criminale "cosa nostra" anche in data successiva a quella della sentenza del Tribunale di Palermo emanata in data 27.7.1995.

Se è vero infatti che la sentenza di condanna interrompe la permanenza del reato associativo, è pacifico che la prosecuzione della condotta illecita addebitata è configurabile giuridicamente nella stabile e duratura ricorrenza di elementi relativi al *pactum sceleris* (con riferimento al vincolo tra il singolo associato ed il sodalizio criminale) ed all'*affectio societatis* (e cioè lo stabile inserimento nell'assetto organizzativo ed operativo dell'associazione) e nell'assenza di elementi di concreta dissociazione dai metodi e dalle finalità essenziali del sodalizio medesimo : nel presente processo il *quid novi* sul piano probatorio e temporale è rappresentato tra l'altro, dalle dichiarazioni di Brusca Giovanni il quale ha indicato il Troia attualmente inserito nel mandamento di San Lorenzo come uomo d'onore e ciò quanto meno fino all'epoca della sua dissociazione (estate 1996).

Privo di pregio appare di conseguenza il rilievo difensivo per il quale la sentenza di condanna della V sezione del Tribunale di Palermo, a carico del Troia, "coprirebbe" anche il periodo di contestazione del reato associativo nel presente processo, secondo il seguente ragionamento : la sentenza testè indicata reca la data del 27.7.1995, mentre il decreto che dispone il giudizio relativo al presente processo è del 11.4.1994, di talchè la ulteriore condotta in contestazione rimarrebbe assorbita dalla richiamata sentenza del Tribunale di Palermo.

Il rilievo così formulato va invece disatteso ed invero richiamando le considerazioni svolte nel capitolo relativo al reato associativo di stampo mafioso, questa corte condivide l'orientamento secondo cui nei reati permanenti la formulazione dell'imputazione segna il momento temporale ultimo della contestazione del reato.

Il momento della cessazione della permanenza in coincidenza con la pronuncia della sentenza, rileva in presenza di una formale contestazione integrativa da parte dell'accusa o di una formulazione cosiddetta aperta della primitiva contestazione, altrimenti, come già si è avuto modo di affermare la data finale di cessazione della permanenza su cui può legittimamente fermarsi il giudicato è quella riportata dal capo di imputazione che non sia stato modificato nel corso del procedimento.

Orbene, nel caso in ispecie la contestazione del reato associativo a carico di Troia Tullio Mariano nell'ambito del processo definito dalla V sezione del Tribunale di Palermo in data 27.7.1995 è indicata temporalmente <<in Palermo fino a maggio 1993>> (vedasi ampia documentazione in atti prodotta dalla difesa all'udienza del 27.3.1998 afferente al giudizio appena richiamato : decreto che dispone il giudizio, estratto sentenza di primo grado, estratto sentenza di appello, certificazione della cancelleria di irrevocabilità).

Poichè il decreto che dispone il giudizio relativo al presente processo reca la data dell'11.4.1994 ben ci si avvede del fatto che l'attuale contestazione copre un periodo successivo a quello che con le precedente pronuncia aveva cristallizzato l'imputazione.

Va pertanto ritenuta la continuazione con il reato ascritto all'imputato con la sopracitata sentenza della V sezione del Tribunale di Palermo, trattandosi chiaramente di prosecuzione dell'attività criminosa con carattere permanente, con la conseguente applicazione dell'aumento di pena, ai sensi dell'art. 81 sulla pena inflitta con tale decisione.

PORCELLI ANTONINO

Risulta condannato in data 6 maggio 1989 con sentenza della Corte di Assise di Palermo irrevocabile il 13.2.1990, alla pena di anni 9 di reclusione nell'ambito del maxi processo bis ed ha avuto irrogata inoltre la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni 5.

Nel presente processo risponde del reato di cui all'art. 416 bis commi 1° e 2° e dunque per avere fatto parte dell'organizzazione "cosa nostra" con funzioni direttive e organizzative.

Era stato reggente della famiglia di Partanna Mondello sin dopo l'uccisione di Rosario Riccobono (1982). Onorato, che nel 1987 era tornato in libertà, ha affermato di essere subentrato nella reggenza della famiglia di Partanna Mondello.

Il Porcelli è indicato come uomo d'onore con la carica di reggente della famiglia di Partanna Mondello da molti collaboranti. Di lui hanno inizialmente parlato Buscetta, Calderone, Mutolo e Marchese che lo hanno conosciuto negli anni '80.

In particolare, Buscetta l'ha conosciuto nel '60 e lo ha rivisto nell'80; Calderone lo ha conosciuto come uomo d'onore a casa di Riccobono il quale viene ucciso nell'82; Marchese lo ha conosciuto in carcere come uomo d'onore della famiglia di Pippo Gambino. Il Mutolo ha sostenuto che anche dopo la cattura, il Porcelli ha continuato a svolgere un ruolo nell'associazione criminosa "cosa nostra".

Cancemi, Brusca, Ferrante e Onorato ne hanno pure parlato come rappresentante della famiglia di Partanna Mondello.

Cancemi:

“Io questo Porcelli Antonino so che lui è rappresentante di Partanna-Mondello, mandamento oggi San Lorenzo”.

Brusca:

Porcelli Antonino, classe '33: *“mai sentito dire capomandamento, semmai rappresentante di qualche zona di Partanna Mondello”.*

Il Ferrante ha ragguagliato più approfonditamente sul ruolo anche recente ricoperto da Porcelli Antonino, trattandosi di soggetto appartenente alla sua stessa aggregazione territoriale .

In particolare, egli ha dichiarato di aver conosciuto il Porcelli nei primi anni '80, presentatogli da Pippo Gambino ed ha ricordato che quando è stato ucciso Saro Riccobono, egli era stato designato reggente della famiglia di Partanna Mondello assieme a Giuseppe Civiletti ed ha continuato a essere reggente a lungo sebbene sia stato detenuto per parecchio tempo. *Lo sostituiva Francesco Onorato, anche se più importanti di lui erano Simone Scalici e Totuccio Graziano sempre per la zona di Partanna Mondello.*

I rilievi difensivi si sono soffermati nella considerazione che dopo la carcerazione di Porcelli fosse diventato reggente di Partanna Mondello Onorato Francesco per farne derivare che almeno dal 1987 il primo avesse perduto la carica di rappresentante della locale famiglia anche per effetto della lunga detenzione sofferta.

Orbene, dal 1987 l'imputato è stato anche ristretto in carcere, vivendo la vita comunitaria (non risulta infatti sottoposto ad alcun divieto) senza che siano emersi elementi positivi da cui arguire che egli abbia differenziato la sua condotta da quella degli altri affiliati mafiosi.

Nella fattispecie concreta, occorre prendere in considerazione il segmento successivo all'evento interruttivo rappresentato dalla precedente pronuncia di condanna per lo stesso reato passata in autorità di cosa giudicata, intervenuta nel 1989 perchè, com'è noto, la qualità di uomo d'onore si perde soltanto per effetto di morte, dissociazione, di sopravvenuta estromissione.

Non risulta, al riguardo che, nel periodo in riferimento il Porcelli abbia dismesso ogni incarico nell'ambito di "cosa nostra", nè che sia cessata la permanenza nel reato associativo addebitato, che avvince in perpetuo i membri dell'organizzazione.

Dal tenore delle dichiarazioni di Ferrante non si ricava che il Porcelli avesse perduto il ruolo che di lui è stato unanimamente riferito, bensì che l'Onorato gli fosse succeduto nella carica di reggente, alla guida e responsabilità del territorio, atteso che il regime di detenzione influisce necessariamente sulle concrete possibilità operative dell'uomo d'onore (senza per questo delinarsi una nuova figura di sostituto che peraltro mal si concilia con quella del reggente che è, per sua natura e funzione, uno stato di fatto temporaneo, per far fronte alle esigenze di gestione di una determinata zona).

Non ne consegue che il Porcelli fosse stato *degradato* ritornando ad essere solo un soldato, ma che sul piano materiale, fattivo, le incombenze

relative alla zona di Partanna Mondello venissero ad essere curate da un diverso soggetto, libero di muoversi sul territorio.

Le dichiarazioni di Mutolo confortano le suesposte considerazioni: invero Porcelli Antonino, ristretto, all'epoca dell'omicidio Lima (12 marzo 1992), nel carcere di Spoleto, in cella con Giacomo Gambino, viene indicato quale reggente della famiglia di Partanna Mondello nel periodo in riferimento; anzi più esattamente viene indicato dal collaborante come *il proprio reggente*, appartenendo il Mutolo alla sua stessa famiglia "*integrata a San Lorenzo*" di cui Giacomo Gambino era capo mandamento.

Quanto ad Onorato, dice Mutolo "*io lo conosco quando sono uscito dalla galera nel '81, l'ho conosciuto come uomo d'onore della mia famiglia. Dopo la morte di Rosario Riccobono, lui esce e Porcelli e' in galera, so che sostituisce Porcelli Antonino nella reggenza di Partanna Mondello*".

Nel 1992 il Mutolo ha modo di incontrare nel suddetto carcere di Spoleto molti uomini d'onore e capimandamento e proprio in occasione dell'omicidio dell'onorevole Lima coglie un atteggiamento di palese soddisfazione da parte dei suoi coassociati tra i quali ricorda il Porcelli non certo come un soggetto emarginato o addirittura estromesso dal sodalizio.

"dopo l'omicidio di Salvo Lima era insomma tutto tranquillo, pero' c'erano dei piccoli gesti, dei risolini, talvolta uno si trovava nella scala, perche' a volte si andava per esempio dagli specialisti, dal dentista, dall'occulista (incomprensibile...) anche per uscire dalla cella, per farsi un giro, quindi a volte si aspettava... ci incontravamo nelle sale di aspetto dove chiamavano...

Pubblico Ministero - *In questi posti lei dopo l'omicidio Lima ebbe modo di soffermarsi con Porcelli Antonino e con Gambino Giacomo Giuseppe?*

Mutolo - *Io mi sono soffermato con Giacomo Gambino, con Porcelli, con Calo', con Montalto, con Pedone, insomma io...*

Pubblico Ministero - *E per quella che e' la sua esperienza di uomo d'onore di "cosa nostra", quale era l'atteggiamento di questi capi mandamento?*

Mutolo - *Le mezze parole, le sillabe che ci scambiavamo a dire: finalmente misumu manu...cioe' anche dire "finalmente misumu manu".*

Il fatto che Onorato avesse assunto la reggenza della famiglia dopo la cattura del Porcelli non era effetto di una "*capitis deminutio*" del Porcelli ma era dovuto al momentaneo impedimento dello stesso, costituito dalla detenzione che gli impediva il contatto immediato con il territorio; d'altra parte la deposizione di Onorato ha confermato la particolare efficacia del comune stato di detenzione, evidenziandone la capacità di rinsaldare il vincolo associativo e di espandere le conoscenze tra soggetti affiliati a differenti famiglie.

Anche Porcelli Antonino risulta dunque raggiunto da molteplici chiamate di correo, tutte concordanti sulla sua appartenenza a "cosa nostra" inserito nella famiglia di Partanna Mondello ed alcune convergenti sulla conservazione della carica nonostante la prolungata detenzione carceraria, in epoca successiva alla sentenza con la quale è stato riconosciuto colpevole di partecipazione ad associazione mafiosa del 6 maggio 1989, in relazione alla quale va applicato l'istituto della continuazione con successiva condanna, così disattendendosi la richiesta della difesa di

declaratoria di improcedibilità dell'azione penale nei confronti dell'imputato per ostacolo di precedente giudicato.

Per tutte le considerazioni sopra esposte va del pari respinta la richiesta formulata dalla difesa diretta alla eliminazione dell'aggravante del 2° comma dell'art. 416 bis c.p. sul presupposto dell'accerata sussistenza in capo all'imputato di una carica direttivo-organizzativa mai dismessa nell'ambito della cosca di appartenenza .

PALAZZOLO VITO

L'imputato risponde del reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

Si tratta di un uomo d'onore della famiglia di Cinisi e viene indicato in tale veste oltre che da Calderone anche da Mutolo, Marchese, Cancemi e Onorato. In data 6.11.1991 gli è stata irrogata la sorveglianza speciale per anni due, esecutiva il 30 luglio 1995.

Delle deposizioni dei collaboranti si riportano i brani più significativi :

Marchese:

Vito Palazzolo era in sostituzione di Di Maggio Procopio.

Pubblico Ministero - *L'ha conosciuto?*

Marchese - *No, no.*

Pubblico Ministero - *Chi gliene ha parlato?*

Marchese - *Sempre nell'ambiente carcerario.*

Pubblico Ministero - *ricorda per caso chi?*

Marchese - *E` stato in quel periodo, io per esempio sono stato a Trapani prima che ci portassero all'ucciardone, la` c'erano lu zu Iacopo Riina, c'erano Nene' Geraci, Salvo Madonia, erano queste le persone, diciamo di queste cose che magari si parlava anche all'Ucciardone.*

Pubblico Ministero - *Quindi a Trapani quando?*

Marchese - *Nell'85 .*

Mutolo:

Pubblico Ministero - *Di Palazzolo Vito ha accennato, vuol dire qualcos'altro, se sa qualcosa?*

Mutolo - *Io l'ho conosciuto nel lontano '75, lui si sposo` con la seconda moglie, era una persona allora vicina a Gaetano Badalamenti; pero` erano tutti vicini i personaggi a Gaetano Badalamenti in quel periodo, pero` io dopo ho saputo che anche lui si allineo` subito a quella nuova realta` e sostituiva Procopio Di Maggio quando lui era latitante o arrestato...*

Pubblico Ministero - *Una risposta flash se puo`... per fare capire qual e` l'origine della sua conoscenza del territorio di Cinisi. Lei e` stato latitante a Cinisi in qualche periodo?*

Mutolo - *Io sono stato latitante a Cinisi nella casa in cui stette latitante Liggiu, Riina, un certo Ruffino e un certo Bernardo Provenzano.*

Pubblico Ministero - *Quindi ha conoscenza degli uomini d'onore di Cinisi, sia prima che dopo la cosi` detta "posata" di Gaetano Badalamenti?*

Mutolo - *Sissignore io li conoscevo tutti, pero` ho fatto sicuramente confusione perche' ci sono tanti Palazzolo, tanti Badalamenti, come e` successo con gli Inzerillo, con i Di Maggio pero` io...*

Pubblico Ministero - *Ha commesso omicidi nella zona di Cinisi?*

Mutolo - *Ho commesso omicidi, estorsioni per conto di Nino Badalamenti, ho messo bombe insomma io per un certo periodo sono stato aggregato a Gaetano Badalamenti, a Nino Badalamenti.*

Calderone :

Pubblico Ministero - *Scusi, ritornando a Vito Palazzolo, chi glielo presenta, lo ricorda?*

Calderone - *Gaetano Badalamenti, sicuramente.*

Pubblico Ministero - *Ricorda per caso il nome dei latitanti, o di qualcuno dei latitanti ospitati da Vito Palazzolo?*

Calderone - *C'era un latitante, c'era Angelo Rivella(?) c'era un latitante che aveva ucciso un appuntato, Brigadiere della Polizia, perchè avevano fatto un'estorsione, avevano fatto qualche cosa...*

Cancemi :

Ne ha sentito solo parlare, senza conoscerlo, come uomo d'onore della zona di Cinisi.

Onorato :

Nelle dichiarazioni del 18.2.1997 ha affermato di aver conosciuto Palazzolo Vito, nato a Cinisi il 29.09.17, all'Ucciardone come "cosa nostra" presentatogli da Pino Galatolo , alla 2° sezione nel periodo in cui è stato ivi recluso.

Il fatto che Onorato non sappia che intercorresse un rapporto di parentela tra l'imputato Palazzolo e Gaetano Badalamenti - secondo un preciso rilievo mosso dalla difesa - costituisce una circostanza di carattere neutro, non tale da inficiare le precise indicazioni del collaborante circa l'inserimento organico del predetto nell'associazione "cosa nostra", nè si vede il motivo per il quale il Palazzolo, una volta avvenuta la presentazione rituale, fosse tenuto ad informare, ed ancor meno l'Onorato ad esigere di sapere, alcunchè sui rapporti personali dello stesso, sebbene entrambi siano tuttora coimputati in un altro processo per omicidi di mafia denominato "Operazione Tempesta" in corso di trattazione presso altra sezione della Corte d'Assise di Palermo, così come ha enfatizzato la difesa, per desumerne un necessario rapporto di confidenzialità tra i due coimputati aperto alla conoscenza anche dei rispettivi gradi di parentela .

Ciò che è importante rilevare è che dalle plurime indicazioni dei collaboranti sopra specificati, rimane confermato l'inserimento dell'imputato con la qualità di uomo d'onore nella famiglia di Cinisi anche in posizione per qualche tempo graduata e di fiducia, condotta sussunta sotto la fattispecie permanente del reato associativo, la cui consumazione è noto che si protrae fino allo scioglimento dell'associazione o il recesso volontario ed efficiente dalla stessa.

Trattasi di dichiarazioni provenienti da soggetti inseriti nell'organizzazione criminale, i quali hanno, da parte loro, delineato l'assetto organizzativo della stessa, segnalando i componenti e le persone vicine sino ad epoca recente, frutto, in massima parte di conoscenza diretta, temporalmente collocabile, o di notizie veicolate all'interno dell'ambiente criminale di appartenenza.

E se è vero che non rileva più di tanto il mero riferimento al vincolo affettivo e familiare con Badalamenti Gaetano, successivamente “*posato*”, con riguardo all’imputato è stato indicato anche il ruolo emergente nella composizione delle alleanze e degli schieramenti locali e di cosca, trattandosi di un soggetto che con la propria condotta ha apportato un fattivo contributo all’organizzazione criminale, adoperandosi mediante la consumazione di vari delitti, al raggiungimento dei fini della medesima di cui ha conosciuto gli scopi e di cui ha inteso fare parte (si pensi, tra l’altro, alla disponibilità di ricoveri per latitanti come riferito dal Calderone sulla cui attendibilità non è lecito dubitare, ovvero all’immediato allineamento dell’imputato nei nuovi schieramenti dopo che il potente Badalamenti era stato accantonato, si pensi ancora alla posizione fiduciaria e sostitutiva assunta dall’imputato al posto del locale rappresentante, (secondo quanto riferito dal Marchese) .

Non deve apparire strano che un soggetto prima inserito tra i clan perdenti vicino al noto Badalamenti Gaetano, possa essere transitato, con tempestiva lungimiranza, nella fazione opposta dei c.d. Corleonesi senza alcuna conseguenza, poichè sul piano processuale è stata, anche in funzione di riscontro, acquisita la deposizione sicuramente più attuale di Onorato, il quale ha ricoperto posizioni direttive all’interno dell’organizzazione quale reggente di una famiglia mafiosa fino alla vigilia della sua dissociazione. Questo collaborante ha parlato della presentazione rituale del Palazzolo da parte di un altro uomo d’onore all’interno del carcere, circostanza inequivoca dell’appartenenza dello stesso alla medesima compagine delinquenziale, nonchè del fatto che il carcere contribuisce ad allacciare e a tener vivi i rapporti nell’ambito della vita associativa.

Questo particolare episodio assume una rilevanza ragguardevole sotto il profilo della sussistenza di una delle note di tipicità dell'associazione mafiosa costituita dall'*affectio societatis* da parte dell'affiliato, esprimendo nella ritualità del suo manifestarsi, la militanza dell'associato nell'ambito della consorceria di appartenenza nella quale si realizza a livello ontologico la di lui condotta.

Per quanto riguarda poi la prova della permanenza del vincolo associativo, l'indispensabile adempimento probatorio, in presenza di una realtà come quella sopra descritta, può essere condotto, secondo l'insegnamento della S.C., con procedimento logico indiziario che valorizzi fra l'altro l'estrema difficoltà del recesso da una pregressa partecipazione associativa senza il concorso di particolari condizioni, quali la dissociazione a rischio della vita, la estromissione, da cui derivi la presunzione semplice, nel difetto di indizi contrari, di una continuazione del vincolo associativo.

A sua volta, come è stato affermato dal giudice della legittimità, è implicita nella qualificazione di uomo d'onore (attribuita dai collaboranti all'imputato), non già una semplice adesione morale, bensì una formale affiliazione alla cosca mercè apposito rito, nonchè la coeva ed assoluta accettazione delle regole dell'agire mafioso, e della messa a disposizione del sodalizio di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale.

Di ciò è sempre consapevole il mafioso che, dalla forza del proprio gruppo e dal generale stato di paura indotto nella popolazione dei suoi adepti, fa la ragione prima del suo operare.

Egli, nel rendersi disponibile a qualunque azione criminale in nome della solidarietà nei confronti della "famiglia", viene per ciò stesso a

prestare volontariamente e coscientemente il proprio contributo causale minimo ai fini dell'organizzazione, rendendosi in tal modo responsabile del reato di cui all'art. 416 bis. C.P.

L'imputato deve essere dunque riconosciuto colpevole del reato di partecipazione ad associazione mafiosa come in epigrafe scrittogli e condannato ad una pena congrua tenuto conto della gravità del delitto e della sua lunga militanza in "cosa nostra" della quale si darà contezza nella parte della presente trattazione relativa alla determinazione delle pene agli imputati.

GLI IMPUTATI DECEDUTI
GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE E INTILE FRANCESCO

Buscetta:

Gambino Giacomo Giuseppe lo ha conosciuto negli anni 1980 a Favarella ed a quell'epoca era un semplice soldato della famiglia di Resuttana.

Intile Francesco non lo conosce, ma sa per averlo saputo da altri che era capo mandamento di Caccamo. Lo ha appreso negli anni '80 in quanto, stando a Palermo, frequentava Gerlando Alberti, il quale abitava nei pressi di Trabia, e sapeva che il capo mandamento a quell'epoca era Francesco Intile. Veniva chiamato Ciccino Intile .

Calderone:

Gambino Giacomo Giuseppe a Catania accompagnava a Totò Riina quando andavano a vedere il Liggio.

Circa i suoi rapporti con Totò Riina, CALDERONE ha detto che era il suo autista personale, lui solo sapeva dove andava a dormire Totò Riina, se si doveva cercare Totò Riina si doveva cercare Gambino.

Intile Francesco è un capo mandamento di Caccamo.

Lo ha conosciuto gli è stato presentato nella fabbrica dei giochi di Bagheria, e gli è rimasto impresso perchè, perchè questo era un uomo che Gaetano Badalamenti credeva che fosse uomo suo, mentre invece Stefano Bontate gli diceva ti sbagli, ti sbagli, e poi si è sbagliato, non era uomo suo era uomo dei Corleonesi.

Mutolo:

Giacomo Giuseppe Gambino lo conosce da tantissimo tempo, ufficialmente come uomo d'onore l'ha conosciuto nel '73, dopo l'ha conosciuto come capo decina, dopo l'ha conosciuto come capo mandamento che ha preso il posto di Rosario Riccobono.

Quindi all'epoca dell'omicidio Lima era capo mandamento.

Marchese:

Gambino Giacomo Giuseppe è anche lui capo mandamento di San Lorenzo. Egli lo conosce da prima di commettere qualche omicidio con loro.

Con Gambino ha commesso l'omicidio di Inzerillo Salvatore. Anche quello di Bontate Stefano, e qualche lupara bianca.

Onorato:

Gambino Giacomo Giuseppe è stato suo capo mandamento subentrato a Saro Riccobono dopo il 1982 e ha conosciuto **TROIA Mariano** personalmente, in quanto uomo d'onore “consigliere” della famiglia del mandamento di S. Lorenzo, e cioè del mandamento di Pippo Gambino da quando è stato creato il mandamento nel 1982.

Intile Francesco, peraltro deceduto, era da lui conosciuto da tanto tempo; il sostituto dell'Intile Francesco è il capo mandamento **GIUFFRÈ Antonino** detto “Manuzza” con cui ha commesso qualche reato di sangue

insieme. Il sostituto di Intile Francesco è capo mandamento di Caccamo e la conoscenza di tale notizia risale al 1991-92.

Cancemi:

Il capo del mandamento di Caccamo era **Francesco Intile**, fino all'86/87, dopo questa data il Totò Riina e Bernardo Provenzano hanno messo capo mandamento Antonino Giuffrè inteso "manuzza". che ha un braccio un pocchettino. Intile, secondo il Cancemi rimane soldato.

Il Gambino finchè è stato in vita è stato indicato da tutti i collaboranti escussi nel presente dibattimento e particolarmente da quelli del suo stesso mandamento Ferrante e Onorato, come un corleonese di antica data, uno di coloro che aveva contribuito all'affermazione dell'egemonia dei corleonesi nell'ambito di cosa nostra, e che era stato ricompensato dopo l'uccisione di Rosario Riccobono il 30 novembre dell'82 con la creazione del mandamento di San Lorenzo ricomprendente il mandamento di Partanna Mondello che era stato mandamento centrale nella strategia di sangue seguita da cosa nostra negli ultimi 15 anni.

Il Gambino può essere considerato responsabile di tutti i più gravi misfatti strategici ed eccellenti partecipando con propri uomini e propri mezzi egli è morto da componente della commissione di cosa nostra ancora in carica.

Intile Francesco era chiamato a rispondere soltanto dell'art. 416 bis c.p. poichè era già stata individuata la perdita da parte sua della qualità di capo mandamento di Caccamo in favore di Giuffrè Antonino .

Fino a quella data per concorde indicazione dei collaboranti a cominciare da Calderone fino a Brusca Intile è stato additato come componente per molti anni della commissione in rappresentanza del mandamento di Caccamo poi, per fatti connessi a vicende interne allo stesso mandamento e comunque connesse al periodo di carcerazione dell'Intile egli ha perso questa carica ed è stato sostituito da Giuffrè Antonino.

Al momento della sua morte dunque egli era ancora appartenente a cosa nostra nella veste di uomo d'onore.

All'epoca della commissione dell'omicidio Lima il Gambino si trovava ristretto presso il carcere di Spoleto assieme al Calò pure lui capimandamento, nonchè a Mutolo, futuro collaboratore di giustizia, che avrebbe in seguito rivelato le aspettative dei capi mandamento sull'esito del maxi processo e le reazioni seguite alla sentenza della Corte di Cassazione del gennaio 1992.

Il Gambino risulta poi essersi suicidato in carcere in data 30.11.1996 e, nella insussistenza di elementi che depongano per la esclusione del predetto dal coinvolgimento nella determinazione omicidiaria dell'onorevole Lima (espresso attraverso il suo sostituto Biondino Salvatore che sedeva in commissione ed è intervenuto personalmente nelle riunioni di vertice), lo stesso non può che essere prosciolto perchè i reati a lui ascritti sono estinti per morte del reo.

All'epoca della commissione dell'omicidio Lima Intile Francesco si trovava ristretto in carcere.

E' stato capo mandamento del territorio di Caccamo sostituito da Giuffrè Antonino del quale si è trattato in altra parte della presente esposizione; egli risulta poi essersi suicidato in carcere in data 04.05.1995 e, nella insussistenza di elementi che depongano per la estromissione del predetto dal sodalizio mafioso, e dunque per la sua innocenza, lo stesso deve essere prosciolto perchè il reato a lui ascritto è estinto per morte del reo.

GLI IMPUTATI DISSOCIATI DA “COSA NOSTRA”

Con riguardo all'accertamento della responsabilità dell'imputato Cancemi Salvatore appare opportuno porre in rilievo il considerevole contributo probatorio fornito dallo stesso nella ricostruzione della fase deliberativa dell'omicidio Lima, come è agevole desumersi dal contenuto tutto della presente esposizione.

Le indicazioni fornite dal Cancemi risultano di decisiva importanza per quanto concerne le riunioni tenute nel periodo appena antecedente al fatto di sangue in esame, la presenza e la identificazione dei componenti della commissione che vi hanno preso parte ed i meccanismi di comunicazione della decisione suddetta ai capi mandamento che non erano stati presenti.

Reticenti viceversa si sono rivelate le sue dichiarazioni con riguardo al compito a lui spettante di informare il proprio capo mandamento detenuto, e di cui si è dato conto nell'apposita sede riguardante siffatta tematica.

Disattesa dunque, in ossequio al principio della frazionabilità della chiamata, quella parte delle dichiarazioni che riguardano il suo compito di trasmissione della volontà della commissione al titolare del mandamento (che tuttavia non appare interferire fattualmente e logicamente con il resto delle dichiarazioni relative al funzionamento della commissione, alle articolazioni della stessa ed alla presenza dei suoi membri), le altre dichiarazioni appaiono sufficientemente suffragate da riscontri di natura omologa da parte degli altri dichiaranti, anche con riferimento alla causale dell'omicidio (la quale trae fondamento nei pregressi rapporti dell'eurodeputato con l'organizzazione criminale “cosa nostra”, nonchè

nelle vicende relative al maxi processo il cui esito aveva inasprito il malcontento che già serpeggiava nell'associazione e accelerato la "resa dei conti" dei personaggi eccellenti che avevano voltato le spalle all'organizzazione).

Le evidenziate reticenze erano finalizzate ad attenuare il suo ruolo di organo di trasmissione della volontà collegiale, ma non incidono in ordine al suo coinvolgimento nel crimine per cui è processo, e non inficiano l'esatta ricostruzione dell'iter decisionale: per questo si deve tener conto dell'importante ed insostituibile contributo apportato dall'imputato in un momento storico in cui nessun altro collaborante, semplice uomo d'onore o membro della commissione, aveva disvelato notizie riguardanti il modo in cui i soggetti posti al comando dell'organizzazione si adoperavano per l'assunzione delle decisioni fondamentali per l'esistenza o la sopravvivenza dell'associazione di provenienza.

Quanto al dichiarante Brusca Giovanni, in base alle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, nonché in forza della confessione resa dallo stesso, è stato provato che il Brusca ha rivestito il ruolo di sostituto del capomandamento al posto del padre detenuto nell'organigramma mafioso, ed in tale veste ha partecipato alla fase deliberativa della vicenda omicidiaria in esame.

Va pertanto ritenuta dimostrata la sua adesione all'iniziativa del principale stratega e ispiratore del delitto Lima, Riina Salvatore, nei confronti del quale la condotta del Brusca ha esplicito un effetto rafforzativo della di lui determinazione volitiva.

Appare superfluo, una volta provato che il Brusca, al pari del Cancemi, ha fatto parte dell'organo deliberante di "cosa nostra", immorare

in ordine alla mera qualità di uomo d'onore dello stesso e quindi alla sua responsabilità per l'imputazione relativa al reato associativo, avendo nell'associazione "cosa nostra" rivestito una posizione di rango, almeno fino alla data della sua dissociazione avvenuta nel maggio 1996.

Per quanto riguarda il Cancemi siffatta imputazione deve ritenersi provata fino al luglio 1993, epoca della sua dissociazione

In ordine all'accertamento della responsabilità di Onorato Francesco, con riferimento all'imputazione di reato associativo di cui al decreto che dispone il giudizio in data 11.4.1994, proc. n. 9/94 R.G., appare opportuno porre in rilievo che gli elementi di prova a carico di costui affondano la loro radice nelle sue dichiarazioni auto ed etero confessorie e nell'ammissione di colpevolezza, accompagnata dall'esistenza di riscontri esterni idonei alla formazione del convincimento della di lui responsabilità : essa va affermata fino alla data della sua dissociazione avvenuta nel settembre 1996.

Con riferimento all'imputato Ferrante Giovan Battista, costui non è stato chiamato a rispondere, con il decreto che dispone il giudizio in data 19.11.1996 relativo al procedimento n. 12/96 R.G. riunito a quello portante il numero 9/94 R.G., del reato di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

LA RESPONSABILITA' DEGLI IMPUTATI

Tutti gli imputati tratti a giudizio per la vicenda omicidiaria in pregiudizio dell'onorevole Lima rispondono di una pluralità di reati che, nel loro insieme, per l'unica matrice che li contraddistingue, appaiono frutto di un unico disegno delittuoso.

Il reato principale, com'è desumibile dal contesto criminoso in cui esso è maturato, costituisce un reato-fine dell'associazione mafiosa "cosa nostra", essendo ricompreso nel programma delinquenziale di quest'ultima, fatto proprio da ciascun concorrente, consapevole di adempiere ad un atto dovuto nel quadro di un continuo, personale apporto alla realizzazione di detto programma, ricomprendente la consumazione di delitti contro la vita e l'incolumità personale, contro il patrimonio, nonché il compimento di altre attività illecite allo scopo di riaffermare il predominio assoluto dell'organizzazione criminosa.

I reati satellite, a loro volta, sono talmente connessi tra di loro da costituire sotto il profilo ideativo e volitivo un tutt'uno.

Tutti gli imputati risultano essere (o essere stati, con riguardo a quelli deceduti o dissociati), esponenti di "cosa nostra", la cui condotta è preordinata al raggiungimento dei fini dell'associazione stessa; in particolare, coloro che sono stati riconosciuti mandanti dell'omicidio Lima hanno rivestito una posizione qualificata all'interno della struttura organizzativa del sodalizio, esercitando funzioni deliberative e decisionali, compresi Cancemi e Brusca Giovanni, almeno fino all'epoca della loro dissociazione .

Deve essere affermata - per quanto riguarda gli imputati Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffre' Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni in qualità di mandanti, appartenenti all'organismo di vertice di "cosa nostra", ed inoltre Scalici Simone, Biondo Salvatore, Cusimano Giovanni, quali concorrenti materiali nell'esecuzione dell'omicidio Lima, nonché Onorato Francesco, Ferrante Giovan Battista, coesecutori e rei confessi - la loro responsabilità per l'omicidio dell'onorevole Lima e per tutti i reati connessi, in forza delle univoche e concordanti emergenze processuali, all'esito della compiuta istruzione dibattimentale.

Va del pari tenuto conto della gravità dei reati addebitati, delle modalità esecutive del fatto di sangue (trattandosi di un episodio criminoso preceduto da accurata preparazione militare sotto il controllo di una organizzazione assai virulenta e in grado di organizzare ed eseguire un'azione di tale rilevanza in pieno giorno con rischio anche per la pubblica incolumità), nonché della particolare intensità del dolo, avendo tutti gli imputati agito con la consapevolezza delle conseguenze dannose che sarebbero derivate dalla loro attività criminosa.

Deve poi essere oggetto di valutazione la personalità degli imputati e la loro condotta di vita, essendosi accertato essere tutti i predetti organicamente inseriti nella indicata organizzazione criminale nella quale i mandanti hanno rivestito ruoli di rilievo e gli esecutori hanno riscosso particolare fiducia presso l'organo collegiale di vertice, per essere stati scelti a compiere una così grave e rischiosa impresa scellerata, inquadrabile

in un vasto programma delittuoso realizzato dalla consorteria mafiosa nei più recenti anni di storia criminale.

In ordine al delitto di omicidio, sussiste in particolare l'aggravante della premeditazione poichè è rimasto dimostrato che il delitto in argomento è frutto di una preventiva ed accurata preparazione nonchè di un apparato logistico di uomini e mezzi dotati di una perfetta efficienza operativa.

Ricorrono altresì gli estremi dei reati concernenti le armi, essendo rimasto accertato che per commettere l'omicidio sono stati esplosi colpi di armi da fuoco corte detenute e portate in luogo pubblico illegalmente.

Ricorre ancora il delitto di furto delle due motociclette (la targa dell'una è stata utilizzata per camuffare l'altra) usate dagli assassini per commettere l'omicidio e che sono risultate sottratte ai legittimi proprietari, Porretto Vito e Beninati Davide, autori delle relative denunce.

I reati contestati ai sopraindicati imputati, ivi compreso il reato associativo (addebitato a tutti, ad eccezione di Ferrante, Onorato, Scalici, Biondo e Cusnimano), possono essere sussunti, come già sopra accennato, sotto il vincolo della continuazione, in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegno volitivo, con la conseguenza che la pena da infliggere va determinata ai sensi dell'art. 81 c.p., secondo il criterio dell'aumento della sanzione per la violazione ritenuta più grave: tale si configura l'imputazione di omicidio volontario aggravato .

Quanto alla compatibilità della continuazione tra il delitto di associazione di stampo mafioso ed i reati-fine, deve ritenersi configurabile il vincolo della continuazione tra il reato associativo suddetto e i delitti ricadenti nel relativo programma di delinquenza, come affermato da una recente giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui «non

sussiste alcuna incompatibilità concettuale o giuridica alla unificazione, in ragione del medesimo disegno criminoso, tra il reato di cui all'art. 416 bis ed i reati rientranti nel programma associativo>>. Devono invero considerarsi <<delitti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso>> tanto il reato-mezzo che ha disegnato il programma di delinquenza quanto i delitti-fine commessi per realizzare tale disegno, tanto più che il programma del sodalizio criminale presenta un particolare profilo di concretezza dovuto all'elemento unificante e specializzante costituito dal metodo mafioso, e che le singole violazioni via via consumate sono incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione dell'associato (Cass. Pen. 30 gennaio 1992, Altadonna ed in senso sostanzialmente conforme, tra le altre, Cass. Pen. 24 luglio 1992, Bono).

Tenuto conto degli elementi obiettivi e subiettivi di graduazione della pena indicati dall'art. 133 c.p., appare conforme a giustizia individuare nella pena dell'ergastolo la sanzione da infliggere ai sopra nominati giudicabili (ad eccezione di Cusimano Giovanni e degli imputati rei confessi, per i quali la pena detentiva viene determinata diversamente) per il più grave delitto di omicidio (la pena per la continuazione degli altri reati, ivi compreso il reato associativo, viene quantificata complessivamente per ciascuno degli imputati in anni cinque di reclusione); va altresì aggiunto l'isolamento diurno per la durata che si stima congrua in mesi diciotto, ai sensi dell'art. 72 comma II c.p. (atteso che il predetto reato concorre con i reati che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore ad anni cinque).

Per quanto riguarda l'imputato Cusimano Giovanni è stata ritenuta la sua responsabilità per l'omicidio dell'onorevole Lima, ma allo stesso vanno

concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti, tenuto conto dell'entità della sua condotta in relazione allo specifico compito attribuitogli nel contesto omicidiario, non direttamente afferente all'azione di fuoco, sicchè la pena nei suoi confronti può essere determinata nella misura di anni ventiquattro di reclusione.

In relazione al trattamento sanzionatorio relativo ad Onorato Francesco, Ferrante Giovan Battista, Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni, è opportuno evidenziare che è stato possibile acquisire, attraverso una cospicua messe di informazioni da loro provenienti, concreti e rassicuranti elementi di prova a carico degli odierni imputati, inerenti l'ideazione, l'organizzazione e l'esecuzione dell'omicidio dell'onorevole Lima : siffatte acquisizioni costituiscono il tessuto connettivo del compendio probatorio, che consente l'affermazione delle responsabilità personali nei confronti dei singoli giudicabili.

Giova sottolineare, invero, il notevole contributo di conoscenze offerto dagli imputati Onorato Francesco e Ferrante Giovan Battista per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione degli autori del delitto e dei reati connessi, senza il contributo dei quali, non si sarebbe mai disvelato il volto degli autori materiali del misfatto.

Onorato e Ferrante hanno accusato sè stessi e operato chiamate in correità, rivelando tutti gli elementi di conoscenza in loro possesso senza alcuna reticenza, sussistendo pertanto i presupposti per l'applicazione nei confronti di entrambi delle circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti, nonchè della diminuzione di cui all'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con modif. della legge 12 luglio 1991, n. 203, in virtù della quale la pena dell'ergastolo prevista per il

più grave delitto di omicidio va sostituita con quella di anni dodici di reclusione, cui va aggiunto l'aumento per effetto della continuazione per i reati contestati nella misura di anni uno di reclusione con la determinazione definitiva della condanna in anni tredici di reclusione.

Per quanto attiene alla posizione di Cancemi e Brusca, l'apporto probatorio fornito dalle loro dichiarazioni è stato fondamentale per la ricostruzione della fase deliberativa dell'omicidio Lima, anch'essi sono rei confessi ed hanno fornito un rilevante contributo probatorio, indicando anche particolari inediti sul funzionamento interno e sui meccanismi decisionali delle iniziative criminose assunte dall'organizzazione criminale di appartenenza: devono pertanto considerarsi sussistenti i presupposti di legge per l'applicazione nei loro confronti della diminuzione di cui al citato art. 8, da ritenere equivalente alle aggravanti contestate. Non sembrano invece ricorrenti i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, giacchè il loro atteggiamento processuale è stato tentennante ed a volte non perfettamente lineare.

Ne consegue che alla pena dell'ergastolo prevista per il più grave delitto di omicidio va sostituita quella di anni quindici di reclusione, cui va aggiunto l'aumento per effetto della continuazione relativa agli altri reati contestati nella misura di anni tre di reclusione con la determinazione definitiva della condanna in anni diciotto di reclusione (ivi compreso l'aumento per il reato associativo).

Non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla difesa di Cancemi Salvatore di applicazione della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p. reiterata nel corso della discussione finale avuto riguardo alla natura del reato di omicidio punibile con l'ergastolo per il quale la chiesta

riduzione non è consentita, e senza tenersi conto della definibilità o meno del processo allo stato degli atti in base alle risultanze delle indagini preliminari.

STATUIZIONI ASSOLUTORIE

Gli imputati Di Maggio Procopio, Lucchese Giuseppe, Rotolo Antonino, vanno assolti dalle imputazioni relative all'omicidio dell'onorevole Lima e reati connessi (ma non per il contestato reato associativo di cui si tratterà più oltre), confermandosi in questa sede le riflessioni svolte nei profili dei singoli indicati soggetti che qui devono intendersi espressamente richiamate.

Con riferimento a Gambino Giacomo Giuseppe e Intile Francesco, nella insussistenza di elementi che depongano per la loro innocenza, e tenuto conto del rispettivo decesso in data 30.11.1996 e 4.5.1995, i reati loro ascritti devono essere dichiarati estinto per morte dei rei (vedasi anche qui apposito paragrafo da intendersi richiamato).

GLI IMPUTATI DI REATO ASSOCIATIVO

Per quanto riguarda la separata residua imputazione relativa al reato associativo addebitato a Troia, Di Maggio, Palazzolo, Bono, Porcelli, Rotolo e Lucchese, ribadendo le motivazioni svolte nella relativa parte motiva, ed accertato che trattasi di soggetti già condannati con sentenza definitiva per il medesimo reato, va determinata la pena in aumento rispetto alla precedente condanna, in relazione all'accertato ulteriore segmento temporale della loro condotta partecipativa alla medesima associazione mafiosa.

Pertanto nei confronti di Troia Mariano Tullio si determina la ulteriore pena in aumento per continuazione con la sentenza del Tribunale di Palermo in data 27/07/95, irrevocabile il 04/12/97, nella misura di anni due di reclusione; nei confronti di Di Maggio Procopio si determina la ulteriore pena in aumento per continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 06/05/89 divenuta irrevocabile il 13/02/90 nella misura di anni cinque di reclusione; nei confronti di Bono Giuseppe si determina la ulteriore pena in aumento per continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 03/07/91, irrevocabile il 24/06/92 nella misura di anni sei di reclusione; nei confronti di Porcelli Antonino si determina la ulteriore pena in aumento per continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 06/05/89, irrevocabile il 13/02/90 nella misura di anni sei di reclusione; nei confronti di Rotolo Antonino si determina l'ulteriore pena in aumento per continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 03/07/91, irrevocabile il 24/06/92 nella misura di anni sette di reclusione; nei confronti di Lucchese Giuseppe si determina l'ulteriore

pena in aumento per continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10/12/90, irrevocabile il 30/01/92 nella misura di anni cinque di reclusione.

Ai sensi del combinato disposto degli art.li 228 e 417 c.p., gli imputati Troia Mariano Tullio, Porcelli Antonino, Palazzolo Vito, Lucchese Giuseppe devono essere sottoposti, a pena espiata, alla misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata per la durata di anni due con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate e obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro le ore 20,00 e di non uscirne prima delle ore 7,00, prescrizioni che appaiono idonee ad attenuare il rischio che gli imputati, dopo la rimessione in libertà, vengano ulteriormente in contatto con altri affiliati, ponendo in essere ulteriori reati .

Ed invero l'accertata sussistenza di una serie di legami e rapporti con altri componenti dell'associazione mafiosa devono fare ritenere concreta la pericolosità sociale dei predetti condannati, che impone quindi l'applicazione di una misura social-preventiva al fine di impedire la futura prosecuzione dell'attività illecita da parte degli stessi.

Ai condannati Di Maggio, Bono e Rotolo va irrogata la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata minima di anni uno.

Al riguardo va rilevato che la contestata aggravante di cui all'art. 7 ultimo comma della legge 31 maggio 1965 n. 575 viene riconosciuta quando il fatto addebitato viene commesso dopo che l'imputato è stato sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione.

In particolare, con riferimento a Di Maggio Procopio, con decreto del 2 maggio 1984 costui era stato sottoposto ad anni 4 di sorveglianza con divieto di soggiorno che non ha mai avuto esecuzione e che quindi deve

ritenersi operativa al momento del reato associativo. L'imputato si era reso irreperibile fino al 12.4 1986, in quella data venne arrestato e l'arresto costituisce un evento che sospende l'esecuzione della suindicata misura; il 27.6.1997 l'imputato uscì dal carcere con l'imposizione dell'obbligo di dimora: quest'ultimo costituiva un obbligo processuale che comportava la sospensione della misura stessa.

L'applicazione della misura della sorveglianza decorre, con riferimento all'art. 416 bis c.p., dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 13.02.1990.

Non avendo l'imputato mai espiato la misura predetta, essa era operativa al momento della contestazione del reato, dal che l'attuale applicabilità dell'art. 7 u.c. L. n. 575/65.

Con riferimento a Bono Giuseppe, dalla nota della casa di reclusione di Fossombrone dell'11.6.1998, si rileva che il Bono, scarcerato da quell'istituto il 14 febbraio 1991, venne consegnato agli agenti di Pesaro per essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per anni cinque, giusta decreto n. 49/83, O.M.P. del 16.11.1988 della Corte di Appello di Milano.

Se dunque l'imputato cominciò ad espiare la misura indicata dal febbraio del 1991, la stessa decorre, con riferimento all'art. 416 bis c.p., ai fini della continuazione, dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Palermo del 24.6.1992, e quindi la medesima a quella data era in corso, poichè l'imputato non aveva finito di espiarla.

Con riguardo a Rotolo Antonino, con decreto del 29 gennaio 1976, il Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento n. 25/84 applicò al predetto, la misura del soggiorno obbligato per la durata di anni tre ai sensi

della legge n. 575/65. A quell'epoca il Rotolo Antonino si rese irreperibile, venendo successivamente arrestato il 29.3.1985.

Il 22.2.1989 il Tribunale ai sensi dell'art. 5 del decreto presidenziale, entrato in vigore nel frattempo, sostituì all'obbligo di soggiorno, il divieto di soggiorno.

Il Rotolo cominciò ad espriare la misura di anni tre dal 1991, dalla data della sua scarcerazione 15 febbraio 1991, recandosi a Licata.

All'epoca del fatto contestato, quindi, la misura era in corso di espiazione.

Il 6.7.1992 mentre espriava la misura, si costituì in carcere per espriare la pena di anni sei mesi uno e giorni undici di reclusione.

La misura di sicurezza applicata ai fini dell'art. 416 bis c.p. in continuazione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 24.6.1992, epoca nella quale l'imputato non aveva finito di espriare la misura predetta.

LE SANZIONI ACCESSORIE

All'affermazione di penale responsabilità di tutti gli imputati consegue per legge la condanna al pagamento in solido delle spese processuali e, per ciascuno degli stessi, anche la condanna al pagamento delle spese relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Per quanto riguarda le statuizioni relative alle sanzioni accessorie, dalla condanna all'ergastolo consegue per gli imputati Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Calo' Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore,

Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffre' Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Scalici Simone, Biondo Salvatore, nonché dalla condanna alla pena di anni 24 per Cusimano Giovanni, l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici a norma dell'art. 29 c.p., dell'interdizione legale a norma dell'art. 32 c.p. durante l'espiazione della pena principale, e della decadenza dalla potestà genitoriale a norma dell'art. 34 c.p. (mentre per il Cusimano viene applicata la sanzione accessoria della sospensione dalla potestà genitoriale per la durata della pena).

Ai sensi degli art.li 29 e 32 c.p. le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, vanno altresì inflitte a Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni, Ferrante Giovan Battista, e Onorato Francesco.

Nei confronti di Di Maggio, Bono, Porcelli, Palazzolo, Rotolo e Lucchese va disposta la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Consegue inoltre dalla condanna all'ergastolo la pena accessoria di cui all'art. 36 c.p. della pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nei comuni in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui quotidiani "La Repubblica" e il "Giornale di Sicilia" a cura della cancelleria e a spese dei predetti condannati.

LE SANZIONI CIVILI

Il riconoscimento della responsabilità penale a carico degli imputati Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Calo' Giuseppe, Graviano Giuseppe, Aglieri Pietro, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Spera Benedetto, Giuffre' Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Cancemi Salvatore, Ferrante Giovan Battista, Onorato Francesco, Scalici Simone, Biondo Salvatore, Cusimano Giovanni, Troia Mariano Tullio, Di Maggio Procopio, Palazzolo Vito, Bono Giuseppe, Porcelli Antonino, Lucchese Giuseppe, Rotolo Antonino comporta che a carico degli stessi, ritenuti colpevoli dei fatti contestati, debbano essere posti gli oneri derivanti dalle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio per la liquidazione del compenso al proprio difensore, la condanna al risarcimento del danno subito dalla stessa, nonché l'assegnazione di adeguata provvisionale volta a risarcire quella parte di danno per cui si ritiene già provata l'entità.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno va riconosciuta alla costituita parte civile, figlia dell'ucciso, che ha presentato le relative conclusioni, la sussistenza di un danno derivante dalla morte del congiunto.

Il danno va liquidato in entrambe le sue componenti patrimoniali e morali, ma non può essere determinata l'intera somma il cui ammontare deve essere riservato al giudice civile competente in primo grado per materia e per valore.

Può essere riconosciuta in questa sede la legittimità della richiesta di una provvisionale il cui ammontare viene determinato nella somma di lire cento milioni, concessa a parziale risarcimento dei danni materiali ma

anche di quelli morali. Tale somma viene posta a carico di tutti i sopra menzionati imputati.

Va invece rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione della provvisoria concessa non ricorrendone giustificati motivi relativi alle condizioni economiche della parte civile.

Le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo.

TERMINI DI DEPOSITO

Ai sensi dell'art. 544 comma III c.p.p., la Corte ha fissato in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza, in considerazione del numero degli imputati e della gravità delle imputazioni che rendono complessa la stesura della motivazione.

Durante il termine predetto di 90 giorni vanno sospesi - a norma dell'art. 304 comma I lettera c) c.p.p. - i termini di custodia cautelare nei confronti di Aglieri Pietro, arrestato in data 06.06.1997, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio dell'onorevole Lima.

P.Q.M.

Visti gli artt. 110, 575, 577, n. 3 cod. pen., 624, 625 nn. 2 e 7, 416 bis comma 1 e 2, 4 e 6 cod. pen., 7 della legge 31/5/65 n. 575, 10, 12 e 14 della legge 14/10/74 n. 497, art. 8 D.L. 13/5/91 n. 152 conv. L. 12/7/91 n. 203;

DICHIARA

Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, GRAVIANO Giuseppe, AGLIERI Pietro, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, Buscemi Salvatore, GERACI Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, SPERA Benedetto, GIUFFRE' Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Cancemi Salvatore, FERRANTE Giovan Battista, ONORATO Francesco, SCALICI Simone, BIONDO Salvatore, CUSIMANO Giovanni, colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti all'epigrafe dei procedimenti riuniti, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di omicidio pluriaggravato;

concesse a CUSIMANO Giovanni le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti;

riconosciuto in favore di ONORATO Francesco, FERRANTE Giovan Battista, Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni la diminuzione dell'art. 8 della legge 12/07/91 n. 203 e concesse, altresì, a FERRANTE e ONORATO le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti;

DICHIARA

TROIA Mariano Tullio, DI MAGGIO Procopio, PALAZZOLO Vito, BONO Giuseppe, PORCELLI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, ROTOLO Antonino colpevoli del reato di associazione di tipo mafioso loro ascritto, esclusa l'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 416 bis cod. pen. e ritenuta l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 della legge 31/5/65 n.575 per ROTOLO, DI MAGGIO e BONO;

CONDANNA

Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, GRAVIANO Giuseppe, AGLIERI Pietro, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, Buscemi Salvatore, GERACI Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, SPERA Benedetto, GIUFFRÈ Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo SCALICI Simone, BIONDO Salvatore, ciascuno alla pena dell'ergastolo e dell'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto;

CUSIMANO Giovanni alla pena di anni ventiquattro di reclusione;

Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni, alla pena di anni diciotto di reclusione ciascuno;

FERRANTE Giovan Battista, ONORATO Francesco, alla pena di anni tredici di reclusione ciascuno;

Ritiene nei confronti di TROIA Mariano Tullio la continuazione con la sentenza del Tribunale di Palermo in data 27/07/95, irrevocabile il 04/12/97 e determina la ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni due di reclusione;

Ritiene nei confronti di Di MAGGIO Procopio la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 06/05/89 divenuta irrevocabile il 13/02/90 e determina la ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni cinque di reclusione;

Ritiene nei confronti di BONO Giuseppe la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 03/07/91, irrevocabile il 24/06/92 e determina la ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni sei di reclusione;

Ritiene nei confronti di PORCELLI Antonino la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 06/05/89, irrevocabile il 13/02/90 e determina la ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni sei di reclusione;

Ritiene nei confronti di ROTOLO Antonino la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 03/07/91, irrevocabile il 24/06/92 e determina l'ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni sette di reclusione;

Ritiene nei confronti di LUCCHESI Giuseppe la continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10/12/90, irrevocabile il 30/01/92 e determina l'ulteriore pena in aumento, rispetto alla superiore sentenza, di anni cinque di reclusione;

CONDANNA

PALAZZOLO Vito, alla pena di anni dieci di reclusione;

CONDANNA

Tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali in solido e ciascuno a quelle del mantenimento in carcere durante la propria custodia cautelare;

Visti gli artt. 29, 32, 36 cod. pen., 536 cod. proc. pen.;

DICHIARA

Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, GRAVIANO Giuseppe, AGLIERI Pietro, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, Buscemi Salvatore, GERACI Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, SPERA Benedetto, GIUFFRÈ Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo SCALICI Simone, BIONDO Salvatore, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale;

Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni, FERRANTE Giovan Battista, ONORATO Francesco, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena;

CUSIMANO Giovanni, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonchè in stato di interdizione legale e sospeso dalla potestà genitoriale per la durata della pena;

DICHIARA

DI MAGGIO Procopio, BONO Antonino, PORCELLI Antonino, PALAZZOLO Vito, ROTOLO Antonino, LUCCHESI Giuseppe, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena;

ORDINA

Che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia, a spese dei condannati Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, GRAVIANO Giuseppe, AGLIERI Pietro, MONTALTO

Salvatore, MONTALTO Giuseppe, Buscemi Salvatore, GERACI Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, SPERA Benedetto, GIUFFRE' Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo SCALICI Simone, BIONDO Salvatore, pubblicata per estratto mediante affissione all'albo del Comune di Palermo e dei Comuni in cui i condannati avevano la loro ultima residenza, nonchè pubblicata per estratto, a spese dei predetti condannati, sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Giornale di Sicilia";

Visto l'art. 228 cod.pen.;

APPLICA

a TROIA Mariano Tullio, PORCELLI Antonino, PALAZZOLO Vito, LUCCHESI Giuseppe, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate e obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro le ore venti e di non uscirne prima delle ore sette;

Visto l'art. 7 ultimo comma della legge 31/5/1965 n. 575;

ASSEGNA

DI MAGGIO Procopio, BONO Giuseppe e ROTOLO Antonino ad una casa di lavoro per la durata minima di un anno;

Visto l'art. 539 cod. proc. pen.;

CONDANNA

Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, GRAVIANO Giuseppe, AGLIERI Pietro, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, Buscemi Salvatore, GERACI Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, SPERA Benedetto, GIUFFRE' Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Cancemi Salvatore, FERRANTE Giovan Battista, ONORATO Francesco, SCALICI Simone, BIONDO Salvatore, CUSIMANO Giovanni, TROIA Mariano Tullio, DI MAGGIO Procopio, PALAZZOLO Vito, BONO Giuseppe, PORCELLI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, ROTOLO Antonino al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile Lima Susanna e rimette le parti davanti al giudice civile per la relativa liquidazione;

CONDANNA

i predetti alla rifusione in solido delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquida nella complessiva somma di lire 15.160.000 di cui lire 15.000.000 per onorario di difesa, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge;

CONDANNA

Riina Salvatore, Madonia Francesco, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, GRAVIANO Giuseppe, AGLIERI Pietro, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, Buscemi Salvatore, GERACI Antonino, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, SPERA

Benedetto, GIUFFRE' Antonino, Biondino Salvatore, La Barbera Michelangelo, Cancemi Salvatore, FERRANTE Giovan Battista, ONORATO Francesco, SCALICI Simone, BIONDO Salvatore, CUSIMANO Giovanni, TROIA Mariano Tullio, DI MAGGIO Procopio, PALAZZOLO Vito, BONO Giuseppe, PORCELLI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, ROTOLO Antonino al pagamento in solido della somma di lire 100.000.000 (cento milioni) a titolo di provvisionale in favore della parte civile costituita Lima Susanna, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno;

Visto l'art. 540 cod. proc. pen.;

RIGETTA

la richiesta di provvisoria esecuzione della provvisionale concessa;

Visto l'art. 530 comma 2 cod. proc. pen.;

ASSOLVE

DI MAGGIO Procopio, LUCCHESI Giuseppe e ROTOLO Antonino dai delitti di cui ai capi a) b) e c) del decreto che dispone il giudizio relativo al procedimento n. 9/94 R.G.C.A. per non avere commesso il fatto;

Visti gli artt. 530, 129 cod. proc. pen. e 150 cod. pen.;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di INTILE Francesco e GAMBINO Giacomo Giuseppe in ordine ai reati loro ascritti, perchè estinti per morte dei rei;

Visto l'art. 544 comma 2 cod. proc. pen.;

INDICA

in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza, stante che la sua stesura è particolarmente complessa per il numero degli imputati e per la gravità delle imputazioni;

Visto l'art. 304 comma primo lettera c) cod. proc. pen.;

ORDINA

sospendersi, nei confronti di AGLIERI Pietro, i termini di custodia cautelare durante la pendenza dei termini fissati per il deposito della sentenza.

Palermo, 15 luglio 1998

Il Giudice a latere estensore
(Mirella Agliastro)

Il Presidente
(Giuseppe Nobile)